BOLLETTINO

DELLA

SOCIETÀ UMBRA

DI STORIA PATRIA

VOLUME II.

'Ομβρικοὶ.... τὸ 'έθνος.... πάνυ μέγα τε
καὶ 'αρχαῖον.

DION. D' ALICARN. *Ant. Rom.* I, 19.



PERUGIA
UNIONE TIPOGRAFICA COOPERATIVA

1896

ATTI DELLA SOCIETÀ

Adunanza generale del 9 novembre 1895

Oggetti all' ordine del giorno:

1. *Relazione del Presidente intorno ai lavori della Società;*
2. *Proposte per la pubblicazione di fonti storici;*
3. *Relazione del prof. Mazzatinti delegato al VI Congresso Storico Italiano in Roma;*
4. *Resoconto dell' Economo sull' andamento finanziario della Società;*
5. *Discussione del bilancio preventivo per l' anno 1896;*
6. *Comunicazioni varie.*

Presidenza Fumi.

Presenti i soci:

Ansidei conte dott. cav. Alessandro
Ansidei conte dott. Vincenzo
Ansidei conte comm. Pericle
Bartelli dott. Vincenzo
Bellucci prof. comm. Giuseppe
Brunelli prof. mons. don Geremia
Cuturi prof. cav. avv. Torquato
Fabretti prof. Ferdinando
Ferrini prof. Oreste
Fumi comm. Luigi
Giannantoni dott. prof. Luigi
Lupattelli prof. Angelo
Manzoni conte dott. Luigi
Mazzatinti prof. dott. Giuseppe
Romitelli dott. mons. arcid. don Marzio
Rossi-Scotti conte comm. Gio-Battista

Scalvanti prof. avv. Oscar
Straccali prof. cav. Alfredo
Tenneroni prof. dott. Annibale
Tommasini-Mattiucci dott. Pietro
Urbini dott. prof. Giulio
Valenti conte dott. Tommaso
Vallecchi prof. cav. Ottavio

Intervengono per invito della presidenza l' on. Sindaco di Perugia cav. dott. Ulisse Rocchi, la signora Quirina Alippi-Fabretti e la signorina Luigia Fabretti.

Si dà lettura di varie lettere e telegrammi dei seguenti soci che giustificano la loro assenza:

Barbiellini-Amidei march. Alessandro
Blasi prof. Angelo
Cerretti dott. prof. Cesare
Faloci-Pulignani mons. Michele
Fangacci don Leonida
Guardabassi prof. Francesco
Lanzi prof. Luigi
Manassei conte cav. uff. Paolano
Pontani prof. Costantino
Pardi dott. prof. Giuseppe
Sensi dott. prof. Filippo
Tiberi prof. ing. Leopoldo.

Quindi prende la parola il Presidente e commemora il presidente onorario Fabretti rilevando specialmente i suoi meriti di studioso ricercatore della Storia umbra e perugina; ricorda i soci defunti Ruggero Bonghi e Francesco Pagnotti. Dopo ciò passa a dare un rapido riassunto dei lavori eseguiti dai soci e presenta il programma ragionato dei lavori già pronti per il secondo volume del Bollettino, segnalando fra gli altri il Canzoniere umbro preparato dal prof. Monaci coll' aiuto del prof. Tenneroni. Per ultimo formula tutto un disegno di pubblicazioni per i volumi delle *Fonti Storiche* e sottopone alla considerazione dei soci le seguenti proposte:

1.ª — *a*) per un Regesto perugino compilato sopra documenti concernenti la legislazione più antica fino al secolo XIV, con riguardo speciale a quegli atti che hanno attinenze alla costituzione comunale più antica e che precedono le compilazioni statutarie; — *b*) per gli Statuti del 1305 volgarizzati nel 1322, studiandoli a confronto della compilazione antecedente del 1279.

2.ª — per un Regesto di Sassovivo, come quello che illustra la maggior parte dei comuni dell' Umbria e di altri luoghi finitimi, ed è guida allo studio della legislazione antecedente agli Statuti municipali, rispecchiando lo stato della ricchezza pubblica e di tutte le condizioni sociali avanti quel primo assetto economico ch' ebbe principio con l' assorgere del comune umbro.

Raccomanda poi una raccolta di laudi umbre e la compilazione della bibliografia storica umbra. Chiude con una esortazione ai soci ad intraprendere tale ordine di studi e ringrazia le signore Fabretti ed il Sindaco d' essere intervenuti all' adunanza.

Posto fine al suo discorso, invita il socio Scalvanti a dar lettura della relazione a lui affidata sulla prima proposta.

§ 1. — Come è noto, il più antico Codice dello Statuto perugino è quello del 1279, ma sin da quando dei preziosi manoscritti dell' *Archivio Comunale* si occuparono gli eruditissimi Bonaini, Polidori e Fabretti (1), apparve manifesto che il Codice del 1279 non racchiudeva i primi Statuti della città. Si allegarono in appoggio di questa opinione documenti di leghe tra Perugia e Foligno e altre terre dell' Umbria, ovvero bolle pontificie della prima metà del secolo XIII; ma in verità non era mestieri spigolare nei diplomi di archivio per giungere a siffatta conchiusione. Anzitutto la prova dell' antichità

(1) *Arch. St. Ital.*, Tomo XVI, Serie I, p. Iª, Firenze, Vieusseux, 1850.

dei perugini Statuti emergeva chiara e lampante dall'istoria dei secoli XII e XIII. L'organizzazione del governo democratico in Perugia risale all'anno 972; e se noi pensiamo alla importanza che il Comune aveva assunto fino dal secolo XI, alle alleanze che seppe stringere nel secolo dipoi, alle concessioni ricevute da Enrico VI nel 1186, più favorevoli assai di quelle largite alle città lombarde colla pace di Costanza, noi, senza bisogno di altri sussidi, potremmo persuaderci, che Perugia ebbe Statuti propri fin dal secolo XII.

§ 2. — Ma poi, basta leggere il Codice del 1279 per comprendere che esso è una riforma, non il primo getto degli Statuti.

Infatti si nota che nella maggior parte delle Rubriche il testo è seguìto dalle *Addictiones,* che incominciano colle parole — *Additum est huic capitulo* — o — *Adiungentes huic capitulo* — o — *Item duximus adiungendum,* ecc. — È inutile allegare esempi di queste aggiunte, imperocchè si incontrino ad ogni piè sospinto. La qual cosa non solo ci dimostra l'antichità dello Statuto, ma ci dà l'indice necessario per giudicare della evoluzione degl'istituti politico-giuridici verso la fine del secolo XIII.

Non mancano poi testi, i quali rammentino capitoli anteriormente fatti, e che voglionsi ripristinare. Diamone un esempio — « *Statuimus,* dice la rubrica 51, *quod ponatur in hoc Statuto capitulum factum tempore Domini Milancii super filiis Dom: Andree Jacobi de verbo ad verbum totum, cassando omne capitulum seu capitula, que essent contraria huic capitulo* » —. Dal che abbiamo la prova, che tra il Capitolo allora ripristinato e lo Statuto del 1279 era intervenuta un'altra riforma. Simili esempi si raccolgono dalla rubrica 37, ove si dice — « *hoc capitulum valeat et valere intelligatur ab anno Domini currente MCCLXXV tempore Dom: Gregorii Pape X* » —. Lo che significa che questo Capitolo fu fatto prima del 1279.

§ 3. — Ma v'ha di più. È noto che il Bonaini colla pubblicazione di un documento inedito del 7 *maggio 1250* ha dimostrato che in quel mese ed anno esisteva in Perugia l'ufficio di *Capitano del popolo* e degli *Anziani,* che formavano il suo Collegio (1). Da questa scoperta

(1) *Arch. St. Ital.*, Vol. XVI, Parte I, prefazione, pag. XLIII, XLIV.

derivò un titolo di onore per Perugia, la quale nell'istituzione di questi uffici avrebbe preceduto Firenze, che li ebbe solo nel *20 ottobre 1250*. E notisi, che il documento riferitoci dal Bonaini non riguarda l'introduzione di quel magistrato, che già trovavasi stabilito a quel tempo. Ad ogni modo tal carica non fu costituita, secondo l'affermazione del Mariotti, nel 1258, o nel 1255 (come ebbe a scrivere di poi nelle *Lettere*); ma risale certamente oltre il maggio 1250.

Ora dal Codice che esaminiamo risulta non soltanto che nel 1279 esistevano più riforme del primitivo *Costituto*; ma che, essendosi da più anni creato il *Comune del Popolo* retto dal Capitano e dagli Anziani, questo pure aveva già i suoi Statuti. — « Additum est (così la rubrica 65) quod dictum capitulum cum *Statutis populi* de preconibus *debet concordare* » —. Simile richiamo è fatto in materia di rappresaglie — « Possint autem venire illi quibus per *Statutum Populi* ad civitatem Perusii anditus concessus est » —. E quando si parla alla rubrica 69 della elezione degli Arbitri per dirimere le controversie, che insorgessero *cum nostris vicinantiis*, al termine del testo si legge: — « Additum est huic capitulo, quod hoc statutum cum *Statuto populi debeat concordari* » —. Segno evidente che quel Capitolo era stato formato prima che si compilasse lo Statuto del comune del popolo; ed è naturale che il Costituto generale lo avesse preceduto.

A nessuno può sfuggire l'importanza grandissima di questi ed altri richiami, che per brevità tralasciamo; imperocchè ci istruiscano intorno ad una difficile e intricata questione, e cioè sui rapporti fra il Comune del Podestà e il Comune del Popolo, i quali rappresentavano un dualismo pernicioso per la saldezza di quei piccoli Stati; ed è prezioso conoscere come e su quali punti i savi legislatori cercassero di mettere in pieno accordo questi due elementi della vita giuridica della città.

§ 4. — Detto della antichità, e volendo ora accennare all'importanza di questo manoscritto, col quale generalmente concorda il Codice dello Statuto volgarizzato nel 1322, a noi sembra, che da varî punti di vista l'importanza di quello Statuto debba venir considerata.

1.° — Innanzi tutto abbiamo in esso un efficace e autorevole testimonio del grado di civiltà, a cui era giunto il Comune sul declinare del secolo XIII. Si comprende che il costume era severo e che i maneggi, i brogli e in

genere la corruzione non era ancora penetrata nel movimento della vita pubblica. Il culto religioso è sinceramente professato, perchè la religione è fondamento della giustizia. — « *Est a nomine Dei,* così si esprime il Proemio, *inchoandum, et voluerit et nunc velit legum tenere sententiam recto tramite iustitie ambulans universitas Perusii* » —.

Un sentimento di fiera indipendenza traspare da ogni linea del Proemio e da molte rubriche del testo; è questo un popolo che ha coscienza di sè, dei suoi destini, della parte grandissima che gli spetta nel movimento democratico di quell'età; e a dare impulso al proprio incivilimento attende coll'opera delle leggi, le quali dimostrano che la vita di quell'organismo è già molto complessa e varia, segno infallibile di progresso.

2.° — Sussidio importantissimo rende poi lo Statuto del 1279 al pari di quello del 1305, di cui parleremo in appresso, alla grave e spinosa questione dell'*Ordinamento dei magistrati* in Perugia. Data la enorme specializzazione delle funzioni, era già assai arduo per gli storici il ricostruire l'organismo dei pubblici poteri nella repubblica nostra; ma tali oscurità e incertezze si accrebbero a dismisura, quando per le difficoltà interne, per le discordie tra Nobili e Raspanti e per le diuturne contese con vicine città si vennero creando altri offici temporanei, taluni dei quali diventarono permanenti e invasero così gli attributi del Collegio, che per Statuto sarebbe stato chiamato ad esercitarli. E se era nei dotti vivissimo il desiderio di legger chiaro negli ordini de' Magistrati cittadini, altrettanto risultava impotente a soddisfarlo qualunque più accurato studio delle fonti e degli storici. Basterebbe a provarlo la incertezza, che domina circa le vere attribuzioni del Parlamento e del Consiglio generale.

Or bene, non diciamo che lo Statuto del 1279 sia destinato a far cessare ogni disputa e a mettere in piena luce l'organismo della repubblica; ma è innegabile che esso può rendere assai facile il cammino alla mèta desiderata, tanto più se ravvicinato collo Statuto del secolo XIV, dove il disegno sull'ordinamento dei magistrati è completo. Vi è poi nel Costituto del 200 una tendenza a collocare ciascun pubblico ufficiale nel luogo suo, nè la rete delle diffidenze si è anco distesa sull'organismo della repubblica per cagionarvi una confusione, dalla quale non è possibile uscir vittoriosi. Vogliamo citarne un esempio. Lo Statuto del 1279 ammette che il

Potestà possa essere — *de civitate et comitatu Perusii* —, la quale disposizione indarno si cercherebbe nelle posteriori riformagioni, quando si andò generalizzando e imponendo il costume di scegliere sempre un podestà forestiero.

Dallo Statuto inoltre si rileva quanto grande fosse l'autorità dei Consigli. Il Consiglio generale ha competenza amplissima; chè non solo senza di lui *nulla sotietas vel Conpagna fieri potest* (rubrica 50); ma esso si occupa ancora di minori affari, come della ordinazione del Sindaco, che deve essere costituito — *Procurator in Romana Curia.* — E poichè uno Stato fortemente organizzato non può sussistere senza l'ordine, la pace e una buona amministrazione della giustizia, così noi troviamo essersi a questi fini rivolto l'animo dei legislatori. Alla pace pubblica essi consacrano un testo (la rubrica 54) che noi vorremmo qui riferire interamente perchè si potesse giudicare del senno di quei politici. Grande è la cura per la funzione giudicatrice; e fin d'allora noi troviamo introdotta e guarentita la pubblicità dei giudizi (rubrica 11), e in più luoghi si cerca di dar sicurtà ai cittad'ni, che nessuno verrà per qualsivoglia motivo o pretesto impedito di presentarsi al Podestà o al Capitano per ottenere giustizia (rubriche 11 e 20). E le sanzioni per guarentire ai cittadini il libero accesso ai tribunali e ai pubblici ufficiali sono così gravi da manifestare nei legislatori la decisa intenzione di conseguire l'intento.

Ma il desiderio di assicurare il trionfo della giustizia si scorge anco nelle disposizioni riguardanti le rappresaglie, le quali hanno impronta di tale originalità da potersi credere che Perugia sia stata tra le prime a disciplinare l'uso di quei mezzi violenti, che si invocavano per le dovute riparazioni di giustizia (1).

3.° — Lo Statuto ci informa inoltre degli ordini amministrativi della città. Notevole tutta la parte finanziaria, nella quale hanno tratto di originalità i metodi per la vendita delle gabelle, per le collette, per la responsabilità degli ufficiali contabili di pubblico danaro, per le pene cui andavano incontro il Podestà e il Capitano — *qui proposuerint in Consilio de avere comunis*

---

(1) Su questo argomento si è intrattenuto il giovine Giustiniano Degli Azzi Vitelleschi, studente del nostro Ateneo, in una monografia, che presto vedrà la luce negli *Annali dell' Università di Perugia.*

Perusii alicui dare —. Importantissime poi le rubriche 31, 32, 33, 35, 58 e 59 sulle attribuzioni amministrative che si affidavano al Podestà e al Capitano del Popolo. Preziose notizie esso ci dà circa gli stipendi dei pubblici ufficiali. E se è vero (com' è difatti) che gli Statuti perugini dei secoli XIV e XV sono fra i più ricchi di notizie sugli ordini finanziari di quelle età, è altrettanto vero che a conoscere il complicato congegno di essi, giovano assaissimo le semplici nozioni, che si incontrano nello Statuto del 1279 e in quello del 1305, coi quali può essere facilmente completato il disegno di uno studio importante sul regime finanziario della repubblica.

Vedremo ancora come per tempo e mirabilmente venissero organizzandosi i servizi per l' igiene, per il gratuito ministero dei medici e chirurghi, per la beneficenza pubblica, per l' annona e va dicendo; come sarà di capitale importanza verificare non solo il meccanismo amministrativo, che presiedeva alla esecuzione delle opere pubbliche, ma anco il valore di esse e i modi con cui si effettuavano. E tutt' altro che inutile sarà l' accurata descrizione dei lavori di sponda compiuti nel Lago Trasimeno, tutto il sistema di polizia di quelle acque (rubriche 246 e segg.), e dei lavori alle mura della città, alle chiese, ecc. E dal lato della igiene sarà vantaggioso conoscere le disposizioni riguardanti l'acqua potabile, la costruzione degli acquedotti e delle fonti e la loro manutenzione (rubriche 165 e segg.). Nè meno prezioso ci si offre il titolo — *De malefitiis* — interessando alle materie *politiche* il verificare i sistemi riguardanti le pene di polizia, le carceri e va dicendo; e alla storia *giuridica* importando assai di conoscere, ad es., i principî di quella legislazione sulla duplicità delle pene (rubrica 280), sul diritto e magistero della difesa, sulle prove per testimoni, sull'arresto, sulla qualifica dei reati, ecc. (rubriche 281, 282 e segg. e 302 e segg.); sui provvedimenti atti a impedire la falsa monetazione (rubrica 375) e via di seguito.

4.° — Ma lo studio dello Statuto può servire inoltre ad illustrare storiche vicende della città. Nelle leggi odierne il legame tra le loro disposizioni e i fatti che vi hanno dato luogo, non è mantenuto in modo espresso. Così non era nelle leggi antiche, nelle quali vediamo spesso ricordati fatti storici come motivo dei canoni legislativi. Molti esempi potrebbero addursi di ciò; ma noi ci contentiamo di citare le rubriche sulle *rappresaglie* e quelle sulle *paci*. E a modo di aneddoto storico alle-

ghiamo anche questo. Ognun sa che il Cristo, che si vede sulla porta del Duomo verso la piazza del Comune, vi fu trasportato nel 1510 all'epoca della guerra del *Sale*. Qui non faremo la disputa se quell' immagine vi fosse già o se vi fu collocata proprio in quella occasione. È certo che il Duomo venne in gran parte demolito nel secolo XIV e ricostrutto più grande. È naturale quindi che fossero distrutti anche gli ornamenti che vi si vedevano negli ultimi del 200. Ma nullameno non è egli prezioso il sapere la ragione, per la quale nel 1510 il popolo si rivolse di preferenza a quel simulacro e in quel luogo piuttosto che in altro lo collocò? Eppure questa ragione ci vien fornita dallo Statuto, da cui apprendiamo l' ordine dato al Podestà e Capitano (rubrica 81) — « *penitus et precise facere fieri et depingi figuram Crucifixi ad introitum ecclesie Sancti Laurentii super hostium ex parte platee Communis, de bonis coloribus, quam pulcrior dicta figura benedicta potuerit ordinari* » —. Dunque in quel luogo i perugini avevano sempre venerato l' effigie di Cristo, come simulacro di fede popolare, come cosa propria; ed è naturale che ad essa si levassero preghiere e voti nel terribile cimento, che doveva decidere della libertà di Perugia.

5.° — È poi da segnalare un pregio nella forma dello Statuto del 1279, al pari che in quello del 1305, e cioè una maggiore parsimonia di dettato senza frequenti ripetizioni e senza quelle ridondanze e superfluità, che rendono noiosa la lettura di molti altri Codici posteriori.

6.° — Infine l' importanza del manoscritto è accresciuta dal fatto che l' archivio di Perugia possiede larga copia di documenti riguardanti l' età, in cui lo Statuto venne riformato. Oltre i libri delle *Sommissioni,* di cui il Bollettino con molta opportunità ha intrapreso la pubblicazione sotto gli auspicî dell' esimio archivista conte Ansidei e del prof. Giannantoni, l' Archivio possiede altri documenti dell' epoca, come Bolle pontificie, Atti pubblici, Compendi, ecc., e finalmente gli *Annali decemvirali.* E per quanto del secolo XIII non vi sieno che le raccolte di soli 16 anni, pure il periodo dal 1208 al 1279 può essere utilmente studiato anche col sussidio degli Annali.

§ 5. — Premesse queste considerazioni, veniamo ad una breve descrizione del manoscritto. Esso è un *in folio* grande in pergamena, che misura centimetri 46 per 29. Consta di 72 carte, ossieno 144 facciate, e di 507 rubriche. È diviso in quattro parti.

La prima è un *Titolo generale,* che abbraccia materie svariatissime, ed è contenuto in 84 rubriche. Ivi si tratta degli uffici del Podestà e del Capitano, dei loro ufficiali, di alcune funzioni amministrative che loro spettano; della amministrazione della giustizia, delle *collette,* della guerra, delle rappresaglie, della concordia e della pace, di molte opere pubbliche, degli approvigionamenti, ecc. È insomma il titolo, nel quale si raccolgono le *materie* di amministrazione e di governo della città. Invano si ricercherebbe un ordine rigorosamente sistematico nella successione dei testi. La stessa materia finanziaria, che il legislatore si propose trattare in *XI Capitula precisa* (rubrica 47), si trova poi disseminata qua e là in questo titolo e in altri ancora.

Segue alla rubrica 85 la seconda parte — *o titulus offitialium, qualiter prius salarium statuatur quam aliquis offitialis eligatur* —. Questo titolo contiene la descrizione dell' *organismo* preposto all' esercizio delle funzioni amministrative e di governo.

Vien poi alla rubrica 280 il — *Titulus de malefitiis* — e alla rubrica 302 il titolo — *De deportatione armorum.*

§ 6. — Tutto questo abbiamo notato per dimostrare, che qualunque studioso si vada occupando dei Fonti legislativi della gloriosa repubblica, deve tener presente questo Codice importantissimo, richiamarne spesso le disposizioni, farne, direm quasi, il piedistallo dell'opera sua.

Ma sarebbe conveniente per la Storia Patria intraprenderne ora una speciale e isolata pubblicazione?

Certo, se la Società avrà modo di effettuare anche la pubblicazione di questo manoscritto, farà cosa utilissima agli studiosi. Ma se il pubblicare questo Statuto dovesse di soverchio ritardare la stampa di quello in volgare del secolo XIII, noi riterremmo più proficuo attendere alla pubblicazione di quest' ultimo confrontato col Codice del 1279. Ed eccone le ragioni.

Anzitutto è noto che il nostro compianto presidente Ariodante Fabretti ebbe in animo di pubblicare egli stesso lo Statuto del 1279 co' suoi tipi privati; ma la morte troncò il suo divisamento, col quale voleva coronare l' opera da lungo intrapresa, di dare in luce le più importanti cronache e documenti di storia perugina. Fra le carte di lui si trovarono infatti circa 90 esemplari di 6 fogli di stampa in piccolo formato, eguale a quello che l' insigne storico adoperò per la stampa delle cronache. Il Fabretti pensava certamente di far precedere questa pubblicazione da

un proemio; ma riteneva che il testo non dovesse essere annotato. Invece di adottare anche nella stampa di questo importante Codice l'aureo metodo osservato nella sua opera magistrale sulle prammatiche perugine in materia di leggi suntuarie, credette poter licenziare al pubblico lo Statuto riproducendolo tal quale è, senza commento alcuno. E qui ci duole dissentire dall'illustre uomo. E di vero, dal cenno che abbiamo dato del manoscritto apparisce chiara la necessità di qualche nota di raffronto o di schiarimento. Basta aprire il volume e gettar gli occhi sul breve proemio, per comprendere come esso stesso racchiuda una seria difficoltà di interpretazione, che è d'uopo risolvere con una nota.

Ad ogni modo poi ciò che fece il Fabretti non è che una settima parte al più dell'intero còmpito. Quindi e per questa ragione e per il formato e per la scarsità degli esemplari, l'opera del Fabretti non potrebbe gran fatto giovarci.

§ 7. — D'altra parte, dal momento che egli intraprese la stampa del lavoro, e a quanto sembra, gli esecutori delle sue volontà possiedono la trascrizione dell'intero manoscritto, pare a noi che sia il caso di augurare, che la pubblicazione venga, a cura di essi, compiuta; e siamo certi che non mancherà loro l'appoggio ed il plauso dei cultori delle storiche discipline.

Così, senza intralciare l'opera di questi egregi, la Società di Storia Patria, tenuto conto del Codice del 1279 e richiamando le sue disposizioni ad efficace commento della vita giuridica dei perugini nel secolo XIII, potrebbe dar mano alla pubblicazione del successivo Statuto del 1305. È noto infatti che lo Statuto del 1279 fu appunto in quell'anno riformato. Si comprende che non molto numerose dovettero essere le correzioni, di guisa che il dare alle stampe la riforma equivale a rendere di pubblica ragione lo Statuto più antico, con questo segnalato vantaggio, che si può seguire lo svolgimento che i principî giuridici contenuti nel costituto del 1279 ebbero per opera dei savi legislatori della prima metà del secolo XIV.

§ 8. — Riflettasi inoltre che è quello il periodo più glorioso della repubblica perugina, e segna quasi il culmine della sua potenza. È il momento, in cui i Papi non che ingiungere ordini ai perugini, usano con loro un mite linguaggio; è il momento, in cui sembra divenire realtà il vasto progetto di una forte confederazione di comuni sotto l'alta supremazia di Perugia: è il momento,

in cui negli ordini cittadini si introduce l' ufficio del Priorato; è il momento, nel quale molte arti importantissime acquistano vita autonomica e statuti propri; è il momento, in cui Perugia sembra arbitra della pace tra tutti gli Stati vicini; è il momento infine, in cui essa accresce le sue risorse, raddoppia la sua prudenza, moltiplica quegli elementi di vita, che le hanno permesso di prosperare, mentre tante altre repubbliche volgevano a irreparabile e precoce rovina.

Lo Statuto del 1279 può rappresentare dunque la balda gioventù del Comune; quello del secolo successivo rappresenta la sua piena e forte virilità, il meriggio della sua gloria. Ora con una sola pubblicazione noi possiamo illustrare quei due periodi di storia, quell' ordinamento di pubblici uffici e quella legislazione, che in mezzo a mille difficoltà guidarono Perugia fino al tristissimo evento del secolo XVI.

Se non che ognuno di voi sa, che il Codice del 1305 è perduto, di guisa che non ne rimane che il volgarizzamento ordinato nel 1322. Ma se anche il Codice latino del 1305 non ci fosse stato invidiato dal tempo, noi francamente proporremmo la stampa dello Statuto volgarizzato, perchè essendo una scrittura della prima metà del trecento, ha, oltre il valore storico-giuridico, anche un valore letterario per lo studio circa lo svolgimento della nostra lingua. È ben vero che la lingua usata dai traduttori è soverchiamente dialettale; ma è altresì indubitato che il periodo ha la bella semplicità e la concisione che si ammirano nelle scritture del secolo XIV. È per queste considerazioni, che oggi la stampa dei Codici è assai più pregiata se condotta sugli esemplari in volgare, che su quelli di una barbara latinità; di guisa che possiamo esser certi, che anche dal lato economico il successo del nostro lavoro non potrebbe esser dubbio.

Nulla è da dire sul contenuto del prezioso Codice, poichè già avvertimmo, che tranne le importanti, ma non numerose riforme del 1305, esso riproduce l' antico del 1279 e ne ha tutti i pregi.

Purnondimeno al solo fine di rilevarne l'ampiezza, diremo che esso consta di libri IV; il primo si occupa della elezione del Podestà, del Capitano e del Giudice della giustizia, insomma dell' ordinamento della repubblica, e occupa ben 104 rubriche contenute in 98 carte. Il libro II è la legislazione civile, ampiamente trattata in 77 rubriche. Mirabile è inoltre l' abbondanza delle disposi-

zioni relative al diritto penale, ossia la parte contenuta nel libro III e che consta di 231 rubriche. Com'è naturale, anche questo Codice ha una parte importantissima destinata all'edilizia, materia sulla quale si aggiravano volentieri gli Statuti medioevali. Nello Statuto nostro a questa parte è destinato il IV libro, ed è di 157 rubriche, contenute in 49 carte. Questo cenno deve bastare perchè ognuno comprenda la importanza del manoscritto.

È per questo che (ove non sia possibile la pubblicazione di entrambi gli Statuti) a noi parrebbe conveniente la stampa dello Statuto in volgare, preceduto da un proemio, che contenesse un cenno storico dell'epoca, alla quale i due Statuti appartengono, e quelle considerazioni e raffronti di indole giuridica, che sono indispensabili alla piena intelligenza di un testo legislativo. Le note pure dovrebbero far rilevare non soltanto le mutazioni introdotte nel 1305 allo Statuto del secolo precedente, ma accennare brevemente alle disposizioni di qualche altro importante Statuto in specie dell'Italia centrale. Così l'opera riuscirebbe di decoro alla città, di incremento alla Società nostra e di insigne vantaggio ai cultori delle discipline storiche, allo studio dei quali verrebbe offerto insieme lo Statuto del secolo XIII e quello del secolo successivo.

§ 9. — E vorremmo ancora, che insieme allo Statuto volgarizzato uscisse in luce il Regesto perugino dei documenti riferentisi all'epoca dei due Statuti. È un ottimo metodo questo adottato dai moderni storici, e che l'illustre nostro Presidente seguì con tanto successo nella maggiore opera sua. La stampa di un Codice legislativo non accompagnata da notizie storiche e dalla pubblicazione dei documenti dell'epoca, è un'opera incompleta, e che condanna gli studiosi ad un lavoro di ricostruzione storica, che non possono compiere senza incontrare il disagio di trattenersi negli archivi, ove i documenti si custodiscono. Unendo alla stampa del testo legislativo una parte a sè che contenga il Regesto, noi faremmo cosa conforme all'odierno e razionale indirizzo degli studî storico-giuridici; e non l'arida notizia di costumanze e di leggi offriremmo all'ardore degli studiosi, ma la dipintura dell'ambiente, di cui leggi e costumanze non sono che l'eloquente espressione.

Prof. O. Scalvanti.

Si dà la parola al socio Giannantoni per la relazione sul Regesto perugino:

Gli Statuti di Perugia, dei quali si desidera di intraprendere il più sollecitamente possibile la stampa, costituiscono, come è evidente, la prima fonte del nostro diritto pubblico interno; ciò che si riferisce infatti alle magistrature, ai provvedimenti di polizia, tanto importanti durante i secoli XIII e XIV, al diritto penale, a tutto quanto insomma ha qualche relazione con la vita civile e politica di un popolo, ivi è ricordato.

Ma non per questo devesi credere che tutto sia negli Statuti. — Molti e pregevolissimi sono pure gli altri documenti che si custodiscono nell'archivio comunale di Perugia; limitandoci per ora a quelli appartenenti al secolo XIII, diremo che essi in gran parte possono servire di illustrazione e di commento al più antico Statuto che tuttora si conservi e che porta la data del 1279. — Difatti non pochi di quei documenti anche anteriori a quest'epoca pongono in luce gli ordini costituzionali ed amministrativi del Comune, e da ciò il loro alto pregio e la loro massima importanza; sono essi soltanto che ci porgono molte notizie intorno alle disposizioni che si contenevano in altri Statuti che senza dubbio precedettero quello del 1279.

Ciò premesso, si comprenderà subito l'opportunità o per dir meglio la necessità di raccogliere e pubblicare i più importanti di questi documenti per intero, gli altri in forma di Regesto. Grave però è il còmpito.

Tra le prime cause di difficoltà è da collocarsi, ci sembra, il gran numero di Codici che si debbono prendere ad esaminare, come resulterà dalla breve e sommaria relazione che ora ne daremo.

Inoltre è necessario stabilire con quale ordine e con quali criterî sia più opportuno procedere.

Per nostro conto osserveremo che, raggruppando tutte quelle notizie che portano la stessa data ma che pur si trovano in diversi volumi rilegati bene spesso in epoche molto posteriori senza alcun criterio razionale, si ha il vantaggio abbastanza considerevole di facilitare allo studioso le sue ricerche, di rendere il lavoro anche più organico, e, ciò che sommamente importa, di permettere a chi si accingerà a fare la storia di Perugia e dell'Umbria l'attento esame del graduale svolgersi della vita pubblica e in parte anche privata dei nostri maggiori.

Ci permettiamo pertanto di proporre la pubblicazione in forma di Regesto, se non di tutti, almeno dei più importanti documenti del secolo XIII: questi varranno a rivelare sempre meglio agli studiosi le generali condizioni storiche dell' epoca, durante la quale gli Statuti furono composti e regolarono i rapporti dei cittadini fra loro e coi pubblici poteri. — Se il divulgare per le stampe quel corpo di leggi farà noto lo stato del diritto sì pubblico che privato negli antichissimi tempi, il Regesto, del quale teniamo parola, servirà a porre in chiaro tutto l'ambiente sociale, in cui quelle manifestazioni giuridiche si effettuarono.

Ed ora un brevissimo cenno dei manoscritti che dovranno esser presi ad esame: ricorderemo prima i più antichi volumi con cui incomincia la raccolta delle Riformagioni e degli Annali decemvirali.

La data più antica si ha nel volume *D* (1189 - 1339) ove accanto a molti altri atti di vario genere sono parecchi documenti riflettenti il Chiugi, un trattato di alleanza fra Arezzo e Perugia, notizie di speciali rapporti fra Perugia e Foligno, Perugia e Gubbio.

Di non minore importanza è altro Codice, portante il titolo « *Consilia aariorum annorum seculi XIII* ». Incomincia con l' anno 1256 e termina col 1278 e ci reca fra le altre notizie degne di ricordo quella relativa al modo con cui procedevasi alla elezione del Capitano del popolo.

Il terzo Codice che all'esterno con non perfetta corrispondenza all' intero contenuto ha il titolo di « *Atti del Consiglio maggiore dal 1259 al 1416* » ci indica come si procedesse alla compilazione dell' elenco dei sapienti, i quali venivano appunto eletti *per consilium speciale.... ad compositionem statutorum;* ci dice altresì che quei consiglieri della città e rettori delle arti che dovevano intervenire alla elezione dei consiglieri speciali e generali eran tenuti a fare detta elezione a mezzo di schede.

Il Codice, che è quarto per ordine cronologico, sul dorso è segnato con ✠ ed è intitolato: « *Annales variorum annorum* »*;* nell' interno porta la indicazione di « *Liber consiliorum* », incomincia con il 18 aprile 1266 e termina con il 30 decembre 1269. In esso veggonsi degli speciali provvedimenti sulla moneta. A mostrarne subito l'importanza basterà citare le prime parole: *Congregato consilio speciali et generali et aliorum bonorum virorum civitatis Perusij qui per statutum ad consilium venire consueverant...... in presentia capitanei populi perusini, etc.*

Quasi eguale per il contenuto è l' altro Codice che anche secondo l' antico inventario dell' Archivio gli fa seguito immediatamente e che è contraddistinto con la lettera *A*. Sul recto infatti della 1ª carta si leggono presso a poco le stesse parole; la prima data che vi si trova scritta è quella del maggio 1273 e l' ultima è quella del gennaio 1276 (c. 170). Sono tutte deliberazioni e riforme per la maggior parte importantissime.

Fanno seguito a questi altri quattro Codici, dei quali i primi due segnati con la lettera *L* e gli ultimi respettivamente con le lettere *B* e *C*.

Il primo dei Codici *L* comprende il periodo 1276-77 e incomincia con il 2 gennaio 1276 e con le parole seguenti: *Ista sunt consilia sapientum de credencia et reformationes eorundem facta et facte... in ipso consilio sapientum.*

Il secondo abbraccia il breve periodo dal 1° maggio 1276 al 29 aprile 1277 e contiene le deliberazioni prese dal Consiglio generale e speciale di 100 uomini per Porta, dei consoli e rettori delle arti *precepto Dominorum Potestatis et Capitanei.*

Più variato è invece il contenuto degli altri due volumi di questa collezione.

Nel volume *B* ad es. (13 ottobre 1284 — 2 gennaio 1298), a c. 7² si hanno *scripture et instrumenta pertinentia promissioni et summissioni facte Communi Perusij per Commune Fulginei.* Dopo la c. 88 si leggono *sindicatus et reformationes consulum et rectorum artium.*

Nel volume *C* finalmente (3 novembre 1296 — 10 aprile 1299) a c. 20¹ leggesi, a tacere di molti altri punti principalissimi: *Hij fuerunt sapientes homines electi per consules artium secundum tenorem reformationis consilij populi inde facte ad deliberandum, ordinandum et reformandum super electione novi capitanei.*

Ci sembrano poi degni di particolare attenzione, oltre alcune riforme del tempo dei consoli del 1288 e del 1292, un piccolo volume del 1277 contenente note di ambasciatori, potestà e capitani del popolo, nonchè due fascicoli, nel primo dei quali è un elenco dei membri del Consiglio speciale e generale eletti *secundum formam statuti comunis et populi... curente MCCLXXVII,* e nel secondo, dal titolo « *Privilegi diversi della Città* », son raccolte copie di bolle papali e diplomi imperiali e si leggono documenti che riguardano i rapporti fra Perugia e paesi a lei sottoposti.

Parecchi altri volumi ed altre carte portano date

varie, ma generalmente vanno dal 1276 al 1296. Si tratta per lo più di assegne, di sentenze, di elenchi di banditi e condannati, ed in alcuni Codici si hanno memorie così dettagliate e precise sui delitti e sulle pene di quei tempi, da poterne senz' altro trarre materiali sufficienti per ricostruire tutto quanto un sistema di diritto criminale. Oltre a ciò accanto a molti altri frammenti di riforme aventi al solito uno speciale valore per la piena intelligenza delle varie rubriche degli Statuti perugini, di cui formano un complemento logico e forse indispensabile, sono meritevoli di menzione otto fasci di sentenze senza data ed altre dal 1255 al 1269, numero 66 pergamene, della raccolta « *Bolle, Brevi e Diplomi* » dal 12 ottobre 1224 al 1° febbraio 1296, e numero 669 pergamene della raccolta « Contratti diversi » : la data più antica che vi si legge è del 5 novembre 1202.

A studiare tutti i documenti dell' Archivio comunale appartenenti al secolo XIII non resta che tener conto dei quattro volumi delle Sommissioni, di cui peraltro si è già intrapresa nel Bollettino e si va continuando la pubblicazione.

Abbiamo sopra accennato al vantaggio che il Regesto di questi documenti potrebbe fornire agli studiosi, dando loro un' idea il più possibilmente esatta e completa di tutta la vita sociale dei tempi, ai quali i documenti stessi si riferiscono. — I volumi e le carte che si custodiscono nell' Archivio del Comune e di cui abbiamo fatto sopra parola hanno certo una notevolissima importanza ; sarebbe però da ascriversi a somma ventura se potessero estendersi le ricerche ad archivi di altri enti, segnatamente ecclesiastici, la cui origine è anche più remota di quella dei Comuni.

Questo è quanto, incoraggiati anche dalla benevolenza del nostro chiarissimo Presidente, esponiamo a lui e agli altri egregi nostri colleghi: essi con la ben nota loro valentìa in questi studî, giudicheranno se i documenti di Archivio, ai quali abbiamo accennato, siano di tale natura da meritare che ne sia compilato un Regesto.

V. Ansidei.
L. Giannantoni.

Finita la lettura della relazione Ansidei-Giannantoni, si legge quella sul Regesto di Sassovivo del socio Monsignor Michele Faloci-Pulignani:

Sassovivo, vetusta Badia Benedettina fra i monti di Foligno, possiede inedito un Regesto di qualche migliaio di pergamene che dalla metà del Secolo XI scendono fino al secolo XV.

Il sottoscritto, per invito ricevutone dall'egregio Presidente della nostra Società, ne propone la pubblicazione integrale per queste ragioni:

1.° Perchè i documenti si riferiscono a quasi tutti i Comuni dell' Umbria, a molti Comuni delle Marche, del Lazio e taluni a Roma stessa. È quasi impossibile assicurare che col pubblicarli in sunto non compromettasi la esattezza di questo sunto, che in qualche caso può riuscire incompleto in quella parte che l' editore giudicò di poco valore. Spesso un nome, una frase, una parola, determina la soluzione di un dubbio, chiarisce una questione.

2.° Perchè manca alla Storia Umbra un complesso di antichi documenti che facciano conoscere le forme di tanti contratti, vendite, permute, donazioni, enfiteusi, sia sotto la legislazione Romana, sia sotto la legislazione Longobarda, e questi contratti, specialmente per la parte relativa ai Secoli XI e XII essendo largamente rappresentata nel Regesto di Sassovivo, è necessario pubblicarli integri, senza contrazioni o lacune.

3.° Perchè alcuni atti e diplomi Papali che sono i più interessanti, per le enumerazioni di nomi, di titoli, di confini, di privilegi, sono assolutamente da pubblicarsi testualmente.

4.° Una pubblicazione integra presenta meno difficoltà tipografiche, per tanti segni che converrebbe sempre usare, per diversi tipi che converrebbe adoperare, con maggiore spesa e tempo.

È cosa superflua accennare alla grande importanza di questa pubblicazione, la quale, più che comunale, ha importanza regionale, essendo in maggior numero i documenti Umbri che quelli solamente Fulginati.

Un' introduzione di circa 150 pagine dovrebbe precedere con numerazione separata il Regesto, il quale occuperebbe circa 400 pagine in 4° e dovrebbe incominciare con i documenti del secolo XI fino all' anno 1467 in cui l' Abbazia fu data in Commenda. Dei documenti poste-

riori si potrebbe dare la sola indicazione della data e della materia.

Corredo opportuno, non indispensabile, dovrebbero essere alcune tavole di sigilli, iscrizioni, monumenti di Sassovivo, dei quali tanto più urgente apparisce il bisogno di conservarli in carta, quanto minore è la cura con la quale vennero custoditi.

Un indice alfabetico dei nomi sarebbe la fine di un volume, il quale riuscirebbe una miniera sconosciuta per la storia, per la topografia, per la cronologia, per l'arte umbra, essendo rappresentati in questo Regesto quasi tutti i Comuni anche i minori della nostra e delle vicine regioni.

Foligno, 5 novembre 1895.

D. Michele Faloci-Pulignani.

Da ultimo si dà lettura della proposta per una raccolta delle antiche « Laudi umbre » presentata per lettera alla presidenza dal prof. Filippo Sensi:

La pubblicazione delle più importanti raccolte di laudi spirituali è un vecchio desiderio degli studiosi rimasto troppo lungamente insoddisfatto. Mentre i principali nostri antichi canzonieri hanno ormai visto quasi tutti la luce, e una bella serie di illustrazioni intorno ad essi pone a questo riguardo gli studî italiani a livello dei migliori stranieri, i Laudarî, dopo le felici scoperte di E. Monaci, sono stati ingiustamente trascurati; tantochè ultimamente A. D'Ancona ristampando le sue « *Origini del teatro Italiano* » aveva a lamentarsi di dover condurre la ristampa potendosi solo giovare dei materiali, sui quali aveva dato la prima volta mano al suo lavoro.

Nessuno disconosce l'importanza di quelle raccolte; e sarebbe inutile l'insistere ancora nel far notare che quell'importanza per la storia generale della coltura è massima, sia sotto l'aspetto letterario, pel quale le nostre vecchie laudi sono un documento fondamentale per chi ricerca le origini del teatro europeo, sia sotto l'aspetto religioso, rimanendoci esse il principal testimonio del sentimento che avvivò uno dei più notevoli movimenti religiosi del Medio Evo. Tali ricordi valgano qui solo a far

spiccare il valore storico di quella letteratura, anche se si voglia intendere la parola storia nei suoi più ristretti confini e a dare affidamento del favore che una simile pubblicazione possa attendersi ovunque siano favoriti gli interessi della cultura. Che poi la pubblicazione sia promossa da una Società di storia patria umbra apparirà non solo naturale ma quasi necessario a chi, ripensando allo stretto legame in cui si congiunsero per così lungo tempo nella nostra regione la storia civile con la religiosa e questa così spesso con la letteraria, senta il dovere di far sì che da nessun' altra parte sia tolta a noi l' iniziativa della illustrazione di un aspetto così spiccatamente proprio della storia nostra.

La Società storica umbra è pertanto invitata a dar parte nella sua collezione di « Fonti » a una « Raccolta delle più importanti collezioni di Laudi umbre ».

F. Sensi.

Si passa quindi alla discussione delle varie proposte e s' incomincia dalla prima relativa agli Statuti.

Il prof. Cuturi dimostra la opportunità di rendere completa la pubblicazione statutaria facendola precedere dallo Statuto del 1279, e ritiene che la Società non debba trovarvi difficoltà, essendo così vasto il programma delle sue pubblicazioni. Rileva l' importanza e l' interesse che potrà avere la stampa integrale di quel testo. Dopo scambio di idee intorno all' argomento, si vota sulla prima proposta il seguente ordine del giorno:

« L' Assemblea, udita la relazione del prof. O. Scalvanti sulla preparazione della stampa degli Statuti perugini e il resoconto dei signori Ansidei e Giannantoni intorno ai documenti della legislazione municipale anteriore alle compilazioni statutarie; sentite le osservazioni del prof. Cuturi riguardo al testo del 1279; considerando che conviene dare un' esposizione completa di tutto il corpo delle leggi e degli ordinamenti statutari fino alla metà del secolo XIV, delibera di affidare la preparazione e lo studio della edizione degli

Statuti alla Presidenza della Società e alla Commissione incaricata delle pubblicazioni, seguendo le norme seguenti:

a) Premettere la raccolta dei documenti integrali che in qualunque modo chiariscono la condizione del Comune di Perugia, i suoi rapporti fuori della sua giurisdizione e in generale tutti gli atti concernenti la costituzione politica e civile del Comune stesso.

b) Pubblicare integralmente il Codice del 1279 e quello del 1305 sul testo volgarizzato nel 1322 preceduti dall'esame giuridico, economico e politico desunto dalla suddetta raccolta dei documenti.

c) Illustrare con brevi ed opportune annotazioni tutto ciò che sembrerà più necessario alla storia del giure medievale, con raffronti sopra gli Statuti editi dei principali Comuni dell'Italia media, e allo svolgimento delle istituzioni patrie e delle opere pubbliche.

d) Far seguire alla edizione un glossario di tutte le voci e delle forme dialettali, dichiarandole.

e) Compiere la pubblicazione con un indice analitico generale di nomi, luoghi e cose contenute nella prima e nella seconda parte dell'opera.

f) Accompagnare alla pubblicazione la riproduzione di saggi paleografici con facsimili eliotipici.

g) Consegnare il manoscritto di tutta l'opera completa alla fine del triennio della Società, di guisa che non s'abbia a intraprenderne la pubblicazione senza la certezza che, una volta iniziata, sia portata a compimento.

h) In omaggio alla memoria dell'illustre prof. A. Fabretti, tanto per essere stato il Presidente onorario della Società nell'atto della sua costituzione, quanto perchè egli stesso aveva già intrapreso la pubblicazione di un volume degli Statuti Perugini, sia dedicato questo volume primo di Fonti al suo nome venerato e caro ».

Proseguendo la trattazione della stampa dei Fonti, si di-

scute la proposta per il Regesto di Sassovivo e quindi si vota il seguente ordine del giorno:

« L' Assemblea, considerato che la vetusta Badia Benedettina di Sassovivo tra i monti di Foligno possiede inedito un Regesto di pergamene che dalla metà del secolo XI scendono fino al secolo XV; che i documenti si riferiscono a quasi tutti i Comuni dell' Umbria, a molti Comuni delle Marche e del Lazio, e taluni a Roma stessa; considerando che manca alla storia Umbra un complesso di antichi documenti che facciano conoscere le condizioni della regione nei secoli XI e XII e che stabiliscano la topografia di luoghi anche scomparsi; delibera di commettere alla Presidenza come sopra la preparazione di un secondo volume della collezione dei Fonti storici che contenga il *Regesto di Sassovivo* da pubblicarsi con i seguenti criteri:

a) Premettere un' introduzione critica del Regesto, dove si tenga conto di tutte le osservazioni di paleografia e diplomatica, si riassumano i caratteri generali della compilazione tanto in riguardo alla storia del diritto come dell' economia pubblica, si narrino le vicende dell' Abbazia, discorrendo della sua influenza sociale nella regione e fuori e si dia la cronologia degli Abati colla riproduzione dei sigilli che a ciascun d' essi appartennero.

b) Riprodurre integralmente tutti i documenti papali inediti ed i contratti contenuti nel Regesto, dai più antichi fino al secolo XII inclusivo.

c) Degli altri documenti dal secolo XIII in poi dare un Regesto esatto secondo le norme meglio approvate in pubblicazioni di questo genere, salvo pubblicare per intero quelli che sembrassero di suprema importanza.

d) Far seguire alla raccolta note dichiarative del testo e storiche a chiarire luoghi, persone e istituti, nonchè una illustrazione artistica dello splendido monumento avanzato della celebre Abbazia.

e) Chiudere il volume con facsimili eliotipici, coll'indice onomastico e cronologico e con un glossario di voci non comprese nel Du-Cange.

f) Intraprendere la pubblicazione solamente dopo compiuta la stampa dello Statuto perugino, seguendo le norme espresse alla lettera della precedente deliberazione ».

Finalmente, tenuto conto delle ragioni esposte nella raccomandazione del Presidente e nella proposta del prof. Sensi, per provvedere alla raccolta delle Laudi spirituali e poi alla preparazione della Bibliografia storica della regione; considerato in ordine alla prima come il socio prof. Monaci attende di presente alla pubblicazione del Canzoniere, si delibera di ufficiarlo, come è anco desiderio del socio Sensi, perchè si compiaccia di presentare alla Società un disegno per la scelta delle *Laudi umbre,* indicando l'estensione della raccolta per averne ragione nelle future deliberazioni della Società; e in ordine poi alla seconda di invitare la presidenza a fissare in una circolare i termini precisi per una Bibliografia storica generale, assegnando i confini entro i quali dev' esser compresa e dando il modulo delle schede perchè il lavoro resulti uniforme.

Esaurita questa parte relativa alla pubblicazione dei Fonti storici, il prof. Mazzatinti, delegato a rappresentare la Società Umbra al congresso storico di Roma, dà lettura della seguente relazione:

A rappresentare la Società nostra al VI Congresso storico italiano in Roma furono delegati i soci prof. Leopoldo Tiberi, prof. cav. Torquato Cuturi, conte Vincenzo Ansidei, prof. Annibale Tenneroni, prof. Giuseppe Pardi, prof. Francesco Pagnotti, prof. Giulio Urbini, marchese Giovanni Eroli, prof. Alessandro Bellucci, prof. Filippo Sensi, prof. Oscar Scalvanti, prof. Costantino Pontani, prof. Luigi Lanzi; a me fu dato l' incarico, che accettai con gratitudine e compiacenza, di riferire al Congresso intorno all' opera compiuta dalla Società nel suo primo

anno d'esistenza, ed a quanto è nei suoi voti di compiere per la illustrazione della storia nostra e in adempimento al còmpito suo. Nell'aula magna della R. Accademia dei Lincei il Congresso italiano fu solennemente inaugurato il 21 ottobre, presenti i Reali ed il Principe, autorità e rappresentanti degl'Istituti storici e stranieri. La giusta proposta del prof. Francesco Novati, che a sostenerla ebbe a compagno il nostro socio prof. Sensi, che cioè « nella pubblicazione di antichi documenti sia fedelmente conservato tutto ciò che attiene alla sostanza, alla lingua e alla grammatica, e tutti i fatti grafici che costituiscono una legge », e che inoltre « la riproduzione integrale dei testi, così latini come volgari, sino a tutto il secolo XVI, non sia limitato da distinzioni nè di materia nè di scopo, e che per i secoli seguenti si restringa ai casi di evidente necessità », fu unanimente approvata. Giovi ricordare che la prima parte di tale proposta fu discussa nel quinto Congresso in Genova nel 1892 (1). Accoglienza favorevole e plauso meritato ottenne una erudita relazione del prof. Arturo Galanti sulla convenienza che le trattazioni storiche, « riconosciuto che la paletnologia è parte dell'archeologia, tengano ragione dei resultati ottenuti da paletnologi coll'indagine della civiltà italica preromana ». Dei « provvedimenti da invocare per la ricognizione dello stato in cui si trovano le biblioteche comunali, per promuoverne, ove necessiti, una più sicura conservazione e un migliore ordinamento e sulla necessità di riordinare e tutelare gli archivi comunali, degli enti e degl'istituti soppressi, e compilarne gli indici », trattarono con singolare competenza e con assoluta opportunità il nostro socio prof. Sensi e il prof. Orazio Bacci, rappresentante la Società storica della Valdelsa; e le proposte loro furono con unanime consenso approvate.

G. Mazzatinti, *relatore.*

Venendo alla parte dell'ordine del giorno che concerne alla gestione finanziaria, un esatto e dettagliato resoconto vien presentato all'adunanza dall'Economo signor conte Vincenzo Ansidei, e procedendosi poi alla nomina di due revi-

---

(1) Adunanza del 21 settembre. Cfr. *Atti del V Congressso.* Genova, 1893, pag. 149 e segg.

sori del consuntivo, tale incarico viene affidato ai soci conte comm. G. Battista Rossi-Scotti e prof. Ferdinando Fabretti.

Il Presidente accennando all'articolo dello Statuto che concerne le riunioni che periodicamente dovrebbero tenersi in qualche città dell'Umbria, propone che per l'anno venturo si designi fin d'ora la città di Spoleto. La proposta è accolta all'unanimità e viene stabilito che questa riunione debba aver luogo entro il settembre del 1896.

Tutti gli oggetti all'ordine del giorno sarebbero così esauriti, ma prima che l'adunanza si sciolga il socio mons. Romitelli domanda la parola: dice che essendosi costituita una Società di Storia Patria, sarebbe desiderabile che essa potesse anche servire di aiuto e di incoraggiamento a quei giovani, che si volessero dedicare a questo genere di studî, appunto per continuare le tradizioni della scuola del Vermiglioli, del Rossi, del Conestabile e del Fabretti, avviandoli allo studio della paleografia e diplomatica.

Il prof. Scalvanti si dichiara favorevole in massima alla proposta del Romitelli, ma fa d'altro canto osservare che essendovi ora in Firenze, a Roma e presso alcuni archivi di Stato un corso di paleografia, non è difficile ai giovani volonterosi acquistare nella lettura dei caratteri antichi e nella critica diplomatica quella pratica che è indispensabile a chi voglia coltivare gli studî storici. Tuttavia è lieto di ripetere quello che già disse al Presidente, avere egli già indirizzato su questa via qualcuno dei suoi scolari di Università, e se ne ripromette anche presto qualche buon frutto colla valida scorta della dottrina paleografica degli archivisti-bibliotecari del Comune.

Dopo di che il Presidente ringrazia le signore Fabretti e l'onorevole Sindaco della città di avere onorato di loro presenza l'assemblea, e l'adunanza è sciolta.

IL PRESIDENTE

L. FUMI

Il Segretario — L. Giannantoni.

SOCIETÀ UMBRA
DI
STORIA PATRIA

Protocollo N. 69

CIRCOLARE AI SOCI

Oggetto
Materiale storico

(Seconda edizione).

Perugia, 20 novembre 1895.

Illustrissimo Signore,

La Società Umbra di Storia Patria, fondata allo scopo di preparare una storia critica, certa e severa, non a comodo di parte, ma fatta per rappresentare la vita del nostro popolo, pone la base principale dei suoi studî negli archivi pubblici e privati della regione. Quindi fin dalla prima adunanza del Consiglio direttivo e della Giunta esecutrice del *Bollettino* e dei *Fonti storici* accennava ad alcune norme da tenere nella ricerca e nello studio della materia storiale, perchè l'opera comune procedesse con metodo uniforme e per via spedita quanto più fosse possibile. La qual cosa apparve così opportuna, che alcuni soci lontani, tosto che n'ebbero sentore, si affrettarono a dimostrare il desiderio che venisse esposta, in una breve circolare a tutti i soci, come una traccia ordinata delle avvertenze da osservarsi per chi intende a lavorare sulle fonti. Nè indugio a contentarli, tenendomi nei limiti della più stretta brevità.

E perchè non di rado avviene che chi si mette per la prima volta a tale onorata impresa incontri un grave ostacolo nel disordine in che trova gli archivi, e sgomento, come chi non sappia da qual parte rifarsi, si senta forte tentato di ritrarsene; ovvero, superate anche le prime difficoltà, metta mano a dare alle carte un assetto, e nel corso del lavoro accortosi del poco profitto che ne ricava, provando e riprovando, non mai abbastanza soddisfatto, perda un tempo prezioso; così a spianare l'aspro cammino, credo utile indicare quella che a me sembra la miglior guida per un riordinamento razionale e facile degli archivi comunali.

A mio avviso, e per l'esperienza di varî anni negli archivi di Stato toscani, prima di dar opera ad un lavoro di tal genere, è necessaria una cognizione della storia del Comune o dell'istituto, cui l'archivio appartiene. Potendo, dovrebbesi studiare attentamente lo statuto, perchè la nozione fosse più sicura. Dagli statuti si apprende la forma del reggimento pubblico; e dove le riforme sono copiose e complete, si ha la storia delle diverse trasformazioni del governo nelle nostre piccole repubbliche. Di qui si vede quanto lume viene per essi alla conoscenza delle carte. Inoltre gli statuti accolgono in sè tutta la vita del Comune, e non v'ha istituzione pubblica che ivi non sia accennata, dando essi la chiara e precisa designazione della natura ed estensione degli offici e di tutti i rami della amministrazione che compongono l'organismo comunale. E perchè questo organismo risulta di tre parti principali, *civile* o *politica, amministrativa* e *giudiziaria,* vien bene la partizione generale delle carte in questi tre grandi gruppi. Difatti è naturale che chi prende a studiare la storia di un luogo, intesa che ne abbia l'antica sua *costituzione* (STATUTI, RIFORME, CARTA, COSTITUTO, ecc.), passi a conoscere il lento e graduale svolgimento della sua vita politica nelle *deliberazioni del corpo legislativo* (CONSIGLI DI CREDENZA, MINORE, GENERALE), e negli atti del *corpo esecutivo* (CONSOLI, PRIORI, ANZIANI, dai quali vengono le *Commissioni,* i *Mandati* le *Legazioni,* le *Relazioni interne ed esterne,* dove entra anche il *carteggio*) e in quelli di tutti gli altri *ufficiali dipendenti* (di CUSTODIA, di GUERRA, di SANITÀ, d'ISTRUZIONE PUBBLICA e di LAVORI PUBBLICI); quindi venga alle *forze produttive* (GABELLE, PRESTE, CATASTI, e UFFICI DI ENTRATA E D'USCITA); e per ultimo ricerchi le sue azioni morali negli *uffici giudicanti in civile e criminale* (POTESTÀ, CAPITANO DI POPOLO, CAPITANO DI GUERRA, MAGISTRATI DI GIUSTIZIA, CORTI DI ASSESSORI, GIUDICI e COLLATERALI, ecc.).

Ognuna di queste grandi divisioni si parte in serie, e ogni serie si pone in ordine di dipendenza dall'ufficio principale, dando ad ogni codice e ad ogni carta la sua collocazione per cronologia rigorosa.

Questo per i codici e per le carte.

Per le pergamene si usa una distinzione e una classificazione separata.

Le pergamene si conservino arrotolate, e nel dorso riproducano la data (anno, mese, giorno e indizione).

Dall'angolo destro, in alto della pergamena, si farà pendere un cartellino cucito, che lasci subito scorgere la data che ivi verrà ripetuta. Si collochino, così arrotolate, sopra un piano orizzontale di un armadio o scaffale a più ordini di palchetti, e ogni palchetto abbia divisioni, di venti o più anni, secolo per secolo, e ivi si dispongano per ordine cronologico: così le pergamene saranno, ad ogni bisogno, subito a mano. La distinzione che alcuni fanno di bolle pontificie, di diplomi imperiali e regi, di atti più solenni, è sempre a carico del servizio e del concetto razionale dell'archivista, come la classificazione che altri fa per materie, per provenienze, per destinazioni, e per fino (pur troppo ancora si usa!) per autografi. Per l'archivista tutte le carte hanno uno stesso valore, o che rechino la sottoscrizione di un gran sovrano o di un oscuro notaro: — perchè dove uno non è attratto dall'importanza storica, s'appaga della lingua; e mentre uno indaga le ragioni che motivarono i grandi fatti nei documenti officiali, un altro desume dalle cifre di un obliato registro di dare e d'avere le condizioni stesse di un popolo. — Quindi di tutte le carte abbia la stessa cura, cioè di conservarle, di inventariarle e di spogliarle.

Per gli inventari, quello pubblicato per l'Archivio di Stato di Lucca può dare un saggio dei migliori che fin qui siensi fatti.

Per gli spogli dei singoli documenti, dei quali è necessario avere tutta la sostanza e l'estratto di tutti i nomi dei luoghi e delle persone nella loro originale lezione, si può prendere norma dal Regesto dei *Capitoli del Comune di Firenze* compilato dall'illustre comm. Cesare Guasti, di cara memoria. Per i documenti di corrispondenza epistolare, dove la copia sia grande, basterà, per ora, una breve notizia di nomi, di luoghi e di date a somiglianza della pubblicazione della Soprintendenza degli archivi Toscani: *Le Carte Strozziane del R. Archivio di Stato in Firenze* (vedi *Archivio storico Italiano,* serie IV, disp. 2ª, dell'85 e seguenti).

Finalmente una parola di consiglio circa il metodo nella trascrizione e nella stampa dei documenti. Ricordo qui come nel Congresso storico di Genova si lamentò che in Italia non si fosse ancora raggiunta unità di metodo. Notevole fu la trattazione del IV tema *sulla uniformità da tenersi da tutte le Società e Deputazioni storiche nel pubblicare documenti medievali.* Il prof. F. Gasparolo di Alessandria ne riferì con competenza di scienziato, e il

prof. Paoli, da quel valente che egli è in tutte le questioni di paleografia e diplomatica, concluse proponendo alla approvazione del Congresso *che nella pubblicazione degli antichi documenti sia conservato fedelmente tutto ciò che attiene alla sostanza, alla lingua, alla grammatica, e tutti i fatti grafici che costituiscono una legge.* Fermo questo principio generale che risponde alle vere esigenze della scienza storica, mi ero già permesso di consigliare più particolarmente, al confronto dei casi a noi Umbri più noti, che se è buono per i documenti più antichi adottare un sistema rigoroso, per i meno antichi fosse tollerabile una moderazione nella riproduzione integrale di tutte le forme grafiche.

Il nostro compianto Adamo Rossi si attenne sempre alla più rigida osservanza, permettendosi appena di sciogliere le sigle e i nessi. Invece il nostro Ariodante Fabretti, d'illustre e lacrimata memoria, amò spaziare in una certa libertà. Faceva distinzione fra *V* e *U*, secondo il suono richiedeva. Dava le maiuscole ai nomi propri e alle parole dopo il punto, e della interpunzione moderna si serviva per agevolare ai lettori quel retto senso dell'atto che egli prima di pubblicare aveva ripetutamente studiato a vantaggio degli studiosi.

Ma dacchè i nostri studî dànno un grandissimo sussidio ad altre scienze e specialmente alla linguistica e alla dialettologia, che hanno fatto e fanno tuttodì grandissimi avanzamenti, il Congresso storico di Roma ha raccomandato a proposta del prof. Novati e del nostro prof. Sensi, l'integrale riproduzione della lettera dei testi di qualsivoglia specie, in modo che le pubblicazioni *possano servire di base sicura ad ogni forma d'indagine scientifica.* A questo precetto conviene attenerci rigorosamente, per evitare che uno stesso documento si veda a poca distanza di tempo riprodotto in differente maniera, a correggere il capriccio o lo scopo di un solo studioso per il punto di vista suo peculiare.

Ai giovani che chiedessero un avviamento per la lettura dei codici e per acquistare la critica necessaria, ricordo le pubblicazioni seguenti:

Archivio paleografico italiano, vol. I°, *Miscellaneo,* fascicoli I, II, III, Roma, 1882 88, in f.°, vol. II. — *Monumenti paleografici di Roma,* fasc. I, Roma, 1884, in f.° (sotto la direzione dei professori Monaci e Paoli) — Eliotipia.

CARINI — *Sommario di paleografia — Appunti per la scuola Vaticana* — Roma, 1888, in 8°.

GLORIA — *Compendio delle lezioni teorico-pratiche di paleografia e diplomatica,* Padova, 1870, in 8°, con atlante.

PAOLI — *Programma scolastico di paleografia latina e diplomatica,* I; *Paleografia latina* (2ª edizione), Firenze, 1888, in 8°.

LUPI — *Manuale di paleografia delle carte,* Firenze, in 4°.

POLIGOTTI — *Nozioni di paleografia con tavole illustrative del carattere notarile dei secoli XIV al XVII,* Roma, 1892.

PROU — *Manuel de paléographie latine et française du VIe au XVIIIe siécle suivi d'un dictionaire des abréviations avec 23 fac-simitiés en phototypie,* Paris.

Compiuta alla lesta questa sommaria istruzione, altro non mi rimane che ringraziare tutti i soci, cui è piaciuto darmi prova della loro benevola deferenza. Starò attendendo dalla loro operosa dottrina quei frutti di maturo sapere che ognuno ha diritto di aspettarsi. La viva soddisfazione con che è stato accolto da ogni parte l'annunzio della nuova Società storica, ci conforti ad intraprendere il grave cómpito dei lavori con coraggio, e ci animi a proseguirli con costanza.

L'Umbria, che nella storia politica nazionale del medio evo ha saputo dare esempi fortissimi e gloriosi, e si è acquistato un gran posto nella rinascenza delle arti, non deve rimanere seconda nella gara delle altre regioni intese ad illustrare il passato. Studiando la forma intima delle antiche istituzioni, troveremo il segreto della forza del nostro popolo, del valore dei nostri capitani, della grazia squisita de' nostri artisti, e affretteremo il compimento della storia nazionale, che sarà compiacenza e insieme ammonizione per i futuri.

Il Presidente
LUIGI FUMI.



SOCIETÀ UMBRA
DI
STORIA PATRIA

Protocollo N. 61.

CIRCOLARE AI SOCI

Oggetto
Bibliografia storica

Perugia, 20 novembre 1895.

Egregio collega,

Nell' Assemblea generale dei soci riunita in Perugia addì 9 corrente, il sottoscritto per dovere dell' ufficio affidatogli si fece a presentare e svolgere partitamente alcune proposte per lavori collettivi da pubblicarsi nei *Fonti storici,* le quali proposte discusse e approvate vanno già studiandosi con amore per mandarle quanto prima si potrà ad effetto. Per ciò che concerne la compilazione della *Bibliografia storica regionale,* l'Assemblea, non dissimulandosi la gravità e la difficoltà grande di cotesta compilazione non solo per evitare l'eccesso dei difetti, onde siffatte opere non si scompagnano, ma per dare una certa uniformità di metodo, invocata generalmente dagli studiosi, incaricava la presidenza di indicare un sistema di compilazione a norma de' soci che vi si volessero applicare.

Non tardo a tenere l' invito, persuaso che a por mano ad opera grande, come è questa, si richiede lungo spazio di tempo e convenga affrettare, senza lasciarci prendere dagli sgomenti che non servono se non a ritardare e sciupare i buoni propositi.

Parlare della utilità di una *Bibliografia storica,* anzi della sua assoluta necessità, torna inutile agli studiosi. Bene avvertiva il Cantù che se prima di accingersi ad un' opera, si conoscessero tutti quelli che già vi si adoperarono, non si vedrebbe sciupare forze, tempo, ingegno, spese a rifare il fatto e si terrebbe il proposito di dare sempre un passo avanti (*Arch. St. Ital.,* serie IV, t. I, p. 141). Molti trattarono della convenienza di compilare le Bibliografie storiche regionali, e varî tentativi si fe-

cero e più poderose opere sono in corso di stampa. L'*Istituto storico italiano* il 5 aprile 1886 riconosceva infatti la grande importanza delle Bibliografie storiche regionali, ma rimandava « quell' opera colossale a tempo più opportuno, lasciando per ora alla iniziativa delle Deputazioni e Società di storia patria il provvedervi coi mezzi loro propri, a tanto miglior ragione che già alcuni soci di esse vi si posero con grande amore » (*Bollettino dell' Ist. stor. ital.,* IV, I, p. 52).

Quanto malagevole sia questa impresa ognuno lo comprende. Non si può dire che abbia nemmeno ricevuto fin qui una serie di precetti che soddisfino a tutti i bisogni, appaghino tutte le ricerche e contentino tutte le esigenze. Da qual punto ci si abbia a muovere e fino a qual limire giungere sembra controverso. Qual sistema adottato nel catalogo, se cioè si debba registrare per cronologia o per alfabeto o per materia è ancora discusso. La estensione da dare all' opera è certamente il nodo più difficile a sciogliere. Certamente il più agevole di tutti i sistemi e più spedito è quello di attenersi a catalogare le opere che parlano di storia propriamente detta. Ma si comincia a dire: di quale storia? La medievale sola, come quella che più direttamente occupa l' attenzione delle Società, secondo i decreti che regolano il fine per cui furono istituite nello studio della storia patria? O veramente anche l' antica e la moderna? E se queste partizioni di epoche sono fatte a comodo, se la storia non possa conoscersi studiata monca e fatta a brani, ma debba abbracciarsi tutta intera, perchè non si avrà a comprendere in tutte e tre le epoche? E allora, quella scienza che precedendo le epoche testimoniate dalle scritture e dalle tradizioni orali trova i suoi argomenti e le sue deduzioni nel seno della gran madre, la terra, e l' altra per la quale quando non si hanno viventi da esaminare, nè fossili da scrutare, negli elementi glottologici si vanno investigando le origini e le agnazioni, i costumi e gli usi dei padri, dovranno essere lasciate in disparte? Se una volta poteva immaginarsi una bibliografia storica circoscritta dentro i limiti più ristretti della parola, oggi per il nesso che tutte le epoche hanno fra loro a partire dalle cosidette preistoriche, pare conveniente doversi rifare dalla paleoetnologia e dalla linguistica per giungere ai tempi archeologici e da questi passare ai medievali e ai successivi. I progressi che ha fatto l' etnologia hanno innalzato la storia sempre più al grado di scienza, spostando le teorie

dei filosofi della storia, come Vico e Pagano, Schlegel, Hegel e Miller, e per conseguenza essa deve comprendere e chiarire tutto il passato. Le spiegazioni di tutto il passato devono precedere la politica, e poichè ogni fatto è storia, la bibliografia non sarà completa se non riassuma tutto il movimento degli intelletti in ogni ordine di fatti a qualunque ramo del sapere siensi rivolti. Quindi siamo condotti ad inventariare tutte le forze vive e morte della regione. Epperò giustamente Giovanni Sforza prendeva a trattare il tema *degli scrittori italiani* in un congresso storico italiano, e precisamente nel V congresso tenuto in Genova, svolgendo il suo argomento, otteneva che la Commissione incaricata dell'esame preliminare, ne riferisse favorevolmente, e il barone Manno « con quella chiarezza propria degli uomini che sono competenti ed esperti nella materia di cui discorrono », come disse il presidente Boselli, proponesse le sue assennate conclusioni (*Atti del quinto congresso storico italiano,* Genova, 1893, p. 116, 130 e segg.).

Per la qual cosa ci sembra dover proporre la Bibliografia storica e la Biografia insieme degli scrittori umbri, dove si leggano i titoli di tutte le opere a qualunque argomento attinenti, così alla storia della natura, come alla storia degli uomini della nostra regione attuale; ed eziandio di tutti quelli scrittori che nati, educati o vissuti qui hanno dato opere a stampa, si diano sommarie e precise notizie biografiche.

Con questo avremmo accennato alla estensione del nostro vasto disegno. Ora è da dire qualche cosa del metodo più opportuno a dargli forma.

Sarebbe ozioso investigare se convenga compilare tanti cataloghi quanti sono Comuni o se invece venga bene riunire gli scrittori in un catalogo solo, quando la storia d'Italia è di natura sua essenzialmente comunale e le regioni sono state solamente di fresco ristrette o allargate, obbedendo, più che a' criterî storici, ad opportunità d'indole amministrativa. La storia avrebbe reclamato per l'Umbria una più vasta zona di territorio italiano che oggi non racchiuda: quindi pare che ogni Comune dell'Umbria attuale meriti un catalogo distinto dei suoi scrittori, salvo poi, ad opera compiuta, riunire in varî indici gli scrittori con gli opportuni richiami.

Come si abbiano a collocare, Comune per Comune, gli autori, è cosa più ardua. Non si esce dai tre metodi accennati, cronologico, per materie e alfabetico. Ma

nessuno dei tre va immune da difetti. Chi studia un argomento vorrà andare alla pesca di ciò che fa per lui in un indice dove trovi a fior d'acqua l'autore che lo tratta: ma non sempre è dato ben distinguere la materia contenuta in un libro, potendo esso appartenere a più classificazioni scientifiche e venire collocato là dove non accada trovarlo. Il cronologico non può essere a rigore osservato; l'alfabetico non è fatto certamente per far guadagnare tempo a chi avesse fretta di spacciarsi, oltrechè non tutti i libri vi troverebbero posto per nome di autori, dove sieno gli anonimi. Il sistema da preferire sarebbe quello che eliminando i difetti di ciascuno, si giovasse de' vantaggi che offrono gli altri. L'indice per materie è senza dubbio il migliore, perchè permette collocare gli autori sotto gli argomenti speciali da loro trattati, e collocarli cronologicamente, senza rinunziare all'ordine alfabetico, che può venire come sussidio ultimo nell'indice posto in fine. In tal modo ogni argomento si avrà l'elenco degli scrittori disposti per ordine di tempo e la bibliografia sarà storica di per sè stessa per ogni soggetto.

Venendo alla pratica, la nostra bibliografia sarà generale e particolare, distribuita in tante classi quanti sono i gruppi delle materie messe a catalogo. In molti casi classificare, frazionare e suddividere torna utile, perchè dove il numero delle opere soverchia, lo studioso divaga e perde il fine per cui ricorre alla raccolta. Ma se questo sistema delle partizioni e delle ripartizioni avvantaggia da una parte, dall'altra scapita e nuoce alla economia del tempo e dello spazio. A non molti gruppi sarebbe da distendersi, e la suddivisione dei gruppi riserbata ai casi di una letteratura sovrabbondante.

Il sistema più comunemente usato dai bibliografi nel designare i gruppi, indicato dal Garnier e messo in pratica dal Martin e dal Barbier, è di dividere gli autori in cinque classi: teologia, giurisprudenza, scienze ed arti, belle lettere e storia. Il Fortis d'Urban non fece che invertire l'ordine. Ma questo è un sistema più proprio delle Bibliografie generali. Per le particolari e regionali gioverà allargare il riparto, e al caso nostro sembrami che si potrebbe stabilire nel modo seguente:

I. — ***Storia generale Umbra.***

1. Topografia ed etnologia.
2. Dialettologia.

3. Archeologia:
   a) Monumenti,
   b) Musei e collezioni.
4. Agiografia o storia religiosa.

II. — ***Storia particolare dei Comuni.***

1. Topografia ed etnologia.
2. Dialettologia.
3. Archeologia:
   a) Monumenti,
   b) Musei e collezioni.
4. Agiografia o storia religiosa:
   a) Santi e reliquie,
   b) Chiese e istituti religiosi.
5. Storia civile:
   a) Storie,
   b) Monografie,
   c) Guide,
   d) Giornali.
6. Amministrazione ed economia.
7. Legislazione — Giustizia.
8. Industria e commercio.
9. Arti e mestieri.
10. Previdenza.
11. Beneficenza e soccorso.
12. Istruzione ed educazione.
13. Ricreazione.
14. Edilizia.
15. Arti decorative.
16. Genealogia e biografia.

III. — ***Scrittori locali di cose non attinenti all'Umbria.***

1. Teologia.
2. Giurisprudenza.
3. Scienze.
4. Arti.
5. Letteratura.
6. Storia.

Articolo per articolo segnato sotto la sua classe avrà il numero d'ordine — il nome dell'autore — il titolo — l'editore, l'anno, il formato, il numero delle pagine. Potendo, avrà un cenno brevissimo della biografia dell'au

tore. Dove il libro sia miscellaneo o possa considerarsi tale, recherà l'indice dei capitoli. L'edizione più antica sarà posta in principio e così per ordine cronologico tutte le altre. Se il libro è anonimo si noterà con due linee =, se è pseudonimo con un asterisco, ponendo fra due parentesi quadre [ ] il nome accertato. I predicati nobiliari e religiosi si porranno entro parentesi comuni immediatamente dopo il cognome, e così i cognomi preceduti da *Di, Da, De, Del, La, San.*

Queste le linee generali dell'opera, la quale per essere di sua natura assai complessa, potrà man mano che il lavoro procede incontrare nel suo disegno quelle variazioni che si riconosceranno più opportune. Stabilire precetti sicuri e criterî fissi in questo caso non si può tanto facilmente; e l'illustre barone Manno alla distanza dal primo al secondo volume della sua grandiosa opera ci avverte che « postosi all'ordinare la Bibliografia locale senza mutare i primi criterî, ne allargò i limiti, estendendo le ricerche, moltiplicando le notizie, ampliando il disegno dell'opera e la portata del libro » *(Bibliografia storica degli stati della Monarchia di Savoia,* Torino, 1891, vol. II, p. 7).

Del resto, che lavori di questo genere non possano avere la pretesa di riuscire mai completi è cosa a tutti ben nota, e noi non possiamo pretendere di certo di fare tentativi che soddisfino tutti. Quei soci che si sentono bene disposti a mettersi a tanta fatica, potranno applicarvisi senza indugio, avendo presenti più che queste povere parole gli esempi dei *Jahresberichte der Geschichtwissenchaft,* del Merkel per il saggio del 1885-91 e sopratutto del barone Manno per la Bibliografia storica degli stati della Monarchia di Savoia. La presidenza si propone di procurare dalla raccolta del conte Mazzucchelli le copie di elenchi e di schede conservate nella Vaticana dei singoli luoghi dell'Umbria. Per ora non occorre che i compilatori si perdano a collocare gli autori in gruppi di materie, essendo questa un'operazione da riserbare per ultimo. Quello che di presente si richiede è la compilazione delle schede, distese su fogliolini separati in carta ben consistente e con tutti i quattro margini rifilati a macchina per aversi più facilmente a mano. La scheda conterrà con perfetta precisione le indicazioni, di cui si è detto sopra. Compilate che siano le schede in buona quantità, saranno trasmesse alla presidenza insieme ad una nota delle opere e delle collezioni scientifiche e let-

terarie consultate per detta compilazione, affinchè quelle opere e quelle collezioni che il compilatore per avventura non avesse tutto l'agio di avere tra mano possano essere esaminate dalla presidenza, che così si assume la revisione e la uniformità di ogni singola bibliografia. Nuovamente poi i compilatori avranno sotto mano le loro schede, come quelli che stando sul luogo sono messi in grado di portarvi sempre nuovi miglioramenti fino al momento della stampa. Esaurita che sia un giorno l'opera di tutti sulle parziali biblio-biografie, e finite di stampare, un volume di indici tripartiti le abbraccerà tutte in un sol corpo. I supplementi che di anno in anno si potranno pubblicare emenderanno gli errori e le omissioni e terranno al giorno la bibliografia e ne faranno manifesta la somma utilità.

Chi sentendo vivissimo l'amore per la nostra regione e per i nostri studî e a cui sa male che ciò che per altri fu intrapreso da noi non siasi per anco tentato, si consacri a tanto lavoro, continuandolo con costanza e con semplicità, nè lo distolga la natura ingrata di esso, arida e interminabile. Giova qui ripetere le sapienti parole del barone Manno: « La lode, il merito, gli onori, le mercedi vadano pure agli autori che disegnano a grandi linee e scolpiscono ricordi monumentali: ma non disprezziamo la scienza sminuzzata, l'entomologia della storia. La storia togata ama il genio; se però non è sorretta dalla erudizione, rischia d'inciampare nei fossi, come l'astrologo della favola. I prolegomeni, i paralipomeni della storia non sono che còmpito di faticanti di criterio, essi però servono a quella perfetta informazione, senza la quale non si può erigere un monumento storico definitivo, che non sia o per malizia o per passione o per imperizia o per debolezza una perpetua cospirazione contro la verità ». (Manno, op. cit., vol. II, p. 10).

Non ci sgomenti la difficoltà dell'impresa, se sappiamo che il Le Clerc, uno degli uomini più dotti del secolo XVI, critico paziente e accurato, potè confessare la sua deficienza in lavori di tal fatta. Siano ingrati, siano difficili, siano lunghi, noi li vorremo intraprendere, perchè sommamente necessari; e la posterità ce ne sarà grata.

La S. V. si compiaccia di darmi un cenno di risposta perchè la presidenza sappia da chi può attendere incoraggiamento e speranze alla presente collaborazione.

Il Presidente
LUIGI FUMI.

LA VITA

DI

ANGELO GERALDINI

SCRITTA

DA

ANTONIO GERALDINI

L'antico manoscritto della vita di Angelo Geraldini che ora, finalmente, m' induco a consegnare alle stampe, anche in ossequio alle calde e gentili istanze del nostro egregio presidente comm. Fumi, restavasi da gran tempo sconosciuto e negletto presso un mio parente. Rinvenuto a caso, parve pervenire nelle mie mani affinchè, pubblicandolo, fosse rivendicata dall'ingiusto oblio la memoria illustre di quel Vescovo di Sessa, che come guerriero e come diplomatico, tanto s' adoperò per la prosperità della Chiesa e dell' intera società, che divenne una delle più belle glorie dell' Umbria.

Ritrovai dappoi nella Vaticana una copia in tutto conforme a questo medesimo manoscritto, contrassegnata col n. 6940, e dopo averne fatta accurata disamina, mi avvidi non essere il nostro che una trascrizione fatta su quell'esemplare stesso in miglior forma. Del resto, se questo importante codice cadde nella totale dimenticanza del secolo nostro, era però ben cognito ne' tempi andati. Onde Cesare Orlandi (*Delle città d' Italia*, t. II, Perugia, 1772) ragionando degli uomini illustri di Amelia, attesta aver dettata Antonio Geraldini la vita di suo zio Angelo, che trovavasi ancora manoscritta. E se attentamente si riscontri quel

tanto che scrisse l'Ughelli (*It. sac.*, t. VI, Venetiis, 1720) relativamente al trigesimo vescovo suessano Angelo Geraldini, si rileverà ben tosto non aver egli fatto che un ristretto, abbastanza esteso, di questo stesso manoscritto, ritenendone sovente le stesse frasi e le stesse parole. Ma intanto dall'essere così rimasto dimenticato avvenne che dimenticati fossero ancora i fatti in esso narrati, e quindi dall'età nostra, proclive anche troppo ad encomiare, Angelo non potè riportare i ben meritati onori, ancorchè tanti titoli avesse all'ammirazione e alle lodi di tutti i tempi come quegli che, al dire dello scrittore della sua vita, figura fra i più grandi personaggi dell'epoca sua. Pur nondimeno, a lode del vero, devo aggiungere, come l'esimio autore delle critiche osservazioni sopra i punti controversi nella storia di Colombo (Lazzeroni, *C. Colombo, osserv. crit.*, Milano, Treves, 1893) avuto il destro di ragionare dei due fratelli Geraldini, principali suoi cooperatori all'immortale impresa, e scoperte ancora nella Barberiniana memorie inedite sopra Angelo loro zio, non potè a meno di non consacrare a tant'uomo una splendida pagina che si legge nella appendice II del libro primo, lasciando a me la ben gradita cura di illustrare le gesta di lui e degli altri illustri antenati. Mi credo quindi in dovere di rendere all'egregio scrittore le più vive grazie ed attestargli somma e perenne gratitudine, non tanto per la stima, di cui, senza mio merito, si compiacque onorarmi, quanto pei solenni e giusti encomi tributati ad Angelo, che qual sole risplende nella famiglia Geraldini.

Del resto, nutro ferma speranza che la presente pubblicazione, mentre porrà in chiaro le qualità di Angelo Geraldini, non lievemente gioverà all'intelligenza della storia del secolo decimoquinto, diffondendo molta luce sugli avvenimenti, di cui fu gran parte, per essere stato quasi sempre al fianco di ben cinque pontefici e per averne compite molte rilevanti e difficili missioni. Godè tutta la fiducia ed intimità degli Aragonesi tanto del reame di Sicilia, quanto di Spagna, e di-

sbrigò, per essi, affari della più alta importanza sempre con prospero successo.

Le cose di lui sono narrate dal nepote Antonio, il quale sin dalla più verde età, a quanto lo stesso ci assicura, essendo stato compagno dello zio ne' suoi viaggi, da lui medesimo ne apprese i particolari e con tutta fedeltà li registrò per trasmetterli ai posteri. Senonchè, l' egregio scrittore, cosa veramente deplorevole, riportava gli avvenimenti della sua vita sino al 31 gennaio 1470, laddove Angelo se ne moriva ai 3 d'agosto 1486. Così in questo manoscritto non si parla degli ultimi sedici anni del viver suo, il periodo, a mio credere, più splendido delle sue imprese. Sembra che il biografo non volesse lasciare incompleto il suo racconto e intendesse di protrarlo sino alla morte: per questo sì nel codice Vaticano, che nel nostro, si vedono in fine tre carte in bianco, per registrarvi, forse a suo tempo, il resto; ma impedito da tante e gravissime cure presso la corte di Spagna e sorpreso dalla morte tre anni appena dopo lo zio, non potè dare effetto a quel disegno.

Ciò non ostante, siamo fortunatamente in grado di colmare questa infausta lacuna. Nel codice XXXII delle Miscellanee n. 103, p. 119 della Barberiniana si ritrova un prezioso manoscritto intitolato « *De Viris Geraldinis* », ove (men diffusamente però che nel nostro) narrasi per intero la vita del vescovo Suessano. Quantunque anonimo, pure e dal Jacobilli (*Bibliotheca Umbria,* Fulginae, 1685) e dall'Orlandi ci viene assicurato esserne autore Onofrio Geraldini de' Catenacci quello stesso che pubblicò l' itinerario del suo prozio Alessandro vescovo di S. Domingo; quello stesso che Prospero Mandosi nella sua *Bibliotheca Romana* (Romae, 1682-92), Cent. VI, n. 99, chiama *virum notissimum, qui totus in explicandis antiquitatibus fuit.* Possessore quale si dimostra d' importanti memorie relative alla famiglia Geraldini, senza dubbio pervenute in sua casa coll' eredità di Onofrio del fu Riccardo Geraldini e Cecilia Busitani, questo valente scrittore fu certamente in

grado di raccôrre tutte le notizie risguardanti la vita di Angelo, suo parente; notizie, a cui senza riserva di poi s' atteneva il medesimo Ughelli nell' opera sopra citata. Quindi niun ragionevole dubbio può insorgere sulla veracità di questo illustre scrittore; e così da lui potremo conoscere interamente la vita di Angelo, supplendo con ciò a quanto manca nel codice nostro. Noi pertanto aggiungeremo gli ultimi sedici anni della vita di lui, togliendone da tale suo scritto le notizie che trascriveremo colle parole dello stesso biografo. Renderemo anche queste di pubblica ragione, affinchè si possa rilevare il carattere di quell' Angelo Geraldini, il quale nella sua morte fu pianto universalmente, a cagione degli alti suoi meriti, e ritenuto per uno degli uomini più eminenti del suo tempo. Lo attesta il Gamurrini nella vita di lui (*Fam. nob. di Toscana e Umbria*, t. III, p. 170). Possiamo essere indulgenti al nostro Antonio se preso d' entusiasmo per il suo antenato, si lasciò andare a quelle enfatiche espressioni, con le quali chiude il suo scritto, dove certamente non fa difetto la retorica: « Debent igitur Geraldini Oliviferi, Amerini, Umbrique omnes Angeli nomen celebrare; ad nepotum memoriam honoratum sanctumque deducere, ut Assirii Ciri, Persae Darii, Aegyptus Ptolomaei, Romani Caesaris nomen servarunt et ut numen coluerunt ».

Frattanto credo non inopportuno premettere qualche notizia sullo scrittore di questa biografia, voglio dire di Antonio Geraldini. Quanto saremo per dire lo abbiamo desunto anche da Onofrio Geraldini, dal Gamurrini e da altri accreditati scrittori. Dunque poche parole intorno a lui (1).

In Amelia, antichissima città dell' Umbria, verso la metà del decimoquinto secolo ebbe Antonio i suoi natali da Andrea

(1) Così Antonio al n. 95: « Gratiosa maior natu nupsit Andreae Geraldini Iohannis, concivi optimo, ex quo quatuor habuit filios, *praeter me minimum* ». Se il Gamurrini e l' Orlandi ed altri biografi che parlarono di lui avessero avuto sott' occhio questa sua irrefragabile testimonianza sull' origine paterna di se stesso, non avrebbero al certo detto esser lui figlio di Andrea del Sognale ed in ossequio dello

Geraldini di Giovanni e da Graziosa di Matteo Geraldini (1). Sino dai suoi più verdi anni attese con grande profitto alle belle lettere sotto Grifone amerino, uomo peritissimo nella letteratura, onde Antonio lo chiama il Quintiliano del suo tempo. Ed ecco un altr' uomo, sconosciuto pe' suoi meriti letterari, che onora la propria patria e l' Umbria.

Ancor giovanetto venne inviato alla Università di Perugia, e quindi a sempre più raffinarsi nelle lettere, si recò a Bologna, a Fano ed a Firenze: in una parola frequentò i più illustri studî d'Italia (2). Quale e quanto profitto facesse nella letteratura, si può facilmente conoscere da que' suoi squisiti versi latini composti nei più difficili metri che, non ventenne ancora, dedicava al Pontefice Paolo II. In essi tu non sapresti che meglio lodare, se lo stile forbito, ovvero i concetti alti e delicati. Per ben quattro secoli e più questo primo e leggiadro parto del suo genio poetico rimase nascosto nella Vaticana; ma finalmente nella fausta ricorrenza del giubileo episcopale di S. S. Leone XIII mi fu dato di darlo alle stampe, insieme ad altre sue poesie esistenti nella stessa biblioteca. Ancorchè ci abbia a ridire qualcosa sulle frequenti allusioni mitologiche, difetto d'altronde del classicismo di que'tempi, e si possa tacciare come troppo prolissa qualche sua composizione, menda peraltro condonabile alla sua grande facilità poetica, non si può tuttavia contestare a questa sua prima produzione purezza nel

---

zio aver adottato il cognome, come più illustre, di sua madre Graziosa. Antonio, invece, tanto per ragion di padre, che di madre, appartiene ai Geraldini, e propriamente al ramo di Lello, che in me si estingue; donde sì Giovanni, che Andrea derivarono, come in seguito vedremo, dal nostro albero genealogico.

(1) Così apprendiamo da una sua bella elegia, inserita nell'opuscolo da me anni or sono pubblicato: *Antonii Geraldini specimen carminum* (Ameriae, 1893).

Tota tener complens non duo lustra puer,
Tanquam ad palladios fueras transmissus Athenas,
Formandum tellus te Perusina tenet,
Hinc es ad Haemiliae populos Fanumque profectus
Rursus ad Hetruscos inde docendus abis.

(2) Al num. 6 di questo manoscritto espressamente dice esser lui stato a studiare in Firenze.

dire latino, classico sapore nel verseggiare. Tutte queste odi risentono dello stile oraziano, ma specialmente la dedica al pontefice che incomincia: « Accipit latum gremio Timarum ». L'ode seconda al cardinale Bessarione, la ventunesima al cardinale Valentino, l'ode finale sembrano al tutto degne del secolo di Augusto, sia per l'eleganza e spigliatezza, sia pure per sublimità e in alcune per grazie del tutto anacreontiche (1).

Il desiderio poi di arricchire la sua mente di nuove cognizioni e sopra ogn' altro d' illustrarsi ancora nella via diplomatica, in cui il suo zio Angelo erasi così segnalato, gli fece intraprendere con lui nel marzo del 1469 il viaggio della Spagna, nell' occasione che esso veniva colà mandato

---

(1) Diamone qualche saggio. Così scrive al Cardinal Valentino:

Te natura favens placidis amplectitur ulnis,
Borgia progenies.
Nascenti vultu riserunt cuncta sereno
Sydera fausta tibi.
Sparserunt Charites tua per cunabula flores
Lilia mixta rosis.
Effudit nato largissima dona soluto
Mater amica sinu.
Accumulantur opes, crescit tibi copia rerum
Atque operitur humus
Inque genis gratum roseis dedit alma decorem
Gratia iuncta Deo, etc.

Così conclude a Paolo II il libro:

Iam diu emissae celeres quadrigae
Finibus prono emicuere cursu
Carceres spectant sua post relictos
Terga feroces.
Fraena laxavit vagabunda collo
Fortis auriga, et rapidos iugales
Increpat verbo vocitans anhelo ad
Verbera pendet.
Hi vagos campi rapuere tractus
Arva pernici spatiosa cursu
Vix solum tangens quatit acris atram
Ungula terram.
Limitem pulsant positum laboris
Ultimam cursus tetigere metam;
Iam jugis tempus madidis equorum
Solvere collo, etc.

dal re Ferdinando di Napoli. Ben presto mostravasi degno di tanto maestro, dando prova di straordinario profitto e perizia, da meritare ben tosto di andare come legato al re di Bosnia: quindi chiamato alla corte del re Giovanni di Aragona, venivagli commesso l'onorifico e delicato officio di segretario e consigliere dello stesso sovrano. In nome di questi fu spedito in qualità di ambasciatore a Francesco duca di Brettagna, ad Edoardo re d'Inghilterra ed a Carlo duca di Borgogna. Nelle quali legazioni ottenne sempre il più splendido risultato, onde il biografo della Barberiniana soggiunge aver talmente prosperate per opera sua le cose di Spagna, da esserne ad ogni buon diritto ritenuto come la causa della loro solidità. Proseguì ad essere segretario ed intimo consigliere, come era stato prima in Sicilia, di re Ferdinando ed Isabella aragonesi, quando essi adirono il trono di Spagna, ed in quella circostanza fu da loro spedito con ispeciale missione ad Innocenzo VIII, cui tenne un'orazione magnifica, l'unica che si sappia essere stata licenziata alle stampe. Venuto così il sommo pontefice in cognizione della ben rara abilità del nostro Antonio, lo faceva suo nunzio presso i medesimi reali di Spagna. Di ciò ci porge un documento quanto irrefragabile, altrettanto per lui onorifico una medaglia di bronzo in onore del Geraldini colà coniata, esistente ancora ai suoi tempi presso Onofrio Catenacci dei Geraldini, nella quale intorno all'effigie di lui si leggeva: *Antonius Geraldinus pontificius logotheta, annalium vates:* nel rovescio eravi raffigurata la Religione col turibolo in mano e impressa la epigrafe: *Sancta religio.* Ora, quel *pontificius logotheta* ci attesta appunto l'alta missione che esso riteneva in nome del papa presso i reali di Spagna, poichè *logotheta* precisamente significa colui che dà o rende la parola del principe; in una parola v'era chiamato *nunzio pontificio* ed anche *annalium vates* per aver lui cantato in versi gli annali di Alfonso d'Aragona.

Oltre poi la dignità di legato pontificio, vennero ad

Antonio conferite altre onorificenze stando in Ispagna, come di conte palatino, di protonotario apostolico, di commendatore della Badia di S. Angelo in Brolo di Sicilia (v. Gamurrini cit).

Se non che un' altra quanto mai propizia occasione di mostrar l' acume e l'elevatezza del suo ingegno e la grandezza dell' animo suo porgevasi ad Antonio al suo ritorno dalla legazione al pontefice Innocenzo VIII. Come ci viene riferito dall' illustre suo fratello mons. Alessandro, che con lui si trovava alla corte degli Aragonesi, nel celebre suo *Itinerarium ad Indos Orientales,* presentavasi appunto allora a quella corte Cristoforo Colombo. E dopo aver presentato indarno il grandiosissimo suo disegno ai re di Francia, d' Inghilterra, di Portogallo e alla repubblica di Genova sua patria, finalmente veniva a proporlo ai reali di Spagna, colla convinzione che quando da loro gli fossero forniti i mezzi necessari all' impresa, avrebbe scoperto e conquistato al loro regno un nuovo mondo.

Si sa bene quale impressione producesse nei cortigiani così strana proposta. Nell' universalità ritenuta come una vera utopia, un sogno di mente alterata, ed anzi parecchi de' più ragguardevoli ecclesiastici giudicatala contraria alla Fede, a Colombo sarebbesi senza fallo riserbato l' esito che incontrò nelle altre corti. Buon per lui però, che colà ritrovavasi Antonio Geraldini, la elevatezza della cui mente a maraviglia livellavasi con quella del gran genovese. Con tutta affabilità lo riceve, con grande attenzione ne ascolta le ragioni nella dolce lingua della propria nazione, ed egli ben tosto l'apprezza, intuisce la realtà delle sue vedute, diviene propugnatore e difensore dell' illustre ammiraglio e adopra tutta l' influenza, che illimitata godeva presso i sovrani, perchè fosse ammesso alla loro udienza e fosse accettata la proposta. L' efficacissimo aiuto di lui avrebbe finalmente recato ad effetto le dimande di Colombo (onore per altro riserbato al suo fratello mons. Alessandro), se a

tanto patrono nel meglio delle speranze una immatura morte, che lo rapiva nell'agosto del 1489 (1), non avesse impedito di recare in atto la grande impresa. Attestano ben gravi scrittori che all'annunzio di quella morte Colombo non potesse trattenere le lagrime, ed il Cancellieri (*Dissertazioni su C. Colombo*, Roma, 1809), ricorda come esso portasse lungamente nell'animo sì grande perdita (2). E aveva ragione; poichè con lui veniva a perdere il potente sostegno, anzi il tutto presso la corte; talchè al suo morire, a quanto ne assicura mons. Alessandro, si vide ben tosto da tutti abbandonato e costretto, per non mendicare il vitto, a rifugiarsi presso i frati della Rabida. L'essersi Antonio così energicamente adoperato per l'Almirante, nel mentre ch' era questi nella corte vilipeso ed osteggiato, non dimostra chiaramente l'elevatezza della di lui mente e la magnanimità del suo cuore? Basterebbe questo solo a rendere caro il suo nome.

Ma quello che rese degno dell' immortalità il nostro antenato è la valentia veramente straordinaria nelle lettere.

Già noi lo vedemmo non ancora ventenne, cioè prima del 1469 (essendo poi passato in Ispagna) dedicare a Paolo II quelle classiche poesie non indegne del secolo di Augusto: ora devo aggiungere che la sua valentìa sopra ogn' altro nell' arte poetica, quell' estro in verseggiare latino con tanta grazia e facilità gli meritarono poco appresso, a soli ventidue anni, la poetica corona presso la corte di Spagna. Ecco

(1) Onofrio Geraldini dei Catenacci, seguìto dal Iacobilli, pone la sua morte nel 1488: però dalla lettera di Pietro Martire, di cui ragioneremo in seguito, diretta ad Alessandro Geraldini, che ha la data del 23 agosto 1489, chiaramente rilevasi essere appunto in quell'anno e in quel mese trapassato mons. Antonio sui trentanove anni e non già di trentadue: perchè in questo manoscritto, ultimato nel 1470, dice di essere stato già coronato poeta di ventidue anni: nell'88 non ne avrebbe potuto aver trentadue.

(2) Vedi l'opuscolo illustrato « *L'Umbria all'Esercito* » all' articolo: *Cristoforo Colombo e i fratelli Geraldini di Amelia*, Roma, Tip. del Senato, 1892, p. 36.

com'egli stesso parla dell'insigne onore a lui conferito: « Avendo io scritto nel primo fiore della mia giovinezza in istile *bucolico*, *elegiaco*, *satirico*, *lirico* ben quattrocento ventimila versi (tanto ferace era il suo estro poetico!), nonchè novantotto orazioni e dugento trenta epistole famigliari, finalmente giunto nella Spagna inferiore per ordine dell'invitto re d'Aragona, da Ferdinando re dell'ulteriore Sicilia e figlio di lui primogenito e d'Isabella principessa di Sicilia e nuora del medesimo, in un grande convegno di nobili, grandi e magnati, fui fregiato con immenso plauso, nel ventiduesimo anno dell'età mia, della laurea. Del qual serto meritarono d'esser insigniti solo gl'illustri poeti e capitani delle milizie nel loro terrestre trionfo ».

Delle principali opere sue poetiche, monumento insigne del suo ingegno, il medesimo Onofrio dava un elenco nello stesso manoscritto della Barberiniana, delle quali opere non furono consegnate alle stampe che dodici elegie « De vita Christi », giudicate molto eccellenti da Apostolo Zeno e dagli autori da lui citati, talchè egli deplorava che soltanto quelle siansi stampate (V. Tiraboschi, *St. della lett. ital.*, t. VI, parte 2ª, XXXV, Milano, 1822-26). Una copia di queste elegie fu da me trovata presso la biblioteca Angelica in Roma. Eccone i titoli riportati dal sopracitato scrittore:

« De nativitate Domini. — De Regum adoratione. — De perquisitione facta a Maria matre Dei et Iosepho. — De Baptismate. — De Miraculis. — De institutione Sacramenti Eucharistiae. — De Passione Domini, de Resurrectione, de Ascensione. — De Spiritus S.ti missione. — De ultimo judicio. — De vita beata. — Volumen alterum cui nomen Epodon seu sacrorum libri duo. — Libellus in quo poenitentialis psalmodia in carmen latinum aptissime est versa (Haec apud Barberinam reperitur). — Fastorum libri Ferdinandi Catholici Hispaniarum regis. — Orationum volumen. — Eius laurea. — Illustrium virorum sui temporis praeconia. — Par-

thenopes. — Hispania. — Corvus Noianus. — Riventum. — Et alia multa variaque carmina ».

Fin qui il Catenacci. — A queste opere si devono aggiungere: « Paulo II, Liber carminum » che fu fatto da me stampare nel libretto che intitolai: « Antonii Geraldini specimen carminum », al quale aggiunsi un'egloga sulla famiglia Geraldini inserita nel nostro manoscritto; nonchè due elegie, in una delle quali finge il poeta che sua madre gravemente si lamenti per la sua lunga lontananza, nell'altra risponde alle sue querele. Finalmente fra queste opere deve registrarsi il manoscritto che noi adesso facciamo di pubblica ragione: « De vita R.mi in Christo Patris Angeli Geraldini Episcopi Suessani et de totius familiae Geraldinae amplitudine ».

Avendo suo fratello mons. Alessandro Geraldini dato notizia a Pietro Martire d'Anghiera dell'immatura di lui morte, questi gli scriveva una lettera di consolazione, la quale può considerarsi come l'orazione funebre di tant'uomo, come l'eco della fama che meritamente erasi acquistata in tutta la Spagna. In questa lettera ci è dato altresì di rilevare un altro insigne merito del nostro Antonio, d'essere cioè stato in tutto il maestro e la guida al suo fratello Alessandro, il quale alla scuola di tal precettore, tanto si segnalò anch'esso nella letteratura e nella diplomazia; a lui, in una parola, dobbiamo Alessandro.

Poichè non è così agevole l'aver fra le mani le lettere di Pietro Martire, non credo far cosa inutile se qui per intero la trascrivo. Questa è la settantesima del libro II delle sue lettere e porta la data del 23 agosto 1489, ove appare a maraviglia la somma stima dell'Angirese pel nostro poeta laureato (D'ANGHIERA PIETRO MARTIRE, *Opus epp.*^{m} a cura di G. Berchet, Roma, 1893).

« P. M. A. M. — Alexandro Geraldino praeceptori minorum filiarum regiarum de morte Antonii fratris eius Protronotarii.

« Exutum veste mortali fratrem tuum Antonium Geraldinum Prothonotarium significasti, mi Alexander; te propte-

rea vitam fore post hoc acerbam amaramque, dum vixeris, acturum dicis extra patriam. In illo fratre parentem tuae peregrinationis callidum ductorem, aetatis tuae moderatorem eximium amisisti, fateor, et vitae magistrum. At si felicitatem illius tuumque comodum cum incomodo pensaveris, si illum tu aequa lance viventem observasti, uti decuit, amorque ipsius erga te intimus promerebatur, nihil invenies propter quod torquere te debeas, aut prosternere. Sub tutelatu illius tanquam veri parentis, agens mollis, blanditiosus tener enutriebare adeo ut grandaevus effectus non minus lalare tuum fuisset, quam quum mammas peteres infans. Navigabas tu, illo tuam navim per fluctus regente securus, profundum dormiebas, nulla tibi erat de te ipso cura, nulla de futuro sollecitudo, inermis ad negotia humana, virique officia, deliciosus surgebas. Utilis igitur non incomoda fuit illius trasmigratis. Disces namque per te ipsum vivere, nullo (extra te) duce gubernari. Polles ingenio, rerum experientia, si vitam annos aliquot excolueris in virum evades prudentem. Excutit naturam dormientem necessitas, artes invenit, quibus homines emergunt. Haec de te multaque alia, quae, ne prolixus videar, est consilium praeterire. — *De illo autem quid est cur doleas, quod ex teterrima valle miserrimoque specu, ad splendidas lucidasque, ac summis gaudiis et felicitate oppletissimas aethereas sedes evolaverit? Invidere tuum erit. Creaverat Deus heroicam illam animam, illam doctrina multiplici refertissimam, harmonia coelesti, poetica, oratoriaque rite cultam ut iri eam perditam pateretur? Qualis erat lyricis, quanto pede libero insurgebat? Quis praeterea divini cultus illo curiosior, quis Creatoris amantior? Cum itaque extra patriam, idest in hac peregrinatione, Deum tota mente coluerit, amaverit, adoraverit; ipsius Dei iustitia liquefieret nisi nunc illum in proprio sinu, super choros coelestes, gaudentem, beatumque Deus ipse foverit.* — Temperato igitur, ratione media, quod est aliquando tempus deleturum. Vale. Ex meo tentorio X Kalend: sept. MCCCCLXXXIX ».

ANTONII GERALDINI

AMERINI POETAE LAUREATI

DE VITA RMI IN CHSTO PATRIS ANGELI GERALDINI

EPISCOPI SUESSANI

ET DE TOTIUS FAMILIAE GERALDINAE AMPLITUDINE



c. 1. 1. — Dicturi de vita amplissimi Patris Angeli Geraldini Amerini, Pontificis Suessani, non erit si quaedam de Ameriae patriae conditore prius altius referemus, deinde de antiquitate, ac praestantia Familiae Geraldinae, in qua idem princeps et instaurator fuit, cum ejus vita conjuncta nonnulla subnectemus, quae priscorum annalium, quorum ea potissimum causa studiosi indagatores fuimus, exemplo et auctoritate comprobantur. Proemio.

De Ameriae conditore.

2. — Ameria, Plinio referente Catonis testimonium, condita fuit post nongentos sexaginta quatuor annos ante bellum Persei, quem debellavit Paulus Aemilius, teste Eusebio de temporibus, non multo ante septingentesimum annum ab Urbe condita. Constat itaque Ameriae praedictae erectionem fundationem Romae ducentis annis precessisse (1). Illam, ut ait Festus Pompejus, Amerius conditor a suo nomine sic appellavit. Amerio fondatore di Amelia avanti la fondazione di Roma.

Habet post terga a septentrione altissimos Umbriae montes, quindecim millibus passuum continuis jugis in ea parte se protendentes. Ipsa in medio ad eorum radices sita, in quodam amoenissimo colle a laeva a Nare fluvio, a dextera a Tiberi pari quinque mil- Topografia.
* c. 6. lium spatio distat. Et ad quintum lapidem * e fronte Nar in Tibe-

(1) Lo storico Orlandi (op. cit. II, 1) dalla stessa data di Plinio e dal computo fatto da Stefano il grammatico deduce, che la fondazione d'Amelia precedesse di circa 350 anni quella di Roma. Anzi soggiunge, come il dottissimo Bernardino Mandosi in una sua dissertazione, ancor manoscritta, intitolata « De Ameria Civitate antiquissima in Umbria », attesti sopra documenti ritrovati in Germania, essere questa settecento anni più antica di Roma. Il che a maraviglia confermasi dalle stesse mura, come meglio vedremo in apposita appendice. Secondo il citato Mandosi, il fondatore d'Amelia sarebbe stato un re degli Aborigeni chiamato Amiro. Nella guerra di Turno contro Enea, avendo parteggiato pei Rutuli, la città presa a forza da' Trojani, sarebbe caduta in potere degli Etruschi e sotto il loro giogo rimasta sino a Tullio Ostilio.

rim defluens ante ipsam urbem trianguli speciem praestat, quam oram prisci Sabini, Plinio attestante, incoluere. Fuitque omnis ille ager amerinus, ut patet in oratione Marci Tullii Ciceronis, quam pro Sexto Roscio amerino habuit, in qua quidem asserit Sex: Roscium tresdecim latissima praedia juxta Tiberim possedisse.

La rocca d'Ilio.

3. — Amerius, de quo superius mentionem fecimus, centum annos, postquam Albae regnum caeptum est, ex Aeneadum semine ortus Ylionem Æneae socium inter auctores generis referens, assequutus est a regibus albanis Umbriae partem, quam diximus trianguli similitudinem referre. Dumque in clivo, qui magis regiae sedi videbatur aptus, ut urbem fundaret, erexit in ejus vertice arcem altissimam, et in exangulam turrim coelo equavit, cujus pars major hodie perstat. Arcem vero Ylioneum noncupavit, ut Ylionei progenitoris sui nomen apud posteros celebraret.

Restitit etiam in hunc usque diem nomen arcis in porta civitatis, per quam subsidium arci inducebatur. Quae porta Ylionei dicitur.

Le antiche mura.

4. — Remanserunt quoque in haec tempora muri, quibus fundator ipse et ejus propago urbem cinxit. Quos nisi per summam pacis tranquillitatem, quam sibi studiosissime intra et extra regnum compararunt, erigere non potuissent.

Quippe qui nec vetustate labi nec ullo bellorum turbine everti potuerunt, sicut impossibile videtur humanis viribus eductos in altum fuisse. Sunt enim constructi e saxis durissimis, vastae molis, non rectis lineis coeuntibus, nec quadratis, sed varias linearum formas in structura referentibus, ita tamen composita, et conglutinata * sunt, ut vix eorum junctura dignoscatur. Nec alia Europae urbs nec ipsa quidem Roma se talibus circumdatam moenibus fuisse jactare potest. Neque longe aberraremus si post septem orbis mirabilia aedificia, quorum prisci scriptores suis operibus meminerunt, amerinos muros octavum adnumeraverimus (1).

* c. 3.

---

(1) L'autore che ciò opina non conosceva al certo le mura monumentali d'Alatri, a' suoi tempi in gran parte sepolte, le quali finalmente ai giorni nostri per impulso specialmente dell' alatrino mio amico signor canonico de Persiis e per l'indefessa cura del valente archeologo senator Pietro Rosa, che con somma sagacia ne regolò gli scavi a spese dello Stato, rividero la luce e si possono ammirare nella lor primitiva costruzione. Tra queste stupende mura ed una cinta delle mura amerine appartenenti alla terza epoca intercede tal simiglianza di tecnica, che diresti avere esse avuto lo stesso architetto ed i medesimi fondatori. Però presso di noi esiste altra cerchia che ci attesta la civiltà delle prime epoche, come vedremo nell'appendice.

Le insegne, dai rami d' olivo.

5. — Idem Amerius et omnis ejus proles maxime olivam arborem in deliciis habuerunt, recordati Ylionem oratorem Æneae principem, cum aliis oliva velatis accessisse ad Latinum, et primum loquutum pacem impetrasse, ut ait Maro in septimo, centum oratores augusta ad moenia regis ire jubet ramis velatos Palladis omnes. Et subinde et dicta Ylionei sit voce sequutus: « Rex genus egregium Fauni » et reliqua. Nec non Numa Pompilius, quem ex Curibus parvo priscorum Sabinorum oppido decimum octavum lapidem ab Ameria, ad romanum regnum post Romuli mortem accitum fuisse legimus, pacis studiosus, oliva pacis praenuntia usus est, ut idem poeta refert in sexto æneidos: *Quis procul Ille autem ramis insignis olivae, Sacra ferens nosco crines incanaque menta — Regis romani* et reliqua, et deinceps: *Cui deinde subibit ocia, qui rumpet.* Dixit autem ocia qui rumpet, quia regente Numa semper Iani limina fuerunt clausa, cum regnum bello fremente pacavit, Urbem seditionibus vacuam tenuit, cum finitimis pacem
* c. 4. habuit; Egeriae Nimphae monitu leges * et judicia Populo Romano constituit. Quorum sub observantia et timore sub perpetua pace quirites conquiescerent. Haud multo post Numae regnum Amerii regis et conditoris nepotes, non a majoribus suis ulla unquam in re degeneres in Romam cives adscripti, muneribus et honoribus reipublicae perfuncti sunt. Et semper parentum more pacis et quietis studiosi, ut Ylionei, qui praetendens paciferae olivae ramum Latinum Æneae conjunxit. Et tamen sublimis imperii Æneadis causa fuit, et Amerii ac Numae, qui regna in pace adservarunt memoriam ad successores proferrent, ut eos per illorum vestigia ad pacis manutentionem illicerent, oliva pro insigne usi sunt. Addideruntque tria astra circum oleam pingenda sive ut Jovis, Phoebi et Veneris clementia sydera notarent. Quae, Jlioneo ad ferendam cum latinis, et Amerio ac Numae ad regna in pace conservanda dextero aspectu faverent, sive ut tres prefatos qui perinde ac stellae suis saeculis claruerunt posteris imitandos ad pacis studium persuaderent. Interea eadem stirpi non minus Romae quam Ameriae in avitis sedibus sub olivifero cognomine floruit.

Geraldini Oliviferi.

5. — Usque ad Geraldum insignem jureconsultum, qui ex eadem progenie originem duxit, ejus progeniti Geraldini Oliviferi noncupati sunt. Verum magis celebre illud recentius cognomen Geraldinorum apud omnes fuit, praeter quam apud Geraldum Geraldi nepotem. Qui sub Quinto Flaminio, qui Insubres devicit, militans Oliviferum cognomen Mediolanum cum familia transtulit' et ejus minores hodie avitum insigne atque cognomen olivarum

retinent. Sed proprio nomine fere omnes ejusdem generis alumni Geraldini vocantur.

Geraldini in Bologna

* c. 5. 6. — Multi * dum Bononia in Romanorum colonia deducta est, in illam urbem penates patrios transtulerunt. Permanentque adhuc fœcunda eorum semina. Ex illorum quoque stipite deductus est nobilissimus ille Chrisogonus, Sexti Roscii Amerini inimicus, de quo Cicero in rosciana oratione meminit, qui deinde sub Sylla dictatore militavit. Et debellatis Fesulis cum aliis militibus syllanis

e in Firenze.

iuxta Arnum fluvium consedens, inter Florentiae conditores recensentur, ac perpetua sui generis pignora illic propagavit. Quae, in hanc usque aetatem Geraldinum cognomen tenuerunt. Atque ego dum Florentiae studerem, illorum annales vidi, qui mihi latinam hanc historiam extendendam iter aperuerunt.

Geraldini di Irlanda.

7. — Eiusdem propaginis palmites in Hyberniam usque perducti sunt, patriamque appellationem adhuc servant. Cum enim Cajus Caèsar, superatis Gallis Renum transisset, deinde victis Germanis ad Britandos tetendisset, posuissetque Oceano jugum, Geraldinos coeptorum socios in praemium tot bellorum, quos secum gesserat, Hibernia insula donavit. In qua etiam nostris temporibus principatum tenent, ac saepe numero ad Angelum, de quo inferius dicendum proposuimus, literas dederunt, tanquam ad consanguinitate conjunctum, eodem cognomine subscriptas (1).

Genitori di Angelo.

8. — Hujus vero familiae, quam tanquam altissimam et feracissimam arborem inter tot orbis regiones ramos et brachia protendisse non contemnendis scriptorum testimoniis comprobavimus,

* c. 6. * praecipui trunci radices et verae originis pignora in avitis Ameriae sedibus recto tracto subuluerunt. Ejus foetus sublimis in extimatione summoque in praecio permulta saecula semper constiterunt. Verum deinde fortunae turbine oppressa arescere coepit, et paullatim, deficiente robore, humo aequari (2). Donec tempestate

---

(1) Checchè ne sia di questo ramo della famiglia Geraldini emigrato in Irlanda, è fuor di controversia la sua esistenza in quelle regioni, sotto il nome (a quanto asserisce Mons. Rocco Cocchia « Cristoforo Colombo, e le sue ceneri » p. 77) di Fitz Gerald. Ai tempi di Elisabetta figlia d'Arrigo VIII ancora ritenevano i Geraldini il principato d' Irlanda, ed eroicamente contro lei combatterono per la fede, come estesamente racconta il Gamurrini nella storia dei Gherardini di Firenze. Egli li ritiene come consanguinei ai Geraldini di Amelia, sebben li creda derivati da Firenze. Ciò non concorda punto con quanto attesta Mons. Antonio, assai meglio di lui informato. Tutti i rami della stirpe Geraldina, a suo dire, originarono d'Amelia, donde poi estesero le loro propagini nelle altre contrade, come in Firenze, Cento, Bologna, Milano ed anche in Irlanda.

(2) Nel ms. *Aquari.*

nostra Matheus Geraldinus, tanquam revirescens oleastri stipes nova domui Geraldinae germina emisit. Et unum praecipue sub cujus umbra polulantes alii surculi mirabiliter foti in coelum usque cacumina substulerunt. Is fuit prudens et optimus omnium, qui sua aetate vixerint, Elisabettam Geraldam non minoris prudentiae nec dissimilem moribus uxorem duxit, christianae religionis divinique cultus non minus, quam ipse observantissimam, quae in fine noni mensis post conceptionem gravesceret, seque nixibus prepararet, anxia prae desiderio pariendi marem pro se quamdam fatidicam probaeque vitae mulierem exoravit, Deo preces et supplicia ut funderet quo voti compos fieret. Ipsa, ut reor, spiritu afflata, vigilans, vidit in ea domo ubi genitrix paritura degebat, splendidissimum palatium sumptuoso opere extemplo mirifice ereptum, cujus in aula aeria fixa erat cathedra, in qua sacerdos pontificalibus ornamentis indutus et mitram in vertice gerens residebat. Ad eam visum cum praesagio retulit.

Visione riferita alla madre partoriente.

* c. 7. 9. — Mater vero per quietem vidit in hortulo suo domui * contiguo oleam nasci ex quodam trunco, cujus e cortice germen erupit foecundum, quod postea stelligerum olympum vertice contingere visum est, extendens ramos et brachia late, circumdabatque solum, quod viridi umbra tegebat: deinde albaria nitidis flammis illustrabat et ausonium genus foecundabat fructu olivi, cui omnia balsama cedebant.

Altra visione.

Sequenti luce quarta hora ante solis occasum anno a christiano natali millesimo quadrigentesimo vigesimo secundo (1), quarto kalendas Apriles enixa est puerum, existente Iove in medio caelo et Phoebi sydus amice vultu intuente. Ex quarum convenientia, et sapientiam et principatus sub eorum afflatu orientibus influunt (2).

Nascita di Angelo.

10. — Primogenitum filium pientissimi parentes, postquam sacri Baptismatis rore perfusus est, Angelum nominarunt, unice coluerunt. Et destera indulgentia summoque affectu, quibus poterant, in deliciis ipsum infantem educarunt, ac probis moribus instruxerunt; dehinc pueriles ingressum annos, Magistro de Claravalle, viro do-

Sua prima educazione.

---

(1) Invece, attenendoci noi con più ragione alla lapide sepolcrale di Mons. Angelo, nella quale si dice esser egli morto ai 3 agosto 1486 dopo aver vissuto anni settantaquattro, mesi quattro e giorni 5, lo dovrem dire nato ai 29 marzo del 1412; e quindi per una svista del biografo, o non piuttosto dell'ammanuense si pose la sua nascita al 1422, cioè dieci anni dopo.

(2) Lo scrittore in questo passo ed anche in qualche altro non si mostra del tutto libero dai volgari pregiudizi de' suoi tempi.

ctissimo et in primis moralissimo in ingenuas artes erudiendum tradiderunt. At vero cum et animi et corporis vigore, et eloquentia ultra quam credibile est, coetaneis praestaret, et illis in puerilibus praeliis dux esset, praecipue in certamine lapidum et cannarum ludo, a quibus vix poterat a praeceptore cohiberi.

Segue il capitano Alessandro Sforza.

11. — Miliciae studiosus, cum Alexander * Sfortia militum dux praeter moenia urbis cum exercitu transiret, parentibus insciis, eis se puer addixit ipsiusque castra sequutus est ad camere cultum receptus. Post sex mensibus a parentibus revocatus, cum post reditum e militia videret se ab aequalibus literarum eruditione superatum, ferre non potens, Perusium recta contendit. Ubi Guidus ex quadam parva insula Trasimeni lacus in Etruria oriundus, latinas tunc literas edocebat. Dumque Tuderti per iter in diversorio quietem sumeret, sopitus vidit in laboribus (?) patriis altissimas aedes, quae, laquearia et culmina haberent aurea sibi quidem erectas. Ita tamen angusti erant primi gradus, per quos erat ascendendum, ut vix sine praecipiti lapsu superari possent, et quo altiores erant minus arcti videbantur, per quos omnis dum magna cum difficultate passim obrepebat, obnitens tandem ad latiores gradus se multa vi ferebat, et sudans demum ad fastigium aedium evexit. Quod dificultatem primorum studiorum significare videbatur. Eventum tamen toti generi fertilem et gloriosissimum fore (1) pertendit. Expergefactus ante lucem iter sequutus, Guidumque praeceptorem adivit. Nec multo postea, ubi se profecisse non parum cognosceret, cupidissimus gloriae, quae virtutis est stimulus, ea potissimum causa patriam revisit, ut literatura se superiorem coevis ostenderet.

* c. 8.

Intraprende gli studi letterari.

12. — Verum adolescens ipse virtutis amore naturali, ac potius supernae ispirationis impulsu * incensus flagrabat, non diu inter parentum complexus consistere potuit. Sed mox cum celebre Francisci Philelphi, facundissimi oratoris, gravissimique philosophi nomen audisset, qui ea tempestate forte Senis latinae literaturae volumina explanabat, ad eum properavit, ut ejusdem sub disciplina literis operam daret. Audivit ab eo nonnulla ex poesis oratoriaeque facundiae praeceptis et racionibus.

* c. 9.

Va alla scuola del Filelfo in Siena.

(Continua).

---

(1) Il ms. ha *fere*.

UN'OPINIONE DEL BARTOLO

SULLA LIBERTÀ PERUGINA

---

§ 1. — Il Bartolo, che amò ricordare così di frequente la sua patria di adozione, lasciò scritto un giudizio sulla condizione politico-giuridica di Perugia, che merita di essere conosciuto. Fra gli storici della città tenne conto di questa sentenza il Bonazzi, cui l'additava il nostro erudito conte prof. Gian Francesco Cipriani. Ma, a parer mio, l'apprezzamento che il geniale scrittore ne fece nel volume I della sua *Storia perugina* non risponde al concetto dell'insigne giurista.

In altro scritto verificammo quali idee e quali sentimenti nutrisse il grande da Sassoferrato circa le forme di governo in genere e in specie circa gli ordini politici di Perugia (1). A queste idee e a questi sentimenti, informati a spirito di vera libertà, egli fece omaggio in ogni parte della sua gigantesca opera; talchè rispetto alle Costituzioni LXI e LXII del titolo *De decurionibus*, ecc. (Cod. Lib. X, Tit. XXXI) egli scrive:

Facit haec lex, quod Civitas Perusina non subsit Ecclesiae nec Imperio. Et si dicas, quicquid non subest Imperio, est sub Ecclesia, concedo; nisi Civitas aliqua non subsit Ecclesiae ex privilegio concesso, sed Perusina est hujusmodi, nam Imperator donavit eam Ecclesiae, seu permutavit cum ea, et ex privilegio Ecclesia liberavit eam (2).

Il Bonazzi, dopo aver riferito, non molto esattamente, in nota il passo del Bartolo, così ne ragiona nel testo — « I giuristi d'al-

---

(1) Scalvanti, *Considerazioni sul 1º libro degli Statuti*, ecc., Perugia, 1895.
(2) *Opera Omnia*, Tomo VIII.

lora avevano per aforisma, che ciò che non è soggetto all'Impero è soggetto alla Chiesa, senza sospettare che fra questi due enti ve ne fosse un altro di mezzo. Bartolo, per altro, pagando il suo tributo al *pregiudizio scientifico*, faceva per la sua patria adottiva una distinzione sostenendo che Perugia era stata data o permutata dall'Imperatore alla Chiesa, e dalla Chiesa, mediante privilegio, restituita a sè stessa; ma Baldo, nobile e devoto, pare che non riconoscesse questo incomodo privilegio ».

§ 2. — Anzitutto perchè chiamare *pregiudizio scientifico* la massima del diritto pubblico di quel tempo, che ciò che non era soggetto all'Impero era soggetto alla Chiesa? Altro che pregiudizio! Quel principio era rigorosamente *scientifico*, perchè acconcio alle condizioni del tempo, in cui le due costanti tendenze dei popoli a organizzarsi con possente vincolo unitario su vasto territorio, o a comporsi in piccoli organismi godenti di libertà interna, erano rappresentate dal ghibellinismo e dal guelfismo, veri partiti politici e non fazioni, come piacque a taluno chiamarli. Cotale dottrina aveva tutto il rigore scientifico di fronte all'età, nella quale venne formandosi, ed è errore chiamarla *pregiudizio* quasi fosse stata architettata dagli artificî di cavillosi ingegni. È oscura poi e fuor di proposito la menzione, che il Bonazzi fa del Baldo, che per essere nobile e devoto avrebbe riconosciuto *incomodo* il privilegio concesso dai Papi alla Repubblica.

§ 3. — Noi pensiamo pertanto, che a comprendere interamente il profondo significato di quel passo del Bartolo, occorra riflettere, che per il diritto pubblico medio-evale vi era una sola forza organizzatrice di Stati, l'Impero. In esso si concentrava ogni dominio *in temporalibus;* e tutti gli attributi di potere sovrano che si vedevano, a cagione delle immunità e dei privilegi, trasferiti in principi, città, vescovi e abbati si ricollegavano sempre alla podestà imperiale, come quella che aveva espressamente o tacitamente abbandonato nelle loro mani l'esercizio di qualche parte della sovranità. Ma il dominio eminente dell'Impero non si cancella mai; è inalienabile; nè privilegio o concessione vale a distruggerlo. La storia è là per provarlo, imperocchè di fronte agli stessi liberi reggimenti delle città, l'Impero vantò sempre diritti, affermò privilegi, e si arrogò la facoltà di dettare ordini e di imporre condizioni di sudditanza. Tutto questo perchè, per il sistema giu-

ridico-politico del tempo, ogni autorità temporale derivava da Dio, ma risiedeva nell' Impero. Nè si può rimproverare, senza manifesta ingiustizia, ai giuristi di quell'epoca, se si acquietarono a questo assioma; come non sono da riprendere i quattro dottori di Bologna e i ventotto *judices* per aver risposto al quesito di Federigo I sulle regalie imperiali — che tutto quello che non appariva manifestamente e *legalmente* ceduto alle città doveva intendersi appartenente all' Impero. — Per la qual cosa non vi era, nè vi poteva essere governo *legittimo* che quello dell'imperatore o di chi lo tenesse *direttamente* da lui.

§ 4. — Come si sia pervenuti a stabilire questo principio di diritto pubblico è facile comprendere, quando si pensi alla virtù del principio bandito dal cristianesimo — *date a Cesare quel che è di Cesare, date a Dio quel che è di Dio.* — Nessuna confusione può avvenire pei veri interpreti del Vangelo, fra podestà temporale e podestà spirituale. La cupidigia degli uomini, l' impero di circostanze storiche faranno sì che a quando a quando il potere politico si trovi congiunto al maestrato sacro; ma, dato il principio cristiano, essi dovranno di bel nuovo separarsi; perchè una volta pronunziato, quel principio così nuovo, così atto ad elevare e nobilitare il sacerdozio, doveva operare per virtù propria nei secoli, e impedire la costante riunione delle due podestà aventi fini così diversi. Era impossibile quindi che il Papato si facesse centro di dominio politico nel mondo, in modo che come a tutti sovrastava per il suo carattere sacerdotale, fosse superiore a tutti anche nell'autorità temporale. Furono sibbene i papi principi di uno stato, ma in virtù di donazione per parte dell' Impero, e al solo effetto che al lustro della podestà sacra si unisse un qualche ufficio di temporale sovranità. Infatti questo stesso potere era limitato e soggetto a condizioni tali da escludere il carattere giuridico di pieno ed esclusivo dominio.

Vediamolo brevemente col mezzo di ricordi storici, che vanno dalle prime ed autentiche concessioni fino all'epoca, in cui viveva il Bartolo; e così potremo meglio comprendere la mente del sommo giurista e il valore della sua sentenza.

§ 5. — Prima ancora che Carlo Magno fosse coronato Imperatore, fu costituito a favore di lui, nell'ordine giuridico-politico di Roma, il *patriziato,* in cui si riassumeva l'alto dominio della

città. Ma questo patriziato era un ufficio puramente onorario? Stando a molti e gravi scrittori, fra i quali l'Eccardo (1), parrebbe di no. Egli infatti così si esprime: — « Patriciatum romanum cum urbe Roma regibus Francorum integre subjectum fuisse, neque pontifices sibi quidquam in eo jurisdictionis, aut ditionis arrogasse ». — Vero è che non sono mancati altri scrittori, i quali hanno sostenuto il contrario; e cioè, che onorario fosse il patriziato dei re, ma ciò non si accorda coll'idea che si aveva allora di questa funzione. Il *patrizio di Ravenna* e il *patrizio della Sicilia,* ad es., non erano uffici onorari, ma effettivi; e giustamente opina il Muratori, che diverso non doveva essere il concetto del patriziato romano riconosciuto da Adriano I in Carlo Magno nel 774, quando ricevendolo in Roma gli usò quegli onori, dice Anastasio (2), *sicut mos est ad exarchum aut patricium suscipiendum.* In questa opinione mi conferma un altro argomento sfuggito al Muratori. Difatti la parola — *patriziato* — tanto significava effettivo potere, che lo stesso Adriano I volle rivendicarne una parte a sè. — « Quia ut fati estis (scrive il Pontefice a Carlo Magno) honor patriciatus vestri a nobis irrefragabiliter conservatur, simili modo ipse *Patriciatus Beati Petri* fautoris vestri, tam a Sanctae recordatione Domno Pipino, magno rege, genitori vestro, in scriptis in integro confirmatus, *irrefragabili jure permaneat* (3) — ». Doveva quindi il patriziato di S. Pietro spettare al Papa. Così aveva principio quella condizione di cose, che fruttò col tempo l'acerba lotta fra Chiesa e Impero; da un lato l'Impero, consapevole della sua alta podestà temporale; dall'altro lato la Chiesa che cerca di avocare a sè non l'universale potere, ma una parte di esso in Roma e in alcune provincie d'Italia. Questo ibridismo di due poteri riuniti sopra lo stesso territorio si ebbe a vedere quasi costantemente; e n'è, fra moltissimi, esempio l'autorità, che anche in fatto di ordinamenti monastici seppe esercitare nel 939 Alberigo principe di Roma, essendo pontefice Stefano VIII.

(1) Eccardo, *Rer. franc.* l. 25, c. 38.

(2) *Vita Hadriani I.*

(3) Circa il carattere di effettivo potere, che ebbe il *Patriziato romano* si può ricordare, che lo stesso Odoacre nel 476, secondo ci narra Malco (*Hist. Byz.* Tomo I), si appagò di quel titolo; e difatti per quanto egli fosse appellato Re, pure Cassiodoro ci dice che non usò mai la porpora nè altre insegne regie, e non battè moneta colla sua effigie.

§ 6. — Venuti alla restaurazione dell' Impero di occidente per opera di Carlo Magno, nel diritto pubblico si stabilisce la massima, che lo stesso popolo romano deve prestare giuramento di fedeltà all' Imperatore, onde Stefano IV, al tempo di Lodovico il Pio — « statim postquam pontificatum suscepit, jussit omnem populum romanum fidelitatem cum juramento promittere Ludovico (1) ». — E tanto era penetrata nella coscienza universale questa massima, che la stessa Roma dovesse mantenersi ligia all' Impero, che gli imperatori vollero ingerirsi ancora nella nomina dei pontefici. Così, quando nell' 827 Gregorio IV fu eletto papa, narra Eginardo, — « non prius ordinatus est, quam legatus imperatoris Romam venit, et electionem populi qualis esset examinavit ». — Col quale scrittore si accorda l'Astronomo nella — *Vita di Lodovico il Pio* — ove è detto, che — « dilata consecratione ejus usque ad consultum imperatoris, *quo annuente et electionem cleri et populi probante,* ordinatus est in loco prioris ». — Anche quest'altro canone di gius pubblico penetrò addentro nella coscienza dei popoli e nella consuetudine politica del tempo, di maniera che nell' 848, per quanto urgesse la elezione del pontefice, a causa dell' invasione dei Saraceni, i Romani — « quoque novi electione pontificis (Leone IV) congaudentes, coeperunt iterum non mediocriter contristari eo quod sine imperiali non audebant auctoritate futurum consecrare pontificem, periculumque romanae urbis maxime metuebant, ne iterum, ut olim, aliis ab hostibus fuisset obsessa (2) ». — E se la consacrazione avvenne, ciò non fu se non dopo aver pronunziato le più solenni proteste di non voler menomare i diritti dell' Impero. La Chiesa anco ne' suoi Concili sanzionò poi il *ritus canonicus* della consacrazione, che non poteva farsi senza l' intervento dell' imperatore o de' suoi legati (3). Su questo punto, a cui la Chiesa

---

(1) TEGANO, *De gestis Lud. Pii*, n. 16. Su questo proposito si ha ancora la formula del giuramento, che nell' 824 papa Eugenio II avrebbe imposto al clero e popolo romano verso Lotario imperatore. Ma sebbene essa ci sia stata riferita da Paolo Diacono (MURAT., *Rer. ital.*, P. II, T. I) ci sembra non essere documento autentico, per le ragioni addotte dal MURATORI, (*Ann.*, a. 824).

(2) ANASTASIO, *Vita di Leone IV.*

(3) Concilio di Ravenna dell'anno 898 sotto il pontificato di Giovanni IX. — « Quia sancta romana ecclesia, cui auctore Deo praesidemus, a pluribus patitur violentias, pontifice obeunte, quae ob hoc inferuntur quia absque imperiali notitia pontificis fit consecratio, nec canonico ritu et consuetudine ab imperatore directi intersunt nuncii, qui scandala fieri vetent. Volumus, ut quum instituendus est pontifex, convenienti-

cercò limitare i diritti dell' Impero, non fu discorde nemmeno il fierissimo pontefice Gregorio VII (1). L'autorità imperiale seppe dunque così fortemente stabilirsi, che, anche quando per cagione di discordie fra i pretendenti al trono, o per la ignavia degl'imperatori, l'istituto decadde, i pontefici, in cambio di distruggere un tal potere, cercarono conservarlo. Ciò si vide anche nel 915, quando Giovanni X, considerato che nulla poteva sperarsi dal cieco imperatore Lodovico, s'indusse a cingere della corona ambita il Re Berengario: e l'autorità imperiale era così pregiata, che l'anonimo poeta termina il suo panegirico con questo verso:

Et post imperii diadema resumite laudes.

Adunque tutto il temporale dominio accentravasi nell'Impero (2); nè nel diritto pubblico del tempo mancavano principî, in virtù dei quali l'imperatore poteva più o meno ingerirsi anco negli affari propri della Chiesa. E che tutto il temporale dominio derivasse dall' Impero si dimostra in ogni pagina delle istorie italiane; ma n'è segno evidente il fatto avvenuto al tempo di Giovanni XII e di Ottone. Dolse al pontefice vedere l'imperatore in armi contro Montefeltro, che stimava esser terra soggetta alla Chiesa; e Ottone gli rispose: — « Omnem terram Sancti Petri, quae nostrae potestati subie-

---

bus episcopis et universo clero, eligatur praesente senatu et populo, qui ordinandus est. Et sic ab omnibus electus, praesentibus legatis imperialibus consecretur. Nullusque sine periculo sui, juramenta vel promissiones aliquas nova adiventione audeat extorquere; nisi quae antiqua exigit consuetudo, ne Ecclesia scandalizetur et imperialis onorificentia minuatur ». — Questo documento, secondo il Muratori, non è da attribuire a Stefano VI, che lo avrebbe emanato nell' 896, perchè in effetto si legge nel Concilio di Ravenna dell' 898: ma a me sembra possa bene attribuirsi a quel pontefice, nulla vietando che del Decreto di lui siasi fatto poi un canone nel Concilio tenuto da Giovanni IX.

(1) Appena eletto (1073), Gregorio scrisse della propria elezione ad Arrigo VII, il quale inviò a Roma Eberardo conte per verificare se si era proceduto alla consacrazione del pontefice, nel qual caso gli diede podestà di dichiarare nulla la elezione. Ma Eberardo trovò che la solennità della consacrazione non era avvenuta, di che l'Imperatore si mostrò soddisfatto. — « Et statim Gregorium Verullensem episcopum Italici regni cancellarium ad urbem trasmisit, quatenus *auctoritate regia* electionem ipsam confirmavit, et consecrationi ejus interesse studeret ». (MURAT. *Ann.*, a. 1073).

(2) Sono infinite le investiture date a Vescovi e Abbati dagl'imperatori; ma ricordiamo in special modo quella fatta da Arrigo IV nel 1093 a Conone o Corrado vescovo di Mantova (MURATORI, *Diss.* 67), revocata poi da Lotario III nel 1136, quando venne in Italia dopo la dieta di Wirtzburg. Di molte investiture poi è traccia nello stesso testo della pace di Costanza.

cta est, promisimus reddere; atque id rei est, quod ex hoc munitione Berengarium cum omni familia expellere nitimur. Quo enim pacto terram hanc ei reddere possumus, si non prius eam ex violentorum manibus erectam *potestati nostrae subdimus?* ». — Qui apparisce evidente, che le terre dovute alla Chiesa, venivano come nuovamente concesse dall' Impero, quando tornavano a lui soggette. Non erano le armi imperiali ai servigi della Chiesa; ma al servizio dell' Impero, il quale poi delle terre riacquistate faceva novellamente dono al pontefice. E talvolta era lo stesso pontefice, che esortava i popoli a farsi vassalli dell' Impero, ancorchè fossero soggetti a Roma; e ricordiamo il fatto dei Tiburtini, che nel 1001 per una contesa avuta coi Romani, decisero di dichiararsi soggetti *imperiali jure* (1), e vi furono incoraggiati dal Papa Silvestro II.

§ 7. — L' Impero tenne poi grandemente a stabilire, che tutto quello che la Chiesa o altri possedevano emanava da lui; e fu sempre vivo negl'imperatori di occidente il desiderio di rendere irrita e di niun effetto giuridico la vantata donazione di Costantino; perchè con ciò si sarebbe ammessa una tradizione di temporale autorità a favore dei Papi anteriore alla restaurazione dell' Impero di Occidente. E chi legge e scruta le istorie ne vede moltissimi esempi, tra i quali degno di essere segnalato quello di Arrigo II, per le proteste fatte contro le opinioni manifestate da Leone IX e da Niccolò II (2). E se i Papi volevano conferire autorità temporale ai principi, l' Impero se ne lagnava, così che quando nel 1134 Ingilberto marchese fu investito da Innocenzo II del Governo della Toscana, l' imperatore gli fece comprendere, che non dal Papa, ma da lui doveva ripetere la sua autorità (3). E lo stesso Muratori, sulla scorta dei cronisti del

---

(1) PIER DAMIANO, *Vita S. Rom.*

(2) Quando nel 1059 Niccolò II diede l'investitura del reame di Napoli ai Normanni, sebbene in quel tempo e cioè nel 1053 Leone IX scrivendo a Michele Cerulario, patriarca di Costantinopoli, riferisse un brano dell'apocrifa donazione di Costantino, e in generale tutti a quel tempo la riconoscessero per autentica, pure l' Impero se ne adontò, e Pier Damiano ci narra, che l'Imperatore Arrigo IV fece cassare *omnia quae ab eo* (Niccolò II) *fuerunt statuta* (Vedi PIER DAMIANI, *Opus.* 4).

(3) Si legge negli Ann. pis; (MURAT., *Rer. italic.*, vol. VI) che — « III Kalendas junii Pisis est celebratum concilium per Papam Innocentium II et alios praelatos. In quo concilio Ingilbertus de marchia Tusciae investitus est. Qui postea defensus a Pisanis

tempo, conviene che non poteva il Papa conferire ad altri le provincie dell' Impero, escluse dalla eredità della contessa Matilde; mentre sta in fatto, che l' Impero dispose invece di molti beni compresi in quella eredità a favore delle repubbliche o dei principi italiani (1); segno certo, che l' Impero riteneva non essere estranea la sua alta autorità a veruna parte del territorio soggetto alla podestà imperiale.

È noto poi che tra Innocenzo II e Lotario III le dispute furono violentissime. Basti, che quando l' imperatore venne nel 1137 in Italia e si trasferì a Roma, papa Innocenzo volle di sua mano investire il Conte Rainolfo a Duca di Puglia. Ma poichè per il diritto pubblico allora vigente ogni concessione di temporale dominio doveva emanare dall'imperatore, Lotario III pretese di fare egli l'investitura. La contesa, secondo ci narrano gli storici, durò trenta giorni, e finalmente fu convenuto, che il papa e l'imperatore tenessero entrambi il gonfalone da consegnarsi a Rainolfo. Lo stesso accadde per l' investitura dell' abate di Montecassino, monastero che si considerava *Camera dell'impero*. Anche qui la disputa fu lunga ed aspra, ma prevalse la volontà del pontefice.

§ 8. — Ma dove meglio apparisce l'effettiva autorità imperiale negli stati della Chiesa e in Roma stessa è nella materia giurisdizionale, che nel diritto pubblico d'ogni nazione ha una parte importante, come quella che racchiude un elemento sostanzialissimo di sovranità. E niun dubbio, che in Roma gl'imperatori tenessero funzionari e giudici per vigilare sul governo della città e amministrare giustizia. Già nell'823 pel fatto della uccisione di Teodoro primicerio e di Leone nomenclatore sorsero dispute fra l'imperatore e papa Pasquale; e sotto il successore di lui, Eugenio II, l'Impero ebbe a vantare notevoli facoltà al dirimpetto della Curia romana. Di ciò ci fa ricordo il biografo di Lodovico il Pio, il quale narra che — « tantae querelae adversus Romanorum ponti-

---

et a Lucensibus ubique offensus et victus apud Ficecchium in campo, Pisas cum lacrymis fugiens, a Pisanis vindicatus est». — Resulta poi che nel 1137 l'imperatore mandò al marchese Ingilberto, come a suo *vassallo*, buon nerbo di armati sotto il comando del Duca Arrigo suo genero, perchè i toscani *non volevano un principe, che regnasse a nome dell'imperatore*. Lo che dimostra che Lotario III aveva resa nulla l'investitura fatta dal pontefice Innocenzo II.

(1) Scalvanti, *Considerazioni sul primo libro degli Statuti perugini*, Parte I, Perugia, 1895, Tip. Boncompagni.

fices judicesque sonarent, quod quorumdam pontificum vel ignorantia vel desidia, sed et judicum coeca et inexplebili cupiditate, multorum praedia injuste fuerint confiscata. Ideoque reddendo quae injuste fuerunt sublata, Lotharius magnam populo romano creavit laetitiam. Statutum est etiam, *juxta antiquum morem, ut ex latere imperatoris* mitterentur qui *judiciariam exercentes potestatem*, justitiam omni populo facerent, et tempore quo visum foret imperatori aequalance penderent (1) ». — Da pochi anni è risorto l'impero occidentale, e già è ricevuto come canone di osservata consuetudine, che *ex latere imperatoris* seggano in Roma magistrati, che amministrino — *justitiam omni populo* —. Vero è, che il più delle volte questi tribunali si costituivano d'improvviso, sotto l'influsso di circostanze speciali; ma è indubitato che l'Impero non cessò mai di usare tutti i mezzi per mantenere questa sua prerogativa di sovranità. Si ha memoria nell'829 dell'invio a Roma di Giuseppe Vescovo e di Leone Conte per conoscere di una vertenza insorta fra Ingoaldo, abbate del monastero di Farfa, e la Curia romana. E notisi, che si trattava di grave accusa, imperocchè alcuni papi si sarebbero resi colpevoli di denegata giustizia (2). Il papa Gregorio IV non volle accettare la sentenza dei giudici imperiali; ma, si osservi bene, l'unica pretesa che avanzò, fu quella di volere interpellare direttamente l'imperatore. Talvolta poi è lo stesso pontefice, che chiede giudici straordinari alla corte imperiale, come avvenne ai tempi di Adriano II (3) e di Giovanni VIII (4). Un tribunale imperiale trovasi stabilito in Roma

---

(1) ASTRONOMO, *Vit. Lud. Pii.*

(2) Ingoaldo, secondo il Pagi, dolevasi che — « unde tempore Stephani, Paschalis et Eugenii semper reclamavimus et justitiam minime invenire potuimus ». —

(3) Adriano II nell'868 chiese all'Imperatore dei magistrati per giudicare in Roma Eleuterio, reo di ratto della figlia del papa e della uccisione di lei e della madre Stefania. I cronisti narrano: — « Hadrianus papa apud Imperatorem missos obtinuit, qui praefatum Eleutherium secundum legem romanam judicarent ». — I giudici imperiali andarono a Roma, e pronunciarono la condanna di Eleuterio (PAGI *Ad Ann. Bar.* —).

(4) Papa Giovanni VIII nell'880 così scrive a Carlo il Grosso: — « Pro justitiis autem faciendis sanctae romanae ecclesiae, ut idoneos et fideles viros *e latere vestro* nobis de praesenti dirigatis, obnixe deposcimus, qui nobis pariter cum missis nostris proficiscentibus, de omnibus justitiam plenissimam faciant, et vestra regali auctoritate male agentes corrigant et emendent » —. È a notare, che lo stesso Giovanni VIII nell'anno dipoi (881) chiese nuovi messi imperiali, ma in appresso non sembrò disposto ad accettarli per dirimere alcune controversie in Ravenna.

al tempo di Lodovico III (1). E quando nel 967 il *praefectus urbis* e i *consules* di Roma si resero responsabili di gravi offese verso papa Giovanni XIII, fu per opera dell' imperatore, secondo ci narra Liutprando, che i colpevoli e loro seguaci furono assoggettati a severissime pene (2). Al tempo di Ottone III si ha altro esempio della giurisdizione imperiale in Roma. Ugo abbate di Farfa comparisce dinanzi all' imperatore nel palazzo imperiale di Roma, e Ottone III insieme al collegio dei giudici risolve la disputa, per la quale l'abbate querelavasi, e intima la pena di 100 libbre d'oro puro ai contravventori, da applicarsi — « *medietatem* (notisi bene) *camerae imperatoris,* et medietatem praefato monasterio Sanctae Mariae in Pharpha (3) ». —

§ 9. — Ma oltre questa funzione giudicatrice, che esplicavasi col mezzo di un tribunale ordinario in Roma tenuto da giudici *ex latere imperatoris,* era ricevuto anche un altro canone di pubblico diritto, quello dell'ultimo appello dei romani all' imperatore. Tale principio fu solennemente ámmesso nell'898 nel concilio di Ravenna, essendo papa Giovanni IX e Imperatore Lamberto (4).

Aggiungasi che in Roma noi troviamo in varie epoche stabilito un magistrato imperiale, il *praefectus urbis* (5), il quale

---

(1) Si raccoglie tale notizia da una sentenza riferitaci dal Fiorentino, e che incomincia colle seguenti parole : — « Dum Domnus Ludovicus serenissimus imperator augustus a regale dignitate Romam ad summum imperialis culminis apicem, ecc. ». —

(2) « Romanorum alios gladio, alios suspendio interemit, oculis alios privavit, exsilio alios relegavit ». — Di tale efferratezza, tutt' altro che giustificata per vendicare il ministro di un Dio che perdonava a' suoi crocifissori, Liutprando cerca scagionare Ottone presso Niceforo Foca, imperatore di Costantinopoli (Vedi LIUT. *in Legat.*).

(3) *Cronic. Farf.* in MURAT. *Rer. ital.*, Vol. I, P. II.

(4) « Si quis romanus, *cujuscumque sit ordinis*, sive de clero, sive de senatu, seu de quocumque ordine, gratis ad nostram imperialem majestatem venire voluerit, aut necessitate compulsus ad nos voluerit proclamare, nullus eis contradicere praesumat; et neque eorum res quisquam invadere vel depraedari, aut eorum personas in eundo et redeundo vel morando inquietare praesumat; donec liceat imperatoriae potestati eorum causas aut personas, aut per nos aut per missos nostros deliberare. Qui autem eos inquietare eundo, vel redeundo, vel morando tentaverit, vel eorum quidpiam rerum auferre, postquam nostram misericordiam proclamaverint imperialis ultionis indignationem incurrat ».

(5) « Si osserva che nel 1015 in Roma — grandiora urbis et orbis negotia longe superexcedunt eorum judicia, spectantque ad romanum pontificem, sive illius vicarios...... *itemque ad romanum imperatorem, sive illius vicarium praefectum urbis*, qui de sua dignitate respicit utrumque, videlicet domnum papam et domnum imperatorem, *a quo accipit suae potestatis insigne,* scilicet exertum gladium, ecc. » (BALUZIO, *Misc.*, Lib. V, pag. 64).

aveva vere funzioni di governo, e teneva nelle sue mani la direzione della polizia (1). Ma più di ogni altro riscontro dell'autorità imperiale in Roma, dopo le note concessioni fatte ai pontefici, valga quello della facoltà concessa agl'imperatori di emendare le stesse leggi, che i papi davano ai loro soggetti. È Benedetto III, che nell'855 scrive a Lotario e Lodovico una lettera riferitaci da Graziano, e così concepita: — « Nos si *incompetenter* aliquid egimus, et subditis justae legis tramitem non conservavimus, vestro ac missorum vestrorum cuncta volumus emendare judicio. Inde magnitudinis vestrae magnopere Clementiam imploramus, ut tales ad haec quae diximus, perquirendo missos in his partibus dirigatis, qui Deum per omnia timeant, *et cuncta diligenter exquirant. Et non tantum haec sola*, quae superius diximus, quaerimus ut examussim exagitent, *sed sive minora*, ecc. (2) ». — E quando nell'898 si volle reprimere il pessimo costume di invadere, alla morte di un papa, il palazzo apostolico e sottoporlo a saccheggio, la legge a tal fine emanata terminava con queste parole: — « Quodqui facere praesumpserit, non solum ecclesiastica censura, sed etiam imperiali indignatione feriatur ». — Pertanto in questi tempi così favorevoli all'ampliamento dei diritti imperiali, è naturale si venisse formando un gius pubblico, che rispetto al dominio temporale tenesse soggetta la Chiesa all'Impero. E perciò quando l'Impero donava una terra ai papi, essa passava alla soggezione della Chiesa; ma se questa le avesse accordato libertà, non era che una *libertas semiplena*. È ben vero che per privilegio la città donata dall'imperatore era divenuta patrimonio ecclesiastico; ma poteva la Chiesa concederle *in perpetuo* libero

(1) Fra i molti esempi circa l'intervento del *praefectus urbis* si può citare il fatto avvenuto nel 1086, quando i Romani elessero a forza papa Desiderio abbate di Montecassino, che si nominò Vittore III. Essi non avevano voluto piegarsi ad eleggere Ottone vescovo di Ostia, e il prefetto imperiale, lasciato in libertà dal duca Ruggiero, tornò in Roma, ed esercitando la sua autorità in Campidoglio, perseguitò i Vescovi affinchè non avvenisse la consacrazione di Vittore III. Il quale, in quei frangenti, volle tornarsene a Montecassino, donde poi si trasferì nuovamente a Roma chiamatovi dal clero e dai cittadini. Ma bastò che giungesse in Roma un messo imperiale, che annunziasse la prossima vendetta dell'antipapa Guiberto, perchè i romani abbandonassero tosto Vittore, sebbene universalmente amato. E se la elezione di Urbano II (a. 1088) non sollevò minaccie per parte dell'Imperatore, ciò fu per essere egli impegnato nelle gravi e sanguinose fazioni, che desolavano la Germania.

(2) GRATIAN, c. 9, Dist: 10 et c. 141, 2.

reggimento, creando così un nuovo tipo di sovranità, che il diritto pubblico di quei tempi era ben lontano dall'ammettere? Che l'Impero, per benevolenza verso la Chiesa, si spogliasse di una parte del suo dominio, si comprende; giacchè la Chiesa era in continui rapporti coll'Impero, ed esso stesso metteva capo all'alta autorità dei pontefici. Ma non poteva la Chiesa, mediante concessioni di privilegi, rinunziare al ricevuto dominio e in virtù di tale rinunzia creare stati indipendenti da lei e dall'Impero. Noi vediamo che anche quando era lo stesso imperatore, che accordava privilegi alle città, e riconosceva i loro liberi reggimenti e le loro consuetudini, qualche cosa riservava a sè, come impronta di dominio, ora sotto forma di giurisdizione in grado di appello, ora per mezzo di un funzionario imperiale residente nelle città, ora col sottoporre i comuni al pagamento del *fodro* e va dicendo. Questa recognizione di dominio poteva essere di lieve peso per le città, ma costituiva l'affermazione di un diritto, che alla prima occasione si faceva valere. Ora se la cessione alla Chiesa fosse stata incondizionata, e se coi privilegi concessi dai papi, le città si fossero trovate libere e affrancate da ogni vincolo verso l'Impero, ne veniva di conseguenza, che esse avrebbero ricevuto, coll'intermediario della Chiesa, più di quello che l'Impero sarebbe stato disposto a concedere direttamente. Vi era dunque nell'Impero un titolo di sovranità, che tornava a rivivere tutte le volte che la Chiesa donataria rinunziava alla concessione imperiale; perchè questa doveva intendersi fatta a esclusivo vantaggio di lei e non a vantaggio dei popoli. E che le cessioni fatte dall'autorità dei papi o dei vescovi non avessero efficacia di fronte all'Impero, fu sostenuto anco al tempo della lotta fra l'Hohenstaufen e le città lombarde. Anche qui trattavasi di regalie, le quali erano, per la massima parte, passate dalle mani dei vescovi in quelle dei comuni, che ne affidavano l'esercizio ai consoli da loro eletti. Ora, scrive giustamente l'Hegel, si voleva costringere le città a riconoscere che tutti i diritti sovrani e governativi erano, giusta l'antica loro origine, diritti spettanti al re, *e che solo per l'investitura o conferma da parte del re stesso potevano legittimamente passare nelle loro mani* (1). — A nulla

(1) *Storia delle Cost. mun*, Cap. IV.

valeva che il vescovo avesse *legittimamente* e cioè per imperiale privilegio esercitato quei diritti sovrani; essi non potevano venire legittimamente trasferiti nei nuovi governanti, *se non per concessione imperiale diretta*. Dunque il diritto dell'Impero non era estinto; solo se ne era ceduto l'esercizio ai vescovi, i quali non avevano potestà di trasmetterlo in altri.

§ 10. — Tutto questo siamo venuti notando per dimostrare che i canoni di diritto imperiale stabiliti nella stessa Roma erano i seguenti: — 1.° Che ogni concessione di temporale dominio doveva derivare dall'Impero — 2.° Che l'Impero doveva per rito canonico intervenire nella consacrazione dei pontefici — 3.° Che rimaneva integro il diritto nell'Impero di avere anche in Roma un rappresentante, munito di larga ingerenza nel governo della città — 4.° Che vi si mantenevano giurisdizioni imperiali, e si faceva luogo in ogni caso al ricorso dinanzi al tribunale supremo dell'imperatore.

Di qui la difficoltà di avere un governo, che non fosse soggetto nè all'Impero nè alla Chiesa; perchè la donazione fatta dagl'imperatori ai papi era accompagnata da una tacita condizione, e quasi diremmo, limitata dalla causa stessa che vi aveva dato luogo; e perciò il privilegio di libertà che si concedeva dalla Chiesa faceva stato di fronte a lei, ma non aveva valore di fronte all'Impero, che poteva sempre far rivivere ed esercitare i suoi diritti di alta sovranità. Bisognava dunque ampliare e modificare il diritto pubblico del tempo, trovare il titolo giuridico della legittimità e perpetuità dei governi autonomi, e porre a guardia di questa conquista scientifica le supreme ragioni di giustizia.

Intanto è da notare che il Bartolo, parlando della sua Perugia, accortamente riconnette il dominio papale a quello dell'Impero; con che mira a stabilire la legittimità di quel dominio nella Chiesa concedente; legittimità che derivava dalla imperiale concessione. Ma come pensò poi il Bartolo, che di fronte a Perugia fosse venuto ad estinguersi ogni diritto dell'Impero, mentre sembra che ogni cessione che egli faceva, dovesse sempre intendersi fatta (e ne abbiamo visti esempi) *salvo in omnibus jure imperiali?* Stabilito il titolo di legittimità nel potere dei papi, occorreva investigare in qual modo la Chiesa, *liberando la città*, ossia restituendola a libero reggimento, fosse venuta ad estinguere non solo le

prerogative della sovranità propria, ma quelle ancora della sovranità imperiale, che, per una folla di esempi storici, sembravano essere inalienabili e imprescrittibili.

V'erano ragioni storiche, su cui poter fondare questa ardita teoria?

§ 11. — Intanto su questo punto essenzialissimo di ricerche è d'uopo premettere, che sebbene alta fosse l'autorità imperiale, pure di fronte a lei sorgeva la podestà dei papi, e già abbiamo accennato come questa si affaticasse a conquistare un qualche temporale dominio sulle città italiane. Va bene, che chi poteva legittimamente investire la Chiesa di questa sovranità era l'Impero; e fu veduto ancora che, nonostante le concessioni imperiali ai pontefici, l'autorità degl'imperatori si conservò certamente *in jure* e spesso *in facto* fin nella stessa Roma. E se avessimo d'uopo di aggiungere altri fatti a quelli già riferiti, vorremmo ricordare la parte presa dagl'imperatori nel combattere in Roma le fazioni, che miravano ad affrancare la città dal giogo imperiale; onde le fiere contese al tempo di Ottone I, il consolato di Crescenzio e le sanguinose repressioni di Ottone III.

Ma se la Chiesa, ora in modo occulto, ora in modo palese, fin dalla restaurazione dell'Impero aveva cercato di accrescere la sua potenza non solo *in spiritualibus*, ma anche in *temporalibus*, quale era ai tempi del Bartolo lo stato della disputa fra la Chiesa e l'Impero?

Abbiamo osservato, che la Chiesa volle riconosciuto negl'imperatori soltanto il diritto di presenziare la consacrazione dei papi; ma pure non scarseggiano nell'istoria esempi di protesta anche contro questo *rito canonico*. Da documenti, di cui invano si revoca in dubbio l'autenticità, perchè provati sinceri alla stregua dei raffronti storici, risulta che Adriano III nell'884 volle cessata la ingerenza imperiale nella elezione dei papi (1). E tanta novità vi fu allora in questa parte del diritto pubblico della Chiesa e dell'Impero, che Stefano V fu consacrato senza l'imperiale intervento; onde le ire di Carlo il Grosso, perchè — « eo inconsulto illum ordinare praesumerunt (2) ». — Al qual fatto ri-

(1) Sigonio, *De regno ital.*, lib. V. e Ptolom: Luc. *Hist.* ecc., t. XI, Rer: it.
(2) Lambecio, *Ann. franc.* in Murat., *Rer. Ital.*, P. II, T. II.

sponde quello verificatosi nel 1061 quando fu eletto, per le cure di Ildebrando, il pontefice Anselmo da Badagio, che prese il nome di Alessandro II. È vero che in Roma vi era un partito diretto dai conti di Tuscolo, che voleva rispettate le prerogative imperiali; ma vi era pure, e prevalente, il partito che istigava a non osservarle. E così, mentre Arrigo II volle che i romani non potessero eleggere il papa senza suo consenso, e Niccolò II volle rispettato il costume antico, che riconosceva nell'imperatore il diritto di verificare la elezione e assistere alla ordinazione pontificia; nel caso, da noi accennato, si volle soppresso anche quest' ultimo resto delle imperiali prerogative. Inoltre abbiamo già visto, che lo stesso Giovanni VIII in alcune sue *Epistole* protesta contro i messi imperiali, inviati a Roma per amministrare giustizia. Nè meno fiere sono le denegazioni di Adriano IV nel 1159, quando insorge contro Federico I, che aveva mandato in Roma dei magistrati per dirimere controversie, senza l'assenso del pontefice. Ma più d'ogni altro documento serve a dimostrare la resistenza che i Papi fecero contro la giurisdizione imperiale, un testo delle *Clementine*, dove il pontefice, a proposito di alcune sentenze emanate da un tribunale imperiale in certe questioni tra Arrigo e Roberto re di Sicilia, dichiara *irriti e vani* cotesti giudicati, allegando che il re, sebbene citato regolarmente, non era presente al giudizio (1). Oltre a ciò cercano i papi di scuotere il giogo dei re, sottomettendosi solo agl' imperatori, la cui consacrazione stava nelle loro mani; talchè quando Arrigo III, che non aveva assunto ancora la corona imperiale, fece deporre nel Concilio di Sutri i tre papi Benedetto IX, Silvestro III e Gregorio VI, e il Baronio dice, che fu *detestanda prosunzione* dell' imperatore, dovuta al fatto che Gregorio VI era stato eletto

---

(1) Il Muratori cita l'Epistola di papa Clemente col titolo — *Pastoralem* — mentre incomincia colla parola — *Pastoralis* — e si legge nel *Corpus juris canonici*, lib. II, Clement., Tit. XI, Cap. II. Ivi è detto: — « Nos tam *ex superioritate* quam ad Imperium *non est dubium nos habere*, *quam ex potestate*, in qua (vacante imperio) Imperatori succedimus, et nihilominus ex illius plenitudine potestatis, quam Christus Rex Regum et Dominus dominantium nobis, licet immeritis in persona Beati Petri concessit, sententiam et processus omnes praedictos, et quicquid ex eis securum est..... declaramus fuisse ac esse omnino irritos et inanes....... Praehabitis per Imperatorem eumdem quibusdam processibus contra eum (Regem) absentem tamen, quamvis legitime (juxta Imperatoris assertionem) citatum, ecc. ».

senza suo consenso, molti e gravi storici osservano, che di ciò non poteva Arrigo dolersi, in quanto che, non essendo imperatore, nessun diritto aveva sulla città di Roma.

È cenno poi, sotto alcuni pontefici, del loro governo su Roma *etiam in temporalibus*, come fu al tempo di Giovanni XII (1). Se nonchè le tristi condizioni della Chiesa non permisero a quel pontefice e ai suoi successori di affrancarsi dall'impero. Anzi lo stesso Giovanni XII, stretto da Berengario II e da Adalberto, dovette ricorrere all'istituto giuridico dell'*advocatia ecclesiae*, inviando Giovanni diacono e Azo scrinario a Ottone per chiamarlo a difesa della curia romana.

§ 12. — Ma ancorchè a quando a quando la Chiesa si trovi nella necessità di ricorrere all'Impero, ormai noi dobbiamo verificare un continuo progresso nelle condizioni di lei. Lo stesso Ottone conviene di dover largheggiare colla Chiesa, ed è a questo proposito preziosissimo il documento conservatoci da Graziano e che leggesi anco nel Baronio (2). È una lettera, che Ottone indirizza da Pavia a Giovanni XII, e dove dice : — « Si permittente Domino, Romam venero, sanctam romanam Ecclesiam et te rectorem ipsius exaltabo secundum posse meum ; et nunquam vitam aut membra et ipsum honorem, quem habes, mea voluntate, aut meo consilio, aut meo consensu, aut mea exhortatione perdes. Et in romana urbe nullum placitum, aut ordinationem faciam de omnibus, quae ad te aut ad Romanos pertinent, *sine tuo consilio*. Et quidquid in nostram potestatem de terra S. Petri pervenerit, tibi reddem. Et cuicumque regnum italicum commisero, jurare faciam illum, ut adjutor tibi sit ad defendendam terram Sancti Petri secundum suum posse ». — È noto come queste concessioni non approdassero al fine di mantenere pacifici rapporti tra le due potestà. Le lotte fra Gregorio VII e il quarto Arrigo, l'umiliazione sofferta dall'autorità imperiale a Canossa, la conciliazione avvenuta nel 1111 fra Pasquale II e Arrigo V, poco stante revocata (3), le ri-

---

(1) Murat. *Ann.*, vol. XXXIII, pag. 23.

(2) *Annali Ecclesiastici* all'an. 690, e Grazian. *Dist.* 63, c. 33. Tit. Domin.

(3) Il papa aveva proposto, che egli rinunzierebbe a tutti gli stati e regalie, che gli ecclesiastici avevano avuto e riconoscevano dall'Impero e dai regni di Carlo Magno, Lodovico il Pio e Arrigo I, specificando città, ducati, comitati, zecche, gabelle, mercati, avvocazie, corti, castella, ecc.: e il Re alla sua volta rinunzierebbe all'uso di in-

sorgenti contese fra Innocenzo II e Lotario III e tra Federigo I e Adriano IV, le proteste degli Ottoni, i trionfi della politica di Federigo II e le sue discordie con Innocenzo III e Gregorio IX, son tutti avvenimenti, su cui si intessono più secoli di storia italiana. E ove ripensiamo alla stessa lotta delle investiture, se da un lato ci apparisce manifesto l'accanimento, col quale l'Impero difese non solo le prerogative della sua temporale autorità, ma ben anco il titolo della sua ingerenza nella nomina dei dignitari ecclesiastici; dall'altro si apprende che la Chiesa ormai riusciva ad aver ragione dell'Impero. Infatti col trattato di Worms l'Impero dovette cedere rispetto alla elezione dei prelati e alla investitura coll'anello e col pastorale; e solo gli restò il diritto della temporale investitura collo scettro e della precedenza di questa, al di là delle Alpi, alla investitura spirituale. Onde non ha torto l'Hegel, quando dice che in quel trattato, l'imperatore *perdette la causa sul punto legale*, di cui trattavasi, e cioè che la Chiesa voleva possedere *jure proprio* le regalie anticamente concesse agli ecclesiastici dall'Impero (1). È vero che la Chiesa non riuscì colla dieta di Worms a vedere accolti i principî del *Dictatus papae* di Gregorio VII; ma tuttavia conseguì gran parte del suo scopo, di rendersi cioè assai più indipendente dall'Impero. Ma vediamo con ordine di ciò, che avvenne al tempo del Barbarossa.

Federico I, bene accorgendosi della influenza sempre maggiore dei papi, non piegò ai voleri del pontefice, che non volle accogliere gl'inviati imperiali per amministrare giustizia in Roma; parendogli, dicono gli storici, di diventare un imperatore dei Romani *di solo nome e da scena, quando se gli volesse levare ogni potere e dominio in Roma* (2). Nè potevano piacere a Federico tali propositi della curia romana, dal momento che nel 1154 gli avevano offerto il dominio — « legati de omnibus civitatibus Tusciae,

---

vestire i vescovi e gli abati. Arrigo V andò sulle furie, e fece prigione Pasquale II. Poi nel 1111, stabilito un accordo, Arrigo fu consacrato imperatore; ma in parte per il mal volere di lui e in parte per l'opposizione dei vescovi, l'accordo venne a cessare col Concilio lateranense tenuto nel 1116. I vescovi disapprovarono che il papa non avesse voluto riconoscere la possibilità di investiture a favore di religiosi per parte di laici.

(1) Hegel, *Storia della Cost.*, Cap. VI.

(2) Murat, *Ann.* — ad an. 1159.

nec non ex omnibus civitatibus Spoleti, munera condigna offerentes, et subjectionem voluntariam promittentes (1) ».

Pur tuttavia egli ebbe l'animo disposto a rispettare quei privilegi, che nel campo del temporale dominio gli ecclesiastici avevano ricevuto dagl'imperatori. E ne è documento infallibile la *Pace di Costanza*, ove si legge: — « In civitate illa, in qua Episcopus per privilegium Imperatoris vel regis comitatum habet, si consules per ipsum episcopum consulatum recipere solent, ab ipso recipiant (2) ». — Con la quale disposizione Federigo confermava i privilegi antichi, e poichè l'investitura dei consoli era una facoltà che riservava a sè (« alioqui unaquaeque civitasanobis consulatum recipiant »), riconoscendola in caso di privilegio nei vescovi, veniva quasi a crearli *vicari imperiali*.

§ 13. — Ma sebbene l'Impero manifesti di sovente e in termini vivaci il desiderio di riconquistare intera la sua indipendenza, pure dagli ultimi del secolo XII e nel secolo seguente, penetrano nel gius pubblico delle massime e dei principî atti a liberare la Chiesa dalla supremazia degl'Imperatori. A ciò diedero occasione le lunghe e frequenti vacanze del trono imperiale; imperocchè è noto che dal 1251 al 1273 non si ebbe nessun imperatore o re dei romani. Nel 1273 fu re dei romani Ridolfo, che cercò invano di restaurare i diritti dell'Impero, onde inviò il figlio in Italia per compiervi una invasione nelle terre della Savoja. Nel 1292 succede a lui Adolfo di Nassau, come re dei romani fino al 1298, anno nel quale cotal titolo è assunto da Alberto tedesco. L'impero ritorna nel 1312 con Arrigo VII, che si fa coronare imperatore a Roma, mentre il papa è in Provenza. Ma dopo due anni la sedia imperiale vaca di bel nuovo, e cioè dal 1314 al 1346, quando è incoronato imperatore Carlo IV, quello stesso a cui il Bartolo fu inviato ambasciatore (3). Questo stato di cose determinò una corrente favorevole alla Chiesa, di cui il Bartolo, vissuto proprio al tempo nel quale le lunghe vacanze dell'Impero avevano reso più facile il lavorio di indipendenza della Chiesa romana, dovette tener conto nella costruzione della sua teorica.

---

(1) WEINGART, *Chronic* apud LEIBNITIUM, t. I.

(2) *De pace Constantiae*, § *Privilegia omnia*, ecc.

(3) SCALVANTI, *Cons. sul prino libro degli Statuti perugini*, Parte I, Perugia, 1895.

Anzi, tutta la storia registra in più occasioni il *diritto* che la Chiesa volle rivendicare sul regno di Sicilia, e per citare un fatto solo, perchè si collega a' due grandi nomi di Innocenzo III e di Federigo II, ricorderemo le dichiarazioni, che il pontefice ebbe a fare nel 1215 a Federigo, e cioè che se veniva esaltato come imperatore, doveva cedere immediatamente il regno di Sicilia al figlio suo, che tal dominio *riconoscerebbe dalla Santa sede.*

§ 14. — Ma i tre istituti che la Chiesa, profittando di favorevoli circostanze, cercò introdurre nel diritto pubblico del tempo furono i seguenti:

1.° Che l'Impero era dato dal Papa in feudo agl'imperatori.

2.° Che nella vacanza dell'Impero, il vicariato di esso spettava al Papa.

3.° Che come il Papa dava ai Re l'Impero in feudo, così poteva tal concessione revocare.

1. — Il primo cenno di concessione quasi feudale dell'impero si ebbe nelle lotte fra Federigo I e Adriano IV. Fu nel 1157, che quel pontefice mandò suoi ambasciatori a Besanzone, dove trovavasi l'imperatore, per fargli rimostranze di non avere punito ancora quei tedeschi, che avevano fatto prigione Esquilo arcivescovo di Lunden. E per stimolarlo a compiere quello che il papa credeva stretto dovere dell'imperatore, Adriano IV ricordava nelle sue lettere a Federico I, di avergli conferito la corona, di che, aggiungeva, non avrebbe avuto mai pentimento, quando anche — *majora beneficia excellentia tua de manu nostra suscepisset* —. In specie quella parola — *beneficia* —, di cui Federigo, così vago di definizioni legali, comprendeva certo il significato, spiacque a lui e a' suoi fautori, perchè parve volesse il papa sostenere, che Federigo teneva l'Impero da lui come in feudo. Nella quale opinione lo confermava una scritta, veduta in Roma, e che leggevasi nel palazzo lateranense sotto una pittura rappresentante l'imperatore Lotario a' piedi del papa; la quale scritta era così concepita;

Rex venit ante fores, jurans prius urbis honores,
Post homo fit papae, sumit quo dante coronam (1).

---

(1) MURAT, *Annali*, ad an. 1157.

E per verità il senso dell'intera scritta, e in specie quella parola — *homo* — ricevuta in significato di *vassallo,* non poteva riuscire gradita al carattere imperioso di Federico. E poichè egli ebbe a lagnarsene cogli ambasciatori del papa, uno di essi per chiarire il concetto del suo signore, uscì in questa frase: — *A quo ergo habet si a domino papa non habet imperium?* — L'ira che sollevarono tali parole fu tanta, che Ottone conte palatino di Baviera poco mancò non uccidesse il legato pontificio (1).

2. — Ma ormai il principio era posto, e non mancava che trarne le conseguenze; prima delle quali doveva esser questa, che nella vacanza dell'Impero, l'alta autorità imperiale apparteneva a titolo di *vicariato* al papa. La quale teoria andò formandosi negli ultimi del secolo XIII e ai principii del XIV. La troviamo infatti ricordata nel testo — *Pastoralis* — di Clemente altrove citato, là dove si dice: — « Nos... a potestate, in qua *(vacante imperio)* Imperatori succedimus ». — E lo stesso si afferma nel 1322 al tempo di Giovanni XXII, quando a proposito dei diritti pontificî su Piacenza, si nota che questa città — « immediate subjecta est et fuerit ab antiquo Sanctae Romanae Ecclesiae » — e gli storici sostengono che certo tal signoria doveva aver luogo nella *vacanza dell' impero,* come era avvenuto per Parma e Modena (2).

3. — E se fin dal tempo di Federigo si era affacciata l'idea, che l'Impero fosse feudo della Chiesa, nessuno potrà meravigliarsi che poco tempo dopo, e cioè nel pontificato di Celestino III (1191-1198) si introducesse l'altro principio, che il papa poteva revocare la podestà concessa in feudo agl'imperatori (3). In tal modo

(1) Sebbene quest' idea del *feudo* sia sorta più tardi, pure un cenno di simiglianti pretese s'incontra fino dall'823. Infatti quando papa Pasquale invitò Lotario a Roma per procedere alla coronazione imperiale, lo avvertì, che, senza tale solennità, egli non poteva esercitare atti propri di un imperatore; e quindi era mestieri venisse in Italia a cingere la corona, non al solo effetto della *santificazione,* ma a quello eziandio del potere — *non tam sanctificatione quam potestate et nomine* — (PASCASIUS RATBERTUS in *Vita Vallae ab.* apud MAB.).

(2) Vedi fra gli altri MURATORI, *Ann. d'Italia.*

(3) L'Hovedeno ne' suoi *Annali* narra che quando Celestino III diede la corona imperiale ad Arrigo VI — « percussit cum pede suo coronam imperatoris, et dejecit eam in terram, significans quod ipse potestatem ejiciendi eum ab imperio habet, si ille demeruerit. Sed Cardinales statim arripientes coronam, imposuerunt eam capiti imperatoris » —. Il cardinal Baronio accettò il racconto dell'Hovedeno; ma, ad ogni modo, posto che il fatto non siasi verificato proprio nel modo che narra l'annalista, è certo che qualche cosa di simigliante deve essere avvenuto per autorizzare il giudizio degli storici.

questo pontefice andava preparando il terreno alle altre conquiste che Innocenzo, suo successore, doveva intraprendere a favore della Chiesa. Nè deve stupire, che dopo essersi introdotta la teoria dell'impero *feudo* della Chiesa e del *vicariato* di essa, Bonifacio VIII (a. 1294-1303) si proclamasse egli stesso — *solus imperator* — (1). Con questa corrente di idee si apriva il secolo XIV, nel quale il Bartolo visse e insegnò.

§ 15. — Al suo tempo dunque nessun principio pacifico erasi stabilito per sistemare in modo definitivo la posizione giuridica dell'Impero nei suoi rapporti coll'Italia e in specie colla Chiesa; ma evidentemente questa andava ogni dì più guadagnando terreno. Il grande giurista, come abbiamo avvertito, volle innanzi tutto ricongiungere lo stato di Perugia agli antichi diritti imperiali, uniformandosi alle massime invalse nei secoli precedenti, ed a ciò che di quando in quando l'Impero affermava anche al tempo suo. Non bisogna infatti dimenticare l'Editto di Lodovico il Bavaro dell'anno 1339, col quale si vuole rendere affatto indipendente l'autorità imperiale dalla ingerenza della Chiesa e stabilire che l'imperatore per la sola elezione — « est rex verus et imperator Romanorum censendus et nominandus » — senza bisogno di conferma o consenso della Sedia apostolica (2). A questa dichiarazione doveva tener dietro tutto un sistema di restaurazione dei diritti imperiali; talchè, col voto di Uberto da Lampugnano e di Marsilio da Padova, fu sancito, che dai tribunali ecclesiastici fosse dato appello alla Corte imperiale; che all'imperatore spettasse di intervenire per la convocazione dei concilii, per stabilire feste e digiuni, il numero dei templi e dei sacerdoti, e infine che a lui spettasse la nomina a molte dignità ecclesiastiche, non esclusa

(1) Narrasi che Bonifacio, ricevuti gli ambasciatori di Re Alberto, dichiarasse che il loro signore non era degno di rivestire l'imperiale autorità, essendosi ribellato al Re Adolfo. E poichè i legati cercavano persuadere il pontefice a più ragionevole consiglio, narra BENVENUTO da Imola *(Hist. August.)* che Bonifacio, assiso sul trono e tenendo la corona in capo con una spada a lato, bruscamente esclamò: — « *Io sono Cesare, io l'imperatore!* » —

(2) « Declaramus quod imperialis potestas et dignitas est immediate *a solo Deo*, et quod de jure imperii et consuetudine antiquitus approbata, postquam aliquis eligitur in imperatorem ab electoribus, statim, *ex sola electione*, est *rex verus et imperator* Romanorum censendus et nominandus, nec papae, sive sedis apostolicae confirmatione indiget vel consensu ». — (PERTILE, *Storia del Diritto italiano*, vol. I). La quale teoria Lodovico il Bavaro pose ad effetto facendosi eleggere dal popolo e incoronare da Sciarra Colonna.

la ingerenza nella elezione del pontefice e la podestà di deporlo. La stessa esagerazione che si nota in questo disegno di Lodovico il Bavaro, ci dimostra com'egli agisse per un forte spirito di reazione contro le pretese papali; ma tale teorica non durò nemmeno la vita di lui, imperocchè sia noto che, lui vivente, venne esaltato al trono imperiale Carlo IV (1).

D'altronde lo stesso Carlo IV pareva risoluto a rivendicare i diritti dell'Impero, onde Clemente VI nel 1348 prima ancora che Carlo divenisse imperatore (2), lo sollecitò a cedergli tutte le ragioni imperiali sulla città di Avignone; il che conseguì in forma solenne col diploma riferitoci dal Leibnitz (3). E poichè Giovanni Visconti molestava le città italiane e i papi erano lontani da Roma, molti comuni, tra i quali Firenze, *Perugia* e Siena, andarono sollecitando Carlo IV a scendere in Italia, e la stessa Lega di Lombardia del 1354 rinnovò tali pratiche, che raggiunsero l'effetto desiderato, imperocchè in quell'anno Carlo IV si dispose a venire nella penisola. Ove giunto, non si ristette dall'affermare qua e colà i diritti dell'Impero, e ne è prova la mutazione introdotta nel governo di Siena, di cui mise a capo Niccolò patriarca di Aquileja, suo fratello naturale, poco dipoi deposto e cacciato.

§ 16. — Bisognava dunque aver sempre riguardo al diritto imperiale, e ricollegare a questa suprema fonte di temporale dominio l'autorità della Chiesa su Perugia; e bisognava poi profittare della evoluzione fatta dal diritto pubblico nei rapporti fra la Chiesa e Impero, per giungere alla dichiarazione della libertà perugina (4).

---

(1) La venuta in Italia di Arrigo VII fu cagione che la parte ghibellina trionfasse quasi dovunque, e poichè contro essa insorsero il papa e il Re di Napoli, i signori ghibellini invocarono l'intervento di Lodovico il Bavaro. E notisi che questo principe, tra per le contese avute in Germania con Federigo duca d'Austria e per la guerra civile durata otto anni, quando scese in Italia non potè farsi accompagnare da buon nerbo di armati, e la sua incoronazione a Roma, compiuta contro il volere del papa, che lo scomunicò, non potè insignirlo legittimamente del titolo e dell'autorità imperiale. Mezzo disfatto a Roma, partì dall'Italia odiato e disprezzato da tutti i partiti.

(2) Il Muratori ritiene che Carlo IV fosse imperatore nel 1346, ma mi sembra inesatto. In quell'anno egli ebbe il titolo di Re dei Romani. Ma la cerimonia avvenuta in Bonn nel 25 novembre 1346 non poteva conferire al nuovo signore la dignità e la corona imperiale, che conseguì a Roma nel 5 aprile 1355 per le mani del cardinale Pietro di Bertrando, vescovo d'Ostia, deputato a ciò dal pontefice Innocenzo VI.

(3) *Cod. jur. gent.*, t. I, n. 93.

(4) Tanto più poi era necessario tener conto della imperiale concessione, quanto che l'Impero qualche regalia pareva voler conservare anche sulle città affrancate dalla Chiesa (Vedi SCALVANTI, op. cit., Parte I).

Il Bartolo mirò a questo fine così ragionando. Egli ammise che tutto quello che non è sottoposto all'Impero soggiace alla Chiesa. E ci sembra che nello stabilire questo punto, il Bartolo abbia avuto presente la invalsa dottrina, che, *vacante imperio*, era il pontefice che rappresentava l'alta autorità imperiale da darsi poi al Re eletto quasi in ragione di feudo. Ma la proposizione aveva il suo rovescio; di guisa che bisognava aggiungere — che tutto quello che alla Chiesa non apparteneva, era di spettanza dell'Impero. — Ora se avveniva che la podestà imperiale avesse, mediante privilegio, concesso alla Chiesa la sovranità sopra un territorio, e la Chiesa vi avesse rinunziato a favore dei popoli soggetti, la città non ricadeva sotto l'alto dominio imperiale, perchè il papa era quasi signore del feudo e certamente vicario imperiale, e se alla concessione di quella città aveva l'imperatore rinunziato, ne veniva che il papa avesse legittima potestà di conferire ad altri la sovranità di quella terra. Dunque, se coll'antica concessione alla Chiesa mantenevasi un gius imperiale; attesi gli attributi dalla Chiesa stessa posteriormente acquistati, quel diritto veniva ad estinguersi. A tale affermazione giunge il Bartolo esaminando nelle Fonti l'efficacia dei privilegi rispetto all'ordine dei decurioni, ove si nota che, ad esempio, alcuni dignitarî, come i consoli, i patrizi, il prefetto del pretorio, il maestro dei militi e i loro figli venivano esonerati dall'ordine dei curiali, e tale privilegio durava *anche dopo la cessazione dell'ufficio*.

Nello stesso modo il privilegio della franchigia dall'Impero accordata a favore della Chiesa nuova sovrana, doveva continuare anche dopo che era cessato nella Chiesa stessa l'esercizio del diritto, che aveva formato oggetto del privilegio imperiale. E come il privilegio del padre, anche dopo la cessazione dell'ufficio, giovava ai figli, così il privilegio di sovranità accordato alla Chiesa giovava ai popoli, anche quando era venuto a mancare il diritto sovrano dei papi. Questo pensiamo fosse il concetto del Bartolo; e per quanto l'analogia fra i casi contemplati nelle Cost. 61, 64, 65 e 66 Cod: *De decurionibus et filiis,* ecc. non apparisca corretta di fronte alla tesi sostenuta dal celebre giurista per giungere alla proclamazione della libertà perugina, è un fatto che si volle sostenere, che la conservazione di prerogative imperiali era incom-

patibile colla sovranità della Chiesa, alla quale conchiusione prestavasi il diritto pubblico del tempo.

Ecco perchè Perugia *non subest Ecclesiae nec Imperio;* lo che è quanto dire che tra l'autorità imperiale da un lato e la podestà papale dall'altro sorge una terza e legittima forma di sovranità, quella delle repubbliche italiane. Poco importava al Bartolo, vivente nel secolo XIV, che si trovasse la sua città a godere di libero governo anco per franchigie concesse direttamente da imperatori, ad es. da Arrigo VI; poco gl'importava che la sua stessa teorica trovasse qualche restrizione nelle vicende de' secoli XII e XIII; a lui premeva di stabilire scientificamente, che Perugia non poteva più appartenere nè all'Impero nè alla Chiesa, e a ciò gli servivano i materiali storici circa i recenti rapporti fra le due podestà. A far poi che i fatti rispondessero alla teorica il meglio possibile, dovevano adoperarsi con industre ingegno i governanti, come egli stesso vi si adoperò nel soddisfare ai pubblici uffici, cui lo chiamavano i suoi concittadini. E se taluno ritenesse assai specioso il mezzo escogitato dal Bartolo, e non gli paresse informato a larghi criterî di libertà, egli si abbandonerebbe al più funesto errore di uno storico, quello cioè di imprestare a lontane età sentimenti e principî, che solo il tempo ha saputo risvegliare e maturare per la felicità dei popoli e la perfezione dei governi. E l'affermazione del Bartolo potè molto anche sull'animo dei dotti, che fiorirono nei secoli appresso; e noi vediamo, ad es. Alberigo Gentile citare con certo orgoglio Perugia, come — *una in non multis Italiae, quae libera a Papa et ab Imperio est* — (1). Ciò prova che la teorica del Bartolo non solo era stata accolta dai giuristi del suo tempo, ma oltre due secoli e mezzo dopo veniva citata da uomini insigni, come la formula più esatta a significare la libertà perugina, ormai, ai tempi di Alberigo, irreparabilmente perduta.

§ 17. — Ma a quali atti di donazione imperiale può essersi riferito il Bartolo? Se noi volessimo tener conto di tutti gli atti interceduti fra il Papato e l'Impero, non finiremmo più questa nota al passo del Bartolo; ma a noi sembra che il grande giurecon-

---

(I) *Laudes Academiae Perusinae et Oxoniensis*, Hanovia MDCV.

sulto non abbia pensato esclusivamente ad un solo diploma perchè l'espressione che adopera è incerta: — *nam Imperator donavit eam* (Perusiam) *Ecclesiae seu permutavit cum ea* —. Ora altro è donazione, altro è permuta; l'una esclude l'altra, nè poteva cadere in equivoco il dotto giurista.

Pur nondimeno è probabile egli si riferisse alla celebre conferma dei privilegi riguardanti l'Umbria fatta da Lodovico il Pio nell'818 al pontefice Pasquale. Si tratta del documento, che tante ed erudite discussioni ha sollevato. Vuolsi infatti che il diploma non sia sincero, ma finto; e il Pagi e il Muratori son giunti a tale evidenza di dimostrazione da rendere presso che oziose altre indagini. E di vero a far ritenere insincero quel documento basta il tratto, nel quale l'imperatore cede alla Chiesa — *insulas Corsicam, Sardiniam et Siciliam sub integritate cum omnibus adiacentibus et territoriis maritimis* —. Dato l'accordo e la pace esistente tra Roma e l'Impero greco, era egli possibile, che Lodovico facesse al papa cessione di terre, che erano sempre soggette all'imperatore di Oriente? E tanto più dobbiamo confermarci in questa opinione, quanto che nel diploma non occorre veruna di quelle frasi restrittive, che si incontrano in altri documenti di data posteriore. Potevano cedersi infatti territori, di cui non si aveva a quel momento l'impero; ma si notava ciò con appropriate espressioni, ad es. — *patrimonium Siciliae, si Deus nostris illud tradiderit manibus* —, la quale espressione o una consimile non occorre nel testo in esame. Ma è duopo osservare d'altro canto che lo stesso Muratori nella *Diss: XXXIV* (1) e negli *Annali* non dichiara in modo assoluto che quel diploma è finto; bensì avanza il dubbio che possa essere stato *interpolato*. E questo è il vero; anzi a noi pare evidentissimo, che tutta la prima parte del diploma sia vera ed autentica, mentre tra questa parte e la chiusa v'è un passo interpolato, che riguarda donazioni inverosimili in altre parti d'Italia.

Abbiamo più sopra notato, che rispetto alla menzione della Sicilia, Corsica e Sardegna non si incontra nel testo alcuna riserva, la quale faccia intendere che l'Impero non aveva in quel

(1) Vol. II, pag. 300 e seg.

tempo il dominio delle isole. Ebbene se noi poniamo a raffronto il fatto della donazione della Sicilia, ecc. colla formula, che usa l'Imperatore verso la Chiesa, abbiamo la prova evidente della interpolazione. — « Ceterum ut diximus *omnia superior nominata*, ita ad vestram partem per hoc nostrae confirmationis decretum roboramus *ut in vestro, vestrorumque successorum permaneant jure principatu atque ditione,* ut neque a nobis neque a filiis nostris per quodlibet argumentum sive machinationem in quacumque parte minuatur vestra potestas, ecc.» —. Ognuno comprende che una formula, in cui si *conferma* il privilegio, pel quale un territorio *deve rimanere* in principato alla Chiesa, non può riferirsi che a stati, città e castelli che si trovavano di già soggetti alla medesima. E qui invece abbiamo, che non solo non erano soggetti alla Chiesa, ma in quel tempo non si trovavano nemmeno sotto il dominio dell' Impero d'Occidente. Il quale concetto si incontra anche nel principio del diploma, ove parlandosi della conferma data da Lodovico il Pio si dice, che i Papi avevano fino allora in podestà le terre, cui il privilegio si riferisce.

Pertanto la parte del documento, che riteniamo autentica, è la seguente:

Ego Ludovicus Imperator Augustus statuo et concedo per hoc pactum confirmationis tibi B. Petro Principi Apostolorum et pro te Vicario tuo Dompno Paschali summo Pontifici et universali Papae et successoribus ejus in perpetuum sicut a praedecessoribus vestris usque nunc in vestra potestate et ditione tenuistis et disposuistis civitatem Romanam cum ducatu suo et suburbanis atque viculis omnibus et territoriis ejus montanis ac maritimis, littoribus ac portubus seu cunctis civitatibus, castellis, oppidis ac viculis. In Tusciae partibus idest Portum, Centumcellas, Chere, Bledam, Marturanum, Sutrium, Nepe, Castellum, Gallisem, Hortem, Polimartium, Armeriam, Tode, *Perusiam cum tribus insulis suis, idest majorem et minorem, Pulvensim,* Narniam, Utriculum cum omnibus finibus ad supradictas civitates pertinentibus. Simili modo in partibus Campaniae Signam, Anagniam, Ferentinum, Alatrum, Patricum, Frisilimam, cum omnibus finibus Campaniae.

Nec non Exarchatum Ravennatem sub integritate cum urbibus, civitatibus, oppidis et castellis quae piae recordationis Dom-

pnus Pipinus rex ac bonae memoriae genitor noster Karolus Imperator Beato Petro Apostolo et predecessoribus vestris jamdudum per donationis paginam restituerunt, hoc est civitatem Ravennam et Emiliam, Bobium, Caesenam, Forum p. p. Forum Livii, Faventiam, Immolam, Bononiam, Ferrariam, Comiacclum... Simulque et Pentapolim videlicet Ariminum, Pisaurum, Fanum, Senegalliam, Anconam, Hausimum, Humanam, Hesim, Forum Sempronii, Montem Feretri, Ulbinum et territorium Valvense, Kallem Luciolis, Egubium cum omnibus finibus ac terris ad easdem civitates pertinentibus (1). . . . .
. . . . (2).

Ceterum ut diximus omnia superius nominata ita ad vestram partem per hoc nostrae confirmationis decretum roboramus ut in vestro, vestrorumque successorum permaneant jure principatu atque ditione, ut neque a nobis neque a filiis nostris per quodlibet argumentum sive machinationem in quacumque parte minuatur vestra potestas, aut vobis de soprascriptis omnibus vel successoribus vestris in aliquid subtrahatur de suprascriptis videlicet provinciis, urbibus, ecc.

---

(1) Stimiamo utile dare le variazioni subìte dai nomi di alcune città e castella indicate nel testo. PORTUM — Portus Augusti, *Porto* (presso Fiumicino sul braccio nord del Tevere); CENTUNCELLAS — *Civitavecchia;* CHERE — Caere, oggi *Cerveteri* (circondario di Civitavecchia); BLEDAM — Bleram oggi *Bieda* (al sud di Vetralla); MARTURANUM — Manturanum — *Canale Monterano* (mandamento di Bracciano); SUTRIUM — *Sutri;* NEPE — *Nepi;* CASTELLUM — *Castro dei Volsci;* (mandamento di Vallecorsa circondario di Frosinone); GALLISEM — *Gallese;* HORTEM-Horta oggi *Orte;* POLIMARTIUM — *Bomarzo* (circondario di Viterbo); ARMERIAM — Ameriam, oggi *Amelia;* TODE — Tuderte appellato attualmente TODI; INSULAM MAJOREM, MINOREM, PULVENSIM — *Isola Maggiore, Minore* o *Isoletta* e *Polvese* nel Lago Trasimeno; NARNIAM — *Narni;* UTRICULUM — Ocriculum oggi *Otricoli;* SIGNAM — *Segni;* ANAGNIAM — *Anagni;* FERENTINUM — *Ferentino* presso Anagni — ALATRUM — *Alatri* — PATRICUM — *Patrica* (circondario di Frosinone); FRISILIMANN — Frisilunam oggi *Frosinone;* BOBIUM o piuttosto BUIDAM, oggi *Buda* (sullo scalo Rondone, che mette nel canale di Medicina e di là nel drizzagno del Reno), o anche BUTRIUM, oggi Ponte di Budrio (sulla Rigotta fra Cesena e Savignano di Romagna); FORUM P. P. — Forum Popilii oggi *Forlimpopoli;* FORUM LIVII — *Forlì;* FAVENTIAM — *Faenza;* IMMOLAM — *Imola;* COMIACLUM — *Comacchio;* ARIMINUM — *Rimini;* PISAURUM — *Pesaro;* FANUM — Fanum Fortunae oggi *Fano;* SENEGALLIAM — *Sinigaglia* o *Senigallia;* HAUSIMUM — Auximum oggi *Osimo;* HUMANAM — Humanum oggi *Numana* (nell'Adriatico a sud-est di Ancona); HESIM — *Jesi;* FORUM SEMPRONII — *Fossombrone;* MONTEM FERETRI — *Macerata Feltria;* ULBINUM — Urbinum, oggi *Urbino;* TERRITORIUM VALVENSE — Vadense, oggi *S. Angelo in Vado* (Guado sul Metauro); KALLEM LUCIOLIS — *Cagli;* EGUBIUM — Iguvium oggi *Gubbio.*

(2) In questo luogo è il passo interpolato, ove si tratta della cessione di Corsica, Sardegna, Sicilia, ecc.

Ego Lodovicus misericordia Dei Imp. subscripsi. Et subscripserunt III filii ejus et Episcopi X et Abbates VIII et Comites XV et Bibliothecarius unus et Mansionarius unus et Ostiarius unus (1).

§ 18. — Il tratto che nel Baronio si legga in tutto lo spazio punteggiato è, secondo noi, l'interpolazione, che vi fu fatta con molta probabilità nel secolo XI al tempo delle lotte fra la Chiesa e l'Impero (2).

Con questo o altro diploma pervenne nella Chiesa, secondo il Bartolo, la sovranità su Perugia e le isole del Trasimeno. La Chiesa poi — *ex privilegio liberavit illam* —; ed io ritengo che l'insigne giurista si riferisse qui alla Bolla del 1198 di Innocenzo III. Infatti cotesto documento non sottopone la concessione delle franchigie ad altre restrizioni, che non fossero imposte dal bisogno di proteggere l'ecclesiastica libertà e quel patrimonio di esenzioni, di cui il clero godeva dovunque (3). Il pontefice prende la città sotto la sua protezione, ma, previa l'approvazione delle consuetudini antiche e di quelle nuovamente stabilite, le accorda libera elezione di consoli e ampia giurisdizione *anche in grado di appello:* — « *Consulatum* autem cum jurisdictione sua, vobis, auctoritate Apostolica, confirmamus; concedentes ut hiis, qui sunt ipsius jurisdictioni subiecti, liberum sit ad Potestatem vel Consules, qui pro tempore fuerint, legitime appellare; consuetudines vestras antiquos quoque et novas rationabiles (4) et communiter

(1) Baronio, *Annali*, a. 818 in f., tomo XIV, pag. 627.

(2) In ciò ci sembra concordare lo stesso Muratori, il quale dice che nel 1059 vennero pubblicandosi le asserte concessioni di Costantino, e con delle aggiunte i diplomi di Lodovico il Pio, di Ottone I e di Arrigo I (*Ann.*, anno 1059).

(3) A confermare poi l'opinione nostra, che il Bartolo si riferisse al documento di Innocenzo III, basti il riflettere alla parte grandissima, che ebbe quel pontefice nella restaurazione dei diritti della Chiesa. Già vedemmo quali pretese affacciò con Federigo II rispetto all'investitura del reame di Sicilia; ed ora ricordiamo, che nel 1198, e cioè nell'atto della sua elezione, egli dichiarò che la carica di *praefectus urbis* non dipendeva più dagl'imperatori. — « Petrum urbis praefectum ad ligiam fidelitatem recepit, et per mantum quod illi donavit, de praefectura eum publice investivit, qui usque ad id tempus juramento fidelitatis imperatori fuerit obligatus, et ab eo praefecturae tenebat honorem ». — Dopo questi atti Innocenzo III potè riconquistare la Marca d'Ancona, il Ducato di Spoleto, Assisi, Foligno, Nocera, ecc.

(4) *Rationabiles* perchè, per l'insegnamento del Diritto Romano — Consuetudinis, ususque longaevi non vilis auctoritas est; verum non usque adeo sui valitura momento, ut aut *rationem* vincat aut legem. (*Cost. di Costant.*, Cod. Lib. VIII, Tit. 52-2)

observatas, duximus approbandas, salva in omnibus Apostolicae sedis auctoritate, pariter et justitiae et Ecclesiasticorum omnimoda libertate ». — Ora se si confronta questo documento col diploma di Arrigo VI del 7 agosto 1186 è facile rilevare che al solo privilegio concesso da Innocenzo III può applicarsi la frase del Bartolo — *liberavit illam* —; perocchè nessun riservo di sovranità è fatto dal Pontefice, mentre nel diploma imperiale si legge: — « *Salvo jure appellationum que fiunt de rebus valentibus vigintiquinque libras,* ecc. » — le quali appellazioni l' imperatore riserva al proprio tribunale.

Il documento dell' 818 fu divulgato certamente al tempo delle avvenute interpolazioni, e, come abbiamo visto, secondo ogni probabilità nel secolo XI. D'allora in poi vi deve essere stata occasione di ricordarlo, per modo che al Bartolo non potè essere sconosciuto. Noto del pari dovette essergli il diploma di Innocenzo III di data più recente, e che costituiva la base del diritto pubblico di quell'età nei rapporti fra Perugia e la Chiesa. E v' ha di più. Nella bolla pontificia occorrono queste altre espressioni — « *Civitatem.... sub Beati Petri et nostra protectione suscipimus.... eam vero nunquam alienabimus, sed semper ad manus nostras curabimus retinere* ». — In altro nostro scritto dimostrammo che la parola — eam — deve essere riferita a *protectionem* e non già a — *civitatem* —, come voleva il Bonaini (1). Perciò il papa obbligavasi a ritenere sempre presso di sè il protettorato della città. Ciò era cosa di gran momento, imperocchè la protezione di una città non andava disgiunta da alcuni oneri per lei. Or bene in questa dichiarazione del pontefice si legge l'obbligo, che egli assumeva di non cedere ad altri il protettorato della città; non all'Impero *direttamente,* perchè la repubblica non voleva abbracciare la parte ghibellina, e non ad altri principi o signorie, perchè con ciò *indirettamente* si sarebbero fatti rivivere i diritti dell' Impero. Tutto ciò dimostra la tendenza dei perugini a schivare in quel tempo e sopra ogni altra cosa l'autorità imperiale.

Riassumendo la esposta materia al dirimpetto della formula

---

(1) Bonaini, *Arch. st. it.*, T. XVI, Pref. pag. XXXII, e Scalvanti, op. cit., Cap. III, § 23.

del Bartolo, dobbiamo dire che l'antico principio, che ogni podestà deriva dall'Impero, il quale può cedere ad altri tale dominio — *salvo in omnibus imperiali jure* — spiega la parte della formula: — *Imperator donavit eam* (Perusiam) *Ecclesiae* —; e che le massime nuovamente introdotte nel gius pubblico fra la Chiesa e l'Impero, giustificano l'altra parte della formula — *Civitas perusina non subsit Ecclesiae nec Imperio* —. A questa affermazione il Bartolo pervenne considerando, che ormai il diritto imperiale era divenuto più onorario che effettivo, e ad ogni modo aveva cessato di esistere là dove era una espressa concessione alla Chiesa, autorità divenuta capace di temporale dominio, e perciò capace di trasferirlo liberamente e perpetuamente in altri con pienezza di sovranità.

Perugia, dicembre 1895.

Prof. Oscar Scalvanti.



DOCUMENTI ILLUSTRATI

LE TRE FAMIGLIE ORSINI

DI MONTEROTONDO, DI MARINO E DI MANOPPELLO

§ 1. — Una deliberazione del Comune di Orvieto.

La deliberazione, che mi dà occasione di spiegare un'altra volta, in questo periodico, la fin qui confusa genealogia degli Orsini, è quella che i sette capi del governo in Orvieto presero, il dì 6 maggio 1333, di mandare a Narni due ambasciatori col seguito di otto cavalli, affine di condolersi col Legato Giovanni cardinal diacono di S. Teodoro per lo sgraziato caso sopravvenuto ai due suoi nipoti Bertoldo Orsini ed il conte Francesco dell'Anguillara, i quali pochi giorni prima erano stati crudelmente uccisi di spada da Stefanuccio di Stefano Colonna e dai suoi.

« *Die sexta mensis Maii.... elegerunt prudentes viros Memmum Jacobi Raynerii Guillelmi et Mucciolum Cintii de Vaschiensibus cives urbevetanos ambaxiatores et in ambaxiatores ituros et qui ire debent et debeant ad civitatem Narnie cum octo equis inter ambos, super ambaxiata exponendi pro parte dicti Communis Rev: Patri et D. D. Johanni S. Theod. diac. Card. Apost. Sedis Legato, maxime ad condolendum cum eo de sinistro casu nuper advenienti contra Brectuldum de filiis Ursi et Comitem Franciscum de Anguillaria nepotes dicti domini Legati, qui hiis diebus fuerunt per Stephanutium dni Stephani de Columpna et ejus gentem gladio crudeliter interfecti* » (1).

Il cardinale Giovanni, che nel 1333 esercitava in Italia l'ufficio di Legato apostolico, è quello stesso Giovanni Gaetano Orsini, che, secondo il Ciacconio, fu creato cardinale diacono del titolo di S. Teodoro nel 1316, cioè nella prima creazione di cardi-

(1) Archivio comunale di Orvieto. Rif. XXXIV, c. 19 r.

nali, fatta dal papa Giovanni XXII. Di chi egli fosse figlio il Ciacconio non dice, nè dalle memorie finora edite punto si ricava con certezza, se non fosse che il Villani, nel libro IX, capo 341 della Cronaca, parlando della sua nomina a Legato, accaduta, secondo lui, ai 17 aprile del 1326, lo chiama « *Messer Gianni Guatani delli Orsini dal Monte* ». Ma con questa designazione quale del ramo degli Orsini era indicato? Era forse, come alcuni supposero. il ramo degli Orsini di Marino, che a quei tempi sembra possedesse pure delle case al Monte Giordano in Roma; oppure il ramo degli Orsini signori di Monterondo?

A sciogliere questa difficoltà ed a trovare gli ascendenti del cardinal Giovanni gioverà primieramente la notizia del grado di parentela, che era tra lui e Bertoldo.

Bertoldo dalla deliberazione municipale d'Orvieto è detto nipote del cardinale Legato, vale a dire (trattandosi qui di due individui consanguinei, come indica l'identità del cognome Orsini) figlio di un fratello.

Chi fosse questo fratello del Cardinale è dichiarato in una lettera di papa Giovanni XXII, del dì 17 giugno 1330, al medesimo Legato, con cui lo incarica di esortare alla pace *Bertholdum Poncelli nepotem suum* (1). Bertoldo pertanto era figlio di Poncello, e Poncello e Giovanni Gaetano cardinale erano fratelli germani.

§ 2. — Alcune dichiarazioni sulla genealogia degli Orsini.

Come già ho detto altrove, il nome di Poncello era certamente un'abbreviazione di Napoleone, quasi Napoleoncello.

Ne reco due prove indubitate. Nel 1320 Bertoldo figlio di Orso, che fu poi arcivescovo di Napoli e che era allora priore di S. Nicola di Bari, lasciò erede Pietro suo nipote, figlio di suo fratello Poncello. Che Bertoldo e Poncello fossero della discendenza di Gentile Orsini è indubitato dalla menzione, che il suddetto Bertoldo fa nel sùo testamento del cardinal Matteo Rosso, come di suo zio paterno, *patrui sui* (2).

---

(1) *Vatikanischen Akten zur deutschen Geschichte in der Zeit Kaiser Ludwigs des Bayern*, Innsbruck, Wagner, 1891, pag. 463.

(2) Il sunto di questo testamento fu da me dato nel *Bollettino della Società Umbra di Storia Patria*, vol. I, pag. 536.

Ora, di questo medesimo Poncello si ha altresì il testamento, in data 4 dicembre 1335, ed in esso egli si chiama Napoleone.

Un'altra prova si ha in un accordo, che il dì 4 maggio 1275 fecero i due fratelli Matteo Orso e Giacomo, della linea di Vicovaro e Campo di Fiore.

Di questo accordo si stesero dal notaio varî atti, tutti nello stesso giorno. In uno, Matteo Orso promette di osservare l'accordo anche a nome de' tre suoi figli minori d'età, cioè Napoleoncello, Tebalduccio e Giannuccio (1). In un altro Matteo Orso fa la medesima promessa, ed il notaio non chiama più il primo dei figli minori col nome Napoleoncello, ma sebbene col nome di Poncello (2). Quindi commise un errore il Litta, allorchè nella tavola XIII degli Orsini, diede per figli ad Orso un Napoleone ed un Poncello, mentre questi sono soltanto due nomi diversi di una stessa persona, o, per dir meglio, due variazioni dello stesso nome.

Del resto, i nomi di Napoleone o Poncello, di Bertoldo, di Orso, di Matteo sono tanto spesso ripetuti, al principio del secolo XIV, nei varî rami della famiglia Orsini, che di qui è venuta la difficoltà principale, che impedì fin ora di stenderne una chiara ed esatta genealogia. Più di tutti poi genera confusione il nome di Napoleone, pel vezzo che allora avevasi di usare promiscuamente o il nome intero o le sue abbreviazioni di Poncello e Poncelletto. Prendasi per esempio questa notizia del Gregorovius: « Nel 1312 i cardinali scrissero lettere urgentissime ai seguenti Orsini, cioè Gentile, Romano, Poncello, Francesco e Poncelletto del Monte » (3).

---

(1) « *Nos Matheus Ursus filius quond. domini Nepoleonis Iohannis Gaietani, et nos Ursus et Iacobus filii eiusdem dni Mathei, ipso patre nostro presente et consentiente nobis et auctoritatem suam prestante in omnibus et singulis infrascriptis, nomine nostro proprio et nomine Nepoleoncelli, et Thebaldueij et Ianucij filiorum nostri Mathei donamus et titulo donationis inter vivos damus et concedimus, cedimus et mandamus vobis domino Iacobo fratri nostri Mathei, et Nepoleoni, Fortibrachie et Francisco filiis vestris omnia scilicet iura et actiones que nobis Matheo et dictis filiis nostris et cuilibet nostrorum competunt et competere possunt aut poterunt nunc et in futuro in castro quod dicitur de Porcili et suo tenimento* » (Archivio Orsini, II, A, II, 3).

(2) Matteo Orso promette di fare che « *Poncellus et Thebalduccius filii sui et olim dicte uxoris sue* (cioè della sua prima moglie Oddolina) *statim quod pervenient ad etatem* XIIII *annorum* » daranno il loro consenso (Arch. Orsini, II, A, II, 5).

(3) GREGOROVIUS, VI, 66. Qui si aggiunga la notizia, dataci da Ferreto Vicentino, che Gentile era allora ammalato per una ferita alla gamba (*R. I. S.*, IX, 1102).

Quanto a Gentile e Romano non v' è pericolo di confusione; il primo era figlio di Bertoldo che fu rettore di Romagna al tempo di Niccolò III nel 1278, il secondo era figlio di Gentile, e sì l'uno che l'altro appartenevano alla linea di Soana e Pitigliano.

Ma il Poncello e il Poncelletto indicati in ultimo chi saranno?

Cercando nei varî rami della famiglia Orsini noi troviamo almeno sei individui, che portavano il nome di Poncello, e di essi consta con certezza, o almeno con molta probabilità, che vivevano nel 1312, cioè: 1.° Napoleone o Poncello della linea di Soriano, figlio di Orso e fratello di Bertoldo arcivescovo di Napoli, di cui abbiamo parlato sopra; 2.° Un Poncello figlio di Matteo della linea di Marino. Egli è nominato nel testamento di suo padre nel 1305, e non è niente improbabile, che fosse ancor vivo nel 1312 (1); 3.° Napoleone, cardinale di S. Adriano figlio di Rinaldo, anch' egli della linea di Marino; 4.° Poncello figlio di Matteo Rosso della linea di Monte Rotondo, che fu vicario regio in Roma nel 1323 (2); 5.° Un Poncello figlio di Fortebraccio della linea di Vicovaro e Campo di Fiore; 6.° Il Napoleoncello figlio di Matteo Orso, della stessa linea di Vicovaro e Campo di Fiore, di cui abbiamo parlato; 7.° Un Poncello, figlio di Orso figlio primogenito di Matteo Orso suddetto.

Vero è che a quei tempi, per evitare la confusione che necessariamente doveva recare questa ripetizione di nomi, si soleva aggiungere non solamente il nome del padre, ma ancora quello dell'avo, per es., *Mattheus Ursus filius quondam Napoleonis Iohannis Gaietani* (3), *Isabella uxor nobilis viri dom. Nepoleonis domini Iacobi Nepoleonis de filiis Ursi* (4), e persino del bisavolo, come in un breve di Niccolò IV, il quale è indirizzato a *Riccardo nato nobilis viri Fortibrachie Iacobi Nepoleonis* (5).

Ma siffatta nomenclatura (la quale usavasi solo negli atti notarili) non fu sempre conservata esattamente nelle traduzioni di

---

(1) Questo testamento mi fu indicato dal ch.mo Fumi con altre carte Orsine, esistenti nell'archivio Caetani in Roma. V. n. IX, dell'*Appendice*, che è la lista delle carte, quale da lui mi fu gentilmente trasmessa. Faccio però delle riserve sull' autenticità di qualcuna, per es. della prima.

(2) GREGOROVIUS, VI, 124.

(3) Nell' accordo col fratello Giacomo del 4 maggio 1275 già da me citato sopra, pag. 47.

(4) Testamento di Isabella nel 1270, marzo 9 (Archivio Orsini, II, A, I, 46).

(5) Archivio Orsini, II, A, II, 32.

quei nomi in volgare, poichè in queste non si tenne sempre conto del caso genitivo e si tradussero quei varî nomi come se tutti fossero nel caso retto ed appartenessero ad un solo individuo.

§ 3. — Differenza tra gli Orsini di Monterotondo e gli Orsini di Marino.

Venendo ora a ricercare chi fosse il Poncello fratello del cardinal Gian Gaetano di S. Teodoro, un primo e forte indizio per collocarlo debitamente al suo posto nell'albero genealogico degli Orsini si trova nell'indicazione dataci dal Villani, che il Legato era degli Orsini del Monte. Che con questa indicazione s'intendesse il ramo degli Orsini, discendente da Matteo Rosso, fratello ultimo genito di Niccolò III, ne è prova eziandio il necrologio della basilica vaticana, composto nella seconda metà del secolo XIV, dove il medesimo Poncello, del quale discorriamo, è detto figlio di Matteo Rosso del Monte: « *Idibus Maii. Obiit magnificus vir Poncellus domini Mathei Rubei de Monte* ».

Il Litta (tavola V) ammise bensì che il suddetto Matteo Rosso ed i suoi figli e nipoti si chiamassero del Monte; ma credette così significato il Monte Giordano di Roma. I documenti, che or andrò citando, convincono che col nome di Monte si deve intendere Monte Rotondo, principale possedimento di Matteo Rosso e de' suoi discendenti; e che perciò il Litta si sbagliò ancora dando il nome di signori di Monterotondo ai discendenti di Rinaldo, altro fratello di Niccolò III (tavola VII). Un terzo errore commise il Litta, nella stessa tavola VII, attribuendo a Giordano discendente dal medesimo Rinaldo, i figli di un altro Giordano discendente da Matteo Rosso, confondendo quindi stranamente le due discendenze. Ma vediamo i documenti.

Il primo per ordine di tempo e, direi pure, d'importanza, è l'atto di divisione di beni, che si compì nel 1286, maggio 29, tra Matteo Rosso da una parte ed i figli di Rinaldo, defunto fratello di Matteo Rosso dall'altra. L'atto si conserva originale tra le carte dello Spedale di S. Spirito in Sassia, ora nell'archivio di Stato in Roma, dov' io lo vidi, e fu pubblicato nelle sue parti sostanziali dal Coppi nel tomo XV delle *Dissertazioni della Pontificia Accademia Romana di Archeologia,* 1846, pag. 264 e seg. Quindi mi basterà darne il sunto.

Alla presenza di Giordano cardinal diacono di S. Eustachio (fratello di Niccolò III e di Matteo Rosso), i figli del fu Rinaldo, cioè Napoleone e Matteo in proprio nome, ed in nome di Orso e Giovanni ancora pupilli, come pure Ocilenna madre e tutrice di costoro, volendo procedere alla divisione dei beni, che possedevano in comune fuori della città di Roma insieme con Matteo Rosso loro zio, diedero a costui la terza parte del castello di Monte Rotondo con tutto il suo tenimento congiunta per indiviso colla terza parte appartenente a Matteo Rosso e colla terza parte appartenente al cardinal Giordano.

Di più la terza parte del castello e del tenimento di Formello in diocesi di Nepi, e tutti i diritti che potevano avere sul castello, sulla rocca, e sul tenimento di Galeria, e sul castello, rocca, ecc. di Mugnano, in diocesi di Bagnorea.

Alla sua volta Matteo Rosso diede a' suoi nipoti la terza parte del castello di Marino e suo tenimento, posti nella diocesi d'Albano, la terza parte del castello di Aliano nella diocesi di Orte, come pure tutti i suoi diritti sul castello di Foglia in Sabina.

Dopo questa divisione di beni, uno dei possedimenti principali di Matteo Rosso divenne Monterotondo, dove da quel momento egli ebbe due terze parti dei diritti di sua famiglia, e forse, quando morì il cardinale Giordano, acquistò pure la terza parte restante.

Al contrario, uno dei possedimenti principali dei figli di Rinaldo rimase Marino, dove, oltre alla loro terza parte, ebbero, pel citato atto, la parte di Matteo Rosso.

Sembra inoltre che l'abitazione principale in Roma degli Orsini di Monterotondo fosse sul Monte, che prima si diceva di Giovanni Roncione e poi si disse Monte Giordano, prendendo forse il nome da Giordano, nipote abiatico di Matteo Rosso suddetto. Questo io deduco da un atto del 1367 che dicesi fatto *in Monte magnifici viri Francisci Jordani de filiis Ursi* (1).

---

(1) Ecco intero il sunto dell'atto, come si trova riportato dal Galletti nel cod. vat. 7931, pag. 49: « *1367, Indictione V, decem. 27. Nobilis vir Iohannes Cinthii Cancellar. Urbis, procurator magnif. viror. Domin. Raynaldi et Iordani de Ursinis militum tradidit hospitali S. Spiritus in Saxia integrum castrum Fabrice cum pertinentiis in Collinea districtus Urbis. Ab I latere tenimentum Castri Corchiani, ab alio tenimen. castri Castilgionis, ab alio tenimen. Castri Carbognani, ab alio tenimen. Castri Vallerani, ab alio tenimentum Fallari. Item integrum Castrum Castilgionis in Collinea*

Darò ora la genealogia degli Orsini di Marino, per poter poscia discorrere più chiaramente del ramo di Monterotondo.

§ 4. — Degli Orsini di Marino.

Dal citato atto della divisione di beni impariamo quali erano i figli di Rinaldo, divenuti possessori principali di Marino, cioè Napoleone, Matteo, Orso e Giovanni.

Napoleone era allora ecclesiastico, ed è il medesimo che poi da Niccolò IV venne creato cardinal diacono di S. Adriano nel 1288.

Nel codicillo del suo testamento fatto nel 1341 egli stabilisce delle messe « *pro animabus dni Rainaldi patris et domine Octilende matris nostrorum* ». Elegge tra i suoi esecutori testamentari « *Raynaldum de Ursinis militem nepotem nostrum et eciam Jordanum ipsius Raynaldi militis fratrem, si in loco quo decedemus, praesens fuerit* ». Fa pure un legato « *sorori Thomasiae moniali monasterii Sancti Silvestri de capite nepoti nostrae* » (1).

Matteo nel 1292 fu senatore di Roma, siccome risulta da un atto del 4 aprile (2) e da un altro del 10 maggio di quell'anno. In quest'ultimo egli sottoscrisse insieme con Stefano Colonna suo collega nel senatorato la pace per Corneto (3). Fu di nuovo senatore nel 1302, come da atto del 2 giugno (4).

Egli fece testamento nel 1305, istituendo suoi eredi i figli Orsello, Giannuccio e Poncello (5).

Di Orso non sappiamo altro se non che egli fu marito di Margherita Aldobrandesca e che già era passato di questa vita nel 1297, siccome scorgesi da un atto del cardinal Napoleone suo

predicta: ab I latere tenimentum Corchiani, ab alio tenimentum Fabrice, ab alio tenimen. Castri Maxene, ab alio tenimen. Fallari, ab alio tenimen. castri Aliani. Iure permutationis quia hospitale dedit et cessit supradictis de Ursinis medietatem Castri Asture cum adiectione quinque milium florenorum auri. Actum Rome in Monte magnifici viri Francisci Iordani de filiis Ursi ».

(1) Codice vaticano 7930, pag. 154.

(2) Pflugk-Harttung, *Iter Italicum*, 623.

(3) Gregorovius, *Storia di Roma*, trad. Manzato, V, 584, e cita la copia della *Margarita Cornetana*, che è nel codice vaticano 7931, pag. 174.

(4) Pflugk-Harttung, *Iter;* Gregorovius, V, 584.

(5) V. infra *Appendice*, n. IX.

fratello (1). Non sappiamo se sia egli o Giovanni, ultimo dei figli dì Rinaldo, quel fratello del cardinale Napoleone, che morì improvvisamente durante il lungo e deplorevole conclave del 1292-94. Da questa morte prese occasione lo zelante cardinal Latino Malabranca per rimproverare a' suoi colleghi il disastroso ritardo che frapponevano alla elezione del Papa, e per proporre la candidatura dell'eremita di Morone (2).

Rinaldo e Giordano, che vedemmo citati dal cardinal Napoleone nelle ultime sue disposizioni testamentarie, erano suoi pronipoti, cioè figli di Orsello, figlio di Matteo. Quindi nei loro atti essi si chiamano figli di Orso di Matteo di Rinaldo (3). Essi furono avversarî di Cola di Rienzo. Questi in una lettera, in data del 15 agosto 1350, chiama Rinaldo suo capital nemico (4). È pur noto che egli andò ad assediar Giordano nel suo castello di Marino (5).

Dopo il 1375 non trovansi più memorie di Rinaldo. Forse egli morì in questo tempo, e probabilmente senza figli; poichè d'ora innanzi vedesi Giordano disporre da solo del patrimonio di sua famiglia, fino a vendere Marino ed altre terre ad Onorato Caetani conte di Fondi.

Cito qui alcuni dei documenti, che, relativamente numerosi, si hanno di lui (6).

Del 1375 esiste una lettera di Gregorio XI diretta a *Jordano de Ursinis de Mareno* (7). Avendo egli poscia aderito all'antipapa Clemente VII, questi in data del 2 dicembre 1378, gli concedette o riconobbe varî castelli, casali e possessioni, tra' quali il castel

---

(1) *Appendice*, n. VIII.

(2) Muratori, *Ann. d' Ital* ad an. 1294.

(3) Vedasi il mio articolo *Delle origini e dell' antica nobiltà degli Orsini*, nel periodico *La Civiltà Cattolica*, fascicolo del 3º sabato di giugno 1895, pag. 669.

(4) Gabrielli, *Epistolario di Cola di Rienzo*, Roma, Forzani, 1890, pag. 170.

(5) Theiner, III, 187.

(6) Dal Gamurrini, *Istoria genealogica delle famiglie toscane ed umbre*, Firenze, 1671, vol. II, pag. 41, è citata una carta del 1375 come esistente nell'archivio di Bracciano, segnata col n. 8 tra le scritture di Giov. Paolo Orsini di Vicovaro. In essa Niccolò conte di Nola a nome suo e de' suoi nipoti Guido e Bertoldo, ed in nome di Rinaldo e Giordano signori di Marino, di Giovanni conte di Manoppello e di Ugolino suo fratello, e di altri Orsini, cede, in riguardo del card. Giacomo della linea di Licenza, ai fratelli di questo Cardinale la quarta parte della metà del governo di Roma. Resta ora a vedere che cosa s'intenda per governo di Roma.

(7) Theiner, op. cit., II, 569.

S. Elia, quei di Nemi, di Genzano, di Ardea e parecchie possessioni presso a Nepi del reddito annuo di 100 fiorini d'oro (1).

Il Gregorovius poi cita alcuni altri documenti, esistenti nell'archivio Colonna, tra cui uno singolarissimo, in data del 13 febbraio 1383, col quale Giordano dichiara che Giacomo Orsini non è suo figlio, avendolo sua moglie Anastasia sostituito nel parto.

Ai 16 febbraio dello stesso anno il medesimo si confessa debitore a suo nipote Onorato dei conti di Fondi di 60,000 fiorini, e due giorni dopo gli vendette Nepi, Montalto, Marino, Astura, Campagnano ed altri beni.

Finalmente ai 19 giugno del 1384 fece il suo testamento in Bassano d'Orte (2).

Come vedesi dalla carta XV citata nell'*Appendice* infra, Montalto di Castro nel 1309 si era data a Napoleone Orsini cardinale e ad Orso suo nipote.

Questo possesso fu occasione di varie liti con Manfredi dei Prefetti di Vico, il quale vi pretendeva. In fine si convenne che gli Orsini e Manfredi lo possederebbero per metà. Ma, essendo stato Manfredi scomunicato, la Chiesa succedette a lui nella sua metà. Nel 1359 Montalto spettava per metà ai fratelli Rinaldo e Giordano Orsini (di Marino), eredi del cardinale Napoleone (3).

Nonostante il citato atto del 13 febbraio 1383, in danno di Giacomo Orsini, sembra ch'egli venisse sempre riconosciuto come figlio di Giordano.

Nella sentenza di scomunica lanciata nel 1406 da Innocenzo VII contro i partecipi della congiura di Ladislao, è nominato Giacomo Orsini del fu Giordano, usurpatore, come dice il Papa, del castello di Marino e di S. Pietro in Formiis (4).

---

(1) « *Castrum S. Helie et Casale S. Pecappe* (sic) *cum Casali Portiani, que spectare dicuntur ad Monasterium S. Spiritus de Urbe et que situata sunt prope Civitatem Nepesinam, quorum fructus, redditus et proventus centum florenorum auri valorem annuum, ut asseritur, non excedunt, nec non Casalis Valliscagie, et de Pestedera et Pescarella, posita in districtu urbis, et que inhabitabilia esse dicuntur, et ad dictum Monasterium S. Spiritus pertinere. Item Castra Nemi et Genciano Alban. Diec. cum Casali, quod Montangiano vulgariter nuncupatur, ad Monasterium S. Anastasie extra muros urbis pertinentia; et insuper Castrum Ardie, et Casale Florani, quod positum esse dicitur in territorio dicti tui Castri Mareni, que etiam spectare dicuntur ad Monasterium S. Pauli extra muros urbis predicte, ad Nos et Rom. Ecclesiam prefatam pleno jure spectantia* » (Ratti, *Storia di Genzano*, pag. 165).

(2) Gregorovius, VI, 617.

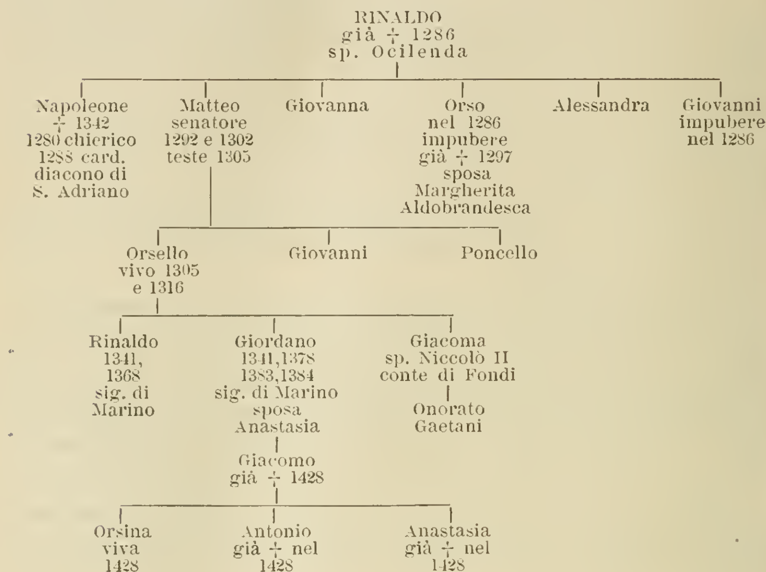
(3) Theiner, op. cit., II, 26, 365, 381 e 401.

(4) Rainaldi, *Annali Eccl.*, anno 1406.

In un altro documento del 1428, ossia in un lascito fatto da sua figlia Orsina alla basilica di S. Pietro, egli è chiamato signore della città di Nepi (1).

Ecco ora l'albero di questo ramo degli Orsini.

Albero degli Orsini di Marino.



(1) « *Septimo kal. iunii. In nomine Domini, Amen. Anno Domini Millesimo quadringentesimo vicesimo octavo, mense et die presentibus. Magnifica domina domina Ursina filia condam Iacobi de Ursinis olim domini civitatis Nepesine donavit sponte Capitulo in Sacristia maiori in pecunia numerata duo millia florenorum convertenda in possessionibus emendis pro augmento divini cultus et voluit quod omni anno in perpetuum fieret anniversarium pro anima prefati Magnifici viri Iacobi de Ursinis patris dicte Ursine, videlicet die VII Septembris in capella sancti Martialis que constructa et erecta est per suos antecessores, in quo anniversario expendantur de pecunia camere manualiter floreni auri quatuor. Etiam voluit quod die XII mensis Novembris fieret anniversarium in dicta capella sancti Martialis pro anima Magnifice Domine Domine Vannotie de Sabellis matris prenominate domine Ursine, in quo similiter manualiter floreni quatuor expendantur. Etiam voluit quod ultra dicta anniversaria fierent viginti quatuor anniversaria quolibet anno, scilicet duo mense quolibet, videlicet unum die XVI et aliud die XXI cuiuslibet mensis pro animabus prefatorum Magnifici domini Iacobi de Ursis patris et domine Vannotie de Sabellimatris dicte domine Ursine, ac Antonii de Ursinis fratris et Anastasie sororis eius sdem* ». (Necrologio della basilica vaticana, c. 73).

La menzione della signoria di Nepi e del sepolcro nella cappella di S. Marziale, dove era pure sepolto il card. Napoleone, non lasciano dubbio che qui si tratta di Orsini della linea di Marino, e di Giacomo figlio di Giordano.

§ 5. — Gli Orsini di Monterotondo.

Ritornando ora a parlare degli Orsini di Monterotondo, noi abbiamo di Poncello, figlio di Matteo Rosso, le seguenti notizie.

Egli era senza dubbio il Poncelletto del Monte, nominato nella lettera dei Cardinali del 1312, della quale ho detto sopra.

Nel 1314, maggio 25, Domenico dell'Anguillara vendette Magliano a Poncello di Matteo Rosso (1).

Nel 1323 *Poncellus Mathei Rubei* era senatore (o vicario regio) insieme con Giovanni Colonna e confermò lo statuto dei Mercanti (2). Egli morì prima del 1328, poichè il 17 marzo di quest'anno il Papa scrisse da Avignone a vari romani, lodandoli della loro fedeltà, e tra essi a « *Bertholdo quondam Poncelli Matthei: Iacobo Napoleonis: Ricardo Fortebrachi: Andree de filiis Ursi de Campo Flòr. Eodem die nob. viris Francisco militi et Poncello germanis de filiis Ursi de Campo Florum* » (3).

Francesco, altro figlio di Matteo Rosso, venne fatto senatore con Sciarra Colonna, subito dopo la partenza di Enrico VII imperatore (4).

Nel 1325, in giugno, alcuni vollero per senatore Matteo di Francesco del Monte, ma gli altri Orsini lo ricusarono (5). Può essere che Francesco in quel tempo fosse ancora vivo; è certo però che egli morì prima del 1337.

---

(1) Tomassetti, *Campagna Romana*, I, 248, 456.

(2) Gregorovius, VI, 124.

(3) *Vatikanischen Akten zur deutschen Geschichte in der Zeit Kaiser Ludwigs des Bayern*, Innsbruck, Wagner, 1891, pag. 368.

Dò qui intera la menzione che di Poncello si trova nel necrologio della basilica vaticana, pag 68: « *Idibus Maii: Obiit magnificus vir Poncellus domini Matthei Rubei de Monte de filiis Ursi, qui reliquit Basilice nostre quingentos florenos auri, qui conversi fuerunt in emptione quarti casalis domini Andree de Buccamatiis; pro cuius anima dicatur una missa in die cum precedentibus vigiliis, perpetuis temporibus, in cappella sua S. Blasii, quam idem in ipsa basilica construi fecit: expendantur pro anniversario suo floreni auri duo* ».

(4) Gregorovius, VI, 86. Egli dice Francesco di Montegiordano, ma è un errore; doveva dire di Monterotondo.

(5) Id. VI, 124. Il Vitale dice che fu egli che non accettò. Nei Regesti Angioini pubblicati dal Minieri Riccio sotto il titolo di *Genealogia di Carlo II d'Angiò* nell'*Archivio Storico Napoletano*, 1882, v' è la nomina a vicario regio di Matteuccio di Francesco Orsini del Monte nel dì 14 maggio 1325, e la notizia che egli rinunziò.

Terzo figlio di Matteo Rosso fu GIACOMO, il quale nel 1295, stando in Monterotondo delegò due canonici di Roma ed un certo Federico di Manerio di Monterotondo a prender possesso di un canonicato di Chartres, che gli era stato conferito da Bonifacio VIII (1). Egli fu pure canonico di S. Pietro, e di lui si fa memoria nel necrologio vaticano sotto il dì 7 gennaio (2).

Finalmente l'ultimo dei figli di Matteo Rosso, dei quali sia a noi pervenuta memoria, è il cardinale Gian Gaetano, mandato nel 1326 legato apostolico in Italia. Egli morì nel 1335 in Avignone, ma il suo corpo fu trasferito in S. Pietro nella cappella di S. Maria del Parto (3).

§ 6. — Segue degli Orsini di Monterotondo.

Vengo ora a parlare della discendenza dei due suddetti figli di Matteo Rosso, cioè di Poncello, che pare essere stato il primogenito, e di Francesco. Dirò prima della famiglia di quest'ultimo, poichè i documenti relativi alla medesima servono eziandio per stabilire quali fossero i figli di Poncello.

Oltre MATTEO, che già ho nominato sopra, Francesco ebbe GENTILE ed altri figli, indicati come *natos quondam Francisci de*

---

(1) « *1295, indict. VIII. Maii sexta. Nob. vir Iacobus natus magnifici viri dni. Matthei Rubei de filiis Ursi de Urbe canonicus carnotensis procuratores constituit magistrum Angelum canonicum ecclesie SS. Laurenti et Damasi, Paulum canon. ecclesie SS. Celsi et Iuliani de Urbe et Fredericum dom. Iohannis de Manerio eiusdem terre etc. Actum in castro Montis rotundi magnifici viri domini Matthei Rubei. Mattheus de Morris notar.* » (Carta dell'archivio di S. Spirito in Sassia compendiata nel codice vaticano 7997, c. 9).

(2) « *VII Idus Iannarii obiit venerabilis vir Iacobus domini Matthei Rubei de Filiis Ursi concanonicus noster, qui reliquit nostre Basilice C. florenos auri, qui conversi fuerunt in emptione domus cum signo sudarii, site in porticu et domus cum signo mustelle site iuxta portam viridariam; expendatur pro anniversario suo pensio dictarum duarum domorum* » (Ivi, c. 4).

(3) « *Tertio Kalendas Sept. — Anno Dni. MCCC tricesimo quinto tertie indictionis mense Augusti. Obiit Reverendis.mus in C. pater et dominus dominus Iohannes Gaytanus de domo Ursinorum sancti Theodori diaconi Cardinalis concanonicus noster, cuius corpus requiescit apud suam cappellam sancte Marie pregnantis sitam in Basilica nostra, qui in vita sua donavit nostre basilice pro redemptione animarum patris, matris, fratrum, nepotis et sua terras vinearum Suverete et totum tenimentum ipsius* » (Ivi, c. 121). Il nipote, del quale qui si parla, è senza dubbio Bertoldo di Poncello, ucciso nel 1333.

Monte in un breve di Benedetto XII, in data del 5 agosto 1337, col quale confermò le tregue tra gli Orsini ed i Colonna (1).

Matteo era già morto nel 1338, poichè non si trova più menzione di lui in varî atti, che abbiamo, relativi all'eredità di suo fratello Gentile.

Costui era ecclesiastico e godeva di un canonicato a Cambrai. Nel 1337 fece testamento, lasciando erede GIOVANNI suo fratello od i figli maschi nascituri. Ma lo stesso anno 1337, Giovanni morì e tre mesi appresso, forse nel gennaio del 1338, Gentile lo seguì nella tomba.

Sorse allora grande discordia tra gli Orsini, poichè Giordano figlio di Poncello, anch'egli del ramo di Monterotondo, occupò l'eredità dei due defunti, alla quale pretendevano pure, non si sa con qual diritto, Rinaldo e Giordano della linea di Marino.

Si presero le armi e la città si divise in due fazioni, stando con Giordano di Poncello il conte Bertoldo degli Orsini di Soana e Giordano Savelli, mentre coi due di Marino stava Stefano Colonna.

Nell'ottobre di quel medesimo 1338, per opera specialmente di Giovanni arcivescovo di Napoli, fratello di Giordano di Poncello, si venne ad un accordo. Tutto questo si ricava da una lettera (2)

---

(1) THEINER, *Cod. dipl.*, II, 22: gli Orsini sono così nominati: « *Nobiles viros Matheum et Bertholdum. natos quondam Neapoleonis militis, ac Iordanum quondam Poncelli de Monte, et Iohannem eiusque fratres natos quondam Francisci de Monte, ac Robertum Nolanum et Bertholdum et Guidonem Comites Palatinos principales, et Iohannem comitem Anquillarie, ceterosque de domo Ursinorum* ». Quanto a Matteo e Bertoldo, essi sono certamente della linea di Castel S. Angelo. La qualifica di Conti palatini principali data a Roberto, Bertoldo e Guido li designa assai chiaramente come appartenenti alla linea dei conti di Soana e Pitigliano, un ramo dei quali ebbe pure la signoria di Nola.

(2) Sebbene la lettera scritta dai Senatori di Roma a Benedetto XII, non porti la data dell' anno, tuttavia dal breve del Papa, di cui parliamo nella nota seguente, si ricava che fu scritta tra il 17-21 gennaio 1339. In essa si legge: « *Item cum discordia exorta novissime de mense Augusti seu Septembris inter nobiles viros dominos Raynaldum et Iordanum milites, nepotes domini Neapoleonis cardinalis ex una parte et Iordanum quondam Poncelli de filiis Ursi ex altera, occasione successionis Gentilis quondam Francisci de eadem domo dissensionem maximam et scandala in Urbe parasset et predicti milites adversus eundem Iordanum, comitem Bertuldum et Iacobum de Sabello, domino Stephano de Columpna et eius filiis publice adhesissent, ipseque partes, sicut manifeste novimus, hinc inde se pararent ad guerram, dictas partes citari fecimus........ Die 20 octobris Rev. Pater dom. Io. archiepiscopus Neapolitanus........... Iordanum germanum suum, comitem Bertuldum et Iacobum de Sabello ad reverentiam et obedientiam V. Sanctitatis..... induxit* » (V. *Vatikanischen Akten*, pag. 691).

dei senatori di Roma al papa Benedetto XII e da due brevi del medesimo Papa (1).

Nel secondo breve, in data del 13 agosto 1338, essendosi già verificato che di Giovanni non eran nati figli maschi, il Papa ordina che siano eseguiti certi legati fatti da Gentile, quale ora doveva considerarsi come succeduto in tutti i diritti di suo fratello Giovanni, morto senza figli e premorto a lui. Ivi è notevole che il Papa dà a Gentile il titolo di nipote del cardinal Napoleone. Siccome Gentile non era figlio di nessun fratello di Napoleone, resta che egli sia stato o suo nipote per sorella, oppure nipote, come si dice, alla maniera di Brettagna, essendo in realtà solo cugino del Cardinale, ma inferiore a lui per età e per dignità (2).

§ 7. — Ancora degli Orsini di Monterotondo.

Come vedemmo, i figli di Francesco, tutti morirono senza legittima prole. Al contrario, dei figli di Poncello, cioè Bertoldo, Giordano, Giovanni arcivescovo di Napoli, e Napoleone, due, cioè quest'ultimo e Giordano ebbero una lunga serie di discendenti, tra figli e nipoti.

---

(1) Il primo breve di Benedetto XII, in data 19 febbraio, anno IV del pontificato, ossia 1338, dice: « *Pridem dilecto filio nostro Neapoleone sancti Adriani diacono Cardinale executore testamenti quondam Gentilis clerici, filii et haeredis quondam Francisci Mathei Rubei de filiis Ursi de Urbe, nobis exponente percepimus, quod praefatus Gentilis condens de bonis suis in sua ultima voluntate testamentum, quondam Iohannem fratrem suum et ventrem seu postumum nasciturum ex dilecta in Christo filia nobili muliere Massia, tunc uxore, nunc relicta dicti Iohannis vidua Romana pregnante, si esset masculus, heredem in bonis instituerat antedictis, quodque licet Massia, prout idem Cardinalis certificatum se fore dicebat, Iohanne primo et deinde Gentili prefatis viam universae carnis ingressis, tempore obitus dicti Iohannis de quatuor vel circa de ipso Iohanne pregnans remansisset, et tunc de septem mensibus vel circa pregnans existeret, ac hereditas dicti Gentilis propterea nomine ventris seu postumi nascituri predicti custodiri deberet et etiam possideri, tamen nobilis vir Iordanus Poncelli de Urbe una cum fratribus suis hereditatem ac bona prefata post ipsorum Iohannis ac Gentilis obitum in iniuria dicti ventris temeritate propria occuparat* » (THEINER, op. cit., 34).

Comanda il Papa che si custodisca l'eredità a nome della prole nascitura e secondo che questa sarà maschile o femminile, si faccia secondo il decreto del testatore. Di qui si vede che quando il Papa scriveva, Massia era ancora gravida, quindi affinchè la morte di Gentile coincida al settimo mese di sua gravidanza, la si deve supporre avvenuta nel dicembre 1337 o nel gennaio 1338. Le discordie perciò, delle quali parlano i Senatori (vedi nota antecedente) avvennero nel corso del 1338: e la loro lettera, che ha la data di gennaio tra il 17 e 21, deve credersi scritta nel gennaio del 1339.

(2) THEINER, II, 37.

Bertoldo, quegli che fu poi ucciso nel 1333 da Stefanuccio Colonna, era già stato vicario regio di Roma pel re Roberto prima nel 1323, secondo il Gregorovius, poi nel 1329-1330 (1). In questa carica era senza dubbio il 15 febbraio del 1330, come vedesi da una bolla di Giovanni XXII (2). Secondo il Pflugk-Harttung, nel 1328, giugno 8, sarebbe stato senatore (o vicario regio) *Bertoldus quondam Poncelli Ursini* (3), che sarebbe il nostro. Quindi si dovrebbe in parte correggere quanto racconta il Gregorovius che il 4 agosto 1328, appena partito Lodovico il Bavaro ed entrato in Roma Bertoldo Orsini, nipote del cardinal Legato Giov. Gaetano, egli fu fatto senatore insieme con Stefano Colonna (4). Forse allora prese possesso della sua carica, alla quale già era stato designato prima. Ancora teneva quell'ufficio il 7 settembre 1328, sebbene già fossero designati i successori, Guglielmo di Eboli ed il conte Novello di Montescaglioso (5).

Nel febbraio del 1329, il popolo insorse (non so per qual ragione) contro i due Orsini e nominò (od accettò) per successori Napoleone Orsini e Stefano Colonna.

Di Giordano di Poncello fanno ricordo molti documenti. Nel 1337, novembre 11, Giovanni abate di San Saba rinnovò a lui, a Giovanni arcivescovo ed a Napoleone suoi fratelli « *locationem trium partium castri Rocche et Burgi Galerie.... quas anno 1276 locaverat Bertoldo et Rainaldo* » (6), cioè a Bertoldo come rap-

---

(1) Gregorovius, VI, 124 e 206, dice che agli 8 giugno 1329 il re Roberto scrisse a Napoleone Orsini ed a Stefano Colonna, annunziando d'aver nominati come loro successori Bertoldo del fu Romano, conte di Nola e Bertoldo di Poncello. Onde deve correggersi il Vitale, I, 240.

(2) Accettando l'abiura, che i Romani fecero dello scisma, Giovanni XXII parla degli ambasciatori nominati per autorità del Consiglio « *nec non dilectorum filiorum nobilium virorum Bertuldi Comitis Palatini et Bertuldi Poncelli quondam Matthei de filiis Ursi, vicariorum carissimi in Christo filii nostri Roberti Regis Siciliae illustris, vice nostra Urbis Senatoris predictae* » Theiner, I, 570.

(3) *Iter Italicum.*

(4) Gregorovius, VI, 196.

(5) VI, 206.

(6) Nota del Galletti nel suo ms. che forma il cod. vaticano 7997; fol. 9. Riguardo a Galeria aggiungerò, che forse il suddetto atto d'investitura o locazione, conceduta dall'abate di S. Saba a Bertoldo e Rinaldo (e fors'anche a Matteo Rosso) nel 1276 dovette compiersi dopo la morte di Napoleone altro figlio di Matteo Rosso di Gian Gaetano; poichè è certo che egli nel 1267 possedeva la quarta parte di Galeria, *quartam partem totius Rocce et Castri Galerie.* Questa, il 30 giugno di quell'anno, egli cedette al card. Giovanni (il futuro Niccolò III). L'atto di cessione fu pubblicato dal Coppi, nelle *Dissertazioni della Pontificia Accademia Romana di Archeologia*, Roma, 1864, tomo XV, pag. 253.

presentante di Gentile primo genito, ed a Rainaldo altro figlio di Matteo Rosso: come pur figlio di costui era Matteo Rosso avo dei tre suddetti che ricevettero l'investitura di Galeria.

Si osservi che dei figli di Matteo Rosso di G. Gaetano solo Gentile, Rinaldo e Matteo Rosso ebbero discendenza.

Dal 1351 almeno (1) fino al 1° dicembre 1364 Giordano fu rettore a nome del Papa del Patrimonio di S. Pietro (2). Nel 1351 fu eziandio senatore di Roma. Probabilmente egli morì nel corso del 1365 (3).

Figli di Giordano furono:

Francesco. Egli ebbe delle gravi contestazioni coi Prefetti di Vico, le quali Urbano V s'argomentò di sedare con sue lettere, di cui una in data del 10 settembre 1368 parla appunto della pace tra i De Vico et *Franciscum quondam Iordani de Ursinis militem ac Bucium eius fratrem domicellum Romanum* (4). Le discordie ripresero o continuarono, poichè alcun tempo dopo Francesco dei Prefetti e Francesco Orsini si sfidarono a duello. Il Papa di nuovo cercò di metter pace, con lettera del 19 aprile 1370, e d'impedire il duello (5). Forse riescì nel suo intento, poichè in altra lettera del 22 agosto 1370 egli ricorda certe tregue, alle quali obbligò i due suddetti ed i loro consorti (6). Pegno della pace probabilmente fu il matrimonio, che nel medesimo 1370 o nel '72 si patteggiò tra Francesco dei Prefetti del fu Giovanni (consenziente suo fratello Battista) e Perna sorella di Francesco Orsini, figli del fu Giordano Orsini *de regione Pontis*. Il Vico obbligò tutto il castello di Bieda (7).

Qualche tempo appresso Francesco morì, poichè in un trattato di matrimonio tra sua sorella Giovanna e Giovanni figlio del fu Censo (alias Cesso o Processo) Capoccia dei Capoccini, com-

---

(1) Theiner, II, 373. Secondo la *Cronaca d'Orvieto* in *R. I. S.*, XV, 651, egli era già rettore nel 1347, quando procurò la pace tra gli orvietani e quei del Patrimonio.

(2) Il 1° dicembre del 1364 v'è una lettera a lui di Urbano V, da me veduta nei *Regesti manoscritti* di questo Papa, tomo 247, fol. CLXXXIII^{a}.

(3) Nei medesimi Regesti di Urbano V, nel tomo XIV dei Regesti avignonesi, trovasi, in data del 10 marzo 1366, la dispensa a Bucio del fu Giordano, *quondam Iordani de Monte*, di sposare Caterina del fu Giovanni di Supino.

(4) Theiner, op. cit. II, 459.

(5) Ib., pag. 474.

(6) Ib., pag. 477.

(7) *Archivio Storico della Società Romana di st. pat.*, del 1887, pag. 528.

piutosi il dì 7 febbraio 1374 in Monterotondo, ebbe parte il solo Bucio, altro figlio di Giordano (1).

Bucio, già nominato, morì prima del 1389, agosto 4, come rilevasi da un documento che parla di un suo figlio di nome Rainaldo (2). Questi sposò Lodovica Savelli ed ebbe per figlio Orso. Morì prima del 1409, maggio 10 (3).

Francesco nel 1347 aveva contratto matrimonio con Costanza figlia di Niccolò degli Annibaldi, ed ebbe per figli Giovanni, Poncello e Paola, o Paoluccia, o, volgarmente, Palozia (4).

Giovanni e Poncello, domicelli romani, da Innocenzo VII ricevettero il dì 11 novembre del 1405 (anno 1) la conferma delle bolle colle quali Urbano V e Gregorio XI avevano conceduto a Francesco loro padre e a Bucio del fu Giordano e a ciascuno di loro, in modo che uno potesse succedere all'altro, e mancando i maschi succedere le femmine, i castelli di Torre, S. Paolo, Collevecchio, Stimigliano, Selce e Mont'Arsoli (5).

---

(1) « *Magnificus Bucius natus quondam Iordani Poncelli de filiis Ursi promittit magnificam dominam dominam Iohannam germanam suam sororem in legitimam uxorem magnifici viri Iohannis quondam Censi Capuccie de Capoccinis cum dote duorum millium quingentorum florenorum boni auri* ». Giovanni obbliga alla sposa metà del castello di Mentana « *pro indiviso cum alia medietate ipsius Iohannis* » e la metà del castello di Gentile (Dalle carte del notaio Antonio de Scambiis, raccolte dal Galletti nel cod. vat. 7930, pag. 74). Giovanna Orsini era già vedova il 15 gennaio 1380, con tre figli, Processo, Luigi *(Aloysius)* e Lella (Ib., pag. 137).

(2) « *Magnificus vir Raynaldus filius et haeres quondam Buccii Iordani de Ursinis de Urbe* » (Ibid).

(3) 1409, maggio 10: « *Magnificus vir Ursus de Ursis dominus Castri Montis Rotundi debitor reparationis ven. monasterii S. Pauli..... in ducentis florenis currentibus ad rationem XLVII solid. prov. vigore legati facti per magnificam dominam dom. Ludovicam de Sabellis viduam quondam Raynaldi de Ursinis matrem dicti Ursi* » (Dalle carte del notaio Lorenzo Impoccia raccolte dal Galletti nel cod. vaticano 7930, pag. 135).

(4) « *Anno 1347 Franciscus vocatus Ceccolus filius Iordani de Ursinis contraxit matrimonium cum dna Constantia f. quond. Nicolai de Aniballis cum dote flor. 6250 auri. — Nob. Vir Franciscus quond. Iordani de f. Ursi miles olim vocatus Ceccolus, pater et legitimus administrator Ioannis, Poncelli et Paule sive Palotie filiorum suorum et Dne Constantie filie q. Niccolai Ralli de Aniballis Dni Castri S. Petri in formis. — Nicolaus de Aniballis heredem constituit Colam eius filium et si decederet sine filiis ei substituit Cappellam S. Iacobi in Ecclesia Lateranensi; qui Cola postea decessit in pupillari etate sine filiis* ». (Indicazioni compendiarie di carte esistenti nell'archivio della basilica vaticana, nel codice barberiniano XXXIII, 29, pag. 33).

Nel 1392, agosto 22, in un atto sono nominati « *Magnifici viri Iohannes et Poncellus germani fratres filii quondam magnifici viri dni Francisci de Ursinis militis* ». (Nelle carte di Antonio de Scambiis indicate nel codice vaticano 7930, pag. 109 b).

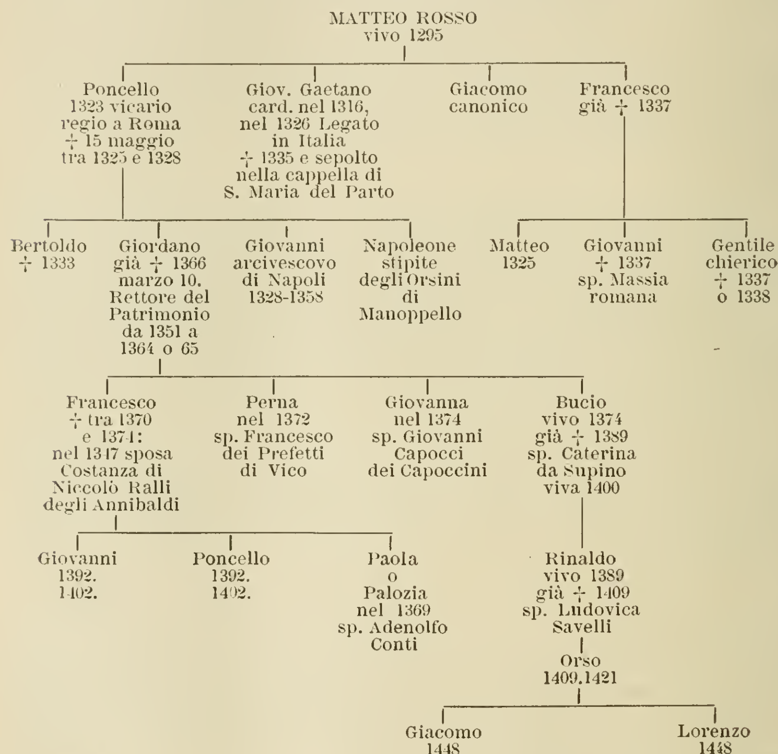
(5) Codice vat. 7928, pag. 269, dai Regesti, fol. 75.

Nel 1388, settembre 24, giurando fedeltà ad Urbano VI, i medesimi avevano ottenuto i suddetti castelli, e di più la città di Narni (1).

Di Orso furono figli Giacomo e Lorenzo, ai quali nel 1448 Niccolò V concedette il vicariato del castello di Cisignano (2). Orso viveva ancora nel 1421, poichè in quell'anno egli e suo figlio Giacomo furono chiamati eredi da Semidea Orsini (3)

Raccogliamo ora nel seguente albero le notizie che ci fu dato rinvenire sulle generazioni di questa linea degli Orsini, rimandando ad uno speciale paragrafo il parlare dell'ultimo dei figli di Poncello, cioè di Napoleone e de' conti di Manoppello, di cui egli fu stipite.

Albero degli Orsini di Monterotondo.



---

(1) Contelori, *Genealogiae Familiae Comitum Romanorum*, Roma, 1650, pag. 18.

(2) Cod. vat. 7930, pag. 164.

(3) « 1421. *Dna Semidea de Ursinis de Regione Pontis fecit testamentam et heredes instituit Mag. Virum Ursum quond. Mag. Viri Rainaldi Bucii de Ursinis*

§ 8. — Degli Orsini di Manoppello.

Napoleone, ultimo dei figli di Poncello di Matteo Rosso sposò Maria figlia di Giovanni Rosso da Suliaco (Sully) e di Tomasina di Sangro, erede dei feudi di Manoppello e di Guardiagrele. Questo matrimonio si fece prima del 1338 o del 1343, poichè nell'uno o nell'altro di questi due anni, ai 7 agosto, Napoleone fece trasportare da Prata a Guardiagrele il corpo di S. Niccolò. In quell'occasione un fra Giacomo dei Rosso, francescano di Guardiagrele, compose un inno, dal quale si ricavano varie notizie relative alla famiglia di Napoleone, per es., che a quel tempo egli non aveva ancora figli maschi, ma solo due figlie, Antonia ed Orsina. Vi si parla pure con lode di Giovanni arcivescovo di Napoli, (fratello di Napoleone), al quale il rozzo poeta augura il Papato (1).

Quest' augurio non si adempiè; ma in compenso si verificò l'altro, fatto a Napoleone, d'aver figli maschi. Quattro n' ebbe, Giovanni, Tommaso, Ugo od Ugolino e Francesco. Quest'ultimo era ancor vivo nel 1365 agli 8 dicembre (2), ma passò di vita prima della morte del padre, la quale avvenne nel 1369. Di ciò ne istrui-

---

et Iacobum eius filium et omnes filios nascituros ex dicto Urso. Legavit Magnif. Dne Dne Baptiste de Ursinis Comitisse Anguillarie Castrum Nucigliani positum extra portam Castelli toto tempore vite sue, et post eius mortem reliquit dictum Castrum Basilice S. Petri, Ecclesie Lateranensi et Monasterio S. Pauli extra Muros urbis » (Codice barberiniano XXXIII, 29, pag. 79).

(1) « *O lux splendor radiorum — O Dux candorme ritorum — Domum serva Ursinorum — Pro infinita saecula. Amen. — Iohannem primum praesulem. — Neapolitanum principem — Vita doctrina celebrem — Fac Papam in Ecclesia. Amen. — O pater sancte plebium — Neapolionem inclitum — In vita fac longissimum — Per cuncta semper saecula. Amen. — Mariam caelso diligas — Ferventi amore dirigas — Et virili prole impleas — Qui jubila sit in patria. Amen. — Antonellum primum auge. — Ursinellam pulchram valde. Et germanis multis junge — Qui de stirpe sint Ursina. Amen. — Nicolae fac benigne — Dominam conserva digne — Thomasiam sanctis junge — Et semper sint in gratia. Amen.* — (Pansa, *Gli Orsini signori d'Abruzzo*, Lanciano, Rocco Carabba, editore, 1892). Questi crede che il matrimonio di Napoleone si compiesse nel 1330 o nel 1331 (pag. 37).

(2) Urbano V, ai *VI id. decembris, anno quarto*, concedette facoltà di eleggersi il confessore e varie altre facoltà a Giovanni, « *Nob. viro Iohanni primogenito .... nobilis viri Neapoleonis de fil. Ursi, Comitis Manupelli et logothete regni Sicilie* ». Altre facoltà concede ad Ugo e Francesco fratelli di Giovanni, a Napoleone suo padre ed a Roasia di Marzano sua moglie. (Tomo XIV dei Regesti avignonesi di Urbano V, nell' archivio vaticano, fol. 173).

sce una lettera, che da Viterbo il 30 settembre 1369, Coluccio Salutati scrisse ad Ugolino per consolarlo della morte del padre. Parlando della diligenza, che questi aveva usato nell' educazione dei figli, esclama: « *quales autem filios fecit! majorem natu praefecit regimini subditorum; medium Deo obtulit; tertium, quantum in eo fuit, ita ut caeteros, omni morum elegantia exornavit* » (1).

Il secondo, Tommaso, fu creato cardinale.

Napoleone da Giovanna I regina di Napoli venne creato logoteta e protonotario del regno di Sicilia, nei quali uffici egli già figura, secondo il Pansa, fin dal 1362; ma la data della sua nomina si deve molto anticipare. Avvi una lettera di Innocenzo VI nel 1355, nella quale si dice che gli abitanti di Rieti, indotti dal timore della regina Giovanna e di Luigi suo marito, avevano consentito, in mano di Napoleone conte di Manoppello, protonotario e logoteta del regno, a tenerlo per loro potestà a vita (2).

Napoleone rimase sempre fedele alla causa di Giovanna, la quale ne lo ricompensò, dandogli, oltre le cariche predette, anche il feudo di Larino.

Egli ebbe, d'accordo con Niccolò, conte di Nola suo cugino, intenzione di fondare a Roma, presso le antiche terme di Diocleziano un monastero pei Certosini, e ne ottenne facoltà da Urbano V, con breve del 1363, gennaio 5 (3); ma, prevenuto dalla morte, non potè attuare il suo disegno. Vi attese Niccolò di Nola, al quale Urbano V il dì 23 luglio 1370 scrisse un breve su questo argomento (4).

Per le notizie finora esposte puossi meglio comprendere ed in parte correggere quanto scrisse il Montemarte intorno a certi fatti del 1386 (5). Egli narra che il cardinal di Manoppello, nomi-

---

(1) Epistolario di Coluccio Salutati, ed. NOVATI, *in Fonti per la Storia d'Italia*, Roma, 1891, pag. 107.

(2) THEINER, II, 290.

(3) *Regesti di Urbano V*, tomo 261, fol. 21.a

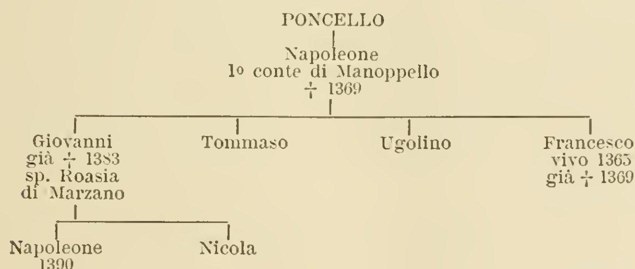
(4) Riportato dal BESOZZI, *Storia di S. Croce in Gerusalemme*, Roma, Salomoni, 1750, pag. 186. Qui si deve correggere l' ADINOLFI, II, 265, che crede Napoleone morto nel 1366, e fratello del conte di Nola.

(5) *Cronaca inedita di Orvieto*, pubblicata dal GUALTERIO, Torino, Stamp. Reale, 1846, pag. 56 e seg. Lo stesso errore di chiamar Cola fratello del Cardinale fu commesso dal PELLINI, *Historia di Perugia*, Venezia, 1664, I, 1355.

nato vicario del Patrimonio da Urbano VI, fu assai maltrattato a Narni da Baciolo di messer Giordano, il quale era suo zio. Ciò si deve intendere di Bucio, il quale è detto zio del cardinale, per ragione dell'età assai maggiore, poichè in verità egli doveva dirsi cugino germano. Poi aggiunge che il cardinale mandò al papa Cola suo fratello. Qui vi è certo errore o nel nome di Cola in luogo di Ugolino, o nella indicazione di fratello data a Cola, il quale sarebbe stato nipote, e non fratello, del cardinale. Infine dice che nel 1387 fu preso a Narni prigioniero dal cardinale un Poncello, nipote carnale di Baciolo e fratello cugino del cardinale. Queste affermazioni son vere, trattandosi qui di Poncello figlio del primogenito di Bucio, cioè di Francesco.

Di Giovanni, primogenito di Napoleone, nacque certamente un altro Napoleone, il quale al par dell'avo, ebbe la contea di Manoppello ed il titolo di logoteta del regno. Egli nel 1390 fu mandato ambasciatore dal re Ladislao al papa Bonifacio IX (Theiner).

Albero degli Orsini di Manoppello.



Torino, dicembre 1895.

FEDELE SAVIO.

APPENDICE

CARTE RELATIVE AGLI ORSINI

NELL' ARCHIVIO DI CASA CAETANI A ROMA

I. 1235 — Certificato estratto dai registri di Federico II che Costanza Caetani era nepote di Teodoro Orsini signore del castello di S. Marco, Terra Saracena ed altri. 54, 58.

II. 1266, dicembre 16 — Matteo card. di S. M. in P. vende a Giordano, Rinaldo e Matteo Orsini figli del q. Matteo la metà del castello di Marino per 6,500 lire di provisini del Senato, delle quali 2,000 in denaro, e per il resto gli fu dato *in solutum* il castello di Tivera, il casale di Palmarolo e l' orto del Torrone. 48, 6.

III. 1278 — Breve di Niccolò III per comandare all' Abate e ai monaci di Terra Maggiore che nella questione col vescovo di Trivento stiano alla concordia stabilita da Lucio suo predecessore ed obbediscano al comando della sede apostolica (usa del proprio nome di battesimo). 34, 49.

IV. 1286 — Metto (Matteo?) Rosso *de filiis Ursi* vende a Napoleone, Matteo ed Orso Orsini suoi nepoti per 12,500 fiorini d' oro le sue ragioni sopra la Castelluccia ed altre terre nelle vicinanze di Albano. 48, 11.

V. 1291, aprile 12 — Matteo signore di Scarpa avendo già venduto al card. Napoleone Orsini una metà del castello di Scarpa, gli concede la prelazione nell' acquisto dell' altra metà. 47, 61.

VI. 1292, gennaio 31 — Il card. Napoleone Orsini dà procura a Bertoldo Labro per fare delle convenzioni con Margherita contessa palatina. 48, 22.

VII. 1293, marzo 23 — Il Consiglio di Montalto di Castro delibera di eleggere per un anno a potestà e protettore il card. Napoleone Orsini. 47, 57.

VIII. 1297 — Il card. Napoleone Orsini rinunzia alla tutela ed esecuzione del testamento di Orso Orsini marito di Margherita contessa palatina. 47, 54.

IX. 1305 — Testamento di Matteo di Rinaldo Orsini, col quale questi instituisce eredi Orsello, Jannuccio e Poncello suoi figlinoli ecc. 18, 31.

X. 1305, gennaio 22 — Margherita Aldobrandesca contessa palatina di Soana dona il castello di Pian Castagnaio al card. Napoleone Orsini. 47, 55.

XI. 1307, agosto 15 — Guido e Jacobucco q. Francesco del castello di Galera vendono al card. Napoleone Orsini il castello di Foglia in Sabina per 200 fiorini d' oro. 18, 3.

XII. 1307 — Transazione fra il card. Napoleone Orsini e il Comune di Montalto di Castro che promette di pagare in risarcimento dei danni fatti 2,000 fiorini d' oro. 47, 53.

XIII. 1308 — Manfredo di Vico prefetto di Roma vende il castello di Fabbrica al card. Napoleone Orsini per 3,000 fiorini d' oro. 48, 5.

XIV. 1308, agosto 22 — L' Abate di S. Salvatore di M. Amiata concede in enfiteusi perpetua al card. Napoleone Orsini il castello di Pian Castagnaio per il canone annuo di soldi 5 di denari cortonesi. 48, 4.

XV. 1309 — Procura fatta dall'Università di Montalto di stare 10 anni sotto il regime del card. Orsini Napoleone e di Orso Orsini. 47, 56.

XVI. 1316, ottobre 1 — Orso Orsini cede la metà di Montalto a Manfredo, prefetto di Vico. 47, 64. 48, 29.

XVII. 1316, settembre 15 — Transazione fra il card. Napoleone ed Orso di Matteo di Rinaldo Orsini da una parte e la comunità di M. Alto dall' altra, la quale a soddisfazione di una multa di 60,000 marchi d' argento cede il dominio e la proprietà de' beni feudali e allodiali. 47, 48.

XVIII. 1316, settembre 10 — Sulla stessa materia. 47, 62.

XIX. 1316 — Giov. detto vende al card. Orsini il casale Alborucci con sua torre in distretto di Roma per 5,500 fiorini d' oro. 48, 23.

XX. 1318, maggio — Orso *de filiis Ursi* fa procura a Gio. Bobbone per comparire innanzi a Napoleone card. Orsini, e dichiarare che egli voleva obbedire ai suoi ordini e donargli come a lui piaceva tutte, o parte delle terre e casali da esso Orso posseduti (si nominano). 34, 662.

XXI. 1318, dicembre 12 — Giacomo e Stefano Conti vendono al card. Napoleone Orsini il casale Bonricovero e la torre di Bravis nella parrocchia di S. Antonio per 2,000 fiorini d' oro.

XXII. 1321. — Nicola di Matteo di Angelo mercante del rione Campitelli vende a Orso Orsini per 1,500 fiorini d'oro varî palazzi, colonnati, case e botteghe nel rione Campitelli. 48, 28.

XXIII. 1329, settembre 14 — Il card. Napoleone Orsini dichiara di avere acquistato da Francesco Gavellato diversi fondi, fra i quali il castello di Guardia di Orlando, e si obbliga a restituire il castello qualora in tre anni gli si paghi la metà del prezzo. 47, 69.

XXIV. 1334, maggio 20 — Istruzioni date dal card. Napoleone Orsini a Matteuccio di Poggio suo vicario nelle parti romane per ben amministrare le terre e i beni che egli vi possedeva. 48, 18.

XXV. 1336, luglio 16 — Sentenza del Rettore del patrimonio in Tuscia, colla quale restituisce al card. Napoleone Orsini la metà del territorio di Castelluccio ch' egli godeva in passato *pro indiviso* colla S. R. Chiesa. 47, 59.

XXVI. 1337, ottobre 5 — Bolla di Benedetto XII che ad istanza del card. Napoleone Orsini ordina al Rettore del Patrimonio che lo informi delle vessazioni fatte agli Orsini nell' esercizio della giurisdizione sopra la metà del castello di Montalto. 48, 17.

XXVII. 1350, luglio 16 — Protesta fatta da Giacoma Orsini ved. di Nicola Caetani contessa di Fondi a nome anche di Onorato e Giacomo Caetani suoi figli contro la scomunica lanciata dal card. Legato Anibaldo per aver essi occupato la terra di Sezze. 41, 24.

XXVIII. 1352 — Copia di lettera d' Innocenzo VI al vicario di Roma che verifichi i beni e diritti posseduti da Giordano e Rinaldo Orsini nel territorio di Montalto. 47, 58.

XXIX. 1363, settembre 12 — Paolo e Bartolomeo Anibaldeschi vendono a Rainaldo Orsini per 8,000 fiorini d' oro le loro ragioni sul castello di Campagnano. 48, 27.

XXX. 1364, agosto 17 — Giov. Caetani conte palatino vende Cerretello di Ninfa a Rainaldo Ursi *de ff. Ursi* di Marino per 300 fiorini d' oro. 28, 51.

XXXI. 1366, settembre 30 — Paolo q. Angelo Malabranca vende a Rinaldo e a Giordano Orsini la quarta parte della rocca d' Astura per 3,900 fiorini d' oro. 34, 63.

XXXII. 1367, maggio 20 — Id. della 4ª parte della Villa S. Giorgio al detto Orsini per 400 fiorini d' oro. 2, 25.

XXXIII. 1368, maggio 14 — Id. della 4ª parte della rocca d' Astura al detto Giordano Orsini per 6,000 fiorini d' oro. 34, 60.

XXXIV. 1378, dicembre 2 — Bolla di Clemente VII (antip.) che concede in enfiteusi a 3ª generazione a Giordano Orsini la metà di Montalto e il castello di Lariano per 30 fiorini annui. 50, 31.

XXXV. 1379, febbraio — Capitoli fra i fratelli Giordano Orsini del Monte e Niccolò di Brusco Orsini da una parte e il popolo romano dall' altra. 47, 51.

DI ALCUNI ATTI

DEL NOTAIO

GIO: CESIDIO DA GAVIGNANO

Il protocollo (1) del notaro Gio: Cesidio di Ser Giovanni da Gavignano che abbiamo ritrovato nell'archivio notarile di Calvi, è un codicetto in 4° di carte 92 non numerate, ricoperto di una pergamena che contiene un frammento del catasto di Tarano in caratteri del XIV secolo e sulla quale si era scritto recentemente: *Incognito di notaro e di anno.* Reca pure in testa alla prima pagina questa semplicissima intestazione: « In nomine domini Amen. Hic est liber Instrumentorum ad que rogatus fui ego Iohannes Cesidius Ser Iohannis de castro Gabiniani sabinensis diocesis publicus imperiali auctoritate notarius et iudex ordinarius cum signo quo consuevi annis, indictionibus mensibusque diebus infrascriptis ».

Esso comprende gli atti dal 5 novembre 1485 al 10 gennaio 1488, e parecchi ci sembra possano interessare alla storia, specialmente quelli che richiamano fatti di molto anteriori all'epoca del notaio. Esso infatti avendo assistito nel 1486 e '87 il signor Lorenzo di Gio: Francesco de' Cerroni, del rione de' monti in Roma, dottore in legge, delegato da papa Innocenzo VIII a definire varie vertenze esistenti tra alcune comunità e signori della Sabina, ci ha tramandato nei suoi atti le composizioni eseguite e le sentenze pronunciate dal detto commissario, dalle quali si raccolgono notizie non solo della Sabina e di molti suoi castelli, ora

(1) Abbiamo ragione di credere che questo sia il secondo protocollo di Gio: Cesidio. Sulla copertina del libro delle Rif. del Com. a. 1528-30 abbiamo trovato infatti questa nota: « A primo protocollo notarii pubblici Io. Cesidii de Gabiniano Instrum. « terminationis anno 1473 et ab altero Instrum. ecclesie maiori Sabinae anno 1487...... « annot. per me notarium Io. Bart. ».

distrutti, nel medio evo, ma indirettamente anche de' baroni romani che in Sabina ebbero più o meno contrastato dominio a quel tempo.

Molte notizie su questo soggetto raccolse sul finire del secolo scorso il canonico Sperandio (1), e benchè di alcuni suoi documenti sia dubbia l'autenticità ed egli stesso sovente sia stato troppo ardito nelle congetture, l'opera sua non manca per questo d'esser notevole. Ci è parso quindi opportuno di tenerla presente, nè abbiamo lasciato di richiamarla, specialmente ove i nostri documenti vengono a correggere o ad illustrare quanto da esso fu esposto.

Si trova negli atti di Giovan Cesidio la sentenza emanata dal commissario pontificio Lorenzo de' Cerroni in data 27 luglio 1486 sopra la questione sorta tra il comune di Rocca Ranieri e quello di Concerviano intorno ai confini del tenimento del diruto castello di Antignano, già incorporato a Rocca Ranieri. Gli abitanti di questo castello volevano avere assoluta giurisdizione fino al Rio di Fonte Pasquale che mette nel Salto, mentre quelli di Concerviano affacciavano il diritto di pascolo oltre a questo confine e verso il Rio di Monte Piombarolo. A sostegno dei suoi diritti Rocca Ranieri adduce: l'istromento di incorporazione di Antignano per mano di ser Nizio da Contigliano, « antiquitate fere consumptus » e di cui l'anno, consunto del tutto, « infertur ab antecedentibus annis quibus alia instrumenta fuerunt stipulata », e cioè gli anni 1285, 1286 e 1287; una vendita di pascolo dal Rio di Fonte Pasquale al Piombarolo fatta dal comune di Rocca Ranieri ad uno di Concerviano; la tradizione conservata « ab eorum maioribus et a senioribus in seniores » che il loro castello fosse edificato « a comite Raynerio nobilissimo viro de Ravenna » e da lui appellato. In prova di ciò « ostendunt supra ianuam turris ipsorum vetustissimam tabulam marmoris albi huiusmodi tenoris sex versiculorum, videlicet: *Cuniarius Raynerius hanc fortem erigit arcem* | *vincens destruit Antignanum et Castra Iohannis* | *Resistit pugnans forti manu imperatori* *Germani fratres Raynerius atque Iohannes* | *Imperio diviso amplectuntur ubique* |

(1) *Sabina sagra e profana*, Roma, Giovanni Zempel, MDCCXC.

Semper et Arx hec deinde intacta remansit ». Mancano, aggiunge l'istromento di Gio: Cesidio, i documenti per stabilire il tempo di questo avvenimento, ma resta memoria della guerra, nè si nega dalla parte contraria che esiste nel monte contermino di detta Rocca un luogo chiamato ancora « platea imperatoris ».

Ora se questo imperatore fu, come ci sembra ragionevole, Federico II, che, venuto a Rieti nel luglio del 1241 « [eam] sibi resistentem invenit », e tosto si affrettò, chiamato dal cardinal Giovanni Colonna, a Roma (1), questo conte Ranieri è lo stesso dei Doc. I e LXXVI dello Sperandio. Quest'ultimo noi abbiamo riveduto sull'originale, che si conserva nell'archivio comunale di Calvi. È un verbale della Cerna di Calvi del 10 ottobre 1491, nella quale è fatta menzione d'un antico istromento, dove il conte Ranieri del fu Ranieri colla moglie Maria de Dompnigallia ed i figli Lamberto, Nicola, Bailardino, Adalberto, Lodovico e Guidone recessero alla chiesa di Sabina i castelli di Altaino e Striano che da antico loro appartenevano. Non vi si fa menzione è vero dell'anno, ma che non si sia lontani dall'epoca da noi supposta, ci conferma questo passo del Doc. I dello Sperandio che si riferisce alle vendite di ghianda fatte dagli antichi vicedomini di Sabina: « Et anno 1251 illustri comiti d. Raynerio et illustri comitissae dominae Mariae de Dompnigallia coniugibus pro eorum vaxallis de Gabiniano, ut habetur ex Rofrido de Faida scriniario Episcopien. »

Su questo documento fu bensì gettato il sospetto di falso, ma da parte interessata a volerlo tale (2). Noi troviamo questa indicazione corrispondere così esattamente agli altri nostri due documenti che ad ogni modo ci pare di non dover più mettere in dubbio l'esistenza di questo Ranieri di Conio in Sabina verso la metà del secolo XIII. E, poichè questo conte era anche signore di Gavignano, ci sorse spontaneo il dubbio se non appartenesse alla sua discendenza un certo Giorgio, nominato appunto in Gavignano,

(1) *Chron. Riccardi Sangermanensis, ap.* Muratori, *R. I. S.*, t. VII. Federico fu a Rieti anche nel 1233 a ricuperare ciò che i Reatini avevano conquistato del suo regno.

(2) Questo documento è una sentenza di restituzione in pristinum della chiesa di Sabina, lata nel 1431. Fu impugnato nel 1767 dalla Comunità di Torri contro il Procuratore fiscale di Sabina specialmente per essere stato ritrovato nell'archivio di Cerchiara da un tal Serafini famoso falsario.

in un atto del nostro notaio. È anzi il primo che egli stenda come cancelliere del Commissario pontificio (1), venuto a Gavignano « deputatus et electus cum omnimoda facultate et potestate derogandi et validandi quicquid olim a domino Petro Angelo de Ursinis (2) factum fuit de hereditate et bonis hereditariis condam domini comitis Georgii positis in pertinentia castri Gabiniani sabinensis diocesis », e che in tal qualità ed a nome anche degli Orsini transige cogli eredi del detto conte il 2 giugno 1486.

Per quanto però noi non siamo ripugnanti dal crederlo, non abbiamo certo prove sufficienti per riconoscere nel conte Giorgio un Coniario. Lo Sperandio (3) lo dà senz'altro per tale, ma come figlio di Alberico da Barbiano, restauratore, secondo lui, di questa famiglia dispersa. Al suo tronco, di conseguenza, egli attacca anche gli eredi del detto conte, i fratelli Niccolò Sante e Pietro Saraceno, i quali, insieme con tutti i loro figli maschi, nell'istromento da noi citato, accettano in nome e da parte degli Orsini ciascuno la somma di lire cento provisine che loro paga il Commissario d'Innocenzo VIII, e rinunziano con ciò, in favore degli Orsini stessi, tutti i loro diritti su quella eredità, obbligando in caso contrario tutti i beni ad essi pertinenti « ex iure proprietatis in tenuta Coltemonis seu tenimento diruti castri Tribuci et in pertinentia castri Catini ».

Abbiamo riportato questo passo, perchè ci indica i possedimenti di questi due signori proprio in que' luoghi che lo Sperandio ha fatto centro dei possessi de' Coniarii in Sabina (4). Ma un altro atto ci dimostra ancor più l'importanza di questi personaggi.

---

(1) È chiamato in quest'atto *Lodovicus*, ma il trovare scritto in tutti i successivi *Laurentius*, colla stessa paternità e nella stessa qualità, ci fa dubitare d'una svista del notaio.

(2) Del ramo di Castel S. Angelo (Vedi *Bollett.*, vol. I, F. SAVIO, *Simeotto Orsini e gli Orsini di Castel S. Angelo*).

(3) Egli pubblica sotto il n.º XXIII due documenti estratti dall'archivio di Poggio S. Lorenzo, dai quali si rileva come, ancora nel 1525, i figli di Niccolò Sante e Pietro Saraceno affacciassero pretese sui beni del fu conte Giorgio *comitis Cunii*. — Nella seconda metà del secolo scorso (1762) un tal Ignazio Serafini intitolatosi Conte di Cuneo intentò lite alla casa Olgiati, subentrata nei possessi degli Orsini, per la restituzione dell'eredità di questo conte Giorgio, presentando un inventario dei suoi beni dell'anno 1126. Fu scoperto ch'egli lo aveva falsificato servendosi di antiche pergamene da cui aveva grattato i primitivi caratteri. La conoscenza del nostro documento avrebbe reso vana la falsificazione.

(4) Egli infatti pone in Catino la sede principale de' conti di Conio in Sabina.

Esso è la sentenza emanata da Lorenzo de' Cerroni addì 26 agosto 1487 tra Niccolò Sante e Pietro Saraceno da una parte e la comunità di Poggioperusino dall'altra, la quale negava ai detti fratelli il diritto di pascolo nel proprio territorio. I due signori producono i patti stipulati col cardinal Baldassarre Cossa, legato pontificio, nel 1410, riconosciuti e confermati per placito di Martino V nel 1425, ne' quali ai loro predecessori e a tutta la loro discendenza mascolina in perpetuo si accordava il privilegio di essere « ubique locorum tamquam cives illorum exstimandos », in compenso della cessione fatta alla Chiesa di molti loro domini (1).

Ora benchè in questo atto si legga la paternità dei due fratelli, figli di un tal Domenico Sante da Catino, nè sapremmo come, se lo Sperandio ne avesse avuto contezza, lo avrebbe fatto derivare da Alberico da Barbiano (2), ci sembra evidente tuttavia che costoro fossero eredi di una potente famiglia. Parentela avevano

(1) « Laurentius de Cerronibus.... cum.... bene perspexerit pactiones factas cum « condam domino Cardinali Baldassarro Cossa legato Bononie per apostolicam sanctam « sedem Romanam anno domini Millesimo CCCCX. ac bene cognoverit placitum apo- « stolicum olim sanctissimi domini Martini pape quinti felicis recordationis remmo- « rantis (sic) anno domini Millesimo CCCCXXV dictas pactiones per quas patet apo- « stolica romana acquisitio plurium locorum datorum et concessorum per dictas pa- « ctiones apostolice sancte sedi Romane placitum fuit compensare predecessores « dictorum germanorum fratrum ipsorumque successores masculos usque quod per- « duraverit eorum generatio masculorum ex eo quia eisdem datum et concessum fuit « ubique locorum tamquam cives illorum exstimandos fore et esse quibuscumque non « obstantibus et propterea eosdem habere tenere et possidere omnia et singula iura « que pertinent ad predictos cives oppidanos atque terrigenas in universo dominio « temporali prefate apostolice sancte sedis Romane, nec non etiam cognoverit statuta « et leges dictorum hominum et Communis Podii predicti, se mature cum consilio « plurium iuris peritorum prefata apostolica auctoritate facultate et potestate deter- « minavit ad hanc diffinitivam sententiam et decretum tenoris. videlicet. Xristi no- « mine invocato nos Laurentius de Cerronibus etc. dicimus pronunciamus ac diffini- « tive sententiamus et decernimus licitum fuisse et esse prefatos germanos fratres « Nicolaum Sanctem et dominum Petrum Saracenum ipsorumque successores masculos « ducere duxisse ac ducturos fore et esse per se vel per alios nomine ipsorum pro- « prias capellas oves et alia animalia que sint et fuerint de iure proprietatis eorum « ad pascendum in Montibus pertinentibus ad Commune et homines Castri Podii pe- « rusini simul cum eisdem tamen hominibus usque quod eorum protenditur tenimen- « tum iuxta confines designatos per olim dominos Bertuldum et Robertum de filiis « Ursi ».

(2) Lo Sperandio sostiene anche che tutte le principali famiglie romane, Orsini, Savelli, S. Eustacchio, etc., avessero comune l'origine coi Coniari. Ora nel nostro istromento trovava questo passo..... « Bertuldum et Robertum de filiis Ursi eiusdem « generis cuius sunt prefati germani fratres.... ». La sentenza è emanata « in domo olim predictorum dominorum Bertuldi et Roberti de filiis Ursi et nunc civitatis Reatine vel eius Communis » posta in Poggio Perusino.

anche coi conti di Marerio, giacchè loro pro-ava era stata l'illustrissima signora Filippa, figlia del conte Nicola di Marerio, come si rileva dal testamento di un conte Nicola di Marerio giuniore, contenuto nel nostro protocollo. Questi, anzi, appunto perciò, lascia ai due fratelli e a tutti i loro discendenti maschi in infinito venti rubbia di terreno nel tenimento del diruto castello di « Vulghe recte » (presso Ascrea e Castelvecchio) oltre al possesso in comune e « pro indiviso » coi suoi figli dell'intero tenimento di esso castello, « prout habitum fuit a venerabili Monasterio farfensi » (1).

Era però ormai finito il tempo delle signorie particolari e già dagli atti menzionati appare come tutti questi nobili, ne' luoghi di cui i loro predecessori avevano il dominio, si contentassero di restare cittadini doviziosi. Più grosse e potenti famiglie ormai li soverchiavano, e tra queste vediamo spandersi per Sabina, ove avevan sempre tenuto un piede, gli Orsini, ora col favore ora a dispetto de' pontefici.

Già vedemmo come Pier Angelo avesse occupato i beni del conte Giorgio in Gavignano ed agli eredi di costui fosse parso conveniente accettare un'indennità in danaro; un altro atto di Giovan Cesidio ci mostrerà come si comportasse Paolo Orsini in Catino (2), di cui s'era fatto signore. I catinesi gli avevano venduto nel 1480 per 1,600 fiorini d'oro le legna dei loro boschi, e non vedendo arrivare ancora il pagamento, avevano ricorso al pontefice. Lorenzo de' Cerroni è il commissario che viene a giu-

---

(1) Il testamento è fatto in Calvi ove il conte Nicola giaceva infermo in casa di ser Marco Mattei [de' Marescotti] il 10 marzo 1487. Egli lascia, tra gli altri legati, due cavalli per ciascuno a Troilo Orsini, Pietro Colonna e Pandolfuccio Savelli, nomina i due primi suoi esecutori e fidecommissari e riparte in tal modo l'eredità tra i suoi cinque maschi: i possessi di Castelvecchio, Vallecupola ed Ascrea a Francesco; quelli di Corbario e Villa a Giovanni e Filippo; quelli di Castel Colle, Borgo, Casaprota e Rocca Sinibalda a Tommaso e Gentile. Tutti loro istituisce eredi universali nella contea di Marerio e ne' castelli del contado equicolano secondo il placito del Re Carlo di Sicilia del 14 giugno 1265. Alle due figlie stabilisce cinquanta fiorini d'oro di dote.

(2) È lo stesso che finì miseramente per le mani del Borgia (Barbiellini Amidei, *Il barone Ferreoli*). Noi abbiamo trovato nell'archivio notarile di Calvi, negli atti di Matteo de' Marescotti, un biglietto di Gio. Paolo Orsini, conte d'Atripalda, scelto arbitro tra Organtino Orsini come Signore di Monistero e Vacone, e la Università di Configni, dato da Poggio Catino il 18 gennaio 1487. È senza dubbio lo stesso personaggio, figlio del cardinale Latino. Apparteneva al ramo dei conti di Tagliacozzo, i quali ebbero anche la contea d'Anguillara.

dicare anche di questa vertenza, ed alla sua presenza, il giorno 25 agosto 1486, Troilo Orsini riunisce appunto perciò, nelle forme consuete, il consiglio di Catino (1). Ivi, dopo aver dichiarato che ognuno era libero di dire il suo parere, si lagna che i catinesi abbiano ricorso al papa per esser pagati dal signor Paolo, suo zio, quando questi e il cardinal Battista, abbate commendatario di Farfa, tanto li avevano aiutati contro il comune di Poggio Mirteto, ed oltre a ciò avevano già pagato 200 fiorini d'oro al comune di Poggio Catino (2): esser perciò « liberam ipsorum gratitudinem et debitum, amor amore pacandus [sic] ».

Il consigliere ser Antonio Marozzi risponde mostrando le necessità di Catino, ed ottiene che i signori Orsini paghino almeno 500 fiorini d'oro, che il signor Troilo versa immediatamente nelle mani del camerario del Comune. Nel discorso di ser Antonio sono riassunte le vicende di Catino nel XIV secolo (3). Il passo

---

(1) Si noti che il primo dei consiglieri nominati è Ser Pietro Saraceno.

(2) « Notandum est quia non fuit ab ipsis hominibus et Commune Catini expres-« sum quod anno MCCCCLXXXI et sequentibus annis tam prefatus d. Paulus quam « Reverendissimus d. Baptista diaconus Cardinalis de Ursinis Commendatarius Abbas « Monasterii Farfensis multum auxilium et operam dederunt predictis hominibus et « Communi Castri Catini in litibus, causis, questionibus et controversiis inter eosdem « et inter homines et Commune Castri Podii Mirteti sopra terminationem proprietatis « Montium: nec etiam expressum fuit quod prefatus dominus Paulus dedisset bis centum « florenos auri Communi et hominibus Castri Podii de Catino etc. ».

(3) « Quibus omnibus et singulis bene auditis et intellectis, surrexit in pede reve-« rentia qua decet Ser Anthonius Marotii et suum consilium ad omnium libitum et « arbitrium proponendo dixit: Non ignorari nec negari beneficia et patrocinium tam « domini Pauli de Ursinis quam domini Cardinalis Baptiste ac decere futuros esse gra-« tos, sed rememorandum est omnibus quod nostri predecessores homines de Catino « usque quo » (Sembra veramente il segno del *quia*. A noi pare di dover leggere: *usque a quo*. Infatti nel doc. prima citato ove vuol intendere: *fino a che*, è scritto chiaramente: *usque quod*) « se ipsos dederunt et subposuerunt apostolice sancte sedi Ro « mane nimiam diminutionem et dampna sustulerunt a malo in peius etiam ad esse « subpositos domino Theobaldo de sancto Eustachio facto proprio vicario apostolico « temporali Castri Catini et ipsius hominum, qui per patrocinium et potentiam do-« mini imperatoris Heynrici voluit minuere vires et actionem et auctoritatem predi-« ctorum hominum de Catino cum fecisset et obptinuisset homines Podii de Catino « fore et esse Commune separatum et distinctum a nostro Communi et universitate « prout est et fuit hoc pluries assertum et probatum contigisse anno domini mille-« simo CCCXij, ob quod ipsi predecessores nostri ut assueti ex origine ad imperium « supra omnia Castra que erant in antiquo territorio illorum non substulerunt se « ipsos subponere perpetuo vicario apostolico temporali et dicto domino Theobaldo, « cum quo pacificati fuerunt per opus germanorum fratrum dominorum Iohannis et « Sciarre de Columpna: non minorem diminutionem et afflictionem attulerunt bella « seu guerre que fuerunt inter Guelfos et Ghibellinos, et nunc etiam fertur non esse « pacatos de' agabello et venditione lignorum in montibus iuris nostre Communis pro-

principale è quello che si riferisce a Teobaldo di S. Eustachio. Costui, ottenuto il titolo di vicario perpetuo di Catino (forse dal primo de' pontefici che prese stanza in Avignone), favorendo gli imperatori, intese a farsene addirittura un possesso. Perciò, dopo aver sminuito i privilegi de' catinesi, coll'intento d'indebolirli, ottenne da Enrico VII che Poggio Catino, che prima da loro dipendeva, formasse un comune distinto. A questo punto non resse la pazienza de' catinesi, i quali più non sostennero d'esser sottoposti al prepotente barone; ma egli, come ghibellino, molto probabilmente anche prima che la venuta di Lodovico il Bavaro a Roma desse baldanza al suo partito (1), per mezzo di Giovanni e Sciarra Colonna (2), fu rappacificato coi catinesi.

Nel 1477 tornò Catino alla S. Sede (e Sisto IV lo vendè a Rieti) essendosi colla morte di Luigi estinta la discendenza dei S. Eustachio. Essi possederono in Sabina anche il diruto castello del Monte de' figli d' Ugone (Monte Fiolo), che Giovanni ed Agapito fratelli, sulla fine del secolo XIV, donarono ai preti minori di Aspra con atto di ser Sabba di Cola Barberi di Monte Santa Maria, scriba del monastero farfense. Ciò sappiamo da un altro istromento di Giovan Cesidio, in data 14 settembre 1487, ove è detto come, estinta la discendenza dei S. Eustachio, papa Innocenzo VIII, « ob defectum dictorum presbyterorum », nominasse amministratore apostolico del castello del Monte de' figli d'Ugone Giacomo di Battista Savelli, signore di Palombara Sabina, e come il suo procuratore, Accursio « condam domini Arnoldi » di

« prietatis nec nostrum Commune et universitas habet et possidet nunc aliud bonum « a quo possit habere fructum et utile quod habet et habuit in solis dictis montibus: « nec minus ob reverentiam et ob gratitudinem beneficiorum receptorum et ob plu- « res etiam obtentas gratias apud sanctissimum dominum nostrum papam videtur esse « bonum omnes predictos socios homines congregatos et coadunatos ut supra vocari « se contentos et integre pacatos dummodo statim dentur et tradantur nostro Com- « muni Catini quinque centum florenos auri ad rationem .l. sollidorum pro quolibet « floreno, cum sint omnes constituti in magna necessitate propter expensas in litibus « retroactis et ob penuriam et mala tempora ».

(1) Tebaldo fu tra i baroni che addestrarono il Bavaro nell' entrare a Roma (GIOV. VILLANI, X, 54). Non ostante questa ribellione de' Catinesi, i successori di Teobaldo fecero anche di peggio: specialmente Troilo, finché non fu ucciso da un ministro (Vedi MORONI, *Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica).*

(2) Sciarra Colonna fece nel 1314 la pace tra Terni e Narni. Egli ebbe in questo secolo molta parte nelle vicende dell'Umbria (Vedi *Bollett.*, vol. I, G. PARDI: *Due paci tra Terni e Narni* etc. e *Relazioni d'Amelia col Com. di Roma* etc.).

Cantalupo, agabellasse a Nicolò de' Buccamazi di Scandriglia l'erbatico di detto castello, del quale sono designati i confini.

Un altro documento interessa specialmente la storia del monastero di Farfa, ed è molto curiosa la notizia che si ha nel libello supplice degli abitanti di Castelnuovo, circa la fondazione, forse leggendaria, di questo castello. fatta da uomini condotti dall'oriente e convertiti alla fede cristiana dal monaco Raniero (1).

Già da gran tempo il monastero aveva perduto il suo antico lustro per opera specialmente di Bonifacio IX papa, che spogliati i monaci delle loro terre ne aveva investito col titolo di abbate commendatario il suo nipote ex sorore Francesco Carbone detto anche Carbonacci o Tomacelli. Oramai fin dal 1420 l'abbazia non aveva fatto che passare d'uno in un altro Orsini, quasi fosse un loro feudo, e come si comportasse il cardinal Battista, quinto abbate di questa casa, si può vedere dal nostro documento in data 13 settembre 1487 (2). A noi nel pubblicarlo parve quasi di compiere

---

(1) « In primis tenor predicti supplicis libelli prout apparet talis est videlicet: « Universitas et homines Castri novi de abbatia farfensi, maxima humilitate et ea « summa qua decet reverentia supplices, consultis ipsorum senioribus prudentibus « viris, die nona currentis Mensis Martii hoc anno domini Millesimo CCCXXX. per « manum Ser Johannis Anthonii publici notarii de Podio sancti Laurentii, precantur « omnes et singulos venerabiles et Religiosos viros dominos Monachos et Conventum « venerabilis Monasterii farfensis, ut ipsi memores sint predecessorum seu primorum « hominum Castri novi, qui ex oriente ad sanctissimam Xristi fidem conversi per no- « bilissimum farfensem Monachum Rayneriuni et ducti in hanc farfensem partem, « habuerunt et receperunt a pietate Monachorum predecessorum tenimenta dirutorum « Castrorum Agelli et Caballarie ad se sustentandum laboritiis, velint nunc omnes pre- « dicti venerabiles domini Monachi, quovis titulo, dare et concedere predictis univer- « sitati et hominibus quicquid maius videtur oportunum ad necessitatem pascendi « propria animalia a Petris fixis usque ad Rianam, promictentes quicquid eisdem do- « minis Monachis placuerit fieri habere pro gratia quam Deus ipsis inspiret etc. ».

(2) « In nomine domini Amen. Anno domini Millesimo CCCClxxxvij indictione « quinta pontificatu sanctissimi in Xristo patris et domini nostri domini Innocentii « divina providentia pape octavi Mense septembre die decima tertia. In presentia mei « notarii et testium subscriptorum ad hec specialiter rogatorum venerabilis et Religio- « sus vir dominus frater Dionisius de Francia cellerarius Monasterii farfensis sancte Marie « non vi coactus nec dolo vel errore et aliqua deceptione ductus sed ex eius certa « scientia liberoque arbitrio et propria spontanea voluntate tam nomine suo quam « vice et nomine omnium Monachorum dicti Monasterii farfensis ipsiusque Conventus « absentium tamquam presentium ex ipsorum vive vocis oraculo ad perpetuam rei « memoriam traditur factum et facta predictorum Monachorum et Conventus Mona- « sterii farfensis ne in posterum successores in dicto Monasterio maiori colludio et « dolo sufferant dampna et preiudicia ob magnam dolosam diminutionem et conver- « sionem antiqui Manualis seu territorii diruti Castri Acutiani in tenimentum et per- « tinentiam dirutorum Castrorum Agelli et Caballarie quicquid a Riana versus teni- « menta dictorum dirutorum Castrorum Agelli et Caballarie erat et fuerat semper per-

la volontà di que' monaci, che della loro protesta contro gli atti del prepotente abbate vollero lasciar memoria per mano di ser Giovanni Cesidio, quasi un ultimo grido levato contro il cardinal Battista, che poco di poi li spogliava anche del castello di Salisano, ultimo rimasto alla mensa de' poveri frati (1).

Chiudiamo lo spogliò del protocollo di Giovanni Cesidio da Gavignano facendo qui appresso breve menzione di alcuni altri istromenti che contengono qualche notizia utile alla storia particolare de' luoghi della Sabina.

« tinentia seu manualis et tenimentum dicti Monasterii farfensis proxima usque tem« pora retroacta; iuravit ad sancta dei eangelia (sic) corporaliter habens in suis ma« nibus scripturas omnes et singulos Monachos dicti Monasterii farfensis fuisse et esse « violenter inductos atque coactos ab auctoritate et potestate Reverendissimi domini « Cardinalis diaconi Baptiste de Ursinis Commendatarii abbatis Monasterii farfensis « ad dandum et prestandum eorum consensum instromento quo manu Ser Jacobi pu« blici notarii de Podio Mirteto die octava proxima preterita nomine falso tenimen« torum (sic) Agelli et Caballarie incorporata fuere et locata ad centum annos univer« sitati et hominibus Castri novi sabinensis diocesis de abbatia farfensi, cum [non] es« set eisdem Monacis nec pro omni eorum iure permissum se ipsos apposituros fore « et esse reservationes in dicto instromento appositas ad servandum in integrum pro« pria iura predicti Monasterii, prout melius patet a presentibus duobus testibus ad « perpetuam rei memoriam examinandis in hoc instromento . videlicet . nobili et sa« pienti viro domino Accursio condam domini Arnoldi de Castro Cantalupi sabinensis « diocesis eximio legum doctore et nobili viro domino Nicolao condam domini Iohannis « de Bucchamatiis de Scandrilia. Quorum examinatus ad perpetuam rei memoriam « dictus dominus Accursius an ipse sciat quicquid proxima preterita die octava « Mense septembre contigisset inter Reverendissum dominum Cardinalem Baptistam « ex parte una et inter Monachos Monasterii farfensis ex parte altera, iuravit ad sancta « Dei evangelia corporaliter tactis scripturis noluisse prefatum dominum Cardinalem « Baptistam admictere dictis Monachis quod in istromento nove locationis et incor« porationis tenimentorum Agelli et Caballarie mentionem aliquam fieri esset de quo« dam supplici libello quo Universitas et homines Castri novi anno domini Millesimo « CCCCXXX, consultis ipsorum hominibus postularunt eisdem concedendum fore et « esse ius pascendi quolibet titulo Monachis placuisset ultra Petras fixas usque ad « Rianam; nec etiam instromentum inseri quo patet nova affixio Fixarum Petrarum « avulsarum facta anno domini Millesimo CCCClxxvij; sed omnino inopinanter et sta« tim predictos Monachos facere locationem novam dictorum tenimentorum hominibus « et universitati Castri novi ad placitum et iuxta voluntatem prefati domini Cardi« nalis sic omnino volentis iubentis et suam auctoritatem et potestatem contra predictos « Monachos iactantem iactantis ». Nell'atto di reaffissione di termini del 1477 è ricordata la terminazione eseguita nel 1345, quando lo stesso tenimento era stato locato all'Università di Castelnovo dal monaco Arnaldo, amministratore del Monastero.

(1) Il Castello di Salisano fu ceduto all'abbate Commendatario con Bolla di Alessandro VI del 29 agosto 1492, ed i monaci ricevettero in compenso S. Maria in Canneto colle sue dipendenze (Barbiellini-Amidei, Op. cit.).

1486, 12 febbraio. — Affitto del pascolo di Rocca Teobaldesca dell'Abbazia farfense. Vi sono descritti i confini del tenimento e si eccettuano i seminati del Monastero e degli uomini di Castelnuovo. Atto in Rocca Teobaldesca.

1486, 7 maggio. — Testamento di un certo Corasio del fu Ayghio, armeno, malato nell'ospizio di Farfa, che lascia gemme e tesori al Monastero ed ai poveri.

1486, 8 luglio. — Transazione tra frate Fasticardo dell'ordine di S. Agostino economo del Convento della Santissima Trinità, ora di S. Maria, in Ponticelli, e i compratori delle ghiande del bosco lasciato al convento dal conte Giannicola Virrocco. Costoro non avevano mai pagato per negligenza dei famigliari dell'illustrissimo signor Francesco di Raimondo degli Orsini che era stato lasciato amministratore dal conte Virrocco. Atto in Offeio. Assiste come testimonio Lorenzo de' Cerroni.

1486, 22 luglio. — Sentenza del commissario Lorenzo de' Cerroni nella questione vertente tra i Comuni di Castelvecchio, Mirandella ed Ascrea. Gli uomini di Castelvecchio esibiscono un lodo di Giovanni di Fara, arbitro tra l'Abbate del Monastero di S. Salvatore maggiore e i signori Braccio e Filippo coi loro nipoti Nicolò e Francesco di Marerio nell'anno 1312; il Comune di Mirandella un lodo del 1289 fatto da Nicolò di Gianni Cola Colelle da Rieti tra esso Comune e il Monastero di S. Salvatore suo padrone da una parte, e il Comune d'Ascrea e i signori Oddone ed Andrea fratelli suoi padroni dall'altra; il Comune d'Ascrea presenta lo stesso lodo e l'istromento in cui fu confermato nel 1315 da Poncello de Buccamazi di Scandriglia.

La sentenza entra ne' più minuti particolari circa ai confini e alla giurisdizione dei tre Comuni. Atto presso l'eremo di S. Angelo nel Monte Nammea.

1486, 11 agosto. — Sentenza dello stesso (come commissario del re di Sicilia) tra i Comuni di Gergenti e S. Angelo *in Equicolis* per questione di confini. Si richiamano le regie lettere di re Carlo del 22 giugno 1265 per mano del cancelliere Stefano di Roano, da cui si rileva la sentenza lata e la terminazione fatta in quel tempo da Tommaso di Marerio. Atto in plano Mandrilium.

1487, 25 gennaio. — Componimento di Orso di Giovanni Orsini, signore di Striano, pel pascolo di questo castello venduto ai Calvesi. Atto in Calvi.

1487, 1° settembre. — Don Farolfo del fu Ser Giovanni *Cole Futii* da Toffia, canonico di S. Sabina, apostolico economo ed amministratore della chiesa Forونovana, eletto e deputato da Innocenzo VIII alla riformazione e restituzione della detta chiesa, elegge suo legittimo procura-

tore il nobil uomo Roberto del fu Landone Lotti da Toffia, « ad obbligandum et agendum ut omnes universitates Communia et homines Castrorum oppidorum et locorum qui et que existunt et sunt a flumine Tyberis usque ad flumen seu Rivum vel lagiam Kalendini et usque ad culmina Montium ut aqua pendet versus diocesim sabinensem et tenimentum castri Tancie in integrum obligentur omni meliori modo ad illa antiqua regalia et imperialia quibus antiquitus ad dationes prestationes pensiones et responsiones in quolibet anno tenebantur et adhuc usque etiam aliqui tenentur et communiter vocitantur de comitatu sabinensis ecclesie maioris esse (1) », non che a riscuotere locazioni, censi, frutti, decime, ecc. spettanti alla chiesa, ai suoi canonici e dignità come spettava anticamente alla detta chiesa; « cuius veneratio et devotio ab antiquis temporibus memoranda ad nostra usque tempora manet apostoli sancti Petri in Ursaciana domo Foronovano episcopio », ed a sostenerne il regime con mero e misto imperio « supra et intra et extra Podium episcopii ». Atto in Tarano.

Calvi dell' Umbria, dicembre '95.

D. Benucci.

---

(1) Anche questo passo concorda pienamente col Doc. I dello Sperandio più volte citato e ribatte anzi alcune delle accuse sulla sua falsità.

NOTA

Licenziavamo le bozze, quando ci è pervenuto *Il Comune di Narni nel sec. XIII* del prof. Terrenzi (Terni, Alterocca, 1895). L' istromento di cessione del castello di Striano, fatta al Comune di Narni nel 1238 da Pietro de Capite, pubblicato dall'A., non sembra in accordo col documento di cui si ha memoria nella Cerna di Calvi del 1491, da noi citata, o per lo meno colla data a cui son riferiti il conte Ranieri e Maria Donnigallia nel documento dello Sperandio. Non mancheremo di fare ricerche in proposito.

POMPEO PELLINI

AMBASCIATORE DELLA CITTÀ DI PERUGIA A PAPA GREGORIO XIII

Antico e non mai spento desiderio degli studiosi è quello di potere un giorno ritrovare di Pompeo Pellini, di questo erudito e coscienzioso narratore della storia di Perugia, quella parte delle sue istorie che per alcune vicende tipografiche e in mezzo ai casi domestici dei suoi discendenti, andò miseramente smarrita. E se mai da qualche vetusto e abbandonato armadio delle nostre antiche famiglie patrizie, se da qualche ripostiglio non bene esplorato di biblioteche o di archivi nostri, potranno uscire alla luce dispersi o non conosciuti frammenti della antica storia e letteratura perugina, pochi al certo sarebbero così pregiati e giungerebbero tanto desiderati, quanto quelli che ci permettessero di riempire la considerevole lacuna lamentata nella storia del nostro cinquecentista (1).

Ed è facile comprendere la vivezza di tal desiderio quando si noti che non v'ha storica narrazione più veritiera e diligente della sua: nè, chi vuole addentrarsi nello studio e nella ricerca della storia locale, potrebbe avere guida più coscienziosa e sicura. Non spetta certo al Pellini, per l'acume politico o per lo splendore della forma, uno dei primi posti fra gli storici del cinquecento, ma niuno forse fu così esatto e minuto e scrupoloso ritessitore della storia della propria città sulle fonti antiche, sulle carte e sui libri giacenti nei patri archivi.

Ebbi anch' io più volte l'occasione di verificare la indefettibile precisione delle sue parole, confrontandole col testo degli antichi statuti o delle riformanze. Ricordo fra le altre, che il compianto Ariodante Fabretti nelle sue ricerche di documenti per la storia degli ebrei e della prostituzione e sulle tariffe doganali dell'antico

---

(1) « Dell' Historia di Perugia di Pompeo Pellini (parte I, II, III) nella quale si contengono oltre l' origine e i fatti della città li principali successi d' Italia per il corso d' anni 3525. In Venetia MDCLXIV appresso Gio. Giacomo Hertz ».

stato perugino, studî che ei riprendeva dopo i suoi monumentali lavori sulle nostre antichità italiche come *diversorium* di una vita mirabilmente operosa: ricordo dico, che il venerando vecchio per lo più procedeva nella ricerca contronotando sulle storie del Pellini tutte le menzioni, tutti i fuggevoli accenni relativi all'argomento che studiava. Ebbene: neppure una delle citazioni tratte dal Pellini fu trovata non rispondente al testo degli statuti o delle riformanze, nell'anno e nei giorni indicati da lui (1).

Del Pellini quindi, più che ritessere la biografia sarebbe importante ritrovare la parte smarrita delle sue istorie.

Giova per altro ricordarlo in qualche fatto memorabile della vita sua, specialmente quando si consideri che niuno ancora si accinse a scriverne con larghezza.

Dell'incarico di governare Cascia, fecero menzione fra gli altri e il Mariotti (2) e il Fabretti (3). Io ora rendo nota solamente una lettera della Camera Apostolica di Roma al vicetesoriere di Perugia, ove si accenna a questo ufficio affidatogli dai Reggitori del Comune.

Dai libri dell'archivio della Camera Apostolica di Perugia.

Lib. XIV, fol. 29.

Al magnifico amico carissimo messer Aldieri della Casa vicethesoriere di Perugia.

Magnifico amico carissimo. Come dovete sapere, del mese di Marzo 1564 fu scritto da mons. Illmo et Revermo signor mio il cad. Borromeo, et ancho da me di volontà di N. S., che si dovessero pagare agli offitiali di cotesta Prouintia quelle medesime prouisioni che soleuano auere auanti che se leuassero le legationi. Hora pretendendo messer Pompeo Pellini, quale alhora si trouaua al gouerno di Cascia, di restare creditore di quaranta cinque scudi in circa, per compimento della sua prouisione del tempo che egli dimorò in quel gouerno, non ho potuto mancare di dirui come faccio con questa, che uogliate riuedere bene il conto d'esso messer Pompeo; et trouando che egli resti ueramente creditore, dobbiate sodisfarlo

(1) Ariodante Fabretti « Cronache della Città di Perugia » volumi quattro, 1887-'92, tipi dell'editore; e « Documenti di storia perugina » volumi due.

(2) « Saggio di memorie istoriche, civili ed ecclesiastiche di Perugia e suo contado. — Opera postuma di Annibale Mariotti, Perugia, Baduel, 1806 ». (Vedi la dissertazione proemiale).

(3) « Archivio Storico Italiano. Prima serie. Vol. XVI, parte II ».

di quanto giustamente se gli deue, con pigliarne le debite giustificationi, con le quali ui sarà fatto tutto buono: et a voi mi raccomando. Di Roma il di 21 d'Agosto 1565.

Ma di ben maggiore importanza fu l'ufficio di ambasciatore dei Perugini a Gregorio XIII, commessogli dai Dieci Priori che nel gennaio del 1575 reggevano il Comune: e mostra in qual conto di uomo prudente, di accorto ed esperto negoziatore, fosse il Pellini avuto dai concittadini (1).

Non trovando che di questa ambasceria abbiano fatto ricordo nè il Mariotti, nè il Fabretti, nè altri, io rendo ora di pubblica ragione, come tratto inedito e non conosciuto della biografia di Pompeo Pellini, le istruzioni a lui date, per ordine dei Priori, dal loro cancelliere, da quel Sante Pellicciari cioè, ricordato nella « Bibliografia » di G. B. Vermiglioli, come autore di una cronaca di Perugia, esistente manoscritta presso il Mariotti (2).

Ma siffatto documento merita attenzione anche sotto altri aspetti.

Chi volesse prendersi il gusto di conoscere di che natura e di che forma fossero le relazioni, nella seconda metà del secolo XVI, fra la Curia Apostolica e le città assoggettate e omai facenti parte dello Stato della Chiesa; chi volesse vedere fino a qual punto l'antico Comune perugino fosse omai asservito a Roma; non avrebbe che a gettar gli occhi sopra documenti simili a questo. La riottosa Perugia, la pervicace difenditrice delle proprie franchigie

---

(1) Altre notizie biografiche intorno a P. Pellini, si trovano nello stesso volume degli Annali. Dalla c. 65 t. si trae che ebbe 20 scudi di indennità, e dalla c. 75 t. altri 5, per le spese della ambasceria. Dalle c. 66, 67 e *passim* si apprende che fu Priore: e dalla c. 76 t., che egli come Procuratore e Sindaco della città, per provvedere a certe indigenze, pose sui beni della città posti in Monte Malbo un censo annuo di 225 scudi.

Dall'Archivio della Congregazione di S. Martino, sotto l'anno 1579, nel libro che ha per titolo: « Libro delle adunanze della compagnia degli infermi miserabili di Perugia dal 1576 al 1643 » si ha che il Pellini fu nominato Vicepriore della compagnia.

(2) Vedi fra i mss. del *Nuovo Fondo* del mio « Inventario dei mss. della Comunale di Perugia ». La Cronaca del Pellicciari venne poi, probabilmente colle carte Mariotti, alla Comunale. Reca questo titolo: « Memorie di cose successe in Perugia ». Sono per lo più brevi notizie sulle feste e sui funerali più solenni. A questa prima scrittura ne tien dietro un'altra: « Ordine et modo di procedere dei signori Priori di Santi Pellicciari Cancelliere ». La sua Cronaca comincia e finisce così: « Morte dell' Illm̃a signora Giovanna Bagliona della Corgna Marchesa di Castiglion Chugino, 1571, a di viij di Gennaro | quando li M. S. P. staranno..... ». Nei *Libri submissionum*

e delle proprie autonomie, omai sta per addormentarsi nell'ignavia del sei e del settecento: la *Guerra del Sale*, episodio epico nella storia di questo popolo, è stata l'ultima manifestazione di gagliardia, l'ultimo scatto di fiera indipendenza contro il dominio dei Pontefici: omai sul frontale del *Forte Paolino*, di quel bello e gigantesco arnese di guerra eretto dal Sangallo per ordine di papa Paolo III, si legge la memoranda epigrafe: *Ad reprimendam Perusinorum audaciam.*

Come vien fatto di ripensare a tutto ciò, mentre, scorrendo coll'occhio il documento che viene appresso, si vede in che stretti lacci di dipendenza, anche nelle più minute occorrenze del vivere civile, omai Perugia e le altre terre della Chiesa si trovassero per rispetto a Roma! I dieci Priori, *i Decemviri*, come i cronisti romanamente li appellano, la magistratura sovrana dell'antico stato perugino, domanda con diplomatica unzione l'assentimento del Pontefice, sotto forma di brevi, per avere il permesso della *esportazione* dell'olio, di abolire uno dei quattro Auditori di Ruota (magistratura giudiziaria imposta dal Pontefice, ma pagata dalla città); di aumentare fino a 100 some la messa, o, come diremmo noi, la importazione, del pesce del lago durante la quaresima ecc.

Contribuirebbe non poco ad illustrare questo documento, una notizia modesta, ma sicura, intorno alla entità, al meccanismo e alla distribuzione di alcune gravezze imposte alla città di Perugia; come per es.: quelle dell'uno e dell'altro quattrino della

---

dell'antico archivio del Comune di Perugia, nel volume di esse segnato C., trovasi che le carte 45 t., 46, 47, lasciate in bianco dallo scriba più antico, furono poi riempite da SANTE PELLICCIARI che vi copiò un documento importante del quale mi accingo a porgere ai lettori una succinta notizia.

C. 45 t. « Turris Ranche. — Laudum inter conmune Perusij et conmune Assisij. Hec est copia cuiusdam laudi lati inter magnificum conmune Perusij et conmune Assisij, repertum per me santem Pelliciarum, notarium publicum et vicecancellarium perusinum, in capsa magna existente *(sic)* in Archivio publico dicte civitatis, in presentia magnifici domini etc., laudum scriptum et publicatum manu ser Nicolai Silvestri Andree de Perusio porte solis, tramsumptive tamen ab exemplo ser Bernardi ser Francisci de Perusio, qui pariter copiaverat ab originale *(sic)* ser Ranutij olim Ildebrandini notarij et scribe Reformationum comunis Perusij etc. ». — La copia di ser Bernardo leggesi negli Annali, anno 1385, 18 ottobre, carta 200. Il documento rogato da ser Ranuccio è del 1321. Arbitro di questa sommissione è *Cante dei Gabrielli* da Gubbio, allora, « capitaneus guerre et Priorum Artium civitatis perusij ». Il patto di questa sommissione consisté nel ribandire i favoreggiatori della Chiesa e nel cedere al comune di Perugia il castello di Torre Ranca. — Vedi altra sommissione negli Annali, sotto la data 13 decembre 1559.

carne, dei cavalli morti e vivi, del sussidio triennale, del porto e fortificazione d'Ancona. Ma dal complesso del documento ci è però dato di rilevare come nel 1575 la città avesse ottenuto di permutare tutte le altre gravezze in una specie di imposta del macinato, la quale gettava annualmente undicimila e quattrocentodieci scudi: di modochè mancavano all'erario perugino altri duemila novecentocinquantatre scudi, per cavare dalla nuova imposta la somma di quattordicimila trecentosessantatre scudi, cioè l'intero ammontare delle sue gravezze annue. La qual somma, secondo i computi comparativi dei valori antichi della moneta coi nostri, stante a quello che in generale ne dicono il Cibrario, il Leber ed altri nei loro libri, era certamente peso ingente per una non grande città, in un tempo in cui il valore della moneta si può in qualche maniera dedurre anche dal costo dell'olio. Nè la Camera Apostolica peccava in longanimità e remissività quando si trattava di tributi che andavano a lei direttamente. Sullo scadere dei termini dei pagamenti, inviava (saremmo tentati di dire: sguinzagliava), certi speciali esattori con pieni poteri, chiamati Commissarii e anche Commissarii Cavalcanti (1), i quali o in uno o in un altro modo dovevano celermente tornare alla Camera Apostolica colle intere somme che erano stati inviati a riscuotere.

Se del resto questa varia e antica e gradata soppressione delle libertà, delle franchigie e delle autonomie locali nel Lazio, nella Campagna, nella Marittima, nella Sabina, nell'Umbria, nelle Marche, nelle Romagne, per dare compattezza e salda struttura al nuovo stato che si era venuto formando: allo Stato della Chiesa; merita quel compianto cui invita il venir meno della libertà; contemplata da altro canto, sotto un rispetto non sentimentale, ma storico e politico, vedremo che essa, obbedendo ad un intimo svolgimento storico e sociale, era in fondo, come in Toscana, nella Lombardia e nel Veneto, lenta preparazione a quella unità più larga e più organica che si veniva giovando dell'estinzione dello spirito particolarista e della fusione delle troppe varietà della vita italiana: per quanto il regime che Roma impose alle varie parti del dominio, fosse spesso improvvidamente assorbente o cieca-

(1) Nell'antico archivio del Comune di Rieti vi sono appunto libri intitolati dal nome di cotesti esattori: *Commissarii Cavalcanti.*

mente prepotente, e molti atti di esso non possano meritare neppure l'approvazione o la lode dei contemporanei.

Si suol dire fra noi e forse troppo spesso ripetere, che le istituzioni nostre politiche, militari, giudiziarie, ed anco le civili e le amministrative sieno una cattiva copia di altrettali istituzioni francesi. Il lamento è in gran parte vero: ma per giudicare fino a qual punto l'accusa sia meritata, bisognerebbe vedere se e quanto è vero che la rivoluzione francese e il turbine napoleonico abbiano spazzato via completamente tutto il nostro passato nelle sue consuetudini, nella sua intima vita civile.

Ad ogni modo, per conoscere e studiare il diritto, e meglio ancora l'andamento amministrativo nell'antico stato della Chiesa, documenti del genere di questo possono essere non inutili contributi.

È infine curioso il vedere come le terre assoggettate si ribellino contro il prepotere della Dominante, e più tardi si studino in più maniere di opporsi alle soverchie ingerenze, ai troppo gravi o irragionevoli tributi; allo stesso modo che oggi, quasi un vivace moto di ribellione delle membra contro il capo, agita i comuni e le provincie contro il così detto *accentramento* dello stato nella capitale. Non è privo di insegnamento il fatto che di questo aspetto dell'attuale movimento interno, secondo il quale si cerca di ridare alle parti, senza danneggiare la compagine e la intima unità del corpo nazionale, quelle attribuzioni del governo che è più utile e più legittimo dare a loro; non è senza insegnamento, dico, che proprio negli antichi stati della Chiesa si sieno rivelate le prime manifestazioni. Non è ignoto a nessuno che questo moto si deve in gran parte all'intuito, alla cultura, alla iniziativa di un giovane politico, dell'on. Fazi: ma è degno di nota, ripeto, che questa sana tendenza si sia proprio dall'Umbria allargata a gran parte d'Italia.

Siffatti documenti adunque non dovrebbero passare inosservati neppure per coloro che si occupano più di studî politici che di patrie memorie.

Dott. Alessandro Bellucci.

INVENTARI E REGESTI

I CODICI DELLE SOMMISSIONI

AL COMUNE DI PERUGIA

(Continuazione del Codice 1º segnato ✠ — Vedi Volume I, pag. 139-153).

XIII. — **1217, Decembre 31.** — P., nella piazza del C., a piedi del Campanile di S. Lorenzo. — *Confirmatio facta pro parte Eugubinorum ac datio contentorum in dicto laudo Comuni Perusij*, c. 9 t.

« In presentia Suppolini Ugolini presbiteri investitoris et Mincij Bonibaronis, Iohannis Ranerij, Guidutij Munaldi Uguitionis, Ugolini Coppoli, Uguitionis Ugonis, Fortis Brachie de Ghislerio, Ranerij Christofani et Benserviti Stephani, Bernardi Rivaldi et Armanni Comitis testium », il Potestà di Gubbio Ugolino « de Sancto Paulo », presenti e consenzienti Pietro « de Serra », Bernardino « Uguitionis » e maestro Bianco cittadini di Gubbio, concede a Bonifazio « Coppoli » Camerario e sindaco del C. di P. (1) ogni diritto ed azione reale e personale utile e diretta spettante al C. di Gubbio su tutto il territorio che rimane al C. di P. e di cui si fa cenno nel lodo precedente. Similmente gli Eugubini fanno ai Perugini ed ai loro alleati cioè ai Todini, Spoletini, Spellani, Bettonesi, Cortonesi, Nocerini, Gualdesi ed altri « finem perpetuam et refutationem irrevocabilem » per tutti i danni arrecati al C. di Gubbio « pro facto guerre » (2).

(1) V. Mariotti, *Catalogo dei Potestà* etc., pag. 197.

(2) Su detta guerra V. Pellini, *Storia di P.*, parte I, lib. 4º, pag. 237, e Bonazzi, *Storia di P.*, vol. I, pag. 271. — Questo atto e i due precedenti (XI e XII) si leggono anche da c. 48 r. a c. 50 t. dello stesso Codice. Della penale fissata in 1000 libbre di oro purissimo e ricordata nel documento a c. 50 t. non si fa qui menzione per evidente errore dell'amanuense. — V. anche Bartoli, *St. di P.*, pag. 324.

XIV. — **1218, Giugno.** — Divisione per Porte e per Parrocchie del terreno lavorativo spettante al C. di P., fatta da dieci cittadini (due per ogni Porta) eletti dal Potestà, c. 58 t.

Due cittadini per ciascuna delle cinque Porte, cioè Boninsegna « de Polo » e Piero « Teudini » per P. S. S., Uffreduzio « Uguitionis » e Fabiano « Gualfredi » per P. S. P., il sig. Bonaventura « Ranaldi » e Piero « Bernardoli Fabri » per P. E., il sig. Armanno « Montanarij » e Orlandino per P. S. e il sig. Cristoforo « Guiducij » e Aldobrandino per P. S. A. sono eletti dal sig. Andrea Potestà di P. (1) « ad inveniendum et dividendum per Portas et consequenter per Parrochias totum terrenum laboraticium Comunis Perusii ubicumque esset ».

La maggior parte di queste terre è nei pressi del Lago Trasimeno.

Riccomanno not. — *Benvenuto not.

XV. — **1218, Agosto 20.** — Cagli. — *Sindicatus Callij*, c. 108 r.

Il Potestà di Cagli, Raniero « Cappei », consenziente il generale Consiglio di detta città, promette di ratificare tutto ciò che a nome e nell'interesse di Cagli sarà per fare Bartolo « Bernardoli » che è « sindicus sive yconomus sive actor » di detto C., per tutto il tempo del suo regime.

Allo stesso sindaco sono concessi pieni poteri per tutti i negozi in nome di Cagli conchiusi e da concludersi, nonchè per ogni promessa da farsi e da riceversi, per tutti i patti e transazioni, e infine « ad omnia facienda et recipienda contra omnem hominem et a quolibet homine nomine dicte civitatis ».

Test. — Ugo « Berardi », Morico « Salvatici », Gentile « Si-

(1) Il Mariotti (*Catalogo* cit., pag. 197) afferma essere questo Podestà Andrea di Giacomo della famiglia dei Montemelini e conte di Monte Gualandro.

nibaldi Forestici », Giovanni, il sig. Lazzaro, Ugolino « Dominici », Giovanni « Lanzi » ed altri.

Giovanni not. — *Matteo not. (1).

XVI. — 1219, Maggio 30. — P., nel palazzo del C. — **Giugno 5.** — Cagli, nella Chiesa di S. Geronzio. — *Callij submissio,* c. 108 t.

Bartolo « Bernardoli » sindaco della città di Cagli sottomette questa città medesima e tutto il suo distretto al C. di P. rappresentato da Bombarone (2), promettendo di dargli aiuto contro tutti i suoi nemici « ad preceptum et voluntatem potestatis seu consulum ».

Si obbliga parimente di aiutare con tutte le forze i Romani ed i Perugini e di non far pagare agli uni e agli altri « nec pedagium nec guidam ». L'aiuto di Cagli è promesso ai Perugini specialmente contro gli Eugubini e i Castellani e nei limiti del contado di Nocera dall'Appennino alla Marca: che se i Perugini faranno guerra al di là di questi confini, i Cagliesi daranno loro soccorso soltanto di cavalieri e d'arcieri.

Ogni anno i magistrati di Cagli entro un mese dalla loro nomina si recheranno in P. per giurare obbedienza a quelli Perugini, ed ogni anno daranno ancora per la festa di S. Ercolano quattro marche di buono e puro argento.

Cagli non farà tregua o pace con i nemici di P. senza il consenso di questa, a meno che i nemici non fossero il Papa e l'Imperatore.

Il Sindaco di Cagli s'impegna a fare ratificare questi patti anche dal Vescovo di Cagli, e la penale stabilita è di 1000 marche « boni argenti », il rettore o rettori della città di Cagli « pro tempore » giureranno nell'assumere il loro officio l'osservanza dei patti conchiusi. I Perugini dal canto loro promettono di difendere i Cagliesi sopratutto contro Gubbio e Città di Castello; i Cagliesi nel territorio perugino non dovranno pagare « pedagium neque guidam ».

---

(1) V. Sommissioni A, 62 r. e C. 50 r., BARTOLI, *St. di P.*, pag. 325.
(2) V. MARIOTTI, *Catalogo* etc., pag. 197.

Test. — Il signor Tommaso, giudice del C. di P., Ugolino « Salomonis », Suppolino, « Ugolini presbiteri », Saraceno « Viveni Herri », Ranuccio « Bebulci », Bucarello « Rainaldi Mariani », Bartolo « domine Clare », Crispolto « Deotesalvi Boccavitelli », Monaldo « Guastaferri », Matteo « Ugonis Marcovaldi » etc.

A questo atto fa seguito la ratifica per parte del Podestà di Cagli Raniero « Capoccij » di tutto ciò che il Sindaco di Cagli promise a quello del C. di P., e per parte di quest'ultimo di tutto ciò che era stato promesso dal Podestà di P. La ratifica porta la data del 5 giugno 1219 e fu stipulata nella città di Cagli e nella Chiesa di S. Geronzio alla presenza dei testimoni Donadeo camerlengo di Cagli, Bruno « de Cantieto », Guido « Galgani » e Dante « Accomandi ».

D. Alberto vescovo di Cagli e Raniero abbate di S. Geronzio consentirono a tutte le promesse fatte da parte di Cagli.

Ranutius not. — *Matteo not. (1).

XVII. — **1234, Marzo 7.** — P. nel Palazzo del C. — *Donatio facta a Comune Perusij hospitali de Colle,* c. 81 r.

Avendo il C. di P. costruito l'Ospedale di Colle nella diocesi Perugina « ad leprosos et infirmos et pauperes sustentandos » (2), ed essendo onesto « circa illa eidem hospitali misericorditer pro-

---

(1) V. Sommissioni A. 61 r. e C. 49 r., PELLINI, *St. di P.*, parte I, pag. 240. — Il BARTOLI *St. di P.*, a pag. 327 e segg. riporta l'intero documento. Il BONAZZI, *St. di P.*, vol. I, pag. 272 rileva, l'importanza di quest'atto che resta, così egli afferma, fra i nostri documenti come modello di perfetta sommissione.

(2) Nelle *Memorie mss. sui castelli perugini* è detto che « antichissima è la fondazione dell'Ospedale di S. Lazzaro de' Leprosi di Colle » ed il MARIOTTI vi aggiunge che essa « forse è da fissarsi circa il 1100, cioè da poi che per la conquista fatta di Terra Santa da Goffredo Buglione nel 1099 la vera lebbra endemia di detto paese fu portata da' pellegrini in Europa al loro ritorno ».

Nell'Archivio Decemvirale di P., conservasi una Bolla di Gregorio IX data presso Orvieto l'anno II del suo Pontificato e diretta al Priore e ai fratelli « hospitalis leprosorum de Colle ad romanam ecclesiam nullo medio pertinentis ». Con questa Bolla il Papa conferma a favore dell'Ospedale tutte le immunità e tutti i privilegi che al medesimo erano stati concessi dai Papi, nonchè dai Re e Principi cristiani. — Il Papa ancora minaccia « indignationem omnipotentis Dey et beatorum Petri et Pauli apostolorum » contro chiunque tenti di violare queste disposizioni.

videre per que possit eorum necessitatibus subveniri », il Potestà Ramberto « de Gisleriis » Bolognese (1) con l'approvazione del Consiglio speciale e generale dà e concede per donazione « inter vivos » a Clementino « Bontadis » rettore dell'ospedale dei lebbrosi tutto il terreno lavorativo, silvato e non silvato e che trovasi tra i seguenti confini, cioè « a pila que est prope agrum Boncore de Agello usque ad viam que venit de Agello et pilam Sancti Rufini et a pila predicta usque ad pilam Collis Montis Bolli (2) et usque ad stratam que vadit ad capud plani Anguillarie et usque ad pilam hospitalis leprosorum et ab ipsa pila usque ad pilam Collis et ab eadem pila ante Castilionem et ab ipso Castilione ab alia parte usque ad pilam que est desuptus Castilione et ab ipsa pila usque ad viam que venit de Agello ». La penale promessa dal C. di P. è di 500 marche di puro argento.

L'istrumento si chiude con le seguenti parole che addimostrano quale importanza dessero i contraenti all'atto che avevano posto in essere: « Quicumque autem predictam donationem in toto vel parte infringere presunserit vel in aliquo contra venire temptaverit illam eandem maledictionem habeat et eiusdem pene ac danpnationis supplicio condenpnetur quam Dominus noster Jehsus Christus dedit Natham et Abiron et tam ipse quam eius liberi et heredes et res ipsorum in exterminium convertantur et condenpnationis penam similem consequantur quam Dominus dedit Sodome et Gomorre. Amen, amen, amen ».

Test. — I signori Lazzarino e Bulgarino giudici del Potestà, Luinardo notaro dello stesso Potestà, Maestro Salvatico notaro, i signori Bucarello e Matteo giudici, Bartolomeo « Benedicti Baruntij », Bongiovanni « Rainerij Acetantis », Cenelia ed altri.

Bonaccorso « Guidonis Arpinelli » Bolognese not. (3).

Il C. di P. sembra aver avuto qualche ingerenza nell'amministrazione di questo Ospedale, risultando da un documento del 27 agosto 1399 che i Priori ne nominavano il notaro, sentito prima su detta nomina il parere del Priore dell'Ospedale medesimo (*Riformagioni* 98 c. 32 r.).

(1) V. Mariotti, *Catalogo* etc., pag. 202, ove è ricordato che il nome di questo Potestà si legge in una lapide (petra justitiae) tuttora esistente in una facciata del nostro Duomo.

(2) Località poco distante da Pascilupo, nel confine fra l'Umbria e le Marche.

(3) V. A. 65 r. e C. 53 r., Pellini, *St. di P.*, p. I, pag. 249. — Anche il Bartoli, *St. di P.*, pag. 357, accenna all'importanza di quest'atto, e ne riferisce l'ultima parte contenente le terribili imprecazioni, che i donanti facevano, secondo l'uso, dei divini flagelli contro chiunque avesse violato la donazione.

XVIII. — **1238, Novembre 24.** — « In burgo castri Valiane, in domo quam inhabitat Peccorellus ». — *Domini Andree Jacobi emptio tertie partis Valiane,* c. 73 r.

Guido ed Uguccione, figli « q. Uguitionis Marchionis » (1) vendono ad Andrea, figlio « q. Jacobi Francisci », la terza parte « pro indiviso » del Castello di Valiana e della sua curia e distretto, cioè fra questi confini: « a Porticiolo intus et mictit per Carrariam ad fossatum Caminate et a Caminata secundum quod mictit per Carrariam ad capud Gorgonis et a capite Gorgonis secundum quod mictit per viam traversam et mictit ad campum olim Britij qui est ad combrabiam de Moliano et ab ispsa combrabia secundum quod mictit visum per fossatum qui est ab ista parte Gabbiani et mictit in fossatum Vallis Floris et mictit in Clanibus ad portum de la Fracta ».

Di questa terza parte i venditori si obbligano a trasferire al compratore il libero possesso ad eccezione di quelle terre che attualmente possiede Manno, figlio del fu Ugolino di Pietro, sulle quali terre pur tuttavia trasmettono al compratore « omne ius et actiones utiles et directas reales et personales » che loro spettavano. I venditori dichiarano di aver ricevuto da Andrea di Giacomo « in veritate iusto pretio liberationem, quietationem et absolutionem et pactum de non ulterius petendo de quinque milia quingentis sextariis frumenti » che i venditori stessi avrebbero dovuto dargli per vendita a lui fatta dal padre loro, nonchè di tutti i debiti ed obbligazioni da cui fossero in qualsiasi modo vincolati essi o il padre loro e segnatamente « de sexcentis libris » che eran tenuti a pagare secondo risultava da pubblici istrumenti annullati tutti, ad eccezione di quello per cui il padre dei venditori medesimi aveva venduto ad Andrea di Giacomo Monte Gualandro (2). La penale a cui si sottomettono i venditori in caso d'inosservanza

(1) V. documento n. V, ove sono nominati Uguccione e Guido Marchesi figli « q. Ranerij Marchionis ».

(2) È probabile che questo Andrea di Giacomo sia il potestà menzionato nel documento n. XIV.

dei patti è il doppio del prezzo pattuito e la rifazione di tutti i danni e spese derivanti al compratore da tale inosservanza.

Test. — I sigg. Manno « olim Ugolini Petri », Raniero « Manentis » e Girardino « q. Plantinelli », Paolo « olim filius domini Acerbi », Saraceno « olim Vivoli », Rainaldo « Maestri », Aliotto « Giberti » ed altri.

Clarello not. — *Monaldo « Ugolini » not.

XIX. — **1239, Febbraio 4.** — Valiana « ante domum Ranaldi de Peco ». — *Domini Andree Jacobi emptio tertie partis Valiane,* c. 75 r.

Avendo Guido ed Uguccione « filii olim Uguitionis marchionis de Valiana » venduto la terza parte del Castello di Valiana al sig. Andrea « Jacobi », si obbligano a pagare 100 marche di buono e puro argento in caso di inosservanza dei patti sopra stabiliti.

Test. — Raniero « Manentis », Guido « Bescie » e i signori Crispolto, Manno « Ugolini », Gualterolo e Girardino.

Ranuzio not. — *Niccola not. (1).

XX. — **1244, Dicembre 30.** — Chiusi, casa del sig. Martino « Bernardi ». — *Domini Manni domini Ugolini emptio cuiusdam poteris siti in Villa Valiane,* c. 76 r.

Guido ed Uguccione marchesi di Valiana, figli « olim domini Uguitionis marchionis » liberamente e irrevocabilmente a titolo di donazione danno e concedono a Manno del fu Ugolino (2) di Pietro ogni diritto di proprietà ed ogni azione reale e personale, utile e diretta o mista sulla metà di tutto il podere che detto

(1) Di questo e dell'atto precedente si ha copia in una pergamena che esiste nella collezione dei contratti dell'Archivio Decemvirale di P. e che è contraddistinta con la segnatura AA. n. 14.

(2) Manno di Ugolino figura come testimonio anche nell'atto precedente.

Manno o altri per lui aveva « tempore discordie orte inter ipsum dominum Mannum et dictos Marchiones de dicto podere » e che ora Manno od altri per lui ha in Valiana « cum accessibus et egressibus usque in vias publicas ». L'altra metà di detto podere il sig. Manno aveva in feudo dai ricordati Marchesi.

E tale donazione e cessione questi fecero a Manno « propter bonum meritum et justum benefitium que fuerunt confessi se ab eo habuisse et recepisse ». La penale è fissata nella somma di 100 libbre « bonorum denariorum senensium et pisanorum minutorum ».

Test. — I sigg. Aghineto giudice, Martino « Guelfutij », Gerardino « Plantanelli », Griffolino Filippo « Jacobi », Nericone « Vitelli », Aringerio « Pisane » e Pietro « Guinizelli ».

Giannino figlio q. Finiguerre not.

XXI. — **1244, Dicembre 2.** — Chiusi, casa del signor Martino « Bernardi ». — *Confessio facta a domino Manno domini Ugolini se habere et tenere medietatem unius poteris siti in Valiana ad feudum pro domino Guidone Marchionum*, c. 77 t.

Il sig. Manno « olim domini Ugolini Petri » per sè e suoi figli ed eredi confessa di aver ricevuto e di tenere « titulo feudi seu jure feudi et ad rectum feudum » da Guidone (1) ed Uguccione Marchesi di Valiana figli del fu Uguccione la metà « pro indiviso » di tutto il podere situato in Valiana, che lo stesso Manno possedeva al tempo della discordia sorta a proposito del podere stesso fra Manno e i ricordati Marchesi; giura inoltre fedeltà « pro dicta medietate dictis Marchionibus secundum bonum usum et consuetudinem contrade » e promette di « non stare in dictis neque factis nec dare aliquam operam vel studium seu consilium quod dicti marchiones vel eorum filii et heredes perdant vitam nec membrum nec aliquid de jure eorum »; s'impegna a denunziare qua-

(1) Guido Marchese « de Valiana » fu presente come testimonio alla sommissione di Castello della Pieve a Perugia del 13 maggio 1250.

lunque attentato alle loro persone e ai loro diritti, non appena ne abbia cognizione, a difenderli, e a non mantenere qualunque giuramento avesse fatto a lor danno. Alla volta loro i Marchesi confermano Manno nel possesso di questa metà e nel diritto di fare tutto ciò che è conforme all'indole del contratto; le parti poi vicendevolmente si promettono a titolo di penale il pagamento di cento libbre « bonorum denariorum senensium, lucensium et pisanorum minutorum ». Dopo di che i Marchesi Guido ed Uguccione concedono in feudo le terre menzionate al detto Manno « gratiose et liberaliter » e lo mettono solennemente al possesso « per porrectionem et corporalem investituram eorum manuum ».

Test. — I sigg. Aghinetto giudice, Martino « Guelfutij », Geraldino « Plantanelli », Griffolino Filippo « Jacobi », Nercone « Vitelli », Aringerio « Pisane » e Pietro « Guinizelli ».

Giannino figlio q. Finiguerre not. (1).

XXII. — **1251, Gennaio 29.** — Gualdo, Palazzo del Comune. — *Sindicatus terre Gualdi ad submictendum eam Comuni Perusij*, c. 82 r.

Il sig. Benvenuto di Borgo S. Sepolcro giudice del C. di Gualdo e gli uomini dello stesso C. congregati in gran quantità « ad arengam sono campane et voce preconis in platea dicti Comunis nulloque adstantium contradicente sed omnino clamantibus *fiat fiat* » creano maestro Bartolo da Sigillo loro sindaco « ad faciendum mandata et precepta nobilis civitatis Perusij, ad deferendum claves portarum dicti castri Gualdi et ad submictendum dictum castrum ». Inoltre danno facoltà a Bartolo di fare al sindaco di P. ogni promessa da questa città domandata « que pertineret ad honorem et reverentiam civitatis Perusij et comodum comunis Gualdi.

Test. — I sigg. Bartolo « de Foresta », Oddone « Gilij » e Baligano.

« Franconus » not. (2).

---

(1) Il documento è interessante per le formole che contiene risguardanti la concessione di terre fatta « titulo feudi ».

(2) V. Sommissioni A. 145 r., C. 19 t.

XXIII. — **1251, Febbraio 1.** — P. — *Gualdi submissio Civitati Perusij cum traditione clavium*, c. 83 r.

« Convocato consilio speciali et generali (centum boni homines per quamlibet portam, rectores artium et bailitores sotietatum civitatis Perusij) », avanti a detto consiglio si presentano maestro Bartolo di Sigillo Sindaco e procuratore del Castello di Gualdo ed altri uomini di detto castello a ricevere gli ordini di Raniero « Bulgarelli » (1) Potestà di P., giurano sia a nome del Comune di Gualdo sia a nome dei privati in detta terra dimoranti di prestare obbedienza al C. di P. sempre che e comunque vengano loro gli ordini di questo comunicati, e a testimonianza che si pongono sotto la protezione e difesa di P. consegnano in presenza del Consiglio al Potestà le chiavi di Gualdo. Queste son poi restituite dal Potestà allo stesso Sindaco Bartolo perchè custodisca il castello di Gualdo « ad honorem Comunis Civitatis Perusij » come in qualità di Sindaco aveva promesso.

Test. — I sigg. Almerico giudice del C. di P., Tancredi « de Roscano », « Mazico de Aspello », Tudino « Coppoli », Giovanni « Coppoli », Ermanno « Suppolini », Jacopo « Petrutij », « Passolo Taurelli », Gualfreduccio « Tebaldi » ed altri.

Bongiovanni « Petri Marescocti » di Orvieto not.

Ecco l'elenco dei nomi di Gualdesi « qui juraverunt in consilio secundum tenorem Sacramenti scriptum per Boniohannem notarium Comunis Perusij ».

I sigg. Raniero « Rogerij », Tommaso « de Compresseto », Leonardo « de Glogano », Gualtiero « Ugolini », Baligano « Perfecti », Ildebrandino « domini Ranerij », Rolando « Bertraimi », Oddo « Gilij », Bonamaza « Johannis », Ranaldo « Consulis », Bartuccio « domini Petri », Trasmondo « Bonoscagne », maestro Speranza notaro, Tommaso « de Insula », Montanaro « Bugati », Jacopuccio « Fortis », Mercatello « Petri », Bartolo « Transmundi »,

(1) V. Mariotti « *Catalogo dei Potestà*, pagg. 207 e 208 », ove affermasi che Raniero è della famiglia dei Conti di Marsciano. Egli era Potestà anche nel 1250, come risulta dagli atti riflettenti la sommissione del Castello della Pieve e i contrasti di questo con P. (Sommis. A. c. 125 r. e C., c. 17 r. e segg.).

Pietro « Vinture », Borgognone « Benvenuti », Uguccionello « de Comprexeto », Gentiluccio « domini Johannis » e Ventura « Jennuarij » (1).

XXIV. — **1251, Febbraio 13.** — Castello di Gualdo. — *Peronis de Podio Nucerij juramentum de obediendo mandatis Comunis Perusij*, c. 84 r.

« Peronus Ranerij Guelfi de Podio » del contado di Nocera, alla presenza di Raniero « Bulgarelli » Potestà di P. (2) « sponte juravit sequitamentum et mandata ipsius Potestatis et Comunis Perusij » obbligandosi anche in nome di suo fratello e degli altri uomini del castello a considerare respettivamente come amici e nemici quelli che son tali per P. e in modo speciale i Fulignati « Dei et ecclesie et comunis Perusij proditores » e a recar loro offesa « per se et suos juxta posse ».

Test. — I sigg. Tancredi « de Roscano », Raniero « Cristofani », Ranuccio e Sensuccio « Domini Tancredi » ed altri.

Bongiovanni « Petri Marescoti » not. (3).

XXV. — **1251, Marzo 17.** — Gubbio, Chiesa della Canonica « in loco quod dicitur paradisus ». — *Venditio castri Fossati facta Comuni Eugubij*, c. 21 r.

Raniero e Bernardino « Bulgarelli », donna Aiguiria moglie del detto Bernardino, Jacopo, Ugolinuccio e Trasmunduccio figli

---

(1) V. Sommis. A. c. 126 t., C. c. 20 r., le *Storie di P.* del Pellini (parte I, pag. 260), del Bartoli (pag. 407) e del Bonazzi (vol. I, pag. 295), nonchè il Ciatti (*Perugia pontificia*, lib. X, pag. 351).

(2) Questo Raniero è lo stesso ricordato nel documento precedente ed era, crediamo, della medesima famiglia, alla quale appartenevano Bernardino (V. Doc. n. III) e Bolgarello (V. Doc. n. XI).

(3) Della sommissione di Poggio di Nocera è ricordo anche nel Pellini, op. cit., parte I, lib. 4°, pag. 260, e nel Bartoli, op. cit., vol. I, pagg. 407 e 408, dove son tradotte le fiere parole contro i Folignati. — Il C. di Foligno aveva nel 16 novembre 1237 fatto lega con P., Todi, Gubbio e Spoleto « ad honorem laudem et reverentiam onnipotentis Dei..... sacrosante romane Ecclesie matris nostre ac summi pontificis domini Gregorij Pape noni etc. » (Sommissioni C., c. 28 t.), e successivamente aveva abbracciato le parti dell'imperatore Federico: di qui la guerra con P. rimasta fedele alla Chiesa. — V. anche il Cod. *Frammenti diversi del sec. XIII* n. 28 a c. 11 t., e Bonazzi, op. cit., vol. I, pagg. 298 e 299.

del detto signor Raniero, Raniero e Bulgaruccio e Favarone figli del detto signor Bernardino (1) vendono a Benincasa « Bentivollij » sindaco del C. di Gubbio il Castello di Fossato con tutte le sue pertinenze e con tutti i diritti ed azioni loro spettanti sugli uomini e sui possessi del castello medesimo. Segue un elenco dei nomi di questi uomini, dopo il quale si leggono le parole « et omnes alios homines quos ipsi vel alii pro eis habent et possident in dicto castro et curia Fossati ». La vendita è fatta per il prezzo da dichiararsi dai seguenti arbitri : I sigg. Pietro « Jacobi », « Saxone Ranerij », Saxone Liazari », Ranuccio « de Serra », Jacopo « Mariani » Armanno « Lazari », Bongiovanni « Benincase », Bonaccorso « Petri », Recolo « Bonajuncte », Raniero « Gratiani », Palmiero « Orlandoli » e Ventura « Blasij ».

Il prezzo dichiarato è di 4000 libbre; che se il valore delle cose vendute sia per caso superiore, i venditori intendono fare del di più donazione al C. di Gubbio. I venditori stessi rinunziano al beneficio « nove constitutionis epistole Divi Adriani » e la moglie di uno di essi al beneficio del senatusconsulto Vellejano : sono poi ricordate le mogli degli altri venditori (Donna Valseverina moglie del signor Raniero « Bolgarelli », Donna « Santesis » moglie di Raniero « domini Bernardini », Donna Isabetta moglie di Bulgaruccio « domini Bernardini », Donna « Schynka » moglie di Ugolinuccio « domini Ranerij ») le quali rinunziano ai diritti loro spettanti a garanzia delle doti respettive sulle cose vendute « sub pena dupli ab ipsis dominabus ipsi syndico solempniter promissa ».

Test. — I sigg. Tiverio « domini Ugonis » e Ugo « Ranutij », Petruccio « domini Gabrielis », Guido « Salvoli », « Deotacurra Ranerij », Sabatino « Bernardi », il sig. Alberto « Guidonis » ed altri.

Ventura « Blasij » not. — *Piero « Bonifatij » not. (2).

---

(1) Notizie interessanti per la genealogia dei Conti di Marsciano.

(2) Lo stesso atto è ripetuto a c. 31 t. di questo Cod., senza però il nome del notaro autenticante la copia. — Di esso è cenno pure nelle *Memorie dei Castelli perugini* compilate da Giuseppe Belforti e ampliate e corredate di note da Annibale Mariotti, il quale in una di queste scrive quanto appresso: « Fin dal 1187 si ha memoria che questo castello apparteneva alla famiglia dei Conti di Marsciano e si crede che in detto anno essi lo concedessero alla città di Gubbio ». Soggiunge poi che detti Conti nel 1208 lo sottoposero al C. di P.; ed in vero nel Cod. A Sommiss. a cc. 70 r. e 95 r. si hanno due copie di questa sottomissione fatta nel 4 sett. 1208 « per Bulgarel-

XXVI. — **1251, Giugno 11.** — Nocera, nel Palazzo della Canonica. — *Sindicatus Nucerij submissionis*, c. 97 r.

Bonacoltus « Michaelis » Potestà di Nocera ed il Consiglio della stessa città, fra i membri del quale sono specialmente ricordati Paolo « domini Leonardi », Giovanni « Aducti », Maffeo « Portine », Massarone « Benvegnatis », Giovanni « Scangni », Jacopo « Venture », Ventura « Parisij », « Incalzolo Berardutij », Aportolo « Adamoli », Ajuto notaro, Bevignate « Bernardi », Petruccio « Egidij », « Varcolo Diamantis », Jacopo « Blasij », Ansovino « Capece », Benvenuto « Junte », « Judone Johannis », il sig. Murico giudice e Maffeo « domini Jacobi » camerlengo, creano procuratore del C. di Nocera Raniero « domine Savie » a rinnovare e convalidare il trattato già conchiuso fra i Perugini e i Nocerini annullandolo soltanto in due capitoli, « quae capitula loquebantur de non juvando nucerinos contra heugubinos et contra homines Reali perusini. Tale rinnovazione doveva esser fatta innanzi a Rufino « domini Robbacontis de Mandello » Potestà e al Sindaco di P. (1).

Test. — Ventura « Bartholi » Magalotto « Brunatij », Guido « Flori » e Gualfreduccio « Pezzij » (2).

XXVII. — **1251, Luglio 11.** — P., Palazzo del C. — *Nucerij submissio*, c. 97 t.

L'atto comincia col riferire la sottomissione di Nocera a P.

---

lum de Bulgarellis de Fossato insimul cum filiis Rainerio et Bernard no presentibus et consentientibus ». Dell'atto del 1251 esistono nella raccolta delle Bolle e Contratti (AA. n. 26 a. e 26 b.) due copie autentiche, in una delle quali si legge la data del 18 marzo.

(1) V. MARIOTTI, op. cit., vol. II, pag. 208, in cui « Rufinus domini Robbacontis » è chiamato « de Mondello ». Nel doc. seg. lo stesso Potestà dicesi « de Bandello ».

(2) L'atto è ripetuto a c. 137 r. del Cod. A.

portante la data del 12 dicembre 1202 (1). — Bonaccolto Potestà di Nocera e Raniero Sindaco e Procuratore dello stesso C. promettono a Rufino « de Bandello » Potestà di P. e al Sindaco Andrea « Negozzoli » di osservare fedelmente tutti i patti stabiliti nel riferito istromento del 1202, eccettuato il capitolo in cui si stabiliva che i Nocerini non dovessero fare coi Perugini « guerram et pacem et ostem contra homines de castro Reali quod quidem capitulum in totum tollatur ».

Promettono altresì di trattare e definire innanzi alla curia perugina « et coram ofitialibus eiusdem curie omnes et singulas causas litis vel placiti appellationis a viginti libris supra ».

Si obbligano altresì a che il Potestà o il Console o il Rettore della città di Nocera sia eletto o chiamato da P. ogni qual volta non fosse eletto o chiamato dalla stessa città di Nocera.

Nocera non chiederà nè permetterà che altri chieda per lei alcuna parte « de aliqua collecta, colta seu data », che i magistrati di P. imponessero al C. di Gualdo o alla sua giurisdizione « non obstante capitulo quod loquitur quicumque Consul vel Dominus vel Rector Perusij fecerit generalem coltam per comitatum Perusij faciet similiter per comitatum nucerinum et medietatem colte facte per comitatum nucerinum habebit comunantia nucerina et meditatem perusina ».

Alla lor volta il Potestà e il Sindaco di P. promettono la osservanza di tutti i patti sanciti nella precedente sommissione eccettuato il capitolo « quod loquitur quod Comune Perusij non teneatur Comune nucerinum juvare contra Eugubinos », il qual capitolo vogliono che sia totalmente annullato, intendendo anzi far guerra contro gli Eugubini stessi.

I banditi dal C. di Nocera saranno considerati tali anche dal C. di P., e chiunque dia loro ricetto ed aiuto, « substineat illam penam seu solvat illud bannum que vel qnod in capitulis civitatis Perusij statutum de exbannitis continetur ». Sono eccettuati da questa disposizione il C. di Gualdo e tutti i castelli, ville, corporazioni e persone che sottostanno al C. di P. o sono con questo in

---

(1) V. doc. n. VI, del quale si ha un'altra copia in questo Cod. medesimo a c. 117 r., e dove leggesi che Nocera si obbliga a seguire P. in guerra ed in pace, fatta eccezione per gli uomini « de Castro Reali » e che P. alla sua volta promette di aiutare i Nocerini contro qualsiasi loro nemico, ma non contro gli Eugubini.

lega e che, se non siano sottoposti al bando col consenso del C. di P., non sono tenuti « ad solvendum ipsum bannum vel penam ».

Test. — I sigg. Guglielmo « Petri » cavaliere, Ingilfredo e Guidalotto giudici, Giovanni « Coppoli », Luizeto notaro del Potestà e Piero « Johannis Aldrovandini ».

Martino « Siginolfi » not. — *Bartholus not. (1).

XXVIII. — **1257, Maggio 23.** — Somaregio « ante portam et juxta fossum castri ». — *Castri Somaregij, Castri Glogiane, Rocche sancte Lucie, Podij sub Rifa, Castilionis, Brescie, Laurini submissio*, c. 59 t.

Il sig. Bartolo « Munaldi », Monalduccio e Jacopuccio « domini Rainerij » del Castello di Somaregio, il sig. Raniero e Cavalca « domini Rogerij » della Rocca di S. Lucia, il sig. Bulgarello, il sig. Leonardo « domini Stefani », Ugolinuccio « domini Petri » del castello di Glogiana e Riguccio « domini Ranaldi de Mucia » promettono a Ristoro « Bonaspene » Capitano nella valle di Somaregio per il C. di P. stipulante ed accettante nell'interesse del C. stesso di custodire bene e diligentemente secondo lor possa a servizio e in onore del C. di P. « castrum Somaregij, castrum Glogiane, Roccam S. Lucie, Podium sub Rifa, Castiglionem, Bresciam et Laurinum et eorum jurisdictionem et districtus », e di tenere questi castelli sotto la protezione e il dominio di P. Si impegnano a far pace e guerra secondo che piacerà a P., a fare in modo che i detti Castelli rimangan sempre sotto la protezione di P. e a denunziare al detto Ristoro o a qualunque altro Capitano « qui tunc temporis preesset ibidem » chiunque violasse tali patti.

Test. — Piero « Ranerij », Jacopello « Fatij cetadino de Camerino » notaro, Salimbene « Boni » ed altri.

Perugino not. (2).

---

(1) V. BARTOLI, op. cit., vol. I, pag. 408. Anche di questo atto collegato al precedente si ha un'altra copia nel Cod. A, c. 137 t.

(2) V. PELLINI, op. cit., p. I, lib. 4º, pag. 264, e BARTOLI, op. cit., vol. I, pag. 470; nelle *Memorie dei Castelli perugini* già menzionate si ha qualche ricordo del Castello

XXIX. — **1257, Agosto 29.** — P. nella piazza del C. — *Castri Compresseti, castri Frecci submissio*, c. 84 t.

Il sig. Tommaso « Munaldi » e Andreolo di luï nepote da Compresseto (1) e Ivanuccio « domini Bartholi » di Frecco sottomettono ad Aldrebando de Riva Potestà di P. (2), al sig. Bernardo « Benincase » priore, ai sigg. Sinibaldo « magistri Mathei », Tomagino « magistri Brunatij » giudici, a Raniero « Guidonis », Giovanni « domini Rainaldi Munaldi », Benvenuto « Peri Yse », Jacopo « domine Vite », « Perusio Guerroli » e Jacopo « Bencevenne » anziani « populi Perusini » stipulanti pel C. di P. i castelli di Compresseto, e di Frecco nonchè gli uomini di detti castelli e le loro giurisdizioni. Promettono pure di tenere i castelli medesimi « ad honorem et statum comunis Perusij », di non concedere su questi alcun potere a chicchessia e di far guerra e pace « ad mandatum Comunis Perusij ». Il C. di P. alla sua volta prende sotto la sua protezione i detti Castelli. Le parti contraenti si obbligano inoltre a vicenda a pagare in caso di inosservanza dei patti cento marche « boni et legalis argenti », ed impegnano respettivamente i loro beni.

Test. — I sigg. Ermanno « domini Suppolini », Guiduccio « Peri Paganelli », Jacopino « Jacobi », Tancredi « domini Andree Crispoliti », Uguccione « Ranucini », Angelo « domini Tomassi », Mafeo « Centurarie » e Bonaccorso.

Brocardo not. (3). *(Continua).*

---

del Poggio di sotto, il quale, così afferma il Mariotti, apparteneva al territorio di Assisi e nel 29 aprile 1496 si sottopose al C. di P.

Infatti nel vol. degli Annali decemvirali di detto anno a c. 27 t. è rammentato il « dominium castri Podij prioris olim comitatus Assisij pro comuni Perusij » e a c. 28 r. seguono in volgare i sei capitoli « con il castello del Poggio di sotto ».

(1) Un Tommaso di Compresseto figura anche nella sommissione di Gualdo, fra gli uomini di quella terra che giurarono fedeltà a P. (Cod. ✠ c. 83 t.).

(2) Il Mariotti, *Catalogo* etc., pag. 210, afferma che il nome di questo Potestà è « Aldobrandus de Ricca », ma ricorda che il Pellini, op. cit., parte I, pag. 264, lo dice « Aldobrando de Riva ». Il nome che leggesi nel documento è « Aldrebandus de Riva ».

(3) Pieve di Compresseto e Frecco, castelli fra Casacastalda e Gualdo Tadino, il primo a nord e il secondo a sud di Schifanoja. Di Compresseto è ricordo nelle citate *Memorie dei Castelli perugini*, ove parlasi della signoria che di questo castello ebbero i Monaldi e dove si rammenta anche « Mascius Monaldutij comes de Compresseto » notato fra i nobili nel Libro Rosso del 1333.

COMUNICATI

PER LA PALEOGRAFIA UMBRICA

A PROPOSITO DELL'ARCHIVIO PALEOGRAFICO ITALIANO

(vol. I, fasc. VII) *diretto da* E. Monaci.

In questo largo e svariato campo d'indagini e raffronti conducenti a fissar le divergenze dalle paleografie contermini, quasi nulla o troppo poco si è notato. Scarsissimi e rari sono i facsimili editi a corredo di qualche pubblicazione, sebbene ognun di noi ammetta il non lieve vantaggio che da quelli può conferirsi alla critica dei testi, e riconosca il bisogno di ordinare il materiale necessario alla storia della scrittura in Italia; la quale, non altrimenti che la politica e la letteraria, vuolsi proceda di paese in paese, di regione in regione. *Ex libro lux,* e non solo dal contenuto, ma dalla sua grafia, dalla materia ond'è composto, dalla legatura che lo riveste. Se non che oggi viene offerto a tal genere di studî, e ne giunge quasi stimolo a ricerche ordinate e metodiche, un primo ed assai notevole contributo dall'*Archivio Paleografico Italiano* (fasc. VII, vol. I) che si pubblica in Roma dall'ing. Augusto Martelli, sotto la direzione dell'illustre prof. Ernesto Monaci. È noto come questa raccolta, unita alle altre dei *Facsimili di ant. mss. per uso delle scuole* e dei *Monumenti paleografici di Roma,* allo stesso professore egualmente dovute, intenda pure assai efficacemente, per mezzo degli esercizi pratici, ad ammaestrare nella scienza delle antiche scritture. La riproduzione eliotipica dei monumenti grafici vi accoppia alla fedeltà fotografica la durata della stampa, ottenendo, in molti casi, un rilievo completo di segni nell'originale inafferrabili perchè soltanto calcati o del tutto svaniti, ed una studiata perfezione, da non temere confronti con i *Facsimiles of manuscripts and inscriptions* del Bond e del Thompson, con i *Monumenta gra-*

phica medii aevi del Sickel, con la *Collezione fiorentina* dei proff. Paoli e Vitelli, con gli *Exempla* di Zangemeister e Wattenbach, e con la *Paleographie des Classiques latins* diretta dallo Chatelain. Sapiente vi è la scelta e il ravvicinamento per iscuole e regioni in ogni secolo dei documenti datati o che si lascian con sicurezza datare; così che, dopo bei saggi della capitale quadrata e rustica, si delineanò sott' occhio i diversi tipi, lo svolgimento della corsiva e minuscola notarile, della librariä, della commerciale e della letteraria. Vi soccorrono precise le note storiche e bibliografiche coi debiti rinvii alle opere ove leggesi trascritto il testo del fac-simile. Di questo novissimo fascicolo, in folio grande, ricco di 12 tavole tirate su carta grave di lino, le prime due contengono un *Volgarizzamento*, ritenuto non posteriore al 1228, dell' arte *Notaria* di Rainerio da Perugia, *primus quem constet Bononiae Notariam publice docuisse* (1). Non meno di sette furono destinate a cospicui saggi caratteristici della scrittura libraria nell' Umbria durante i secoli XIV e XV. E sono le tavole 77, 78, 79 riproducenti le *Laudes creaturarum* o *Cantico del sole*, dal famoso codice 338 della *Comunale* di Assisi, su cui si agita la questione dell'autenticità del Cantico, la quale crediamo possa ancor meglio definirsi, mercè un esame minuzioso delle diverse mani vergatrici del codice, e dell'ordine e del collegamento dei quaderni. Numerosi e più retti raffronti grafici concorreranno, senza dubbio, ad accertarci se quel magnifico ritmo, o prosa assonanzata, sia realmente il più antico documento pervenutoci della nostra poesia religiosa. Frattanto l' esame delle tre tavole c' induce a confermare alla lettera del codice la data del secolo decimoquarto. E ne sarebbero particolari argomenti, la superfluità e maniera di qualche tratto e segno diacritico, il prolungarsi di alcune aste fuori del rigo, il distaccamento delle parole, la non frequente fusione di lettere, la promiscuità delle due forme minuscole della *r* e della *s*, se bene v' abbia costantemente la *k* per *ch*. Vero si è che il noto erudito Faloci-Pulignani, pur ammettendo la data del XIV *inc.*, dimostra (2) come il suddetto miscellaneo 338 sia una copia sincera di un testo indubbiamente anteriore al 1255; ma non

(1) Veggasi A. GAUDENZI, *I suoni, le forme..... della città di Bologna*, ivi, 1889.
(2) *Miscell. Franc.*, vol. VI, fol. 2.

sappiamo ancora se in tutto, ovvero soltanto nella parte contenente il ritmo. Certo egli è che si continuerà dai più a crederlo ancora dettato da S. Francesco, non ostante le sottili obiezioni messe in campo dal prof. Della Giovanna (1), le quali vedemmo come infrangersi (2) non solo avanti l'autorità del suddetto apografo, bensì alla nuova dello *Speculum perfectionis*, asseritagli dal prof. Giulio Salvatori (3), e a quella delle *Conformitates*, sancita dall'Ordine nel 1399.

La tav. 80 ci offre un saggio degli *Statuti dei Disciplinati di S. Caterina in Città di Castello*, tratto dal codice unico giudicato della 1ª metà del XIV; le 81 e 82, due pagine degli *Statuti dei Disciplinati di S. Antonio* nella stessa città, da altro codice unico recante le date: 1386 e 1397, ambedue usufruiti dall'avvocato B. Bianchi nel pregiato suo studio sopra *Il Dialetto e la Etnografia di Città di Castello* (ivi, 1888). E così ai Disciplinati, sino a pochi anni or sono presso che dimentichi o ritenuti inferiori alla critica, si vanno oggi sempre più rannodando insieme con gli studî sull'antica poesia religiosa, quelli della lingua e dei dialetti italiani. Le laude, di liriche ed epiche trasformate in drammatiche dai Disciplinati di Perugia, di Assisi e di Gubbio, per lungo tempo apparse, in confronto alla poesia aulica, senza respiri poetici e, se ricche di rime, prive però d'ogni lor leggiadria, non che di eletti suoni, rideste ora sull'autorevole esempio del Monaci a nuova e ben diversa vita, par che nobilmente si vendichino dell'ingiusto silenzio patito, manifestandosi non più altrici o compagne di lugubri pianti e battiture, ma di studî fecondi per la letteratura che il popolo volle far sua.

La tav. 80 comprende due cc. la 23ᵇ e la 24ª, della *Regola delle suore di S. Chiara di Assisi,* quale si legge in un codicetto membranaceo mandatoci in esame dalle Clarisse del monastero di S. Pace in Norcia, edificato nel 1518.

Per esser questo sconosciuto e di duplice importanza, al volgare di fondo toscano e alla paleografia della nostra regione, gioverà qui darne particolare notizia.

È un membranaceo in 8° della metà del secolo XV, di carte 44 scritte in grossa lettera gotica con iniziali onciali filogranate in

(1) *Giorn. stor. d. lett. ital*, vol. XXV, fol. 73.
(2) *Miscell.*, cit.
(3) *Nuova Antologia*, febbraio, 1895.

rosso e in turchino, maiuscolette quadrate tocche di giallo, rubriche rosse dei XXVI capitoli onde consta la Regola. Assai mediocremente dipinta da mano posteriore v'è nel primo risguardo S. Chiara con una palma nella destra e un libro nella sinistra, profferente a una suora dinanzi lei genuflessa: *Filia mei si eris fidelis dabo tibi palmam victoriae.*

Precede una lettera circolare del cardinal protettore dell'Ordine, colla quale trasmette ai monasteri delle Religiose Clarisse la seconda Regola, ovvero mitigazione di Urbano IV alla prima, data da S. Francesco alle medesime e già approvata da Innocenzo IV. « *Johanni per divina gratia diacono cardinale di sancto Nicolo in carcere tuliano* [Giovanni Orsini, poi Nicolò III]. *Alle dilecte in Christo figliole, a tutte le abbadesse et suore incluse del Ordine di sancta Chiara ecc.* ». A c. 5r « *Nel nome del signore Incomença la regola de le suore de sancta Chiara : Capitulo primo. Tucte quelle donne le quale abandonata la vanità del mondo vorranno intrare in questa nostra religione et perseverare in essa è convenevole e necessaria cosa debbiano observare questa legge de vita ed ordine in li loro costumi cioè vivendo In obedientia. Sensa proprio et in castita et etiam sotto clausura* ».

Termina a c. 40 col capitolo XXVI. « *Che la regola non si despreçata da le suore* | *Et acioche voi in questa regola overo formula di vivere possiate resguardare come in uno spechio ne per scordamento alcuna cosa veniate a despreççare ve sia lecta per spatio de omne quindici di una volta....... Ad niuno adunqua homo sia licito rompere o guastare questa scriptura de la nostra constitutione, concessione, conformatione et absolutione cum temerario et prosuntuoso ardire andarli contra. Ma si alcuno questa cosa presumera de attentare et fare sappia che incorrerà la indignatione de l' omnipotente Dio et de li beati apostoli Pietro e Paolo.* | *Data ad Orvieto a di diciasette de Octobre nel terço anno del nostro pontificato* [1263]. *Deo gratias* »

Seguono da c. 41b 44a, copiate dalla stessa mano, « *certe ordinatione facte et ordinate nel monasterio de* MONTELUCE [presso Perugia] (1). *Acioche meglio observiamo la nostra prefessione et stato*

(1) « Sed cum is conventus, qui sanctissimae Mariae montis Lucis sacratus eva- « sit, a recto Religionis tramite aliquantulum deflexisset, a beato Joanne Capistrano, « tunc universae Cismontanae Familiae Generali Vicario, cum alijs plurimis, anno

religioso, le quale non obbligano ad peccato mortale ma solo a le penitentie taxate ecc. ». E queste a noi danno lume sull'antica provenienza e luogo di scrittura del libro.

Il volgarizzamento risulta per tanto uno de' più antichi fra i varî conosciuti della Regola, sì per l'età da attribuirsi al manoscritto, sì perchè la sua lezione, che ponemmo in più passi a raffronto con quella di un codice del quattrocento, esistente nella Comunale di Siena, ed ivi messo a stampa nel 1853, ne appare assai spesso più primitiva ed originale, spiegatene pure alcune differenze dal non aver l'editore conservato la lezione con quella rigorosa fedeltà, cui dobbiamo oggi attenerci Ben si distinguono nel nostro codice dall'italiano comune letterario alcune peculiarità fonetiche del vernacolo umbro, tanto che la sua ortografia latineggiante ci sembra più tosto consigliata al traduttore dal testo latino, che dall'uso invalsone, ed ancor meno introdottavi dalla saccenteria del copista. I nessi, le abbreviazioni vi s' incontrano meno spesso, ed è a supporsi in grazie all'uso cui era il libro destinato. La sua scrittura, identica sempre al fac-simile dell'*Arch. paleografico*, è in lettera gotica minuscola di scuola, grossa, diritta, passante in modo rigido, uniforme da' suoi grossi tratti ai sottili. Più volte avvertimmo lo stesso tipo di lettera, quasi modello d'officina scrittoria umbra, in altri codici del trecento, scritti in città prossime a Perugia, maggior centro di cultura, quali ad es. il *Laudario Frondiniano di Assisi* (già Manzoniano 8, ora Vitt. Eman. 478), l'*Inventario di Sacri arredi* nel cod. 184 della *Comunale* di Todi.

Chiudono il fascicolo due saggi di scrittura del laudario appartenuto a un sodalizio laico di Sansepolcro, descrittoci dal Corazzini ne' suoi *Appunti storici e filologici* su la Valle Tiberina superiore, dove segnandosi il confine umbro-toscano, le proprietà grafiche dell'uno e dell'altro versante nella stessa guisa che le dialettali si abbracciano e si confondono. La mano che vi copiò le laude sino alla c. 19 (v. tav. 83) si volle dal signor Enrico Bettazzi (1) circoscrivere agli ultimi del dugento o, tutt'al più, ai

« Domini 1448, sub Nicolao V Pontifice reformatus, atque sub secunda beatae virgi- « nis Clarae Regula redactus est, sub qua et usque in praesens maxima cum laude « eius sorores vixerunt » (GONZAGA FR. *De Origine Seraptcae Religionis. Romae*, 1587, vol. I, pag. 173).

(1) *Giorn. stor. della letteratura ital.*, Torino 1891, Vol. XVIII, pagg. 252-254.

primi del trecento, per poterne dedurre che la Toscana vantasse la sua fiorita di laudi volgari sin da quando Jacopone peregrinava nell'Umbria. E le prove? L'aspetto generale del carattere, il quale invece ad ogni occhio discreto non appar differente che per certo andamento mal sicuro dalla grossa minuscola gotica scolastica di molti codici umbri e toscani con date della metà del secolo XIV e per sino del 1492, come, non senza meraviglia, abbiamo testè notato nello *Statuto dei Sarti di Todi*, presso quella Congregazione di Carità. L'uso inoltre del *K* per *ch* e *c*, quantunque esso da solo non possa ritenersi certo confine d'età, specie poi se, come in quel testo, figuri insieme al *ch:* l'antichità del metro, quando v'è precisamente il prediletto da Jacopone nella lauda-ballata, od altro (1) più spesso ricorrente nei laudarì drammatici di Assisi, di Orvieto e della provincia di Roma. Nè, dobbiamo credere, valsero evidenti imitazioni, e ricordi di frasi e modi Jacoponici a distoglierlo dell'arrischiare un'opinione tendente, non diremo a minuire una gloria della letteratura umbra, cui del resto s'intese sempre affermare soltanto la priorità della lauda drammatica, ma a spostare un centro d'irradiazione poetica religiosa, contradicendo a giudizî su fatti sottoposti a rigoroso esame. Che poi le forme, *arcomperare, arvenire, argire, arichate, fragello e tamanto*, ecc. testimoniino proprio dell'esservi in quei 25 carmi, de' quali tre ben conoscevansi per una Nota del prof. Monaci all'Accademia dei Lincei (Roma, 1889), alcuni aretini, nessuno un po' cognito dei volgari di Perugia e di Todi potrà consentirgli.

Ma torniamo al nostro argomento che porge occasione d'invitar gli studiosi a voler segnalare al *Bollettino* i codici con data certa dei secoli VIII-XV, a preferenza tra questi i volgari, scritti nella nostra regione, dandone qualche cenno sulla loro grafia. Potremo in tal guisa concorrere a determinare in breve le modalità della lettera e de' suoi ornati, la sua nomenclatura istessa ancor vaga e contradetta, le varie maniere dei nessi e delle abbreviazioni nella paleografia umbrica; le quali per quanto si vogliano e si credano, alla prima, simili e comuni ad altre regioni, pur sem-

---

(1) a b a bb cc d | e f e ff gg d.

pre ritengono tanto d'indole e forma propria da rivelare a un occhio attento il grado d'influsso su di esse esercitato dalle scuole limitrofe, specie dalla toscana.

Chè se notevoli differenze naturalmente esistono anche in ciò fra regione e regione italiana, ognuno imagina quanto maggiori se ne abbiano colle altre nazioni. Non minore è quindi il bisogno che si ha d'un lessico di abbreviature italiane, le quali se non formaronsi a caso, evidente ne è il duplice vantaggio che ne seguirebbe agli studi filologici sugli antichi testi volgari. Ove si eccettuino le poche abbreviature latine raccolte dal Gloria e dal Lupi, classificate in 5 specie dal Paoli (Firenze, 1891 in 8) e dal Volta (Milano, 1892) che si studiò di coordinarle alle note tironiane e alle sigle romane con dichiarazioni in tav. litografiche non certo perspicue, siamo ancora tributarii, in punto a dizionari o larghe trattazioni di esse, ai tedeschi Baringius (1), Walter (2), Kopp (3) e più comunemente ai francesi Battheney (4), Chassant (5) e Prou (6), i quali però, come il Du Cange nel *Lexicon mediae et infimae latinitatis,* rappresentano a noi il gran difetto di non aver tratto esempi che scarsissimamente dai nostri testi medievali.

Roma, dicembre '95.

A. Tenneroni.

(1) *Clavis diplomatica*, Hanoverae, 1754.

(2) *Lexicon diplomaticum, abbreviationes syllabarum et vocum in diplomatibus et codd. a saec. VIII ad XVII usque occurrentes exponens.* Gottingae, 1747.

(3) *Palaeographia critica*, Mannhemii, 1817-1829.

(4) *L'Archiviste françois, au methode pour... déchiffrer les anciens écritures.* Paris, 1775.

(5) *Paléographie des chartes et des mss.* Paris, 1884.

(6) *Manuel de paléographie latine et française... suivi d'un dictionnaire des abbreviations.* Paris, éd. A. Picard.



SUL RITROVAMENTO DI UN CODICE

DI CRONACA PERUGINA

Utilissime all' istoria patria e in specie a quella dell' Umbria sono tutte le ricerche, che mirano a stabilire in quali rapporti si trovassero le città guelfe colla Curia Romana. È questa una materia di studio, la quale non ha solo il pregio della erudizione, ma quello altresì di ricostruire la verità storica in un punto del Diritto pubblico italiano, dove l' impero delle passioni ha troppo spesso fuorviato le menti degli scrittori. Per ciò deve essere reputata grande fortuna il ritrovamento di quelle scritture antiche, che, con la più schietta ingenuità, ci narrano le vicende delle repubbliche guelfe negli anni, in cui si fecero più intime le loro relazioni col papato.

E giacchè appunto in questi giorni ci è toccato in sorte di scoprire in un Archivio privato un prezioso manoscritto di cronaca perugina, che colma deplorate lacune di altri Codici proprio nel tempo, in cui la Repubblica ebbe più stretti rapporti colla Chiesa, così non sarà discaro ai lettori, che di questa scoperta teniamo loro parola.

Quando nel 1850 i compilatori dell'*Archivio storico italiano* vollero dar mano alla pubblicazione delle Cronache e Storie inedite della città di Perugia, assegnarono al primo dei volumi l'opera poetica di Bonifazio da Verona dal titolo — *De rebus a peruginis gestis. Ann. MCL-MCCXCIII* — tratta dal poema — *Eulistea ;* collocarono quindi gli *Annali di Perugia* dal 1194 sino al 1352 ricavati da un Codice della biblioteca comunale per opera del Fabretti ; e in ultimo diedero il luogo al Diario o Cronaca del Graziani, stimato, tra gli antichi lavori storici sulla città, il mi-

gliore, il più completo, il più esteso (1). Che fosse opera di un Graziani non è accertato, imperocchè l'unico indizio che si ha sulla persona dell'autore è l'enunciazione di quel nome nell'esterno del libro, e il fatto di averlo il Vermiglioli ritrovato nel 1837 in Torgiano nella biblioteca di casa Graziani. Ma se non si può accertare il nome dello scrittore, questo è indubitabile, che il cronista fu uomo di raro acume storico, accuratissimo nelle ricerche ed esattamente informato dei casi della sua patria. Alla quale non limita le sue diligenti investigazioni, ma volendo tener discorso delle vicende di altre città, ricorre alle cronache del Della Tuccia e di Giovanni di Juzzo speziale per Viterbo e per le cose di Roma al Diario dell' Infessùra e va dicendo.

Sino al 1837 l'esistenza di questo Codice fu ignorata, e ne dobbiamo il ritrovamento al dottissimo Vermiglioli. Il manoscritto si conserva nella *Comunale* di Perugia ; è un volume in forma di ottavo, guasto dall' età, e, scriveva il Bonaini, *difettoso di varie carte.* La scrittura dalle linee corrette e massiccie, è certamente del secolo XVI alquanto inoltrato, e si legge con facilità. Questo manoscritto fu pubblicato dal Fabretti nell'*Archivio storico italiano*, e vi fecero note eruditissime il Fabretti stesso, il Bonaini e il Polidori. Ma poichè il Diario era privo di molte carte, il Fabretti ebbe l'accortezza di colmare le lacune del manoscritto introducendovi dei supplementi ricavati da altre cronache, che poi diede in luce nei due volumi pubblicati nel 1887-88 col titolo — *Cronache della città di Perugia.* — Il quale espediente è degno di lode, in spe-

(1) Gli eruditi di storia perugina sono unanimi nel riconoscere il pregio di questa scrittura, dichiarata la migliore di tutte quelle, dello stesso genere, che ci informano degli avvenimenti di Perugia fino al secolo XVI. Ma io vado più in là, e dico, che la Cronaca del Graziani è documento superiore anco ai lavori dei secoli XVI e XVII; e non sappiamo in verità come Adamo Rossi, potesse dire — « che di tutti i cronisti perugini non è chi meriti di essere conosciuto più di Giulio di Costantino, sia per la condizione cui appartiene, sia pel sentimento, di che mostrasi pieno, sia per la conoscenza de' fatti, sia pel modo come li racconta » — (Vedi *Ricordi di Giulio di Costantino dal 1517 al 1550 pubblicati con Note di Adamo Rossi* — Perugia, 1868). Anzi tutto questo popolano dà a divedere molta ignoranza della storia e scrive nel più sgrammaticato dialetto, e poi, quanto al *sentimento, di che mostrasi pieno,* ci sembra essere tutt' altro che elevato. E basti la introduzione alla Cronaca: — « In prima dirò che da poie che io conobbe el male dal biene (quale io naque nell' anno 1503 o circa) e per insino a l' anno 1517, *fu un vivere tanto bono e abundante de tutte i bene, che non se poderia aquiperare* » —. Il lettore rifletta al tempo a cui si riferiscono le lodi del cronista, e giudichi poi il sentimento di lui.

cie perchè adottato con buon lume di critica. Tuttavia per quanto accurata riuscisse l'opera del Fabretti, non v'ha studioso di materie storiche dell'Umbria, il quale non abbia lamentato le troppo frequenti lacune del manoscritto rinvenuto dal Vermiglioli, tanto più se si rifletta che questo Diario non potè essere consultato nella sua integrità nemmeno dal maggiore storico di Perugia, e sieno quindi innumerevoli le notizie dateci dal Graziani, e di cui non è cenno nell'opera magistrale del Pellini (1).

Il diario incomincia coll'anno 1309, e prosegue fino al 1320, ove è una prima interruzione fino al 1327, supplita dalla *Cronaca dell'Anonimo* (2). Riprende da quell'anno, e giunge al 1350, ov'è la lacuna di un anno colmata da un brano di Codice appartenuto al Vermiglioli. La narrazione ricomincia coll'agosto del 1350 fino al 1368 col vuoto dell'anno 1369, e in parte del 68, al che supplisce sempre la cronachetta dell'*Anonimo*. Mancano poi gli anni dal 1370 al 1388, intorno ai quali si danno notizie attinte a diversi cronisti. Continua il Diario dal 1388 al 1391 con una nuova interruzione di 7 anni, e cioè fino al 1398 dalle stesse fonti riparata. Il medesimo si osserva dal 1400 al 1424, dove pur troppo l'intervallo non si è potuto colmare, perchè del periodo della dominazione di re Ladislao nulla raccontano le altre cronache. Il Diario riprende col 1424 e seguita, con poche interruzioni di minor conto, fino al 1450, ov'è una lacuna di ben 37 anni, supplita

(1) Per limitarmi a pochi raffronti, quali ho potuto fare fino ad ora fra la istoria del Pellini e il manoscritto da me ritrovato, dirò che molti avvenimenti dell'anno 1450 dal Codice registrati, non si trovano nell'opera dell'illustre storico. Questo ho riscontrato pel fatto della morte di Teodorina moglie di Braccio, avvenuta a Bastia, e della sepoltura della salma di lei in S. Maria degli Angeli. Citerò inoltre la narrazione dei tumulti di Perugia nel 1482, la quale è assai incompleta nel Pellini, mentre è accuratissima nel manoscritto. Ad es. il Pellini non ci racconta — « che Averardo de M. Sperello insieme alli Ranieri se fecero forte in capo de la piaza tutti d'accordo; e lì stettero saldi per fino a tanto che la scaramuccia fo staccata, la quale durò circa 2 ore e fu una terribile cosa a vedere, perocchè andavano l'uno contro l'altro come cani arrabbiati: e se non fusse che Filippo de Ansideo venne giù con tutti li frati del Monte con un Chrocefisso grande, li quali se cacciarono in mezzo gridando — *Misericordia, misericordia, pace, pace* —, ce sarien morti moltissimi da una parte e l'altra, et similmente el vescovo di Asese se operò fortemente per fino a tanto che la cosa fo relassata: onde che il Magnifico Guido de li Baglione essendo lì a cavallo andò a abbraciare il detto Chrocefisso, e disse — *Signor mio* — ecc. — (Cte 631 e 632 del ms.) ». — Di tutto ciò non è un cenno in verun altro cronista, e nemmeno nello storico Pellini, il quale si limita a riferire la parte, che ebbe nella pacificazione il vescovo di Assisi e il Tesoriere apostolico.

(2) Pubblicata dal Fabretti nel Vol. I delle *Cronache Perug.*, 1887, pag. 10 e segg.

colla Cronaca del Veghi e dei Villani, e finisce col tratto dal 1487 al 16 luglio 1491. Mancano quindi più di 100 anni di cronistoria, e, quel che è peggio, mancano tratti di narrazione, che sarebbe stato utilissimo conoscere, come quello dal 1450 al 1487, il periodo di fierissima lotta tra Perugia e la Curia romana.

Quanto all'epoca, in cui venne compilata la cronaca, ha ben ragione il Bonaini di affermare, che ciò dovette avvenire verso la metà del secolo XVI. Di quest'opera, al tempo in cui venne pubblicata nell'*Archivio storico,* si conoscevano due soli esemplari, uno rinvenuto nella biblioteca Graziani, e l'altro già posseduto dai Minori Osservanti o del Monte, e che nel 1850 era nelle mani del prof. Luigi Bartoli. Niun altro esemplare ricordano gli eruditissimi compilatori, i quali ci attestano che il Codice Bartoli non era che la copia di quello più antico appartenuto a casa Graziani. Di guisa che può dirsi che il ritrovamento dell'altro esemplare presso il Bartoli nessun sussidio rese a colmare le deplorate lacune del Codice scritto nel secolo XVI.

È duopo però riconoscere che un altro e ben prezioso esemplare sfuggì alle ricerche di quegli eruditi, ed è quello da noi rinvenuto, in occasione di altre ricerche, nell'Archivio di una egregia famiglia di questa città (1), e sul quale vogliamo brevemente intrattenere i lettori.

Il manoscritto consta di 813 pagine *in folio,* ed è ben conservato. Fu scritto poco dopo la metà del secolo XVI (2), e si

(1) La famiglia Angelini-Paroli, nel cui Archivio abbiamo ritrovato altri importanti manoscritti (Vedi il nostro lavoro dal titolo — *Alcune notizie su Benedetto Barzi, giureconsulto perugino del sec. XV* — Perugia, 1895).

(2) Dapprincipio dubitammo di ciò, perchè la scrittura non ha quella nitidezza e quelle linee severe, che si ammirano nei Codici del 500. Ma oltre a considerare, che nella seconda metà di quel secolo, il carattere andò assumendo minore semplicità di forme, noi ci troviamo dinanzi a un riscontro, che non ammette dubbio di sorta. In fatti nell'ultima pagina del Codice si leggono queste parole — *Rendesi detto quadernuccio adì 10 de luglio 1562, Copia 2.ª* — Ora è ben vero che il numero 5 è formato in guisa da potersi scambiare per un 6; ma d'altronde noi abbiamo intercalate nel testo alcune bizzarre annotazioni di un Pompeo Barzi, che appartengono al 1655, e che evidentemente ci furono introdotte, dopo che il Diario era stato copiato. Perciò la data di questa copia non può riferirsi al 1662, che sarebbe posteriore a quella delle note marginali di quello strano personaggio. Nè si obbietti, che una parte del manoscritto poteva essere stata approntata fino dal 1655, quando il Barzi ci scriveva quelle sue bizzarrie o allucinazioni, che dir si voglia; prima perchè è evidente essere la scrittura di lui di molto posteriore a quella del Graziani; e poi perchè la copia ha tale uniformità da escludere che possa essere stata l'opera di molti anni, quanti ne corsero dal 1655 al 1662. Osserviamo poi, che quelle annotazioni nulla hanno che fare col testo (Vedi il nostro lavoro sul *Giureconsulto Barzi,* Perugia, 1895).

legge facilmente, sebbene la scrittura non sia così nitida come quella del Codice della *Comunale*. È legato in pergamena; e si nota che una pagina del 1491 fu dal legatore trasportata al principio tra l'anno 1327 e il 1328. Tranne questa trasposizione, il manoscritto non presenta altre irregolarità nel modo, col quale è stato formato in volume. Nemmeno qui è traccia del nome dell'autore. In varie pagine rimaste in bianco un Pompeo di Pompeo di Fabrizio Barzi, possessore del manoscritto, vissuto alla metà del secolo XVII, inseriva le più stravaganti cose del mondo. Dapprincipio, vedendo che egli parlava spesso del libro, su cui scriveva, dicendolo di sua proprietà, sperammo che vi avesse almeno una volta registrato il nome dell'autore; ma la nostra speranza fu completamente delusa (1). Il manoscritto non ha frontespizio, e al pari dell'altro presenta molte lacune, le quali però sono bene spesso colmate dal Diario a stampa. I vuoti che esso contiene vanno dal 1309 al 1313, tratto che è completo nella Cronaca stampata; dal 1314 al 1324, di cui l'intervallo dal 1313 al 1320 è riparato dal Diario inserito nell'*Achivio storico,* che avendo alla sua volta una lacuna dal 1320 al 1327 trova nell'odierno manoscritto completati gli anni 1325 e 26. Il Codice manca degli Annali dal 1366 al 1389; e la Cronaca già conosciuta non ci dà di questo intervallo che la sola narrazione dal 1366 al 1368 e 1370, e dal 1388 al 1389. Qui rimane adunque una profonda lacuna. All'altra, che si riscontra nel manoscritto, dal 1389 al 1442, ripara soltanto in parte il Diario stampato, perchè ancor questo manca del tratto dal 1391 al 1398 e dal 1400 al 1424. Fino a questo punto i due Codici non si completano interamente; ma il manoscritto non presenta altri mancamenti dal 1422 in poi; e perciò gli anni dal 1422 al 1424 (che non si trovano nello stampato), e il lungo tratto di 37 anni (1450-1487) mancante pure nel Diario edito dal Fabretti sono pienamente reintegrati dal Codice ora scoperto, il quale ha ancora l'ul-

---

(1) Nè miglior fortuna avemmo scorrendo le pagine del Codice segnato di lett. *F.* e da noi pure ritrovato nell'Archivio Angelini. Anche in questo manoscritto il Barzi scrisse molte stranezze, e richiamò quelle registrate nelle pagine bianche della cronaca. « Il ricordo della supplica che io feci di essi miei cento volte novecento milioni di Mondi appare scritta per mano mia in un *altro mio Libro* segnato Croce a carte 86 seconda facciata e a carte 87 prima e seconda facciata ». — Il Libro cui accenna è il Ms. della Cronaca, ma anche in questo richiamo nulla ci dice del nome dell'autore.

timo tratto dal 1491 al 1494, di cui è privo il Diario a stampa (1). Ora sebbene nel volume si osservi qua e là qualche lacerazione di carte, pure io ritengo che quei vuoti sussistessero al tempo, in cui venne raccolto e legato. Questo Codice non apparisce essere stato molto consultato, giacchè non vi sono annotazioni in margine, come si vede per lo più nelle carte di quel tempo, in specie nell'altro esemplare della Cronaca. Non crediamo ingannarci asserendo che questo manoscritto dovette essere esaminato dal conte Girolamo Bigazzini, valentissimo genealogista, perchè in qualche margine si veggono notati i nomi di alcuni nobili, di cui si narrano i fatti nel testo; e varie di queste annotazioni sono indubbiamente di mano di quello scrittore. In complesso dunque il manoscritto presenta una lacuna minore dell'altro, cioè 69 anni di cronaca, mentre il Codice della *Comunale* ha un vuoto di oltre un secolo. Non è poi difficile congetturare se la copia da noi rinvenuta sia stata oppur no condotta sull'originale edito dal Fa-

(1) Rispetto a questo periodo della cronaca dobbiamo far menzione di un breve scritto di A. Rossi, edito per le nozze Fumi-Cambi nel 27 aprile 1879. Il Rossi pubblicò in quella occasione un brano della Cronaca di Graziani dal 16 luglio 1491 al 2 settembre 1493. Esso si riconnette al Diario pubblicato nell'*Archivio storico*, ed è parte del manoscritto scoperto dal Vermiglioli. Come il Rossi potè ritrovarlo lo accenna egli stesso nella pubblicazione di quel *Quadernuccio*. Egli lo vide tra le mani di un salumaio, che era in procinto di lacerarlo. Lo volle sott'occhio, e conosciuto il pregio di quella scrittura, ne fece acquisto per l'Archivio di Perugia. Ma il salumaio ne aveva già stralciate alcune pagine, incominciando dall'ultima, ed ecco perchè il *Quadernuccio* non prosegue alla pari del nostro fino al 1494. Noi abbiamo confrontato l'edizione del Rossi col manoscritto odierno, e poche sono le varianti. L'egregio scrittore afferma, che il Graziani intendeva continuare la sua Cronaca fino al 1541: e noi non lo impugnamo. È certo però o molto verosimile almeno, che la Cronaca non si prolungasse al di là del 1494, perchè il manoscritto da noi rinvenuto non è tronco per lacerazione di carte o lasciato in bianco per mancanza di originale, ma termina con la già riferita annotazione del copista, che ha tutta l'aria di essere il termine dell'opera. Ora, per quanto preziosa scoperta facesse Adamo Rossi, essa non è sufficiente a ristabilire nemmeno un breve tratto di cronaca. Ad es. nel punto dove la sua pubblicazione cessa, il nostro manoscritto continua per informarci di un fatto di molta rilevanza, ed è, che fra Bernardino da Montefeltro, il quale predicava sulla piazza del Duomo, nell'8 settembre 1493 lasciò improvvisamente Perugia —. « *Et molto* (fra Bernardino) confortava quelli a li quali apartiene el governo e che si non se repara cascherà el giudizio contro di loro, e poi se voltò al popolo e disse — ch'ogni persona governasse la casa sua e chi non poie fare altro guardi sè medesimo e facci bene, altrimenti el giudizio di Dio cascherà sopra di loro. Et così confortava ogni persona a far bene, e molto disse che si non se mutava modo al vivere de la cità che noi dovemo aver peggio, che non avemo auto e presto. E questa fu la 7ª predica che lui facesse. A di 8 detto se partì detto fra Bernardino la matina per tempo e in piaza se aspettava che lui venisse a predicare però che era sonata la campana de S. Lorenzo

bretti. Deve ritenersi infatti, che entrambe furono eseguite sopra esemplari diversi; perchè tanto nell'una copia che nell'altra le lacune non sono soltanto determinate da lacerazione di carte, ma anco dalla deficienza del testo che si copiava, talchè gli amanuensi hanno lasciato in bianco molte pagine nella speranza di ritrovare le parti mancanti del manoscritto che avevano sott'occhio. E che il nostro Codice non sia copia dell'altro custodito nella *Comunale* è agevole a provarsi con molti esempi; ma due soli ne scelgo per brevità. Noi riscontriamo che il copista del manoscritto inedito ha lasciato in bianco una pagina antecedente all'anno 1389, lo che significa che nell'esemplare che copiava, esisteva una lacuna. Se non che quando egli attende a copiare i fatti di quell'anno, non incomincia dal 3 gennaio, come si legge nel Diario a stampa, ma sibbene dal 14 di marzo. Ora se la copia fosse stata condotta sull'esemplare ritrovato dal Vermiglioli, perchè il copista avrebbe tralasciato di riferire ciò che occupava in quel volume

---

a predica, et esso non aveva domandato licentia, et gran popolo era venuto alla predica come el consueto a 7 prediche che esso aveva fatto in piaza, onde che intendendosi lui esser partito senza licentia et pensando la brigata alle cose, quale esso aveva preditto, molto ciascuno rimase di malavoglia ». — Non è egli strano che questo frate da Montefeltro, che presso il popolo aveva fama di profeta (*et più volte ce recordò quelle cose le quale ce aveva anunciate et preditte in qualche sua predica del passato, quale ce sonno advenute*) lasciasse la città proprio mentre la campana di S. Lorenzo suonava a raccogliere i fedeli alla sua predica? Egli aveva avuto parole di fuoco contro il mal vivere dei cittadini, contro i potenti, contro gli ambiziosi; e si rileva anco dal passo inedito riguardante la 7ª predica, dianzi riferito; e ci sembra non arduo a immaginarsi, che appunto per opera di qualche potente fosse fatto uscire di notte tempo dalla città. E poichè i raffronti sono il maggior sussidio, che abbia la mente umana per intendere i fatti della storia, ricorderemo, che in Perugia era allora preponderante la fazione dei nobili, e doveva essere presso di loro sospetta la propaganda di fra Bernardino, così strenuo propugnatore di libertà, di giustizia e di popolare governo. Ricordisi inoltre che fra Girolamo Savonarola a Firenze, colla sua predicazione *per più anni continui* (scrive il Guicciardini narrando i fatti del 1495) *si era vindicato fama e credito di profeta, e aveva accennato ancora qualche cosa della mutazione dello stato; e detestando pubblicamente la forma deliberata nel Parlamento, affermava la volontà di Dio essere che s' ordinasse un governo assolutamente popolare* (*Storia d' Italia*, Lib. II, cap. I). L'accesa eloquenza del frate produsse due anni dopo quello, in cui Bernardino si partì improvvisamente da Perugia, la costituzione di quel Consiglio, che doveva attendere alla riforma dello stato fiorentino. Adunque erano tempi in cui l'infiammato zelo di religiosi si manifestava anco nelle politiche faccende, e non è meraviglia che a Perugia gli ambiziosi e potenti capi delle fazioni nobiliari, paventando gli effetti delle prediche di fra Bernardino, procurassero la partenza di lui, imperocchè *da più anni* nella vicina Firenze un simile apostolato esercitava il Savonarola, ed era prossimo il giorno, in cui se ne dovevano cogliere i frutti.

varie pagine di scrittura? Inoltre noi vediamo che il manoscritto della *Comunale* all'anno 1445, registrati i fatti del 15 aprile, ha un foglio bianco, dopo il quale manca per lacerazione altro foglio. Ammettendo pure che il foglio stracciato fosse scritto, è certo che l'amanuense trovò nell'esemplare una lacuna, la quale dovrebbe riscontrarsi anco nel manoscritto inedito. Per contrario, mentre il Codice della *Comunale* termina colle parole — *A dì 17....* — e riprende colle parole — *e Mariotto dei Baglione et retornaro;* — il nostro manoscritto continua spedito per altre due pagine dalle parole — *A dì 17 de aprile* — fino a ritrovare le parole — *Mariotto dei Baglione,* ecc. — che appartengono alla cronaca del 9 di luglio dell'anno 1445.

Noi crediamo che questa breve descrizione del Codice, oggi ritrovato, sia sufficiente a provarne la grande importanza. Pure ci sembra opportuno venire ad una più ampia dimostrazione di ciò. Si rifletta prima di ogni altra cosa, che col nuovo manoscritto vien riparandosi al tratto di 37 anni, mancante nel Diario a stampa. E se ciò possa interessare grandemente gli studiosi di storia italiana e massime umbra, facilmente si prova colle seguenti considerazioni:

1.° — Anzi tutto bisogna osservare alla importanza del periodo storico dal 1450 al 1487. In questa parte degli Annali oltre la diligente e minuta esposizione delle frequenti contese fra la Repubblica e il Papa noi abbiamo descritti i tumulti di Perugia, di Viterbo, le discordie sorte in Firenze nel 1466, la liberazione di Orvieto e la sua pacificazione nel 1468, la lega fra il conte Federigo da Montefeltro e il conte Carlo Fortebracci, le gesta del Piccinino, di Nello Baglioni e di altri altissimi personaggi, le imprese di re Alfonso, le discordie fra Carlo Fortebracci e Carlo Baglioni, le difficoltà insorte fra Siena e Perugia pel furto dell'Anello della Vergine, la guerra fra i Senesi e il Piccinino, tra Perugia e Firenze, la pestilenza del 1476, molte e gravi controversie colla Curia Romana, quella in specie per il pagamento delle decime nel 1483 e altre narrazioni interessanti la storia generale d'Italia e di Europa. Aggiungansi le notizie più preziose circa i provvedimenti intesi a riformare lo stato all'interno, a soccorrere i poveri, mediante leggi speciali e fondazioni di Opere Pie, a dare incremento alle arti della lana e della seta, a diminuire il lusso

dei costumi, ad abbellire la città, a provvedere alla pacificazione degli animi, a riordinare la zecca e va dicendo.

2.° — Tutto questo periodo storico così fecondo, così ricco di avvenimenti è nel manoscritto distesamente narrato senza veruna interruzione. Esso è contenuto in 350 pagine di fitta scrittura, poco meno della metà dell' intero Codice. È dunque la parte più estesa, più accurata, che fa fede di minutissime indagini, di pazienti ricerche e di infaticabile zelo nel valente cronista. Si ha poi la fortuna che il tratto offertoci dall' odierno manoscritto è il sicuro addentellato del Diario a stampa (1).

3.° — Si deve considerare inoltre, che questa e le altre aggiunte ricavate dal manoscritto, suppliscono veramente ai vuoti della Cronaca, perchè son la Cronaca stessa; mentre non è a dire il medesimo dei supplementi introdottivi dal Fabretti. Poco sopra riconoscemmo il grande servigio reso dall' illustre uomo nel volere annessi quei supplementi al Diario Graziani; ma non appena si gettino gli occhi sul manoscritto, ognuno comprende a quale distanza si trovino le cronache del Veghi, dei Villani e dell'Anonimo da quella del Graziani. Per non distenderci in troppi esempi, avvertiremo che mentre dal Diario del Veghi e dai lavori di Villano e Ciancio Villani non è stato possibile trarre *veruna* notizia riguardante l'anno 1453 onde supplire alla lacuna della Cronaca Graziani, il manoscritto nostro contiene ben 5 pagine relative a quell'anno, e in esse si raccontano le visite imperiali a Siena, Viterbo e Roma, i casi di Firenze, le scorrerie delle soldatesche del Re d'Aragona, i danni che esse arrecarono al contado perugino, la venuta del conte Federigo d' Urbino, la lega fra Firenze e Perugia e più altre cose interessanti la storia d'Italia e quella della nostra re-

(1) Infatti il Diario edito dal Fabretti (pag. 628) termina con queste parole — « A quisti di se disse che el conte Francesco era stato fatto duca de Milano. A dì 26 de luglio . . . . ». — E il nostro manoscritto, dopo queste parole, continua — « A dì 26 de luglio morì Cola de Restoro, che la mattina stette a la messa a S. Filippo, ecc. ». — Nè meno sicura è la ripresa al termine dell' intervallo dei 37 anni. Il manoscritto giunge colla narrazione al 4 agosto 1487 e così dice — « A dì 4 de agosto Giovagnie del Gentiluomo degli Arcipreti retolse Carlo famiglio de Piero de Raniere da le mani dei birri e ferì 2 delli ditti birri in capo alla piazza — A dì *detto Giovagne del gentilomo, fu messo per rebello*, ecc. ». — Col *corsivo* riprendesi il testo del Diario a stampa. Per tal modo il tratto che si legge nel nostro Codice viene ad incastonarsi nella Cronaca stampata, senza pur l' ombra di interruzione o d' incertezza.

pubblica. Di tutto ciò non è verbo in alcuna delle cronache, da cui dovettero attingersi i materiali per supplire ai mancamenti del testo allora conosciuto. E quando pure queste cronache contengono una narrazione, essa è insufficiente a darci notizia adeguata delle vicende della città. Ad es. nell'anno 1453, per il *Supplemento sesto* al Diario Graziani non vi sarebbe stato di notevole che il dono fatto dal padre Angelo del Toscano, generale dell'Ordine di S. Francesco, alla comunità di un'*ognia di Grifone, la quale li era stata donata dal Re di Francia, e alli 20 di agosto morì e fu sepolto in S. Francesco.* Ma invece a questo medesimo anno 1453 il manoscritto contiene preziose notizie su Carlo di Braccio, sul Gentile, capitano della signoria di Venezia, sui progressi delle armi turchesche in Costantinopoli e sui matrimoni e morti di illustri cittadini. E come nell'anno appresso gli altri cronisti si limitano a registrare la morte di Agamennone degli Arcipreti e l'entrata in monastero di Berardo da Corgnia; il codice inedito ci parla, in mezzo a molte altre cose, del Breve di Nicolò V sul pagamento delle decime dei benefizi, di cui erano investiti gli abati e altri dignitari della Chiesa; continua la narrazione dei casi di Costantinopoli, della pace tra Venezia, il Duca di Milano e i fiorentini; del passaggio di molte genti d'arme da Perugia; della richiesta di Carlo di Braccio condottiero dei veneziani per avere messi perugini da inviare al pontefice; del convegno degli ambasciatori di varie città in Perugia; della conferma della pace tra il Comune nostro e Firenze; delle forze militari di Carlo Gonzaga; delle giostre tenute in Perugia nel decembre 1454 e promosse da Braccio de' Baglioni e da Giapeco degli Arcipreti, dove si fa memoria del nome dei giostratori, ecc. Noi vorremmo proseguire nel raffronto tra il pochissimo che offrono le cronache Veghi e Villani e il moltissimo che s'apprende da questo Diario inedito del Graziani; ma di un altro solo saggio dovremo appagarci per non riuscire infiniti. L'anno 1455 della Cronaca Veghi col sussidio delle altre scritture ci porge novella della pena del rogo inflitta ad una fattucchiera, dei tormenti che si diedero alla moglie di Carlo de' Graziani e del sacco di Cetona compiuto da Giacomo di Nicolò Piccinino. Or bene, noi non possiamo nemmeno per sommi capi accennare alla pingue materia contenuta nel Codice inedito sotto quest'anno 1455. Basti

il sapere che la narrazione occupa venticinque pagine dell' *in-folio*, perchè non v'è mese, il quale non abbia dato occasione a numerosi ricordi, che sono in tutto del numero di *ottanta*, mentre le cronache del *supplemento* ne recano *tre soltanto*. Insomma laddove tutto il supplemento dal 1450 al 1487 è contenuto in 28 pagine di testo con copiose note, il tratto del manoscritto inedito è di carte 350, senza contare che nello stesso supplemento mancano interi anni, come il 1472, che occupa 5 carte del manoscritto, e il 1480, che diede materia al cronista Graziani di registrare 30 avvenimenti di primaria importanza. Nè sembrino al lettore troppo minuziose queste nostre indagini; perchè ad altro non miriamo che a dimostrare vie più il pregio singolarissimo del Diario del Graziani, il quale si discosta dai lavori precedentemente compilati, per la ragione che l'autore intese a raccogliere da molte cronache e storie ogni interessante notizia. È naturale quindi che il suo lavoro riuscisse più completo degli altri, da cui si tolsero i supplementi.

Se poi ci siamo particolarmente intrattenuti sul tratto di storia dal 1450 al 1487, e se diciamo che eguale importanza ha la narrazione degli anni dal 1491 al 1494 (1), affermiamo essere il medesimo per le lacune meno estese, e che il manoscritto può completamente colmare. Così mentre nell'anno 1361 la Cronaca stampata ci narra solo della congiura ordita a favore di Alessandro di Pellolo de' Vincioli per farlo signore della città, il manoscritto ci racconta con maggiore particolarità il fatto e le sue conseguenze, e ci informa poi della compilazione dei Libri del Catasto. Similmente nel 1366 al vuoto del Diario ripara il manoscritto, il quale dà notizia non solo dei fatti, che l'illustre Fabretti ha ricordato in nota (2), ma anco dei moti di Assisi, della riforma statutaria, delle ambascerie al Papa, del passaggio delle compagnie bianche, della presa del castel di Siena, dell'arrivo alla Fratta di 300 tedeschi, dell' occupazione dei borghi di quella città, e ci fa ricordo di importanti deliberazioni del Consiglio dei 500 sulla guerra, molte delle quali circostanze furono ignorate dallo stesso diligentissimo Pellini.

---

(1) Vedi la nota a pag. 160.
(2) *Cronaca del* GRAZIANI, pag. 202.

4.° — E oltre a darci presso che completo il Diario Graziani, il manoscritto è preziosissimo sussidio a correggere qualche inesattezza inseparabile da ogni lavoro di simil genere, nella quale caddero i compilatori dell'*Archivio storico*. Verbigrazia, abbiamo riscontrato che essi talvolta riportarono nel testo delle annotazioni marginali evidentemente di mano diversa dello scrittore della cronaca, e che nel Codice odierno non si veggono. La qual cosa può generare difficoltà, oscurità e incertezza nel rilevare un fatto o una data storica (1). I raffronti col manoscritto gioveranno inoltre a correggere alcune trasposizioni di testo, che, per errore di copia, si incontrano nel Diario a stampa (2). Insomma se Adamo Rossi nella dedicatoria a Luigi Fumi del lavoro altrove ricordato, collocava poche pagine della Cronaca Graziani dal 1491 al 1493 *tra le più preziose scritture del genere prediletto agli studiosi;* con quanto maggior ragione possiamo noi rallegrarci della scoperta di un manoscritto, nel quale si ha circa un secolo di storia perugina inedita ampiamente narrata. Ed è perciò che ci siamo affrettati a informarne i lettori per utilità degli studî storici riguardanti l'Italia e in special modo l'Umbria.

Perugia, novembre del '95.

O. Scalvanti.

(1) Vedi il nostro lavoro — *Benedetto Barzi giurecons. del secolo XV* — Perugia, Boncompagni, 1895.

(2) All'anno 1342 nel Codice stampato si trova una lacuna dopo il passo che segue — « Del mese di settembre nel dicto millesimo, essendo messer Ottaviano de gli Begliforte signore di Volterra per modo de tiranno, el dicto meser Ottaviano et gli suoi consorti dettero et sottomisero la dicta città de Volterra el suo destretto a messer Gualtiere Duca de Attena a vita, el quale era signore generale a vita de la città de Fiorenza e de suo destretto, benchè dicto meser Otaviano remase pure lo maggiore de la dicta città . . . . . . *Et se partiro glie ditte loro conductore italiane, et non volsero entrare nel contado de Peroscia con la dicta compagnia* ». — Orbene, questo ultimo passo in *corsivo* deve essere collocato innanzi al primo, al termine di un lungo periodo, che è contenuto solo in parte nel Diario a stampa. Il tratto poi prima della lacuna viene di seguito al passo riferito in corsivo, e il manoscritto lo completa con questa notizia, che manca nel Codice della *Comunale:* — « Di dicto millesimo il Comuno de Arezzo con volontà del Comuno de Fiorenza si sottomise e diede la detta città e destretto al sopradetto duca di Atene, fecero la detta sommissione in casa del detto duca di Atene, et li predetti casi furono del mese di settembre ».



A PROPOSITO DI UN ARTICOLO

DI

MASSIMO KOVALEVSKY

sulle conseguenze economiche della Peste inl talia

Il Kovalevsky, studiando la legislazione medioevale concernente il lavoro e la mercede, si è domandato quale influenza abbia avuta la grande mortalità della peste del 1348 sulla elevazione della mercede medesima. Tale ricerca era già stata fatta, per ciò che concerne l'Inghilterra, dal Rogers (*History of Agriculture and Prices*), dal Seebohm (*The Black Death*) e dal Gasquet (*Black Death in England*); ma nessuno di essi aveva pensato a paragonare la legislazione inglese con le simiglianti e contemporanee norme legislative della Francia, dell'Italia, della Germania e della Spagna. Specialmente forse le repubbliche italiane del medioevo possono fornire interessanti notizie intorno a siffatto argomento.

Il Kovalevsky pertanto fece a tale proposito delle ricerche negli archivi di Firenze, Siena, Perugia, Orvieto e Venezia, e ne espose le conclusioni in una comunicazione fatta ad Oxford nella sezione F del Congresso dell'associazione inglese per il progresso della scienza: relazione che, tradotta in tedesco dal Redlich, è comparsa recentemente nella *Zeitschrift für Social-und Wirthschaftsgeschichte*, vol. III, fasc. 3° e 4°, pag. 406-23.

I dati intorno al decrescere della popolazione nelle città italiche per cagion della peste sono stati talvolta esagerati dai Cronisti; sarebbe pertanto necessario poterli controllare. Ma ciò non è agevole fare per le grandi città, come Milano e Genova, i cui archivi furono ripetutamente bruciati e distrutti. Invece piccole città, quali Orvieto, Todi e San Gemignano, conservano nei loro

archivi ricco materiale per la storia economica. Nè quanto alla prima città sono stati pubblicati i più notevoli documenti di tal genere nella *poderosa raccolta* fatta dal Fumi dei più antichi documenti risguardanti la storia orvietana (*Cod. Dip. d'Orvieto* per L. Fumi). Giacciono pertanto inediti nei respettivi archivi, ed il Kovalevsky li ha esaminati accuratamente. Una delle conseguenze economiche della peste fu che il prezzo della mano d'opera crebbe molto. Dice a questo proposito Matteo Villani (I, 5): « E il lavorio e le manifatture d'ogni arte e mestiero montò oltre al doppio consueto ».

Dopo aver esposto le notizie e i dati concernenti le mercedi rinvenuti negli statuti di Mantova e di Bologna e nelle Provvisioni del Maggior Consiglio di Firenze degli anni 1348-52, l'A. osserva come, nello stesso modo che a Firenze, non fosse fissato un massimo delle mercedi negli statuti di Perugia, *una città, la quale era retta dai Priori delle arti sotto la superiorità più o meno nominale del Papa e del suo Legato.* Era questi allora il celebre Egidio Albornoz, che dava opera a riformare gli ordinamenti di Perugia quando scoppiò la peste del '48. Ora negli statuti perugini, *riveduti sotto la sua direzione* ed apparsi nel 1349, si rinvengono disposizioni somiglianti a quelle fiorentine. Poichè infatti i lavoratori del contado e del distretto di Perugia lasciavano i fondi, che avevano in affitto, per prenderne altri concessi loro volentieri a migliori condizioni per cagione della grande mortalità, per tal modo la coltura dei campi era in varî luoghi abbandonata e le vettovaglie salivano ad un prezzo molto alto. Perciò fu stabilito che nessuno affittuario potesse abbandonare i fondi presi in affitto prima del termine di tre anni (*Ann. decemv. di Perugia,* a. 1351, c. 59). Ma questa legge, oltre a non conseguire l'intento propostosi dai reggitori del Comune (*Ann. decemv.*, a. 1347) non determinava il massimo della mercede: e ciò in repubbliche di artigiani, quali Firenze e Perugia, mentre invece repubbliche *più aristocratiche,* come Pisa ed Orvieto, fissavano il massimo della mercede per i lavoratori della città e del contado. Così lo statuto pisano del 1350. Così le deliberazioni del Maggior Consiglio d'Orvieto del 1349 (nella *Zeitscrift f. S. u W. G.* è stampato erroneamente 1359), per le quali fu imposto che ogni due mesi si scegliessero due commissari, i quali determi-

nassero il prezzo delle singole cose e del lavoro. Troviamo pure nelle *Riformanze* degli anni susseguenti le tariffe delle varie industrie e dei varî lavori.

Per tal modo Orvieto, grazie all'accurata monografia del chiaro A., appare quale una delle città italiche, che più saggiamente e praticamente portarono rimedio al crescere del prezzo delle cose vendibili e della mano d'opera — cagionato dalla grande mortalità del '48 — fissandone il massimo.

Stimo pertanto non inopportuno esporre con una certa larghezza i provvedimenti economici presi dal Comune orvietano in quella terribile calamità, provvedimenti sconosciuti fin qui, e riportare per intero la tariffa del massimo delle mercedi stabilita nel 1350, essendo quest'ultimo un documento non dispregievole di sapienza economica, che porge occasione a fare alcune riflessioni.

La peste del '48 non fu ad Orvieto meno tremenda che altrove: è stato detto che su 10 persone morissero 9. La città era inoltre in quel tempo travagliata da guerre intestine. I figli del morto Signore di Orvieto, Ermanno Monaldeschi, e più ancora li crudele e potente Bonconte della Vipera, volendo maggioreggiare in patria e trovando resistenza nel forte amore dei cittadini per la libertà, li molestavano e danneggiavano continuamente per mezzo dei numerosi loro sgherri e seguaci.

È bello il vedere, tra l'infuriare del morbo, che sentimenti alti e liberi nutrissero gli Orvietani. Non abbattuti dalle calamità della peste e della guerra, il 19 settembre 1348 si riformarono a popolo e a libertà, « cum ipsa urbevetana civitas cum suo comitatu et districtu a diu iugiter fuerit atrocibus guerris et sevis angustiis et oppressionibus conquassata et sub tiramnpnorum protervia peditata et conculcata, et nunc, Deo propitio, in pacis dulcedine requiescat » (1). Sembra quasi che la pace e la libertà recasse loro tanta gioia quanto dolore non aveva apportato la mortalità; ed è manifesto che il fiore delle libere istituzioni sboccia anche tramezzo agli orrori della desolazione e della morte.

E doveva esser proprio pietoso lo spettacolo di Orvieto in

(1) Arch. com. d'Orv. *Riformanze*, vol. LXVI, c. 35.

quel tempo, quasi vuota di abitanti e con le case mezzo abbattute a cagion delle guerre intestine. Infatti il 18 ottobre '48 fu deliberato dal Maggior Consiglio che fossero severamente punite le distruzioni di case, « quapropter dissensiones et scanda[la], que atrociter, hoste humani generis operante, in civitate urbevetana viguerunt, nonnulle domus, hedificia, menia et alia casamenta patent circumquaque diruta » (1).

Uno dei primi atti del nuovo Consiglio popolare riguarda il prezzo delle mercedi. Considerando infatti che gli operai ed i venditori « propter sevam et inauditam pestem mortiferam, qué nuper undique in humano genero est diffusa, pretium adeo carum tollant quod cives et alii cuncti conqueruntur merito et, nisi provideatur celeriter, non possunt facere facta sua, ex quo detrimentum non modicum rei publice exoritur et iactura, ne igitur huiusmodi appetitus noxius et nefandus usus in Urbisveteris civitate diutius nec ulterius vigeat et res predicte in congrua dispositione persistant » (2); il Consiglio medesimo stabilì, il giorno 31 settembre, che quanto alle cose da vendere ed alle opere personali non si potesse richiedere se non il quarto di più di quello che si soleva far pagare innanzi alla peste. Questo provvedimento, senza disconoscere le giuste ragioni dei rivenditori e degli operai per accrescere alquanto il prezzo delle cose e dei lavori, impediva loro molto praticamente di portarli ad un prezzo troppo alto: accontentava essi da un lato e da un altro tutti i cittadini. Vedremo poi che questo criterio, di un quarto di più di quanto si soleva prender prima, sia mantenuto anche nelle tariffe posteriori. Il che prova come il Comune orvietano avesse trovato il giusto mezzo per non disgustare nè i lavoratori nè i compratori.

Oltre alla difficoltà di concordare equamente il prezzo delle mercedi, il Consiglio della repubblica si trovava in grande imbarazzo perchè era stretto del bisogno di danaro, ma i pochi ed immiseriti abitanti dei pivieri del contado si rifiutavano di pagare le imposte. Perciò il 18 febbraio del 1349 fu fatta una proposta « super conservatione et reparatione pleberiorum comitatus, quorum nonnulla iam defecerut in totum propter mortiferam pestem

(1) Arch. com. d'Orv. *Rif.* LXVI, c. 48 r.
(2) *Rif.* LXVI, c. 41 r.

per orbem diffusam et gravia onera ipsis pleberiis per urbevetanum Comune imposita..... ob que ipsa pleberia sunt vacuata hominibus et poderia et bona in eisdem existentia pro maiori parte incultivata persistunt » (1). Considerando tali tristi condizioni delle campagne i consiglieri preferirono che i loro abitatori continuassero a lavorare i fondi senza pagare imposizioni, e determinarono che nessuno li potesse molestare per cagione di gabelle o di taglie. Gli abitatori della città, dove dimorava la parte più ricca della popolazione, si trovavano in condizioni differenti perchè molti eran divenuti doviziosi anche di poveri od avevano accresciuti i possessi per mezzo di eredità. Quindi essi erano in grado di pagare, ed a loro non furon risparmiate imposizioni e taglie: qualora mancassero, anche tassando questi, i denari necessari al Comune, si ricorreva ad imprestiti con Ebrei.

Tuttavia alcuni dei cittadini erano rimasti in misero stato e non potevano pagare. Perciò il 16 settembre del '49 fu deciso che nessun popolano potesse venire molestato od imprigionato per debiti sino al 1° gennaio del 1350. Fu concessa una dilazione al pagamento delle imposte « ad hoc ut urbevetana civitas civibus repleatur, que occasione pestis et mortis generalis est quasi totaliter civibus vacuata » (2). Gli animi infatti, aggiunge la deliberazione, per i terribili segni, che continuamente appariscono, debbono esser volti piuttosto alla misericordia che non alla severità. Un'altra prova di misericordia fu quella di liberare i prigionieri: con il che si veniva ad avere un risparmio nel mantenimento loro e nella paga dei carcerieri, e nello stesso tempo si realizzò un utile facendo far loro un'offerta in danaro. Fu inoltre proibito ai cittadini di offendere, molestare o trarre alcuno in giudizio per detti o fatti o cagioni di qualsiasi specie.

Un barbaro uso di quel tempo si era di vendicarsi dei nemici non colpendoli nelle persone, ma nelle cose, distruggendo cioè le vigne, guastando le messi, ecc. Il che in quel frangente sarebbe stato maggiormente pericoloso e dannoso per tutta la cittadinanza. Perciò il Consiglio orvietano, il 29 novembre del '49, raddoppiò le pene stabilite per i danni inferti ai fondi e specialmente alle vigne.

---

(1) *Rif.* LXVII, c. 17 r.
(2) *Rif.* LXVII, c. 67 t.

Per riparare allo spopolamento delle città i reggitori di queste pensarono di concedere gli stessi diritti e privilegi dei cittadini ai forestieri che venissero a stabilirvisi. Così fu fatto a Siena e specialmente a Venezia ed in tutto lo stato veneto. E così fu deliberato si facesse pure ad Orvieto, dove vediamo, ad esempio, un tal Francesco di Soana venirsi a stabilire con diritti di piena cittadinanza nel maggio del '49. E già il 18 ottobre del '48, « quia urbevetana civitas propter scandala, guerras et angustias ac mortiferam pestem nimium suis civibus sit vacuata » (1), era stato deliberato che chiunque venisse ad abitare in Orvieto avesse immunità per 10 anni.

Un altro inconveniente della grande mortalità si fu uno straordinario numero di pupilli e di pupille, sopra i cui possessi i tutori o le tutrici potevano commettere abusi o frodi. Perciò il 6 ottobre 1349 furono imposte pene ai tutori che facessero ciò e venne deliberato che ciascuno di essi dovesse render ragione del suo operato a due persone dabbene del rione in cui abitavano. E ciò almeno una volta l'anno e sempre quando ne fossero richiesti. Finalmente il 6 decembre vennero eletti due buoni uomini per ogni rione cittadino, i quali, assieme al giudice del podestà o del capitano di popolo, rivedessero i conti dei tutori e delle tutrici

Altre disposizioni d'indole economica furono: che i macellai dessero il peso giusto della carne e non vendessero una specie di carne per un'altra (presa il 21 agosto 1348); che i panettieri dessero il peso giusto del pane e si eleggessero due buoni uomini per istabilirlo ai panettieri medesimi (presa il 6 novembre 1348); che il fiorino valesse 4 lire cortonesi e non più (presa il 3 febbraio 1349); che nessuno potesse vendere il vino ai forestieri (presa il 15 settembre 1349); e che finalmente nessuno si recasse a lavorare fuori del contado orvietano.

E furono sagge norme anche queste. La carne ed il pane sono gli elementi più essenziali per la vita e quindi si doveva aver cura che i macellai ed i panettieri dessero il peso giusto e che la carne fosse di buona qualità ed il pane ben cotto. Essendo molto instabile il prezzo del fiorino, poteva venirne esagerato il valore: occorreva quindi determinarlo precisamente.

---

(1) Rif. LXVI, c. 48 t.

Una delle cure maggiori dei reggitori dei Comuni era di evitare la carestia; in quel tempo pertanto, in cui molti campi rimanevano incoltivati, era utile impedire che elementi di prima necessità come il grano (di cui in tutti i tempi mediovali fu proibita od ostacolata ad Orvieto l'esportazione) ed il vino rimanessero in città, e non fossero venduti a forestieri.

In quel frangente, in cui v'era bisogno di braccia per lavorare i campi, è naturale si cercasse impedire che uomini validi per il lavoro si recassero altrove e che si confiscassero quindi i loro beni, quando si partissero dalla città e dal contado.

Ma la prova più chiara di sapienza economica fu data dal Comune orvietano con il determinare il massimo delle mercedi. Noi crediamo non far cosa disutile riportando qui appresso integralmente le tariffe delle singole arti, le quali ci suggeriscono le seguenti considerazioni:

1.º — Abbiamo già detto che il criterio di un quarto di più di quanto si soleva far pagare una cosa od un lavoro prima della peste del '48, è mantenuto in queste tariffe. Vediamo infatti che ai calzolai per il cuoio e per l'opera loro è imposto di non richiedere « pretium quarti pluris illius quod accipiebant ante mortalitatem que fuit anno .M.CCC.XLVIII. ». Così i tessitori e le tessitrici di pannilani « accipiant et accipere possint quartum plus eo quod accipiebant ante mortalitatem ». Così i fabbri ed i manescalchi.

I muratori ed i legnaiuoli potevano esigere la paga di lire 4,80 al giorno. Ora troviamo nel Cibrario (1) che il salario di un legnaiuolo era di lire 3,44 al dì. Elevando al massimo di prezzo la giornata di tale artigiano sulla base di lire 3,44, abbiamo presso a poco tre quarti della giornata di un falegname orvietano nel 1350, cioè di lire 4,80. Il che ci conferma nell'idea che le tariffe stabilite dai consiglieri orvietani in quell'anno fossero ispirate al criterio di un quarto di più di quello che si pagava prima del '48.

Invece ai giurati di alcune arti, che procacciavano un lauto guadagno, quali i giudici, i notari, i macellai, i tavernieri e gli albergatori, fu ordinato di rispettare gli statuti delle respettive

(1) *Della Ec. pol. del M. E.*, III, 349.

arti: il che significava, s'io non erro, di non farsi pagare di più di quello che erano soliti per l'innanzi.

2.° — Per alcune arti, per le quali era agevole determinare il prezzo massimo di ogni cosa e di ogni lavoro, questo fu stabilito precisamente. Per altre poi, per le quali non era agevole far ciò, furono elette due o più persone oneste ed intelligenti di quella speciale arte, le quali tassassero coscienziosamente i generi di vendita e le mercedi dei lavori. Sopra di questi inoltre erano dei tassatori generali, i quali, tenendo per norma la tariffa stabilita dal Comune o fatta dai tassatori speciali, dovevano di mese in mese confermare i prezzi o, se occorresse, modificarli, poichè (come è osservato con pratica saggezza nella deliberazione) « res cariores et minus care in unius mensis spatio et pro tempore esse solent ». Eravi finalmente un esecutore con salario conveniente e sufficienti famigli per farsi rispettare e far osservare la tariffa determinata dai tassatori generali, punendo i trasgressori con una pena già fissata o, se non la vi fosse, imponendo egli stesso a suo arbitrio una multa, che poteva giungere sino a 100 soldi di denari cortonesi (lire it. 43,65).

3.° — Le disposizioni risguardanti le singole arti e l'enumerazione delle varie opere degli artisti danno un'idea della vita e dei costumi del tempo, degli utensili allora adoperati, delle vesti usate più comunemente.

È interessante a questo proposito la tariffa dei sarti, in cui son dichiarate le diverse specie di indumenti usuali per uomo e per donna. Vediamo, ad esempio, come uno degli oggetti più fini di vestiario femminile fosse il mantello di saia d'Irlanda foderato di drappo.

Dalla tariffa dei barbieri apprendiamo che essi solevano fare la barba nella loro bottega o nelle case degli avventori (extra), prendendo in questo caso il doppio di mercede: vale a dire in bottega 4 denari cortonesi (lire it. 0,14) e fuori 8 (lire it. 0,29). Al contrario, prima della pestilenza non potevano chiedere più di 2 denari (lire it. 0,07) (1).

I mugnai continuavano ad avere la stessa mercede, cioè la

---

(1) Arch. com. d'Orv. *Statuti della Colletta*, Cod. n. 2 (dell'anno 1334), § CXLI

ventesima parte delle biade macinate, come eran soliti fare anche nel 1334 (1).

I calcinai dovean dare calcina ben cotta e con giusta misura e cambiare quella non cotta bene.

È degna di nota, riguardo ai lavoratori di campagna, la distinzione tra i varî lavori che compievano (mietitura, battitura del grano, ecc.) e la ricompensa più o meno grande secondo la maggiore o minor fatica dell'opera loro.

4.° — Tutte le tariffe stabilite nel 1350 risguardano cose di prima necessità e di uso comune e non oggetti di lusso o adoperati da pochi. Infatti ai reggitori della repubblica stava a cuore che si avessero relativamente a buon mercato le cose di uso più comune. Quanto poi agli oggetti di lusso chi volesse procacciarseli doveva pagarli quanto piaceva al venditore od all'artista. Ed è naturale. Perchè chi voleva acquistare di tali cose superflue era certamente ricco ed in grado quindi di rimunerare generosamente l'operaio. Vediamo, ad esempio, che nella tariffa dei lavori da sarto è dichiarato il prezzo dei soli indumenti *semplici;* quanto a vesti più complicate di cucitura o ad abiti di ecclesiastici la mercede è lasciata all'arbitrio dell'artista.

5.° — I salari dei lavoratori orvietani nel 1350 completano la lista inserita dal Cibrario nel 3° volume dell'*Economia politica* del *Medio Evo,* dando i prezzi di opere, di cui non si ha ivi alcun esempio. Riportandola pertanto qui appresso stimiamo dover mettere a fronte delle mercedi in denari cortonesi (allora adoperati ad Orvieto) il valore correspettivo in lire italiane, accettando il calcolo fatto dal Cibrario medesimo che ogni denaro cortonese valesse quanto lire 0,0364 di nostra moneta.

(1) *Statuti della Colletta,* Cod. n. 2, § LXXIII. Quod molendinarii non accipiant nisi de viginti partibus unam.



Ordo artium, artificum, laboratorum, rerum vendendarum et huiusmodi.

		Lire	Soldi	Denari cortonesi	Lire italiane	
Arte dei giudici e dei notari.	Omnes et singuli de arte iudicum et notariorum teneantur et debeant observare statutum dicte artis ad penam .XXV. librarum denariorum, et minus, ut officiali et executori videbitur, considerata qualitate delicti.					
Tariffa dei cimatori di panni.	Cimatores accipiant, de cimatura panni florentini et ultramontani et huiusmodi, pretii octo libr. [pro]? kanna vel ab inde supra bis bene cimati .X. den. pro brachio,	—	—	10	—	36
	si semel pannus ipse cimabitur .VI. den.	—	—	6	—	24
	de aliis autem pannis .VI. den. pro brachio.	—	—	6	—	24
Tariffa dei calzettai.	Calligarii pro sutura de pari calligarum accipiant duos soldos et sic de capputeo unius brachii, ab inde supra et infra pro rata, et intelligatur de capputeo non lavorato nisi sutura simplici tantum.	—	2	—	—	85
Tariffa dei tessitori e degli altri operai dell'arte della lana.	Testores artis lane accipiant de tela .XXXIII. postarum .IIII. libr. den.	4	—	—	34	95
	de tela .XXXVI. postarum .V. libr. den. . .	5	—	—	43	68
	de tela .XL. postarum .VI. libr. den. . . .	6	—	—	52	41
	de tela .XLV. postarum .VII. libr. den. . .	7	—	—	61	14
	de tela .L. postarum .VIII. libr.	8	—	—	69	90
	de sagis mesculatis et liscis ultra .XLV. postas .XII. libr.	12	—	—	104	83
	Laboratoribus aliis ipsius artis lane ponantur taxatores artis.					
Tariffa dei calzolari.	Calzolarii de calciamentis coiaminis et coiamine et de ipsorum laboritio possint accipere pretium quarti pluris illius quod accipiebant ante mortalitatem que fuit anno .M.CCC.XLVIII. et non ultra, et sic faciant pueri de laboritio eorum, quorum calzolariorum et puerorum					
Tassatori dei calzolari e dei loro garzoni.	Cola Larii, Vannutius Ciutii, Petrus Scei et Ciucciarellus Petri Federici } sint taxatores.					

		Lire Soldi Denari cortonesi			Lire italiane	
Tariffa degli orefici.	Aurifices accipiant de laboratura argenti albi .X. sold. pro uncia, aurati autem sicut solebant.	—	10	—	4	36
Arte dei fabbri e dei manescalchi e loro tassatori.	Fabri accipiant de cunctis ferris et laboritiis quartum plus eo quod accipiebant ante mortalitatem et non ultra, et sic faciant mariscalci, quorum Ceccarellus Iacobelli Rustici / Magister Iannes Petri faber et / Tadeus Guidutii } sint taxatores.					
Arte dei pellicciai e loro tassatore.	Pelliparii de sutura ut supra quartum plus accipere possunt de sutura, quorum Martinus Vellis sartor sit taxator.					
Tariffa dei cucitori.	Sutores de sutura robbe fornite et bene sute, scilicet gonnella cum manicis de avantagio, guarnachia et mantello .XX. sold. den.	—	20	—	8	73
Cucitura di indumenti semplici.	de mantello .V. sold.	—	5	—	2	18
	de guarnachia .VI. sold.	—	6	—	2	61
	de gonnella .VI. sold.	—	6	—	2	61
	de manicis de avantagio .III. sold.	—	3	—	1	30
	de fodero guarnachie .V. sold.	—	5	—	2	18
	de farsitio schiecto vel mediato ad .XXIIII.or rigas .XXVII. sold.	—	27	—	11	77
	de indumentis et pannis mulierum a .XII. annis supra medietas plus.					
	de pueris .XII. annorum masculis et femminis et ab inde infra tertium minus.					
	de mantello mulierum sarge Jrlande foderato drappo .XX. sold.	—	20	—	8	73
	de mantello lane panni alterius .XII. sold. .	—	12	—	5	22
	de guarnello hominis .VI. sold.	—	6	—	2	61
Cucitura di vesti non semplici o per Ecclesiastici.	hec vero locum habeant de indumentis mediatis vel simplicibus et non in aliis, nec in indumentis ecclesiasticarum personarum, de quibus accipiant sicut est conveniens et labor exposcit.					

		Lire Soldi Denari cortonesi			Lire italiane	
Arti dei macellai, procaccianti, tavernieri, ecc.	Macellarii, Procacciantes, Tabernarii, Pizicaioli, Salaioli, Funarii, Albergatores, Camagnaioli, Macinarii — et quilibet eorum servare debent statuta, leges et ordinamenta artium et civitatis Urbisveteris.					
Tariffa dei muratori e dei legnaiuoli.	Muratores magistri et Magistri lignaminis — de ipsorum magisterio accipiant pro die .XI. sold. pro quolibet, et non ultra.	—	11	—	4	80
	Manuales autem .VII. sold. .	—	7	—	3	05
Tariffa dei mugnai.	Molendinarii pro molitura bladi accipiant de .XX. partibus unam, et non ultra.					
Tariffa dei barbieri.	Barberii pro barba in apotheca .IIII. den.	—	—	4	—	14
	extra .VIII. den. de coppa et heobottomia	—	—	8	—	29
	.VIII. den. pro quolibet, extra duplum. . .	—	—	8	—	29
Tariffa dei calcinari.	Calcinarii dent calcinam bene cottam ad mensuram Communis iustam et formatam pro .X. sold. raserium, et calcinam non bene cottam cambire debeant.	—	10	—	4	36
Tariffa dei vasai e loro tassatore.	Vascellarii de vasis, videlicet panata pititti .X. den. accipiant,	—	—	10	—	36
	de panatella media pititti .VI. den.	—	—	6	—	24
	de vascello pititti .XII. den.	—	—	12	—	43
	de urceo .VIIII. pitittorum .III. sold. . . .	—	3	—	1	31
	de ciotola picta .IIII. den.	—	—	4	—	14
	de ciotola alba .III. den.	—	—	3	—	11
	quorum Nerutius dni Vannis sit taxator.					
Tariffa dei tegolai.	Tebularii accipiant de tebulis bene cottis ad mensuram Communis factis de centinario .L. sold.	—	50	—	21	82
	de centenario planellarum .X. sold.	—	10	—	4	36
	de centinario mactonum .XX. sold.	—	20	—	8	73

		Lire Soldi Denari cortonesi			Lire italiane	
		Lire	Soldi	Denari	Lire	
Tariffa dei vetturali.	Victurales accipiant de victuris et carregio					
	prope civitatem, per duo miliaria de quolibet	—	2	—	—	85
	miliare duos sold. ab inde supra .XVIII. den.	—	—	18	—	61
	pro miliare.					
Tariffa dei lavoratori campagnuoli: mietitori, battitori di grano, ecc.	Laboratores extivo tempore ed metendum					
	et vactendum ad plus pro die accipere possint					
	pro quolibet .X. sold.	—	10	—	4	36
	et expensas, in aliis laboritiis .VIII. sold. cum	—	8	—	3	50
	uno medio pititto aquatitii tantum, et hoc a					
	kalendis aprilis usque ad kalendas novembris.					
	Allis vero temporibus .VI. sold. tantum cum	—	6	—	2	61
	aquatitio, et siquis eorumdem laboratorum ali-					
	quo quesito colore plus acciperet vel peteret					
	aut accipi vel peti faceret, solvat nomine pene					
	qualibet vice .C. sold. den. et quilibet possit	—	100	—	43	65
	accusare et denumptiare delinquentem et ha-					
	beat medietatem pene et teneatur sibi creden-					
Pene per chi vada a lavorare fuori del contado orvietano.	tia. Et siquis laborator extra civitatem et co-					
	mitatum Urbisveteris causa laborandi accede-					
	ret, solvat nomine pene pro qualibet vice .X.	10	—	—	87	36
	libr. den. et si moraretur dicta de causa ultra					
	octo dies, ex tunc de octo in octo penam .X.	10	—	—	87	36
	libr. solvere teneatur, ita quod ultra primam					
	vicem tot sint pene .X. libr. quot erunt sum-	10	—	—	87	36
	me .VIII. dierum. Siquis autem vellet ire ad					
	laborandum extra comitatum Urbisveteris, ha-					
	bita licentia duorum Priorum populi, iuxta					
	ipsam licentiam ire possit et stare libere sine					
Pene per chi vada ad abitare fuori della città e del contado orvietano.	pena. Qui vero causa habitandi ob dictam cau-					
	sam se absentaret a civitate et comitatu et ac-					
	cederet alio, inde ad .XV. dies reddire debeat,					
	aliter dicto elapso termino, ex tunc prout ex					
	nunc et ex nunc prout ex tunc, idem talis sit					
	ipso facto de civitate et comitatu Urbisveteris					
	exbannitus et condempnatus in centum libr.	100	—	—	873	60
	den. et omnia bona sua sint applicata et con-					
	fiscata Comuni Urbisveteris. Et quilibet in quo-					
	libet dictorum casuum accusare et denumptiare					
	possit et teneatur sibi credentia et habeat me-					
	dietatem pene, que possit et debeat auferri de					
	facto et summarie sine strepitu et figura iudicii					
	et absque prolatione sententie.					

		Lire cortonesi	Soldi	Denari	Lire italiane	
Tariffa dei fornari.	Furnarii suis lignis et sine fornatico et absque noccialis de raserio panis bene cotti accipiant ad plus .V. sold. den.	—	5	—	2	18
Tariffa dei tessitori di panni.	Textores et textrices pannorum lini, tevagliarum et huiusmodi de ipsorum laboritio accipiant et accipere possint quartum plus eo quod accipiebant ante mortalitatem et non ultra, et siquis predictorum extra comitatum et civitatem accederet, in illam penam cadat sicut supra continetur de laboratoribus, et similis modus erga delinquentem servetur et servari debeat					
Tariffa delle balie e nutrici.	Alumpne, bayle et nutrices in civitate morantes suis expensis in anno ad plus accipiant .XVI. libr. den. Ille de comitatu libr .XIIII.	16	—	—	139	77
	den. de baylatico.	14	—	—	122	32
Tariffa delle serve.	Famule et servitrices suis calciamentis et indumentis accipiant expensis dni .XV. libr. in	15	—	—	131	03
	anno. Ille autem que haberent expensas, indumenta et calciamenta congrua habeant quinque libras et non ultra.	5	—	—	43	65
Tariffa dei servitori.	Famuli et servitores extra civitatem laborantes cum expensis dni habeant et accipiant in anno .XXX. libr. den. et non ultra.	30	—	—	262	06
	Et si haberent expensas et indumenta et calciamenta solita et decentia, pro suo salario habeant in anno florenos quatuor. Et si non haberent a dno expensas, nec indumenta, nec calciamenta et morarentur omnibus suis expensis, habeant quinquaginta libr. den. pro quolibet	50	—	—	437	10
Lavoratrici e curatori.	Laboratrices et curatores accipiant de ipsorum labore quartum plus eo quod accipiebant ante mortalitatem.					

Tassatori di varie cose vendibili.

	Lire Soldi Denari cortonesi			Lire italiane	
Quo vendantur pro duobus den. unum . .	—	—	2	–	7

Cecchinus Nutii Macthey Salvatici
Bartucciolus Vannis Davini
Guicciarellus Petri Federici
Lutius Bartolomutii

sint superstites et taxatores super lignis, paleis, caseo, pullis, anseribus, erba et huiusmodi.

Tassatori generali.

Ceccarellus dni Nini
Contutius Vannis Andrie
Paulutus Iacobelli Magalocti
Ugolinus Nalli Cini

generales taxatores super omnibus et singulis artibus et artificibus et omnibus aliis, quorum taxationi cum consensu dnorum Priorum populi stari et pareri debet, et devise in mensem taxationem per ipsos fiendam roborare nel renovare debent, quia res cariores et minus care in unius mensis spatio et pro tempore esse solent, quorum taxatorum officium durare debet .VI. mensibus et non ultra.

Ufficiale esecutore.

Et super predictis et quolibet predictorum sit et esse debeat unus officialis et executor cum illo officio et salario et familia sicut per Consilium fuerit stabilitum. Qui officialis iuxta eius discretionem, in omni casu in quo non esset pena imposita, posset penam imponere et auferre usque centum sold. den. prout ipsi videbitur et placebit, et tam in predictis quam in aliis penam et penas de facto exigere et auferre summarie, sine strepitu et figura iudicii et absque prolatione sententie.

Orvieto, decembre 1895.

G. Pardi.

ANALECTA UMBRA

A prova della diffusione e della popolarità nell' Umbria dei nomi dell'antica epopea, furono raccolti alcuni di questi nel fasc. II, a. I del presente *Bollettino,* pag. 432. Aggiungiamo, dedottili dal catalogo dei condannati eugubini dal 1240 al 44, che conservasi nell'Archivio storico di Gubbio, questi altri: Jannuarius Sibiliae (fol. 1), Blancus Marsiliae (fol. 3), Alisante e Paganellus (ivi), Paganellus Bene e Paganellus Boni (ivi), Juntolus Paganelli, Francus Gratiae, Januarius Viviani (ivi), Agura Oçannae (fol. 5 e seg.), Flore Paganelli (fol. 6), uxor Petri de Franco (fol. 7), Jacobus Viviani, Vivianus Ade (ivi), Johannes Sibiliae (fol. 8), Francolus Jannis (fol. 9), Marsilia uxor domini Uguicionis (fol. 10), Andrae Oliverii (13).

Com' abbiam fatto pel soggetto precedente, apriamo una rubrica per la raccolta dei *Fonti di Storia Umbra nelle biblioteche straniere.* A Dresda (cfr. *Katalog der Handschriften der Königl. öffentlichen Bibliotek zu Dresden* di Franz Schnorr von Carolsfed: Leipzig, Teubner) trovansi, relativi alla storia nostra, i ms. seguenti:

Cod. F. 185. Constitutiones domus Sapientiae Perusinae. Documenti del secolo XIV; copie del secolo XVI, in 4° di ff. 67.

Cod. F. 191. Iter Perusinum, an. 1643 [di L. Holstenio?], secolo XVII, in 8°, di ff. 18.

Cod. F. 70. « Severii Minervii de gestis Spoletinorum »: precede l'epigramma di Niccolò Scevola (fol. 2-38). — « Hic est liber in se continens omnes labores, omnia onera et quae ego Thomas Martanus miles imperialis de Spoleto passus sum toto tempore vitae meae », 1429-1440 (fol. 40-51). — « Vitae sanctorum qui apud Spoletum claruerunt », di Giov. Battista Bracceschi dell' ord. di s. Domenico (fol. 51-77). — « Vitae sanctorum Concordii et Sentiae quae reperiuntur in quodam libello ms., in pagina pergamena apud moniales ss. Trinitatis civitatis Spoletinae » (fol. 78-80). — Vita Pontiani extracta ex libro pergam. vetustiss.

ms. etiam cum figuris passionis dicti sancti » (fol. 81-83). — [Simonis de Rainis parmensis?] vitae potestatum Spoleti, 1274-1278 (fol. 84-87). — Cronaca Spoletina, 1305-1424. De nobilibus de Spoleto, 1378-1419 e 1347-1417 (fol. 88-135), Secolo XVII, di ff. 135. Fu comprato a Roma nel 1739.

È testè uscito un bel volume di documenti su la *Signoria di Francesco Sforza nella Marca* (Recanati, Simboli) raccolti nell'archivio di Recanati da Michele Rosi: sta in bella compagnia con le altre memorie pubblicate su codesto argomento dal prof. Gianandrea, dal Valeri e dal Benadduci. Tra gli uomini d'arme vi è ricordato Antonello da Narni; tra gli uffiziali pubblici, Angelo da Perugia, Giovanni da Terni, Lotto de' Sardi vescovo di Spoleto e commissario pontificio, ser Antonio da Spoleto e un Tommaso (da Rieti?) commissario dello Sforza: tra i presentati ma non eletti alla Potesteria di Recanati, Angelo delli Jocusi da Terni, Antonio de Crisolinis di Amelia, un ignoto da Narni, Pieramico di Arcangelo pur d'Amelia, e ser Beninteso di Giacomo da Foligno.

Tra le *spigolature di erudizione e di critica* del prof. Francesco Flamini (Pisa, Mariotti, 1895; edizione di 70 esemplari), un articolo è relativo a Giovannantonio Campano, di cui il prof. Lesca diè un saggio biografico e critico (Pontedera, Ristori, 1892). Il Campano fu dal 1472 al 74 governatore per la Chiesa a Todi, a Foligno, ad Assisi e a Città di Castello: dal 52 al 59 era vissuto a Perugia dove nel 55 ottenne la cattedra di eloquenza. Il Flamini ne dà una succosa biografia. E a pag. 64 e seguenti descrive il ms. XIII, *C*, 32 della Nazionale di Napoli, che contiene l'*Altro Marte* di Lorenzo *Spirito*, non trascurando di menzionare l'altro cod. ch'è nella Bodleiana di Oxford, ital. 41.

Dalla collezione di monete urbiche, posseduta dal prof. Bellucci, la sig.ª Ada sua figlia ha dedotto brevi ma sicure *Notizie sulla zecca di Gubbio* (Perugia, Boncompagni), ch'ebbe vita dal tempo della signoria di Guidantonio da Montefeltro sino al 1799. Di coloro che principalmente illustrarono le monete eugubine, l'autrice ricorda lo Zanetti, il Saverio e il Cinagli. E Rinaldo Reposati?: e pure è autore notissimo *Della zecca di Gubbio* in due grossi volumi (Bologna, Lelio dalla Volpe, 1772-73, di pp. 448 e 499). I documenti che riguardano Paolo Emilio, Giuseppe, Antonio e Giovanfrancesco Galeotti, zecchieri durante i pontificati da Innocenzo X a Benedetto XIII, sono posseduti dal prof. G. Mazzatinti che li acquistò da un rivenditore di carte da macero e sui quali può ritessersi con pienezza la storia della zecca eugubina in quel periodo. Le

monete studiate in quest'opuscolo dalla sig.ª Bellucci, furono inviate alla recente Esposizione di Città di Castello, della quale fu pubblicato (C. di C., Lapi), per ciò che riguarda l'arte antica, il Catalogo per cura, crediamo, del cav. Magherini Graziani. Giacchè finora in questo Bollettino non se n'è fatta parola, crediamo opportuno di additare qualcuno dei molti oggetti d'arte umbra, decoro di quella Mostra squisita. E, innanzi tutto, la tavola, rappresentativi la vergine seduta in trono col bambino, ed ai lati s. Caterina e s. Pietro Martire: in alto, sopra le due colonne del trono, due angeli veduti in iscorcio. Nel Catalogo quest'opera bellissima è attribuita a Giovanni Santi: invece, è di Andrea Mantegna. I tre possessori d'allora (adesso è stata venduta) l'acquistarono in Urbino, dov'era collocata su l'altare della cappella del Palazzo ducale e poi, da qui remossa, era stata nascosta in un soffitto del Palazzo stesso. Tale provenienza, la figura di s. Caterina che può giudicarsi un ritratto, se non d'una duchessa, d'una gentildonna della corte, le iniziali A. M. (fu detto che indicavano *Ave Maria* anzichè il nome del pittore), la tecnica del quadro e tante altre circostanze importanti per la sua storia esterna, non furono tenute in nessun conto dai possessori inesperti e troppo creduli ai giudizi di più inesperti nella pittura, sì che da essi fu recentemente venduta per un mitissimo prezzo. Chi l'acquistò l'ha già rivenduta come una delle cospicue opere di Andrea Mantegna. Oltre a questa, notiamo: parecchie tavole d'ignoti scolari del Perugino e di seguaci della maniera di Ottaviano di Martino e della scuola umbra; il gonfalone di Benedetto Bonfigli in s. Francesco di Montone; pitture di Francesco da Castello, di Sante di Tito e di Bernardino di Mariotto; intagli in legno del Maffei da Gubbio; maioliche eugubine del secolo XVI; un piatto e una tazza a riverbero di maestro Giorgio; sigilli medioevali di Castello e di Montone; bronzi umbri; il celebre piviale della Cattedrale di Gubbio; i migliori paramenti sacri, oggetti artistici e documenti onde son ricchi il tesoro e l'archivio della Cattedrale Castellana.

Nel numero 40 della *Cronique des arts* P. Durrieu ha stampato un articolo dal titolo *Le primitif italien du Musée de Lisieux*. Trattasi d'una pittura che proviene da Perugia, ed ora è nel Museo di Lisieux in Normandia. Rappresenta la Vergine col bambino ed è firmata da « Mastro Antonio de Calvis ».

Il Supplemento XIV alla *Zeitschrift für romanische philologie* di Gustavo Gröber contiene la bibliografia delle pubblicazioni del 1889 (Halle,

Niemeyer, 1894) che può consultarsi con frutto per la storia letteraria della nostra regione.

Due belle raccolte di *Canti popolari romagnoli e marchigiani raccolti a Fossombrone* (Forlì, Bordandini, 1894: Pesaro, Nobili, 1895) son venute ad arricchire la letteratura folkloristica mercè gli studî e le cure dei professori B. Pergoli e D. Rondini. Ai nostri studiosi giovi qui darne l'annunzio per ciò che moltissimi canti di quelle due regioni son comuni alla nostra: naturalmente gli accurati annotatori hanno sempre avvertita quella comunanza, ed è talvolta identità, di sentimento e di forma.

Nelle *Cronache forlivesi* di Andrea Bernardi, il più vero e maggior cronista di Romagna, delle quali il volume I è stato ora pubblicato su l'autografo da G. Mazzatinti, auspice la R. Deputazione di Storia Patria per le provincie romagnole, due capitoli trattano di storia nostra: « La Cità de Castello tolta da M. Nicolò dai Vitello », e « La Cità di Peruxa tolta alii Odc per li Baiune ». Non particolarità nuove: ma semplice ed utile conferma di quanto su quei due avvenimenti ci era noto. Il Cronista ha narrati con larghezza i due fatti, secondo che gliene giunse « per el devolghe » il racconto: e questa, in generale, è la fonte delle sue cronache, le quali vanno dal 1476 al 1517.

Nel *Catalogo della R. Pinacoteca di Milano* [Palazzo Brera] (Milano, Civelli) sono notate varie opere umbre. Due tavole di scuola umbra (pag. 29) e un'altra della scuola del Perugino (pag. 30) appartennero alla galleria Oggiani (Sala F). Una tavola di Nicolò di Liberatore (Sala II, num. 180) è firmata ed ha l'anno 1465: proviene dalla chiesa dei Conventuali di Cagli. Costituiva la parte centrale di un'ancona di quattordici tavole, undici delle quali esistono nella stessa Pinacoteca sotto i numeri 160, 161, 163, 165, 165 A-C, 180, 183, 200, 276 e 278. Due scomparti, rappresentativi S. Michele e S. Gerunzio, furono ceduti per cambio dall'Accademia a Filippo Benucci: un altro, in cui è raffigurato S. Sebastiano, è nella galleria Oggioni, num. 602. Il Frenfanelli Cibo, *Nicolò Alunno* (Roma, Barbèra, 1872, pag. 117), descrive questa tavola, accennando soltanto a tre di quelli scompartimenti.

Nella 5ª edizione del *Katalog der gemälde-sammlung der Kgl. älteren Pinakotek in München* sono descritti sotto i numeri 1034, 1035, 1036 tre belli dipinti di Pietro Perugino (Sala VIII, numeri 561, 550, 590). Ne discorsero anche il Crowe e Cavalcaselle, *Geschichte*, ecc., IV, 267 e 592.

Del nostro Presidente onorario prof. Ariodante Fabretti, il « ben vissuto saggio », come lo chiamò un suo collega, ha tessuto una diligentissima biografia il prof. Ermanno Ferrero e l'ha inserita nell'*Annuario della R. Università di Torino* (a. 1894-95). Delle sue opere è qui data la bibliografia, dalle vite dei Capitani di ventura, pubblicate dal '42 al '46, ai documenti per la storia di Perugia, de' quali gli ultimi videro la luce nel '92.

Come fu annunziato nel precedente numero di questo Bollettino, nella *Miscellanea storica della Valdelsa* (a. III, num. 2) è stato pubblicato dal signor U. Nomi-Venerosi-Pesciolini l'accurato studio sul quadro di Bernardino Betti (il Pinturicchio) esistente nella Pinacoteca Comunale di San Gimignano. Fu fatto eseguire dai monaci di Monteoliveto: rappresenta la Vergine assunta, adorata da un papa (S. Gregorio) e da un santo abate (Bernardo da Chiaravalle). Il documento dell'allogazione del dipinto è qui prodotto, ed esiste nell'Archivio di Stato in Firenze: se ne deduce che l'opera era finita il 9 febbraio del 1512. Illustra il bell'articolo la riproduzione fototipica del meraviglioso dipinto.

Angelo Lupattelli ha dato alle stampe oltre alla *storia della pittura in Perugia e delle arti ad essa affini dal risorgimento sino ai nostri giorni* (Foligno, Campitelli, 1895), come era stato annunziato nel nostro Bollettino, I, 179, anche la *Petit-Guide de Pérouse* (Paris, Pedone Libraire edit. 13, rue Soufflet, 1895); e l'Accademia delle Belle arti di Perugia il discorso del colonnello Claudio Cherubini per la premiazione ed esposizione dell'anno scolastico 1894-95 (Perugia, Santucci, 1895).

L'annuario dell'Accademia di Spoleto per il 1894 (Spoleto, Bassoni, 1895) reca una *Nota sullo statuto inedito di Collestatte e Torreorsina*. Furono due comunità delle diocesi di Spoleto rette con giurisdizione feudale fino alla restaurazione del Governo pontificio dopo l'epoca napoleonica. Il conte Paolano Manassei, autore della Nota, ricorda il privilegio di Benedetto III del maggio 856, la costituzione del 1218 di Onorio III e gli atti di Innocenzo IV, la soggezione agli Orsini e ai Manassei, i quali ultimi tennero la giurisdizione feudale di Collestatte infino al 1799. L'egregio conte Manassei si domanda: Quale ordinamento ebbero gli istituti feudali nello Stato Ecclesiastico? A risolver questo e molti altri quesiti che egli pone innanzi, osserva giustamente che « molto ha giovato o gioverà l'esame e lo studio degli statuti che si conservano delle Università feudali, statuti in cui la storia e la vita di esse si rispecchia ». E così cerca di dare un'idea dello statuto di Collestatte e Torreorsina,

redatto nel 1663 (epoca, veramente, insufficiente a dare un lume) e diviso nei soliti cinque libri.

Annunziamo con vivo piacere la pubblicazione dell' *Annuario della Accademia Spoletina degli Ottusi* 1893 94 (Spoleto, tip. Bassoni, 1895) che contiene: Avvertimento — *Campello,* Notizie storiche dell' Accademia — *Angelini C.,* Commemorazione Fontana e Sansi — *Arcangeli D.,* Per una guida di Spoleto — *Angelini G. F.,* L' agricoltura a Spoleto — *Piergili G.,* Linfa fluente — *Pompilj G.,* Pochi pensieri di scienza medica — *Caetani-Andreani M.,* A. Monteluco — *Gori F.,* Proposta di compilare una guida di Spoleto — *Pizotta F.,* La letteratura classica agraria — *Campello.,* Tornata del 25 agosto 1894; relazione — *Campello,* Commemorazione del canonico Bonaccia — *Angelini G. F.,* Le attuali condizioni della musica italiana — *Caetani-Andreani M.,* In morte di T. Gnoli Gualandi — *Angelini C.,* Di un affresco di Giovann Spagna — *Pompilj G.,* Il parroco Kneipp — *Gherghi R.,* Cenni bibliografici e bibliologici delle opere di tre autori spoletini — *Manassei P.* Nota sullo Statuto inedito di Collestatte e Torreorsina — Commemorazioni dei soci De Rossi, Fabretti, Carini e Cantù — Avvertenza — Appendice — Elenco dei soci — Magistratura novemvirale. Come *Appendice all' annuario 1893-94* sono pubblicati gli atti della tornata 6 ottobre 1895, dove dopo le parole del presidente Paolo Campello della Spina si dà il discorso del socio sen. Gaspare Finali intitolato: *Umbria nella Divina Commedia.*

Il nostro egregio socio Giuseppe Terrenzi nei suoi *appunti e note storiche* parla del *Comune di Narni durante il secolo XIII*, in un libretto di pagine 77-XXII (Terni, Alterocca, 1895), prendendo le mosse dalla soggezione in cui passò il Comune dall' Impero alla Chiesa, soggezione che si riduceva al pagamento di sussidî, alla conferma degli statuti e all' arbitrato da accettare dalla S. Sede. Narra gli avvenimenti di quel secolo, le tendenze alle eresie patarine, lo spirito di rappresaglia, l' influenza di S. Francesco, l'azione di Innocenzo III, di Onorio III, di Gregorio IX, di Innocenzo IV, di Alessandro IV, l' alleanza di Narni con Spoleto e Todi (1259), la costituzione interna del Comune, per la quale si mantenne gagliardo nelle sue libertà, entrando a far parte di quella lega umbra con Perugia, Todi, Spoleto e Assisi che Bonifacio VIII disciolse, chiamandola *cosa nefanda.* La narrazione benissimo condotta sulla storia generale, e scritta con cuore caldo, termina con un manipolo di documenti, dodici in tutti, che si completano con la pubblicazione del Pardi fatta nel I volume del nostro Bollettino: *Due paci fra Terni*

e *Narni*, ecc., dove si produssero i documenti 1258 decembre 1, dati nell' VIII e IX dal Terrenzi ancora.

Negli *Atti della R. Accademia delle Scienze di Torino,* vol. XXIX, si contiene una nota del prof. Federico Patetta: *Appunti da un manoscritto della Capitolare di Perugia,* che contiene i frammenti del vangelo di S. Luca editi nel secolo scorso dal Bianchini (*Evangeliarum quadruplex*, parte 2ª, vol. 2°, p. D e XI e seguenti) e da lui giudicati del principio del secolo VI e di cui vedi Blume, *Iter ital.*, 10, 219, Bellucci in Mazzatinti, *Inventario dei manoscritti delle Biblioteche d'Italia,* Bettmann, *Archivio di Pertz,* XII, 545. L'egregio professore esamina con buona critica il manoscritto, esclude che vi sieno traccie di lettere in oro, nè purpuree, specialmente per avere osservato in un manoscritto di numero 29 del secolo XI nella parte interna di una delle assicelle della legatura « traccie evidenti di un foglio e mezzo di pergamena bianchissima, scritta a due colonne per pagina in antica e bella onciale. Le membrane fortemente incollate al legno furono malamente strappate, di modo che rimasero aderenti alla fodera brani di pergamena e l'inchiostro delle lettere, che ora appaiono naturalmente voltate in senso contrario ». Egli coll'assistenza del reverendissimo Romitelli vi ravvisò frammenti del vangelo di S. Giovanni appartenenti senza alcun dubbio allo stesso evangeliario, di cui facevano parte i frammenti pubblicati dal Bianchini. All'altra assicella della legatura dello stesso manoscritto numero 29 era incollata una carta originale disgraziatamente mancante a sinistra, che riproduce, emendando il Bethmann che l'ascrive al secolo IX, mentre deve ritenersi del principio dell' XI.

In un opuscolo intitolato *Vita di S. Eraclio martire e descrizione della sua chiesa nel castello di questo nome* (Foligno, Artigian. di S. Carlo, 1895), monsignor Faloci-Pulignani ristampa quanto di S. Eraclio, di S. Giusto e di S. Mauro scrisse il Jacobilli nel 1628 a pagine 131-134 delle *vite dei santi e beati di Foligno* con varie annotazioni e giunte. Racconta poi brevemente le notizie della chiesa del secolo XI e delle sue pitture del secolo XV fino a questi ultimi anni, in cui ridotta a teatro ed altri usi, nel '95 fu ristabilita al culto, dopo lunghe contese, e col concorso del Governo restaurata. Si dànno in fine varî cenni sopra alcuni che sortirono i natali in Sant' Eraclio.

Fra le recensioni del libro del prof. Urbini Giulio su *la patria* di Properzio, aggiungiamo quelle accolte nei seguenti periodici: *La letteratura,* IV, 19 (recensione favorevole di C. Antona Traversi); *Revue*

critique d'histoire et de litterature, numero 46 (recensione favorevole di Felice Ramorino); *il Bibliofilo,* X, 9-10 (favorevole); *Berliner Philologische Worchenschift,* X, 22, 698-700. Ivi il signor Ugo Magnas dice che il libro « prova una scienza profonda ed un'ampia conoscenza della letteratura speciale dell'argomento, da raccomandarsi anche in Germania a tutti coloro che vogliono approfondire la questione ».

Pubblicazioni nuziali. — Il dott. Ugo Patrizi ha stampato per le nozze Paci-Tommasi (Città di Castello, Lapi) due sonetti di Nerio Moscoli, di cui e d'altri poeti umbri darà presto la vita e le rime il professore Pietro Tommasini. I due sonetti com. : « Lor ch' io porsi la mano en ver le rose » e « Do lo robaste, dì, donna leggiadra ». Il Moscoli, è detto nella lettera dedicatoria, è di Castello e « vissuto tra lo scorcio del 1200 e i primi del 300 » : egli « conferma la tradizione che die' agli umbri un alto posto nella vita del pensiero e nella forza dell' immaginazione e del sentimento ». — Il prof. G. Donati ha tratto dal ms. H, 64 della Comunale di Perugia un sonetto (« Qual donna si puoy dar quel vero vanto ») di Lorenzo Spirito e l' ha pubblicato per le nozze Conestabile Della Staffa-Mocenigo Soranzo (Perugia, Boncompagni), riproducendo con istrettissimo, e forse soverchio, rigore diplomatico la lezione del codice. — Lo stesso prof. ha dato in luce per altre nozze illustri (Paulucci de' Calboli-Lazari) il sonetto del Petrarca « Benedetto sia 'l giorno, ecc. » qual' è nel ms. C. 43 della biblioteca perugina. — Per nozze Meniconi Bracceschi-Taticchi il conte Alessandro Ansidei ha ripubblicata (Perugia, Boncompagni) l'ode « Dolce mi suona ancora » d' Ippolito Pindemonte (edita già a Perugia nel 1780 per nozze Meniconi-Oddi), che fu amico ed estimatore di Reginaldo Ansidei. — Su *Il castello di Sant'Elena* ha raccolte notizie sconosciute il medesimo Conte e le ha dedicate al prof. V. Sereni nel dì delle nozze di sua figlia Giuditta con Francesco Bologna (Perugia, Santucci). Di questo, come dei tanti altri castelli del territorio perugino, Giuseppe Belforti cercò e mise assieme le memorie storiche, le quali Annibale Mariotti ampliò ed illustrò di note eruditissime. Il conte Ansidei ha ritessuta la storia del castello antico, di cui rimangono ancora gli avanzi severi e le mura, su quelle memorie e su altre che dedusse dai privati archivi delle famiglie Ugolini e Sansoni.

Nel *Separatabdruct aus « Zeitschrift für handelsrech »* (Band. XLI) trovasi una recensione del Goldschmidt ad una lettera del perugino Baldo degli Ubaldi pubblicata dal dott. Federico Patetta. Questa lettera di Baldo (1327? — 1400), il quale fu una delle più salde colonne della giu-

risprudenza medievale dopo la morte del suo grande maestro Bartolo, riguarda negozi cambiari, ed è perciò interessantissima perchè non si aveva fin qui alcuna notizia che Baldo avesse egli stesso preso parte ad affari commerciali e di cambio. La lettera edita dal Patetta trovasi nella Vallicelliana di Roma (Hs. D. 21) ed il Goldschmidt opina giustamente appartenga agli ultimi anni della vita di Baldo, forse nel 1399, in cui fu chiamato da Pavia, dove era insegnante, a Piacenza, al qual fatto sembra riferirsi un passo della lettera medesima.

F. Meili nel suo scritto intitolato *Die theoretischen Abhandlungen von Bartolus und Baldus über das internationale Privat-und Strafrecht zusammengestellt* (Leipzig, Duncker u. Humblot 1894, p. 64, in 8 — Vermehrter Sondetabdruck aus der *Zeitsch. für internationale Privat u.* Strafrecht IV) trascrive le trattazioni di Bartolo e di Baldo relative al diritto privato internazionale e con ampia dottrina le illustra, provando che con Bartolo si inaugura un'epoca nuova per il diritto privato e penale internazionale e Baldo partecipa con lui all'onore del *principato* di questa scienza.

Un bel discorso è quello che il Pardi ha pronunziato nella solennità della distribuzione dei premi delle scuole Liceali, Ginnasiali, Tecniche e Elementari di Orvieto il 20 novembre del 1895. Egli ha parlato della storia e della sua importanza nell'insegnamento con parola elevata e brillante. « Nella storia all'indagine paziente e minuziosa dei fatti si accoppiano stupendamente l'impeto della eloquenza, l'ardore ed i colori smaglianti della poesia, la profondità di considerazioni della filosofia ». E qui dà a grandi linee i sommi insegnamenti che si ritraggono dalla suprema maestra della vita, abbracciando a larghi tratti la storia delle popolazioni asiatiche, dove fu la culla della civiltà, la storia del popolo romano, dalla unità del cui impero si dilatarono rapidamente dovunque e senza ostacoli le belle massime del cristianesimo, la storia d'Italia, che « sede una volta di un potentissimo impero, fiorente d'agricoltura anche dove regna or la malaria, ricca di commerci e d'industrie, invasa poscia da stranieri di ogni specie — gli uni meno barbari degli altri, ma crudeli i secondi più dei primi — divisa, sminuzzata, lacerata,..... vide a poco a poco crescere con tanti e sicuri progressi da umili principî quella cavalleresca casa di Savoia che doveva finalmente coronare il sogno dei patrioti e dei martiri, l'indipendenza e l'unità della patria..... ». Il discorso splendido offerto a S. M. la Regina Margherita, ha incontrato dall'Augusta Donna, che personifica la bontà e la cultura italiana, il più sincero gradimento, e il giovane autore ha ricevuto dall'alta Signora i

più lusinghieri rallegramenti, felicitandosi coll'egregio professore, che dalla cattedra eleva i giovani ai più nobili ideali del bello e della patria. Il discorso è stato elegantemente stampato dalla Tipografia Boncompagni di Perugia.

Il nostro socio prof. Carmelo Calì in un opuscolo intitolato: « Pacifico Massimi e l'Hecatelegium » discorre della lunga e agitata vita del poeta Ascolano, dà la bibliografia delle opere di lui che « fu il creatore di quel genere di poesia a doppio senso che ha nome da Francesco Berni, precorse in un certo qual modo Pietro Aretino e fu in polemica con Angiolo Poliziano », rammenta l'opinione che di questo umanista ebbero i contemporanei ed i posteri e conclude con l'affermare che il Massimi ha lasciato nell'arte tracce indelebili. — L'opuscolo pregevole per la profonda ed estesa cultura, della quale il prof. Calì vi dà saggio, ha per noi uno speciale interesse, poichè il Massimi visse in Perugia dal 1459 fino al 1467 per lo meno, fu protetto dai Baglioni e particolarmente da Braccio II e ricordò in molte sue poesie uomini e cose di Perugia.

Un mazzetto di leggende Sublacensi illustrate, è una vera fioritura di erudizione del signor Carlo Merkel che con questo titolo ha pubblicato un libretto (Roma, Forzani e C.) di 40 pagine, di utile e gratissima lettura. Esse leggende hanno un valore storico notevole veramente. « Provano per quali robuste fila avvenimenti e racconti antichissimi si siano conservati nella memoria del popolo... Queste leggende e questi usi che lo scetticismo moderno non ha potuto soffocare ci fanno rivivere nei tempi antichi, in cui l'Alighieri immaginò la Divina Commedia, ci rappresentano ancora quel popolo pio ed immaginoso, dal quale per secoli uscirono tanti artisti maravigliosi ». I titoli sono questi: 1. *Leggende di S. Benedetto.* 2. *Santa Chelidonia.* 3. *Il Santuario della SS. Trinità.*

Negli *Atti dell'Accademia Properziana del Subasio in Assisi* (decembre 1895, numero 3) il canonico Giuseppe Elisei egregiamente illustra un sarcofago gentilesco, che trovasi nel sotterraneo dell'antica Chiesa Ugoniana sotto la presente cattedrale di S. Rufino, e pubblica delle memorie storiche sul coro grande della stessa Cattedrale, opera splendida di maestro Giovanni da Sanseverino. — Le sculture del sarcofago son riprodotte in una tavola in fondo a questo fascicolo degli Atti della benemerita Accademia Assisana.

SPOGLIO DI PERIODICI (1891-92)

ARCHIVIO STORICO DELL'ARTE (Roma).

1891, fasc. 1. Fumi L., *Ricordi d'un Oratorio del secolo XV nel Duomo di Orvieto.* Alle diligentissime notizie storiche seguono 26 documenti inediti, tratti dall'Archivio dell'Opera, dal 1402 al 1493. La cappella venne demolita: « alcuni frammenti di marmo scolpito a busti di santi e stemmi dell'Opera, rinvenuti dopo demoliti gli altari nel luogo ove era stata la cappella, hanno indotto a crederli avanzi degli ornati di essa. Ma nulla di certo; e null'altro rimane di questa opera che il ricordo pervenutoci dai documenti ». — *Compimento del palazzo Marino in Milano di Galeazzo Alessi:* notizia.

Fasc. 2. Fritz Harck, *quadri di maestri italiani nelle Gallerie private di Germania.* Nella Galleria Weber di Amburgo la scuola umbra è rappresentata da una lunetta attribuita al Perugino, ma da ascriversi piuttosto alla sua scuola. Due altre tavole pone l'Harck in compagnia di quest'opera umbra: ma esse sono di Marco Palmezzano che è forlivese! — Corrado Ricci, *Fioravante Fioravanti e l'architettura bolognese nella prima metà del secolo XV.* Toccasi del F. in Perugia, dove « fecie lo chastello di Braccio » Fortebraccio a Montone, com'è dichiarato in una lettera di Jacopo della Quercia a un operaio del Duomo di Siena. A Montone fu nel 1418: questa data è stabilita dal R. mercè un documento dell'Archivio criminale di Bologna. Anche si determina che i lavori dell'emissario perugino del Trasimeno sono suoi, malgrado l'asserto di Annibale Mariotti che li attribuisce ad Aristotile Fioravanti; e pur suoi son quelli eseguiti al Velino presso la caduta delle Marmore. — E. A., *La remozione del coro della chiesa superiore di s. Francesco d'Assisi.* L'a. esprime il proprio parere dichiarando che plaude alla remozione, « poichè si riparò in tal modo ad un grave errore artistico compiuto nel 1500, l'errore d'ingombrare un tempio che artisticamente può dirsi il più

bello e perfetto della cristianità ». La ragione del suo plauso sta nel fatto che il coro del Sanseverinate « copriva parte delle pitture di Giunta e di Cimabue, stuonava pure colle linee perfettamente euritmiche del monumento, ed impediva che l' altare potesse essere ricollocato nel mezzo della crociera, suo posto originario ». Conclude: « meglio quindi che la remozione sia avvenuta ».

Fasc. 3. N. B[aldoria], Recensione dell' opuscolo di Luca Beltrami, *Andrea Orcagna sarebbe autore d'un disegno per il pulpito del Duomo di Orvieto?* Gli pare che il Beltrami « abbia colto nel segno attribuendo quel prezioso frammento ad Andrea Orcagna, il quale, come si sa, prese parte ai lavori del Duomo, sia come architetto, sia come mosaicista dal 1358 al 1361, dopo cioè aver terminato a Firenze il celebre tabernacolo di Or San Michele ». Nuove e minute osservazioni del Baldoria confermano e rafforzano questo giudizio. — Tiberi L., *Adamo Rossi:* necrologia e bibliografia de' suoi scritti editi sulla storia e di critica artistica, e degl' inediti. Fra questi sono da notarsi alcune memorie su la Cattedrale di Perugia, su la fontana e l' acquedotto, su la pittura dal secolo XIII al XVI, il catalogo descrittivo della Pinacoteca Vannucci, varî studî su Raffaello e un discorso su gli architetti fra Bevignate, Bartolomeo Mattioli e Galeazzo Alessi.

Fasc. 5. A. Nardini Despotti Mospignotti, *Lorenzo del Maitano* e la *facciata del Duomo di Orvieto.* Monografia ampia e diligentissima.

Fasc. 6. E. Müntz, *L'architettura a Roma durante il pontificato di Innocenzo VIII: Nuovi documenti.* Uno di questi, del 31 marzo 1485, riguarda « magistro Gasparrino civi perugino architectori ».

1892, fasc. 1. V' è data la riproduzione del quadro di Fiorenzo di Lorenzo, posseduto dalla Galleria Borghese, rappresentante il crocifisso coi santi Girolamo e Cristoforo. « Da alcuni attribuito alla giovinezza del Pinturicchio, splende come se fosse tutto incastonato di gemme, ha la freschezza d'un'opera appena uscita dalle mani del suo autore ».

Fasc. 2. Kristeller P., *La xilografia veneziana.* V' è riprodotto il frontespizio della « Spiritualis vitae compendiosa regula » di fra Cherubino da Spoleto, in grandezza originale (Venezia, s. a., in 4). E v' è ricordata la rara edizione dei Fioretti (Venezia, 1490) di cui un esemplare è nel Museo Correr G., 13: a fol. 1 è incisa la figura del santo che riceve le stigmate (cfr. la *Bibliographie des livres à figures vénitiens* del Duca di Rivoli, pag. 85 e 170).

Fasc. 3. A. Venturi, *Disegno per il pulpito del Duomo di Orvieto.* È nel gabinetto delle stampe a Berlino e qui vien riprodotto (vedi l'articolo del Beltrami sopra citato). Il prof. V. nota che « lo stile delle figurette del disegno di Berlino, stile più distinto che nelle altre di Or-

vieto, ha caratteri spiccatamente senesi, tanto che non saremmo alieni di credere che il disegno appartenga a Lorenzo Maitani ».

Fasc. 5. Boni G., *Il Leone di s. Marco.* S'accenna al Toro in bronzo della Cattedrale di Orvieto e se ne dà la fototipia. È di Lorenzo Maitani. — Nella *Miscellanea* si dà la notizia del *Ricollocamento del coro* in s. Francesco d'Assisi. Il Cavalcaselle, che quel ricollocamento combattè col Sacconi, col Cantalamessa e col Sacconi, torna a riaffermare il proprio giudizio sulla giustizia della rimozione del coro (cfr. il rapporto del Sacconi in *Bollettino ufficiale,* num. 23; 30 dicembre e 4 maggio 1892), cui definisce « macchinoso mobile », pur riconoscendo (meno male!) ch' è « non privo di pregi ».

Archivio della R. Società romana di storia patria (Roma).

1891, fasc. 1-2. L. Fumi, *Carteggio del Comune di Orvieto degli anni 1511 e 1512.* Sono 28 lettere importanti per la storia delle imprese di Giulio II.

1892, fasc. 1-2. C. Calisse, *Costituzione del patrimonio di S. Pietro in Tuscia nel sec. XV.* Ne fecero parte la contea di Sabina, comprendente i distretti di Narni, Terni, Rieti, Amelia e il territorio fra Spoleto e la Nera. Anche vi sono studiati i diritti di Orvieto su varî Comuni.

Archiv für Literatur und Kirchengeschichte (Friburgo).

1891, fasc. 1. Ehrle Fr., *Die ältesten Redactionen der Generalconstitutionen des Franziskanerordens.* In questa dotta trattazione sono pubblicati estratti di decisioni di Capitoli, fra i quali di quelli di Assisi. Fra i manoscritti delle antiche costituzioni è studiato quello della Comunale di Todi.

Archivio storico italiano (Firenze).

1891, disp. 3. Necrologia del barone A. Sansi. Comprende un esame accurato delle opere sue illustranti la storia di Spoleto.

Disp. 4. Favorevole recensione della *Storia di Città di Castello* del Magherini Graziani. — Nello stesso fasc. E. Müntz prende in esame i lavori e le pubblicazioni sulla storia dell'arte italiana.

Fra le altre opere è notata quella dell' Heiss, Médailleurs *de la Rénaissance* in mezzo ai quali è Ludovico da Foligno. Ed è pur ricordato che in uno dei volumi del catalogo della Collezione Spitzer appare il pastorale di Benci Aldobrandini vescovo di Gubbio (1331) e un bassorilievo magnifico dei Della Robbia, rappresentante l'Ascensione e proveniente da Città di Castello.

Arte e storia (Firenze).

1891, Bonucci I., *Un' opera di Bernardino Pinturicchio.* Crede sia suo il quadro dell'Assunta ch'è nel Museo di Napoli. — Faloci-Pulignani M., *La Maestà bella presso Foligno.* È l'immagine a fresco d'una madonna, dipinta nel sec. XV in un'edicola fuori della città da Pietro Mezzasti. Cfr. *La Rondinella,* strenna umbra, Spoleto, 1843, pag. 5 e seg. — Notizie di Spoleto sui restauri nel Duomo, e sulla scoperta del teatro romano e della rocca.

1892, Müntz E., *Gli architetti Cola di Caprarola e Antonio da san Gallo il vecchio a Nepi.* Cola fu illustrato con documenti da A. Rossi in *Giorn. di erudiz. artistica,* I, 3 e seg., 343 e seg. Lavorò a Todi e a Foligno.

Atti della R. deputazione ferrarese di storia patria (Ferrara).

1892, fasc. 1. Venturini O., *Dei gradi accademici conferiti dallo studio di Ferrara nel primo secolo di sua istituzione.* L'8 maggio 1488 fu conferito il « doctoratus in medicina » ad « Antonius de Vitellensibus de Fuligno ». Un « dominus Bandinus de Fuligno » era tra i commissari pei conferimenti delle cattedre nel 1402.

Annuali dell'Università di perugia (Perugia).

1892, 1. Scalvanti O., *Il Mons pietatis di Perugia con qualche notizia sul Monte di Gubbio:* con documenti.

Atti dell'accademia la Nuova Fenice (Orvieto).

Rapporti delle tornate 1890-91, Bullettino 2-4. Il socio G. Cozza Luzi lesse il discorso *Il Duomo d' Orvieto e Raffaello Sanzio nel trionfo eucaristico:* il socio Zampi trattò della pianta, e il socio L. Fumi delle decorazioni a stucco nelle cappelle del Duomo stesso e delle pitture che qui furono eseguite dal 1337 in poi; il socio Onori della vita e delle opere di Gentile da Fabriano che dipinse anche a Perugia, a Città di Castello ed in Orvieto, dove nel 1425 compiè in una cappella del Duomo la *pulcerrima maiestas;* il socio Fumi discorse dei Monaldi e Filippeschi a proposito de' noti versi del canto IV del Purg. di Dante. Anche si diè conto del Diario Orvietano di ser Tommaso di Silvestro, di cui la stampa è affidata alle cure amorose e sapienti del socio Fumi, e dell'Album poliglotto che fu da lui raccolto e pubblicato pel sesto centenario del Duomo. Notevolissima in questo splendido volume la introduzione storica del socio Rondoni, ch'è un felice riepilogo della storia medioevale orvietana, fatto sul Codice Diplomatico della città, messo assieme e dato in luce nel 1884 dallo stesso socio L. Fumi. Sono altresì da segna-

larsi gli articoli del Lisini sui pareri di Lorenzo Maitani e il Duomo di Siena; del Gandini sulle tappezzerie dipinte nel Duomo, con riproduzioni cromolitografiche; del Beltrami che indaga se Andrea Orcagna fu autore d'un disegno pel pulpito del Duomo; del Leonori su le più insigni cattedrali del secolo XIII; del Nardini Despotti su i quadri a mosaico nella facciata del Duomo. Il socio Cerretti vi pubblicò la Rappresentazione del miracolo di Bolsena, prezioso documento per la storia del teatro: cfr. Torraca. *Il teatro ital.* (Firenze, Sansoni, 1885), pag. VI.

Rapporti delle Tornate 1891-92. Il socio Fumi trattò di Paolo III in Orvieto nel 1536, secondo le notizie tramandate dalle Riforme e da lui illustrate con note. Nella seduta del 15 giugno fu approvata la stampa d'un opuscolo dal titolo *Rapporti fra Genova ed Orvieto nel secolo XIV*, dimostrati da nove documenti (1300-1390) tratti dall'arch. com. orvietano e dal socio Fumi pubblicati in omaggio al quinto Congresso storico di Genova. Questo numero del Bollettino è illustrato da un disegno di frammento di tazza etrusca, che conservasi nel museo Faina, e da due piante del Duomo.

Num. 5-6. Il socio Cardella diè larga notizia delle pitture di una tomba etrusca a camera, scoperta presso Orvieto; diè resoconto degli scavi d'una necropoli il socio Mancini; dell'architetto militare e civile Ascanio Vitozzi discorse il socio L. Fumi e lesse una memoria che può servire d'introduzione al *Diario della guerra di Castro dal 1641 al 43* che conservasi ms. nell'archivio storico d'Orvieto: di Ugolino di Montemarte, luogotenente dell'Albornoz, trattò il socio Tommaso Onori; del materiale raccolto dal Fontanieri per una storia della diocesi orvietana, il socio Palazzetti; della costruzione del Duomo e degli artisti che vi operarono, il socio Zampi; e da ultimo della vita di Gentile da Fabriano, ricordandone i dipinti in Perugia ed Orvieto, il socio conte Fabri Stelluti.

COMPTES-RENDU DES SÉANCES DE L'ACADÉMIE DES INSCRIPTIONS (Parigi).

1892, gennaio-febbraio. Casati C., *Note sur la nécropole étrusque découvert en 1891 à Castiglione del Lago*. È del sec. III a C.

DEUTSCHE LITTERATUR ZEITUNG (Berlino).

1892, num. 44. Frey C., *Il Duomo d'Orvieto e i suoi restauri* di L. Fumi: recensione favorevolissima.

HISTORISCHE ZEITSCHRIFT (Monaco - Lipsia).

1892, fasc. 1. Recensione de *Il Castello di Campello* di P. Campello. Notasi che l'a. divaga dall'argomento.

Gazzetta letteraria (Torino).

1892, num. 2. Del Cerro E., *Attraverso l' Umbria verde: Assisi.* Num. 41. Del Cerro E., *Perugia.*

Giornale storico della letteratura italiana (Torino).

Vol. XVIII, fasc. 1-2. R. Sabbadini, *Briciole umanistiche.* Vi si tratta di Tommaso Pontano che il Lancellotti identificò con il Seneca da Camerino, e il Biondo, da questi distinguendolo, lo disse di Perugia. Il Sabbadini non sa dov' egli fosse nel 1444, « ma probabilmente in qualche paese dell' Umbria, giacchè pare che egli abbia trascorso nell' Umbria l'ultima parte della sua vita, come insegnante e come magistrato ». Infatti alcune sue lettere, contenute nel cod. Vaticano Ottoboniano 1677, sono datate da Perugia e Foligno.

Vol. XIX, fasc. 1. F. Novati, *Le poesie sulla natura delle frutta e i Canterini del Comune di Firenze nel Trecento.* Naturalmente l'a. ricorda anche Benuccio da Orvieto e, pubblicata di sul cod. Rediano-Laurenziano 184 la sua canzone « O be' signior, poi che mangiato avete », si prova di stabilire le relazioni che corrono fra questo componimento e il capitolo di Pietro Cantarini da Siena « Chari signor, po' che cenato avete », e conclude che Benuccio, forse inconsciamente, modellò la canzone sul capitolo del senese.

Fasc. 2-3. Cesareo G. A., *Su l' ordinamento delle poesie volgari di F. Petrarca.* Riferisce la canz. « Spirto gentil » a Bosone da Gubbio, riportandola agli ultimi del 1337. È largamente detto per quali ragioni la canzone non possa convenire ad altri, ma sì bene al Raffaelli. Cfr. *Domenica del Fracassa, II,* num. 2 e 8; *Fanfulla della Domenica,* 1886, num. del 2 maggio.

Vol. XX, fasc. 1-2. E. Lamma, *Il cod. di rime antiche di G. G. Amadei.* Il L. dà la tavola di tre codici bolognesi, ne' quali si leggono anche il sonetto di Bosone da Gubbio in risposta a Cino da Pistoia, i noti sonetti di Andrea da Perugia al Petrarca, e la canzone « Cruda selvaggia, ecc. » di Bartolomeo da Castel della Pieve. — Recensione de *La prophetia fratris Mucii de Perusio* pubblicata da R. Filippini sopra un cod. napoletano (Fabriano, 1892). Umbro ne è l' autore; ma l' identificare ser Mucio o Stramazzo con frate Mucio è cosa malsicura.

Il Muratori (Roma).

1892, fasc. 1. Palmieri G., *Serie degli abbati di Farfa in continuazione al Muratori.* È ricavata da una storia di un Gregorio romano che va dal 1101 al 1640. Continuaz. nei fasc. successivi.

Fasc. 2. Ballerini F., *Le feste di Gubbio per la nascita di Federico*

Ubaldo dei Duchi d' Urbino. Relazione dall'archivio Vaticano, Arm. LX, 1. Continuaz. nei fasc. successivi.

L'Arcadia (Roma).

III, 6. Bartolini A., *Dante in Gubbio.*

La biblioteca delle scuole italiane (Modena-Verona).

1892, num. 3. F. Gabotto, *Altri documenti su Tommaso Marroni da Rieti.* Cfr. questo *Bollettino,* I, 174 e 445.

Mittheilungen der kaiserlichen deutschen archaeologischen instituts (Roma).

1891, fasc. 2. Il Peterson dà conto di scoperte a Spoleto.

Nuova Antologia (Roma).

1891, fasc. 6. Recensione delle *Cronache di Perugia,* vol. III, edite da A. Fabretti. Favorevole.

Fasc. 14. Recensione de *Il duomo di Orvieto e i suoi restauri* di L. Fumi. Favorevole.

Notizie degli scavi d'antichità (Roma).

1892, gennaio. Scavi della necropoli di Todi e rinvenimento di oggetti del sec. III-II a C.

Febbraio. Altri scavi a Todi.

Marzo. Altri scavi nella necropoli citata.

Ottobre. Notizia di un bollo figulinario scoperto a Perugia.

Nuova Rivista Misena (Arcevia).

1891, num. 2. Anselmi A., *Necrologia di Adamo Rossi.*

Num. 6. E. Luzi, *L'Università degli studi in Ascoli Piceno.* Vi è asserito che nel sec. X i monaci, emigrati da Farfa, fondarono in Ascoli e nel suo distretto i principali monasteri.

Num. 7. Necrologia di A. Angelucci di Montecastrilli.

Num. 8. P. Tedeschi, *Di Luciano da Lovrana.* È l'architetto anche del palazzo ducale di Gubbio. Qui se ne ritesse un'accurata biografia.

Num. 11. V. E. Aleandri, *Bernardino di Mariotto da Perugia pittore del sec. XVI e la sua dimora in S. Severino dal 1502 al 1521.* Notizie documentate di pitture da lui eseguite a S. Severino in quegli anni.

1892, num. 1. Anselmi A., *Monumenti ed oggetti d'arte in Albacina.*

Nella parete della casa Merloni Santoni è un affresco di Orlando Merlini, pittore perugino (sec. XV-XVI).

Num. 2. Id., id., in Arcevia. Due pilastrini d'una tavola del Signorelli in S. Medardo sono della maniera di Niccolò di Liberatore: nella sagrestia è una croce processionale d'argento di Cesarino del Roscetto, orafo perugino, fatta dal 1524 al 26. Nella chiesa di S. Maria degli Eremitani di S. Agostino è una statua di S. Antonio abate, scolpita in legno, di scuola umbra del sec. XV.

Num. 6. Id., id. in Sassoferrato. Nella chiesa di S. Pietro e S. Chiara è una tavola da attribuirsi a Orlando Merlini che nel 1473 abitava in Sassoferrato. Nella sagrestia è un frammento d'affresco, rappresentante l'Annunziata, di pittore umbro del sec. XV. In S. Croce è il trittico di Antonio da Fabriano, creduto finora opera di Nicolò di Liberatore. Nella chiesa parrocchiale di Col della Noce esiste un trittico di Matteo da Gualdo con la data del 1471.

Num. 10. Fra le *Notizie e Varietà* è dato breve cenno di una grande tavola di Pietro Perugino, esistente nell'ex-monastero di S. Maria delle Grazie in Senigaglia, e dei restauri eseguitivi a cura del Ministero di P. I.

REVUE CRITIQUE D'HISTOIRE ET LITTÉRATURE (Paris).

1891, fasc. 20. Recensione molto favorevole della *Storia di Città di Castello* del cav. Magherini Graziani.

REPERTORIUM FÜR KUNSTWISSENSCHAFT (Berlino).

1891, XII. Schmarsow A., *Antonio Federighi.* A questo scultore senese attribuisce una pila d'acqua santa nel Duomo di Orvieto.

XIII. Thode, *Sin uns Werke von Cimabüe erhalten?* Risposta al Wickoff. Vi si tratta naturalmente della Madonna in S. Francesco e del Crocifisso in S. Chiara di Assisi.

RENDICONTI DELLA R. ACCADEMIA DEI LINCEI (Roma).

1892, vol. I, fasc. 2 della Classe di Scienze morali, stor. e filol. E. Monaci, *Aneddoti per la storia letteraria dei Laudesi, dei Disciplinati e dei Bianchi nel medio evo. Laude della provincia di Roma.* Da un cod. del dott. Pietro Tommasini Matteucci di Città di Castello. La seconda (« sopra ogni lingua, amore ») è di Jacopone; la sesta (« Yhesù facço lamento ») gli è attribuita. Nella prima e quarta « si trovano pure delle forme che sono dell'Umbria e non della Toscana »; ma è da concludere che di queste laude « il fondo primitivo sia romanesco: sieno esse di

Roma, sieno di Nepi, intanto non par dubbio che alla provincia romana appartengano ».

RIVISTA ITALIANA DI NUMISMATICA (Milano).

1891, fasc. 1-2. Milani L. A., *Aes rude rinvenuto alla Bruna presso Spoleto.* — Marignoli F., *Zecchino di papa Pio II attribuito a Foligno.*

RIVISTA STORICA ITALIANA (Torino).

1891, fasc. 1., G. Mazzatinti, Recensione di *Il Castello di Campello* di Paolo Campello. Sfavorevole.

Fasc. 4. A. Melani, Recensione delle monografie storiche di L. Fumi *Il Duomo d'Orvieto e i suoi restauri.* Il volume è giudicato « un eccellente contributo storico agli studî architettonici italiani ».

1892, fasc. 1. G. Mazzatinti, Recensione dei *Costumi e superstizioni dell'Appennino marchigiano* di Caterina Pigorini Beri. Vi è notato che il canto di Fiorino è diffuso nell'Umbria, per esempio a Nocera ed a Gubbio, e che con l'Umbria hanno comuni le Marche molti canti popolari.

REVUE DES DEUX MONDES (Parigi).

1891, fasc. 15 giugno. Arvède-Barine, *S. François d'Assise.* Ne ritesse la vita e tratta dell'opera e della influenza sua.

REVUE HISTORIQUE (Parigi).

1891, fasc. 1. Nel Bullettino delle opere di storia italiana il prof. C. Cipolla tien conto della *Lirica religiosa nell'Umbria* di G. Chiarini e delle notizie su *S. Bernardino da Siena in Orvieto e in Porano* di L. Fumi.

1892, fasc. maggio-giugno. C. Cipolla, *Bullettin historique. Italie. Moyen-âge.* Tra le opere uscite in luce dall'88 al 91 e qui prese in rassegna, alcune riferisconsi all'Umbria. Continuazione nel fascicolo successivo.

STUDI E DOCUMENTI DI STORIA E DIRITTO (Roma).

1891, fasc. 1. L. Fumi, *Statuti e regesti dell'opera di S. Maria di Orvieto:* continuazione.

THE AMERICAN JOURNAL OF ARCHAELOGY (Boston).

1891, fasc. 4. Relazione di scavi a Castiglion del Lago ed a Todi.

ZEITSCHRIFT FÜR KIRCHENGESCHICHTE (Gota).

1892, fasc. 2-3. Lempp E., *Anfänge des Clarissenordens.* La vita di

S. Chiara, ritessuta con diligenza sulla scorta della leggenda più antica, comprende lo studio su le regole e le vicende loro.

Zeitschrift für Ethnologie (Berlino).

1891, 1. Undset J., *Archaeologische Aufsätze über südeuropäische Fundstücke.* Vi si prendono in esame i monumenti dei Musei di Rieti, Chiusi e Perugia.



RECENSIONI BIBLIOGRAFICHE

ARCH. ANTONIO CANESTRELLI. — *L'Abbazia di S. Galgano, monografia storico-artistica con documenti inediti e numerose illustrazioni.* — Firenze, Fratelli Alinari editori, 1896, in 4° g. di pag. 156.

Delle molte illustrazioni di monumenti pubblicatesi negli ultimi anni in Italia, questa dell' Abbazia di S. Galgano, se non la prima, deve annoverarsi senza dubbio fra le migliori. Fino ad oggi quei ruderi venerandi, dove l' edera verde s' abbarbica tra i filari alternati di mattoni e di travertino, dove l' umile fiore del pruno biancheggia sui roveti nel pavimento, quei piloni ridotti a sostegno di pochi valichi qua e là nelle navate, e gli occhi e le belle bifore aperte tuttora nelle cadenti muraglie, erano tutte preziose reliquie ignorate dai più, prima che fosse alla portata degli artisti la bella e dotta illustrazione del Canestrelli. Nel leggere il suo libro si prova più vivo quel mistico sentimento che si sveglia in noi alla vista di un edifizio religioso del medioevo. Se poi si rifletta che di quel monumento lasciato da più secoli in balia del tempo e degli uomini, non rimangono che rovine, la venerazione si converte in tristezza, e dobbiamo esser grati a quell' anima gentile di donna che « ora è soltanto una mesta e santa memoria » per avere con sentimento squisito dell' arte, inspirato all' egregio A. suo compagno, lo studio dell'Abbazia di S. Galgano e all' illustre Direttore regionale per la conservazione dei monumenti della Toscana che lo incoraggiava a pubblicarlo.

L' illustrazione è divisa in due parti, storica e artistica, coll' appendice di quaranta documenti.

Dall' anno 1180, in cui Galgano Guidotti di Chiusdino nell' antico Stato Senese, infisse la sua spada a guisa di croce nelle fenditure di un masso sul Monte Siepi, e quivi vissuto romito fino al 3 dicembre dell' anno appresso, meritò per la santità della vita di essere canonizzato nel 1188, noi per la lunga serie di sei secoli assistiamo quasi anno per anno alle liete e tristi vicende della celebre Abbazia. La quale in modeste proporzioni costruita in principio sulla vetta del monte, si com-

poneva di una piccola cappella di pianta circolare, tuttora esistente, (fig. 1, pag. 2) e di un piccolo cenobio dove presero stanza alcuni monaci Cistercensi. Alla nascente Abbazia non mancarono donazioni e lasciti testamentari. E da privati e dal Vescovo Ildebrando della vicina Volterra furono regalati i monaci di vasti terreni, con facoltà di costruire un acquedotto per i mulini del monastero, e si arricchiva la piccola chiesa con doni di preziosi arredi sacri e di ricche suppellettili (Cap. I).

Poi cresciuto il numero dei monaci si riconobbe necessaria la costruzione di una nuova Abbazia a pie' del monte nel piano della Merse (1224), intanto che alcuni di essi si trasferivano alla Badia di S. Salvatore presso Firenze e ad altre Abbazie filiali, fra le quali è notata quella di S. Giuliana presso Perugia (Cap. II).

Nè mancarono privilegi per parte di imperatori e di papi. Fu concessa l'immunità ai monaci e protezione ad essi e ai loro beni. Nessuna città o comune, nessun console o potestà poteva molestare il monastero nè imporgli gabelle od altre gravezze. Innocenzo III lo esonera dal pagamento delle decime; Gregorio IX ordina ai vescovi e prelati della Toscana di proteggere i monaci di S. Galgano, con facoltà di scomunicare chi volesse loro imporre decime od estorcere largizioni di vitto; lo stesso papa conferma nel modo il più solenne la proprietà dei loro beni nelle diocesi Senese, Grossetana ed Aretina; Innocenzo IV li esenta dal pagamento dei pedaggi per il trasporto delle provviste occorrenti alle necessità dei monaci, dà loro facoltà di officiare le chiese a porte chiuse in tempo di generale interdetto, privilegi tutti confermati successivamente da più pontefici fino a Bonifacio VIII che li ratificava da Roma nel 1302.

Vollero alcuni che l'Abbazia di S. Galgano avesse facoltà di batter moneta, e l'A. per fedeltà storica riproduce un *quarteruolo* di quel monastero colla spada sul trimonte da un lato, una mano che tiene un pastorale dall'altro (fig. 3, pag. 12), ma escluso per mancanza di documenti quel privilegio, ammette che il quarteruolo di S. Galgano non è moneta vera e propria, ma una semplice Tessera mercantile (Cap. III). Ad ogni modo dalle citate facoltà e privilegi si rileva l'importanza morale e materiale dell'Abbazia cui, con Brevi e Bolle pontificie furono unite nel 1398 e nel 1447 altri monasteri del territorio Senese, ed era capace di dare asilo a più che cinquanta monaci (Cap. IV). Ad essi ricorrevano papi e vescovi, comuni e privati per pronunziare lodi e dirimere differenze e liti. Spesse volte li vediamo fungere da giudici e da notari pubblici. Si fa parola nei documenti di un frate Giacomo medico fiscale, di frate Ugolino medico chirurgo, dell'abbate Ranieri fisico e di altri molti versati nelle arti e nelle idrauliche discipline o col titolo di *operarii* o di *magister operis*

lapidum, fra i quali piace di ricordare il monaco Gnolo, cui fu dato incarico di studiare se l'acqua del fiume Merse si potesse derivare e condurre fino a Siena (Cap. V). La Repubblica Senese accordò all'Abbazia di S. Galgano protezione e tutela, adoperò quei monaci o come tesorieri del pubblico erario o come operai del Duomo, e allorchè le compagnie di ventura (1380) fecero « del monastero di San Ghalghano loro « ricepto, et la robba delle villate et poderarii della corte di Fruosini « ridussero al detto Monastero per loro vivare » il concistoro della Repubblica accordò somme per sopperire ai bisogni dei monaci, mai cessando anche in seguito di aver cura delle loro proprietà e dei loro beni (Cap. VI). Questi si componevano di vastissime possessioni di terreni, case e molini, di gualchiere e ferriere poste nelle varie corti e contadi dell'antico stato di Siena e del Grossetano. Ebbero in Siena più case, e la Chiesa e lo Spedale di S. Maria Maddalena ed un palazzo, ora di proprietà del conservatorio del Refugio che già fu detto dei monaci di S. Galgano (Cap. VII).

La mala sorte toccata a tante illustri Abbazie italiane di cadere soggette al dominio degli abbati commendatari, cioè di monsignori e cardinali di S. Chiesa, colpì la nostra Abbazia nei primi anni del secolo XVI. La Balìa Senese fa di tutto perchè l'Abbazia di S. Galgano non « transeat in commendam » ma una Bolla di Giulio II (1503) diretta al capitano di popolo e ai priori di quel Comune annunzia loro la nomina dell'abbate commendatario il cardinale Federigo Sanseverino. Alle opposizioni del Comune si risponde colla minaccia di un interdetto generale; così da un anno all'altro al succedersi dei commendatari vi fu sempre contrasto fra essi, e il comune di Siena, che nel 1513 inviò speciali ambasciatori al pontefice per chiedere che l'Abbazia di S. Galgano non « vadat in commendam, quia est maxime importantie tam civitatis quam civium et quod a civibus fuit dotata », ma il cardinale abbate, cui pure si presentarono gli ambasciatori, irritato rispose loro « Vos Senenses, qui nihil potestis, audetis abbatiam nostram impedire nobis? » È inutile dilungarsi nel ricordare le difficoltà, le lotte e gl'intrighi che ad ogni successione sorgevano per la elezione dei nuovi commendatari, fra questi e le famiglie degli antecessori; solo ci fermeremo su quel mons. Giovanni Andrea Vitelli dei Ghiandaroni eletto nel 1538. Questi, il cattivo genio dell'Abbazia, « tutto il tempo che la tenne in mano attese alla distrut- « tione di essa, lasciando usurpare molti beni, cadere i poderi, alienare, « impegnare ciò che v'era di buono, et quel ch'è peggio vendere il « piombo che copriva tutta la cupola della chiesa stessa e della cappella « del miracolo di S. Galgano ». È ricordato (1576) che nella chiesa sfornita di arredi sacri non vi si teneva nemmeno il SS. Sacramento, per-

chè il frate che vi era « valde pannosus et ignarus litterarum » non aveva da comprar l'olio per la lampada. Involto il Vitelli in citazioni e catture, ora è nominato « huomo da bene che non ha luogo più dove « possa stare », ora si parla della « mala natura di quell'abbataccio » il quale contro un compenso di 600 scudi all'anno rinunziò finalmente l'Abbazia al cardinale Alessandro Farnese che ne ottenne il possesso nel 1576. Da quest'anno al 1724 in cui fu nominato commendatario mons. Giuseppe Maria Feroni, lunga è la serie dei più o meno savi amministratori dell'illustre Abbazia. Il Feroni nel 1727 ottiene l'enfiteusi fino alla terza generazione a favore dei discendenti di un suo fratello, poi che otto religiosi Minori Osservanti andassero a stare a S. Galgano per officiarvi la chiesa. Nel 1735 gli fu concessa una maggiore e più estesa durata del livello, la riduzione del canone, e finalmente nel 1757 l'enfiteusi perpetua col canone che in principio era di scudi 1500, poi ridotto a soli scudi 584. L'ultimo commendatario nominato da Pio VI (1787) fu mons. Ranieri Finocchietti. La proprietà dei beni dell'Abbazia dalla famiglia Feroni che ne affrancava l'enfiteusi passò nel 1884 in proprietà del marchese Ippolito Nicolini, attuale possessore della tenuta di Frosini, nella quale è posto il tempio monumentale.

In sì lunga serie d'anni il tempio e il monastero furono sempre lasciati in deplorevole abbandono. Nel 1666 pioveva nella chiesa da tutte le parti: non si ha più cura di serrare ed aprire la porta; così il gran tempio « alcuna volta è ricetto di bestiami grossi e minuti ». È riferito nel 1724 che la gran chiesa è « di continuo sottoposta ad imminente rovina » (Cap. IX).

Rovinò il campanile ai 22 gennaio del 1786, e dopo tre mesi dal granduca Pietro Leopoldo esonerata la famiglia Feroni dalla manutenzione del tempio, questo fu sconsacrato il 10 agosto 1789. Oggi caduto il tetto, le volte e parte dei muri, non restano del bellissimo monumento che macerie e rovine.

Tali notizie da noi riassunte sommariamente furono ricavate dai documenti originali di tre Caleffi ossia Instrumentari provenienti dall'Abbazia di S. Galgano ora nell'archivio di Stato di Siena. Si giovò pure l'A. di alcune pergamene dei Cistercensi conservate nell'Archivio di Stato di Firenze e di altri documenti degli archivi mediceo e Feroni. Delle notizie riportate da altri scrittori e cronisti tenne poco o nessun conto, riferendole nei soli casi che in confronto ai documenti autentici gli dettero argomento di critica e di profonda discussione.

Dalla storia del monumento passiamo all'esame della parte artistica. L'A. nel suo studio si rivela cultore sincero dell'arte medievale e profondo conoscitore della sua storia. Al giorno d'oggi un monumento di

quell'epoca si analizza, si studia in se stesso, non più in relazione ad altri che pure riscossero l'ammirazione generale nell'aurea epoca dell'arte Greca e Romana, e nei secoli vicini a noi nel periodo dell'arte del Rinascimento. È ora dimostrato che la sesta medievale ebbe uno stile tutto proprio, che se in qualche sua parte ci fa ricordare i più essenziali elementi organici dell'arte antica, vediamo questi modificarsi e trasformarsi radicalmente, man mano che l'arte più che colla civiltà del tempo progrediva di pari passo col sentimento religioso che l'ispirava. Quegli elementi che noi troviamo nelle prime basiliche cristiane e successivamente nelle chiese della primitiva forma lombarda scompaiono può dirsi del tutto dall'organismo degli edifizi religiosi di stile ogivale, sia d'oltremonte che italiani. Diverso è l'ideale che ispira l'architetto del medioevo. Nelle chiese cristiane non è più il solo sacerdote che entra nella cella mentre il popolo distratto e confuso rimane adunato nei vestiboli del tempio; il sacrifizio cristiano non è pel popolo un mistero, che perciò si unisce alle preghiere dei sacerdoti e sta con essi devotamente affollato intorno al santuario. Ben diverso è pertanto il principio che dovette animare gli artisti delle due scuole pagana e cristiana. Nel tempio pagano la cella colla statua del nume è il solo elemento essenziale. La camera del tesoro, il doppio vestibolo, le ali in giro, la cripta sotto la cella ove si ascondono i congegni necessari alle trasformazioni ed apparizioni di rito, le gallerie superiori dei tempî ipetri dove facevano bella mostra, come ora nei nostri musei, le statue degli altri numi, questi ed altri erano elementi secondari; tutto è materialismo. Invece il tempio cristiano più che ai sensi parla allo spirito. E quando da un valico all'altro delle sue navate si ripercuote solenne l'invito del sacerdote « in alto i cuori », allora sì che il popolo si solleva coll'anima al di là di quelle volte e di quelle mura, e secondando coll'occhio e colla mente lo spingersi su su delle sveltissime colonnine che formano fascio intorno ai piloni, e l'incontrarsi su in alto dei costoloni delle crociere, e le curve arditissime delle arcate e le strette e le lunghe finestre, le cuspidi e i pinacoli delle facciate e quegli archi rampanti che par si vogliano spingere sempre a maggiore altezza, tutto in quel momento commuove l'artista cristiano che ama e che sente, tutto gli parla di Dio.

Pertanto non è più il caso di proseguire nel vezzo di dare l'appellativo di barbaro a tutto ciò che sente di medioevo. E con vera compiacenza vediamo illustri scrittori darsi allo studio di quell'arte e di quei monumenti, ricercarne la storia, e l'artefice che l'ideava, e il tempo di loro costruzione con analisi critica del loro stile, mettendoci sott'occhio coi migliori metodi delle arti grafiche i particolari tutti della loro planimetria ed ortografia, nonchè i profili e l'insieme di tutte le più mi-

nute decorazioni. L'Illustrazione del Canestrelli è un modello del genere, e ci sia permesso a sua lode di far parola sommaria dei suoi particolari.

L'indicazione precisa della costruzione della nuova Abbazia e del tempio monumentale non è dato conoscerla dai documenti. Da questi è solo possibile rilevare il periodo di tempo in cui si svolse la grandiosa opera del monastero, ed in modo anche più incompleto quella del tempio.

Del monastero sappiamo che nel 1224 ai 10 febbraio rogavasi un istrumento *apud abbatiam novam*. Nel 1229 è già ricordata la *domus opere* ed il luogo *ubi actantur lapides operis:* perciò non crediamo di tener conto di altri documenti citati dall'A., perchè la citazione delle infermerie, del parlatorio e della porteria si possono è vero riferire ai detti locali nell'Abbazia nuova, ma più probabilmente riguardano quelli del vecchio monastero sul monte. Ad ogni modo è fuor di dubbio che il nuovo monastero nel piano della Merse si cominciò a costruire nel primo quarto del secolo XIII.

Anche più incerta è l'indicazione del tempo della costruzione della chiesa. Piace all'A. di ammetterla contemporanea a quella dell'Abbazia sulla fede di un atto rogato ai 24 di aprile del 1227 *juxta Ecclesiam superiorem Sancti Galgani.* Dubita egli stesso che tale indicazione si riferisca alla piccola chiesa rotonda sul monte Siepi, e quel dubbio si fa in noi certezza, perchè la citazione della chiesa superiore si associa è vero all'idea di una chiesa inferiore, è però più naturale il supporre che i monaci di S. Galgano trovandosi a disagio nel piccolo cenobio sul monte, più che alla nuova chiesa abbiano prima provveduto alla costruzione nella pianura di un monastero più ampio e più comodo, avendo già la piccola chiesa superiore. Ci avrebbe offerto indizio ben più sicuro la citazione suddetta, se invece della chiesa superiore vi fosse nominata la chiesa vecchia, che in tal caso era indiscutibile il fatto di una chiesa nuova. Perciò non siamo lontani dal convenire coll'asserzione dei cronisti, che riportano la costruzione del tempio al 1246. Da quell'anno non mancano sicure memorie dell'opera grandiosa che nel 1288 se non era del tutto ultimata, certo è che la nuova chiesa era già uffiziata dai monaci almeno in parte, essendo ricordato in quell'anno un istrumento rogato « in ecclesia nova ante altare conventus ipsius monasterii ».

Chi fosse il primo architetto del tempio e monastero di S. Galgano non è il caso di ricercarlo. Nessuna memoria certa di documenti, nè si può prestar fede a quanto racconta il Libanori nella vita di Davide Dandini di una contesa insorta fra i maestri e muratori della chiesa di S. Galgano, dove è nominato il disegno o modello che in carta aveva formato l'architetto chiamato Curzio nativo di Chiusi; ma da quali documenti traesse il Libanori tali notizie, non è sicuro. L'A. pertanto dopo aver ri-

cordate le scuole monastiche dei secoli XI, XII e XIII e i monaci architetti che vi fiorirono, non dubita di affermare che ad essi è pure dovuta la chiesa ed Abbazia di S. Galgano, avendosi memoria di qualche monaco nominato operario, e fra questi di un Frate Ugolino di Maffeo chiamato nei Caleffi « magister lapidum.... magister operis.... operarius opere ». Egli però non può essere ritenuto il primo architetto, non avendosi di lui memoria prima del 1275 (Cap. I).

La chiesa ha la pianta a croce latina, è divisa a tre navi con sette valichi a sesto acuto con doppio archivolto a spigoli netti in ciascuna parte del braccio anteriore. Il transetto ha il collaterale dal lato delle navate e due cappelle per parte dal lato opposto di fianco all'abside o tribuna che è quadrata. Nella pianta ed alzato del tempio si hanno i seguenti elementi di stile oltramontano. Tutte le volte si proiettano su pianta rettangolare più o meno allungata, ad eccezione di quella della tribuna, in cui gli archi diagonali si staccano dagli angoli del quadrato, ma vengono sostenuti alla chiave da un sottarco trasversale, secondo il costume di alcune chiese francesi. Sono bipartiti i contrafforti negli angoli esterni della tribuna e del transetto, e profilati a più riseghe si spingono in altezza al disopra delle navi laterali. La sacrestia attigua alla sala capitolare non fa parte dell'organismo icnografico della chiesa. I piloni delle navate sono a fascio su pianta crociforme con una colonna incastrata a due terzi in ciascuna faccia, però a differenza della scuola italiana la colonna che prospettà sulla nave di mezzo si stacca non dalla base, ma a più metri da terra, secondo le consuetudini della scuola borgognona. I muri esterni non hanno archettatura, ma la cornice di finimento non è sormontata da parapetto a traforo. L'altezza di tutta la chiesa corrisponde al lato del quadrato, alla larghezza cioè dalla chiesa stessa misurata da parete a parete esterna dei muri estremi laterali. È soppressa finalmente la galleria sulle volte delle navi laterali e fu sostituito ad essa il triforio, che però, come ben dice l'A., può chiamarsi un triforio atrofizzato, apparendo nella nave mediana in forma di piccole finestre rispondenti nello spazio sotto il tetto delle navi laterali.

Se però si considera che nel tempio di S. Galgano, prevale in tutte le altre parti l'elemento proto-ogivale italiano, quello specialmente del pilone a fascio, che, al dire del Nardini-Despotti, ha nella sua compagine organica di elemento sostenente il germe della compagine organica del sostenuto, cioè delle volte, cosicchè i piloni e le volte « sono tra loro in « intima correlazione e sono preordinati, coordinati e connessi tra loro », dovremo conchiudere coll'A. che lo stile della chiesa di S. Galgano è uno stile di transizione inspirato ai principî fondamentali della basilica lombarda a volta ogivale, modificato in alcune disposizioni icnografiche

e statiche da un'influenza architettonica borgognona e in varie forme decorative ed ornamentali prima da questa medesima influenza poi dal sentimento artistico e dalle tradizioni locali.

Bello e profondo si fa lo studio dell'A. dopo che stabilito siffatto principio riguardo allo stile del monumento da lui illustrato, ci dimostra che non potendosi mettere in dubbio essere stati i monaci Cistercensi i primi e soli architetti dell'Abbazia di S. Galgano, quella e non altra era per essi la maniera di architettare, benchè non avessero uno stile proprio ed originale.

Dacchè sullo scorcio del secolo XI dall'eremo di Solesme in Borgogna, S. Roberto e i suoi monaci, contuttochè denunziati quai novatori fanatici, si trasferirono a Cistercio (Citeaux), poi pel crescere del loro numero a Pontignì e nel 1115 sotto la guida di S. Bernardo a Chiaravalle, l'austerità originaria della regola di S. Benedetto fu rimessa in vigore e si escluse dalle chiese e monasteri dell'ordine qualsiasi traccia di lusso e di ornamento superfluo. Nelle chiese dei Cistercensi (in Italia le Abbazie di Casamari e Fossanova), più che la decorazione, figura la semplicità dell'organismo. S. Bernardo nella sua epistola riportata in parte dall'A. (pag. 76, nota) condanna « l'inutile ampiezza delle navate, i ricchi materiali resi lucidi con tanta cura », non vuole pavimenti istoriati, perchè « il tallone dei passanti non colpisca il volto di un santo.... », non mostri...., non quadrupedi a coda di serpente....; non pesci a coda di quadrupedi « ed altre simili bellezze deformi e belle deformità ». Perciò i suoi monaci nel costruire le loro chiese si attennero alla massima semplicità; più che regole e leggi di stile, osservarono alcune forme generali, per cui le loro costruzioni assumono « un carattere di famiglia che le fa riconoscere facilmente ».

Le chiese Cistercensi sono quasi sempre precedute da portico. Di fianco alla tribuna, per lo più quadrata, alcune volte semicircolare, stanno due cappelle per parte anch'esse o quadrate o a sesto di circolo. Il transetto può dirsi elemento essenziale, però manca alle volte del collaterale. I piloni sono a fascio o a base quadrata, mai monocilindrici. Nella elevazione, lo stile e gli ornamenti assumono, secondo le varie regioni, carattere diverso col variare delle tradizioni artistiche locali. Ciò apparisce evidente dallo studio comparato di alcune piante di Abbazie Cistercensi che l'A. (forse in eccedenza al bisogno) riporta nella sua illustrazione (pag. 80.... 84), quali le Abbazie di Thoronet, di Silvacane, di Senanque, di Fontenay, di Chiaravalle e di altre da esso semplicemente descritte, della Germania.

E queste regole e norme consuetudinarie le vediamo osservate nell'Abbazia di S. Galgano, che ha decisa somiglianza con quella costruita

pochi anni avanti in Casamari (fig. 14, pag. 77). Lo stesso organismo, la stessa maniera di semplicissima decorazione, solo discostandosi da essa in quelle parti, dove potè influire la tradizione artistica della regione, che nel tempio di S. Galgano appare manifesta, specialmente nelle finestre sopra i valichi delle navate, che nella tribuna, nel transetto o sul primo valico della nave mediana sono piccole, ad una luce, con occhio circolare nella lunetta dei mezzarchi, secondo i caratteri della scuola borgognona, mentre le ultime sei verso la porta, mancanti dell'occhio superiore, sono bifore con colonnina e traforo eguali in tutto alle finestre della scuola senese.

Dall'insieme del monumento l'A. passa a descrivere i piloni, i valichi e le volte, le porte, le finestre, le cornici interne ed esterne, i rosoni delle volte, particolari tutti da esso studiati con vero criterio artistico, descrivendoli non solo, ma più specialmente facendovi risaltare dove la decorazione subì l'influenza d'oltremonti e dove si mantenne schiettamente italiana. In tutte predomina la semplicità, la sobrietà dell'ornato; trafori di finestre che a prim' occhio lasciano travedere il tracciato geometrico delle loro figure, belle cornici, costoloni a profilo archiacuto, capitelli e rosoni, dai quali fu esclusa la fauna di animali mostruosi, od almeno fu ridotta a qualche testa qua e là d'uomo e di leone, e ad eccezione di qualcuno di essi, dove fa capo qualche nastro a forme geometriche, sono tutti trattati a foglie profilate e piegate quasi sempre all'italiana.

Del monastero poco è a dirsi. Come nelle altre Abbazie Cistercensi, esso fiancheggia la chiesa alla sua destra. Il chiostro era ad arcate sostenute da piedritti di quattro colonnine a giorno, di cui avanzano soli quattro capitelli (fig. 30). Alla sala capitolare si accedeva dal lato est del chiostro, al refettorio dallo stesso lato, e questo era diviso dalla sala per l'interposizione del parlatorio e della scala che conduceva al piano superiore di detto braccio, dove si aveva il dormitorio, le camere dell'abate ed una cappella colla sacrestia. Queste parti di fabbricato sono ancora in piedi, ma nulla rimane delle corti, delle infermerie e dell'ospizio. Del cimitero, alla sinistra del tempio, esistono tuttora un tratto di muro di cinta e la cappella. Da notarsi è la bifora della sala capitolare (fig. 29) che si distacca in ogni sua parte dallo stile e decorazione della chiesa.

Gli oggetti d'arte che ancora rimangono di quel tempio ricchissimo sono: il gradino dell'altare con formelle a storiette dipinte, la bella ancona a più figure conservata, come il gradino, nell'Istituto di belle arti in Siena. Il reliquiario della testa di S. Galgano è venerato nel monastero del Santuccio di quella città, altro reliquiario di argento e rame dorato con smalti nella villa di Frosini. Nel museo dell'opera di Siena

può vedersi il pastorale in rame dorato, nel cui riccio sta la figura di S. Galgano.

Rimane a dirsi della struttura del tempio e del monastero. Di essa l'A. ci dice soltanto dei materiali adoperati nella costruzione del tempio. Questi furono il travertino, il sasso accapezzato, il mattone. Il paramento esterno in alcune parti è tutto a filari di travertino, in altre sono questi alternati con filari di sasso accapezzato, e l'opera è dove più dove meno regolare. Nell' interno per la massima parte la struttura dei muri è di sasso o di mattoni. Il paramento di travertino figura in tutti i piloni e nelle fronti di alcuni valichi, e della stessa pietra sono i cunei dei sottarchi delle navi minori e i rosoni nel centro delle volte. I sottarchi della nave mediana hanno una costruzione mista di materiale laterizio e di cunei di travertino. I costoloni e la maggior parte delle volte erano di mattoni. Oltre a tali notizie avremmo ritenute opportune quelle relative alla stabilità delle varie parti del monumento. Noi sappiamo che il tempio antichissimo rimase dopo più secoli in completo abbandono e che prima che il tetto e le volte rovinassero già le muraglie avevano « aperture per tutto ». Ci è noto altresì che il cardinale Commendone (1577) fece restaurare la chiesa di S. Galgano, e tutta l' incatenò « con spesa almeno di due milla scudi ». Si potè per la malizia degli uomini « aver levato ferrate, guasti cori antichissimi per cavarne chiodi, levato pestii e bandelle d' usci et il tutto venduto » a proprio vantaggio; poterono i monaci in causa delle scarse loro rendite ricusarsi alle riparazioni urgenti al tetto della chiesa e al campanile, supplicando a farli (1624) il commendatario « camminando le cose a manifesta rovina » (pag. 56): ma il rifiuto, sempre riprovevole, opposto dall' abbate, e l' incuria di questi potè essere la sola causa della rovina del monumento? Ci nasce spontaneo il dubbio che forse al peso delle volte e della tettoia non fosse adequata la resistenza dei sostegni ; che quei contrafforti esterni della nave centrale così sporgenti posati in falso sopra i sottarchi delle navate laterali, abbiano influito col loro peso alla rovina degli archi e delle volte, molto più che su queste per i guasti della tettoia pioveva per tutto. Lo stesso A. fa cenno di tale difetto (pag. 9) che riscontrato su altri monumenti di quello stile, l'Enlart attribuisce all' imperizia dei maestri italiani. Inoltre vi fu forse difetto nella stessa struttura o per la qualità delle malte o dei materiali adoperati, dove in specie si costruirono i muri di semplice sasso, benchè acconciato e ridotto in forma regolare. E ci domandiamo: Come mai potè rovinare il campanile che ricoperto o da guglia o da tettoia, con poche volte o solai nei ripiani, era sollecitato ad ogni modo da poche forze orizzontali o di spinta? E come spiegarci quella speciale struttura nella facciata, dove figura fra le due

finestre un grosso pilone che gravita sul vano della porta centrale e si protende su in alto quasi a far sostegno alla chiave del mezzarco di fondo della nave mediana? Quale il parere dell'egregio autore?

Diremo in ultimo che le tavole e i disegni illustrativi della bella monografia nulla lasciano a desiderare. Sono in parte vedute pittoriche dell'interno e dell'esterno del monumento, in parte riproduzioni di disegni ricavati dalla cartella di studî dell'A. Nelle testate e a pie' dei capitoli, nelle loro iniziali abbiamo particolari artistici messi là con tutta la civetteria dell'arte. E porte ed archi e valichi, pila e lavabo, portatorcie e campanelle di ferro, formelle, capitelli e mensole, fregi e cornici, il tutto è così bene scelto e riprodotto con tanto lusso e finezza da esserne grati ai fratelli Alinari, veri paladini dell'arte fotografica. Essi non contenti di avere arricchito i nostri studî della più bella raccolta di tanti tesori artistici, ora si fanno editori, e la splendida Illustrazione dell'Abbazia di S. Galgano, offertaci qual primo saggio, ci promette una lunga non interrotta serie d'illustrazioni di altri monumenti italiani. Il libro testè venuto alla luce è di quelli che si fa leggere e studiare, ci solleva e ingentilisce, e dopo finito, non sazii di tante bellezze, si vorrebbe che durasse ancora di più.

P. Z.

Fortis Etruria. — *Deuxième partie. Eléments du Droit Étrusque — Extrait de l'ouvrage « Jus Antiquum », par* C. Charles Casati de Casatis, Paris, 1895.

Fin dal 1888 l'egregio giureconsulto e dotto archeologo francese, il cons. Carlo Casati de Casatis pubblicò con il titolo *Fortis Etruria,* la prima parte di un interessantissimo lavoro sulle origini etrusche del Diritto romano, promettendo fin d'allora una seconda parte che comprendesse più speciali nozioni sulla famiglia, sulla proprietà, sulla procedura ecc., ricercando così tutto che valesse a dimostrare come il Diritto romano non sia che il portato del Diritto etrusco, rivendicando all'incivilimento etrusco la parte d'influenza che gli spetta puranco nelle posteriori civiltà.

Il soggetto preso a trattare dal Casati è affatto nuovo, nessuno essendosi occupato prima di lui di Diritto Etrusco, e tal soggetto fu dal Casati medesimo trattato con amore tutto speciale, con larghezza di ricerche e con esattezza di giudizio degne del più grande encomio, ogni asserzione documentando ed ogni fatto provando, in base alle analisi le più accurate delle iscrizioni e dei monumenti.

Nella prima parte dell'opera erasi occupato a dimostrare l'incivili-

mento etrusco con la scorta dei monumenti, l'origine tutta etrusca dei nomi di famiglia e della *Gente* romana; in questa seconda parte un capitolo è consecrato al frammento del testo della Ninfa etrusca *Lasa Veka,* uno dei rarissimi saggi del Diritto primitivo e sacerdotale; e gli altri trattano del Diritto personale, del matrimonio etrusco, del divorzio, della successione, della proprietà, del Diritto amministrativo, penale, ecc. ecc., il tutto accompagnato da copiose ed erudite note complementari.

Più di 3000 iscrizioni etrusche funerarie hanno pôrto il mezzo al Casati di stabilire la costituzione, o meglio l'organamento della famiglia etrusca, la quale denota già un alto grado di civilizzazione per il posto riservato alla madre di famiglia, allora appunto che le altre civiltà primitive lasciavano alla donna una parte assai umile ed oscura, quando non la consideravano come un animale domestico e nulla più.

Particolare interesse ha per noi siffatta pubblicazione, poichè è nei nostri monumenti locali che il dotto autore ha trovato mèsse abbondantissima di documenti e di raffronti per rendere ai nostri progenitori quella giustizia che fino ad ora era stata loro contrastata, per sostenere il suo asserto così enunciato nella prima parte dell'opera:

« Il me parait établi par les textes et par les monuments, contrairement à la thése du célébre historien M. Mommsen, que la civilisation romaine est née de la civilisation étrusque. Si Rome a subì l'influence de la Gréce, si la civilisation romaine est devenue grecque, c'est á une époque postérieure; lorsque les Romains eurent assujetté les Grecs par les armes, les Grecs a leur tour firent passer les Romains sous le joug de leur génie litteraire et artistique, et alors l'enfluence étrusque, jusque-lá toute puissante dans les moeurs et dans les arts, s'effaça peuá peu au point d'être oublié et niée, sans cependant riellement disparaître ».

L'interessante ed accurato lavoro del Casati merita di esser conosciuto in Italia, e particolarmente in Perugia ove le scienze giuridiche hanno antiche e splendide tradizioni, conservate tali fino ai nostri giorni; e noi, discendenti dall'Etrusca gente, da questo popolo nobilissimo che ebbe la forza dell'ordine, la virtù del sacrificio e la onesta serietà della vita. siamo sicuri compiere opera buona ed eminentemente patriottica annunziandolo e raccomandandolo con le parole istesse con le quali l'egregio redattore in capo della *Gazette des Tribunaux de Paris* (14 novembre 1894) chiudeva una sua elaborata recensione su l'opera grandiosa *Jus antiquum,* di cui il volume in discorso è un estratto:

« Il convient de mettre en relief les travaux comme celui de M. Ca-
« sati et de féliciter leurs auteurs. Ils rendent d'éminents services á l'hi-
« stoire et á la science du droit ».

A. Lupatelli.

NECROLOGIO

Ruggero Bonghi, socio onorario, morì il 22 ottobre 1895 in Torre del Greco, rimpianto da tutti quanti amano la patria e gli studî. La nostra Società serberà la più venerata memoria di lui che essendo in Perugia nei giorni in che si fondava questa istituzione umbra, ebbe per essa parole cortesi e incoraggiamenti lusinghieri, nè saprà mai dimenticare la parte che egli ebbe per la erezione del Collegio di Assisi. Fra le moltissime sue pubblicazioni noi dobbiamo ricordare in modo particolare il suo studio su S. Francesco, chè fra tutti gli scritti di lui « cotesto è stato il più e meglio letto (lo dice egli stesso), appunto per questo: perchè spiega e non turba, perchè risponde a una realità di sentimento e non a una superbia di speculazione, perchè tocca affetti che sono stati e saranno sinceri nell'uomo, e non ne lusinga di falsi e corrotti; perchè rasenta i problemi più ansiosi dell'umana natura e non li scaccia via o dileggia: giacchè, è vano il negarlo, l'uomo repugna al falso, ed è falso, checchè una supposta scienza pretende, il disconoscere la natura e pretendere che la metà o la minor parte, ne sia il tutto ».

Francesco Pagnotti, nato il 17 ottobre 1869 in Montefalco, morto il 22 ottobre 1895 in Roma, era nostro socio collaboratore. Nel 1891 si era laureato in storia moderna con tesi dichiarata degna di stampa sull'umanista Giannozzo Manetti, del quale ricostrusse criticamente la vita da lui scritta di Niccolò V. Ottenne uno dei due posti di studio di perfezio-

namento per la storia moderna istituiti in quei giorni dal Villari, e intanto frequentava il corso di giurisprudenza nella Università di Roma, in cui si laureò nel '94. Frequentò il corso di Paleografia e Diplomatica presso il R. Archivio di Stato, dando ottime prove di profitto e di attitudine alle discipline storiche e paleografiche. Nominato lo scorso anno professore nel ginnasio superiore Terenzio Mamiani, ascritto alla R. Società Romana di storia patria, alla Società Geografica italiana e alla nostra Società Umbra, dedicò con grande amore tutto il suo tempo alla scuola e alle ricerche storiche. Di lavori a stampa non ne lasciò che due; uno studio preparatorio alla nuova edizione critica della vita di Niccolò V del Manetti pubblicato dalla Società Romana (1891) e la relazione di una nunziatura in Savoia scritta da Bernardino Campello uditore del Nunzio di Torino (1624-27) inserita nell'Archivio della detta Società (1893). Da due anni e più lavorava intorno alla vita di Innocenzo III scritta da Niccolò da Gurbio (Niccolò da Calvi nell'Umbria), e ne aveva già bella e pronta l'edizione, con un'ampia prefazione, dove accennava al suo proposito di studiare tutte le vite de' pontefici del secolo XIII. In buona parte aveva già trascritto un manoscritto Vaticano di storia Umbra e segnatamente di Trevi, compilato nei primi del secolo XVI da un Podestà di Trevi. Questa storia del tutto sconosciuta e autografa non limita le notizie alla città sua patria, ma ne dà anche delle altre città dell'Umbria, dove fu parimente chiamato all'ufficio di Podestà, nè manca di interessare alla storia di Roma, specialmente là dove riferisce le voci che correvano sulla vita privata di Alessandro VI. La nostra redazione aveva accettato di inserirla nel Bollettino, e sentì con piacere fin dalla metà di aprile del 1895, che egli avesse condotto il lavoro già a due terzi e intendesse raffrontare la cronaca col *Diario di Ser Tommaso di Silvestro* che si viene pubblicando a fascicoli dal Fumi, e illustrarla con ricerche negli Archivi Umbri e con qualche breve osservazione sul dialetto umbro, essendovi non poche

forme peculiari che possono interessare anche il filologo. La Società ha fatto vive premure alla desolata famiglia del valente giovane per ottenere questo suo studio, affinchè non restino inutili tutte le sue nobili fatiche e la sua memoria resti vieppiù cara fra noi per quanto è sinceramente compianta.

Il nostro amatissimo amico e collega prof. Giuseppe Mazzatinti ha avuto il dolore di perdere il suo padre diletto, e la sventura che ha ferito il suo cuore di figlio ha colpito tutti i suoi amici ed ammiratori che pubblicamente, a nostro mezzo, gli esprimono la loro condoglianza profonda in queste pagine illustrate dalla sua erudizione eletta e curate dal suo costante amore.

La Redazione.

PERIODICI IN CAMBIO O IN DONO - OMAGGIO DI PUBBLICAZIONI

Bullettino dell' Istituto Storico Italiano (Numeri 14 e 16). — Sommario del n.° 16. — Le « Vitae pontificum mediolanensium » ed una « sylloge » epigrafica del secolo X, per L. A. Ferrai. — Al critico degli « Analecta Bollandiana » per L. A. Ferrai. — Documenti terracinesi per I. Giorgi. — Studio sul « Prochiron legum » per F. Brandileone.

Archivio Storico Italiano (Dispense 3ª e 4ª del 1895). — Sommario della dispensa 4.ª — Memorie e documenti. — Una bolla inedita e sconosciuta di Celestino V., F. Carabellese. — La congiura di Gerolamo Gentile, M. Rosi. — Di alcune leggi suntuarie pistoiesi dal XIV al XVI secolo, A. Zanelli. — Nuovi documenti sforzeschi fabrianesi, A. Gianandrea. — La Società Colombaria di Firenze nell' anno accademico 1894-95, A. Alfani. — Archivi e Biblioteche. — Aneddoti e varietà. — Corrispondenze. — Rassegna bibliografica. — Necrologia. — Notizie.

R. Accademia delle Scienze di Torino. — Memorie. — (Serie II, Tomo XLIV, Anno MDCCCXCIV). — Classe di Scienze morali, storiche e filologiche. — Indice. — Le più recenti indagini statistiche sugli scioperi, S. Cognetti De Martiis. — Di alcuni manoscritti copti che si conservano nella Biblioteca Nazionale di Torino, F. Rossi. — L'antica Biblioteca Novaliciense e il frammento di un Codice delle Omelie di S. Cesario, C. Cipolla. — Alfonso Corradi ricordato nei suoi lavori scientifici in relazione alla Storia, G. Claretta. — Appunti dal Codice Novaliciense del « Martyrologium Adonis », C. Cipolla. — L'ultima colonna della iscrizione etrusca della Mummia, E. Lattes. — Notizia di alcuni codici dell' antica Biblioteca Novaliciense, C. Cipolla. — Antichi inventari del Monastero della Novalesa con la serie degli Abbati e dei Priori del medesimo, C. Cipolla. — Atti (Vol. XXX, Dispense 1ª a 12ª, Anno 1894-95).

Archivio della R. Società Romana di Storia Patria (Vol. XVIII, Fascicoli 1°-2° e 3°-4°. — Sommario del Fascicolo 3°-4°. — P. Savignoni, L'Archivio Storico del Comune di Viterbo. — D. Orano, Il diario di

Marcello Alberini. — V. Capobianchi, Appunti per servire all'ordinamento delle monete coniate dal Senato Romano dal 1184 al 1439 e degli stemmi primitivi del Comune di Roma. — Varietà. — Necrologia. — Atti della Società Bibliografia. — Notizie. — Periodici.

Archivio Storico Lombardo (Serie III, Fascicoli 7° e 8°). — Sommario del Fascicolo 8°. — Memorie. — Un giuramento di fedeltà a Beatrice di Tenda duchessa di Milano e signora di Pontecurone ed altri atti del segretario ducale Cristiani, Z. Volta. — Notai milanesi del trecento (Primo spoglio dell'Archivio notarile di Milano), E. Motta. — Varietà. — Storia ed arte.

Archivio Storico per le provincie napoletane (Anno XX, Fascicoli III e IV). — Sommario del Fascicolo IV. — Mastrojanni O., Sommario degli atti della cancelleria di Carlo VIII a Napoli. — Cerasoli F., Urbano V e Giovanna I di Napoli (Documenti inediti dell'Archivio segreto Vaticano. — Croce B., Intorno al comunismo di Tommaso Campanella. — Gabotto F., La Chiesa di Bisceglie dal Vescovo Bisanzio al Vescovo Nicolò. — X., Aneddoti di Storia napoletana. — Sogliano A., Miscellanea epigrafica napoletana. — Contributo alla storia e topografia antica di Napoli. — Necrologia.

Archivio Storico per le provincie parmensi (Vol. I, 1892) — Agnelli G., Archivio della Collegiata di Castel San Giovanni di Olubra. — Carreri F. C., Antiche memorie della Pieve di Castellarquato nel Piacentino. — Passerini G., Appunti storici di notari parmigiani (Alessandro Malgari, Lodovico Sacchi). — Restori A., La battaglia del 29 giugno 1734 e i primi documenti del dialetto urbano di Parma. — Appendice: Saggio di bibliografia dialettale parmense. — Tononi A. G., Gl'inventari delle due chiese maggiori Santo Antonino e Cattedrale di Piacenza dei secoli XII e XIV. — Capasso G., Il primo viaggio di Pier Luigi Farnese Gonfaloniere della Chiesa negli Stati Pontifici (1537) — « Lamento » per la morte di Pier Luigi Farnese. — Passarini G., La Giureprudenza del Foro notarile parmense nel secolo XVI sulla validità dei rogiti imperfetti.

Rivista di Storia, Arte, Archeologia della Provincia di Alessandria (Anno IV, Fascicoli 11° e 12°). — Sommario del Fascicolo 12°. — Parte I. — Studî (Casale Monferrato) — Documenti storici del Monferrato (VII) — Relazione (seconda) esatta e sincera di ciò che è passato nella resa di Casale alle armi imperiali nell'anno 1706. — Studî (Alessandria) — Un episodio della Storia di Alessandria al finire del secolo XIV, G. Pittaluga. — Studî (Casale Monferrato) — Il Moncalvo — Notizie su documenti, F. Negri. — Memorie e notizie. — Bibliografia della Provincia. — Parte II. — Documenti. —

Documenti ed estratti di documenti per la Storia di Gavi, C. De Simoni.

Atti e memorie della R. Deputazione di Storia Patria per le provincie modenesi (Vol. VII della serie IV pubblicato a celebrare il primo centenario dalla nascita di Mons. C. Cavedoni). — Indice. — Mons. Celestino Cavedoni), Discorso del dott. B. Colfi. — Scritti archeologici sulla Lunigiana di Mons. C. Cavedoni raccolti ed annotati dal cav. G. Sforza. — Tombe Liguri di Massa Lunense dell' avv. A. Crespellani. — Corrispondenza archeologica fra C. Cavedoni, A. Crespellani e G. Vandelli. — Lettere inedite di C. Cavedoni a G. Paltrinieri pubblicate dal Sac. F. Ceretti.

École Française de Rome — Mélanges d'Archéologie et d'Histoire (XV Année, Fasc. 1 et 2-3). — Auguste Geffroy par L. D. — L'épitaphe d'Abercius par L. Duchesne. — Un dessin d'après l'antique par S. Reinach. — Notes sur l'itinéraire du Pape Calixte II de 1121 á 1123 par P. Fabre. — Notes sur quelques voies romaines de l'Afrique proconsulaire par J. Toutain. — La domination française à Pise par C. de la Roncière. — Les inscriptions chrétiennes de l'Asie mineure par F. Cumont. — Chronique archéologique Africaine par S. Gsell.

Atti della Società di Archeologia e Belle Arti per la provincia di Torino (Vol. VI). — Indice. — I sepolcreti di Ornavasso, E. Bianchetti.

Bollettino della Società di Storia Patria Anton Lodovico Antinori negli Abruzzi (Anno VIII, Puntata XV). — Documenti inediti dell'Archivio municipale dell'Aquila, I. Ludovisi. — Cenni geografici e storici del Castello di Assergi, V. Moscardi. — Cenni biografici del celebre archiatro napoletano Antonio Villari (lettera del Dott. Luigi Villari al Prof. E. Casti). — Ricordi storici riguardanti gli Abruzzi nella Rivoluzione del 1820, L. Palatini. — Giudizio di due dotti tedeschi sull'Abruzzo, E. Del Re.

Bulletin de la societé d' histoire Vaudoise (n. 12) — Table des matières — Déclaration de S. A. Sér. Monseigneur Ernest Louis Landgrave de Hesse en faveur des Vaudois. — Histoire des persécutions endurées par les Vaudois du Dauphiné aux XIII, XIV et XV siècles.

R. Accademia dei Rozzi — Bullettino senese di Storia Patria (Anno II, Fascicoli 3°-4°). — Memorie originali. — I. Del Lungo, Il Savonarola e i Senesi. — G. Pardi, Della vita e degli scritti di G. Colombini. — G. Rondoni, Il mistero di S. Caterina in un codice della Biblioteca Comunale Senese. — Varietà. — Archivi. — Rassegna bibliografica.

Studi e documenti di Storia e Diritto (Anno XVI, Fascicolo 4°). — Note

intorno alla dottrina dei legati, E. Carusi. — Sull'interpretazione di un passo di Tibullo in rapporto ad antiche vie, A. Rocchi. — Lettere e rime inedite di I. Frugoni, G. Zannoni.

Miscellanea Storica della Valdelsa (Anno III, Fascicoli 2° e 3°). — Sommario del Fascicolo 3°. — G. Carocci, Castelfiorentino, Ricordi e notizie. — A. Neri, Castello e Badia di Poggio Marturi presso Poggibonsi. — Varietà e Aneddoti. — Comunicazioni e quesiti.

Società Storica Comense. — Raccolta storica. — Atti della visita pastorale diocesana (1589-1593) di A. Feliciano Ninguarda, Vescovo di Como (Vol. III, Dispensa 2ª).

Bollettino della Società Africana d'Italia (Anno XIV, Fascicoli 7°-8°, e 9°-10°).

Nuova Rivista Misena diretta dal Prof. Anselmo Anselmi (Anno VIII, numeri 7-10).

Miscellanea Storica Senese (Anno III, numeri 8 e 9).

Bullettino della Società Dantesca italiana (Vol. III, Fascicoli 1° e 2°).

La Critica, Rivista settimanale di arte diretta da G. Monaldi (Anno III, numeri 1-4).

R. Istituto Lombardo di Scienze e Lettere. — Rendiconti (Serie II, Volume XXVIII, Fascicoli 16-20).

R. Accademia dei Lincei (Classe di Scienze morali, storiche e filologiche) — Rendiconti (Serie V, Vol. IV, Fascicoli 6-11).

Commissione Municipale di Storia Patria e Belle Arti di Carpi. — Memorie storiche e documenti su Carpi (Vol. VI).

Erudizione e Belle Arti, Miscellanea diretta dal Prof. Francesco Ravagli (Anno II, Fascicoli 11° e 12°).

Accademia di Scienze, Lettere e Arti degli zelanti e PP. dello Studio di Acireale. — Atti e rendiconti (Nuova serie, Vol. VI).

Rivista di Storia antica e Scienze affini diretta dal Dott. Giacomo Tropea (Anno I, Fascicoli 2° e 3°).

Il Rinascimento, Rassegna di Scienze, Lettere ed Arti (Anno I, Fascicolo 8°).

L'Educazione popolare, Rivista mensile diretta da Giuseppe Neri (Anno II, Fascicoli 8° e 9°).

R. Accademia Lucchese di Scienze, Lettere ed Arti. — Atti (Tomo 28°).

Fumi L. — L'Inventario dei beni di Giovanni di Magnavia Vescovo di Orvieto e Vicario di Roma. — Roma, Tip. Poliglotta della S. C. di P. F., 1895.

CIPOLLA C. — Cesare Cantù ed Enrico von Sybel. — Cenni commemorativi. — Torino, C. Clausen, 1895.

Charitas. — Pubblicazione per cura di G. SANNUCCI. — Assisi, Tip. Metastasio, 1895.

MANASSEI P. — Nota sullo Statuto inedito di Collestatte e Torreorsina, comunità della Diocesi di Spoleto rette con giurisdizione feudale fino alla restaurazione del governo pontificio dopo l' epoca napoleonica. — Spoleto, Tip. Bassoni, 1895.

BROUSSOLLE J. C. — La Rocca d'Assise, Pèlerinage aux pays des vieux paintres ombriens. — Paris, Letouzey et Ané, Éditeurs, 1895.



224

IL CATASTO D' ORVIETO

DELL' ANNO 1292

Il Canestrini, nella sua opera magistrale « *La scienza e l'arte di Stato desunta dagli atti ufficiali della repubblica fiorentina e dei Medici* », parlando degli statisti di Firenze, città che egli dice aver dimostrata — come dimostrò realmente — una sapienza grandissima negli ordinamenti economici, si esprime a questa maniera (I, 7):

« Ed in vero i nostri statisti ponendo ogni studio nel cercare e conoscere esattamente tutta la ricchezza privata, tutta la materia imponibile, e nel procurare nello stesso tempo l'eguaglianza contributiva non solo per ragione di giustizia ma ben anche per accrescere sempre più la rendita dello Stato, e sostenere la potenza e la riputazione dentro e fuori d' Italia della repubblica fiorentina, non si contentarono della proporzione approssimativa o presuntiva nel riparto delle imposte, ma fecondi come erano d'ingegnosi ritrovati, e per la grande pratica degli affari e dei calcoli mercantili espertissimi nell'aritmetica politica, aiutati forse anche dalle tradizioni della repubblica d'Atene, si applicarono ad accertare con varî modi di calcolo la facoltà contributiva di ciascun cittadino, a perfezionare sempre più la forma e il modo d' imposta e della sua distribuzione, per cui divennero sempre più esatti e severi ricercatori della ricchezza privata e delle risorse d'ognuno ».

Ma, ad onta di tutto ciò, la repubblica fiorentina, nelle imposizioni sopra la ricchezza immobile, non fu così perfetta come altre città della Toscana, avendo fino ai primi decenni del secolo XV adoperato l'*estimo,* avendo cioè presa per norma del-

l'imposte la *stima* delle sostanze di ciascun cittadino, fatta a seconda della denuncia loro od arbitrariamente da ufficiali a ciò deputati. Di qui una grande incertezza, instabilità, ineguaglianza ed ingiustizia nel riparto delle imposte medesime, ingiustizia agevolata dalle passioni politiche, poichè il partito dominatore si studiava di aggravare, quanto più era possibile, gli avversari e di sgravare al contrario i propri fautori (1). Ed il Canestrini stesso (pag. 104) confessa l'imperfezione dell'*estimo* e ne nota i due principali difetti: « il primo, che la gravezza veniva distribuita sul numero dei cittadini e non propriamente sulla qualità e quantità della ricchezza; il secondo, che nell'imporre e distribuire i pesi, non sempre la legge, ma più spesso l'arbitrio degli uomini prevaleva; laonde le frodi, gli abusi, le parzialità ».

In questo adunque, vale a dire nella ricerca più certa e più esatta della facoltà contribuitiva dei cittadini, furono, per così dire, maestre a Firenze anche due cittadelle non poste nella Toscana culla degli ordinamenti economici: Macerata ed Orvieto, le quali con i catasti, del 1268 l'una (2) e del 1292 l'altra, stabilirono una norma sicura per l'imposizioni sulla ricchezza immobile.

E cito Macerata ed Orvieto soltanto, perchè sul catasto dell'una è stato pubblicato un accurato studio dell'avv. Foglietti, e perchè quello dell'altra è appunto materia del presente scritto. Ma potrei ricordare catasti antichi di altre città, come quelli di Iesi della metà del secolo XIII, di Amandola del 1328, di Ascoli del 1381 (3), e di Amelia molto anteriore al 1357 (4).

Ho creduto degno d'esser reso di pubblica ragione un esame del catasto d'Orvieto del 1292, monumento della sapienza politica ed economica di questo Comune, compiuto lo stesso anno in cui si poneva la prima pietra di un meraviglioso monumento d'arte, della catte-

---

(1) La provisione del catasto fiorentino comincia con questa dolorosa esposizione dei danni arrecati dall'*estimo*:

« Quelli, quanti e quali cittadini la inegualità delle gravezze pubbliche abbia dei beni spogliati, della patria privati, lo esterminio delle sostanze a disperazione quasi abbia condotti, il desiderio di molti che desideravano ritornare alla patria abbia ritratto, di quanti mali abbia dato cagione, spauriti e dubbiosi di suo stato abbia tenuti, con scrittura ovvero lingua dire non si potrebbe ».

(2) R. Foglietti, *Il catasto di Macerata nell'anno 1268*, Macerata, 1886.

(3) A. Crivellucci, *L'antico catasto di Ascoli* (*Studî storici* di A. Crivellucci ed E. Pais, vol. II, pag. 493-522).

(4) *Arch. com. d'Amelia*, pergamena del 1357, gennaio 7.

drale di S. Maria (1): due avvenimenti notevoli, che attestano la floridezza e grandezza della repubblica orvietana sulla fine del secolo XIII.

Compatiscano pertanto gli amanti di queste ricerche chi, desideroso di fare, si avvolge, errando forse, per i labirinti di un intricato argomento, procurando di uscirne dopo aver acquistata qualche cognizione giovevole, studiandosi cioè di giungere a qualche conclusione nuova e non inutile.

§ 1. — *Descrizione paleografica dei due codici contenenti il catasto della città e del contado d'Orvieto del 1292.*

Il catasto della città è contenuto in un grosso codice membranaceo, di carte 608, con varie lacune. Nel quartiere di *Santa Pace* mancano le c. 51-2, 57-9, 68-89; nel quartiere di *Posterla* mancano le c. 128-137 e non si legge la numerazione da c. 207 a c. 211, perchè il margine superiore è corroso; nel quartiere *Serancia* mancano le c. 3-18.

Ogni c. è lunga 0,52, larga 0,28. Il margine superiore misura 0,04 e l'inferiore 0,10; nel margine sinistro sono scritti i nomi dei possessori dei terreni ed i capiversi delle pagine, nel destro le stime dei possessi. La somma della stima dei possessi di ciascuno e le intestazioni dei quartieri sono in rosso.

Comincia in tal modo:

IN NOMINE DOMINI AMEN.

Ad Honorem et Reverentiam Omnipotentis dei Beate Marie semper Virginis et Beatorum Apostolorum Petri et Pauli et omnium sanctorum et sanctarum dei. Et ad honorem et reverentiam sacre sante romane Ec-

---

(1) Tra questi due fatti v'è alcuna relazione? Il MANENTE (*Historie*, pag. 157), dopo aver narrato come per costruire il duomo d'Orvieto furono abbattute le due chiese di S. Costanzo e di S. Maria Prisca, aggiunge che il pontefice permise si spendessero nella fabbrica le offerte presentate al *Corporale*, e che inoltre « fu fatto et ordinato il Catasto generale et sontuoso come al presente si vede per tal fabrica, et tutti Baroni et cittadini volentiermente pagarono gran quantità di danari per la fabrica di tal tempio ». Le parole del Manente, false per riguardo a molti fatti della storia orvietana, sono state messe in dubbio anche a questo proposito; ma io reputo sien qui veritiere, perchè la concordanza della data tra l'istituzione del catasto e la fondazione della cattedrale conforta l'asserzione del cronista.

clesie et Ad statum Pacificum et Quietum Civitatis Urbis Veteris Eiusque Comitatus et districtus Civitatis prefate. Hic est Liber Appassatus sive mensurationis Terrarum et Possessionum Hominum Civitatis et Comitatus Civitatis prefate. Ac etiam Extimationis. Factus et conpositus per Discretos Viros Magistrum Transmundum Egidii de Fabriano, Palmerutium Eius Filium, Bernardum Hermanni et Bonansegnam Bartholi de Fulgineo Agrimensores Terrarum. Et scriptus per me Jacobum Massei de Fulgineo notarium, Sub Anno dni M.CC. LXXXXII. Indictione Quinta, Tempore dni Niccolay pape Quarti, Et Tempore Potestarie Nobilis et Egregii Militis dni Florii de Mediolano Honorabilis Potestatis et Capitanei Civitatis Eiusdem: Que quidem possessiones Extimate fuerunt per Religiosos Viros, Fratres ordinis Sancti Guilielmi.

Dopo questo titolo principia il catasto del quartiere di *Santa Pace*, diviso nelle seguenti regioni:

De Rigone sancte Pacis	da c.	1	a c.	32
De Rigone sancti Christofani . . .	»	33	»	42
De Rigone Vallis Placte	»	43	»	50
De Rigone Ripe Ulmi	»	53	»	125

Dopo il catasto del quartiere di *Santa Pace* segue quello del quartiere di *Postierla* intestato in tal guisa:

IN DEI NOMINE AMEN.

Ad Honorem et Reverentiam Omnipotentis dei et Gloriose Beate Marie semper Virginis, Beatorum Apostolorum Petri et Pauli, Beati Constantii Martiris et Omnium sanctorum et sanctarum dei. Ad honorem et Reverentiam sacrosancte Romane Ecclesie. Et ad bonum et pacificum statum Civitatis et Comitatus Urbis Veteris. Hic est liber appassatus et mensurationis terrarum Vinearum et aliarum possessionum hominum et personarum dicte Civitatis, Videlicet de quarterio Pusterule cum extimatione ipsarum possessionum. Factus et conpositus per discretos Viros Transmundum Egidii de Fabriano, Palmerutium eius filium, Berardum Harmanni et Bonansegnam Bartholoni de Fulgineo agrimensores, scriptus per me Venturam Jacobi de Spello notarium usque ad Regionem sancti Angeli et inde antea per Angelum Thome de Fulgineo notarium.

Il quartiere di *Postierla* è diviso nelle seguenti regioni:

Inprimis de Regione sancte Marie .	da c.	1	a c.	32
De Regione sancti Salvatoris . .	»	33	»	46
De Regione sancti Constantii . .	»	47	»	80
De Regione sancti Blaxii	»	81	»	100
De Regione sancti Egidii	»	101	»	106
De Regione sancti Leonardi . . .	»	107	»	128
De Regione sancti Angeli . . .	»	137	»	202
De Regione sancti Stephani . . .	»	203	»	221

[Manca il rione di san Martino]

Segue il catasto del quartiere di *San Giovanni e San Giovenale,* scritto dal notaro Martino di Pietro da Fabriano:

De quarterio sancti Juvenalis et santi Johannis.

De Rigone sancti Juvenalis . . .	da c.	1	a c.	72
De Rigone sancti Matthey	»	73	»	80
De Rigone sancti Fustini	»	81	»	90
De Rigone sancti Johannis . . .	»	91	»	128

Segue il catasto del quartiere *Serancia,* di cui non è indicato da qual notaro sia stato scritto:

De Regione Serancis	da c.	1	a c.	47
De Regione Sancti Angeli *sub Ripa*	»	48	»	54
De Regione Sancti Laurentii . . .	»	55	»	67
De Regione Sancti Apostoli . . .	»	68	»	106

È infine la stima dei beni di persone, di cui non si sapeva di che regione fossero o se appartenessero alla città od al contado:

In nomine domini amen. Infrascripti sunt homines et persone recepti cum Infrascriptis possessionibus, qui non fuerunt Noti de qua Regione essent per Homines Regionum positos per Comune Civitatis Urbis Veteris. Nec agnosci potuerunt per aliquos homines requisitos ad hoc qui essent et an essent de Civitate an de Comitatu.... da c. 120 a c. 134.

Il catasto del contado d'Orvieto è contenuto in un grosso codice membranaceo, di c. 717, presso a poco delle stesse dimensioni delle c. del catasto della città e con margini eguali. Non v'è nessuna lacuna. La somma della stima dei possessi di ciascuno è

scritta, al solito, in rosso, come pure le intestazioni dei paesi del contado.

Comincia in questo modo:

IN DEI NOMINE AMEN.

Ad Honorem et Reverentiam Omnipotentis dei et Beate Marie semper Virginis, et Beatorum Apostolorum Petri et Pauli et Omnium sanctorum et sanctarum dei et Ad honorem et Reverentiam sacre sancte Romane Ecclesie et Ad statum Pacificum et Quietum Civitatis Urbis Veteris eiusque Comitatus. Hic est liber Appassatus et Mensurationis Terrarum et Possessionum hominum et personarum Totius Comitatus et Districtus, Castrorum, Pleberiorum et Villarum Civitatis Urbis Veteris Cum Extimatione dictarum possessionum facta per Religiosos Viros fratres de Ordine sancti Guilielmi. Factus et Compositus per discretos viros Magistrum Transmundum Egidii de Fabriano et Palmerutium eius Filium de Eodem Loco, Berardum Hermanni et Bonansegnam Bartholoni de Fulgineo Agrimensores Terrarum, Tempore potestarie Nobilis et Egregii Militis dni Florii de Mediolano Honorabilis Potestatis et Capitanei Civitatis prefate. Sub Anno dni Millesimo Ducentesimo Nonagesimo Secundo. Indictione Quinque (*sic*) Tempore dni Niccolay pape Quarti.

Il catasto del contado è diviso nella maniera seguente:

Pleberium Ficulli	c. 1 — 68
Castrum Fabri	c. 69 — 96
Pleberium sancte Marie in Porzano.	c. 97 — 100
Castrum Campursilvuli	c. 101 — 142
Castrum Alglani	c. 143 — 146
Pleberium Aleronis	c. 147 — 171
Castrum Rubialgli.	c. 172 — 174
Castrum Paterni	c. 175 — 178
Pleberium Sancti Fortunati . . .	c. 179 — 193
Pleberium Bardani.	c. 194 — 198
Pleberium sancti Donati.	c. 199 — 238
Pleberium Mimiani	c. 239 — 252
Pleberium sancti Abundi	c. 253 — 260
Pleberium Sucani	c. 261 — 292
Castrum Lubriani	c. 293 — 312
Castrum Civitelle Agliani	c. 313 — 332

Pleberium sancti Johannis	c. 333 — 340
Castrum Fichini	c. 341 — 388
Pleberium sancte Marie Stiole. . .	c. 389 — 397
Castrum Montis Guabionis	c. 398 — 458
Pleberium Monti Longi	c. 459 — 477
Pleberium sancte Marie de Rosa. .	c. 475 — 522
Pleberium sancti Felicis.	c. 522 — 538
Pleberium sancte Marie in silva. .	c. 539 — 582 r.
Pleberium sacti Petri.	c. 582 t. — 584
Pleberium Montis Jovis	c. 585 — 596
Pleberium Montis Leonis	c. 597 — 648
Pleberium Carnaiole	c. 649 — 658
Pleberium Stennani	c. 659 — 678
Pleberium Morrani	c. 679 — 709
Castrum Turris	c. 710 — 717

In questi due catasti non sono registrati se non i possessi consistenti in terreni. Di ogni singolo pezzo di terra è indicato in quale contrada si trova, se è coltivato, sodo, a vigna, ad orto, a prato, a bosco e ne sono espressi i confini, l'estensione e la stima. Eccone un esempio:

Dnus Spinellus Raynutii Transmundi. Habet vineam in contrata Vinaie iuxta Lunardum Jacobi Terze d. II l. [*de duobus lateribus*] et viam. Que est unus mezalis et viginti sex tabule. Extimata	Trecenctis nonaginta una l. [*libra*] CXXII s. [*soldis*].
Item habet terram [*terra coltivata*] in podio Mariani iuxta Nerium Saraceni, Nerium Ugizonis et fossam. Que est tres mezales. Extimata	Vigintiquatuor l.
Item habet terram in Plano Luce iuxta Petrum Pecore d. II l. et Nerium Ugizonis. Que est unus mezalis et medius. Extimata .	Duodecim l.
Item habet pratum in Parrano iuxta ecclesiam sancti Johannis, dnum Ciptam et viam. Que (*sic*) est unus mezalis et medius et decem tabule. Extimata.	Quinquaginta sex l.

Item habet unum tenimentum in vocabulo Vallis Cannani et Francagnano iuxta heredes Petri Ciptadini, fossam d. II. l. et viam. Que (*sic*) est duodecim tabule. Extimata. . . .	Quatuorcentis quadraginta l.
Item habet infra dictos confines vineam. Que est quinque mezales. Extimata. . . .	Ducentisquinquaginta l.
Item habet sodum infra dicta latera. Quod est sex mezales. Extimatum	Decem et octo l.
Item habet unum ortale in dicto loco iuxta heredes Petri dni Ciptadini et viam d. II. l. Quod est vigintiquatuor tabule. Extimatum	Novem l. et XI s.
Item habet silvam infra dicta latera. Que est unus mezalis. Extimata	Tribus l. (1).

---

(1) Non sarà inopportuno accennare qui brevemente alle misure dei terreni adoperate in quel tempo. In Orvieto usavansi allora più comunemente la *tavola* ed il *mezzale*. Quanto alla *tavola* è misura assai nota. Il Rezasco nel suo *Dizionario del linguaggio italiano storico e amministrativo*, scrive a questa parola: *Misura delle terre, che, in alcune parti della Toscana, corrispondeva a metri 3,86: nel Genovese a 144 piedi quadrati, e nel Reggiano a quattro pertiche quadrate, computata la pertica a sei braccia, ed il braccio a dodici oncie.* Ora, poichè la tavola corrispondeva a metri 3,86 nella vicina Siena (Banchi, *Statuti Senesi*, II, 363), con la quale Orvieto ebbe tante e svariate relazioni e da cui apprese alcuni ordinamenti economici (ad esempio, quelli delle gabelle), non sarà irragionevole credere che fosse computata egualmente in quest'ultima città. Quanto poi al *mezzale* non mi è avvenuto di poterne trovar menzione o notizia in alcun libro da me consultato; per la qual cosa è da supporre fosse una misura locale. Non riuscendo pertanto a stabilire quanto venisse computato il *mezzale*, ho creduto poterlo dedurre dal confronto con la *tavola*, o meglio, dal ragguaglio della stima di terreni misurati con la *tavola*, con quella di altri che si trovassero nelle medesime condizioni, misurati con il *mezzale*. Ecco un esempio, il quale mi sembra dia un risultato abbastanza soddisfacente (*Catasto del contado*, c. 157 r.):

Item habet sodum cum quercubus, quod est quadraginta tabule, extimatum — duodecim s.

Item habet sodum cum quercubus.... quod est decem tabule, extimatum — tribus s.

Item habet sodum cum quercubus... quod est tres mediales, extimatum quatuor l. et decem s.

Un terreno sodo con querci della misura di 10 *tavole* era adunque stimato 3 soldi. Un altro terreno nelle medesime condizioni, della misura di 40 *tavole* era stimato 12 soldi, cioè, al solito, 3 soldi ogni 10 *tavole*. Quindi un altro simigliante appezzamento di terreno, di 100 *tavole* di misura, dovrebbe essere stato stimato 30 soldi. Troviamo ora che un pezzo di terra, nelle medesime condizioni dei primi due, della misura di 3 *mezzali*, è stimato 4 lire e 10 soldi, equivalenti a 90 soldi, vale a dire 30 soldi ogni *mezzale*, il che fa precisamente la stima di 100 *tavole* di un siffatto terreno. Non è pertanto senza fondamento l'opinione nostra che il *mezzale* fosse computato 100 *tavole*, ossieno 386 metri.

Finalmente, quanto al valore delle monete allora adoperate in Orvieto, ho osservato altrove che quivi era usata come unità la *lira cortonese*, corrispondente a lire 8.736 di nostra moneta.

§ 2. — *In qual modo erano divise le possessioni ad Orvieto nel 1292.*

Il frazionamento della proprietà è certo una delle cose più interessanti a conoscersi nello studio della vita economica degli Stati. Il catasto orvietano del 1292 non registra se non i possessi in terreni, non tenendo conto delle case, dei molini, della ricchezza mobile, ecc. A quelli adunque dobbiamo restringere le nostre ricerche. E poichè i maggiori proprietari vivevano in città, dove si accentrava la ricchezza, mentre nel contado la proprietà era frazionatissima, cominciamo dall'esaminare il catasto cittadino, quartiere per quartiere e regione per regione.

I. QUARTIERE DI S. PACE.

1. Rione di S. Pace.

In questo rione abitavano 146 proprietari di terreni. Nel seguente prospetto li ho ripartiti secondo il valore dei loro possessi.

Possessori di terreni stimati

Sotto 10 l.	Da 10 a 50	Da 50 a 100	Da 100 a 500	Da 500 a 1000	Da 1000 a 2000	Sopra 2000
5	9	9	46	21	28	28

Coloro che possedevano più di 2000 lire erano certo le persone più ragguardevoli della città. Perciò reputo utile riferire qui i loro nomi (nell'ordine in cui li troviamo nel catasto) con la stima dei loro terreni in lire cortonesi e con appresso il valore corrispondente in lire italiane:

Aldrevanninus Scagni . . . . l. 2796 uguali a 24425,85 l. i.
Angelus Rainutii Transmundi . . . . l. 3055 » 26678,48 l. i.
Heredes Boniohannis de Miccinellis (1) l. 5734 » 50092,22 l. i.

(1) Si noti che, per avere il valore reale dei possedimenti, bisogna ancora moltiplicare per 3 la somma ottenuta con la riduzione delle lire cortonesi in lire italiane. Così, ad esempio, gli eredi di Bongiovanni dei Miccinelli, che avevano fondi stimati lire cortonesi 5734, ossieno 50092,22 lire italiane, possedevano effettivamente 150276,66 l. i.

Heredes Bartholi Petri Guidulie . . .	l. 4250	uguali a	37128,00	l. i.
Celle Miccinelli	l. 4775	»	41714,40	l. i.
Canis Monaldi	l. 2587	»	22600,03	l. i.
Foffus Acconmanni.	l. 2732	»	23866,75	l. i.
Guidus Gilii Berti	l. 3974	»	34716,86	l. i.
Intende Cremonensis de Optimellis . .	l. 4859	»	42444,22	l. i.
Lunardus Iacobi Terze	l. 3035	»	26513,76	l. i.
Montanarius Berardi	l. 10438	»	91186,48	l. i.
Munaldutius Catalani	l. 2527	»	22075,87	l. i.
Masseus Rainutii	l. 3367	»	29413,31	l. i.
Misscinus Petri Guidilitie	l. 2306	»	20145,21	l. i.
Orgesius Comes de Scitona.	l. 3768	»	32917,24	l. i.
Petrucius Ricci Miccinelli	l. 3043	»	26883,64	l. i.
Raynerius Terze	l. 12613	»	110187,16	l. i.
Raynaldus Gentilis.	l. 2336	»	20417,21	l. i.
Raynerius Iohannis	l. 2984	»	26068,22	l. i.
Spinellus Raynutii Transmundi . . .	l. 9703	»	84765,40	l. i.
Spinutius Iallachyni	l. 6385	»	55779,36	l. i.
Ugulinus Ugulini Grece.	l. 2678	»	23395,00	l. i.
Raynuzzeptus Iacobi Tasce.	l. 3139	»	27422,30	l. i.
Vannes Ugulini.	l. 3358	»	29334,68	l. i.
Vannes Manentis	l. 4376	»	38228,73	l. i.
Vannes Gerardi Arezzani	l. 3737	»	32646,43	l. i.
Petrus Bencevenne.	l. 2271	»	19839,03	l. i.
Andreas Guillelmi de Bardano . . .	l. 7819	»	68306,68	l. i.

2. Rione di S. Cristoforo.

Possessori di terreni stimati

Sotto 10 l.	Da 10 a 50	Da 50 a 100	Da 100 a 500	Da 500 a 1000	Da 1000 a 2000	Sopra 2000
—	13	5	24	11	7	6

Amideus Guidi Marci	l. 3868	uguali a	33790,84	l. i.
Egidius et Philippus Simonis	l. 2526	»	22067,13	l. i.
Heredes Iacobi Ranaldi	l. 2621	»	22897,05	l. i.
Iannes Morici	l. 3318	»	28986,04	l. i.
Niccola Farolfi Scarpette	l. 2969	»	25063,58	l. i.
Loctus et Vannes Cambii	l. 4245	»	37084,32	l. i.

3. Rione di Valle Piatta.

Possessori di terreni stimati

Sotto 10 l.	Da 10 a 50	Da 50 a 100	Da 100 a 500	Da 500 a 1000	Da 1000 a 2000	Sopra 2000
1	7	10	31	11	3	2

Brachyus Brachyi Raynutii.	l.	3948	uguali a	34489,72	l. i.
Osiccus Miccinelli	l.	4996	»	43645,05	l. i.

3. Rione di Ripa dell' Olmo.

Possessori di terreni stimati

Sotto 10 l.	Da 10 a 50	Da 50 a 100	Da 100 a 500	Da 500 a 1000	Da 1000 a 2000	Sopra 2000
1	15	7	47	34	42	41

Heredes Andree Scancati	l.	2251	uguali a	19664,73	l. i.
Andreas Castaldi	l.	3646	»	31851,45	l. i.
Andrioctus et Berardinus Adbiduti . .	l.	5003	»	43706,20	l. i.
Filii Alexandri Bernardi.	l.	2218	»	19376,44	l. i.
Frater Berardinus	l.	3928	»	34315,00	l. i.
Boniohannes Bonagiunte.	l.	2296	»	20057,85	l. i.
Bicchutius Raynaldi	l.	6669	»	58260,38	l. i.
Heredes Andrutii Boniohannis Bonaccursi	l.	7679	»	67083,74	l. i.
Berardinus Albonecti	l.	6300	»	55036,80	l. i.
Borgarutius Iacobi.	l.	3081	»	26915,61	l. i.
Ciccus et Monaldutius Guilelmi . . .	l	7430	»	64908,40	l. i.
Dna Clara uxor quondam Neri Bercii .	l.	2098	»	18328,12	l. i.
Conte Iacobi	l.	4432	»	38717,95	l. i.
Henricutius Pauli Zampi	l.	2522	»	22032,19	l. i.
Iannes Sperandei Sallamare	l.	3540	»	30925,44	l. i.
Iohannes Ugizonis.	l.	2377	»	20765,47	l. i.
Iacobus Niccole	l.	2461	»	21499,29	l. i.
Iacobus Albonecti	l.	5215	»	45558,24	l. i.
Iacobus Raynutii Ugonis	l.	2450	»	21403,20	l. i.
Heredes Iacobutii Castaldi	l.	3966	»	34646,97	l. i.

Meus Guilelmi	l.	4407	uguali a	38499,55	l. i.
Nerius Romani	l.	3397	»	29676,19	l. i.
Nerius Petri Sallamare	l.	2623	»	22914,52	l. i.
Filii Nini Guidecti Capitanei	l.	2854	»	24932,54	l. i.
Nerius Alexandri	l.	2044	»	17856,38	l. i.
Nerius Pepi	l.	2800	»	24460,80	l. i.
Petrus Forti Brazze	l.	4350	»	38001,60	l. i.
Picchius Raynerii	l.	2624	»	22923,26	l. i.
Raynuzzittus Ardizzoni	l.	5105	»	44597,28	l. i.
Senebaldus Ardizoni	l.	4978	»	43437,80	l. i.
Heredes Sallamare	l.	13372	»	116817,79	l. i.
Sinibaldus Petri	l.	2421	»	21149,85	l. i.
Stephanus Iordani Stephani	l.	7844	»	68525,18	l. i.
Vannes Rabertutii Raynutii Philippi	l.	3628	»	31694,20	l. i.
Heredes Vannis Andree Rubei	l.	19178	»	167539,00	l. i.
Zannis Petri	l.	4395	»	38394,72	l. i.
Zutius Paganelli	l.	3241	»	28313,37	l. i.
Franchus Iacobi Franchi	l.	4547	»	39722,59	l. i.
Petrus Iacobi	l.	2965	»	25902,24	l. i.
Petrus Castaldi	l.	2318	»	20250,04	l. i.
Petrus Mathei Toncelle	l.	2127	»	18581,47	l. i.

II. QUARTIERE DI POSTIERLA.

1. Rione S. Maria.

Possessori di terreni stimati

Sotto 10 l.	Da 10 a 50	Da 50 a 100	Da 100 a 500	Da 500 a 1000	Da 1000 a 2000	Sopra 2000
12	45	53	78	23	14	10

Angelus Guidi	l.	6234	uguali a	54460,22	l. i.
Bartus Petri Gani	l.	2489	»	21743,90	l. i.
Capozzarius Gulielmutii et fratres	l.	2854	»	24932,54	l. i.
Fredo Iacobi	l.	2623	»	22914,52	l. i.
Putius, Ligo et Perutius Guidi Peri	l.	2673	»	23351,32	l. i.
Gottofredus Raynutii	l.	3206	»	28007,61	l. i.
Massucceptus Raynutii	l.	4023	»	35144,92	l. i.
Nerius Berardi	l.	2125	»	18564,60	l. i.
Raynaldus Petri Gani	l.	3967	»	34585,71	l. i.
Raynucceptus Iacobi de Civitella	l.	2451	»	21411,93	l. i.

2. Rione di S. Salvatore.

Possessori di terreni stimati

Sotto 10 l.	Da 10 a 50	Da 50 a 100	Da 100 a 500	Da 500 a 1000	Da 1000 a 2000	Sopra 2000
—	5	7	24	10	5	2

Iacobus Ursi Ragolini	l. 3797	uguali a	33170,59	l. i.
Iacobinus Guasta	l. 4311	»	37660,89	l. i.

3. Rione di S. Costanzo.

Possessori di terreni stimati

Sotto 10 l.	Da 10 a 50	Da 50 a 100	Da 100 a 500	Da 500 a 1000	Da 1000 a 2000	Sopra 2000
—	10	23	69	19	7	19

Abbidutus Benencase	l. 3246	uguali a	28356,05	l. i.
Bonaventure Benencase Abbiduti. . .	l. 3490	»	30488,44	l. i.
Bartutius Thederici Frederici Telonagi	l. 2430	»	21228,48	l. i.
Cipta Hermanni.	l. 4550	»	39748,80	l. i.
Cipta Guidonis	l. 5706	»	49847,61	l. i.
Hermannus Cittadini	l. 6952	»	60822,67	l. i.
Galienus, Berardinus et Vivianus magistri Scagni Medici	l. 2138	»	18677,56	l. i.
Heredes Maynecti Boniohannis . . .	l. 2260	»	19743,36	l. i.
Iacobus Guidi Transmundi	l. 4783	»	41784,28	l. i.
Heredes Iannis Bartholi Benedictionis .	l. 2978	»	25015,80	l. i.
Matheus Boniohannis Olive.	l. 2690	»	23499,84	l. i.
Mannus Transmundi	l. 3264	»	28514,30	l. i.
Nerius Benencase Abbiduti.	l. 5923	»	51743,32	l. i.
Frater Oddo Andree Heremiti. . . .	l. 2472	»	21595,39	l. i.
Heredes Petri Guidi Pecore	l. 4747	»	41461,16	l. i.
Tonus et Carloctus Raynutii Guictonis	l. 2291	»	20014,17	l. i.
Zutius Trasmundi	l. 2740	»	23936,44	l. i.
Heredes Zarfagle Cittadini	l. 13929	»	121683,74	l. i.
Heredes Petri Cittadini	l. 2161	»	18878,49	l. i.

4. Regione di S. Biagio.

Possessori di terreni stimati

Sotto 10 l.	Da 10 a 50	Da 50 a 100	Da 100 a 500	Da 500 a 1000	Da 1000 a 2000	Sopra 2000
10	31	20	47	8	2	4

Alioctus Iacobi Quintavallis . . . . l. 2418 uguali a 21123,64 l. i.
Leo, Farolfus, Petrus et nepotes eorum,
Comites de Monte Marti . . . . l. 33925 » 296368,80 l. i.
Pandolfus Frederici . . . . l. 3848 » 33616,12 l. i.
Thomasinus Iacobi Quintavallis . . . l. 4502 » 39329,47 l. i.

5. Regione di S. Egidio.

Possessori di terreni stimati

Sotto 10 l.	Da 10 a 50	Da 50 a 100	Da 100 a 500	Da 500 a 1000	Da 1000 a 2000	Sopra 2000
2	12	6	13	4	2	3

Aldrebandinus Pelle . . . . l. 2517 uguali a 21988,51 l. i.
Heredes Bartholi Bucciconi. . . . . l. 2140 » 18695,04 l. i.
Iannes Egidii Morichelli. . . . . . l. 4336 » 37878,49 l. i.

6. Regione di S. Leonardo.

Possessori di terreni stimati

Sotto 10 l.	Da 10 a 50	Da 50 a 100	Da 100 a 500	Da 500 a 1000	Da 1000 a 2000	Sopra 2000
—	13	11	42	13	10	8

Aldrebandinus Manuppelli sive Grece . l. 2538 uguali a 22171,96 l. i.
Heredes Berzi Petri Fabri . . . . . l. 2995 » 26164,32 l. i.
Franciscus Uguizionis sive Grece. . . l. 3164 » 27640,70 l. i.
Benencasa, Bartutius, Iacovutius, Nutus
et heredes Petri Iohannis Fallantie l. 2079 » 18162,14 l. i.
Munaldus Aldrebandutii Niccole . . . l. 18306 » 159921,21 l. i.

Mathiutius et Girardutius Girardini Bellanprati . . . . l. 2312 uguali a 20197,63 l. i.
Petrus Aldrebandutii Niccole . . . . l. 13219 » 115181,18 l. i.
Raynucceptus Aldrebandini Manuppelli Grece [*Mancano qui alcuni fogli*].

7. Rione di S. Angelo.

Possessori di terreni stimati

Sotto 10 l.	Da 10 a 50	Da 50 a 100	Da 100 a 500	Da 500 a 1000	Da 1000 a 2000	Sopra 2000
5	59	82	150	31	19	17

Heredes Andree Fallastate de Munaldischis l. 2375 uguali a 20748,00 l. i.
Heredes Aldrevannini Amodei Lupizzini l. 2871 » 25081,05 l. i.
Berardus Fordevolie de Castro Civitelle l. 7596 » 66358,65 l. i.
Cinus filius olim Raynucii Provenzani . l. 7972 » 69643,39 l. i.
Meus filius olim Raynucii Provenzani . l. 7129 » 62278,94 l. i.
Ceccus Bonasii . . . . l. 2165 » 18913,44 l. i.
Philippus Fidantie . . . . l. 3318 » 28986,04 l. i.
Ofredutius Oddonis de Corbario . . . l. 2991 » 26129,37 l. i.
Heredes Lupizini Scagni Petri . . . . l. 2241 » 19577,37 l. i.
Heredes Nini Amodei . . . . l. 7192 » 62829,31 l. i.
Nerius Uguizionis Grece . . . . . . l. 5254 » 45898,94 l. i.
Provenzanus Amodei . . . . l. 7215 » 63030,24 l. i.
Senebaldus Petri Senebaldi . . . . . l. 4101 » 35826,33 l. i.
Heredes Gerni Tabernarii. . . . . . l. 2002 » 17489,47 l. i.
Therius Bonasii . . . . l. 3970 » 34681,92 l. i.
Heredes Todini de Fordevolie de Civitella l. 6387 » 55796,83 l. i.
Vannes Paganucii . . . . l. 2534 » 22137,02 l. i.

8. Rione di S. Stefano.

Possessori di terreni stimati

Sotto 10 l.	Da 10 a 50	Da 50 a 100	Da 100 a 500	Da 500 a 1000	Da 1000 a 2000	Sopra 2000
4	41	24	47	16	4	2

Giliutius Aldrebandini dé Paterno . . l. 3507 uguali a 30637,15 l. i.
Petrus Andree . . . . l. 3083 » 26933,08 l. i.

III. QUARTIERE DEI SS. GIOVANNI E GIOVENALE.

1. Rione di S. Giovenale.

Possessori di terreni stimati

Sotto 10 l.	Da 10 a 50	Da 50 a 100	Da 100 a 500	Da 500 a 1000	Da 1000 a 2000	Sopra 2000
7	40	46	130	52	41	32

Angelutius Iacobi	l. 3591	uguali a	31370,97	l. i.
Angelus Alexandri.	l. 4004	»	34978,94	l. i.
Teus et Lutius filii Arlocti	l. 4635	»	40491,36	l. i.
Andrioctus Castellani	l. 2515	»	21971,04	l. i.
Ninus Andree Galisi	l. 2976	»	25998,33	l. i.
Buccolus Guidonis Azzare	l. 3747	»	32733,79	l. i.
Hugolinus Boniohannis	l. 2669	»	23316,38	l. i.
Beraldus Petri de Sciano	l. 2298	»	20075,32	l. i.
Berzus Aldrevandini	l. 6402	»	55927,87	l. i.
Dominicus Francisci	l. 3150	»	27518,40	l. i.
Forzore Bundi	l. 2049	»	17900,06	l. i.
Gerardus sive Grifus Ugolini	l. 2178	»	19027,00	l. i.
Iohannes Cinfonis	l. 2884	»	25194,62	l. i.
Heredes Mathey Iohannis Citadini . .	l. 3690	»	32235,84	l. i.
Matheus Guidi medicus	l. 3047	»	26880,67	l. i.
Massius Ugolini.	l. 3216	»	28094,97	l. i.
N. N.	l. 2170	»	18957,62	l. i.
Nallus Vallonchi	l. 2175	»	19000,80	l. i.
Nerius Salimbene	l. 2039	»	17812,70	l. i.
Nutius Ugolini	l. 3224	»	28173,60	l. i.
Oddutuis Andrutii	l. 2236	»	19533,69	l. i.
Petrus Rainerii Rudigerii	l. 17458	»	152513.08	l. i.
Petrus Aldrovandini Sforzaterre . . .	l. 5855	»	51149,28	l. i.
Petrus Sforzaterre	l. 9790	»	85525,44	l. i.
Filippus Bartutii	l. 3350	»	29265,60	l. i.
Petrus Munaldi Rainerii Stefani . . .	l. 16960	»	148162,56	l. i.
Petrus Cappecta.	l. 6634	»	57954,62	l. i.
Rainerius Munaldi	l. 15522	»	135600,19	l. i.
Tebaldutius Dominici Falsacappe. . .	l. 2060	»	17996,16	l. i.

Heredes Tutii Bernardini . . . . . . l. 2924 uguali a 25544,06 l. i.
Vannutius Rainerii Vallonchi . . . . l. 2332 » 20372,35 l. i.
Ugolinus Aldrovandini . . . . l. 6182 » 54005,95 l. i.

2. Rione di S. Matteo.

Possessori di terreni stimati

Sotto 10 l.	Da 10 a 50	Da 50 a 100	Da 100 a 500	Da 500 a 1000	Da 1000 a 2000	Sopra 2000
—	19	13	33	4	4	1

Severius Dominichelli Florentini . . . l. 2101 uguali a 18354,33 l. i.

3. Rione di S. Faustino.

Possessori di terreni stimati

Sotto 10 l.	Da 10 a 50	Da 50 a 100	Da 100 a 500	Da 500 a 1000	Da 1000 a 2000	Sopra 2000
3	31	24	31	4	2	1

Angelus et Vannes et Zannes Rugerii
Mongnay. . . . . l. 2335 uguali a 20388,56 l. i.

4. Rione di S. Giovanni.

Possessori di terreni stimati

Sotto 10 l.	Da 10 a 50	Da 50 a 100	Da 100 a 500	Da 500 a 1000	Da 1000 a 2000	Sopra 2000
2	24	18	57	21	8	11

Berardinus Rainerii Comes . . . . . l. 21939 uguali a 191659,10 l. i.
Ugolinus Bulgarutii de Marsiano . . l. 2698 » 23569,72 l. i.
Franciscus Andree Andree . . . . . . l. 6777 » 59203,87 l. i.
Nerius Bulgarutii Comes . . . . . . l. 9694 » 84686,78 l. i.
Neri Munaldi Raynerii . . . . l. 4238 » 37023,16 l. i.
Nardus Bulgarutii Comes . . . . . . l. 7879 » 68830,94 l. i.
Petrutius Boniohannis . . . . l. 2413 » 21079,96 l. i.
Ventura Malavere . . . . l. 4399 » 38429,66 l. i.

Simon Raynerii Guidonis . . . . . l. 30836 uguali a 269383,29 l. i.
Vannes Andree Bele . . . . l. 2824 » 24758,54 l. i.
Zelingus Uguizonis . . . . l. 3150 » 27618,40 l. i.

IV. QUARTIERE DI SERANCIA.

1. Rione di Serancia.

Possessori di terreni stimati

Sotto 10 l.	Da 10 a 50	Da 50 a 100	Da 100 a 500	Da 500 a 1000	Da 1000 a 2000	Sopra 2000
3	9	18	38	39	17	24

Aldrovandinus Aldrovandini . . . . l. 2199 uguali a 19120,46 l. i.
Arengutius Arengherii . . . . . . l. 4678 » 40867,00 l. i.
Barthutius Pandolphi Gurancie . . . l. 4740 » 41408,64 l. i.
Iacobutius Bicchi Bernardi . . . . . l. 16444 » 143654,78 l. i.
Iacobus Rainerii Guillelmi . . . . . l. 3952 » 34524,67 l. i.
Guido Ruberti de Mezzano . . . . . l. 2330 » 20354,88 l. i.
Lucius Berardini . . . . l. 3953 » 34533,40 l. i.
Ninus Iacobi Petri Caromi . . . . . l. 4967 » 43391,71 l. i.
Oddo de Medicis . . . . l. 2592 » 22643,71 l. i.
Petrus Aldrovandutii Nerconi . . . . l. 3327 » 29064,67 l. i.
Petrus Iohannis de Albricis . . . . l. 3393 » 29641,24 l. i.
Biccutius, Pangnus, Stephanutius et nepotes Philippi Riccomanni. . . . l. 13183 » 115166,68 l. i.
Pellus et Nerius Guidi Francisci . . . l. 4183 » 36542,68 l. i.
Petrutius et Massius Raynaldi Coltray. l. 2734 » 23884,04 l. i.
Puctius Melioris. . . . . l. 2670 » 23325,12 l. i.
Petrus Bernardini Bartholomei . . . l. 3646 » 31851,45 l. i.
Heredes Petri Iacobi Petri Caromi . . l. 4076 » 35607,93 l. i.
Raynaldus Aldrovandini . . . . . . l. 4725 » 41277,60 l. i.
Rubertus Albizi . . . . l. 11044 » 96480,38 l. i.
Munaldutius, Dominicus et Putius Stephani . . . . l. 5065 » 44247,84 l. i.
Vannes Forzoris de Albricis . . . . l. 3139 » 27423,20 l. i.
Vannes Bartholi Bernardini Lucie . . l. 3759 » 32738,62 l. i.
Ugolinus Lupicini . . . . l. 15629 » 136534,94 l. i.
Heredes Magalocti Petri Uguizonis cum nepte (*sic*) . . . . l. 3431 » 29937,21 l. i.

2. Rione di S. Angelo *sub Ripa*.

Possessori di terreni stimati

Sotto 10 l.	Da 10 a 50	Da 50 a 100	Da 100 a 500	Da 500 a 1000	Da 1000 a 2000	Sopra 2000
5	15	14	19	5	4	1

Frater Marcus Arlocti. . . . . l. 2506 uguali a 21892,41 l. i.

3. Rione di S. Lorenzo.

Possessori di terreni stimati

Sotto 10 l.	Da 10 a 50	Da 50 a 100	Da 100 a 500	Da 500 a 1000	Da 1000 a 2000	Sopra 2000
1	15	11	41	12	10	1

Corradus Armanni . . . . l. 14095 uguali a 123133,92 l. i.

4. Rione di S. Apostolo.

Possessori di terreni stimati

Sotto 10 l.	Da 10 a 50	Da 50 a 100	Da 100 a 500	Da 500 a 1000	Da 1000 a 2000	Sopra 2000
3	8	20	43	30	14	12

Barthutius Raynaldi Presbiteri . . . l. 2726 uguali a 23812,33 l. i.
Futius Gismundi cum Imudutio eius nepote l. 2219 » 19385,18 l. i.
Meus et Vannes magistri Guidi . . . l. 3342 » 29195,71 l. i.
Gibellinus Munaldi Iordani. . . . . l. 3257 » 28453,15 l. i.
Iordanellus Beccoli. . . . . l. 2019 » 17637,98 l. i.
Nerius Massei . . . . l. 7298 » 63755,32 l. i.
Petrus Novellus Munaldi . . . . . l. 9323 » 81445,72 l. i.
Vivianus Marinotii . . . . l. 2907 » 25395,55 l. i.
Ugolinus Boncontis . . . . l. 11241 » 98201,37 l. i.
Vangnes Massei . . . . l. 7309 » 63851,43 l. i.
Ugolinus Iohannis Rubei cum nepote . l. 4828 » 42267,40 l. i.
Petrus Iohannis Adbrunamontis . . . l. 2004 » 17506,94 l. l.

V. Persone di cui non si potè sapere di qual Rione fossero o se appartenessero alla città o al contado.

Posseditrici di terreni stimati

Sotto 10 l.	Da 10 a 50	Da 50 a 100	Da 100 a 500	Da 500 a 1000	Da 1000 a 2000	Sopra 2000
10	34	21	21	3	1	—

Dalle cifre sopra riportate dei possessori di terreni di ciascun quartiere orvietano e della stima dei loro possessi si ottengono, quanto ai varî quarieri, i seguenti risultati:

I. QUARTIERE DI S. PACE.

Possessori di terreni stimati

Sotto 10 l.	Da 10 a 50	Da 50 a 100	Da 100 a 500	Da 500 a 1000	Da 1000 a 2000	Sopra 2000
7	44	31	148	77	80	77

II. QUARTIERE DI POSTIERLA.

Possessori di terreni stimati

Sotto 10 l.	Da 10 a 50	Da 50 a 100	Da 100 a 500	Da 500 a 1000	Da 1000 a 2000	Sopra 2000
33	216	226	470	124	63	65

III. QUARTIERE DEI SS. GIOVANNI E GIOVENALE.

Possessori di terreni stimati

Sotto 10 l.	Da 10 a 50	Da 50 a 100	Da 100 a 500	Da 500 a 1000	Da 1000 a 2000	Sopra 2000
12	114	101	251	81	55	45

IV. QUARTIERE DI SERANCIA.

Possessori di terreni stimati

Sotto 10 l.	Da 10 a 50	Da 50 a 100	Da 100 a 500	Da 500 a 1000	Da 1000 a 2000	Sopra 2000
12	46	63	141	86	45	38

Infine, tirando la somma delle cifre riportate per i quartieri orvietani, si giunge al risultato seguente:

ABITANTI DI ORVIETO

Possessori di terreni stimati

Sotto 10 l.	Da 10 a 50	Da 50 a 100	Da 100 a 500	Da 500 a 1000	Da 1000 a 2000	Sopra 2000
64	420	421	1010	368	243	205

Ma poichè adoperavasi allora in Orvieto la lira cortonese, equivalente a 240 denari cortonesi, ognuno dei quali aveva il valore di 0,0364 della lira moderna, secondo un calcolo fatto dal Cibrario: riducendo perciò in lire italiane le cortonesi (uguali a lire 8.736) si ha che nel 1292 vi erano in Orvieto i seguenti *capita* di terreni stimati quanto appresso:

Sotto l. 87,36	Da l. 87,36 a l. 436,80	Da l. 436,80 a l. 873,60	Da l. 873,60 a l. 4368	Da l. 4368 a l. 8736	Da l. 8736 a l. 17472	Sopra l. 17472
64	420	421	1010	368	243	205

Inoltre, perocchè nell'estimo dei terreni non si dà il valore effettivo di questi, ma si ottiene, approssimativamente, il capitale vero moltiplicando l'estimo per 3, facendo pertanto una tale operazione si ha il risultato che ad Orvieto nel 1292 vi erano i seguenti *capita* di terreni, i quali avevano ciascuno il valore qui sotto indicato:

Sotto l. 262,08	Da l. 262,08 a l. 1310,40	Da l. 1310,40 a l. 2620,80	Da l. 2620,80 a l. 13104,00	Da l. 13104,00 a l. 26208,00	Da l. 26208,00 a l. 52416	Sopra l. 52416
64	420	421	1010	368	243	205

Dalle cifre sopra riportate si può abbastanza agevolmente dedurre che in quel tempo la proprietà in Orvieto era molto frazionata; il che, io credo, doveva conferire non poco al benessere degli abitanti di questa città (1). Infatti, per quanto una volta si considerasse come dannoso ai popoli un eccessivo frazionamento della terra (2), i moderni studî economici e sociali hanno condotto gli uomini a riguardare con occhio più benevolo le piccole proprietà.

---

(1) Sebbene il frazionamento delle proprietà fondiarie sia stato da taluni considerato come dannoso all'agricoltura ed alla ricchezza delle nazioni, non mancano insigni economisti, che l' hanno ritenuto vantaggioso per la produzione favorevole al benessere dei popoli. Citerò qualche esempio:

H. BAUDRILLART, *Économie politique populaire*, Paris, 1869, p. 103. « La petite propriété.... est très-productive par l'énergique travail qu' elle developpe. Elle forme des milions de familles attachées au sol ».

G. FILANGIERI, *Delle leggi politiche ed economiche* (Biblioteca dell' Economista, s. I, v. VI, p. 763). « Senza una buona ripartizione le ricchezze, invece di fare la felicità della nazione, ne accelerano la rovina ».

G. S. EISDEL, *Trattato sull' industria delle nazioni* (Bibl. dell' Ec., s. I, v. VIII, p. 320). « Una disuguaglianza eccessiva nella proprietà del suolo è più dannosa di una disuguaglianza eccessiva nella distribuzione di ogni altra specie di proprietà ».

G. DROZ, *Economia politica* o *Principî della scienza delle ricchezze* (Bibl. dell'Ec., s. I, v. VI, p. 993). « Senza enunciare idee scipite e false, si possono far valere talune considerazioni in favore delle piccole proprietà ».

DUPUYNODE, *Della proprietà territoriale in Francia* (Bibl. dell' Ec., s. II, v. II, p. 123 segg.). « Se consideriamo gli effetti della piccola proprietà sotto rapporti diversi da quello dell'aumento della ricchezza, possiamo abbastanza congratularci a vedere il suolo della Francia diviso fra un gran numero di mani. Col sentimento della proprietà, e sopratutto della proprietà territoriale, sorgono i pensieri più alti e più nobili...... Non solamente l'appropriazione del suolo da parte dei contadini è un fatto eminentemente civilizzatore, ma è pure una guarentigia di tutto il corpo sociale: giacchè per mezzo di esso si trovano nelle classi lavoratrici milioni di uomini prudenti, economi, amanti dell' ordine stabilito e della libertà. Questa condizione di cose mi sembra talmente importante, che io non saprei comprendere una libera democrazia, nella quale esista qualche sicurezza per l'ordine sociale, senza immaginarci una grande divisione di proprietà..... La divisione del territorio è ancora, e precipuamente, un beneficio di primo ordine, in quanto permette ad un gran numero di persone di prender parte ai godimenti della fortuna ».

(2) A questo concetto sono ispirate la legge prussiana del 4 settembre 1865, la quale ordinava che tutte le pertinenze di una tenuta state alienate dovessero far ritorno a quella; la legge pel Nassau del 1700 determinante che la estensione di terre necessaria pel mantenimento di una famiglia fosse di 6 *morghen* di campo e 4 1/2 di terreno erboso; la legge boema del 1790 vietante di ridurre le terre ad appezzamenti troppo piccoli, ecc. ecc. (Vedi A. MEITZEN, *Agricoltura*, Bibl. dell' Ec., s. III, v. XI-XII, p. 281 segg.).

Non v'è tuttavia chi non convenga che le proprietà troppo piccole arrechino qualche inconveniente economico. Un fondo, il quale non abbia estensione sufficiente per mantenere una famiglia, fa andare talvolta perduta la forza di lavoro eccedente i bisogni del fondo medesimo. Inoltre l'essere il lavoratore legato al suo campicello, insufficiente a sostentare la propria famiglia, può anche costringerlo a lavorare ad un salario troppo basso.

Ma queste considerazioni non mi sembra valgano per la divisione del territorio orvietano nel 1292; dove la proprietà non era tutta accentrata nelle mani di pochi (come avveniva allora frequentemente e come accade ora pure) e dove, d'altra parte, i fondi troppo piccoli non erano in grande quantità. Vediamo difatti che la maggior parte dei *capita* descritti nell'antico catasto orvietano valevano da 2620 lire a 13104 ed erano pertanto sufficienti al mantenimento di una famiglia.

Confrontando infine l'antico catasto con quello odierno, dobbiamo constatare che i possessi in terreni sono maggiormente accentrati adesso che non nel 1292. Infatti, per quanto la popolazione sia diminuita considerevolmente (per riguardo alla città, dove abitano le persone più facoltose) ed il territorio del circondario orvietano sia alquanto minore di quello della repubblica medievale, nondimeno i grandi proprietari sono sempre numerosi e più ricchi di quelli antichi, possedendo taluno più di un milione di soli fondi e superando non pochi le 300,000 e 400,000 lire di possedimenti in terreni.

§ 3. — *Artisti possidenti d'Orvieto nell'anno 1292.*

Un altro fatto, il quale ci conforta nell'opinione che in quel tempo la proprietà fosse maggiormente frazionata che non ora, si è il rinvenire un numero non insignificante di persone appartenenti alle arti minori aventi dei possessi; mentre adesso non si troverebbero certamente in Orvieto 17 calzolai, 15 legnaiuoli, 13 pietraiuoli ed 11 fabbri possidenti, come v'erano nel 1292. Per di più si tenga presente che nell'antico catasto orvietano non sono registrate se non le proprietà fondiarie.

L'arte, che più rendeva in quel tempo, sembra fosse la medicina: i tre maggiori possidenti, tra i giurati delle arti, cioè

quelli che possedevano più di 2000 lire cortonesi (lire italiane 52,416), sono due medici ed un taverniere. Tra i possidenti da 1000 a 2000 lire cortonesi (cioè da 26,208 a 52,416 lire it.) troviamo un fortunato calzolaio, un medico, uno scrivano, un sensale, uno spadaro ed un usciere del Papa. Tra i nomi dei possidenti da 500 a 1000 lire cortonesi (vale a dire da 13,104 a 26,208 lire it.), leggiamo quelli di tre sarti, di due funai, di due vasellai, di un barbiere, di un muratore, ecc. È da notarsi anche tra questi il nome di un *faber serrator:* il che dimostra come esso dovesse avere un guadagno maggiore de' suoi compagni d'arte, perchè nessuno dei numerosi fabbri (11) giunge a possedere 500 lire cortonesi.

I possessi più numerosi sono, al solito, quelli da 100 a 500 lire cortonesi (cioè, da 2620 a 13,104 lire it.). Che abbiano poi proprietà fondiarie stimate da 50 a 100 lire cortonesi (vale a dire da 1310 a 2620 lire it.) ve ne sono pure parecchi. Tra i possessori di terreni stimati da 10 a 50 lire cortonesi (cioè da 262 a 1310 lire it.) troviamo 6 pietraiuoli, 5 legnaiuoli, 5 mugnai, 2 calzolai, l'ortolano dei frati minori, ecc. Quei pochi, che possedevano meno di 10 lire cortonesi, sono due legnaiuoli, un banditore, un bracciante, un fornaio, un pietraiuolo, un salsettaro ed un sarto.

Tutto questo si potrà facilmente riscontrare nei quadri seguenti, da cui si scorgerà pure quali arti erano allora più esercitate in Orvieto: come cioè vi fossero poco o niente esercitate le arti di lusso, quali quelle della seta e della lana, e molto invece le arti più direttamente utili alla vita pratica, come quelle dei calzolai, legnaiuoli, pietraiuoli e fabbri.

I. QUARTIERE DI S. PACE.

1. Rione di S. Pace.

NOME	ARTE	POSSESSI Sotto 10 l.	Da 10 a 50	Da 50 a 100	Da 100 a 500	Da 500 a 1000	Da 1000 a 2000	Sopra 2000
Iacobus	Mungnaius			—				
Dominicus Albertini	Merzantis			—				
Magister Iohannes	Petraiolus				—			
Ugolinus	Cappellarius				—			

2. Rione di S. Cristoforo.

Andriottus Bevetutti Scagavire	Calcinarius				—			
Boniohannes Parentis	Procazzantis					—		
Fredericus Barthi	Tentor				—			
Iacobus	Pellizzarius				—			
Propicius	Tinctor		—					
Laurentius	Calcinarius				—			
Raynaldus None	Ioculator			—				
Egidius Berardini	Calcinarius				—			

3. Rione di Valle Piatta.

Bartholomeus	Scopaius				—			
Guillelmus Bartholi	Barberius				—			
Micchael	Ortaiolus		—					
Paulus Bonagratie	Macellarius				—			
Franciscus Iohannis Vindemie	Curatore				—			
Vannes Iohannis Astigane	Curator				—			

4. Rione di Ripa dell'Olmo.

NOME	ARTE	POSSESSI Sotto 10 l.	Da 10 a 50	Da 50 a 100	Da 100 a 500	Da 500 a 1000	Da 1000 a 2000	Sopra 2000
Aldrebandinus	Bastarius				—			
Benvenutus Rogerii	Clavarius					—		
Magister Girardinus	Calzolarius				—			
Guilielmutius	Sellarius		—					
Rainutius	Pettenarius			—				
Nutus	Pellizzarius		—					
Ninus Palmerii	Notarius				—			
Rubertus	Faber cervellarius				—			
Christofanus	Funarius				—			
Ventura	Scrivanus						—	

II. QUARTIERE DI POSTIERLA.

1. Rione di S. Maria.

Amodeus Vengnatis	Magister Lingnorum			—				
Aldrebandutius	Faber	—						
Iohannes d'Aynese	Petraiolus		—					
Appressus	Laborator		—					
Baronus Petri	Magister Lingnorum		—					
Boccolus Petri	Magister Lingnorum			—				
Brunatius et Iacobus	Sergentes dni Pape				—			
Blancus	Usscerius dni Pape						—	
Magister Bosius magistri Iohannis	Faber			—				
Bombaronus Semblanze	Magister Lignorum		—					
Bartholus Venzi	Procazzantis			—				
Blasius	Mugnaius		—					
Iohannes	Spadarius			—				
Compagnus	Murator				—			
Ciccus Iacobi	Renaiolus		—					

(Continua) 1. Rione di S. Maria.

NOME	ARTE	POSSESSI Sotto 10 l.	Da 10 a 50	Da 50 a 100	Da 100 a 500	Da 500 a 1000	Da 1000 a 2000	Sopra 2000
Daynese	Petraiolus			—				
Magister Deotallevi	Murator			—				
Henricus	Tabernarius		—					
Aldrebandutius	Pilizarius				—			
Giliutius Thomassi	Petraiolus		—					
Iacobus	Tigularius				—			
Iacobus	Petraiolus				—			
Iacobus Ugolini	Sellarius				—			
Iacobus Bilacque	Pillizzarius				—			
Iacobus Mariani	Mugnarius		—					
Matheutius	Tigularius		—					
Matheus Thome	Sartor				—			
Masseus	Piscator		—					
Masseus	Coltraius		—					
Iacobus	Renaiolus			—				
Ninus dne Azze	Spadarius						—	
Niccolecta	Mugnarius				—			
Petrus	Pescaiolus				—			
Paganellus	Mugnarius		—					
Pepe Raynerii	Asinarius					—		
Petruzolus Benciveni	Magister Lingnorum		—					
Rustichellus Guillelmi	Pellizzarius				—			
Raynerius Divitie	Sartor					—		
Nutius Mazze	Cartarius				—			
Restorus	Barberius				—			
Raynerius Berardini	Borsarius		—					
Rubertus Benamate	Calzolarius				—			
Symoncellus	Mungnarius			—				
Vannes	Renaiolus			—				
Vannes Petri Gratiani	Renaiolus				—			

(Continua) 1. Rione di S. Maria.

NOME	ARTE	POSSESSI						
		Sotto 10 l.	Da 10 a 50	Da 50 a 100	Da 100 a 500	Da 500 a 1000	Da 1000 a 2000	Sopra 2000
Vannes	Spadarius				—			
Vannes Massei	Tigillarius				—			
Orvetanus Rodolfi	Mercator				—			
Zacus de Florentia	Tabernarius		—		—			
Zonus Venture	Petraiolus			—				

2. Rione di S. Salvatore.

NOME	ARTE	Sotto 10 l.	Da 10 a 50	Da 50 a 100	Da 100 a 500	Da 500 a 1000	Da 1000 a 2000	Sopra 2000
Aldobrandinus Rollandi	Clavarius				—			
Bartolus Boldroni	Negoziantis				—			
Berardinutius Hommodei	Cartularius		—					
Mammillinus Andriocti	Pinctor		—					
Coradus	Cartarius			—				
Filippellus	Conzatore				—			
Gonnella	Celonarius			—				
Iacobus Egidii	Oliarius					—		
Iannes Longus	Calzolarius				—			
Aldrebandutius	Magister Lingnorum	—						
Putius Orvetani	Coltellarius				—			
Rubertus Bonomi	Medicus						—	
Thomas Iohannis	Oliarius				—			
Vannes	Salaiolus				—			

3. Rione di S. Costanzo.

NOME	ARTE	Sotto 10 l.	Da 10 a 50	Da 50 a 100	Da 100 a 500	Da 500 a 1000	Da 1000 a 2000	Sopra 2000
Angelus Iohannis Morici	Salsettarius		—					
Angelutius	Pillizzarius				—			
Bartutius Barti	Negosiantis				—			
Bonavere Rencordati	Faber		—					
Magister Niccolaus	Barberius et Sartor				—			

(Continua) 3. Rione di S. Costanzo.

NOME	ARTE	POSSESSI: Sotto 10 l.	Da 10 a 50	Da 50 a 100	Da 100 a 500	Da 500 a 1000	Da 1000 a 2000	Sopra 2000
Filippus Riccarbene	Clavarius				—			
Fredericus Petri Cepparelli	Sartor					—		
Magister Scangnus	Medicus							—
Giacobellus Raynerii	Negosiantis				—			
Iacovutius Conteri	Calzolarius				—			
Iohannes Volte	Pecorarius				—			
Lapus	Procurator				—			
Guidus	Barberius				—			
Nicola et Florentinus Blasii	Salaioli et Oliarii				—			
Prianus Compagni	Cappellarius				—			
Palmerius	Panicoculus				—			
Petrutius Barti	Negosiantis				—			
Entendi Benentendi Rubeus	Celonarius		—					
Raynerius	Negosiantis				—			
Raynaldutius	Venditor panni vecchi				—			
Thodinus	Procurator					—		
Ventura Iacobi	Ortolanus fratrum min.		—					

4. Rione di S. Biagio.

NOME	ARTE	Sotto 10 l.	Da 10 a 50	Da 50 a 100	Da 100 a 500	Da 500 a 1000	Da 1000 a 2000	Sopra 2000
Angelutius Venture	Murator				—			
Alexandrutius	Murator				—			
Corvenzinus	Laborator				—			
Defendi	Pecorarius				—			
Iohannes	Magister Lingnorum	—						
Iacobus Andree	Sartor					—		
Iacobus	Faber				—			
Iohannes	Petraiolus				—			
Iacobellus Angelicti	Banditor	—						
Iacobus	Sartor				—			

(Continua) 4. Rione di S. Biagio.

NOME	ARTE	POSSESSI Sotto 10 l.	Da 10 a 50	Da 50 a 100	Da 100 a 500	Da 500 a 1000	Da 1000 a 2000	Sopra 2000
Matheus Iacobi	Murator		—					
Preianus	Petraiolus			—				
Petrutius Stefanie	Ortulanus				—			
Stefanus	Pilizzarius			—				
Raynerius	Mugnaius	—						
Vito Aldrebandutii	Laborator				—			
Zolus Bone	Fornarius	—						

5. Rione di S. Egidio.

Andreas Aspecte	Funarius					—		
Dominicus Tebaldi	Magister Lingnorum		—					
Franciscus Rosone	Petraiolus				—			
Guido Simonis	Vascellarius					—		
Iohannes Lochesis	Funarius		—					

6. Rione di S. Leonardo.

Bolonginus Raynaldi	Funarius					—		
Bartholomeus Girardi	Lanaiolus				—			
Bartus	Caldararius					—		
Cola Toste	Ortolanus		—					
Ciccus...... Scelenguati	Sartor				—			
Conpagny Massei Centelezze	Oliarius			—				
Guillielmus	Pomaiolus				—			
Magister Petrus	Faber serrator					—		
Iacobellus	Magister Lingnorum				—			
Bergaminus	Marescalcus		—					
Petrus Michaelis	Calzolarius				—			
Andreas	Magister Lingnorum		—					
Petrutius Mathei	Calzolarius				—			

7. Rione di S. Angelo.

NOME	ARTE	POSSESSI Sotto 10 l.	Da 10 a 50	Da 50 a 100	Da 100 a 500	Da 500 a 1000	Da 1000 a 2000	Sopra 2000
Aldrevandinellus Amate	Laborator		—					
Allevutius	Faber				—			
Angelus Allevi	Sartor	—						
Vannes Sometani	Tabernarius				—			
Berardinellus Rustichelli	Laborator		—					
Butius Ranaldi	Cartarius				—			
Compagnolus Guidonis	Laborator filati							
Damianus	Calzolarius			—				
Dominicus Francisci	Pilizarius				—			
Franciscus	Calzolarius				—			
Fabrutius Guillelmi	Notarius				—			
Guilielmus Guercius	Ortolanus				—			
Guilielmus Pepi	Setaiolus				—			
Egidius Recchi	Sartor			—				
Iannes Ianuarii	Calzolarius						—	
Iacobus Leonardi	Merzante	—			—			
Iohannellus Fonte	Petraiolus							
Iacobus Sciacte	Funarius				—			
Iannuzolus Petri Pape	Salsettarius	—						
Iohannes Deotallevi	Faber			—				
Iacobutius Raynaldi	Sartor grassus				—			
Lucas Bartholomei	Faber				—			
Manderius Iannis	Tinctor					—		
Munaldutuis Raynerii	Magnanus			—				
Michael Symonis	Conzatore			—				
Nepolionus	Procazzante				—			
Nicolaus Petri	Barberius				—			
Magister Orvetanus	Medicus				—			
Petrus Deotallevi	Conzadore				—			
Philippus	Texetore			—				

(Continua) 7. Rione di S. Angelo.

NOME	ARTE	POSSESSI Sotto 10 l.	Da 10 a 50	Da 50 a 100	Da 100 a 500	Da 500 a 1000	Da 1000 a 2000	Sopra 2000
Frater Pace	Calmagnaiolus (*sic*)			—				
Petrus Boniohannis	Sensalis						—	
Poltratius Faxie	Notarius				—			
Franciscus olim de Aretio	Tinctor							
Scagnus Deotesalvi	Salsectarius		—					
Traselgardus	Laborator			—				
Ternus	Tabernarius							—
Thomasellus	Mugnarius		—					
Nutius Mazze	Cartarius				—			
Vannes Peri	Funarius				—			

8. Rione di S. Stefano

Andreas	Magister Lignorum			—				
Berardinus	Cappellarius					—		
Bivianus	Magister Lignorum				—			
Iacobus Philippi	Calzolarius				—			
Pleneria	Negoziantis		—					
Thomas Barti	Faber				—			
Ugolinus	Magister Lignorum			—				

III. QUARTIERE DEI SS. GIOVANNI E GIOVENALE.

1. Rione di S. Giovenale.

Guidarellus	Pretaiolus (*sic*)			—				
Iosephus Rubeus	Notarius		—					
Magister Guillielmus	Medicus				—			
Magister Matheus	Medicus							—

(Continua) 1. Rione di S. Giovenale.

NOME	ARTE	POSSESSI: Sotto 10 l.	Da 10 a 50	Da 50 a 100	Da 100 a 500	Da 500 a 1000	Da 1000 a 2000	Sopra 2000
Restorus	Petraiolus		—					
Tanus Vive	Calzolarius		—					
Vannes Berardini	Pretaiolus (*sic*)				—			
Ugolinus Pedonus	Murator			—				

2. Rione di S. Matteo.

NOME	ARTE	Sotto 10 l.	Da 10 a 50	Da 50 a 100	Da 100 a 500	Da 500 a 1000	Da 1000 a 2000	Sopra 2000
Deotalleve	Calzolarius		—					
Iohannes Massarie	Calzolarius				—			
Oddarellus	Calzolarius				—			
Iaconectus	Pecoraius		—					
Ventura	Faber				—			

3. Rione di S. Faustino.

NOME	ARTE	Sotto 10 l.	Da 10 a 50	Da 50 a 100	Da 100 a 500	Da 500 a 1000	Da 1000 a 2000	Sopra 2000
Bartus Fortis	Pecorarius				—			
Bencevenne	Faber				—			
Iohannes Guidi	Sartor				—			
Zinbardus Deotalleve	Barberius					—		

4. Rione di S. Giovanni.

NOME	ARTE	Sotto 10 l.	Da 10 a 50	Da 50 a 100	Da 100 a 500	Da 500 a 1000	Da 1000 a 2000	Sopra 2000
Berrectinus	Petraiolus		—					
Petrus Guidi	Molendinarius							
Sensus	Laborator	—						
Gherardinus	Pecorarius			—				

IV. QUARTIERE DI SERANCIA.

1. Rione di Serancia.

NOME	ARTE	POSSESSI						
		Sotto 10 l.	Da 10 a 50	Da 50 a 100	Da 100 a 500	Da 500 a 1000	Da 1000 a 2000	Sopra 2000
Angelutius	Camangnaiolus				—			
Blaxius	Aurifex				—			
Morandus	Pillizzarius			—				
Zubus	Pesciaiolus				—			
Spinellus	Faber			—				
2. Rione di S. Angelo *sub Ripa*.								
Guidectus Benvenuti	Vascellarius				—			
Iohannes	Magister lignaminis			—				
3. Rione di S. Lorenzo.								
Boniohannes	Pissiaiolus (*sic*)		—					
Barontius	Murator					—		
Barthutius	Vascellarius			—				
Bentevengna	Pomaiolus		—					
Durante	Pelliparius					—		
Guillelmus	Sensalis				—			
Iacobus	Pictor				—			
Iacobus	Vascellarius				—			
Nicola	Vascellarius				—			
Nicolaus	Vascellarius				—			
Petrus	Vascellarius				—			
Romanutius	Calzolarius			—				
Benvenutus	Calzolarius				—			
4. Rione di S. Apostolo.								
Mactheus	Magister lignaminis				—			
Mactheus	Medicus			—				
Tomaronus	Sartor		—					
Petrus	Ortaiolus				—			

Per far vedere più chiaramente quali arti fossero di preferenza esercitate in Orvieto, porrò qui sotto in ordine alfabetico i nomi di tutti i mestieri, con accanto il numero delle persone, che li esercitavano, da noi rintracciate nel vetusto catasto orvietano. Soltanto non possiamo aver la lista completa dei componenti le arti, perchè non tutti certamente saranno stati proprietari di terreni:

Asinarius	1
Aurifex	1
Banditor	1
Barberius	6
Bastarius	1
Borsarius	1
Calcinarius	1
Caldararius	1
Calzolarius	17
Camangnaiolus	2
Cappellarius	4
Cartarius	3
Cartularius	1
Celonarius	2
Clavarius	3
Coltellarius	1
Coltraius	1
Conzadore	3
Curator	2
Faber	11
Faber cervellarius	1
Faber serrator	1
Fornarius	1
Funarius	6
Ioculator	1
Laborator	6
Laborator filati	1
Lanaiolus	1
Macellarius	1
Magister lignorum	15
Magnanus	2
Mariscalcus	1
Medicus	7
Merciantis	3
Molendinarius	1
Mugnaius	7
Murator	7
Negosiantis	1
Notarius	3
Ortulanus	6
Oliarius	4
Panicoculus	1
Pecorarius	5
Pellizarius	10
Petraiolus	13
Pettenarius	1
Pinctor	2
Piscator	2
Pisciaiolus	2
Pomaiolus	2
Procazantis	3
Procurator	2
Renaiolus	4
Salaiolus	3
Salsettarius	2
Sartor	11
Sartor grassus	2
Scopaius	1
Scrivanus	1
Sellarius	2
Sensalis	3
Sergens domini Pape	2
Spadarius	3
Tabernarius	3
Tegularius	2
Texetore	1
Tigillarius	1
Tinctor	3
Usscerius domini Pape	1
Vascellarius	7
Venditor panni vecchi	1

§ 4. — *Forestieri possidenti in Orvieto nel 1292.*

Di una specie di forestieri, diffusa in quasi tutte le città d'Italia, dov'essi vivevano in condizioni men dure che non in altri paesi d'Europa, vale a dire degli Ebrei, non ne troviamo neanche uno menzionato nel catasto orvietano. E ciò è facilmente spiegabile, perchè gli Ebrei non impiegavano le loro ricchezze nella compera di terreni, ritraendone un fruttato maggiore con il darli ad usura. S'aggiunga poi che nella maggior parte dei luoghi non avevano il diritto di posseder beni immobili (1). Nondimeno è certo che degli Ebrei alcuno ve ne doveva essere in Orvieto. Ne troviamo ricordati più d'uno negli atti dei podestà d'Orvieto degli anni 1277 e seguenti. Inoltre sappiamo che, una ventina d'anni dopo la compilazione del catasto, nel 1312, il Comune orvietano accordò ad essi speciali condizioni, avendo bisogno da loro dell'imprestito di una forte somma per far togliere l'interdetto, il quale da varî anni gravava sopra Orvieto.

Degli altri forestieri, venuti generalmente da città e borgate vicine, troviamo in maggior numero Perugini, Cremonesi, Lucchesi, Senesi e Viterbesi. La maggior parte, al solito, avevano possessi da 100 a 500 lire cortonesi, uno appena ha più di 2000 lire di proprietà fondiaria, tre soltanto meno di 10 lire. Abitavano i più nel quartiere di Postierla.

La condizione di questi forestieri, lavoratori o commercianti, non doveva esser differente da quella degli altri cittadini.

« I forestieri (dice il Cibrario, I, 263) che voleano fare perpetua o temporaria dimora in una terra doveano farsene accettar borghesi, comprar casa d'un certo valore e soddisfare agli altri obblighi della borghesia...... La borghesia si concedeva dal Consiglio del Comune a tempo od in perpetuo. Quando veniva a rendersi cittadino alcuno dei grandi baroni, gli si concedeva per l'ordinario dispensa dall'obbligo di residenza e da qualche servizio personale ».

---

(1) Cfr. in Pertile, *Storia del diritto italiano*, III, 184. Avevano nondimeno il diritto di possedere immobili in Ascoli (Cfr. Crivellucci, *L'antico catasto di Ascoli*, p. 518).

« Chi non poteva o non volea rendersi borghese, usava mettersi in guardia del Principe o del Comune; e per tal protezione gli rispondeva un annuo censo d'un fiorino o d'un obolo d'oro, o di poche libbre di cera, di pepe, di cannella, o di tali altre derrate ».

Nel seguente quadro sono enumerati tutti i forestieri possidenti in Orvieto con i relativi possedimenti:

FORESTIERI DIMORANTI IN ORVIETO:
QUARTIERI DOVE ABITAVANO E POSSESSI LORO.

LUOGHI DI PROVENIENZA	Numero	QUARTIERI DI ABITAZIONE				POSSESSI						
		S. Pace	Postierla	SS. Giovanni e Giovenale	Serancia	Sotto 10 l.	Da 10 a 50	Da 50 a 100	Da 100 a 500	Da 500 a 1000	Da 1000 a 2000	Sopra 2000
Acquapendente	3			2	1		2	1				
Amelia	1				1					1		
Arezzo	2	2							2			
Bagnorea	1		1				1					
Bologna	1		1							1		
Bolsena	3		1	1	1			2	1			
Camerino	1			1			1					
Casale	4		4			1	2		1			
Città di Pieve	1	1				1						
Cremona	4	4								1	2	1
Fermo	1		1									
Firenze	3	1	1	1			1		2			
Genova	1			1					1			
Gubbio	2		2				1		1			
Lucca	4	2	2				2		2			
Milano	1		1						1			
Montefalco	1				1				1			
Montepulciano	1		1						1			
Parma	1			1						1		
Perugia	9	1	4	4		1	2	1	5			
Pistoia	1		1						1			

LUOGHI DI PROVENIENZA	Numero	QUARTIERI DI ABITAZIONE				POSSESSI						
		S. Pace	Postierla	SS. Giovanni e Giovenale	Serancia	Sotto 10 l.	Da 10 a 50	Da 50 a 100	Da 100 a 500	Da 500 a 1000	Da 1000 a 2000	Sopra 2000
Puglia	1	1							1			
Santafiora.	1	1							1			
S. Gemini.	3		3					1	2			
Siena	3		1	1	1		1		2			
Todi	1		1				1					
Viterbo.	3		3				1	1			1	

§ 5. — *Possessi di comunità ecclesiastiche e di pie istituzioni.*

Grandissima era nel medio evo la potenza delle idee religiose, le quali, per quanto non venissero facilmente comprese nè di frequente messe in opera dai rozzi guerrieri, eccitavano nondimeno la loro fantasia, ispirando ad essi piuttosto superstizione che non religione vera. I principi ed i baroni di quel tempo, reputando di scontare le colpe, i fatti di sangue con il far doni ai monasteri ed alle chiese, largheggiarono con gli ecclesiastici. La paura millenaria, inoltre, fece moltiplicare senza fine le donazioni ai monasteri ed alle chiese, cagionando così l'accrescersi vie più della potenza dei prelati, che vennero ad acquistare, oltre al potere spirituale, fortissimo allora, un potere temporale e numerosi privilegi.

Ma questi furono infrenati dai Comuni. Rimase tuttavia per molto tempo ancora il privilegio, che dei beni delle comunità ecclesiastiche non fosse pagata l'imposta fondiaria. Ed infatti vediamo che nel catasto orvietano non sono registrati i possessi di tal genere. Eppure questi non erano poco numerosi, a giudicare soltanto da quelli, che a caso si trovano ivi ricordati nel determinarsi i confini dell'una o dell'altra proprietà. Ad esempio, l'abbazia del Monte Orvietano aveva, come si capisce facilmente dal catasto del 1292, possessi addirittura sterminati. Così il monastero di san Severo, i canonici di san Costanzo, ecc.

Scorrendo soltanto il catasto della città, mi è venuto fatto di notare varie pie istituzioni e comunità ecclesiastiche posseditrici di terreni, che io riporto qui appresso in quell'ordine, in cui si rinvengono nel catasto medesimo. Nè credo che la lista sia per riuscire completa, perchè alcune potranno non esservi ricordate ed altre essermi per avventura sfuggite.

1. Hospitale [sancte Marie], *Catasto della città (Quartiere di S. Pace), c. 1 r.*
2. Ecclesia sancti Sani, *ivi.*
3. Plebs Stempnani, *c. 2 r.*
4. Ecclesia sancti Iohannis, *ivi.*
5. Ecclesia sancti Silvestri, *ivi.*
6. Hospitale sancti Lazari, *c. 2 t.*
7. Canonici sancti Constantii, *c. 31 t.*
8. Ecclesia sancte Crucis, *ivi.*
9. Ecclesia sancte Marie de Bethelem, *ivi.*
10. Abbatia Montis Orvetane, *c. 4 r.*
11. Ecclesia sancte Marie, *ivi.*
12. Ecclesia sancti Constantii, *c. 4 t.*
13. Episcopatus, *c. 5 r.*
14. Ecclesia sancte Trinitatis, *c. 5 t.*
15. Ecclesia sancti Martini, *ivi.*
16. Ecclesia sancti Petri, *c. 8 r.*
17. [Ecclesia ?] sancte Mustiole, *c. 8 t.*
18. Ecclesia sancti Iuvenalis, *c. 9 r.*
19. Ecclesia sancti Valentani, *c. 11 t.*
20. Ecclesia sancti Felicis, *c. 13 r.*
21. Ecclesia sancti Blaxii, *c. 14 t.*
22. Ecclesia sancti Sepulcri, *c. 16 t.*
23. Ecclesia sancti Spiriti, *c. 17 t.*
24. Ecclesia sancti Pauli, *c. 20 t.*
25. Hospitale sancti Iacobi, *c. 22 t.*
26. Ecclesia sancti Egidii, *c. 23 t.*
27. Ecclesia sancti Abundi, *c. 27 t.*
28. Ecclesia sancti Donati, *c. 31 t.*
29. Ecclesia sancti Marci, *c. 32 r.*
30. Ecclesia sancti Andree, *c. 32 t.*
31. Ecclesia sancti Christophani, *c. 34 r.*
32. Ecclesia sancti Dominici, *c. 35 r.*
33. Ecclesia sancti Benedicti, *c. 35 t.*
34. Ecclesia sancti Bartholomei, *c. 39 r.*

35. Ecclesia sancti Fustini, c. *40 r.*
36. Ecclesia sancti Angeli, c. *41 r.*
37. [Ecclesia ?] sancte Angustiole, c. *41 t.*
38. Monasterium sancti Guilielmi, *ivi.*
39. Monasterium sancte Marie, *ivi.*
40. Monasterium sancti Pauli, c. *54 r.*
41. Plebs de Ficullo, c. *57 r.*
42. Ecclesia sancti Laurentii, c. *59 t.*
43. Ecclesia sancti Viti, c. *60 r.*
44. Ecclesia sancti Antonii, c. *61 r.*
45. Ecclesia sancte Lucie, c. *65 t.*
46. Ecclesia sancti Fortunati, c. *100 r.*
47. Ecclesia sancti Leonardi *(Quartiere di Postierla),* c. *33 r.*
48. Ecclesia sancti Iorgii, c. *34 r.*
49. Ecclesia sancti Nicolai, c. *79 r.*
50. Monasterium sancti Severi, c. *185 r.*
51. Ecclesia sancti Severi, c. *202 r.*
52. [Ecclesia ?] sancti Sebastiani, *ivi.*
53. Ecclesia sancte Anastasie, c. *204 t.*
54. Ecclesia sancti Stephani, c. *205 r.*
55. Monasterium Montis Aralis *(Quartiere dei SS. Giovanni e Giovenale),* c. *96 r.*

L'abbazia di san Niccolò del Monte Orvietano è, s'io non erro, la comunità religiosa che aveva maggiori possedimenti (1).

Un'altra abbazia, della quale son ricordate varie proprietà nel catasto del contado, è quella di san Pietro di Acqualta, che nel 1358 fece lega con i conti di Montemarte (2).

Numerose proprietà fondiarie avevano pure i canonici di san Costanzo. Il più antico vescovo orvietano ricordato nei documenti, Sigifredo, concesse loro nel 1209 molte chiese e molte terre. Divenuti pertanto ricchi e potenti, osarono perfino proclamare un vescovo colpevole di disonestà.

La chiesa di san Costanzo era la più ragguardevole della città,

---

(1) Sorgeva presso il castello di Ficulle. Nell'archivio comunale di questo paese si conserva un inventario dei beni di tale monastero Benedettino, del tempo in cui furono ceduti in enfiteusi perpetua al Comune ficullese dai canonici di S. Maria Maggiore di Roma (anno 1641).

(2) Tutte, o quasi tutte, le notizie storiche riportate appresso son tolte dal *Codice diplomatico d'Orvieto* del Fumi, che io credo inutile citare volta per volta.

l'antica cattedrale, e sorgeva nell'area di quella odierna. Ma nel 1284, avendo il vescovo Francesco in animo di edificare una nuova chiesa, unì la parrocchia di san Costanzo con quella della vicina santa Maria Prisca e dei redditi riuniti delle due chiese costituì la rendita della novella cattedrale, che cominciò a sorgere bellissima pochi anni dopo.

Delle altre chiese sopra menzionate quella di sant'Andrea esiste ancora con lo stesso nome. Anticamente vi si stipularono anche atti del Comune. Nel 1203 il podestà Parenzo concordò ivi le condizioni della pace tra i Senesi ed il conte Aldobrandino.

Le chiesuole di san Bartolomeo, di santa Anastasia, di san Giuliano, di san Lorenzo e di san Matteo erano poco ragguardevoli ed appartenevano tutte al capitolo di san Costanzo, a cui furono confermate da un privilegio di Adriano IV.

Le chiese di san Biagio, di sant'Angelo, di sant'Egidio, di san Leonardo, di san Martino, di san Salvatore e di santo Stefano dovevan sorgere, evidentemente, nei rioni omonimi del quartiere di Postierla. Così nel rione dello stesso nome del quartiere di santa Pace la chiesetta di san Cristoforo ed in quelli corrispondenti del quartiere dei santi Giovanni e Giovenale le chiesuole suburbane di san Matteo e di san Faustino.

La chiesa di san Giovanni (quartiere e rione omonimi) era l'archivio del Comune e vi si riponevano il bossolo degli ufficiali e varî altri atti e scritture. L'antichissima chiesa di san Giovenale (quartiere e rione omonimi), basilica pagana un tempo, è giunta sino a noi cangiata solo in parte. È menzionata in un atto del 1198 (lodo tra Orvieto ed Acquapendente).

La chiesetta di san Lorenzo era situata nel quartiere di Serancia, ed in quello di santa Pace sorgeva il tempio di san Domenico, in cui, poco prima del 1292, Arnolfo di Lapo erigeva un bellissimo monumento al cardinal di Bray.

Delle chiese del contado ricorderemo quelle di sant'Abbondio, di san Felice, di san Pietro, di san Severo, da cui prendevano la denominazione gli omonimi pivieri o ville. Viceversa le ville di Acqualta (nel piviere di Monte Giove) e di Monte Orvietano (nel piviere di Ficulle) davano la denominazione alle due abbazie situate nel loro territorio.

Oltre ai beni delle chiese sopra nominate erano numerosissimi quelli appartenenti ai varî monasteri ed all'episcopato, perchè i

vescovi furono, sul principiar dei Comuni, quasi principi o baroni ed ebbero molta potenza e ricchezza.

I monasteri poi raccoglievano generalmente intorno a loro grandi quantità di terreni donati da signorotti e da baroni. Ed in tali donazioni si eccedeva forse un poco per il vivissimo sentimento religioso; ma per lo più tali beni donati erano pascoli, selve, sterpaglie, luoghi deserti, che i monaci, quasi soli allora ad esercitare amorosamente l'agricoltura, sapevano trasformare in belli e floridi possessi.

Tra i monasteri orvietani son degni di ricordo quello intitolato al fondatore del monacismo occidentale, san Benedetto, di cui sopra vediamo menzionata la chiesa; quello di santa Croce, che sorgeva nell'area della *Piazza del popolo* e fu abbattuto nel 1281 per costruir questa; il monastero di san Domenico sorgente presso la chiesa dello stesso nome, nel cui capitolo gli inquisitori pronunciavano le terribili sentenze contro gli eretici; quello della santa Trinità di Spineta (luogo vicino ad Orvieto); quello di san Guglielmo, divenuto ricchissimo quando Gregorio IX gli concesse l'altro monastero orvietano di santa Maria di Massapalo; quello di san Severo, di cui rimangono ancora in piedi una bella torre decagona ed un elegante loggiato nell'interno; quelli di santa Maria, di san Paolo, di san Vito, ecc.

Anche le pievi avevano dei possedimenti, molti dei quali son menzionati nel catasto del contado.

In quello della città troviamo soventi volte la espressione: *iuxta terram plebis*, senz'altro.

Molto ricca era certo la pieve di Stennano ricordata come confinante a numerosi appezzamenti di terreno. Molte proprietà fondiarie aveva pure la pieve di Ficulle.

Tra le pie istituzioni una delle più altamente umanitarie son gli ospedali. Mentre i governi comunali non si curavano di fondare di tali filantropici istituti, lo spirito di carità religiosa, come dice il Cibrario, ne faceva sorgere dovunque: lungo i fiumi e i torrenti, nei passi difficili e nelle gole dei monti e sulle vette del san Bernardo e del Moncenisio, nelle campagne e nelle città. Quasi ogni cattedrale e ogni ricco monastero aveva un ospedale, o per i pellegrini *(xenodochium)*, o per i vecchi *(gerontocomium)*, o per gli orfani *(orphanotrophium)*, o per i mendicanti *(ptocotrophium)*, o per i malati *(nosocomium)*, o per i fanciulli poveri *(brephotrophium)*.

L'ospedale più notevole d'Orvieto (appellato nel catasto *Hospitale* semplicemente od *Hospitale sancte Marie)* fu quello di santa Maria della Stella. Nel 1292 ne era rettore frate Giovanni da Firenze, il quale nel 1288 aveva ottenuto da Niccolò IV che accordasse a' suoi frati la regola dell'ospedale di san Giacomo d'Altopascio. Lo stesso pontefice, trovandosi a dimorare in Orvieto nel 1291, concesse varî privilegi all'ospedale. Il Comune lo prese sotto la sua protezione nel 1310, gli accordò non pochi favori e privilegi e per esso stanziò 873 lire annue di nostra moneta. Nel § 41 della *Carta del popolo* al podestà ed al capitano di popolo è prescritto di difendere e mantenere i beni e i diritti di quell'ospedale.

Altri ospedali, annessi ad una chiesa o ad un monastero, v'erano allora in Orvieto. Ad esempio un privilegio, concesso dal marchese Ranieri nel 1113 alla chiesa di santa Maria di Massapalo, ricorda l'ospedale di questa. Un ospedale era congiunto pure alle chiese di san Giuliano e di san Matteo. È nominato nel catasto anche un ospedale di san Giacomo; ma non so se sia lo stesso che quello di santa Maria della Stella, avendo i frati di questo abbracciata la regola di san Giacomo d'Altopascio e dedicata al medesimo una cappella.

Mentre tali comunità religiose e pii istituti aveano l'esenzione dal pagare l'imposta fondiaria, non ne erano esenti gli ecclesiastici come possidenti privati. Non troviamo tuttavia numerosi chierici proprietari di terreni. Pertanto, od essi amavano impiegare altrimenti che non in possessi fondiari il loro danaro, di cui allora l'interesse era altissimo, o non erano molto ricchi privatamente. La prima opinione ci sembra più probabile.

Altri Comuni concessero esenzioni agli ecclesiastici medesimi, od ai medici, ai notari e agli avvocati, od ai forestieri invitati ad esercitare qualche mestiere sul loro territorio. Ma dal catasto del 1292 non risulta che il Comune di Orvieto accordasse ad alcuno tali esenzioni, poichè vi vediamo registrate proprietà di medici, di notari, di ecclesiastici, di forestieri.

§ 5. — *Popolazione censita della città nel 1292.*

Mentre l'Italia era andata decrescendo di popolazione a cominciare dall'anarchia militare dei III e IV secolo dell'impero

romano fino al sorgere dei Comuni, all'epoca di questi si ha invece un rapido incremento di popolazione, prodotto ed indizio certo delle condizioni migliorate. Si calcola infatti che Cremona avesse, nel 1300, circa 80,000 abitanti, Firenze ne aveva a un dipresso 100,000 nel 1336 e quasi 100,000 Siena nel 1348. In Orvieto nel 1292 erano più di 14,000 abitanti possessori di terreni; dal che si può argomentare che la popolazione vera della città fosse molto maggiore, quasi di 30,000 persone, come dedurremo più innanzi dal confronto con i catasti e i focolari degli anni seguenti.

Ad ogni modo, ammettendo pure che la proprietà fosse oltremodo frazionata, la popolazione d'Orvieto in quel tempo sarebbe stata sempre più del doppio di quella d'oggi, che non giunge ad 8,000 abitanti secondo l'ultimo censimento.

La popolazione delle campagne, al contrario, dev'essersi sempre accresciuta per ragioni facili a comprendersi. I Comuni del medio evo, che avevano rinvenuta una fonte di prosperità e di grandezza nella libertà concessa agli artisti, non estesero tale beneficio alle campagne. Inoltre nuocevano alla floridezza dell'agricoltura le guerre incessanti, per le quali i campi venivano devastati dalle scorrerie dei nemici, ed improvvide leggi, che punivano talvolta i colpevoli piuttosto nei beni che nella persona, ordinando si tagliassero le biade dei loro campi e le viti delle loro vigne. Contribuiva sopratutto all'affollarsi delle genti nelle città la poca sicurezza dei luoghi non chiusi quando succedeva qualche guerra. E queste disgraziatamente non erano molto infrequenti!

La popolazione della città dev'esser andata sempre crescendo sino al fatale anno 1313, nel quale, dopo una lunga e feroce lotta, furon cacciati d'Orvieto tutti i ghibellini e vennero distrutte le loro case. Per tal modo gli abitanti di essa si riducevano quasi alla metà. È vero che a non pochi fu concesso di ritornare in patria, ma molti preferirono esulare.

La popolazione abbiente d'Orvieto è descritta nel quadro seguente, in cui ogni *fuoco* è calcolato 5 teste, quantunque, come dice il Foglietti a proposito di Macerata, si potrebbe forse portare anche a 6 o 7 teste ogni *fuoco*, vale a dir quelle persone che accendevano un sol fuoco, che formavano una sola famiglia.

Popolazione censita di Orvieto nell'anno 1292.

QUARTIERI	RIONI	FUOCHI per ogni Rione	TESTE per ogni Rione	FUOCHI per ogni Quartiere	TESTE per ogni Quartiere
S. Pace	S. Pace	146	730	464	2320
	S. Cristofano. .	66	330		
	Valle Piatta . .	65	325		
	Ripa dell'Olmo	187	935		
Postierla	S. Maria . . .	225	1125	1181	5905
	S. Salvatore . .	53	265		
	S. Costanzo . .	147	735		
	S. Biagio . . .	122	610		
	S. Egidio . . .	42	210		
	S. Leonardo . .	97	485		
	S. Angelo . . .	363	1815		
	S. Stefano . . .	132	660		
SS. Giovanni e Giovenale	S. Giovenale . .	348	1740	659	3295
	S. Matteo . . .	71	370		
	S. Faustino . .	96	480		
	S. Giovanni . .	141	705		
Serancia	Serancia . . .	148	740	432	2160
	S. Angelo *sub Ripa*	63	315		
	S. Lorenzo . .	91	455		
	S. Apostolo . .	130	650		
Fuochi (teste corrispondenti) non iscritti in nessun quartiere				80	400
			Somma totale . . .	2816	14080

§ 6. — *Quartieri e rioni d'Orvieto: nomi loro e delle persone che li abitavano.*

Orvieto nel 1292 era divisa in quartieri, suddivisi alla lor volta in un numero maggiore o minore di rioni, nella maniera seguente:

I. Quartiere di S. Pace.

1. Rione di S. Pace.
2. Rione di S. Cristofano.
3. Rione di Valle Piatta.
4. Rione di Ripa dell' Olmo.

II. Quartiere di Postierla.

1. Rione di S. Maria.
2. Rione di S. Salvatore.
3. Rione di S. Costanzo.
4. Rione di S. Biagio.
5. Rione di S. Egidio.
6. Rione di S. Leonardo.
7. Rione di S. Angelo.
8. Rione di S. Stefano.
9. Rione di S. Martino.

III. Quartiere dei SS. Giovanni e Giovenale.

1. Rione di S. Giovenale.
2. Rione di S. Matteo.
3. Rione di S. Faustino.
4. Rione di S. Giovanni.

IV. Quartiere di Serancia.

1. Rione di Serancia.
2. Rione di S. Angelo *sub Ripa*.
3. Rione di S. Lorenzo.
4. Rione dei SS. Apostoli.

Il quartiere più vasto e popoloso d'Orvieto era quello di Postierla (denominazione corrotta modernamente in *Pistrella),* così chiamato perchè terminava alla *Posterula (Porta Postierla),* detta poi *Porta Soliana (porta solis).* Anche il quartiere fu appellato *soliano* e quindi *della Stella;* ma la regione così denominata non comprende se non una parte dell'antica.

La chiesa di santa Maria, da cui s'intitola un rione, fu abbattuta (assieme a quella di san Costanzo) per edificare sulla medesima area, notevolmente ingrandita, la cattedrale, che conservò l'identica denominazione (santa Maria *nuova* o *novella).* Non esistono più nemmeno la chiesa parrocchiale di san Salvatore, riunita alla cattedrale, vicino alla quale sorgeva; nè la chiesa di san Biagio, riunita alla prossima parrocchia di santo Stefano dal cardinale Girolamo Simoncelli nel 1605; nè quelle di sant'Egidio, di san Leonardo e di san Martino.

Sant'Egidio s'innalzava presso il monastero di san Pietro,

proprietà un tempo di monache domenicane, ora ridotto ad uso di carceri giudiziarie. Nel 1119 il vescovo d'Orvieto Guglielmo concesse la chiesa ai monaci di Santa Croce di Sassovivo di Foligno, da cui passò alle monache sopra menzionate. Recentemente, cioè nel 1860, la parrocchia di sant'Egidio è stata per decreto vescovile trasferita nella vicina chiesa di san Domenico.

San Leonardo era una parrocchia notevole perchè vi fu riunita anche quella di san Cristoforo. Sorgeva sul Corso (la via principale della città) dicontro al palazzo Febei-Piccolomini. Venne demolita nel 1802 e la parrocchia di san Leonardo fu trasferita prima nella chiesa della Madonna di Loreto e poscia in quella di san Bernardo.

S. Martino era prossima alla *Porta Postierla* e fu abbattuta poco dopo il 1359 per ordine del cardinale Egidio Albornoz, che nelle vicinanze fece costruire la celebre Rocca, detta appunto di san Martino, pressochè spianata interamente dai Beffati (fazione cittadina) nel 1395, ricostruita più bella per cura dei pontefici Bonifacio IX, Martino V e Nicolò V, compiuta da Paolo II e Urbano VIII e restaurata pure da Alessandro VII. La parrocchia di san Martino venne riunita alla chiesa ancora esistente di santa Maria Nuova dell'Ordine dei Servi.

Delle antiche chiese, da cui s'intitolavano i rioni del quartiere di Postierla, non rimangono in piedi se non sant'Angelo e santo Stefano.

Il tempio sacrato al culto di san Michele Arcangelo esisteva fin dal secolo VI. V'era annesso un ospedale e l'officiavano tre parrochi. Ciò indica la grandezza della parrocchia molto estesa e che annoverava più di duemila abitanti.

Non così antica come sant'Angelo era la chiesa di santo Stefano, nè tanto estesa era la sua parrocchia. Nondimeno se ne hanno notizie fino dal secolo XII, nel quale venne assoggettata al capitolo e al clero di santa Maria della Stella.

Molto vasto e popoloso era pure il quartiere dei santi Giovanni e Giovenale. I rioni di esso prendevano la denominazione dalle chiese di questi due santi e da quelle di san Matteo e di san Faustino.

Il tempio di san Giovanni Evangelista, detto *de platea*, fu edificato nel 916 da Giovanni X, ampliato e restaurato nel 1003 da

Giovanni XVII, demolito nel 1697. Sopra l'area di esso sorse la chiesa moderna, più ristretta e del tutto nuova.

La chiesa di san Giovenale è notevolissima perchè conservata in parte nella sua primitiva forma architettonica. Fu edificata nel 1004 a spese di sette nobili famiglie, tra le quali i Monaldeschi ed i conti di Marsciano.

Le chiesuole di san Matteo e di san Faustino sorgevano probabilmente nei suburbi della città, ora disabitati, presso Porta Romana. Infatti tracce di abitazioni furono rinvenute nel fare l'attuale Campo della fiera ed altre eran lì presso, dove i muri tufacei della città scaricandosi hanno reso pericoloso il luogo.

Il quartiere ed il rione di *santa Pace* furono così denominati dalla chiesa di santa Maria della Pace, costruita, assieme al grandioso convento domenicano, nel 1233. Avvenuta la canonizzazione di san Domenico, fu a lui dedicata.

Il cardinale Anibaldeschi ampliò il convento e la chiesa, che eresse forse a tre navate. Vi stette come lettore di teologia, intorno al 1263, san Tommaso e vi compose, a detta di molti, l'ufficio della festa del *Corpus domini,* allora istituita per solennizzare il noto miracolo di Bolsena. In san Domenico sono la cattedra del gran teologo e l'elegante monumento eretto da Arnolfo di Lapo al cardinal Gugliemo di Bray, morto in Orvieto nel 1282.

La chiesa di san Cristoforo, da cui prende la denominazione un altro dei rioni del quartiere di santa Pace, fu abbattuta innanzi a quella di san Leonardo, in cui dapprima era stata trasferita la parrocchia di san Cristoforo, corrispondente ad un dipresso alla parrocchia attuale della Madonna di Loreto.

Il rione di Valle Piatta terminava ad oriente il quartiere di santa Pace confinando con quello di Postierla: era così chiamato perchè comprendeva un'ampia ed aprica valletta ben coltivata e poco abitata, a nord-est della città.

Il rione di Ripa dell'Olmo corrisponde in parte all'odierno luogo detto Ripa degli uomini: si estendeva per una lunga e stretta striscia rasente alle ripe della città, a settentrione del quartiere di santa Pace.

Il quartiere di *Serancia* non si sa perchè venisse così chiamato, forse perchè vi facevano la corsa del Saracino (giuoco della quintana). Corrisponde al moderno *Serancio* per buona parte.

Il rione di sant'Angelo *sub Ripa* fu denominato dalla chiesa omonima, che doveva trovarsi nei suburbi meridionali della città nel luogo appellato ora *Surripa*.

Quello di san Lorenzo similmente s'intitolò dalla chiesa del medesimo nome, detta volgarmente san Lorenzo *de Arari*, forse perchè non venisse confusa con san Lorenzo *in Vineis* sorgente sur un colle di faccia ad Orvieto. Esisteva già nel 1028, al tempo del vescovo Sigifredo, nel luogo ove ora è l'orto de' frati minori. Poichè recava incomodo a questi il salmodiare dei preti, che officiavano in san Lorenzo, nel 1291 i Francescani ottennero che fosse distrutta la chiesa. Nicolò IV lo concesse loro a patto che ne edificassero un'altra, alla distanza di 40 canne. Sorse così l'attuale san Lorenzo costruita dal vescovo Francesco Monaldeschi.

Il rione di sant'Apostolo prendeva il nome dalla chiesa dei santi apostoli Filippo e Giacomo, eretta nel 1007 e dotata da varie nobili famiglie orvietane. Fu una delle sette principali parrocchie antiche. È ora proprietà del Seminario orvietano, a cui sorge accanto.

Il più popoloso quartiere della città era, come si è accennato innanzi, quello di Postierla, che occupava circa un terzo dell'area di Orvieto ed in cui abitavano più di 5,000 persone appartenenti a famiglie posseditrici di terreni. Infatti gli antichi quartieri erano divisi in modo differente dai moderni, i quali occupano quattro aree presso a poco uguali e simmetriche, spartite da due linee quasi rette, che s'incontrano nel centro della città nel crocevia della Torre del Moro. Invece in antico i quartieri cittadini eran formati molto più irregolarmente. Il quartiere di Postierla comprendeva tutto il moderno rione della Stella e parte di quello della Corsica. Il quartiere di santa Pace abbracciava parte dell'attuale rione della Corsica e di quello dell'Olmo. Il quartiere di Serancia era formato solo da una parte del rione omonimo attuale. Finalmente il quartiere dei santi Giovanni e Giovenale comprendeva, nella parte estrema della città, contrapposto a quello di Postierla, una parte dei rioni dell'Olmo e di Serancia. Talchè questi due quartieri, con due lunghe striscie trasversali, si spingevano da una parte all'altra d'Orvieto. Anche le divisioni delle antiche regioni non corrispondono certo alle moderne vie, ma seguivano piuttosto le delimitazioni delle parrocchie, conservatesi senza grandi variazioni sino ai nostri giorni. Cosicchè non sarebbe difficile ricostruire la pianta topografica d'Orvieto nel 1292.

Ritornando al quartiere di Postierla, osserviamo quali notevoli personaggi dimorassero nel 1292 nei rioni di questo.

Il più ricco tra gli abitanti del rione di santa Maria era un Angelo di Guido probabilmente dei Filippeschi.

Nel rione di san Salvatore dimorava Giacomino di Guasta padre di quel Guasta di Giacomino, che nel 1316 fu con il capitano di popolo, Poncello Orsini, all'assedio del castello di Bisenzo (1).

Nella vasta, popolosa e ricca regione di san Costanzo abitavano Avveduto, Bonaventura e Neri di Benincasa della nobile famiglia degli Avveduti, favorita poscia dal re Ladislao di Napoli quando s'impadronì di Orvieto; Cittadino di Ermanno Monaldeschi, che prestò fideiussione per Orsello Orsini quando giurò fedeltà al Comune d'Orvieto; il padre di lui, Ermanno di Cittadino, morto poco dopo; Giacomo di Guido di Trasmondo e gli eredi di Ciarfaglia e di Pietro di Cittadino, appartenenti essi pure ai Monaldeschi.

Non è giusto pertanto l'asserire, come è stato fatto, che il quartiere di Postierla fosse tutto di Ghibellini e di Filippeschi (2), mentre nel rione di san Costanzo avevano la loro dimora i guelfissimi Monaldeschi. E di fatto, se il quartiere di Postierla fosse stato tutto abitato dai Filippeschi, essi avrebbero formata quasi la metà della popolazione cittadina.

Nel rione di san Biagio abitavano Leone, Farolfo e Pietro della nobile famiglia dei conti di Montemarte con i nepoti loro.

I Montemarte furono così detti dal castello omonimo.

Andrea di Farolfo di Montemarte ricevette dai Todini, sulle cui terre eran posti i maggiori suoi possessi, un'ingiuria atroce, che l'attaccò grandemente agli Orvietani. Andrea ebbe cinque figli: Leone, Oddo, Farolfo, Pietro e Lando. Oddo e Lando morirono assai presto; ed il primo soltano lasciò discendenza, che non giunse tuttavia alla seconda generazione. Leone, vivente ancora nel 1292, non ebbe prole. Da Farolfo discesero i conti di Titignano, da Pietro quelli di Corbara.

Il conte Pietro fu tra i condottieri orvietani alla battaglia di

---

(1) *Chr. Urbevetana* (*Arch. St. it.*, anno 1889, p. 33).

(2) Questa falsa opinione è nata per le parole del cronista Manente, il quale all'anno 1313 narra che furono abbattute 400 case di Filippeschi nel quartiere di Postierla. Realmente molti Filippeschi abitavano lungo la via denominata ora *soliana*, ma questa non era tutto il quartiere di Postierla, molto più vasto, come s' è detto, dell' odierno rione della Stella.

Montaperti, ed il figlio Pietruccio uno dei massimi sostenitori della causa guelfa in Orvieto (1).

I figli di Petruccio, Ugolino e Francesco (2), abbracciarono il mestiere delle armi, che concedeva ai nobili d'allora, dopo il tramutamento dei Comuni in Signorie, di acquistare gloria ed una maggiore indipendenza; e tanto essi quanto i loro discendenti si segnalarono in quell'avventurosa carriera.

Nel rione di san Leonardo abitavano numerose famiglie appartenenti alla nobile casata Della Greca: Aldobrandino di Manuppello, Francesco di Uguccione e Rinuccetto di Aldobrandino di Manuppello. Furono probabilmente dei Della Greca Monaldo e Pietro di Aldobranduccio di Niccola, dei quali troviamo ricordati i possedimenti nel rione di san Leonardo.

Ma il più notevole personaggio della casata Della Greca abitava nel rione di sant'Angelo.

Ranieri o Neri di Uguccione (più comunemente detto di Ugolino) ebbe in patria la carica più ambita dei nostri Comuni medievali, quella di capitano di popolo, in cui fu riconfermato due volte. Egli di guelfo si fece ghibellino per fierezza di sentimento e per affetto alla città natale. Mentre infatti esercitava la capitanìa, venne in Orvieto papa Martino IV, raggiuntovi da Carlo d'Angiò. I soldati francesi di questo spadroneggiavano la città, la quale si levò a rumore e gridò: *morte ai Francesi!* Neri, che avrebbe dovuto consigliare la calma, incoraggiava invece la sommossa, rivelandosi ghibellino di sentimenti. Più tardi fece nominare un podestà ghibellino, il conte dell'Anguillara, e tentò far primeggiare il proprio partito nelle cose cittadine. Non vi riuscì perchè i Guelfi, capitanati dai Monaldeschi, eran troppo numerosi e potenti. Nondimeno Neri Della Greca resta una delle più fiere, nobili ed ardimentose figure della storia medievale d'Orvieto.

Dimoravano pure nel rione di sant'Angelo gli eredi di Andrea di Fallastata Monaldeschi; gli eredi d'Aldevrandino, figlio di quell'Amedeo Lupicini, che fu tanta parte delle cose cittadine (era

(1) Veggasi intorno a lui la *Cronaca inedita degli avvenimenti d'Orvieto e d'altre parti d'Italia dall'anno 1333 all'anno 1400 di* FRANCESCO MONTEMARTE CONTE DI CORBARA (Pubblicata da A. F. GUALTERIO, Torino, 1846).

(2) È questi lo scrittore della *Cronaca* menzionata sopra.

rettore di Orvieto nel 1266 come risulta da un atto del 29 giugno) e venne dichiarato eretico e scomunicato assieme alla moglie Stefania ed alla sorella Pacifica; gli eredi di quel Nino di Amedeo (dei Lupicini anch'esso) morto nel 1289 nella battaglia, in cui furono sconfitti i Ghibellini di Arezzo (1); alcuni della nobile famiglia dei Provenzali, ossieno Cino e Meo di Rinuccio di Provenzano e Provenzano di Amedeo (il cui avo, dello stesso nome, era stato console ed anziano della città ed era morto paterino); Sinibaldo di Pietro di Sinibaldo della ragguardevole famiglia degli Ardiccioni, ecc.

Nel quartiere dei santi Giovanni e Giovenale, nel rione di san Giovenale, abitavano Angelo di Alessandro, probabilmente dei Filippeschi, Filippo di Bartuccio Filippeschi, Ranieri di Monaldo e Pietro di Ranieri di Rodigerio Della Terza (2), altra illustre casata orvietana, Ugolino di Aldobrandino Della Greca, ecc.

Nel rione di san Giovanni erano i palazzi dei conti di Marsciano: Bernardino di Ranieri, Nardo, Neri ed Ugolino di Bulgaruccio.

I conti di Marsciano traggono origine — a quanto narra l'Ughelli (3) — da un conte Cadolo di stirpe longobarda, ricordato in una donazione del figlio suo Lotario, che aveva ampi possessi in quel di Lucca e di Firenze; e presero il nome dal forte castello di Marsciano, nome da essi conservato anche dopo di aver venduto Marsciano ai Perugini nel 1281 (4). I discendenti di Lotario acquistarono vasti possedimenti nel territorio di Chiusi e d'Orvieto e verso la Maremma, e specialmente con Orvieto ebbero relazioni. Nel 1118 il conte Bernardino di Bulgarello fece atto di sommissione e di vassallaggio al vescovo di Orvieto per il castello di Parrano, da lui posseduto e situato nella diocesi orvietana (5): atto rinnovato dal conte Bulgarello al vescovo Giovanni il 17 novembre 1211.

---

(1) Fumi, *Cod. dipl. d'Orvieto*, p. 338.

(2) Il padre di Pietro, Ranieri Della Terza, abitava già tra la Piazza del popolo e la Torre del Papa, ma nel 1281 (febbraio 16) aveva vendute le case da lui ivi possedute al Comune, che le acquistò per fare la Piazza del popolo. Che uomo risoluto ed audace fosse Pietro di Ranieri dimostra un fatto narrato nella *Chr. Urb.*, p. 20.

(3) F. Ughelli, *Albero et Historia della famiglia de' Conti di Marsciano*, Roma, 1667.

(4) Ivi, p. 3

(5) Ivi, p. 21. Da Bernardino di Bulgarello discesero i conti di Parrano.

Il conte Bernardino di Ranieri, che aveva stanza in Orvieto nel rione di san Giovanni nel 1292, era figlio di quel Ranieri, stato podestà di Firenze nel 1250 (1) e che conquistò Gualdo per il Comune di Perugia l'anno appresso; e fratello di Bulgaruccio o Bulgarello (di cui si conserva nell'archivio arcivescovile d'Orvieto il sigillo con l'arma, la più antica sin qui conosciuta de' Marsciano, tre gigli d'oro in campo rosso), che nel 1259 fu podestà a Città di Castello e conseguì nel medesimo anno, assieme al fratello Bernardino, la cittadinanza orvietana, « non solita — dice l'Ughelli (2) — a conferirsi a' Baroni, e Signori di Feudo ».

Bulgaruccio morì prima del 1292 lasciando i tre figli Bernardo o Nardo, Ugolino e Neri, che vediamo appunto abitare in Orvieto nel 1292, dove viveva pure lo zio Bernardino. Assieme al quale nel 1276 avevano avuto controversia con il Comune di Poggio Aquilone a loro soggetto, e nel 1281 avevano venduto Marsciano al Comune di Perugia per cinquemila lire. Erano così ricchi che, sebbene (come appare dal catasto del 1292) avessero vastissimi possedimenti in Orvieto, pure erano allirati per non meno che in questa città nei registri del Comune di Perugia, sul territorio del quale avevano castella e proprietà fondiarie in gran numero (3).

Nardo, il più potente dei fratelli, fu nel 1282 podestà d'Orvieto, « offitio — son parole dell'Ughelli (4) — solito allhora darsi dalla Republica a Huomini di cospicui natali, e di valore eminente ».

Dimoravano nel rione di san Giovanni anche i Ranieri, famiglia venuta in fama per Neri di Zaccaria, che, essendo nel 1315 podestà di Firenze, condannò per la terza volta all'esilio Dante Alighieri (5); e per Leonardo di Simone, che vendicò l'uccisione di suo zio Guido e liberò la patria dalla tirannia di Matteo Orsini nel 1345.

Nel 1292 vivevano Neri di Monaldo di Ranieri e Simone di

---

(1) PELLINI, *Historia di Perugia*, p. I, c. 260.
(2) UGHELLI, op. cit., p. 25.
(3) Ivi, ivi, p. 26.
(4) Ivi, ivi, p. 27.
(5) Fu anche podestà d'Orvieto nel 1316 (G. PARDI, *Serie dei supremi magistrati e reggitori d'Orvieto dal principio delle libertà comunali all'anno 1500*, Perugia, 1895, p. 51).

Ranieri di Guido, uno dei più ricchi cittadini d'Orvieto, stato podestà nel 1265-6 e nel 1285 (1).

Nel rione di Serancia del quartiere omonimo avevano l'abitazione Giacomuccio di Ranieri di Guglielmo, de' Ranieri anch'egli; Oddone della famiglia dei Medici (i cui antenati avean ceduto al Comune orvietano il castello di Bisenzio), il quale era stato sindaco del Comune nel 1270; Pietro di Giovanni e Vanne di Forzore degli Alberici, che divennero poscia una delle più notevoli famiglie della città; Roberto degli Albizi, di un ramo forse della illustre casata fiorentina trapiantatosi in Orvieto; Ugolino di Lupicino Lupicini, uno dei Dodici eletti a far lega col Comune di Perugia nel 1315 (atto del 3 ottobre di quest'anno) e sindaco nel 1330 del Comune orvietano per cingere la spada al novello cavaliere Bicello de' Baglioni perugino.

Nel rione di san Lorenzo, presso le ripe della città, aveva l'abitazione Corrado di Ermanno Monaldeschi, visconte del castello di san Venanzo, capitano di popolo in Firenze nel 1299, eletto da papa Bonifacio VIII a presiedere alla fabbrica di santa Maria e alla difesa e al governo di Valdilago e di Acquapendente, e morto nel 1300 in battaglia presso Radicofani. Egli accrebbe grandemente la potenza della propria famiglia sposando Latina dei visconti di Campiglia ed agevolò al figlio Ermanno l'acquisto della signoria della patria (2).

Nella regione di sant'Apostolo dimoravano Neri di Masseo (Monaldeschi?); Vanne di Masseo Monaldeschi, giudice e lettore di leggi nello studio orvietano, uomo molto stimato per senno e dottrina, uno degli otto sapienti scelti a trattare con la Curia romana la quistione dell'interdetto scagliato contro il Comune, sindaco e procuratore di questo per rinnovar la lega con Perugia (3), uno dei Signori Cinque nel 1315 (4); Pietro Novello di Monaldo Monaldeschi, ambasciatore al papa nel 1300, uno di Cinque, capitano di parte guelfa e capitano dell'esercito mandato in soccorso di Firenze nel 1315 (5); Ugolino di Bonconte Monaldeschi, il cui

---

(1) G. Pardi, op. cit., p. 41 e 44.

(2) G. Pardi, *La signoria di Ermanno Monaldeschi in Orvieto*, Roma, 1895, p. 12.

(3) Ivi, ivi, p. 10.

(4) G. Pardi, *Il Governo dei Signori Cinque in Orvieto*, ivi, 1894, p. 21 e 23.

(5) Cfr. le due op. qui sopra cit., l'una a p. 11 e l'altra a p. 24.

padre fu due volte podestà d'Orvieto (nel 1241 e nel 1256), avo dell'altro Ugolino di Bonconte, che aiutò Ermanno Monaldeschi ad impadronirsi della signoria della patria e dapprima divise con lui il potere.

Nel rione di santa Pace del quartiere dello stesso nome erano le case di Angelo di Ranuccio di Trasmondo Monaldeschi, di Bongiovanni, di Celle e di Petruccio di Riccio dei Miscinelli (1), potente famiglia ghibellina mandata a confine nel 1315 (2); di Cane di Monaldo Monaldeschi; di Intende di Cremonese degli Ottimelli; di Lunardo di Giacomo e di Ranieri della Terza; di Montanaro di Berardo, di Monalduccio di Catalano, di Spinello di Ranuccio di Trasmondo e di Spinuccio di Iallachino Monaldeschi; di Orgesio dei conti di Cetona (grosso castello dipendente dapprima da Siena, poscia da Chiusi e finalmente venduto ad Orvieto dal conte Aldobrandino); e di Ugolino di Ugolino della Greca, fratello del famoso Neri capitano di popolo.

Nel rione di san Cristoforo abitavano Amedeo di Guido di Marco ed Egidio e Filippo di Simone, probabilmente appartenenti alla famiglia dei Ranieri, e Lotto e Vanne di Cambio dei Miscinelli.

Un altro dei Miscinelli, Osicco, aveva dimora nel vicino rione di Valle piatta.

In quello di Ripa dell'Olmo eran le case di Andrea di Castaldo, probabilmente dei Filippeschi, di Andriotto e di Bernardino Avveduti; di Alessandro di Bernardo Filippeschi; di Andruccio di Pietruccio di Bongiovanni della famiglia Bonaccorsi; di Giovanni di Sperandio e di Neri di Pietro Sallamare; di Neri di Alessandro e di Stefano di Giordano di Stefano Filippeschi e di Rinuccetto e di Sinibaldo degli Ardiccioni, famiglia ghibellina molto potente (3).

Tali adunque i principali personaggì abitanti nei varî rioni dei quartieri cittadini. La storia potrà forse acquistare dalla conoscenza delle loro ricchezze qualche lume — essendo la ricchezza mezzo precipuo per venire in potenza ed in fama —; e non lieve

(1) Petruccio di Riccio Miscinelli fu condannato come eretico nel 1268.

(2) Furon posti i Miscinelli nella prima cerna dei confinati composta de' più ardenti ghibellini.

(3) Monaldo degli Ardiccioni fu capitano di popolo nel 1285. Una sorella di Rinuccetto e di Sinibaldo, donna Imilga, nel 1268 (settembre 28) era stata condannata come paterina.

vantaggio ne ritrarrà la topografia dell'antica Orvieto, che aveva allora una divisione molto diversa dall'odierna e da nessuno sin qui conosciuta. Le vie di essa si popoleranno inoltre delle figure di un'epoca gloriosa, rammentate a noi dagli avanzi dei palazzi e delle torri dei Monaldeschi, dei Filippeschi, dei Della Greca, dei Ranieri, dei Della Terza, dei Miscinelli. Infine si avrà quasi la fisonomia della città, dove alcuni rioni (come quelli di san Matteo, di san Faustino, di sant'Angelo *sub Ripa,* di Valle piatta) non erano abitati che da povera gente e non popolati che da basse e miserabili case di tufo; mentre in altri (come quelli di san Giovenale, di san Giovanni, di san Costanzo, di Serancia, di santa Pace) dimoravano i più ragguardevoli personaggi e si ergevano superbe le casetorri merlate e si aprivano le botteghe dei grassi artigiani.

Per mezzo dell'esame, da noi intrapreso, dei nomi iscritti nel catasto orvietano del 1292, oltre a rintracciare gli uomini più notevoli del tempo, potremo pure farci un'idea dell'origine dei nostri nomi, cognomi e soprannomi, che nella primitiva forma latina medioevale faranno trasparire abbastanza chiaramente, come attraverso un tenue velo, il loro significato. Avremo, inoltre, in essi le più antiche tracce del dialetto orvietano.

Ecco adunque la più parte dei nomi adoperati nella città d'Orvieto nel 1292, disposti in ordine alfabetico:

NOMI MASCHILI.

Accomandettus . . .	II, 106 t.	Andreas	I, 1 r.
Acconmannus	I, 8 r.	Andrutius	3 r.
Accursutius	43 r.	Andrioctus	100 t.
Actavianus	56 r.	Anglutius	116 t.
Adelmus	39 r.	Anguelus (e Angelus) .	1 t.
Admannitus	43 r.	Anguelutius	3 t.
Albertus	54 t.	Ansengua	44 t.
Albonectus	59 t.	Appressus	II, 7 r.
Aldrevanninus . . .	1 r.	Apollonius	108 r.
Aldovinus	43 t.	Argumentus	III, 5 r.
Aldovinutius	43 t.	Arloctus	13 r.
Alexander	1 r.	Azzolinus	IV, 34 r.
Alexius	56 t.	Baldese	III, 16 t.
Allevatus	III, 5 t.	Baldus	I, 92 t.
Amadore.	I, 42 t.	Bambaronus	II, 9 r.
Amoddeus	II, 106 t.	Barota	9 r.
Amoractus	I, 56 r.	Baroncellus.	138 r.

Picchius	I,	106 t.
Polcrius		16 r.
Polutius		101 t.
Prodentius		39 r.
Propicius		32 t.
Putius		39 t.
Puzzolus		101 t.
Ranaldus		36 r.
Raydigerius	III,	43 r.
Rayneruis	I,	7 t.
Raynuzzinus		1 t.
Raynuzziptus		20 t.
Ricchus	I,	40 r.
Riccobaldus		44 t.
Rodolfus		103 t.
Rollandus		32 r.
Rollandinus		16 t.
Romanus		28 r.
Rubertus		40 r.
Ruffinus		16 r.
Rugerius		49 t.
Rusticus		32 r.
Sabbatinus		1 r.
Salomon		30 r.
Salvarellus	III,	59 r.
Sascanellus	II,	64 r.
Savinus	III,	29 r.
Senebaldus	I,	22 r.
Serafinus		24 t.
Severus	II,	30 r.
Sfforza	III,	27 r.
Solomia	II,	97 t.
Spinellus	I,	22 t.
Spinutius		24 t.
Stephanus		22 t.
Symon	I,	34 t.
Symoncellus	II,	30 r.
Syribellus	I,	112 t.
Taldus		111 r.
Tancredus	I,	25 t.
Tanus	III,	60 r.
Tebaldus	I,	92 t.
Tempus		94 r.
Thomassus		26 r.
Tinus		26 t.
Transmundus		1 t.
Ufredutius		43 r.
Ugus	III,	26 t.
Vangnes (e Vannes)	I,	26 r.
Vangnutius		31 r.
Veraldus	I,	31 t.
Verzillus		46 t.
Zaccaria		116 t.
Zarfaglia (e Zarfagla)	II,	76 r.
Zarrus	I,	116 t.
Zelingus	III,	126 t.
Zeus	I,	117 t.
Zonus	II,	33 t.
Zoltus		46 r.
Zuccus	III,	25 r.
Zumbus	IV,	28 r.
Zutius	I,	117 t.

NOMI FEMMINILI.

Abbeduta	II,	7 r.
Alamanna	I,	9 r.
Aldruda	III,	27 r.
Alegranza	II,	47 t.
Altedemana	I,	1 t.
Amata	II,	62 t.
Andriutia		27 r.
Angela	IV,	82 t.
Angelica		85 r.
Armanna		104 t.
Azza	II,	22 t.
Barnabea	I,	33 t.
Bellabruna	II,	9 t.
Bellaveni	III,	17 r.
Benamata	II,	29 t.
Benvenuta		7 t.
Berta		7 t.
Blanca	III,	28 r.
Blanciflore	II,	48 r.
Biatrice		9 r.
Bona		84 r.
Bontade	I,	60 r.

Bosa	I,	40 r.
Calandra	II,	12 r.
Caradonna		13 t.
Chiavoneria	IV,	73 t.
Clara	I,	34 t.
Diamante		49 r.
Dieta	II,	85 r.
Divitia		158 r.
Domenagolata	III,	107 r
Drusta	I,	41 t.
Encisa	II,	16 t.
Fabressa		106 t.
Florentina	II,	57 r.
Fontana	III,	48 t.
Foresetana	II,	109 r.
Francisca	I,	35 t.
Galitiana		32 r.
Gemma		45 t.
Giuglia		14 t.
Gradilitia		6 r.
Gratia	II,	127 r.
Gudilitia	I,	12 t.
Guidocta	IV,	74 t.
Guidulia	I,	4 r.
Iacoba		53 r.
Iuliana	III,	31 t.
Iunchetana	I,	7 r.
Margarita	IV,	106 r.
Marzia	II,	109 r.
Mathea		4 r.
Micchilocta		108 r.
Odolina	I,	37 r.
Oliva	II,	12 t.
Pisana		97 r.
Plana	I,	25 r.
Riccadonna	III,	44 t.
Riccha		97 r.
Rosana		125 t.
Sabbatina	I,	45 t.
Sebilia	III,	59 r.
Spadutia		59 r.
Stefania	II,	17 r.
Verde	IV,	41 t.
Verdenevella		41 r.
Verdiana		76 r.

COGNOMI E SOPRANNOMI.

Adbiduti (Cfr. *Avveduti*)	I,	53 t.
Advanzati (Cfr. *Avvanzati*)		9 r.
Albese		44 t.
Alteneve		48 t.
Amoddei (Cfr. *Amidei*)		49 t.
Aroni		11 r.
Ardizzari		14 r.
Arezzari		28 r.
Avaritie		30 r.
Baroni		16 r.
Bastantie	III,	57 t.
Beccari	I,	58 r.
Beccaromi		97 t.
Becchi	IV,	85 r.
Becuneranti		72 r.
Belcortese	III,	91 t.
Beldie	II,	16 t.
Benassagi	I,	11 t.
Benefacti	II,	67 r.
Bencevenne	I,	4 t.
Bentevengne	III,	81 t.
Bevetutti	I,	33 t.
Bilacqua (Cfr. *Bevilacqua*)	II,	16 t.
Boccabone	I,	136 r.
Boccafrictelle	IV,	131 t.
Boccalepre	II,	16 r.
Boccalete	III,	97 r.
Boccanera (Cfr. *Boccanegra*)	I,	107 t.
Boccarie		40 r.
Bocatius *dictus* (Cfr. *Boccaccio*)	II,	67 r.
Bonafede	II,	89 t.
Bonaiuntis (Cfr. *Bonaggiunta*)	I,	10 r.
Bonaguide		49 t.

Bonavenere . . . . . II, 49 t.
Bonazi (Cfr. *Bonazzi*) . I, 102 r.
Bonfilgli (Cfr. *Bonfigli*) II, 7 r.
Boninsengna (Cfr. *Boninsegna*) . . . . I, 12 t.
Bonostis . . . . II, 47 r.
Bonsegnoris (Cfr. *Bonsignori*) . . . . . 19 r.
Borscette (Cfr. *Borsetta*) I, 32 r.
Bramandi (Cfr. *Bramante*) I, 14 r.
Brandalgle (Cfr. *Brandaglia*) 103 r.
Brunazzotti . . . . . III, 62 t.
Bucciconi . . . . . II, 102 t.
Bucti (Cfr. *Butti*) . . I, 26 t.
Busse . . . . II, 106 t.
Butrichelli . . . . . I, 107 r.
Cacabassi . . . . . III, 20 t.
Cagagolpe (= *cacacolpe*) 25 t.
Cambii (Cfr. *Cambi*) . I, 42 r.
Capraceche . . . . . II, 47 r.
Cardinalis *qui dicitur* (Cfr. *Cardinali*) . . III, 2 r.
Carebone . . . . . 132 t.
Carmangne (Cfr. *Carmagna*) . . . . . II, 102 r.
Carteblance . . . . 88 t.
Casati . . . . I, 59 t.
Cavaldolo . . . . . II, 38 t.
Cavalleri (Cfr. *Cavaglieri*) . . . . . I, 7 t.
Centucose . . . . . III, 36 r.
Cicerle . . . . IV, 76 r.
Civenne . . . . II, 10 r.
Clazzarnesi (= *schiacciarnesi?*) . . . . IV, 80 t.
Cocce . . . . 33 t.
Compangni (Cfr. *Compagni*) . . . . . II, 25 t.
Cornacchia . . . . . 178 r.
Crudelis (Cfr. *Crudeli*). 119 t.
De Albricis (*Alberici*) . I, 31 r.
De Claratenuta . . . 103 r.
De Filippischis (*Filippeschi*) 54 t.
De Grecha (*Della Greca*) 26 t.
De Miccinellis (*Miscinelli*) 9 t.
De Monaldischis (*Monaldeschi*) 10 r.
De Optimellis (*Ottimelli*) 11 r.
De Spada (Cfr. *Spada*) III, 68 t.
De Tertia (*Della Terza*) I, 29 r.
De Turri (*Della Torre*) 215 t.
De carnodevale (= *di carnevale*) . . . . II, 167 r.
Deoceviva . . . . . 66 t.
Deotallevi (Cfr. *Diotallevi*) . . . . . . 10 r.
Deotesalvi (Cfr. *Diotisalvi*) . . . . . . 109 r.
Fassce . . . . I, 39 t.
Faranfutii . . . . . II, 6 t.
Ferraloca . . . . . III, 50 t.
Flaccalussu (= *fiaccalusso*) . . . . . II, 107 r.
Florite (= *fiorita*) . . III, 21 r.
Fogalassci . . . . . IV, 5 r.
Fortibrazze (Cfr. *Fortebraccio*) . . . . . I, 66 t.
Fortisguerre (Cfr. *Forteguerra*) . . . . IV, 20 t.
Fragavire . . . . . I, 33 t.
Frascanbocche . . . 100 t.
Gentilezze . . . . . II, 109 r.
Ghise . . . . I, 59 t.
Gibellinus *dictus* . . . III, 75 t.
Gòdete . . . . I, 30 t.
Grani . . . . II, 101 r.
Grassci (Cfr. *Grassi*) . III, 60 r.
Grassilli (Cfr. *Grasselli*) 6 t.
Guance rossce (= *guance rosse*) . . . . . 144 r.
Lazzarulli . . . . . I, 10 r.
Leccardi . . . . . . II, 39 r.
Lomange . . . . . . I, 63 t.
Maccari . . . . . . 66 t.
Madonne . . . . . . I, 94 r.
Malabranca . . . . . II, 146 r.
Mancie . . . . . . 204 t.
Mancini . . . . I, 38 t.
Manzafoccaza (= *mangia focaccia*) . . . III, 56 t.
Marcabrini . . . . . 31 t.

Marconi	I,	42 t.
Meldrude	II,	30 t.
Mezzabanic	I,	104 r.
Micci	II,	97 r.
Monnezza (= *immondezza*)	I,	118 t.
Mucafave	IV,	38 t.
Nasus		66 t.
Nobilis (Cfr. *Nobili*)	I,	12 t.
None (*Della Nona*)		40 r.
Occuli bovis		1 r.
Orbene		97 t.
Pacipti (Cfr. *Pacetti*)		10 t.
Panaccattati	II,	26 r.
Papilloni	IV,	78 r.
Pazzus	III,	24 r.
Pectorutius	II,	25 t.
Pellis	II,	13 r.
Penze	I,	43 t.
Pessine (Cfr. *Pessina*)		11 t.
Pigulotti		11 t.
Pilosus	II,	196 t.
Pleneri	I,	16 t.
Raffe		105 t.
Riccomondi	II,	44 r.
Rigalis	I,	8 r.
Robbavilla	III,	67 r.
Ronciglioni	II,	20 t.
Rovai		15 r.
Rubeus		15 t.
Sacentis	IV,	21 t.
Salimbene	III,	41 r.
Sallamare		96 t.
Scambii	I,	44 r.
Scancati	I,	53 r.
Scangni		8 r.
Scarcamurus	II,	58 r.
Scarpette	I,	93 t.
Sceleuguatus (= *scilinguato*)	II,	90 t.
Schiacte	III,	10 t.
Scolari	I,	16 t.
Segui		40 r.
Servidei		30 t.
Settembrine	III,	12 r.
Siccadenari		33 r.
Sigilbocti	IV,	40 r.
Sordonus	II,	10 r.
Sperandei (Cfr. *Sperandio*)	I,	67 r.
Squinzacannelle		13 t.
Stabilis		104 r.
Strambus	III,	12 t.
Taborie	I,	26 t.
Tartalgli (Cfr. *Tartaglia*)		50 r.
Tignosi		41 t.
Truffe		116 r.
Tundus		2 t.
Vaccondei		30 r.
Verdepalme		85 r.
Vespe		3 t.
Vidi		60 t.
Villani		14 t.
Vindemie		45 t.
Zanforgrani		7 t.
Zanforgnige		40 t.
Zifere	III,	40 r.

§ 7. — *Pivieri, castelli, ville e contrade: nomi loro e delle persone che li abitavano.*

A quel modo che la città partivasi in quartieri (altrove in sestieri, ecc.) ripartiti in rioni; così il contado dividevasi in pivieri, ville e castelli.

Nel 1278, per ordine di Bertoldo Orsini, podestà d'Orvieto, furono dichiarati i confini dei pivieri e delle terre del contado orvietano (1). Ed i pivieri erano allora denominati in tal modo:

(1) Fumi, *Cod. dipl.*, p. 320.

I.	Ficulle.
II.	Carnaiola.
III.	Monteleone.
IV.	Fabro.
V.	Fichino.
VI.	Castell' orvietano.
VII.	Castel vecchio.
VIII.	Camposelvoli.
IX.	Cetona.
X.	San Giovanni di Monte Pagliano.
XI.	San Donato.
XII.	Sant'Abbondio.
XIII.	Bardano.
XIV.	Sugano.
XV.	Petroio.
XVI.	Petramata o San Pietro *in veteri*.
XVII.	San Fortunato.
XVIII.	Santa Maria in Porzano.
XIX.	Agliano.
XX.	Vaiano.
XXI.	Castel dell'abbazia di santa Maria di Vaiano.
XXII.	Morrano.
XXIII.	Santa Maria di Stiolo.
XXIV.	San Felice.
XXV.	Santa Maria in Selva.
XXVI.	Rasi.
XXVII.	Stennano.
XXVIII.	Mimiano.
XXIX.	San Giovanni *de Selvule*.
XXX.	Monte Lungo.
XXXI	Monte Giove.

Nel catasto d'Orvieto del 1292 troviamo una completa indizione di tutti i pivieri, i castelli e le ville del contado, che noi riportiamo qui appresso. Noteremo qualche differenza tra la prima e la seconda lista. Ad esempio il castello di Cetona non è più iscritto fra i pivieri, essendo piuttosto una terra dipendente dal Comune d'Orvieto che non un piviere di questo. Viceversa vediamo aggiunti i pivieri di Allerona e di Montegabbione ed i castelli della Torre, di Monterubbiaio, di Paterno, ecc.

I. Pleberium Ficulli.
II. Villa Abbatie Montis Orvetani.
III. Villa Uzelle.
IV. Villa Rotansilve.
V. Villa Mealle.
VI. Villa Montis Nibi.
VII. Villa Sancti Venantii.
VIII. Villa Vesscani.
IX. Villa Sale.
X. Villa Corvini.
XI. Villa Grilglani.
XII. Villa Zelle.
XIII. Villa Torselle.
XIV. Villa Porselle.
XV. Villa Carrarie.
XVI. Castrum Fabri.
XVII. Castrum Urbevetanum.
XVIII. Pleberium Sancte Marie in Porzano.
XIX. Castrum Campursilvuli.
XX. Castrum Alglani.
XXI. Pleberium Aleronis.
XXII. Villa Meane.
XXIII. Castrum Rubialgli.
XXIV. Castrum Paterni.
XXV. Pleberium Sancti Fortunati.
XXVI Villa Podii.
XXVII. Villa Canalis.
XXVIII. Pleberium Bardani.
XXIX. Villa Fagani.
XXX. Pleberium Sancti Donati.
XXXI. Villa Sancti Clenci.
XXXII. Villa Auriana.
XXXIII. Villa Vallonchi.
XXXIV. Villa Alviani.
XXXV. Pleberium Mimiani.
XXXVI. Villa Campilglolis.
XXXVII. Villa Fracte.
XXXVIII. Villa Podii
XXXIX. Castrum Suffii.
XL. Villa Sancti Abundi.
XLI. Villa Podii Raynerii.

XLII.	Pleberium Sucani.
XLIII.	Villa Montis Seraldi.
XLIV.	Villa Posolle.
XLV.	Castrum Lubriani.
XLVI.	Castrum Civitelle Agliani.
XLVII.	Pleberium Sancti Iohannis in Silvolis.
XLVIII.	Villa Grisungnani.
XLIX.	Villa Francangnani.
L.	Villa Patrignoni.
LI.	Villa Sciani.
LII	Villa Capite.
LIII.	Castrum Fichini.
LIV.	Pleberium Sancte Marie Stiole.
LV.	Castrum Montis Guabionis.
LVI.	Villa Dalliane.
LVII.	Pleberium Montis Longi.
LVIII.	Villa Nervani.
LIX.	Villa Spantis.
LX.	Pleberium Sancte Marie de Rasa.
LXI.	Castrum Vetus.
LXII.	Pleberium Sancti Felicis.
LXIII.	Villa Militis.
LXIV.	Pleberium Sancte Marie in Silva.
LXV.	Villa Siccani.
LXVI.	Villa Sancti Severi.
LXVII.	Villa Cezzani.
LXVIII.	Castrum Rote Castelli.
LXVIX.	Villa Collis Longi.
LXX.	Pleberium Sancti Petri in Vetere.
LXXI.	Villa Petrorii.
LXXII.	Pleberium Montis Iovis.
LXXIII.	Villa Civitelle.
LXXIV.	Castrum Montis Iovis de Montanis.
LXXV.	Villa Abbatie Aque Alte.
LXXVI.	Pleberium Montis Leonis.
LXXVII.	Pleberium Caraiole.
LXXVIII.	Pleberium Stennani.
LXXIX.	Villa Cannarii.
LXXX.	Villa Sancti Augustalis.
LXXXI.	Castrum Onani.
LXXXII.	Pleberium Morrani.

LXXXIII. Villa Morrani.
LXXXIV. Villa Sancti Fustini.
LXXXV. Castrum Mucaronis.
LXXXVI. Villa Monazzani.
LXXXVII. Villa Sancti Petri.
LXXXVIII. Villa Fulglani.
LXXXIX. Villa Balnei.
XC. Villa Cerreti.
XCI. Villa Montonis.
XCII. Villa Ancarani.
XCIII. Castrum Turris.

Questi i nomi dei pivieri, delle ville e dei castelli orvietani nel 1292. Ogni piviere poi e villa e castello aveva varie contrade con differenti nomi. Reputando inutile riportare i nomi di ogni contrada, riferiremo soltanto quelli del piviere di Ficulle, nell'ordine in cui si presentano nel catasto del contado:

Contrata fontane, cerri grossi, *case longe, rayni, zeppeci*, *runilgloli, caccoli, larciriani, sancti Iohannis*, *casaline, mercati, fontis febraie, sancti Cristophani, rote, ripe, scopite*, *cerreti*, *canalis, sancti Quirici, de bussolis, scandilarii, revellate, vivolgle, ecc.* Altre denominazioni locali erano le seguenti: *in valle, in costis fontane, in elcito, in valle placta, in carbonaria, in valle vecchia, in plano, in plano montis*, *in fontanellis, in ortalibus*, *in costa pantani, in podio donato, in strepalglis* [*sterpaglis*], *in podio furcarum, in fornacibus, ecc.*

Ficulle, donde s'intitola il grosso piviere di tal nome, è ora capoluogo di mandamento nel circondario di Orvieto. Fu il nerbo della potenza dei Filippeschi; vi nacque il giureconsulto Serafino, podestà di Orvieto nel 1200.

Il castello dell'abbazia di san Niccolò del Montorvietano sorgeva a poca distanza da Ficulle. Infatti l'abbazia con le case attorno era cinta di mura a guisa di fortilizio o castello.

Al mandamento di Ficulle appartengono Rotanselva, Mealla, Montenibbio, Verciano e l'antico castello della Sala. Quest'ultimo, situato a sud-ovest di Ficulle, fu sottoposto alla giurisdizione del Comune di Orvieto nel 1222, fu proprietà di Gentile Monaldeschi, tiranno di questa città nel 1437 — egli dal castello prese il soprannome di Gentile della Sala — e venne distrutto pochi anni

dopo. San Venanzo è ora Comune a sè nel mandamento d'Orvieto. Le terre di Zelle, Torselle e Porselle potrebbero forse venire identificate con i paesi odierni di Celle, Torsollino, e Pocelle. Carrara, castello ora distrutto, sorgeva presso Ficulle. Vi nacque, pare, il monaco Graziano.

Fabro, capoluogo di Comune nel mandamento di Ficulle, appartenne ai Monaldeschi della Vipera, al famoso Boncont̀e, crudele tiranno d'Orvieto nel secolo XIV.

È sparita la denominazione di Castellorvietano. Santa Maria in Porzano corrisponde probabilmente al luogo detto Santa Maria vicino a Fabro.

Camporsevoli o Camposelvoli è stato conteso tra gli Orvietani ed i Senesi, si sottomise ai primi nel 1288, ma fu occupato stabilmente dai secondi nel 1433. È ancora in quel di Siena.

Agliano appartiene ora al mandamento di Bagnorea nella provincia di Roma.

Allerona, grossa terra presso al Paglia, forma Comune nel mandamento di Ficulle. Ad ovest di Allerona era la villa di Meana.

Castel Rubiaglio corrisponde all'odierno Monterubbiaio, paese del Comune di Castel Viscardo nel circondario d'Orvieto.

Paterno denominasi ora Poggio Paterno e sorge non lungi da Castiglion Teverina e da Baschi, con cui fu in lotta, ricevendone una tremenda sconfitta, tanto che si diceva: *chi vuol veder Paterno vada a Baschi* (imitazione di un altro più noto motto popolare). Nel 1348 sembra si fosse ribellato ad Orvieto. Infatti Monaldo di Ermanno Monaldeschi chiese di poter tenere pedoni e fanti nella Teverina « ad resistentiam illorum de Paterno et Roccha Sberni ».

San Fortunato, piviere orvietano una volta, è frazione del Comune di Marsciano nel circondario di Perugia.

La villa di Poggio corrisponde probabilmente a Poggio Aquilone, che sta nel Comune di san Vito in monte (mandamento d'Orvieto).

Canale è a sud e Bardano a nord di Orvieto, non lungi dalla città.

San Donato, piviere un tempo, è ora un podere della contessa Piccolomini non lungi da Castel Giorgio (mandamento d'Orvieto); vi sono gli avanzi d'un'antica abbazia. Villa auriana, Vallonchio e san Clencio eran località del piviere di san Donato.

Alviano, castello del mandamento di Amelia nel circondario di Terni, è noto per i suoi signori, che furono valentissimi nelle armi. Basterà ricordare tra essi Ugolino d'Alviano, capitano di popolo d'Orvieto nel 1313, e Bartolomeo d'Alviano, che ebbe nome non oscuro tra i condottieri del suo tempo. Presso Alviano, il 21 marzo 1214, furono stipulati i capitoli di amicizia e di alleanza tra Narni ed Orvieto.

Il castello di Campiglia, ora in quel di Siena, fu sottomesso ad Orvieto da Visconte di Gentile il 10 settembre del 1215. I visconti di Campiglia erano molto potenti e contribuirono alla grandezza di Ermanno Monaldeschi, nato da una donna di quella famiglia. Nella guerra tra Firenze e Siena, stettero con Orvieto, alleata dei Fiorentini, contro i Senesi.

La Fratta si può forse identificare con Fratta todina (mandamento di Todi, circondario di Perugia); e Castel Soffio potrebbe aver qualche relazione con Castel Sozio, che stava a mezzogiorno di Civitella d'Agliano.

Sant'Abbondio e Poggio Ranieri son due località del Comune di Allerona.

Sugano, castello ad ovest di Orvieto, appartenne a Corrado di Berardo Monaldeschi e fu occupato e bruciato nel 1413 dall'esercito di re Ladislao: Monte Seraldo e Posolle erano località del piviere di Sugano.

Il castel di Fichino, a mezzodì della montagna di Cetona, non lontano da Camporsevoli, fu contrastato molto tra Orvietani e Senesi: lo tennero gli uni per molti anni, finchè agli altri fu concesso da Pio II verso la metà del secolo XV.

Lubriano e Civitella d'Agliano sono ora nel mandamento di Bagnorea (provincia di Roma). Lubriano appartenne ai Monaldeschi del Cervo (vicino ad esso sorgeva il castello della Cervara) e vi fu sepolto Benedetto di Ermanno. Civitella era uno dei possessi di Corrado e Luca di Berardo Monaldeschi. Venne distrutta nel 1322 perchè ribellatasi più volte ad Orvieto, ma poco dopo ricostruita.

Montegabbione è Comune nel mandamento di Ficulle.

Montelungo e Nervano sono poco lontani da Spante, frazione del Comune di san Vito in monte.

Castelvecchio era verso Toscanella: nell'atto di concordia tra

i Comuni di Orvieto e di Toscanella è stabilito che la rocchetta di Castelvecchio non danneggerà quei di Toscanella (1283 maggio 23).

Villa Militis forse Rocca di Meleto sul Tevere non lungi da Baschi, nella provincia romana.

Gezzano è il moderno Genzano (circondario d'Orvieto).

San Severo, il paese dove sorgeva l'abbazia dei santi Severo e Martirio, è nel mandamento d'Orvieto: vi si conserva un bel palazzo del cardinale Girolamo Simoncelli, erettogli forse da Simone Mosca, con entro affreschi dei fratelli Zuccheri.

Rotacastello è nel Comune di san Venanzo nel mandamento d'Orvieto. I suoi conti molestarono san Vito e furono perciò posti al bando dal Comune orvietano e scomunicati dal vescovo.

Collelungo pure è nel Comune di san Venanzo.

San Pietro *in vetere* denominasi anche oggi san Pietro: sta nel Comune di Fabro.

Monte Giove è nel mandamento di Ficulle: appartenne un tempo alla famiglia Mazzocchi: fu posto a fuoco nel 1325 dai Viterbesi capitanati da Silvestro di Ranieri Gatti.

La villa di Civitella corrisponde a Civitella de' Pazzi, comune di Baschi, mandamento di Todi, dove sorgeva pure un tempo la celebre abbazia di san Pietro di Acqualta, luogo oggi detto Abbadia.

Monteleone è Comune del mandamento di Città della Pieve nel circondario di Orvieto, Carnaiola sta nel mandamento di Ficulle.

La denominazione di Stennano non esiste più; ma il luogo così detto era situato tra Morrano e Spante, ad est di Orvieto. A settentrione di Stennano è san Faustino (mandamento d'Orvieto).

Villa Cannaria non ha certo nulla che fare con Cannara del mandamento di Bevagna nel circondario di Spoleto, ma piuttosto forse con il paese di tal nome situato nel circondario di Perugia.

Onano è nella provincia di Roma, mandamento di Acquapendente. Apparteneva ai visconti di Campiglia, che lo dettero in pegno al Comune di Orvieto. Fu poi feudo dei Farnese, contea di Corrado e Luca di Berardo Monaldeschi, possesso di Luca della Cervara.

Morrano è a nord-est di Orvieto e trovasi nel di lei mandamento. Non è da confondersi con il paese dello stesso nome, che fece parte un tempo del Contado aldobrandesco (in Maremma); ed i

cui signori furono quasi sempre in pacifiche ed amichevoli relazioni con gli Orvietani e vennero assoldati da Ermanno Monaldeschi nella guerra da lui intrapresa contro gli Orsini.

Mucarone è una piccola località non lungi da Morrano (ora più comunemente detta Maccarone); così Monazano (ora Molazano); così Bagni e Montone (ora Poggio Montone) ed Ancaiano, tutti luoghi del mandamento di Orvieto. È sparita la denominazione di Cerreto, ma questa località doveva esser presso Morrano essa pure. Non sappiamo se Fugliano si possa identificare con Fulignano, terra del Comune di san Vito in monte.

Il castello della Torre può corrispondere od a Torre Sansevero od a Torre Alfina. Ma già abbiamo veduto che la prima era denominata Sansevero semplicemente. Torre Alfina venne occupata dall'esercito di re Ladislao quando assediò Orvieto; uomini ragguardevoli furono Neri e Pandolfo della Torre, il primo dei quali ebbe parte notevole negli avvenimenti politici d'Orvieto, il secondo podestà di Orte. Torre Alfina appartenne ai conti di Corbara (Francesco e suoi eredi). Ricostruita dai marchesi Cahen, di cui è proprietà, sorge in vicinanza di Castel Viscardo (mandamento d'Orvieto).

Da quanto abbiamo esposto sopra possiamo dedurre, che il territorio dell'antica repubblica orvietana del 1292 comprendeva tutto il moderno circondario d'Orvieto, si distendeva in quello di Perugia dalla parte di Todi, penetrava nella Toscana dal lato di Siena, invadeva la provincia di Roma in più punti, dilagando con il Tevere nella valle da questo denominata.

Dipendevano inoltre da Orvieto in quel tempo molte terre e castella, sulle quali, per riguardo alle recenti sottomissioni, non si ponevano tasse uguali a quelle del territorio orvietano vero e proprio, e per le quali quindi non era stato fatto il catasto: Acquapendente (sottomessasi il 5 marzo 1251); Proceno, il contado di Montorio, Piancastagnaio ed il castello di Saturnia (1251, luglio 11, 12, 14 e 16); Bisenzio, Castel Pero, Valentano (1257, giugno 12, 13 e 15); i forti castelli di Cetona e di Sarteano (1260, giugno 11 e 1265, settembre 7) la Terra guiniccesca sottomessa dal conte Aldobrandino e di nuovo da Guido da Monforte (1285, giugno 2), ecc.

La repubblica orvietana aveva dunque i seguenti confini. A settentrione il Montamiata e la montagna di Cetona, oltre la quale,

con i castelli di Cetona e di Sarteano da essa dipendenti indirettamente, si spingeva fino a Chiusi ed a Chianciano, che poi occupò, venendo a confinare con la repubblica senese presso a Montepulciano. Ma Chiusi fu ceduta ai Perugini da Ermanno Monaldeschi, e la repubblica senese invase a poco a poco e tenne per sè Chianciano, Sarteano, Cetona, Piancastagnaio, Camposelvoli e Fichino.

Ad oriente il corso del Tevere, confine valicato in qualche punto con l'occupazione, ad esempio, di Alviano in quel di Amelia.

A mezzogiorno presso a poco i moderni confini con cui tocca la provincia di Roma, eccettuata una buona parte dell'attuale mandamento di Bagnorea.

Inoltre appartenevano indirettamente ad Orvieto le terre della valle del lago di Bolsena, di cui, dopo lunga lotta con la santa Sede (per la quale incorse perfino nella scomunica), ebbe confermato il possesso da Bonifacio VIII, sulla fine del secolo XIII.

Ad occidente la montagna di Santafiore, il monte Penna e il lago di Bolsena, oltrepassato con le terre indirettamente dipendenti di Bisenzo, di Capodimonte e di Valentano.

Esaminati così i nomi dei pivieri, delle ville e dei castelli del contado orvietano, veniamo ad osservare i nomi delle persone di questo, i quali differiscono alcun poco da quelli cittadini. Nella lista seguente son riportati nomi, cognomi e soprannomi non riscontrati nel catasto della città, disposti per ordine alfabetico:

NOMI MASCHILI.

Actenarte	651	t.
Advoltrone	574	t.
Alevutius	70	t.
Alleguri	590	t.
Alliutius	248	t.
Altujurnus (= *altogiorno*)	325	t.
Anibaldus	139	r.
Appulglesis (= *pugliese*) .	230	r.
Arrecabene	562	t.
Asellus	154	r.
Ballutius	258	t.
Barrutius	92	t.
Berzellus	95	t.
Boccius	13	r.
Bonadeus	696	t.
Bonamente	519	t.
Bondemannus	106	t.
Bontadusus	630	r.
Brazolus	76	r.
Bucarutius	502	t.
Buschiptus (= *boschetto*) .	658	r.
Casella	296	t.
Cenne	82	r.
Conversanus	93	t.
Crissus	484	t.
Cursus (= *Còrso*) . . .	533	r.

Datus	509	t.
Donus	560	r.
Donictulus	561	t.
Erculanus	10	r.
Evenellus	621	t.
Fatius	57	t.
Flavianus	659	r.
Flore	88	t.
Forzatus	236	r.
Frenguellus (= *fringuello*)	501	t.
Friulinus	502	t.
Fusarellus	322	r.
Gentilescus	96	r.
Guarnatus	591	t.
Guelcus	618	r.
Guerzius	255	t.
Guezzus	525	r.
Ielconus	555	t.
Lamentius	32	
Lannus	3	r.
Lapus	76	t.
Mannatore (= *mandatore*)	525	t.
Mannatus (= *mandato*)	510	t.
Marnabutius	630	t.
Masscius	142	r.
Melglorictus	6	t.
Naldus	1	t.
Odiatus	549	t.
Paltonus	406	t.
Paltonutius	508	r.
Pannolfus	312	r.
Parronus	313	t.
Quintarellus	632	r.
Ricchardus	50	t.
Rigus	301	t.
Sambuis	100	r.
Savarinus	59	t.
Scangnolus	141	t.
Sensus	11	t.
Servictus (= *servetto*)	312	t.
Silvester	50	r.
Staotalus	622	t.
Sutius	93	r.
Symus	145	r.
Syfredus	179	t.
Taccaldinus	80	t.
Tacdeus	2	t.
Talentucius (= *talentuccio*)	112	t.
Trincolus	577	r.
Turrese	714	t.
Vegnate	443	t.
Vengnus	96	r.
Venutillus	411	t.
Venutonus	525	t.
Vianus	54	t.
Vingnalus	314	t.
Volante	160	r.
Volantellus	577	r.
Volgla (= *voglia*) *presbiter!*	579	r.
Zacheus	82	t.
Zanni	72	t.
Zardanellus	715	r.
Zovannes (= *Giovanni*)	73	t.
Zovannellus (= *Giovannello*)	72	t.

NOMI FEMMINILI.

Adalasca	121	t.
Abbandonata	35	t.
Addensata	27	t.
Advennata	627	t.
Agurella	79	t.
Albasia	634	t.
Alta	668	r.
Altadonna	274	r.
Altaviva	13	t.
Alturisu	74	r.
Alviva	41	r.
Angese	686	t.
Armellina	298	t.
Asina	668	t.
Benagia	271	r.
Bereza	133	r.
Bonaccursa	273	t.
Bonademani	251	t.
Bonafemina	253	r.
Bonora	668	t.

Ceccola . . . . 578 t.
Chiementina . . . . . 133 t.
Contadina . . . . 697 r.
Dinivia . . . . 714 t.
Donnessa. . . . . 121 r.
Encasa . . . . 34 r.
Florutia . . . . 79 t.
Gentelecta . . . . 330 t.
Gerarda . . . . 44 t.
Gilliana . . . . 605 t.
Grifa . . . . 327 t.
Hermmannutia. . . . . 858 t.
Holina. . . . . 117 t.
Iontula . . . . 656 t.
Imilda. . . . . 75 t.
Isocta . . . . 677 t.
Mactutia . . . . 87 r.
Masolata . . . . 220 t.
Meldina . . . . 382 r.
Mignarda. . . . . 134 t.
Onsengnela . . . . 501 t.
Orinanna. . . . . 34 t.
Orvetana . . . . 334 t.
Paula . . . . 60 t.
Perusina . . . . 685 r.
Pocubella. . . . . 502 r.
Proventana . . . . 84 r.
Ragoldana . . . . 377 t.
Rosa . . . . 512 r.
Sabina. . . . . 699 t.
Santa . . . . 576 t.
Santutia . . . . 97 r.
Semeglante (= *somigliante*) 371 t.
Sibiliota . . . . 310 r.
Theodora. . . . . 10 r.
Ysabella . . . . 583 t.
Ventorutia . . . . 215 t.
Viridis . . . . 658 t.

COGNOMI E SOPRANNOMI.

Acceptantis . . . . 160 t.
Adiuti. . . . . 102 r.
Admaniti (Cfr. *Ammaniti*) . 69 t.
Alticelli . . . . 87 t.
Altinoris . . . . 659 t.
Ammirate . . . . 106 r.
Arregnati . . . . 75 t.
Artinisci . . . . 10 r.
Bavosus . . . . 293 t.
Befulci . . . . 506 t.
Bellabrazzi . . . . 115 t.
Bellafonte . . . . 116 r.
Bellamadonne . . . . . 630 r.
Bellamprae . . . . 384 r.
Bellantucte . . . . 622 t.
Bellassai . . . . 212 r.
Bencevenissi . . . . . 371 t.
Bentezunga (= *ben ti giunga*) 221 t.
Besscotus. . . . . 81 t.
Beste . . . . 85 r.
Bonadprehensi. . . . . 501 t.
Bonagure . . . . 31 t.
Bonaparte . . . . . . 535 r.
Bonappressi. . . . . . . 528 t.
Brime . . . . 76 t.
Bronzardi . . . . 7 r.
Bucchinus . . . . 243 r.
Buiani. . . . . 56 r.
Burgungnoni (Cfr. *Borgognoni*). . . . . . . 222 t.
Caledule . . . . 49 t.
Calvuli . . . . 19 r.
Camaronis . . . . 294 t.
Cammereni . . . . 78 t.
Capigonis. . . . . 126 r.
Caputosti. . . . . 374 r.
Cavatoste. . . . . 120 t.
Cazaguerre (= *caccia guerra*) 175 r.
Cimini. . . . . 46 t.
Claranibaldi. . . . . . 331 r.
Congnoscentis . . . . . 677 r.
Consilii . . . . 43 r.
Corvolutii . . . . 115 r.
Corvuli . . . . 116 r.
Crudi . . . . 95 r.
De bocro . . . . 97 r.

Veni	50 r.	Varachi	159 t.
Verderose	682 t.	Zepparelli	264 r.
Venuli.	75 t.	Zontaronus	331 r.
Vivenne	714 t.	Zordungni	691 r.
Virmilgli (— *vermiglio*) .	126 r.	Zuce	18 t.
Vizzii	199 t.		

§ 8. — *Esame dei catasti conservati nell'archivio comunale antico d'Orvieto.*

Mancano documenti, che rischiarino la storia dell'imposta fondiaria in Orvieto prima del 1292, nel quale anno il Comune orvietano deliberò la istituzione del catasto generale delle possessioni in terreni della città e del contado. Che non sia registrata in questo la ricchezza mobile non fa meraviglia, perchè su di essa i reggitori degli stati portarono in epoca alquanto più tarda la loro attenzione; ma desta invece sorpresa il non vedervi segnati i possessi in fabbricati ed in molini, dei quali è già fatta menzione nel catasto di Macerata del 1268. Può essere pertanto che le case ed i molini non fossero sottoposti alla *gabella sulle possessioni* (come allora veniva chiamata l'imposta sulla ricchezza immobile); o che le proprietà di tal genere fossero registrate in un libro apposito, il quale sia andato per avventura smarrito.

Il catasto del 1292 è intitolato « *liber appassatus terrarum et possessionum civitatis et comitatus* »: è, vale a dire, un inventario dei possessi fondiari. I quali vennero misurati dagli agrimensori Trasmondo di Egidio da Fabriano e Palmeruccio di lui figlio, Bernardo di Ermanno e Boninsegna di Bartolo da Foligno. Alla misura è unita la stima dei terreni fatta dai frati del monastero orvietano di san Guglielmo.

Ma, sebbene fosse stato compiuto questo primo e regolare catasto, non si creda andasse in disuso l'*estimo* o *lira,* che fino a quel tempo aveva probabilmente servito per istabilire l'imposta sulla ricchezza immobile; poichè l'istituzione della lira risale ai primi tempi delle libertà comunali e fu forse suggerita « ai cittadini de' Comuni, che venivano francandosi a libertà, dalle tradizioni del censo romano, non perdutesi affatto durante i lunghi anni dell'oppressione barbarica (1) ». Anzi talune leggi lango-

(1) G. Banchi, *Gli ordinamenti economici de' Comuni toscani nel medio evo e segnatamente del Comune di Siena*, ivi, 1879, p. 15.

barde sembrano accennare all'esistenza di un *estimo*, più o meno imperfetto, dei beni immobili almeno; chè, senza una forma embrionale di *estimo*, si sarebbero difficilmente eseguite le leggi di Liutprando, in virtù delle quali l'obbligo del servizio militare variava a seconda del valore dei possessi delle singole persone (1).

Comunque sia di ciò, è certo che Pisa fin dal 1162 avea perfettamente stabilito *l'estimo*, come si capisce dal Breve dei Consoli di quell'anno, pubblicato dal Bonaini tra gli *Statuti pisani*. E nel 1198 cominciò siffatta istituzione in Siena, come attesta, a quell'anno, il cronista Angelo di Tura. Nel secolo XIII era certamente adoperato l'estimo in Lucca, quantunque i Lucchesi prendessero specialmente a base delle loro imposte le gabelle, la più notevole delle quali era quella sull'entrata ed uscita delle merci. Nel 1266 l'*estimo* era stabilito a Firenze, poichè ce ne fa menzione, a quell'anno, Giovanni Villani.

Sebbene adunque l'*estimo* siasi introdotto nelle varie città in tempi diversi, quasi dovunque ne troviamo accenni anteriori al secolo XIV. È consentaneo a ciò argomentare che Orvieto pure l'adoperasse prima del 1292; anche per la ragione ch'è quasi impossibile sia il catasto di quell'anno la prima forma d'imposizione fondiaria.

In tutte le cose umane si va per gradi e non si giunge d'un tratto alla perfezione. Ed in Orvieto, come altrove, l'*estimo* perdurò per molto tempo dopo il 1292, servendo a completare il catasto. Infatti i reggitori della repubblica avevano in questo una guida sicura per conoscere i possessi dei singoli individui; ma per i cangiamenti di proprietà, che succedevano naturalmente di anno in anno, adoperavano ancora l'*estimo*, per non sostenere troppo di frequente la spesa — non insignificante certo — della compilazione d'un nuovo catasto.

Nelle necessità del Comune imponevasi la *lira*, imposizione non annuale o da pagarsi a determinati intervalli, ma straordinaria in questo caso e posta, quando stringeva il bisogno, sui beni ragguagliati alla *lira*, unità di misura monetaria.

Fin nel primo volume delle Riformanze del Comune orvietano, a noi pervenute, troviamo accenni di siffatta imposta. Il 2 otto-

---

(1) Schupfer, *Ist. pol. lang.*, p. 379.

bre 1295 il capitano di popolo, Ubaldo degli Antelminelli di Lucca, propose nel Consiglio dei Consoli delle arti e degli anterioni del Comune e del popolo « si placet quod quadraginta solidi denariorum [*soldi di denari cortonesi*] in civitate et comitatu colligantur pro singulo centenario per libram correctam, pro solvendis debitis Comunis, *sicut alias pluries reformatum est* ».

Propose inoltre che la medesima *lira* si esigesse nelle terre di Val di Lago (terre poste in vicinanza del lago di Bolsena dipendenti da Orvieto); altrimenti si sarebbe dovuta levare una somma maggiore dalla città e dal contado.

Ora la frase contenuta nella proposta del capitano Ubaldo, *come molte altre volte è stato deliberato dal Consiglio delle Riformanze (reformatum est)*, fa capire che non era infrequente una imposizione di tal genere, di cui numerosissimi esempi rinveniamo nei tempi posteriori.

In questo caso adunque *lira* equivale all'imposta medesima; mentre generalmente *lira* od *estimo* significava la stima delle sostanze dei cittadini.

Il 24 decembre 1304 il Consiglio delle Riformanze deliberò che fosse rifatto l'*estimo* in tal modo: che venissero eletti 12 uomini per ciascun rione della città, i quali, quattro per volta, computassero la *lira* di tutto il rione. Le *lire* fatte dalle tre quaderne di persone eran poscia divise per tre ed i resti ottenuti, sommati assieme, formavan la *lira* reale, cioè la stima della sostanza dei cittadini. Così per ogni rione.

I Dodici di ciascuno di questi erano eletti, di tra le persone più oneste e specchiate, dai sette Consoli delle arti maggiori.

Invece il 16 febbraio del 1316 fu deciso che la *lira* venisse fatta a seconda della denuncia spontanea dei singoli proprietari di beni, a cominciare dai più ricchi sino a quelli che possedessero per una somma di 500 lire. Eleggevansi poscia un giudice e notari forestieri per indagare se le denuncie fossero fatte coscienziosamente e per punire chi avesse detto il falso.

Il metodo della denuncia era usato comunemente, come si desume dagli ordinamenti del Comune fiorentino esposti dal Canestrini. Tale denuncia poteva farsi od oralmente (come sembra fosse quella del 1316) o per iscritto (come fu nel 1350).

Infatti nel 1316 venne stabilito che si chiamassero nel Con-

siglio generale del Comune 25 nobili e 25 popolani alla volta, a cominciare dai più ricchi; e che nel Consiglio medesimo essi facessero la *lira* dei propri beni. Non si capisce perchè l'avrebbero dovuta fare nel Consiglio generale, qualora fosse stata per iscritto e non una denuncia orale, che era probabilmente registrata dai notari del Comune.

Scritta, al contrario, era la denuncia ordinata nel 1350. Considerando infatti in quell'anno il Consiglio delle Riformagioni (1) come molti, con astuzie e frodi, fossero riusciti a non farsi *allirare,* deliberò che entro un mese tutti gli abitanti della città e del contado dovessero assegnare in iscritto i loro beni, per vocaboli e confini e con la stima del valore di essi.

Mi son diffuso un poco a parlar della *lira,* perchè, come è stato osservato innanzi, si collega strettamente al catasto, al quale serviva di complemento in quell'epoca.

Nell'archivio comunale d'Orvieto (parte II, serie I) son conservati i seguenti catasti, *estimi* ed assegne:

I. e II. Catasti della città e del contado dell'anno 1292, dei quali abbiamo ormai diffusamente parlato.

III. Beni del Comune appartenuti ai ribelli ghibellini *(Bona Communis olim rebellium* — in busta, c. 40).

Nel 1313, essendo stati i Ghibellini vinti dai Guelfi dopo una lotta tremenda, furon mandati in esilio ed ebber distrutte le case e le torri. Fu inoltre stabilito dai vincitori che dessi non potessero più nè vendere, nè comprare, nè possedere cosa alcuna; e che i loro beni divenissero proprietà di tutti, vale a dire del Comune, il quale se ne valeva per il pubblico interesse. Ma non fruttando questi beni, per quanto numerosi, ciò che avrebber dovuto fruttare, o per appropriazioni indebite o per paura della vendetta degli esuli, il Comune, l'11 ottobre del 1314, decise di venderli. Furono infatti posti all'incanto sotto la vigilanza di un giudice. Ma poichè parte di questi non potè esser venduta, venne data in affitto o coltivata per parte del Comune stesso (2). Ne fu fatto pertanto un inventario, probabilmente tra il 1314 ed il '15, che è quello conservato ancora nell'archivio comunale. Disgra-

---

(1) *Rif. ad an.*, c. 36 t.

(2) G. Pardi, *Il Governo dei Signori Cinque in Orvieto*, p. 15-7.

ziatamente non vi troviamo registrati i possessi di tutti gli esuli ghibellini, essendo stati oramai venduti per la massima parte; altrimenti da tale inventario avremmo potuto trarre copiose notizie sul numero dei Ghibellini e sulle loro ricchezze.

Ecco i nomi dei più notevoli Ghibellini ivi ricordati:

Tiles Raynerii, *c. 1 t.* Lemmus dni Petri, *c. 2 t.* Petrus dni Castaldi, i possessi maggiori del quale erano in Salci, dove aveva un palazzo ed una torre, *c. 3 r.* Andriutius dni Castaldi, *c. 4 r.* Pippus Optimelli, *c. 5 r.* Luzzius Mei de Philippischis, *c. 5 t.* Filii Iordani de Philippischis, *c. 5 t.* Ianus dni Petri, *c. 6 r.* Heredes Albertutii de Mizzinellis, *c. 7 r.* Petrus Cellis de Mizzinellis, *c. 7 r.* Teste de Mizzinellis, *c. 7 t.* Celle de Mizzinellis, *c. 7 t.* Vannes Greche, *c. 9 r.* Stephanellus Iordani de Philippischis, *c. 9 r.*

Troviamo adunque tra i ribelli uno degli Ottimelli, tre Filippeschi, quattro dei Miscinelli ed uno della famiglia Della Greca, guelfa dapprima e divenuta ghibellina al tempo di Neri di Ugulino, quando videro i Francesi spadroneggiare la città sotto la protezione di Martino IV.

IV. Catasto del contado della prima metà del secolo XIV (c. 1-97 ed 1-41, in busta).

È molto guasto ed incompleto e non v'è menzionata veruna persona ragguardevole. Non ne possiamo adunque ricavare alcuna notizia degna di considerazione.

V. Addizioni al catasto della città e del contado (della prima metà del secolo XIV, intorno al 1330 — vol. legato in pergamena, guasto in principio, di c. 3-50, 1-57, 1-45).

Le più ragguardevoli persone, di cui sien registrati i beni, appartengono alla famiglia dei Monaldeschi: Pietro Novello, che nel solo paese di Castiglione (vicino ad Orvieto e nel quale si veggono ancora tracce della dominazione dei Monaldeschi, come un bel battistero nella chiesa con l'arme di questa famiglia) possedeva più 100,000 lire di terreni *(De castro Castilionis, c. 1-6)*; Bonconte di Ugolino, il quale vi aveva possedimenti ancor più estesi *(ivi, c. 8-15)*; Ciuccio di Nericola, *c. 16-8;* Monalduccio di Ciarfaglia, *c. 28;* e Monaldo di Ugolino « aliter dictus Archipresbiter », *c. 47-8.*

VI e VII. Denuncie di possessi fatte l'anno 1360 e catasto

del rione cittadino di santa Maria probabilmente dello stesso anno (vol. legato in pergamena, di c. 1-18 ed 1-140).

Ecco un esempio delle denuncie, che i forestieri possidenti sul territorio orvietano (poichè questo volume contiene quasi soltanto denuncie di possessi di forestieri) dovevan fare innanzi ai signori Sette:

Piperozzus Cole Bucciarelli de Bulseno venit coram dictis dnis Septem et asingnavit et asseruit se habere in civitate urbevetana, regione sancti Gostantii, unam domum intra viam et res filiorum Pepi dni Petri et Angeli Tini etc. Que omnia asseruit et confessus fuit esse tributaria dicti Comunis [Urbisveteris] e pro ipsis promisit prout in ordinamento continetur, et pro quo fideiussit ser Simon Ciecchi promictens et renunptians etc. *(c. 1 t.)*.

Donde si capisce che i forestieri possidenti in Orvieto dovevano dare un cittadino orvietano per fideiussore, il quale guarentisse il pagamento dei dazi, delle taglie, ecc.

Infatti donna Frattuccia di Bartolone di Baschi promette, per un suo possesso posto nel castel di Paterno, di pagare « datia, tallias, collectas et onera secundum formam ordinamenti loquentis de ista materia ».

I forestieri adunque, possessori di terreni o di case posti sul territorio orvietano, dovevan presentarsi in persona dinanzi ai Sette, sotto pena di perdere ogni loro possedimento situato come sopra. Qualora non potessero venire in persona, nominavano un procuratore. Così fecero « Hermannus dni Raynerii de Viterbio » e il nobile uomo « Tadeus dni Ildribandini ».

VIII. Catasto dei rioni di sant'Angelo *sub Ripa,* san Lorenzo e santi Apostoli (grosso volume, di carte non numerate, legato in pergamena).

Questo nuovo catasto, o meglio *estimo,* di cui son rimasti alcuni volumi, fu fatto l'anno 1363, nel tempo in cui era ufficiale incaricato del rinnovamento dell'*estimo* Righetto di Armanno degli Altafesti di Gubbio. Ciò si capisce dal principio del volume, che è il seguente:

In nomine dni. Amen. Hic est liber sive quaternus continens in se omnes et singulas possessiones et res in mobiles positas in civitate et comitatu Urbisveteris hominum et personarum rionum santi Angeli de

subripa, santi Laurentii et santorum Apostolorum dicte civitatis, factus, editus et conpositus tempore sapientis et discreti viri dni Righetti Armani de Altafestis de Eugubio honorabilis officialis dicte civitatis super constructione et conpositione nove libre ipsius civitatis et comitatus eiusdem etc.

Di persone degne di ricordo non vi sono menzionati i beni se non di « Petrus Ursinus filius quondam Benedicti dni Boncontis de Monaldeschis ».

Benedetto di Bonconte, detto più comunemente Benedetto della Vipera — e di vipera ebbe, oltre che l'arme ed il soprannome, anche l'astuta ferocia — tiranneggiò per varî anni Orvieto dopo la morte di Ermanno Monaldeschi. Avendo egli condotta in moglie Violante degli Orsini, Matteo di questa famiglia, eletto *Conrervatore dello stato pacifico della città* (che, se prima non era in pace, lo fu ancor meno sotto il di lui governo) si associò nel potere, l'anno 1445, il cognato Benedetto, che divenne il più crudele tiranno orvietano. Il figlio di Benedetto, Pietro, soprannominato Orsino a cagion della madre, fu dei capi della fazione melcorina, che travagliò la città lottando con quella dei Muffati.

IX. Catasto dei rioni di sant'Egidio e di santo Stefano dell'anno 1363 (grosso volume c. s.).

Non v'è menzionata alcuna persona ragguardevole.

X. Catasto del rione di san Giovanni dell'anno 1363 (vol. legato in pergamena, di c. 1-190).

Nel rione di san Giovanni nel 1363 abitavano: Pietro di Cola di Sinibaldo degli Ardiccioni, i cui possedimenti son riportati a *c. 159;* Vanne di Monalduccio di Neri della Torre, il qual Neri fu ricco e potente cittadino vissuto nella seconda metà del secolo XIII *(c. 95);* e molti dei conti di Marsciano, vale a dire « Borgarus, Lodovichus et Ugolinus quondam Tiberuccii Lamberti comitis de Marsciano » *(c. 13),* Bandino, Bulgaruccio e Corrado di Neri *(c. 21, 28, 57),* Lodovico di Bindo *(c. 107)* e Notto di Giacomo *(c. 107).*

Abbiamo detto innanzi di Nardo di Bulgaruccio conte di Parrano, podestà orvietano nel 1282. Egli morì nel 1320 lasciando un solo figlio di nome Neri, padre di Bandino, di Bulgaruccio e di Corrado, che nel 1336 avevano l'abitazione loro in Orvieto nel rione di san Giovanni. Un altro figlio di Neri, Petruccio conte di Migliano, aveva stanza in Perugia nella parrocchia di sant'Anto-

nino, dov'era allirato per lire 3538. È perciò che non lo troviamo ricordato nel catasto orvietano, avendo ereditati i possedimenti del padre posti su quel di Perugia.

Bulgaro, Lodovico ed Ugolino eran figli di Tiberuccio dei conti di Parrano, cugino di Neri di Nardo di Bulgaruccio. Furon alcun tempo in lotta con il Comune di Orvieto, terminata con una transazione, per la quale Bulgaro si obbligò a pagar 1000 fiorini, lasciando per sicurtà ostaggio il fratello Ugolino.

Lodovico di Bindo apparteneva probabilmente alla stirpe dei conti di Marsciano signori di Monte Giove, essendosi in quel tempo divisa la nobile famiglia nei tre rami di Marsciano, di Parrano e di Monte Giove.

Della stirpe dei conti di Monte Giove era Notto di Giacomo, che fu fratello della beata Angelina Marsciana, fondatrice del terzo ordine delle suore di san Francesco. Egli ebbe in moglie una Monaldeschi di Orvieto, Angela di Nericola di Ciuccio di Nericola dei Monaldeschi dell'Aquila.

XI. Catasto dei rioni di san Biagio, san Martino e sant'Angelo dell'anno 1363 (vol. legato in pergamena con carte in disordine).

Non v'è menzionata alcuna persona ragguardevole. Tuttavia, confrontando questo con il catasto del 1292, si può trarne la conclusione che il numero dei possessori d'immobili nel popoloso quartiere di Postierla era notevolmente diminuito nel 1363: indizio forse del minore frazionamento della proprietà e prova certa della diminuzione della popolazione della Postierla, decimata in parte dalle pesti ed in parte mandata in esilio, perchè per buona parte ghibellina, dopo la vittoria dei Guelfi nel 1313.

Per mezzo del catasto del 1363, se disgraziatamente non fosse giunto a noi incompleto, avremmo potuto istituire un esatto confronto con quello più antico del 1292, studiare la differenza di popolazione tra l'una e l'altra epoca, l'accentramento maggiore o minore della proprietà, dedurne la floridezza più o meno grande di questa o di quell'arte.

Ci dobbiamo invece accontentare di poter constatare che la popolazione nel 1363 era certo alquanto scemata, ma, sebbene decimata dalla terribile pestilenza del 1348, non si era ridotta ad un numero così esiguo come vedremo avvenire negli anni se-

guenti. Il che potremo arguire dalle cifre poste qui appresso, le sole che ci sia concesso riferire con sicurezza; notando tuttavia che nel catasto del 1363 son registrati anche i proprietari di case, mentre non lo erano in quello del 1292. Ma il raffronto non è meno sicuro, essendo pochissimi i possessori di soli fabbricati iscritti nel catasto del 1363.

Il rione di san Lorenzo aveva, nel 1292, 91 fuochi corrispondenti a 455 teste; e ne ebbe, nel 1363, 67 corrispondenti a 335 teste.

Il rione dei santi Apostoli aveva, nel 1292, 130 fuochi, cioè 650 teste; e ne ebbe, nel 1363, 91 cioè 455 teste.

Il rione di san Giovanni aveva, nel 1292, 141 fuochi, vale a dire 705 teste; ed ebbe, nel 1263, 124 fuochi, ossieno 620 teste.

Di un maggiore accentramento della proprietà parrebbe dessero prova le ricchezze dei discendenti di alcune famiglie registrate nel catasto del 1292; ma non possiamo affermare nulla di sicuro riguardo a ciò.

Quanto alle arti sembrano meno esercitate o meno fruttuose di prima, poichè nei rioni di san Lorenzo e dei santi Apostoli non troviamo ricordato, tra i possessori d'immobili, alcun giurato delle arti; nel rione poi di san Giovanni vediamo nominati un notaro, *c. 10,* un sarto, *c. 126 r.,* un legnaiuolo, *c. 129 r.,* 3 calzolai, *c. 131 r.* e *sgg.* 1 taverniere, *c. 151 t.,* un manescalco, *c. 175 t.* ed un mugnaio, *c. 186 t.*

XII. Catasto di Civitella d'Agliano della 2ª metà del sec. XIV (vol. legato in pergamena, di c. numerate soltanto sino alla 65ª).

Il castello di Civitella d'Agliano, situato ora nel mandamento di Bagnorea, appartenne, fin dalla costituzione del Comune orvietano, a questo; ma sulla fine del sec. XIV, nel 1391, Bonifacio IX lo concedette ai Monaldeschi, i quali avevano molto contribuito a far ritornare Orvieto sotto la dipendenza della Chiesa dopo la morte di Biordo Michelotti. E nel 1404 Innocenzo VII confermava a Çorrado ed a Luca di Berardo Monaldeschi e loro eredi « castrum Civitelle Agliani, diocesis balneoregensis, comitatus tum et districtus civitatis nostre urbevetane cum roccha existente in dicto castro et cum toto eius tenimento et districtu ac omni dominio et quasi potestate, auctoritate, imperio et iurisdictione, quod et quas populus prefate civitatis nostre urbevetane habuerunt vel habebant de iure vel de facto seu consuetudinibus

quibuscunque et cum omni iure gabellarum et pedagii et omni alio iure » ecc.

XIII. Catasto del 1372 (di c. 188, legato in pergamena e molto guasto).

XIV. Frammenti di assegne catastali degli anni 1399-1402 (in busta, di c. 40, segnati con i numeri XV, XVI e XVII).

XV. Frammenti di catasti delle ville della prima metà del secolo XV (in busta, segnati con i numeri XVIII, XIX, XX e XXI).

XVI-XXI. Catasti e focolari degli anni 1402, 1404, 1411 e 1412, (in busta, segnati con i numeri XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII e XXIX).

Morto Biordo Michelotti, che aveva signoreggiato su di Orvieto dal 1395 al 1398 con i titoli di *governatore, difensore, tribuno e signore generale*, la città tornò sotto la Chiesa. Allora Bonifacio IX nominava, nel 1398 medesimo, suo fratello, Giovanni Tomacello, rettore e capitano generale del Patrimonio e del ducato spoletino, facendo poi in modo che venisse chiamato per signore ad Orvieto. Gli Orvietani, prima di darsi a lui, gli fecero promettere, che non gli avrebbe molestati con gravezze per 10 anni almeno. Ed il Tomacello, pur di avere la città in sua mano, promise.

Ma nel 1400 dovettero gli Orvietani pagare certa somma per soddisfare Paolo Orsini spedito a soccorrer la Marca. E nel 1402 era imposta loro una tassa per dar la paga ad un tal capitano Mostarda preso al soldo.

La somma a ciò necessaria (480 fiorini?) fu esatta in tre volte.

È stato smarrito il libro, che conteneva l'*allirato* degli abitanti della città e del contado per pagare la prima rata: quello fatto per la seconda rata è tra i catasti della busta XVI-XIX e porta il numero XXIV (di c. 76 in parte bianche). Comincia in tal modo:

« In nomine domini, amen. Hic est liber sive quaternus allibratus hominum et personarum civitatis et comitatus Urbisveteris debentes solvere eorum libram ad rationem trium librarum denariorum pro quolibet miliario pro secunda terzaria solvenda Mustarde Capitaneo etc. sub anno domini millesimo quatrincentesimo secundo ».

Da questo registro della lira imposta nel 1402 possiamo ricavare le seguenti cifre, che ci danno la popolazione censita d'Orvieto in quell'anno:

QUARTIERI	RIONI	FUOCHI dei Rioni	TESTE	FUOCHI dei Quartieri	TESTE
S. Pace	S. Pace. . . .	58	290	207	1035
	Ripa dell'Olmo.	102	510		
	Valle Piatta . .	4	20		
	S. Cristoforo. .	43	215		
Postierla	S. Costanzo . .	54	260	578	2890
	S. Maria . . .	37	185		
	S. Salvatore . .	28	140		
	S. Leonardo . .	71	355		
	S. Angelo . . .	183	915		
	S. Stefano . . .	90	450		
	S. Biagio . . .	47	235		
	S. Martino . .	35	175		
	S. Egidio . . .	35	175		
SS. Giovanni e Giovenale	S. Giovanni . .	124	620	368	1840
	S. Giovenale. .	244	1220		
Serancia	Serancia . . .	123	615	226	1130
	SS. Apostoli . .	67	335		
	S. Lorenzo . .	36	180		
			Somma totale . . .		6895

Confrontando questo quadro della popolazione censita d'Orvieto nel 1402 con quello dell'anno 1292 da noi innanzi riportato, ci accorgeremo:

1.° Che erano spariti, nel quartiere di Serancia, il rione di sant'Angelo *sub Ripa* ed in quello dei santi Giovanni e Giovenale i rioni di san Matteo e di san Faustino: la qual cosa prova, a mio credere, come nel tempo, in cui la popolazione ridondava nella città, si fosse sparsa anche nei suburbi (eran rioni suburbani sant'Angelo *sub Ripa,* san Matteo e san Faustino); donde si ritrasse tra le forti mura cittadine, dove non era pericolo di sorprese nemiche, quando le case furono rese semivuote dalle pestilenze e dalle guerre intestine.

2.° Che si erano quasi spopolati i rioni, popolosissimi un tempo, di santa Maria e di santa Pace, mentre avevano ancora un buon numero di abitanti i rioni di san Giovenale, di san Giovanni, di Ripa dell'Olmo e di Serancia: indizio forse dell'esser venuta meno nei rioni interni, un tempo affollati e pieni di vita e di commercio, quella schiatta vigorosa d'artisti, che avea formata la grandezza dei Comuni medioevali; laddove i contadini, sopravvenuti, dalle loro tane scavate nelle rocce, ad occupare più comode abitazioni in città, aveano invaso i quartieri attorno alle mura, dove s'istallarono ed abitano ancora assieme ad animali domestici.

3.º Che il numero dei possidenti (e non di soli terreni, ma anche di fabbricati e di case) si era ristretto nel 1402 a meno della metà di quello del 1292: prova certa della grande diminuzione di popolazione, che, se non fosse stata addirittura straordinaria, non avrebbe potuto far scemare così notevolmente il numero dei proprietari. A decimare gli abitanti delle città medioevali in generale e di Orvieto in particolare concorsero varie cause, quali furono la cessazione della libertà (con il tramutarsi dei Comuni in Signorie), che portò con sè anche il decadimento della vita rigogliosa economica e commerciale, agevolata un tempo dal sentimento patrio e dalla semplicità maggiore dei costumi; più ancora le guerre intestine, le quali fecero distruggere nel 1313, come si è visto, popolosi rioni; e sopratutto le pestilenze, morbo antico ricomparso più terribile verso la metà del sec. XIV, in cui stese quasi un velo di morte sull'Europa e sul mondo, che in pochi anni disertò spietatamente. Nella pestilenza del 1348 narrano antichi cronisti che ad Orvieto ed a Siena su dieci persone ne morissero nove: cifra certamente esagerata, ma che fa nondimeno capire la terribilità della malattia.

E dal 1348 al 1402 la peste infierì di frequente in Orvieto. S'aggiunga che nel 1389 la città fu travagliata dalla guerra, da un lungo assedio e dalla pestilenza. Aveva l'antipapa Clemente VII ottenuta la signoria della terra e la manteneva con l'aiuto di Luca e Corrado di Berardo Monaldeschi, a cui si può dire l'avesse infeudata. Il pontefice Urbano VI la volle rivendicare alla Chiesa. Orvieto fu stretta da duro assedio, sostenuto vigorosamente dai due potenti Monaldeschi e dai Muffati, seguaci dell'antipapa, mentre la fazione dei Mercorini parteggiava per il pontefice romano.

Narra adunque il Manente all'anno 1389 che i Muffati assediati « erano ridutti in gran calamità per il lungho assedio, essendo nella città grandissima carestia d'ogni cosa, dove si beveva acqua, e si mangiava carne de cani, gatti, cavalli et uccelli delle torre et herbe, et molti moriron di fame, et il quartengho del grano si vendeva X. fiorini d'oro, et oltra la grande, et estrema carestia vi fu la peste, et questa guerra, et assedio fu l'ultima ruina, e destruttione d'Orvieto, e suo territorio, et morirono di ferro in tal guerra più di 500 huomini fra dentro, e fuora, e per far fuoco, et altri bisogni quei di dentro guastaron molte case, e Chiese,

che non si vidde mai obsidione tale, che più presto volevan morire della fame che rendersi a lor nemici ».

Così diminuita adunque, per le ragioni sopra esposte, era la popolazione d'Orvieto nel 1402. Noi abbiamo potuto rintracciare il numero dei proprietari d'immobili, ma quale era quello dei nullatenenti? A rispondere a questa domanda ci aiuta il volumetto catastale n. XXIII; nel quale è contenuto l'*allirato* dei cittadini orvietani, dimoranti nel quartiere dei santi Giovanni e Giovenale, che dovean pagare, al solito, tre lire di denari per ogni migliaio, per la terza rata del soldo da darsi al Capitano Mostarda *(pro ultima terzaria)*. Nel medesimo libro, da c. 28 in poi, si trovano i focolari degli abitanti del medesimo quartiere e di quel di Serancia: « Infrascripta sunt focularia hominesque ipsa facientes civitatis Urbisveteris, videlicet quarteriorum sancti Iuvenalis et Serancis civitatis prefate, quorum quidem nomina et prenomina inferius describuntur. Et primo qui quidem infrascripti solvere debent quatuor soldos denariorum pro quolibet foculari ».

Il nome di focolare ci riporta all'imposta detta focatico ed anche focaggio, da pagarsi da coloro, che accendevano un medesimo fuoco e vivevan quindi sotto lo stesso tetto. I focolari delle città medioevali sono i mezzi più sicuri per conoscerne la popolazione. Disgraziatamente noi non abbiamo per Orvieto la descrizione completa di tutti i fuochi, ma soltanto di quelli, i cui componenti dovevan nel 1402 pagare 4 soldi di denari.

È già stato osservato che i possidenti (anche quelli allirati per piccole somme come 12, 14, 20 lire) eran tassati a ragione di 3 lire ogni migliaio. È pertanto naturale argomentare che le famiglie, tassate di soli 4 soldi ciascuna fossero nullatenenti. Accettando questa ipotesi (confortata da un passo delle Riformanze dell'anno 1452), si avrebbe che nel 1402 vi erano ad Orvieto i seguenti fuochi di persone non possidenti immobili, appartenenti ai quartieri dei santi Giovanni e Giovenale e di Serancia:

Rione di san Giovanni	— 119	fuochi corrispondenti a	595	teste
» di san Giovenale	— 210	»	1050	»
» di Serancia	— 116	»	580	»
» dei santi Apostoli	— 64	»	320	»
» di san Lorenzo	— 43	»	215	»

Essendo pertanto quasi uguale la cifra dei fuochi dei nullatenenti a quella dei possidenti, si potrebbe inferirne che Orvieto aveva nel 1402 una popolazione di circa 12,000 persone. Accettando lo stesso calcolo per la popolazione del 1292 avremmo che in quest'anno in Orvieto eravi ad un dipresso una popolazione di 30,000 persone: l'una e l'altra cifra non mi sembrano molto distanti dal vero.

Nel catasto del 1402 troviamo i nobili orvietani registrati a parte. Leggiamo infatti a c. 62 del n. XXIII ed a c. 25 del numero XXIV: « Libra nobilium civium Urbisveteris et quantitates quas solvere debent ». Di qui possiamo ricavar la ricchezza dei più notevoli cittadini del tempo.

I figliuoli dello storico e guerriero conte di Corbara, Fransco di Montemarte, sono allirati per 18000 lire. Eran dessi i conti Ridolfo ed Ugolino ricercati d'amicizia dal cardinale Baldassare Cossa, che, salito sul trono pontificio, li ebbe carissimi. Ridolfo fu capitano di 400 lance del papa ed il fratello Ugolino era così potente, che da solo stringeva una lega con Siena nel 1443.

I conti di Titignano (altro ramo dei Montemarte non meno glorioso di quello di Corbara) Bernardino e fratelli, che troviamo ricordati nella pace tra i Muffati ed i Melcorini del 1385 giugno 13, son allirati per l. 3500. Altro conte di Titignamo, Farolfo, (forse quello stesso che era stato nel 1345 cavallerizzo maggiore e capitano di Luigi di Taranto re di Napoli?) è allirato con i fratelli per l. 3500.

Dei Monaldeschi troviamo registrati Francesco di Bonconte, e Monaldo di Bonconte, due potenti capi dei Mercorini intervenuti alla tregua del 1385 (allirati per l. 400 ciascuno); Pietro Antonio (l. 1500) e Pietro Novello di Monaldo (l. 1500); e Corrado e Luca di Berardo, potentissimi tra i Monaldeschi, (l. 8000). Furono questi ultimi due capi dei Muffati e dall'antipapa Clemente VII ebbero infeudata la città. Corrado fu visconte di Lubriano, Sermognano, Civitella d'Agliano e Onano, e vicario di Bolsena per Bonifacio IX; Luca conte di Bolsena, di Sugano, di Meana, di Cervara, di Fichino e di Onano. Attorno a loro si raggruppa tutta la storia di Orvieto in quel tempo.

Oltre la taglia del 1402, un'altra fu imposta ad Orvieto nel 1404 per pagare certa somma al signore della città, Giovanni Tomacello,

come si ricava dal volumetto catastale n. XXVI. Il quale ha la seguente intestazione:

« In nomine domini, amen. Infrascripti sunt cives et inchole urbevetani debentes solvere eorum fochularia ad rationem quinque librarum argenti valentium XII soldos antedictorum denariorum pro quolibet fochulare etc. impositas civitati et comitatui prefatis ex deliberatione civium civitatis eiusdem pro exigendis et solvendis trecentis florenis in auro magnifico et excellenti dno dno Iohannello Tomacello milite (*sic*) neapolitano pro sancta romana Ecclesia Patrimonii et Ducati et ex spetiali conmissione dicte civitatis Urbisveteris Rectori et Gubernatori generali, occasione conpensationis et conpositionis facte cum dicto dno pro parte Comunis dicte civitatis ne iretur per comunitatem dicte civitatis et eius comitatus prout ipsa comunitas receperat in mandatis a dno prelibato in occasione castri Suriani [*luogo del Contado aldobrandesco*] rebellis sancte matris Ecclesie etc. sub anno dni M. IIII.° quarto indictione XII, tempore dni Bonifatii pape noni die ultima mensis iunii ».

I focolari, sopra i quali era messa l'imposta di 5 lire d'argento — focolari certo di persone possidenti — danno la seguente popolazione censita d'Orvieto nel 1404, diminuita, sembrerebbe, dal 1402 in poi:

QUARTIERI	RIONI	FUOCHI dei Rioni	TESTE	FUOCHI dei Quartieri	TESTE
S. Pace	S. Pace	52	260	163	865
	Ripa dell'Olmo.	78	390		
	Valle Piatta . .	5	25		
	S. Cristoforo . .	38	190		
Postierla	S. Costanzo . .	63	315	557	2795
	S. Maria . . .	96	480		
	S. Salvatore . .	28	140		
	S. Leonardo . .	58	290		
	S. Angelo . . .	129	645		
	S. Stefano. . .	65	325		
	S. Biagio . . .	47	235		
	S. Martino. . .	28	140		
	S. Egidio . . .	45	225		
SS. Giovanni e Giovenale	S. Giovanni . .	101	505	289	1445
	S. Giovenale . .	188	940		
Serancia	Serancia . . .	103	515	176	880
	SS. Apostoli . .	51	255		
	S. Lorenzo . .	22	110		
			Somma totale . . .		5985

XXII. Catasto dei rioni di san Salvatore, di san Leonardo e di sant'Angelo (assegne dall'anno 1410 al 1445 circa — cod. cart. frammentario, senza numerazione di pagine).

Troviamo, nel quartiere di san Leonardo, i figli ed eredi del conte Francesco di Corbara: Ranuccio allirato per l. 11340 ed Ugolino per l. 1867.

XXIII. Catasto dei beni immobili posti nel contado di Ficulle dell'anno 1427 (cod. cart. senza numerazione di pagine e non rilegato: v'è aggiunto un bastardello).

XXIV. Catasto della città, ossia assegne degli anni 1445-6 (cod. cart. framm. senza num. di pag. e non rilegato).

Tra le persone, quivi ricordate, è da menzionare Monaldo di Berardo Monaldeschi allirato per l. 3600, mentre nel catasto del 1402 lo era soltanto per l. 400.

XXV-XXVII. Catasto della città, ossieno assegne fatte probabilmente intorno all'anno 1447. (Tre grossi codici cartacei, scritti con chiarezza ed eleganza, con larghi margini, rilegati bellamente con tavolette di legno. Il n. XXV è di c. 100, il n. XXVI di c. 145, il n. XXVII di c. 250: il primo contiene le assegne del quartiere di san Giovanni e Giovenale, il secondo di santa Pace ed il terzo di Postierla).

Le persone più ragguardevoli abitanti in questo tempo in Orvieto sono:

Nel rione di san Giovanni « dnus Iacobus de Vitaleschis de Corneto », allirato per l. 1500 *(c. 30 r.)*; « Le Rede di Manno di Piergiuvanny dy Conty da Marsciano », allirati per l. 2000 *(c. 45 t.)* e Borgaro di Conte di Ugolino da Marsciano per l. 1500 *(c. 66 r).*

Giacomo, della potente famiglia dei Vitelleschi di Corneto, era conte del castello di Benano presso Orvieto. Infatti Eugenio IV, con un Breve del 1432, gli concesse lo sgravio per i suoi castellani di Benano dell'onere di 30 fiorini, perchè fossero impiegati nella riparazione delle mura del castello.

Figlio ed erede di Manno di Piergiovanni da Marsciano fu il conte Carlo di Parrano, che nel 1473 prestò giuramento al vescovo d'Orvieto per il feudo di questo castello. Egli ebbe in isposa Imperia figlia dell' orvietano Buccio Monaldeschi, capo dei Muffati, ucciso la notte dell'11 settembre 1437 dai Mercorini entrati a mano armata in Orvieto.

Nel quartiere di santa Pace abitavano il figlio di Buccio, Achille Monaldeschi, che prese in moglie Tradita di Giov. Andrea Colonna (allirato per l. 626 — *c. 46 t);* Paolo Pietro Monaldeschi, che sposò pure una della famiglia Colonna, donna Aurelia, e fu capitano di milizie della Chiesa ed acquistò fama nella battaglia d'Aquila, in cui perì Braccio da Montone (allirato per l. 500 — *c. 52 r);* Gentile e Luigi di Luca Monaldeschi (allirati l'uno per l. 2745 e l'altro per l. 664 — *c. 55-57);* Ugolino signore del castello di Alviano (allirato per l. 2000 — *c. 58 r);* Cecco signore del castello di Baschi (allirato per l. 1200, ridotte a 1000 « per determinazione del Consiglio generale » il 2 aprile 1456 — *c. 60 t).*

Nel quartiere di Postierla avevan dimora Ranuccio ed Ugolino conti di Corbara (allirati l'uno per l. 5038 e l'altro per l. 1000 — *c. 121 r),* ed i conti di Titignano (allirati per l. 6000 — *c. 121 t).*

Fra le altre assegne troviamo degne di esser ricordate quella dei Consoli dell'arte della lana (« duo tiratoria cum aliquantulo orto », stimati l. 100 — *c. 113 t.* del quartiere dei santi Giovanni e Giovenale); e quella di due Ebrei, « Abraham et Consilius Dactali hebrey », per l. 127 di terreni (ivi, *c. 120).*

Nel catasto del 1292 non troviamo ricordata alcuna persona appartenente all'arte della lana: indizio certo che in quel tempo non era in onore ad Orvieto, dove fu introdotta dalla vicina città di Siena e dove divenne ben presto l'arte più ragguardevole e ricca; tanto che nel 1451 due dei signori Nove erano eletti di tra i giurati dell'arte della lana.

Quanto agli Ebrei, abbiamo osservato come nel 1292 nessuno di essi fosse possidente in Orvieto; ma nel 1313 fu stabilito che alcuni Ebrei, i quali avean fatto un prestito al Comune d'Orvieto, fossero, con i loro discendenti, considerati come veri e propri cittadini orvietani; ed inoltre che potessero pignorare o prender possesso dei beni dei debitori e fideiussori e loro eredi, avanti e dopo la condanna, venderli, ecc. Ecco perchè nel 1447 troviamo degli Ebrei possessori di terreni in Orvieto.

Il catasto del 1447 ci fa conoscere come il dialetto orvietano si fosse maggiormente accentuato ed avesse presa qualche differente caratteristica. Ciò si potrà capire dai nomi e soprannomi delle persone registrate nel catasto medesimo, i quali pure sono molto cangiati dal 1292 a questo tempo.

Ecco la lista dei nomi più comuni usati in quel tempo, trascritti fedelmente dalle assegne del quartiere dei santi Giovanni e Giovenale (n. XXV):

Albertu *c. 2 r.* Cataluccio *c. 3 r.* Agnilu *c. 4 t.* Fucciu *c. 5 r.* Archilco *c. 5 r.* Biancardo *c. 6 t.* Dariu *c. 7 r.* Bartolomeiu *c. 7 r.* Giuvani *c. 7 t.* Mascio *c. 7 t.* Buonfante (dicto) *c. 8 r.* Petrucciu *c. 8 t.* Petrocco *c. 8 t.* Pietrupaulu *c. 10 t.* Fecatellu (dicto) *c. 12 r.* Mancino *c. 11 r.* Perazza (dicto) *c. 12 t.* Coluzzu *c. 13 t.* Cacartino (dicto) *c. 13 t.* Pieruantoniu *c. 14 r.* Punta *c. 14 t.* Spetiale (dicto) *c. 15 r.* Puzzarella *c. 16 r.* Ficchio (dicto) *c. 16 t.* Pampaluna *c. 18 r.* El peru (dicto) *c. 19 r.* Morbida *c. 19 t.* Gattivello *c. 19 t.* Britio *c. 19 t.* Malacosa (dicto) *c. 19 t.* Giliu *c. 19 t.* Cianfrogna *c. 20 r.* Del Tostu *c. 20 r.* Del Morrone *c. 20 t.* Giuvampiero *c. 21 t.* Trombecta *c. 21 t.* Delamassaia *c 22 r.* Mechu *c. 22 r.* Pugliarella *c. 22 t.* Che mai non suda (dicto) *c. 23 r.* Tomeiu *c. 26 r.* Formicchy *c. 26 t.* De la sibia *c. 38 r.* Piato *c. 39 r.* Sensu *c. 40 r.* Lucciarello *c. 41 t.* Corso *c. 41 t.* Bannoccyo *c. 42 r.* Di cacioppa (dicto) *c. 43 r.* Del Bello *c. 44 r.* Leale *c. 45 r.* Lollaiu *c. 47 t.* Lucantoniu *c. 48 r.* Biricchone (dicto) *c. 54 t.* Jacho *c. 56 r.* Luccio *c. 57 r.* Torce feccia (dicto) *c. 61 t.* Torone *c. 65 t.* Borgaro *c. 66 r.* Savino *c. 67 r.* Pallocta *c. 68 r.* Magagnino (dicto) *c. 78 t.* Narducciu *c. 68 t.* Caccione (dicto) *c. 78 t.* Ciacciu *c. 69 r.* Cappellecto *c. 69 r.* Meccuccio *c. 69 t.* Al fresco *c. 70 r.* Ferraucciu *c. 70 r.* Meyo *c. 70 t.* Del Villano *c. 71 r.* Simoncellu *c. 74 t.* Guasparino *c. 76 r.* Ciuffulacto *c. 76 r.* Guerriere *c. 76 t.* Paternostro *c. 76 t.* Ciopagno *c. 77 r.* Barone (dicto) *c. 77 t.* Tucto bianco *c. 78 t.* Della mità *c. 79 r.* Porchettaio *c. 80 t.* Abichiere *c. 81 t.* Del Maiestro *c. 84 r.* Del Gierciu (dicto) *c. 84 t.* Schiau *c. 90 r.* Vechio (dicto) *c 90 t.* De la paia *c. 91 t.* Petricha *c. 93 t.* Bozzo (dicto) *c. 93 t.* Vastellaiu *c. 94 r.* Tortorino *c. 94.*

XXVIII-XXIX. Allirato e focolari dell'anno 1449 (cod. cart. senza rilegatura e senza numerazione di pagine).

Comincia in tal modo:

« In nomine dni, amen. Anno dni millesimo quatrincentesimo quadragesimo nono *etc.* Hic est liber in quo scribuntur omnes cives urbevetani et etiam alie persone habentes eorum possessiones in territorio urbevetano allibratas et accatastatas in allibratu et catastu civitatis Urbisveteris, qui et que solvere debent eorum libram et eorum focularia. Que libra et focularia imposita fuit tempore magnificorum duorum Con-

servatorum *etc.* quam libram exigi debet ad rationem decem soldorum pro quolibet centenario allibratus et pro quolibet foculari ».

Persone allirate nel 1449:

QUARTIERI	RIONI	FUOCHI dei Rioni	TESTE	FUOCHI dei Quartieri	TESTE
S. Pace	S. Pace	46	230	110	550
	S. Cristoforo. .	24	120		
	Ripa dell' Olmo.	40	200		
Postierla	S. Costanzo . .	48	240	514	2570
	S. Maria . . .	58	290		
	S. Salvatore . .	33	165		
	S. Leonardo . .	71	355		
	S. Angelo . . .	164	820		
	S. Egidio . . .	34	170		
	S. Stefano . . .	58	290		
	S. Biagio . . .	27	135		
	S. Martino . .	21	105		
SS. Giovanni e Giovenale	S. Giovanni . .	60	300	160	800
	S. Giovenale . .	100	500		
Serancia	Serancia . . .	98	490	173	865
	SS. Apostoli . .	46	230		
	S. Lorenzo . .	29	145		
			Somma totale . . .		4785

Focolari del 1449:

S. Pace	S. Pace	34	170	88	440
	S. Cristoforo. .	18	90		
	Ripa dell' Olmo	36	180		
Postierla	S. Costanzo . .	27	135	341	1705
	S. Maria . . .	38	190		
	S. Salvatore . .	20	100		
	S. Leonardo . .	40	200		
	S. Angelo . . .	107	535		
	S. Egidio . . .	18	90		
	S. Stefano . . .	46	230		
	S. Martino . .	21	105		
	S. Biagio . . .	24	120		
SS. Giovanni e Giovenale	S. Giovanni . .	38	190	115	575
	S. Giovenale . .	77	385		
Serancia	Serancia . . .	62	310	115	575
	SS. Apostoli . .	34	170		
	S. Lorenzo . .	19	95		
			Somma totale . . .		3295

Come si vede pertanto dalle cifre sopra riportate, la popolazione d'Orvieto sembrerebbe notevolmente diminuita anche dal 1404 al 1447.

XXX. Focolari della città dell'anno 1456 (cod. cart. senza numerazione di pagine e senza rilegatura).

Il numero dei focolari del 1456 non è molto differente da quello dei focolari del 1447. Perciò crediamo inutile riportarlo.

XXXI-XXXV. Assegne dell'anno 1470. (Codici cart. ben scritti, con larghi margini ed elegantemente rilegati con tavolette di legno, eccetto l'ultimo. Il n. XXXI, con c. non numerate, contiene l'assegne del quartiere dei santi Giovanni e Giovenale; il n. XXXIII, di c. 44-144, del quartiere di santa Pace; ed il n. XXXV, con c. non numerate, di Castel Rubello e di Porano).

Nel quartiere dei santi Giovanni e Giovenale troviamo l'assegne di Riccardo di Conte e di Polidoro di Riccardo degli Alberici (l. 186 e l. 325); di Giannotto dei Simoncelli, da cui uscì un cardinale papabile, Girolamo, vescovo di Orvieto e protettore degli artisti, per il quale lavorarono molto i fratelli Zuccheri (allirato per l. 1402); di Ugolino di Borgaro dei conti di Parrano (l. 2925) e del « magnifico conte Antonio da Marsciano » (l. 500).

Quest'ultimo fu « de' più segnalati della sua famiglia nell'arte militare, la quale esercitò per la Repubblica di Venetia fin dai primi anni, per la introduttione, che gli diedero al servigio di quella i meriti di Guerriero di Marsciano zio di suo padre, di Gentile suo zio materno e di Gattamelata *(da Narni)* suo suocero » (1). Antonio intorno all'anno 1459 venne eletto uno dei tre governatori delle lance spezzate di san Marco. Fu all'assedio di Trieste nel 1463 con 1400 cavalli, si segnalò poscia nella guerra tra i Veneziani ed il Duca di Ferrara, ed era dal 1483 capitano generale dei Fiorentini, quando morì al loro servizio di un colpo di bombarda. Di lui parlarono con lode gli storici.

Nel quartiere di Serancia abitavano nel 1470 Pirro e Oliviero, Marco del Pazzello, Francesco d'Alberico e Guerriero di Marco, tutti degli Alberici (allirati per l. 855, 472, 313, 339); Oliviero d'Azzo dei conti di Titignano (l. 205); Gentil Pandolfo di messer Luigi della nobile famiglia Magalotti (l. 632) ed Achille Monaldeschi (l. 580).

Nel quartiere di Postierla leggiamo l'assegne del conte Nicolao del fu Ugolino di Corbara (l. 1100); dei conti Lionetto, Galeotto, Carletto e Radulfo di Corbara (l. 5100); del conte Antonio da Marsciano (l. 1300); di Ranieri, di Pietro di Giovanni e di Anselmo di Paolo dei nobili di Baschi (l. 800, 300 e 300).

Con questi volumi catastali giungiamo alla fine del secolo XV.

---

(1) Ughelli, op. cit., p. 32.

Gli altri codici conservati nell'archivio comunale antico di Orvieto, non hanno per noi se non pochissimo interesse, contenendo o qualche frammento di assegne di quartieri cittadini, o assegne di luoghi del contado, come il n. XXXVII di Civitella, il n. XXXVIII di Ripalvella, il n. XXXIX di Collelongo, il n. XL di Lubriano, i numeri XLI-XLIV di Ficulle, ecc.

Dal 1292 sin dopo la metà del sec. XVI non ebbe Orvieto un catasto fatto in modo perfetto come quello più antico, che resta quale monumento della sapienza economica di quegli uomini, da cui fu cominciata l'opera grandiosa d'innalzare la cattedrale di santa Maria. Solo nel 1563, quasi dopo tre secoli, fu fatto per Orvieto un catasto, non più per mezzo di denunzie o d'assegne, ma con la misura e la stima esatta dei possessi, per opera del Commissario apostolico Ferrante Ferri.

Uno dei numerosi volumi catastali del 1563 (n. LX) ha questa intestazione: « Liber sive quinternus catasti magnifice civitatis Urbisveteris eiusque comitatus et districtus, continens in se omnium civium nomina, focularia, bona stabilia, mensurata et extimata per agrimensores et extimatores respectivos magnifici dni Ferrante Ferri asculani, Commissarii apostolici etc. quod catastum Ferrum appellari voluit ».

I catasti Ferri, grandi volumi con carte non numerate, scritti con chiarezza ed eleganza, sono i seguenti:

LX. Quartiere di santa Maria.
LXI. Idem.
LXII. Quartiere di Serancia.
LXIII. Quartiere di Corsica.
LXIV. Quartiere dell'Olmo.
LXV. Idem.

Seguono alcuni volumi del catasto del contado.

Orvieto nel 1563, come risulta chiaramente da questi codici, doveva avere una fisonomia alquanto differente da quella che presentava nel 1292. Non più gli antichi quartieri, divisi irregolarmente, di santa Pace, di Postierla, di Serancia e dei santi Giovanni e Giovenale; ma quelli di Corsica, di santa Maria (detto poi della Stella), di Serancia e dell'Olmo, spartiti regolarmente, con linee quasi rette, dalla via principale del Corso e da altre strade, le quali con questa s'incontrano al crocevia della Torre

del Moro. Non più gli antichi rioni, denominati una volta da chiese in gran parte abbattute. Non più gli antichi cognomi, rievocanti le lotti medioevali, dei Monaldeschi, dei Filippeschi, dei Della Greca, dei Della Terza — rimanevano solo, per giungere fino a noi, gli Alberici, forse perchè meno degli altri avevan presa parte alla vita libera, variata e violenta del Comune, e potevano quindi abituarsi alla esistenza nuova —; ma una nobiltà meno belligera e gloriosa era succeduta, della quale non ultimi furono i Gualterio, da cui doveva uscire il marchese Filippo Antonio, uomo di stato, patriota e storico, i Simoncelli, a cui apparteneva il cardinale Girolamo, ed i Manente, resi chiari dal buon Cipriano, che scrisse amorosamente la storia della propria città.

Orvieto nel 1563 aveva perduto affatto ogni vestigio medioevale ed erasi rinnovellata all'alito potente di vita moderna, che da un secolo omai soffiava sull'Europa e la trasmutava.

Orvieto, 1896.

G. Pardi.



IL CARDINALE ALDOBRANDINI

E IL TRATTATO DI LIONE



Si è tanto scritto intorno alla vertenza fra le corti di Savoia e di Francia a cagione del Marchesato di Saluzzo, che ormai potrebbe, per avventura, sembrare ozioso farne argomento di nuova trattazione. Recentemente l'egregio prof. Carlo Manfroni nella *Rivista Storica* (anno 8°, fascicolo 2°) e poi nell'*Archivio della regia Società Romana di Storia Patria* (vol. 13, fascicoli 1° e 2°) tornava sopra all'avvenimento narrato dapprima dal cardinal Bentivoglio nelle sue *Memorie*, a cui attinsero, come a fonte originale, tutti gli scrittori fino al Ricotti e al Carutti, che nella *Storia della Diplomazia della Corte di Savoia* più ampiamente e più maestrevolmente ne ha discorso. Lo stesso prof. Manfroni sull'*Archivio* ridetto annunziava molti nuovi documenti venutigli alle mani dall'Archivio della Santa Sede, e specialmente:

1.° un *Diario del viaggio fatto dal cardinal Pietro Aldobrandino nell'andar legato a Fiorenza per la celebrazione dello Sposalizio della Regina di Francia, e dopo in Francia per la pace;*

2.° due grossi *Registri di lettere del Negoziato della Pace conclusa in Lione dal cardinal Pietro Aldobrandini sopra le differenze del Marchesato di Saluzzo.*

Preziosa è certamente l'una e l'altra di queste nuove fonti. Il Diario, scritto da un tal Agucchia, Segretario o Maggiordomo del Cardinale, « che seguì l'Aldobrandino in tutto il suo viaggio e tenne per lungo tempo la corrispondenza in cifra colla Cancelleria Pontificia », dà conto dei particolari dell'andata, nota le vicende della Legazione e descrive lo stato delle cose fra le due

Corti. Le lettere del Cardinale legato, del Re di Spagna, del Papa, del Cardinal di San Giorgio, del Nunzio di Savoia, del Duca e dei Ministri spagnoli tracciano la parte politica della Legazione, mettendo in evidenza (come dice il Manfroni) le ambizioni, le pretese, gli infingimenti e le doppiezze dei due Principi e dei loro Ministri; le male arti di quelli che, come il Cardinale Dossat, volevano ad ogni costo che la pace non avvenisse, le irresolutezze della Corte di Spagna e de' suoi rappresentanti in Italia, e narrandoci ad uno ad uno i generosi tentativi fatti dal Legato per impedire che nel cozzo di tanto opposti interessi si riaccendesse una guerra che allora sarebbe stata perniciosissima all'intera Europa.

Ma qui il signor Manfroni lamenta la mancanza della *Relazione* dell'Aldobrandino, la quale non ostante le più minute ricerche sue e dell'Abate Palmieri, allora custode dell'Archivio Segreto del Vaticano, è riuscito impossibile ritrovare.

Ora, mi è venuto fatto trovare l'ampia scrittura del Cardinale in un Codice orvietano del tempo, che porta in fronte il titolo: — *Legatione in Francia del Cardinal Pietro Aldobrandino.* — Il Codice orvietano proviene dalla libreria di un erudito del secolo XVII che fu archivista dell'Archivio Apostolico della Santa Sede collocato allora in Castel S. Angelo. Altra copia esiste ne' mss. della Vittorio Emanuele di Roma in un codice distinto con numero 538, proveniente dalla Biblioteca dei Gesuiti che lo ebbero dalla eredità di G. B. Barsotti (1). Ma è mancante della lettera di Prefazione, per cui non appare da quello che ne sia autore il cardinale Aldobrandino, e reca varianti qua e là da giudicarla interpolata per adattarla a uso di storia.

Non è la relazione officiale ricercata dal Manfroni; chè io credo codesta relazione non essere stata scritta mai. È piuttosto qualche cosa di più e di meglio di un documento officiale, in cui il Legato dirigendosi al Pontefice non avrebbe mai avuto bisogno di spiegare, così per filo e per segno come fa qui, tutti gli andamenti del negoziato, di cui era stato via via messo a parte per lettere frequenti e lunghe, e in conversazioni intime, attesa la qua-

---

(1) Il suo titolo è questo: *Relatione in forma di Historia della pace di Saluzzo et suoi negotiati precedenti.*

lità e i rapporti del personaggio, *l'amatissimo suo Cardinal nepote primo.* È questa una completa ed accurata monografia storica dettata dallo stesso Legato, che è il soggetto, fra tutti gli altri, più importante, per l'altezza della missione sua non pure, ma per il carattere e per l'avvedutezza politica che vi seppe spiegare. Dal parallelo che si faccia con le *Memorie del Bentivoglio* si vede chiaramente non essere altro che questo il documento, ov'ei fondò la sua minuta narrativa, la quale procede con la stessa disposizione di fatti, con lo stesso ordine di idee e, talvolta, perfino con una certa conformità di espressioni, anche dove non sarebbe stato necessario per nulla l'attenervisi: per modo che oggi si può asserire, essere la storia del Bentivoglio una compendiata esposizione della *Relazione dell'Aldobrandino.* La quale nonpertanto cessa di avere per noi carattere di originalità, poichè, a parte il dettaglio dei varî negoziati, a cui lo scrittore si trovò in mezzo e di cui fu l'anima, rivela, con molta chiarezza e precisione, la somma tolleranza e destrezza politica di questo diplomatico pontificio, degno di essere conosciuto in tutto il suo valore.

Messo alla prova dal temporeggiare del Duca, dagli infingimenti degli Spagnoli e dalle avventatezze dei Francesi, egli si comporta sempre con mirabile correttezza di modi: previene i colpi delle astuzie cortigiane con abilità e prontezza, al bisogno si fa valere con dignità e nei casi disperati s'impone, sempre sicuro del fatto suo.

Per questo rapporto, non meno che per la geniale narrazione di ogni più particolare incidente delle lunghe e intricate trattative che precedettero il concordato di Lione, ritengo di grande interesse per la storia la pubblicazione di questa Legazione.

Premesse le generalità, vengo a dare una rapida e sommaria indicazione della *Relazione,* perchè si veda l'ordine della narrativa e risaltino le cose ivi discorse con acume di osservazione dal valente politico italiano in un affare che fu di tanto momento per la penisola e per l'Europa.

Precede una lettera del Cardinale Aldobrandino al signor Omero Tortora, scrittore della *Storia Universale di Francia,* dove si scusa del ritardo da lui messo a fargli vedere i « Registri et altre scritture della sua legatione di Francia ». Ciò fu cagione

che quell'autore scrivesse la sua Storia, dicendo « poco, e quello non in tutto aggiustato col fatto ». Ma quel libro se era stato stampato, non però era pubblicato (1); e però egli vedendo i Registri del Cardinale, aggiunse molte cose e altre variò, mutando e ristampando gli ultimi fogli. « Il che se bene aggiustò quel poco....., non è che sia la cosa molto mozza e manchevole ». A facilitare la ristampa di quell'opera (2), il Cardinale si indusse a fare « un racconto, overo una minuta narrativa di tutto quello che successe in quella Legatione..... e gli manda il netto, intiero, minuto e verissimo con le cause che di ciò s'andava operando ».

La narrativa è scritta 19 anni dopo l'avvenimento nel pontificato di Paolo V. Muove dalle prime origini della contesa fra Savoia e Francia. Celebra Clemente VIII, che animato da uno spirito retto, e infervorato della pace e dello zelo per la estirpazione delle eresie, assolse a tal fine dalle censure Enrico IV e si adoprò alla pace fra lui e Filippo II di Spagna, conclusa col trattato di Vervins nel 1598. In essa non venne fatto di poter comprendere il duca di Savoia, « come colui che haveva portato l'armi contro Henrico, nel tempo dell'interregno e della turbolenza di Francia, e con titolo di aderire alla lega, si era internato nella Provenza et occupato alcune piazze in quella provincia e nei confini del suo Stato, ma più d'ogni altra cosa lo havevano in quelle guerre tenuto interessato l'haver egli negli ultimi anni di Henrico III occupato il Marchesato di Saluzzo che all'hora dal re di Francia pacificamente si possedeva ».

Non fu possibile l'accordo per la restituzione di Saluzzo. Il duca di Savoia diceva averlo ricuperato di diritto, come feudo ricadutogli per estinzione della linea legittima di quei marchesi: Francia allegava il pacifico possesso di molti anni. Qui il Cardinale espone minutamente le pretese della Francia e il diritto di Savoia, e rifà la storia del Marchesato a partire dal 1210 per la recognizione in feudo fatta da una Adelaide contessa di Piemonte

---

(1) TORTORA OMERO, *Historia di Francia di Homero Tortona da Pesaro, divisa in libri centidue, nella quale si contengono le cose avvenute sotto Francesco Secondo, Carlo Nono, Enrico Terzo ed Enrico Quarto* — Venezia, Gio. Batta Ciotti, 1619, vol. 3 in 4o.

(2) Sebbene di quest'opera vi abbiano esemplari stampati a Venezia dal Ciotti coll'anno 1719, tuttavia sono la stessa edizione sopra ricordata.

Perciò la Relazione presente del cardinale Aldobrandino rimane sempre documento nuovo, degno di essere studiato.

a favore di Guiccione Delfino di Vienna, zio di lei, e proseguendo nel 1216, quando Tommaso di Savoia rilascia alla medesima una quietanza d'ogni sua pretensione; onde i Francesi deducevano « che i Conti di Savoia non havessero che fare nel Marchesato o che per questo atto vi havessero renunciato ». Si allegava un atto del 1290 e successivamente altri atti del 1295, del 1343, del 1354, e del 1390 a favore del Delfino, fino a Lodovico Marchese di Saluzzo che si soggettò a Carlo VIII. Savoia per contrario cominciava a portare la ragione del trattato di Vervins che lasciava un anno di tempo a terminare le questioni e frattanto le cose dovessero rimaner nello *stato quo*. Dicevasi non essere stata spogliata Casa Savoia del Marchesato se non nel 1490; doversi non dividere il possesso dal dominio in diritto; farsi luogo alla ragione coll'esame delle scritture che cominciano dal 1169 con un lodo di Bonifazio Marchese di Monferrato, per il quale il conte Amedeo di Savoia dà in feudo perpetuo a Manfredo Marchese di Saluzzo tutto il Marchesato per 60,000 fiorini d'oro e quattro terre in Piemonte, e continuano con atti del 1363, 1364, 1365, 1372, 1375, 1390 fino al 1490, ecc.

Qui si riportano le allegazioni di diritto da ambe le parti e le contestazioni reciproche.

« L'uno e l'altro, al mio credere, dice il Cardinale, abbracciavano volontieri la strada del giuditio; poichè le loro ragioni facevano apparire, che i Marchesi di Saluzzo riconoscessero per supremi signori quando i Delfini di Vienna e Re di Francia, e quando i Conti e Casa Savoia, secondo che la forza e la necessità li costringeva per andarsi mantenendo. Cotali sono i fondamenti, per lo più, de' principati, i quali se dalla maggior parte si andassero scuoprendo, si trovarebbero più deboli e più fiacchi che altri non si creda; ma il tempo e la forza il tutto ricuopre ».

Fu prorogato il compromesso di Vervins di 4 mesi. Al Papa sembrò troppo breve, e ne chiese una proroga più lunga. Questa domanda del Papa insospettì il Re contro il Duca e gli Spagnoli; di che il Papa si scagionò, senza farne persuaso l'animo di Enrico, il quale propose di depositare il Marchesato in mano del Papa. La proposta allarmò il Duca e gli fece credere che fosse diretta a far cadere quello Stato nella persona del nepote e nella casa sua, « calunnia uscita dalla solita malignità della Corte di

Roma, dove la passione et invidia massimamente contro un Papa glorioso fa ritrovar false inventioni senza haver l'occhio alla verisimilitudine ».

Il nepote sfata questa diceria con buone ragioni.

Intanto il Duca prende la risoluzione di recarsi personalmente in Francia dal Re, e la ragione della sua andata (ce lo assicura il Cardinale) fu appunto quel sospetto; ma non tace di tutte le dicerie che correvano per questa gita, non ultima quella della congiura del maresciallo di Birone contro la vita del Re; a proposito della quale congiura rammenta tutto quello che era pervenuto ai suoi orecchi. Discorre minutamente intorno alle trattative intercednte fra il Re e il Duca fino alla sottoscrizione del capitolato di Parigi del 27 febbraio 1600, col quale il Duca si obbligava a restituire il Marchesato col cambio della Bressa.

« Ma partito il Duca, non si tardò molto a conoscere ch'egli non haveva punto di voglia di eseguire il Capitolo, et a dubitare dell'esito della cosa, et il Nuntio di Savoia prattico dell'humore di lui, avvisò il Papa, che non obstante la sottoscrittione de' Capitoli et ogni solennità, non tenesse la cosa per sicura, se di Spagna non veniva chiara e reiterata commissione di eseguirla ». Domenico Belli, cancelliere ducale, è spedito in Ispagna, sotto colore di iscusare con quel Re la sua gita in Francia, di dargli parte del negoziato ecc. ecc., ma veramente « per scusare la gita con l'istanza et autorità del Papa, et con gli inviti di Francia et esortationi del Patriarca che biasimasse l'uno e l'altro dei partiti, come nocivi non meno al Duca che pericolosi agli interessi del Re di Spagna; e che l'haverli promessi e sottoscritti i Capitoli oltre le strette preghiere e comandamenti del Pontefice, si attribuisse al trovarsi in gran pericolo in mezzo le forze del Re, dalle quali per uscire non haveva trovato miglior rimedio: haver scoperto l'animo del Re di Francia essere di muovere l'armi contro di Sua Maestà et in particolare in Italia ecc. ecc. ». — La risposta del Re di Spagna fu che se il Duca « non giudicava dovere stare all'accordato in Parigi, il Re non haverebbe mancato di aiutarlo; che non desse occassione al Re di Francia di muovergli guerra, anzi usasse nel rimanente seco ogni buon termine; ma quando Henrico l'havesse assalito, Sua Maestà l'haverebbe difeso; che si procurasse col Papa che ripigliasse il trattato per

moderatione de' partiti, di che si haverebbe fatti fare caldissimi officii con Sua Santità ».

Difatti, nel tempo stesso che rafforzava lo Stato di Milano e vi inviava il Conte di Fuentes, instò presso il Papa per la revisione del trattato.

Il Papa se ne schermì abilmente. Intanto decorreva il termine de' Capitoli senza che il Duca vi desse effetto, e passavano anche due altri mesi; oltre i quali il Re si determinò alla guerra.

Il Cardinale dà qui luogo alla seconda parte della sua storia, sebbene non abbia partizione apparente di alcuna sorte. Dice, come il Papa, rammaricato all'annunzio della guerra, perchè non si sarebbe fermata fra i monti, « nè rimasta fra gli angusti confini della Savoia, ma haverebbe bentosto avvampata l'Italia e tutta la Cristianità », adunò il Concistoro, vi espose lo stato delle cose per il Marchesato di Saluzzo, diè conto di quanto egli aveva fatto per impedire la guerra e del suo proposito di non abbandonare il negozio, anzi adoperarsi con più calore ad ovviare maggiori mali; e a tal fine domandava l'avviso del Sacro Collegio. Scrisse ai due Re di Francia e di Spagna e al Duca di Savoia; e qui il Cardinale dà il contenuto di ciascuna lettera. Commetteva al Nunzio di Spagna di informare minutamente il Re delle pratiche fatte dal Papa in tutto questo affare, dei pericoli, a cui si andava incontro con la guerra, e di insistere presso il Re e presso il Duca di Lerma per la pace. Speciali istruzioni sono date ai Nunzi di Savoia e di Francia e specialmente al Patriarca Costantinopolitano, proponendogli un convegno in un luogo terzo per venire ad un trattato comune. Il Papa mirava ad assicurare gli Spagnoli dell'animo del Re di Francia, « che non volesse turbar le cose dopo la restituzione del Marchesato »; mirava ad assicurare i Francesi dell'osservanza di ciò che loro si promette.

« E perchè col lasciar la protezione di Ginevra, il Re haverebbe permesso che l'armi del Duca e de' Spagnoli si fussero voltate a quella parte », volle il Papa che dal Patriarca si tentasse anche questo. Proponeva di più che il Re si contentasse del Marchesato di là de' monti, senza curarsi di Pinerolo o altra piazza di qua, « parendogli che ciò dovesse togliergli a' Spagnoli ogni sospetto ». Chiedeva intanto la sospensione degli armamenti: e perchè la

guerra si faceva sempre più vicina, sì per i progressi dei Francesi, come per la venuta del Conte di Fuentes e de' soldati spagnoli in Italia, deputò suo negoziatore principale Erminio Valenti, stato già Segretario del Cardinal Aldobrandino, con incarico di proporre una transazione finale fra le parti. Di questa transazione sono tracciate tutte le linee principali, tanto per la missione sua a Milano e a Torino, quanto e più specialmente a Parigi, dove apprese le buone disposizioni di Spagna, minacciava il Cristianissimo unire le forze della Chiesa con quelle del Cattolico per tenere le armi lontane dall'Italia e faceva sentire la disposizione del Papa di inviare un Cardinale legato *a latere*, « così per richiederlo l'importanza della cosa verso il Papa, come per dar soddisfatione alli Spagnoli et all'ambasciator di Savoia che ne facevano instanza, in maggior pretesto al Re di Francia di poter cessar da l'armi con sua reputatione ». Riportiamo i passi della *Relazione* che concernono l'incarico dato a questo diplomatico umbro:

Il Papa spedisce Erminio Valenti.

Ma non contento di tutto ciò il Pontefice, vedendo tuttavia il fuoco più accendersi, e forse maggiore il pericolo, e difficultarsi il rimedio, sì per li progressi de' Francesi, come per la venuta del Conte di Fuentes, e de' soldati spagnuoli in Italia, si risolse pochi giorni appresso di mandar a trattar questo negotio Erminio Valenti. Questi hauendo dal prencipio del Pontificato seruito nella Segretaria del Cardinal Aldobrandino, era da lui stato tirato al primo luogo di Segretario di Stato, essendosi portato auanti nella gratia del Padrone con la fedeltà e diligenza nel suo ministero, e con una natural piaceuolezza et affabilità, che lo rendevano amabile et al Superiore et alla Corte et insieme in opinione di singolar bontà e sincerità. Onde amandolo il Cardinale, e disegnando à portarlo à maggior grado, come fece, hauendolo poi, a suo tempo, fatto far Cardinale, pensò d' incaminarlo à ciò con darli occasione di essere adoperato dal zio in negotio di sì importante qualità, e nel quale tanto il Pontefice premeua.

A due fini riguardaua la missione del Valenti, à mostrare à quei Prencipi la premura del Papa grande in accommodare queste differenze, e stabilire la pace, e l'affetto che ui haueua dentro, mentre metteua mano à persona tanto confidente e tanto necessaria al seruitio per la qualità dell'officio suo, che l'allontanarla non poteua recare se non disagio: l'altro era di proporre nuouo partito e nuoua negotiatione. Faceuasi ciò col professare il Pontefice di voler accommodare il negotio affatto senza che ui rimanesse attacco veruno, che potesse per tal cagione

turbar mai più la Christianità. Onde voleua, che si venisse ad vna transatione finale senza, che ui hauesse à rimaner più lite ò compromesso, o nascere altra sentenza.

Fù commesso dunque al Valenti di andar prima à Milano à trattar col Conte di Fuentes quiui di poco arriuato, e doppo essersi rallegrato seco del suo arriuo in Italia in nome del Pontefice, lo persuadesse a voler essere Ministro di pace, non solo con quelle ragioni, che al suo Rè stauano bene, ma per la particolar consideratione della sua persona, per ciò chè essendo egli soldato vecchio, e di molta riputatione, acquistata col suo valore e con diuersi felici successi, non doueua facilmente cimentarsi à nuove imprese, et arrischiar ad vn hora ciò che con tante fatiche e tempo procurato s'hauea, potendosi far glorioso ancora con la pace in quell'età, meritando molto appresso la Christianità per hauerla quietata in tempo di tanto pericolo.

Il Valenti incaricato di recarsi a Milano

Douea darle conto di tutto il successo del negotio e della necessità, nella quale il Duca si era posto di restituire il Marchesato per le tante promesse di ciò fatte; onde in far che il Conte principalmente approuasse la restitutione, douea premere prima d'ogn' altra cosa; ma ciò fatto, insinuar poi, che egli proporrebbe al Rè di Francia, che si contentasse di ripigliar tutta la ricompensa di là da' Monti, credendo il Papa, che ciò piacesse molto al Rè di Spagna et à suoi Ministri, togliendo via i sospetti concepiti, ma perchè non era sicuro che il Rè di Francia hauesse abbracciato vn tal partito, bisognaua star saldo nel proposito di restituir il Marchesato per finir la guerra. E per ciò fare ui era di mestieri, che il Conte non imbarcasse il Duca con le speranze di grandi aiuti e nuoue imprese e progressi di guerra, al che egli era pur troppo inclinato, per ciò che imbarcato nelle sopra dette cose, si renderebbe difficile à lasciarsi gouernare et ad esseguire ciò che si negotiasse. Era insieme necessario, che Sua Eccellentia si contenesse à non far atti hostili contro il Rè di Francia, e non lo prouocare, nè desse occasione à rottura maggiore anche con la Corona di Spagna, ma andando in ciò trattenuto, desse luogo alla negotiatione.

Spedito dal Conte di Fuentes, doueua andare dal Duca di Savoia, e seco trattar solo di fare, che restituisse il Marchesato liberamente e di maniera, che più di questo parlar non si douesse, facendogli di ciò le promesse rinouare, e per scrittura, non uolendo il Pontefice, che se li desse speranza di nuovi partiti, ma si stesse stretto à quello della restitutione. Voleua bene, che fatto tutto ciò si lasciasse intendere, quasi come per cosa di veruna speranza, che se li venisse fatto, non lasciarebbe di parlare al Rè, anche del cambio di là da' Monti, mà che non si uoleva in ciò ingolfare, hauendola per cosa irriuscibile, ma che per

Il medesimo incaricato di recarsi in Savoia.

ogni caso che potesse occorrere di haver à trattar di ciò, Sua Altezza si disponesse à dar cambio vantaggioso, talmente che potesse persuadere al Rè di torlo, e finire la guerra, tanto più essendo vn tal partito per ogni rispetto al Duca molto commodo et vtile.

Istruzioni al Valenti presso il Re di Francia

Ma tutta l'arte e tutta la forza della sua negotiatione si douea porre in opra col Rè di Francia per persuaderlo à ritirarsi dall'armi con honeste conditioni, come che n'era maggior bisogno, e perciò con la lettera, che accompagnava il Valenti, gli diceva il Papa, che non si merauigliasse Sua Maestà, se ogni giorno hauerebbe lettere, o Messi, ò huomini espressi da lui fin tanto, che quel nuouo fuoco non si estinguesse, non potendo se non uiuere trà tanto in continuo tormento per li mali, che alla Christianità soprastauano. Per ciò le mandaua non pure il più intimo Segretario, ma vno de più confidentie e fedeli seruitori che hauesse, che era consapeuole di tutto l'animo suo, et acciò la Maestà Sua potesse non solo saper da lui ogni suo pensiero, ma aprirsi seco liberamente.

Con tale introduttione doueua il Valenti insinuarsi col Rè, e procurar di persuaderlo che hauendo egli fatto dire al Papa, che non faceua la guerra se non per forza, che rihauendo il suo, e saluando la riputatione cessarebbe volentieri da essa, Sua Santità gli mandaua vn partito nuouo, vtile, di riputatione, e sicuro ad esseguirsi, et era la ricompensa tutta di là da' Monti per uia di vna transattione generale di non hauer più à disputare nè in possessorio, nè in petitorio. Che facendosi per questo capo con l'autorità del Papa si poteva dire cosa nnova, non essendosi più in vna tal forma trattato. Sarebbe stato vtile, perchè la ricompensa sarebbe stata molto maggiore, aggiungendosi a ciò, che fu capitolato in Parigi quello che si douesse dare di più in cambio di Pinarolo. Il che farebbe scemare la necessità de' presidij e con essi la spesa, essendo le piazze, che le toccassero, come incorporate col resto del suo Regno. La reputatione sarebbe totalmente salva, anzi si accrescerebbe, poi che pigliandosi dal Rè la ricompensa per il possesso e per il dominio, e pigliandosi assoluta, ciò non uoleva dir altro, che haver hauuta la sentenza in favore, senza che la mossa dell' armi hauesse tutto intorno à tal punto ciò assicurato. La sicurezza dell'essecuzione dipendeua in gran parte dal far tutto con sodisfattione del Rè di Spagna, il quale non si doueua lasciare di chiamare in tal negotatione per i grandi interessi, che ui haueua fatto in quella di Parigi. L'esito haver mostrato che non haueua fatto bene.

A questi punti, et al filo della sua negotiatione doueua il Valenti aggiungere le preghiere del Pontefice, e la rappresentatione del suo trauaglio e del suo ardente desiderio, et il fine di quietare, e far bene a Sua

Maestà, et anche à tutta la Francia; e con quest' occasione uoleua, che le facesse vn discorso di quanto per quel Regno e per Sua Maestà la pace fusse necessaria.

Gli fu commesso che tutto trattasse di concerto col Patriarca et unitamente seco, come più prattico delle persone e de gl' humori di essi, e che in tutto si ualesse di lui, che douea rimanere al resto del filo del negotio, non essendo la sua gita, che per portare al Rè l'affetto del Papa, mediante vna persona così intrinseca e confidente, a far le sue proposte, et incominciar il trattato e tornarsene.

Al fine aggiunse il Papa, che potendo essere che si risolvesse à mandare vn Cardinale con vna legatione solenne, parendo che la qualità del negotio il richiedesse, scuoprisse paese col Rè e con gli altri personaggi nel negotio interessati, come tal risolutione sarebbe sentita, et anco come la sentirebbono i Nuntij medesimi del Pontefice, solendo auuenire, che parendo loro, che di questa maniera si tolga il negotio di mano di essi, et il frutto delle fatiche fatte e la gloria della buona riuscita, coll' attrauersare il Legato et la sua negotiatione, antepongono la propria passione al publico seruitio.

Ma perchè « la negotiatione del Patriarca, che sempre era stata viva, andava languendo, facendosi le pretensioni maggiori et il trattar più duro, quella del Valenti non hebbe miglior fortuna ». — L'abilità del Sessa e dell'ambasciatore di Savoia era tale che il Papa soleva dire: « In cambio di far la guerra al Re di Francia, la facevano a lui con le continue molestie ».

La narrazione procede con riferire il modo onde venne suggerita al Papa la scelta del nepote Aldobrandino. La legazione si mostrava oltremodo difficile, dopo le dichiarazioni di Enrico IV di non volere sospendere le armi, nè parlar di tregua o di altro partito. Il che fa esclamare il Cardinale Aldobrandino: « Così la felicità delle vittorie muta la volontà dei Principi e difficulta i trattati ». Agevolò la via la richiesta fatta dal Re al Papa della persona di lui per benedire e solennizzare le regali nozze con Maria de' Medici in Firenze. Premessi gli avvisi ai Principi, il Cardinale, con un accompagnamento di più di mille persone, si partì di Roma il 26 settembre 1600, diretto alla sua prima legazione, « dove seppe valersi dell'autorità sua non a pompa della propria persona, ma per far risplendere più chiaramente la maestà ed il decoro Ecclesiastico ».

Pochi giorni si trattenne dopo le nozze, « chiamandolo altrove il negozio che andava sempre, per i progressi dei Francesi, peggiorando ». Ritenne un numero limitato del seguito, di cui fa tutti i nomi.

Partì per Milano. Conferì il 18 ottobre a Stradella col Conte di Fuentes; e a cagion della stanza angusta, di lì si recarono a Voghera.

« Due disegni haveva il Legato per se medesimo: il primo di far la pace per servitio pubblico e reputazione del Papa e propria, in ogni modo non si curando che costasse più ad una parte che all'altra. Il secondo era di finire ogni cosa di sorte, che togliesse affatto di briga il Zio, non volendo che gli rimanesse più il travaglio del deposito o del giuditio, se fusse possibile; nel rimanente sempre che havesse potuto giovare alle parti e far loro piacere, l'averebbe volontieri fatto ».

Non vi erano che due partiti: la restituzione libera del Marchesato e la ricompensa di là da' monti. Il secondo partito aveva tre difficoltà molto grandi: 1.° il cambio di Pinerolo, a tenore del trattato di Parigi; 2.° la cessione di Centale, De Monte, Rocca Sparviera e Castel Delfino, che dava ai Francesi un piede in Piemonte, senza il Marchesato; 3.° il dubbio che il Rè si contentasse di un cambio proporzionato, nello stato in cui erano allora le cose in Savoia. Chiese liberamente l'opinione del Conte intorno alla questione del cambio e fin dove voleva e poteva arrivare. Ma il Conte e su questo e sulla restituzione non osava pronunciarsi da solo. Lasciava travedere il suo desiderio per commettere il deposito al Papa col giudizio in capo a tre anni. « E qui si conobbe (dice il Legato) che la durezza di restituire il Marchesato non era solo del Duca di Savoia, ma insieme de' Spagnoli, quali havere bbero voluto avanzar tempo e valersi della autorità del Pontefice ».

Convennero insieme di abboccarsi col Duca, « persuadendosi di poterne cavar utile non poco intorno alla sicurezza dell'essecutione di ciò che si appuntasse, togliendosi di questa maniera a' Spagnoli et al Duca il rifugio di scusarsi un sopra l'altro, nè potendo negare di esseguire quel che insieme havessero promesso ». L'indomani a Tortona ebbe luogo l'abboccamento. Il Duca insieme col Fuentes e col Ministro di Spagna tendevano coi loro discorsi a piegare il Legato ad una lega fra il Pontefice, Spagna, Venezia, Savoia e altri potentati d'Italia, o a depositare il Marchesato in

man del Papa per tre anni, o il Papa sentenziasse; e il compenso riguardare tutto il territorio di là de' Monti, sostituito a Pinerolo il bialiaggio di Gex. Se non si potesse far la lega, il Papa promettesse al Re di Spagna di prendere l'armi e unirsi seco contro i Francesi, in caso che col Marchesato infestassero il Duca overo tentassero novità in Italia ».

Il Legato si sentì pungere di rimprovero, come se il Papa avesse volte le armi di Fiandra e portatele in Italia, « e che camminasse con troppo rispetto verso i Francesi ». Schivò egli il colpo con destrezza, dimostrando con quanto zelo il Papa si fosse adoperato per la pace generale e a vantaggio di Spagna : l'unione col Re cattolico non era cosa da trattarsi col Re di Francia, come il negozio della pace, per la quale era stato inviato ; ma piuttosto da agitarsi fra il Papa e Spagna : intanto della pace si parlasse e non di altro : per la lega esservi sempre tempo, desiderando il Papa di star sempre unito col Re Cattolico, come fin dal principio del Pontificato lo era stato, dopo la lega di Francia e la guerra di Ferrara.

Questo primo congresso non approdò a nulla : anzi finì, dopo che si fu ritirato il Legato, con un po' di bisticcio fra il Duca e il Conte. Il Duca non avrebbe voluto parlare di restituzione, se non dietro ordine scritto a nome del Re di Spagna : il Conte non ne volle sapere, per non fare della persona del Re il protagonista del dramma.

Di poi anche il Legato si unì nella idea del Fuentes. Per non disgustare interamente il Duca, si venne alla conclusione di fargli scrivere dal ministro di Spagna, che sua maestà approverebbe sempre la restituzione, e di fare scrivere una dichiarazione al Duca per cedere Saluzzo, ad intuito del Papa, quando dal canto di Francia si venisse alla restituzione delle terre ducali. Questi due atti sono del 25 ottobre.

Stabilito così il punto della restituzione, si venne a quello della ricompensa. Il Legato promise di fare ogni sforzo per conchiudere più col cambio che con la restituzione, « havendo in ciò premuto gli Spagnoli » ; e si fece promettere dal Duca, il quale in cambio di Pinerolo non aveva offerto se non il Baliaggio di Gex posseduto da Ginevra, che avrebbe pensato a qualche altra cosa di cui si parlerebbe a Torino.

L' importanza di questo congresso di Tortona ci appare in questa *Relazione* assai maggiore di quella che per la storia fin qui si sappia. Il Cardinale minacciò di non voler proseguire più oltre il suo viaggio, se quivi non si gettassero le fondamenta solide della pace. Il Duca che fino allora aveva ondeggiato nella indecisione, partì poco soddisfatto per Torino. L'abboccamento di Tortona dimostrò (dice il Legato) « quanto poco fondamento si fusse possuto fare nelle promesse di esso prima seguite, e quanto fusse stato necessario per incamminar bene questa negotiatione ».

Date le notizie del ritrovo di Torino, della guerra, del viaggio fino a Chambéry, delle accoglienze ricevute dal Re, passa a dire delle trattative primamente intercedute, nelle quali, messo da parte il trattato di Parigi, esclusa la tregua, furono invitati i Deputati di Savoia all'unico scopo di negoziare la pace. Essi furono il signor Di Salisme presidente della Camera (Alimes) e Francesco Arconati. Da parte del Re, Sillery (Brulard) e Jeannin.

Ai 30 decembre posto mano al trattato, si agitò del compenso: « ma le offerte delli Savoiardi furono così basse e poco proporzionate all' ingordigia de' Francesi, che operorono poco buono effetto. Offerirono solamente la Bressa Alta e Bassa fino alla Riviera di Enne, purchè si desse e promettesse il passo per la gente di guerra al Re di Spagna, per andare e tornare in Fiandra e contado di Borgogna: offerirono di più il Baliaggio di Gesse, la Valle di Barcellonetta interamente e quella di Stura, e con questo, con rimanere al Duca Pinarolo et oltre al Marchesato di Saluzzo, Centale, Demonte, Castel Delfino e Rocca Sparviera; ma perchè queste cose erano le medesime tante volte offerte e ricusate, molto presto li deputati di Francia mostrorono che non gradiva loro tale offerta ». I Francesi poi erano eccessivi nelle loro pretese: libero il Marchesato e come si trovava quando l'occupò il Duca con tutte le munizioni e i forti, durante il tempo che fu in suo potere: le spese di guerra: la risoluzione di tutte le differenze con Casa Savoia: Momigliano in garanzia: non voler domandare ricompensa nè curarsene, ma aspettare un' offerta accettabile.

« Andavano li deputati di Francia con molto artificio, et oltre le dimande esorbitanti, trattavano con superiorità et avantaggio... duri nelle loro pretenzioni, ma nelle scritture che davano, pareva

che accrescessero sempre qualche circostanza più difficile, per tirar gli altri a credere che per questa via fusse impossibile concludere la pace o che non si concluderebbe senza condizioni svantaggiose e poco honorevoli per loro... Così andò un pezzo caminando questo trattato, guidato da' Francesi con artificio per scoprir l'animo della parte avversa, più che per dargli fine, riservandosi all'ultimo di cavar fuori le loro vere pretenzioni, per volerle a viva forza conseguire, dandone loro le nuove felicità tuttavia occasione.... ». Il Legato si accorgeva delle loro arti e se ne rammaricava: « ma poco muoveva nè i padroni, nè i ministri ».

La capitolazione del forte di S. Caterina, l'andata del Re a Lione, seguìto dal Legato, la solenne entrata in quella città, la pompa delle nozze reali, il ritorno ai negoziati di pace, ma in condizioni sempre più sfavorevoli, distruggendo a Lione quanto prima si era fatto a Chambéry con sempre nuove esigenze, onde si vide al punto di ripassare le Alpi, sono tutte cose raccontate giorno per giorno con la diligenza e la precisione di particolari di chi vi ha avuta la prima parte.

Finalmente, scopertosi il Re inclinato al cambio di Saluzzo, nè i Savoiardi mostratisene malcontenti, lo sforzo del Legato fu tutto in migliorare le condizioni di questo cambio, che dopo lunghi contrasti fu stabilito nel modo ben noto per le storie.

In virtù del nuovo accordo, la Savoia doveva restituirsi al Duca in quel modo e nelle stesse condizioni, nelle quali i Francesi nell'occuparla l'avevano trovata.

Premeva al Legato che il forte di S. Caterina non si smantellasse e ne aveva molto innanzi già tenuto proposito dopo che il Re lo aveva occupato.

Quel forte, demolito, avrebbe lasciato più facile il passo ai calvinisti di Ginevra. Ma la notte stessa di quel giorno della conclusione del trattato, ecco il Re ordinare di abbattere il forte di S. Caterina.

Era un mancar di parola, e il Legato, adontatosene fortemente, mandava a dirgli: « Che egli non pure non credeva di essere obbligato di servar la sua o farla servare alli Deputati di Savoia, ma per procedere più cavallerescamente che poteva, havendo riguardo più al suo nascimento et alle sue qualità che al merito del caso, levava espressamente la parola al Re, e si dichiarava

libero, pretendendo che dalla parte di Sua Maestà si fusse mancato e di dover ricevere soddisfatione ». Il contegno dignitoso e autorevole dell'Aldobrandino onora altamente il carattere della diplomazia italiana, ed è degno di essere notato in tempi, in cui la prudenza politica e la ragion di Stato sembrano consigliare una grande moderazione nel risentimento per le offese al decoro nazionale. Egli pose in iscritto le sue dichiarazioni, non contento di avere sì alto levato la voce, e spedì la scrittura al Re. Vivo e presente è il ricordo che il Cardinale, diciannove anni dopo, fa di questo incidente, dove narra come ottenesse la dovuta riparazione dai Ministri e dal Re e il compenso per Casa di Savoia.

Profittò il Legato di questa soddisfazione per stringere i panni agli Ambasciatori del Duca. Da loro ottenne la dichiarazione scritta l'8 gennaio 1601, senza della quale ben si vede per la *Relazione* del Legato come la pace non si sarebbe effettuata mai più; perchè il Duca, che scrisse ai suoi Ambasciatori di non più sottoscrivere i Capitoli della pace, certamente era entrato in nuove speranze per i raggiri degli Spagnoli e per le mene del Maresciallo di Biron.

« Ma ricevuta questa lettera da loro, se ne andarono subito dal Legato, e conferitogli l'ordine che tenevano, si scusarono di non poter sottoscrivere i Capitoli. Il Legato, benchè spesso s'infastidisse di sì spessi accidenti e ne prendesse gran travaglio; non di meno, fatto coraggio, e pensando quanto più erano spessi gli accidenti e maggiori, più fusse da stringere i Deputati a sottoscrivere, altrimenti non si farebbe mai niente, disse loro: Avvertissero bene quel che facevano; chè il negar di sottoscrivere, era un porre il mondo sottosopra e tirare una colpa grande sopra di loro medesimi e sopra il loro padrone: la parola era già data et il non sottoscrivere era mancamento che si faceva non solo ai Francesi, ma a lui che l'haveva data per loro et a loro istanza: il Re se ne terrebbe offeso e pensarebbe che fusse un fargli un tiro per vendicarsi dell'accidente del forte di S. Caterina e si piccarebbe di sorte che non farebbe più la pace: e sì come si erano tutti doluti del Re, che, dopo la parola data, havesse innovato, così si potrebbe ciascuno doler di loro e del Duca, che, dopo la parola data, non volesse passare innanzi.

Quell'ordine del Duca non esser arrivato a tempo, nè haver trovato la cosa da farsi, ma fatta; onde non esser da osservare; perchè non poteva il Duca, quando scrisse quella lettera, sapere in che stato il Negozio fusse; nè ciò voler dir altro, senonchè non facessero la pace, quando non fusse fatta; mentre era data la parola: che la scrittura si fa, perchè ne rimanga la prova; ma la parola conclude i negotii: e pure anche la scrittura si poteva dar fatta, poichè era stata rivista et appuntata e stabilita di comun consenso ».

Concluse, che voleva si osservasse la parola e sottoscrivessero i Capitoli. Ma i Deputati ricusavano; chè ne andava loro la testa. In questo contrasto, pensarono di pigliar il parere dell'Ambasciator di Spagna. Piacque al Legato che mandò il Patriarca subito ad informarlo; ma pregò tutti che si tenesse la cosa segreta, dubitando che venendo all'orecchie del Re, s'insospettisse e non volesse che i suoi Deputati sottoscrivessero.

« Arrivati dall'Ambasciatore i Deputati di Savoia e trovatovi già il Patriarca, dopo haver parlato alquanto con l'Ambasciatore medesimo, fecero un congresso tutti insieme, e si disputò la cosa lungamente; et i Deputati sfoderorno gli ordini loro per poterli essaminare; e si vidde che il Duca aveva comandato che si facesse la pace e si sottoscrivesse non solo prima dell'accidente del forte di S. Caterina, ma dopo ancora ». Così l'Aldobrandino.

Alle esortazioni del Legato si aggiunse il parere del Tassi, e gli Ambasciatori del Duca accettarono dal Cardinale la scrittura dell'11 gennaio 1601 e firmarono i Capitoli.

Con che, non ha termine la *Relazione,* la quale si diffonde ancora lungamente per riportare tutte le pratiche fatte per tirare il Duca alla ratifica della pace entro il mese prescritto. Qui il Legato spiegò una meravigliosa attività e un fine tatto di Diplomatico provetto; poichè riuscì a stornare i Francesi di ritornare alle armi, quando finito il primo mese, ottenne la proroga di un altro e più; sollecitò un colloquio col Duca e col Conte di Fuentes, spedì e rispedì al Nunzio di Spagna, e risolse di partire per l'Italia egli stesso.

Tutte queste pratiche, di una difficoltà somma, non sono raccontate dal Bentivoglio, e quindi non sono note agli storici. Non stimo di doverle riassumere sulle 20 pagine ultime della *Rela-*

zione, perchè saranno più gradite leggerle a stampa insieme e non disgiunte da tutta la importante scrittura. La quale è non solo una testimonianza singolare della abilità diplomatica dell'Aldobrandino, e il documento fondamentale della storia del trattato di Lione, ma altresì un nuovo libro per la letteratura del secolo XVI e dei primi del XVII, in cui la chiarezza, l'ordine e la forma, tuttochè soverchiamente prolissa, dànno all'Aldobrandino un posto di poco inferiore al Bentivoglio.

Dice il senatore Carutti: « Nelle memorie del Cardinal Bentivoglio i discorsi e gli uffici del Cardinale Aldobrandini con Carlo Emanuele, col Conte di Fuentes e con Enrico IV sono diffusamente riportati.... Chi ha vaghezza nell'arte del negoziare e voglia leggerli intieri, se ne diletterà e per lo stile e per certa maniera propria dei Nunzi Romani ».

Che se dopo questa nuova pubblicazione Carlo Emanuele I ne uscirà in opinione al disotto a quella che per le storie si ha di lui, non per questo è scemato il vantaggio che venne al Piemonte e all'Italia dal trattato di Lione, di cui può ormai dirsi senza dubbio autore il Cardinale Pietro Aldobrandino.

Orvieto, 20 maggio 1896.

L. FUMI.



SULLE FONTI

DEI

FIORETTI DI S. FRANCESCO

Pochi libri son così universalmente conosciuti di nome come i *Fioretti* di s. Francesco: pure pochi anche son quelli che li abbiano letti interi. I più si fermano a frate Lupo, e quelli che hanno il senso delle cose spirituali tengono il segnale, se possiedono il libro, al capitolo della perfetta letizia. Difatti quelli son due capitoli caratteristici; perchè l'uno ci dà s. Francesco com'è vivo nella memoria del popolo, l'altro, com'era inteso e ricordato dai suoi più fedeli seguaci: ma in questi due capitoli non son tutti i *Fioretti*. Leggendoli ordinatamente, altre figure ad una ad una attirano la nostra attenzione per alcuni tratti caratteristici, che ce le danno non interamente disegnate e colorite, ma vive. Sono i primi compagni di lui, quelli che ebbero per eccellenza il nome di *socii:* frate Bernardo « che si scalzò primo » e dette tutti i suoi beni ai poveri per seguire s. Francesco, e di lui non si dimentica la benedizione che ebbe come « primogenito » dalla mano destra del Padre in contrapposto di frate Elia, vicario di lui, ma non erede del suo spirito. Viene poi frate Leone « pecorella di Dio », che ci si manifesta in tutta la sua semplicità coi due colloqui della perfetta letizia e del novo mattutino degl'improperì mutati in lodi. Poi frate Masseo, che vediamo ancora come s. Francesco lo fece aggirare intorno più volte nel trebbio, per sapere quale via dovessero prendere, e la refezione del pane accattato con s. Francesco alla mensa della pietra così bella e della fonte così chiara. Poi santa Chiara e il desinare di santa Maria

degli Angeli, dove la prima vivanda fu « il parlare di Dio sì dolcemente, sì altamente, sì meravigliosamente, che tutti furono rapiti in Dio ». Altri capitoli parlano direttamente di s. Francesco, la predica agli uccelli, il capitolo delle stuoie, la vigna del prete da Rieti, il lupo di Gubbio, le tortore selvatiche. Poi tornano, senz'ordine, frate Rufino con le sue tentazioni e ancora gli altri già nominati, e frate Egidio col colloquio silenzioso avuto con s. Luigi re di Francia. Vengono poi i santi delle seguenti generazioni: sant'Antonio, Corrado da Offida, Giovanni della Penna, Iacopo della Massa, Giovanni della Verna e Iacopo da Fallerona; sant'Antonio coi suoi stupendi miracoli, gli altri con le estasi e le visioni, che ci fanno qualche volta ricordare esser loro contemporanei di Dante. Finalmente abbiamo un'operetta a sè: « le considerazioni delle sacre sante Istimate di s. Francesco » e, nelle edizioni a stampa dopo quella del Cesari, la vita di frate Ginepro e quella di frate Egidio con la sua dottrina e i suoi detti.

Lasciando per ora i varî capitoli inediti o recentemente pubblicati come tali, prendo a esaminare questa raccolta, come è data da quel codice Manelli, la cui superiorità su tutti gli altri è stata giustamente messa in luce da L. Manzoni.

Chi legge per la prima volta i *Fioretti* ne riceve un'impressione indistinta così pura e soave, che si stenta a forzar la mente all'analisi: pure, poichè si tratta di *fiori* di varia natura, merita conto fermarci un momento, per vedere quali son quelli veramente vivi, onde sentiamo la freschezza e il profumo. Vedremo difatti che un esame particolareggiato di questa raccolta ci conduce a studiare e riconoscere il pregio di alcune tra le più antiche memorie francescane, e che d'altra parte il valore di queste più vicine ai fatti che narrano, dà a certe parti di questo libro pregiate finora solo per la loro bellezza, anche un'autorità storica non trascurabile.

Ora il primo desiderio che viene a una persona mediocremente colta e che sappia come i *Fioretti* sono una traduzione, è d'andar a vedere l'originale. Quale fosse quest'originale s'è molto cercato. La storia di queste ricerche fatta già dall'Alvisi (1) e dal

---

(1) In Morandi, *Antol. critica*, ed. 8ª, pagine 300-2.

Manzoni (1) riassumo qui, solo accennandola, nei punti più essenziali.

Naturalmente, quelli che più degli altri avevano uno stimolo o solo un'occasione a tali ricerche, e nell'abbondanza dei mezzi, più probabilità di scoperta, erano i Francescani: e appunto un Francescano, il Wadding (2), è il primo che rovistando i tanti scritti del suo ordine indica un *Floretum*, testo latino dei Fioretti; ma per un pezzo senz'eco. L'Affò (3) riscontra nei Fioretti capitoli fedelmente tradotti dalle *Cronache dei XXIV Generali*: gli Accademici della Crusca (4) li registrano come volgarizzamento di una parte delle *Conformitates s. Francisci* di fra Bartolomeo degli Albizzi (che invece, come fu poi notato, è posteriore (5)). Il Barbieri (6) indica lo *Speculum vitae b. Francisci et sociorum eius*. L'Alvisi nel convento di s. Isidoro a Roma trova il codice, a cui alludeva il Wadding, col titolo di *Actus s. Francisci et sociorum eius*, e lo segnala agli studiosi come testo latino dei Fioretti.

Relazione tra i « Fioretti » e gli « Actus ».

La rispondenza dei *Fioretti* agli *Actus* è come di traduzione fedele ad originale; ma un semplice confronto dei due indici ci mostra divergenze che non si possono trascurare. Perchè negli *Actus* di s. Isidoro noi abbiamo diciassette capitoli che non han riscontro nei *Fioretti* e viceversa otto capitoli di questi, oltre quasi tutta l'operetta delle *Considerazioni sulle Stimmate*, non han rispondenti nel testo latino di quel codice. Sicchè non possiamo dire che i *Fioretti*, quali li abbiamo nel cod. Manelli, derivino direttamente dalla raccolta rappresentata a noi dal cod. di s. Isidoro: piuttosto da una simile, dove, con la libertà usata ordinariamente dai raccoglitori delle memorie Francescane, come di

(1) In *Miscell. Franc.*, 1889, vol. III, fasc. IV e seguenti.

(2) *Script. ord. Min.*, pag. 179.

(3) *Cantici volgari di S. Fr.*, Guastalla, 1777, p. 61.

(4) Voc., Va impress., 1843.

(5) L'*Opus conformitatum* fu presentato al capitolo gen. dell'ordine il 1399, e vi sono codici dei Fioretti anteriori: per esempio il codice Manelli (della Nazionale di Firenze, *Racc. palat.*, E, 5, 9, 84) è del 1396.

(6) *Fioretti*; Parma, 1859, p. VII.

esempi a scopo d'edificazione, erano stati probabilmente aggiunti altri capitoli, gli altri capitoli che abbiam notato mancanti nel cod. di s. Isidoro: ed è notevole che, tranne due derivanti da altre fonti più antiche, gli altri hanno tutti evidentemente un'origine locale, essendo tutti di cose appartenenti alla provincia della Marca. Sicchè per il nostro scopo noi possiamo per ora metter da parte i *Fioretti* e prendere in esame direttamente gli *Actus*.

Ricerca delle Fonti.

Come già s' è detto parlando dei *Fioretti,* che in questa parte corrispondono perfettamente agli *Actus,* noi troviamo prima capitoli riguardanti non s. Francesco, ma alcuni dei primi socii, Bernardo, Leone, Masseo, Rufino, Egidio, e inoltre tre capitoli che parlano di santa Chiara. Ora gli stessi capitoli noi troviamo in un'altra opera assai importante, perchè è quasi un'enciclopedia storica dei primi due secoli dell'ordine, che porta volgarmente il nome di Cronache dei XXIV Generali. Senza dubbio esse son posteriori alla compilazione degli *Actus,* risultando chiara la loro data dall' ultimo Generale (1), di cui danno la storia: ma questi racconti riguardanti i primi socii, che in esse sono in gruppi recisamente staccati, come tante vite a sè, ciascuna col suo *Incipit* e quasi tutte con una introduzione, più ricche di fatti che negli *Actus*, queste vite donde le ha tratte il compilatore delle Cronache? Esistevano già in quella forma? Il proemio stesso di quella compilazione può sembrar che le additi (2): *quaedam notabilia, quae in aliquibus legendis, tractatibus, processibus, cronicis dispersa repperi... nec non de* VITIS SANCTORUM FRATRUM *inspecta quantum potui... recollegi;* ma quest'ultima frase, oltrechè può essere che si riferisca solo alle vite dei santi frati posteriori, di molti dei quali si parla nelle *Cronache* e che le notizie sui primi socii siano attinte da qualcuna delle altre categorie di fonti indicate, non risponde poi nemmeno con sicuro significato alla nostra domanda. Una risposta sicura danno le Cronache solo per la vita di frate Egidio, composta, come dice nel suo proemio l'autore, di cose che egli ha vedute e udite dal santo stesso o udite da suoi intimi

(1) Eletto nel 1373.

(2) Dal bellissimo cod. dell'Angelica di Roma, Fondo Novelli, 1752.

compagni, e un di questi v'è in un luogo nominato *fr. Paulus de Prato*. Per altra via che le *Cronache* conosciamo poi le vite o leggende di santa Chiara e di s. Antonio scritte, la prima certamente, probabilmente la seconda, da Tommaso da Celano, da un contemporaneo dunque; e son le vite stesse che danno le Cronache. Finalmente non mi par trascurabile, se si mette insieme con questi dati, quel passo di Tommaso nella 2ª Vita, interrompendo il suo elogio su frate Bernardo: *sed huius Bernardi laudes aliis narrandas relinquimus.*

È da notare però che in queste vite dateci dalle Cronache mancano due capitoli, uno di frate Masseo e uno di frate Leone, che si ritrovano nelle edizioni a stampa dei *Fioretti*. Dell'ultimo dei due specialmente fa impressione la mancanza: è il capitolo della perfetta letizia, quello che ci rivela più serena e profonda l'anima di s. Francesco. Si potrebbe pensare che questi appartenessero (per la forma, s'intende) al compilatore degli *Actus*: ma negli *Actus* possiamo determinare per eliminazione i capitoli che, a notizia nostra, non risalgono a fonti anteriori, e ad essi manca appunto quel carattere di semplice fedeltà al vero, quel candore incomparabile che è proprio specialmente del colloquio sulla perfetta letizia; e d'altra parte, per ammettere che ne fosse lui l'autore, bisognerebbe riconoscergli una natura d'artista, quale tutta l'opera sua, dove si può creder veramente sua, non ci lascia nemmeno supporre. L'unica conclusione che si può trarre da questa mancanza è che le *Cronache* non ci conservano queste vite intere: nè questo fa meraviglia in un'opera, che, sebbene accurata quanto soglion essere le più accurate opere francescane, vuol raccogliere però troppe cose, perchè non ne vada smarrita qualcuna.

Alle *Cronache* dunque dobbiamo ricorrere per aver un'idea di queste vite, fino a che qualche fortunata scoperta non ci dia intera anche questa parte preziosa dell'antica letteratura francescana. Il dialogo di Crescenzio da Iesi con le sue attraenti parole iniziali: *Venerabilium gesta patrum,* per quel che se ne può argomentare dagli estratti che ne danno le *Cronache* stesse e dalla stessa forma dialogica, non soddisferebbe probabilmente molto, se si fosse conservato, questo nostro desiderio.

Assai più facile a determinare è la provenienza delle parti che riguardano la Verna e la Porziuncola. La Verna dalle Stim-

mate, la Porziuncola dal Perdono erano state consacrate come i due santuari francescani: era ben naturale che conservassero anche in iscritto il ricordo di privilegi, di grazie divine, onde veniva la vita loro spirituale e materiale.

Per la Verna, il primo racconto che ci si presenta, quello appunto *de inventione montis alvernae,* porta chiara la testimonianza della sua origine nelle famose parole con cui esso finisce: *Hanc ystoriam habuit frater iacobus de massa ab ore fratris leonis et frater ugolinus de monte (S.) Marie ab ore dicti fratris iacobi et ego qui scribo ab ore fratris ugolini viri fide digni et boni.* A proposito delle quali è da notarsi, come già è stato notato da altri, che il nome di frate Ugolino del Monte S. Maria appare un'altra volta nei *Fioretti* come nome d'autore, nel capitolo che racconta di fra Giovanni della Penna (XIV); dimodochè queste due indicazioni ci mettono sulla via per ritrovare la provenienza di alcune parti di questa raccolta non derivanti da fonti già note.

Quanto poi alla Porziuncola, appunto nell'opuscolo sulle sue prerogative e sul Perdono, che compilò, com'è noto, nella 1ª metà del sec. XIV fra Bartolo d'Assisi, si trovano i capitoli ad essa relativi degli *Actus* di s. Isidoro. Può essere che in questo manoscritto quel piccolo gruppo di racconti e d'attestazione sull'Indulgenza non sia che un estratto del libro di fra Bartolo; e allora bisognerebbe pensare a un'interpolazione posteriore, perchè difficilmente si può ammettere, dato ch'esso servì all'autore della raccolta avignonese (1), che il libro degli *Actus* sia posteriore alla compilazione del *liber sacræ indulgentiæ:* ma poichè fra Bartolo stesso cita come materiali raccolti in questo i racconti e le attestazioni delle leggende antiche e delle nuove e gli altri *detti* dei socii intorno al luogo della Porziuncola e alla singolare sua santità e tutto quello che potè trovare riguardo all'indulgenza e i miracoli relativi ad essa, può essere che a queste stesse fonti abbia attinto direttamente il compilatore degli *Actus.* A questi capitoli due altri si trovano innestati, più brevi, pure relativi alla Porziuncola, ma d'indole diversa, trascritti fedelmente dalla 2ª Vita

(1) Adotto la denominazione che al Salvadori (v. più giù, pag. 362) pare più chiara dell'altra « *Antiqua legenda* », per indicare la raccolta di memorie francescane conservataci nel cod. vat. 4354.

di Tommaso da Celano. Un dubbio può sorgere dal capitolo che è primo in questo gruppo e che racconta l'acquisto della chiesa di Santa Maria degli Angeli. Esso si trova nella stessa forma in un' altra opera francescana, sul cui valore recentemente s'è molto parlato, ma che ancora merita tutta la nostra attenzione; lo *Speculum perfectionis:* si ritrova anzi in quella parte dell'opera che è sembrata più sospetta ed è invece quella che, se mai, ne assicura meglio l'autenticità. A quest' opera stessa ci riporta un altro racconto degli *Actus*, quello della tentazione de' topi e del miracolo della vigna, in cui già il Della Giovanna (1) riconobbe « un rimaneggiamento di due capitoli dello *Speculum* »; rimaneggiamento in cui, osservo subito, è soppressa la parte che narra l'origine del Cantico del Sole.

Altri capitoli sono negli *Actus* riguardanti s. Francesco, che non appaiono o non nella stessa forma in altra delle fonti francescane anteriori che io conosco. Basta leggerli attentamente, per osservare un carattere speciale che nella loro varietà è loro comune: son tutti miracoli o fatti straordinarii, e quelli che d'altra fonte vi si trovano hanno qui trasformazioni o aggiunte, in cui si può riconoscere lo stesso carattere, d'un meraviglioso, cioè, improntato d'un realismo un po' grossolano. Tra questi notevole è il miracolo del lupo di Gubbio, dove s. Francesco inteso solo come poteva essere dal popolo, conserva pure la sua geniale, arguta e amabile semplicità. Non si creda dall'esser questo racconto tra i capitoli che abbiamo così caratterizzati, che esso sia pura invenzione: già Tommaso da Celano parla di lupi addomesticati da s. Francesco, e anche questo è un esempio del reciproco amore tanto notato dai contemporanei tra il Santo e tutte le creature sue sorelle. Questo spiega forse come al racconto del lupo segua quello, che non pare punto meraviglioso, delle tortole selvatiche; stando insieme altrove, non è improbabile che anche qui il lupo diventato fratello si sia tirato dietro le sorelle tortole. Dico, non è improbabile: ma, chi osservi la chiusa del racconto, e come tutto il sugo d'esso pare raccolto lì, in quel fanciullo, che per le tortole date a s. Francesco « factus est postea fr. Minor », più naturalmente, mi pare, va riconnesso cogli esempi di conversioni

(1) *S. Franc. d'A. giullare*, in *Giorn. st. della lett. it.*, fasc. 73.

o di salutari operazioni della Provvidenza antecedenti e susseguenti a questo nella stessa raccolta.

Un'altra serie di capitoli troviamo negli *Actus* di s. Isidoro riguardanti la vita di Corrado da Offida, Pietro da Montecchio, Giovanni della Verna, Giovanni della Penna, tutti marchegiani. Evidentemente essi hanno origine da vite di questi santi frati, (quella di Giovanni della Verna, che è la più lunga, ci è data di fatto dalle *Cronache*). Delle quali un esempio bellissimo ci è dato nei due capitoli degli *Actus* che raccontano dei due studenti bolognesi Pellegrino e Richieri, che negli *Actus* di s. Isidoro troviamo invertiti, ma mantengono il loro ordine nello *Speculum vitae* (da c. 148 v. a c. 150 v.); sono una breve e intera leggenda antica francescana nata nel luogo stesso, dove colui di cui si narrava era morto e col carattere di ricordo utile all'occasione per i processi.

Con questi capitoli degli *Actus* vanno, e per il posto che occupano e per la materia, quelli dei *Fioretti* che gli *Actus* di s. Isidoro non hanno e che han comune con essi l'origine dalla provincia della Marca: è evidente,. dalla stessa fonte chi ha attinto più, chi meno. Restano i capitoli che han per carattere l'ostilità contro frate Elia: dei quali il primo ci appare quasi fin dal principio degli *Actus* a proposito di Bernardo, che anche altre memorie ci rappresentano come suo contrario. Chi raffronti questi capitoli con quelli dello *Speculum vitae* da c. 167 a c. 172 come un'interpolazione nella vita di frate Egidio, vedrà che v'era tutta una piccola letteratura contraria ad Elia, proveniente dalla parte spirituale dell'Ordine (1); e non farebbe meraviglia che anche questa si trovasse raccolta in un libello contro il prepotente Generale.

Sicchè le fonti degli *Actus* sono:

1.° Le vite dei socii più insigni scritte probabilmente da altri socii; quella di santa Chiara certamente, e probabilmente quella di s. Antonio scritta da Tommaso da Celano: e quelle, differenti d'età e di carattere, dei Minori di santa vita appartenenti alla 2ª e alla 3ª generazione francescana.

2.° Opuscoli locali riguardanti la Porziuncola e l'Indulgenza

---

(1) Lo dimostrano anche gli accenni delle *Vite* e *l'opuscolo di Salimbene* che si intitola *Il prelato*.

del Perdono, la Verna e le Stimmate; che ancora, non importa se in altre redazioni, sono giunti fino a noi.

3.° Lo *Speculum perfectionis*.

4.° Un probabile *Liber miraculorum* perduto.

5.° Scritti polemici contro frate Elia.

I capitoli dei *Fioretti* che non hanno riscontro negli *Actus* di s. Isidoro risalgono anch'essi a queste medesime fonti, fuorchè le considerazioni sulle Stimmate, la cui fonte è in massima parte s. Bonaventura — *Vita s. Francisci*, cap. XIII, *De Stigmatibus sacris* — con ampliamenti e interpolazioni varie, che vedremo in un esame più particolare.

Analisi particolare.

Le *Cronache dei XXIV Generali* hanno sotto il titolo di *Vita fratris Bernardi* tutti i capitoli che sono negli *Actus* più uno sulla missione a Firenze tolto dalla leggenda dei tre socii e, nel capitolo della benedizione data in morte *cancellatis manibus* da s. Francesco, il racconto d'un'altra benedizione precedente, che si ritrova nello *Speculum perfectionis* e che pare un duplicato di quella, sostituito a Elia, per contrapposto di Bernardo, Egidio (è probabile invece che la sostituzione sia stata l'inversa): e ancora, mancano negli *Actus* alcuni altri tratti più brevi, come quello di Bernardo, che dietro Elia cavalcante un cavallo *nimis altus et grossus fortiter insufflabat et percutiebat groppam;* o dell'acqua rosacea rifiutata da lui infermo perchè impedimento al meditare. Son come disgregati ricordi, e a chi si debbano non possiamo determinare con precisione; possiamo dir solo quel che dice il proemio della raccolta avignonese, che queste notizie dei socii si debbono ad altri socii: *scripta sociorum exprimentia vitam et gesta* < *b.*[i] *f.*[i] > *sociorumque eius*.

Con un carattere più evidente di vita ci appare nelle stesse Cronache quella di Leone; è una serie di capitoli ben concatenata, che ci dà tutte le notizie che abbiamo di lui nelle memorie francescane a noi note fino alla sua morte e sepoltura, con una introduzione ricca d'immagini, quasi come un ornato ingresso, che somiglia molto a quella della vita di Rufino: *Quasi vas auri solidum omni lapide precioso pigmentorum suavitate confertum inter*

beati Francisci socios resplenduit frater leo eius secretarius et confessor, quia virtutum quasi gemmarum varietate tenendo vitam activam modo mirabili adunatam, tandem fuit in vite contemplative (sic) *in ortum aromatum et regis cellam vinariam introductus.* Così introdotti nella vita di « frate pecorella », non si resta un po' sorpresi a guardare questo gemmato stile? perchè la narrazione di quella vita è veramente tutta, come la vita ch'essa rispecchia, d'una « semplicità colombina », e quel proemio è luminoso invece come l'aureola d'un santo. Chi può averlo scritto? Espongo una congettura, così come m'è venuta. Lo stesso contrasto col proemio, che colpisce qui come nella vita di Rufino, avevo notato leggendo il prologo tutto sfolgorante d'immagini che è in fronte all'umile Leggenda dei Tre Socii. Ora questo veramente poetico prologo ha una singolare evidente somiglianza con quel tratto di Tommaso da Celano nella 1ª vita che è, si direbbe, uno splendido saluto della poesia all'apparir di Francesco. Più che imitazione, pare riproduzione; e poichè imitazione qui molto difficilmente si può ammettere, è molto probabile che l'autore sia appunto Tommaso. Il latino della Leggenda stessa dei Tre Socii, se si confronta col latino dello Speculum perfectionis, che, come vedremo, ci conserva nella loro forma più genuina i ricordi tra gli altri, dei tre socii, non pare un po' meno rozzo di questo, un po' più ripulito? non si direbbe ricorretto? Così dicendo, ho espresso una congettura sull'intervento di Tommaso nella Leggenda dei Tre Socii: non mi pare improbabile che egli stesso abbia voluto o accettato di presentare, quasi, con la sua parola ornata le due umili vite di Leone e di Rufino, di cui sentiva bene, per usare una sua espressione, « la gloriosa semplicità ».

Tornando dunque agli *Actus*, tutti i capitoli che essi danno su fra Leone si riscontrano in questa vita che si legge, molto probabilmente intera e nella sua forma primitiva, nelle *Cronache dei XXIV Generali.* Del capitolo sulla perfetta letizia che vi manca, s'è già detto nell'introduzione.

Anche per frate Leone gli *Actus* ci danno, com'è naturale, una scelta. Due tra gli altri non ne riportano, che si trovano nello *Speculum perfectionis:* l'uno, le famose parole scritte da Leone a Corrado da Offida e depositate da questo a s. Damiano, così importanti, come vedremo, per la storia dello *Speculum;* l'altro per

il quale pure è fonte Leone stesso, la visione in cui Cristo si lamenta con lui dei vizi de' frati.

Mancano negli *Actus* di s. Isidoro: un suo dubbio sulla verginità di s. Francesco che si trova incastrato in una delle considerazioni sulle Stimmate; tre visioni, di s. Francesco apparente con ali ed unghie, dei frati arrampicantisi nel giudizio divino su per le due scale vermiglia e bianca, dei frati che passano il gran fiume od annegano, se liberi o coi fardelli, le quali si trovano qua e là in qualche codice dei *Fioretti*. Nè dagli *Actus*, nè da alcun codice, che io sappia, dei *Fioretti*, non son riportati: il capitolo *de zelo ad evangelicam paupertatem*, che narra della conca marmorea eretta da Elia nel tempio d'Assisi e spezzata da Leone, il *gratum miraculum quo impetravit lac vetulae ad parvulum nutriendum*, e finalmente una visione annunziante la morte di Rufino.

Notevole è il capitolo primo di questa vita che corrisponde alla 2ª metà del capitolo degli *Actus*, *De inventione montis alvernae*, il noto racconto di cui come prima fonte è indicato negli *Actus*, non nel testo delle *Cronache*, frate Leone.

La vita di Masseo, ben diversamente da quella di Leone, ha un esordio che parrebbe tolto a un'opera di carattere più generale: somiglia agli esordi che hanno certi capitoli degli *Actus*: *Pastor sanctissimus beatus pater Franciscus gregem suum generaliter sollicite custodiens et gubernans singulari tamen super sotiorum suorum custodia diligentius vigilabat. Et ideo prudenter considerans quod frater Masseus de virtute cresceret in virtutem*... gli assegna « l'ufficio della porta, della limosina e della cucina ». Ma i capitoli di questa vita hanno tutti ben chiara quell'impronta stessa d'ingenua fedeltà al vero, che han le vite di Leone o di Rufino: alcuni anzi sono tra i più freschi, i più belli dei *Fioretti*. Anche qui, come per Bernardo resta ignoto l'autore, ma difficilmente si può ammettere ch'esso non sia uno dei primi minori o uno che abbia avuto tali racconti da uno di loro (1).

(1) Notevole questo passo che non si trova negli *Actus*: « *Iste* fr. Masseus...... *fuit cum beato Francisco*, quando indulgentiam plenariam in sancta Maria de Portiuncula Perusii a dno papa impetrăvit », che mi ricorda il passo degli Actus (cod. di s. Isidoro, c. 22 v.) « sicut recitavit fr. iacobus de massa, sanctus homo, qui omnia supradicta

Come per fra Leone manca il caratteristico capitolo della perfetta letizia, per frate Masseo manca quello anche così vivace degli *Actus* con quell'interrogazione improvvisa: *Unde tibi? Unde tibi? Unde tibi?*

Non son riportati negli *Actus* tre brevi capitoli: *de eius oratione et abundantia lacrymarum,* d'un singolar turbamento nella sua faccia *naturaliter semper iocunda,* e un terzo, *quantum sibi murmura dislicebant.* I capitoli riportati dagli *Actus* hanno al solito un preambolo più o meno lungo, pieno d'unzione.

La vita di Rufino l'abbiamo già messa accanto per il suo proemio con quella di Leone e anch'essa, come questa, pare, qual'è nelle *Cronache,* una vita intera. Vi si riscontrano precisamente tutti i capitoli, che leggiamo, con qualche aggiunta e qualche omissione, negli *Actus:* aggiunte ed omissioni che servono a spiegarci meglio che scopo avesse questa compilazione. E cominciamo dal proemio com'è nelle *Cronache. Quasi arcus refulgens inter divine contemplationis nebulas varietate virtutum picturatus in civitate Assisii a pii* (sic) *exemplari vita resplenduit et inter alios beati Francisci discipulos caritatis rubore lilia* (sic: *lilii?*) *puritatis candore enituit ac generalis fragravit redolentia sanctitatis* Negli *Actus* il capitolo corrispondente al primo di questa vita non ha più quest'introduzione: al suo luogo ce n'è un'altra, sulla penetrazione che avea s. Francesco, « *tamquam bonus pastor* », dei segreti dei suoi; e Rufino è citato come l'esempio più opportuno (« *ut unum de multis commemorem* ») e finito l'esempio, ripiglia difatti il discorso di prima (« *sicut bonus pastor oves suas noverat* » etc.) e cita ancora altri esempi (fr. Helias, fr. Johannes de Capella, fr. cuius guttur tenebat diabolus, etc.). Lo stesso si vede nel cap. *Qualiter vidit plagam lateris s. Francisci*, dove, a differenza dal testo delle *Cronache,* il soggetto principale è sempre s. Francesco. Due capitoli mancano negli *Actus.* L'uno è una visione: Rufino e Leone son gravemente infermi alla Porziuncola:

---

habuit ab ore fratris massei, *qui in illo miraculo* (la predica agli uccelli) *fuit socius sancti patris Francisci* ».

I *Socii* in tanto hanno importanza, in genere, in quanto testimoni della sua vita e della sua parola. Il *nos qui cum ipso fuimus* non è che il suggello necessario e naturale d'ogni loro testimonianza.

Leone vede in sogno una processione di Minori, tra cui con occhi raggianti Bernardo morto prima, che vengono a prendere un'anima moribonda; ed egli crede di sè, ma Rufino lo trae d'inganno: *clarissime vigilando* ha veduto egli venire a sè con tutta quella turba Francesco e d'un bacio di lui dolcissimo la bocca sua esala ancora tutta fragrante d'un odore meraviglioso. L'altro, *prout fr. Conrardus de Offida persanctissimus* (sic: vir sanctissimus?) *recitavit,* narra d'una tremenda tentazione del demonio in forma d'angelo a lasciar Francesco, per ritirarsi in solitudine, ed ha una gran somiglianza con l'altro ad esso seguente nelle *Cronache,* riportato dagli *Actus,* dove il demonio appare in forma di Cristo: dei due racconti simili in quello che ha scelto il compilatore (se l'ha scelto) ha molto maggior parte s. Francesco, ed è notevole quella prolissità che amano in genere i libri devoti.

Con frate Egidio si fa un po' più di luce, grazie, come s'è detto, al proemio della vita sua che si legge nelle *Cronache:* « ... ad dei honorem et ad audientium utilitatem *aliqua verba domini et magnifica opera que in beatissimo patre nostro fratre Egidio operatus est spiritus sanctus prout a suis sotiis intellexi et ab eodem viro sancto cui familiaris fui experientia didici licet indignus scripture commendavi* ».

I tre socii nella lettera con cui presentano a Crescenzio da Iesi la loro leggenda, ricordano tra le persone che han consultato per essa « *fratrem Johannem socium venerabilis patris fratris Egidii, qui plura de his habuit ab eodem fratre Egidio et sanctae memoriae fratre Bernardo;* e un *frate Giovanni compagno del detto frate Egidio* » è ricordato in un capitolo dei *Fioretti* (XLVIII) che narra di frate Jacopo della Massa. I quattro capitoli che di Egidio danno gli *Actus* hanno in questa raccolta la stessa forma che nelle *Cronache,* senz'altra aggiunta che quella semplicissima chiusa caratteristica della maggior parte dei suoi capitoli: *ad laudem domini nostri Jesu Christi.*

Restano degli *Actus* le vite di santa Chiara e di s. Antonio, per le quali non abbiamo più bisogno d'un confronto con le *Cronache,* essendo già note, s'è detto, come vite o leggende a sè. Per la prima, la leggenda di santa Chiara, non fo che trarre le notizie che mi paiono più opportune dal recente scritto di G. Cozza

Luzi « Il codice Magliabechiano della storia di santa Chiara » (15 marzo 1895, inserito nel *Bollettino della Società Umbra di Storia Patria*, vol. I).

Dal prologo ad essa dunque (che è nel cod. Magliabechiano, XXXVIII, n. 135) risulta scritta da Tommaso da Celano per ordine di papa Alessandro IV; e notevole è la lettera (riportata pure in quel codice) con cui egli la presenta al papa, la quale ci può dire in che modo lo storiografo ufficiale dell'Ordine procedesse in queste sue compilazioni: « .... *Reputando non essere cosa sicura procedere a questa opera per le informatione, le quali trovavo defettuose, mi disposi di havere di queste colloquio con gli compagni di s. Francesco et col venerabile collegio delle sante vergini compagne di essa beatissima Clara... Et havendo io havuto piena informatione della santa et laudabile vita della gloriosa vergine Clara, dagli compagni di sancto Francesco e dal sacro collegio delle suore, mi disposi di procedere all'opera... et perchè comunemente la brevità a tutti è piacere* (sic) *et grata delle molte cose raccogliendone poche, con pieno (piano?) et facile stile et simplice ordine mi sono sforzato di scriverle* ». E dal prologo risulta come furono fatti i processi, i quali pure ebbe certamente in mano fr. Tommaso: « ... *Bartolommeo vescovo di Spoleto.... per comandamento del beat.mo Innocentio papa Quarto insieme con M. Jacobo arciprete di Trevi et gli frati san.mi cioè frate Leone et frate Angelo da Rieti compagni di santo Fran.co et frate Marco frate minore et ser Martino notaio personalmente andò al monastero di Santo Damiano et con giuramento astrinse a dire la verità alquante suore di antichità et santità famose di quello che sapevano circa la vita et conversione et miracoli di questa vergine Clara. Le quali cose intese diligentemente esaminate et fedelmente inscritte per il pubblico notaio al soprad. sommo pontefice furono destinate* ». Tutto questo ho voluto trascrivere, perchè può esser utile ricordarlo anche per un'altra parte di questo studio. Di questa vita tre capitoli soli son riprodotti negli *Actus* tali e quali.

Che allo stesso Tommaso da Celano si debba anche la leggenda di s. Antonio è un'opinione, non so se già espressa da altri, certo dal P. Ilario da Parigi in una lettera del 4 marzo 1895 allo stesso ab. Cozza-Luzi (v. in nota allo scritto stesso di quest'ul-

timo). Anche a me pare che a chi conosce il suo stile, il suo nome debba venir in mente spontaneo nel leggerla: ma, per conto mio, sento che ho bisogno di studiare ancora la questione, prima di poter dire qualche cosa di concludente in proposito. Certo quella *exquisita eloquentia* che tutti riconoscevano a Tommaso, come gli riconoscono ora i suoi lettori, era più adatta a rispecchiare la vita piena di meraviglie di s. Antonio, che la grande ma semplice vita di santa Chiara. Certo tra queste due vite, quella di s. Antonio specialmente, e le altre vite dei socii che leggiamo nelle *Cronache,* salta vivo agli occhi quel contrasto che appare ogni tanto a chi studia queste prime memorie francescane, tra lo spirito di pura semplicità che nulla nasconde e lo spirito scolastico, tra il francescano e il letterato: un letterato, sì, Tommaso, che era francescano e poeta, e quando, come non di rado avviene, lo spirito di s. Francesco e il suo istinto di poeta cospirano insieme, vibra il suo stile non frasi concettose, ma fulgori: ma per quanto abbia fitti gli occhi in colui « *qui semper locutionum vitavit aenigmata et verborum faleras ignoravit* », alla retorica che gli ha informato la mente e che al suo tempo appariva quasi tutt'uno con l'arte, egli rinunzierebbe malvolentieri: pure umiliando il suo stile a quella « *referentium simplicitatem* », egli guarda quasi istintivamente i dotti, quasi perchè s'accorgano che è lui che vuole umiliarlo. Invece nelle vite di Bernardo, di Rufino, di Masseo, di Leone, d' Egidio, di Ginepro, con quello stile sempre dimesso e piano, come di chi non scrive, ma parla e parla semplicemente, è ben riconoscibile l'umile linguaggio dei socii, quella vera parola francescana che ci attrae leggendo lo specchio di perfezione e la leggenda dei tre socii: quei tratti anzi di quello e di questa che abbiam visto nella vita di Bernardo e in quella di Leone, hanno un' impronta così uniforme al resto, che non si nota la differenza.

Capitoli riguardanti la Porziuncola e la Verna.

Qui è una differenza notevole tra la compilazione degli *Actus* e i *Fioretti*. Per la Porziuncola, come per la Verna, gli *Actus* ci rappresentano ancora come vaganti i racconti relativi ai due celebri luoghi francescani: per l'una e per l'altra ci danno il primo

nucleo con alcuni altri elementi che poi s'andrà ingrossando di attestazioni e di racconti fino al *liber sacrae indulgentiae* di fra Bartolo d'Assisi e alle *Considerazioni sulle Stimmate,* dei *Fioretti.*

Intorno al luogo della Porziuncola noi abbiamo quel che ne ha scritto Tommaso da Celano nel cap. XII della 2ª Vita. Qui è come il germe di tutti gli ampliamenti posteriori: il primo nucleo, che però non esclude che qualche cosa di originale dimenticato da lui ci sia nel racconto dello *Speculum.* Nello *Speculum* abbiamo il racconto che è riportato negli *Actus* e in qualche codice dei *Fioretti,* come s. Francesco ebbe questo luogo dai Benedettini del Subasio, e come ne volesse solo l'uso, riconoscendone la signoria dai monaci con l'offerta annua di una *fiscinula plena pisciculis qui vocantur lasce,* offerta a cui i monaci rispondevano con un vaso d'olio. A s. Francesco premeva che vi fosse un luogo che servisse come d'esempio, *Speculum,* a tutti gli altri della religione, la Porziuncola, e lasciò detto anche nel testamento come si dovesse custodire: e, come la ragione che gli aveva fatto lasciare Rigotorto era stata una scortese distrazione dal silenzio della contemplazione e della preghiera, volle, che qui il silenzio si osservasse particolarmente. Abbiamo anzi una speciale costituzione a questo proposito *contra verba inutilia et ociosa,* che anch'essa fece poi parte degli opuscoli illustrativi della Porziuncola.

Ma la principale delle prerogative era l'indulgenza del Perdono. Essa è già designata da Tommaso nella 2ª Vita con la visione della moltitudine dei ciechi che un frate vide affollata attorno a questo luogo « pregar per pace e per misericordia ».

La più antica testimonianza risale a fr. Masseo, che, a quanto pare, fu compagno di s. Francesco in questa andata al papa a Perugia per ottenerla, e l'estensore sarebbe stato Marino nipote di Masseo, da cui più volte l'aveva inteso, che morì nel 1308 « *plenus dierum et sanctitatis* ».

Del fatto abbiamo testimonianze, sempre derivanti dalla stessa fonte di Masseo, di Benedetto d'Arezzo, che fu uno dei socîi e di Ranieri anch'esso aretino, compagno di fr. Benedetto: testimonianze di compagni ed amici degni di fede, che risalgono ad un uomo *vitae probatissimae* e quindi anch'egli buon testimone. Ma Teobaldo, vescovo d'Assisi, nel privilegio scritto nei primi anni del trecento cita anche una testimonianza di frate Leone: « *fr.*

Leo unus de sociis eius vir probatissimae vitae [*retulit*] *sicut ab ore s. Francisci* [*ac*]*ceperat* ». Dov'è questa testimonianza? Nella raccolta avignonese, in una parte che conserva un gruppo di notizie prese, sembra, dalle prime fonti perdute, abbiamo un racconto semplice e breve, che ha un'impronta di verità superiore a quella di tutti gli altri. Il Sabatier, che aveva infirmato la verità dell'indulgenza, davanti a questo racconto si ricredè.

Vat. 4354, c. 108 r.

Cum autem b. Fr. ecclesiam de Porciuncola dedicare vellet, ibat cum socio pro indulgentia ad summum Pontificem, qui tunc erat Perusii. Cumque ab illo indulgentiam ad dictam ecclesiam humiliter petivisset, papa numerum certum assignans ait: Vis tu tot dies? Et Franciscus: Non — Vis tu tot annos? — Franciscus: Non Quid vis ergo? ait pontifex. Et Franciscus: Domine, remissionem volo omnium peccatorum. Et ille: Grandem rem petisti.

Et cum b. Fr., non minus velle' papa senciens eum virum domino plenum dedit sibi per octo dies remissionem omnium peccatorum. Cardinales vero hoc audientes indignati dicebant summo pontifici quod per hoc curia vilificaretur, quia nullus curatur illuc venire. Quod saltem sic mitigaret quod hec indulgentia per diem naturalem duraret. Sicque factum est quod b. Fr. cum gratiarum actione letus recessit. Dumque per viam incederet, subito vis somnii irruit in eum dixitque ad socium: Ora, frater, quia me oportet parumper quiescere. Cumque se inclinasset post paululum surrexit iocundus et gaudens. Quod advertens socius quesivit de quo gauderet et dixit: Revelatum est mihi, frater, quia quod papa fecit in terris Christus confirmavit in celis. Sicque exultans spiritu domum rediit.

Può esser quello il racconto di fra Leone? La congettura, già probabile, diventa certezza, se si confronta con un'altra attestazione sull'Indulgenza dataci dagli *Actus* (almeno dal cod. di s. Isidoro) e riprodotta a c. 13 del suo *liber* da fra Bartolo d'Assisi, che la trovò, egli dice « *in Sacristia Perusii scriptum manu propria reverendi patris fratris Angeli de Perusio* ». Se s'ha da credere dunque a fr. Angelo, a lui ha riferito *D. Iacobus Coppoli de Perusio* questo racconto, così come glielo raccontava, da lui richiesto, frate Leone *coram uxore sua* (di Iacopo) *et quadam alia domina et Iacobutio* (sic).

E il racconto, solo lievemente alterato dal discorso indiretto,

è lo stesso che ci dà la raccolta avignonese: sicchè, se qui abbiamo un « *dixit fr. Leo* », vien da sè che là supponiamo un « *fr. Leo scripsit* ».

Il nome di fra Leone ci riporta naturalmente alla Verna. Egli infatti, come s'è visto, è indicato in fine del capitolo *De inventione montis Alvernae,* come fonte di quel racconto, probabilmente per la sua ultima parte soltanto, dov'egli appunto appare compagno di s. Francesco nella Quaresima di s. Michele: e mentre di questo è documento scritto indiscutibile l'autografo di Leone che è nel Sacro Convento d'Assisi, neppure della veracità di quell'indicazione non vedo ragione di dubitare: è tutto d'una semplicità e d'una verosimiglianza evidenti.

Della prima parte, che più propriamente risponde al titolo del capitolo, ignoro la fonte. Della realtà del fatto narratovi attesta *l'instrumentum donationis montis alvernae,* che si conserva nell'archivio di Borgo San Sepolcro, con cui il 9 luglio 1274 il figlio del conte Orlando di Chiusi autentica la donazione fatta a voce dal padre l'8 maggio 1213: e ha bene un'impronta di verità anche nei suoi particolari il racconto che ne danno gli *Actus,* dalla « *magna solemnitas milicie nove* » alla grandissima festa e allegrezza delle *sorores avicule,* insolita, ma tanto lì naturale.

Questo per la Verna: del miracolo delle Stimmate gli *Actus* di s. Isidoro danno solo una narrazione tarda, secondo una rivelazione avuta da un frate nel 1282, e altri due racconti, d'una visione e d'un miracolo, tardi anch'essi, che si leggono anche nell'ultima *Considerazione* dei *Fioretti.*

Quest'operetta delle *Considerazioni* è nata molto probabilmente dal capitolo sulle *Stimmate* di s. Bonaventura (XIII).

È quello che ha dato non solo l'ordine dei racconti, ma il fondo principale, che, preceduto, com'era naturale, dal racconto *de inventione montis Alvernae,* abbellito qua e là di tutti quei particolari che parvero più opportuni e arricchito di nuovi miracoli, fu diviso, poichè le Stimmate « *furono cinque secondo le piaghe del N. S. G. C.* », in cinque considerazioni. E ora, per trattarne un po' più particolarmente: la 1ª e la 2ª considerazione son composte essenzialmente del racconto *de inventione m. A.,* aggiuntovi il racconto di fra Leone, con interpolazioni a ogni passo tolte da più luoghi di Bonaventura: le parole ai demoni per esempio, i

colloqui con Dio, la fonte scaturita improvvisa per dissetare il villano, la cortesia del falco: la melodia dell'angelica viola, che secondo Bonaventura egli udì gravemente infermo, a Rieti come aggiunge Tommaso, suona qui anch'essa, non si sa come, quasi a prepar l'animo con la sua « *intollerabile dolcezza* » al doloroso e dolce mistero. Nella 3ª considerazione all'ultima parte del cap. *De inventione m. A.* segue il racconto come in Bonaventura, fuorchè nella « *visitazione preparativa* » dell'angelo, tratta da quella stessa tarda rivelazione narrata più sotto, da cui son riportate anche le parole di Cristo, segue, come in Bonaventura, fino alla discesa dalla Verna che pare un sunto di quella lettera di fra Masseo così semplice e bella, con quei dolcissimi addii di S. Francesco, che non pare possano esser d'altri che d'un testimonio del vero.

La 4ª è invece un mosaico alla meglio connesso di racconti attinti a varie fonti; a Bonaventura specialmente e allo *Speculum perfectionis* o ad uno dei suoi elementi.

Anche più disgregata è la 5ª: come appare dai varî titoli, è una serie di visioni e di miracoli deposti in varî conventi dei Minori; e sono indubbiamente la parte più tarda di tutta la raccolta dei *Fioretti*.

Speculum perfectionis.

Nella ricerca delle fonti abbiamo già visto che, direttamente o no, deriva dallo *Speculum perfectionis* quel capitolo degli *Actus* che dà fusi insieme il racconto della tentazione dei topi col miracolo della vigna del prete di Rieti; ma s'è potuto vedere già per le parecchie citazioni fatte e lo vedremo meglio dopo, lo *Speculum perfectionis* è una fonte importante anche per gli *Actus:* a ogni modo la questione sulla sua autorità è così vitale per la primitiva storia francescana, che non mi sembra fuor di luogo fermarcisi un po' particolarmente anche in uno studio sulle fonti dei *Fioretti di s. Francesco.*

Una semplice lettura dello *Speculum* può bastare ad attestarne la sincerità, così come per il capitolo sulla perfetta letizia o la lettera di Masseo narrante l'addio di s. Francesco alla Verna; con-

tuttociò, siccome c'è chi n'ha dubitato (1), bisogna addurne le prove.

Le più famose testimonianze intorno a quest'opera le abbiamo da Ubertino da Casale, noto specialmente per i versi di Dante (ver. XII, 124) in cui è opposto come eccessivo zelatore della povertà a Matteo d'Acquasparta:

ma non fia da Casal nè d'Acquasparta,
là onde vegnon tali alla scrittura,
che l'un la fugge e l'altro la coarta.

Egli dunque nel libro V del suo *Arbor vitae crucifixae,* opera del 1305, più passi cita testualmente, letteralmente corrispondenti ad altri passi dello *Speculum*, siccome: « In dictis et in scriptis sancti viri et socii sui (di s. Fr.) fratris Leonis reperitur expresse », « sicut sanctus pater socius beati Francisci multum continuus fr. Leo manu sua conscripsit » ed altre espressioni simili.

La più notevole citazione è questa:

Quoad testimonium celicum quod ista regula habuit a dno Ihu Xpo: .... quod sequitur a sancto fratre Conrado predicto.... et viva voce audivit a sancto fratre Leone qui praesens erat et regulam scripsit. Et hoc ipsum in quibusdam rotulis manu sua conscriptis, quos commendavit in monasterio sanctae Clarae custodiendos ad futurorum memoriam dicitur contineri. In illis autem multa scripsit, sicut ex ore patris audiverat, in factis suis viderat; in quibus magnalia continentur de stupendis sancti et de futura corruptione regulae et de futura renovatione ipsius et de magnaliis circa regulae institutionem et renovationem a deo: et de intentione b. fr. super observantiam regulae.... cum multo dolore audivi illos rotulos fuisse distractos et forsitan perditos, maxime quosdam ex eis ».

Sicchè dalle attestazioni di Ubertino nell'*Arbor* si raccoglie che fra Leone ha scritto di propria mano dei ricordi di s. Francesco e che altri ricordi di lui riferì a viva voce specialmente a

(1) V. Della Giovanna, *S. Franc. d'A. giullare*, nel *Giorn. stor. della lett.*, fasc. 73.

Corrado da Offida, il quale visse per molto tempo con fra Leone. Questi ricordi Corrado li avrebbe poi deposti ad Assisi nel monastero di santa Chiara, come nel sacro depositario delle memorie dell'Ordine (1). Ubertino non avrebbe visto l'originale di Corrado, bensì o gli autografi di Leone o delle copie.

In un'altra solenne occasione udiamo la testimonianza di Ubertino, in mezzo a quel gran processo dibattutosi nel principio del secolo XIV ad Avignone, con tanto commovimento d'animi e di libelli, tra gli Spiritnali, di cui egli appunto era il rappresentante, e i Conventuali, tra chi coartava la regola e chi la fuggiva. Com'è naturale, Ubertino ha più volte occasione, invocando l'autorità di s. Francesco, di citare gli scritti di Leone. Ne cita infatti e ricita con insistenza parecchi passi perfettamente corrispondenti anche questi ad altri passi dello *Speculum*: « Sicut patet in dictis fratris Leonis manu sua conscriptis, sicut ab ore s. patris audivit », « sicut in cedulis sanctae memoriae fratris Leonis legi manu sua conscriptis »: ed altre espressioni simili; ma una tra le altre è notevole:

« Omnia (*circa l'intenzione di s. Fr. sulla povertà*) patent per sua verba expressa quae per sanctum virum Leonem eius socium tam de mandato s. patris quam de devotione eius fuerunt solemniter conscripta in libro qui habetur in armario fratrum de Assisio et in rotulis eius quos apud me habeo manu eiusdem fr. Leonis conscripta ».

Dalle parole dunque d'Ubertino nel processo risulta ch'egli aveva letto e possedeva tuttora dei ricordi di s. Francesco in cedole o rotoli autografi di fr. Leone; che potrebbero anche essere quegli stessi scritti di Leone, di cui, come abbiam visto, nel 1305 trascriveva dei passi nel suo *Arbor vitae crucifixae:* ad ogni modo, non v'è certo contraddizione in questo tra le due testimonianze. E non v'è nel fatto che nell'*Arbor* parla di rotoli depositati nel monastero di santa Chiara che con dolore ha inteso es-

(1) Cfr. *Spec. perf.* (nel Cod. Vat. 4354, paragr. XLII): « Infrascripta verba fr. Leo socius et confessor s. Francisci scripsit fratri Chonrado de Offida dicens habuisse ab ore b.i fr.i que idem fr. Chonradus retulit apud sanctum Damianum prope Assisium ».

sere stati portati via e forse perduti, e nel processo parla d'un *libro qui habetur in armario fratrum de Assisio.*

Che le memorie conservate ad Assisi lì sian chiamate *rotuli* e qui *liber*, non può destar sospetto, posto che quando scriveva l'*Arbor* non le aveva viste e forse faceva confusione. E le parole di Ubertino son confermate, come nota anche il Della Giovanna che a lui non crede (e in tutta questa questione sullo *Speculum* mi par troppo deliberato di non voler credere a nulla), dalla testimonianza veramente notevole che il noto rappresentante degli Spirituali Giovanni Olivi fa nella sua *Expositio regulae s. Fr.*, cap. 10: « *cedulas fratris Leonis quas de his quae de Patre nostro, tamquam eius singularis socius, viderat et audierat, conscripsit* », attestazione probabilmente anteriore al 1292, anno della sua ultima condanna; e da quella, importante anch'essa, del B. Francesco da Fabriano morto nel 1322, che nella sua Cronaca dice: « *Fratrem Leonem ego vidi et scripta eius legi quae recollegit de dictis et vita sanctissimi Patris nostri Francisci* ». Può essere che quest'ultima si riferisca alla *Legenda trium sociorum*, ma l'espressione *dictis et vita* è ripetuta più volte per designare i ricordi che abbiam nello *Speculum*, mentre nella Leggenda dei tre socii non abbiamo altro che i discorsi fatti nei capitoli.

« Ad ogni modo, dice il Della Giovanna, [questi *rotuli*] non sarebbero mai da confondersi con lo *Speculum perfectionis*, che non può essere opera di fra Leone, perchè in esso egli è ricordato con parole d'encomio, come già ebbe a notare l'Affò ». Ora anch'io ho studiato il codice bolognese studiato dal Della Giovanna, che « è proprio quello stesso nel quale l'Affò ha trovato il volgarizzamento dello *Speculum*, corrispondentissimo all'incorrotto codice bussetano », e in quel testo non ne ho trovate punto: le rare volte che Leone è nominato, è nominato semplicemente frate Leone. Ad ogni modo, se anche in altri codici si trovassero capitoli dello *Speculum* nominanti Leone con parole d'encomio, ciò non contrasterebbe per nulla con l'idea che ci facciamo dello *Speculum* dal suo proemio stesso: « *La quale opera è compilata e composta per modo di leggenda di alquante antiche, le quale in diversi luoghi scrissono e fecono scrivere o vero riferirono i compagni del Beato Francesco* ».

Ma la prova decisiva della sincerità dello *Speculum* è, secondo me, il confronto con la 2ª Vita di Tommaso, quello appunto che il Della Giovanna invoca come prova del contrario. Alcuni capitoli dello *Speculum* son tratti evidentemente di lì, e col proemio dello *Speculum* non c'è contraddizione. Altri, e son la maggior parte, riferiscono fatti e discorsi riferiti anche da Tommaso, ma in forma diversa e molti portano quel famoso suggello dei compagni del santo « *Nos qui cum ipso fuimus* ». Dò qui un saggio di questi capitoli corrispondenti:

Spec. perf. (1).

..... Fratri etiam qui faciebat et operabatur ligna dicebat ut nunquam totum arborem incideret, sed incideret taliter arbores quod semper aliqua pars remaneret integra amore illius qui salutem nostram in ligno crucis voluit operari. Similiter fratri qui faciebat hortum dicebat ut non totam terram coleret nisi pro herbis comestibilibus, sed aliquam partem terre dimitteret ut produceret herbas virentes que temporibus suis producere[*nt*] fratribus flores amore illius qui dicitur flos campi et lilium convallium.

Tom. 2°, 2ª Vita, III, c. CI.

..... Ligna cedentes fratres prohibet totam succidere arborem ut spem habeat iterum pullulandi; iubet hortolanum indefossos limites circa hortum dimittere ut suis temporibus herbarum viror et florum venustas praedicent speciosum rerum omnium patrem.

Tommaso, con quel suo quasi sallustiano studio di brevità, ci dà in forma tutta succinta il racconto che nello *Speculum* è in una forma più naturalmente piana ed aperta, come è proprio della viva voce: è evidente che quello dei due è l'originale, che dà la materia, per dirla con l'autore della leggenda in versi di S. Chiara, « *luce sua vestita* », quello che penetra « *veri dulcedine mentem* ».

Ma necessariamente poi Tommaso per tutti i fatti avvenuti

(1) Lo dò nel testo latino della Racc. Avign., perfettamente corrispondente alla Spec. Bolognese, cap. 117.

durante la sua assenza e per molti altri probabilmente anche quando era in Italia dovette ricorrere ai socii di S. Francesco e più specialmente ai suoi più famigliari.

Difatti, mentre per la 1ª Vita egli dichiara d'aver attinto anche alle testimonianze dei *socii: ea quae ex ipsius ore audivi vel a fidelibus et probatis intellexi;* la 2ª Vita è presentata nel proemio generale come lavoro collettivo dei socii, di quelli *quibus ex assidua conversatione illius plus ceteris diutinis experimentis innotuis.*

La composizione di queste due vite, per cui egli è come il biografo ufficiale dell'ordine, è analoga molto probabilmente, molto naturalmente alla composizione che della *Vita di santa Chiara* ci è attestata dal prologo ad essa riportato più sopra.

Un'altra prova, e molto importante, dell'autorità dello *Speculum* traggo senz'altro da appunti delle lezioni su s. Francesco e la prima letteratura francescana fatte quest'anno nell'Università di Roma dal prof. G. Salvadori, a cui devo anche il suggerimento di questo mio lavoro:

« Noi abbiamo una testimonianza a questo proposito, il cui « valore non è stato ancora abbastanza considerato, cioè il proe- « mio della Raccolta d'antiche memorie del Santo conservata nel « cod. vaticano 4354 e tradotta nel vaticano ottoboniano 681, che « contiene, come il Della Giovanna ha notato, buona parte dello « *Speculum perfectionis.* Or bene, il compilatore di quella raccolta « si dà a conoscere per un Minore il quale nella prima metà del « Trecento, parte altrove, parte in Avignone, volle mettere assieme « un supplemento alla *Legenda nova* di s. Bonaventura, racco- « gliendo più cose notabili ed utili di due specie. Primo, intorno « allo zelo della carità, dell'umiltà, della povertà, e all'intenzione « di s. Francesco circa l'osservanza di queste virtù e della Re- « gola, e queste egli dice d'aver tolte dalla stessa *Legenda vetus,* « alla quale aveva attinto frate Bonaventura, che è nome dato « dopo il 1260 alle due vite di Tommaso da Celano; e poi dai « Detti dei socii scritti da uomini approvati dell'Ordine. Poi i fatti « straordinari o i miracoli, che egli tolse, prima da un libro di « un Federigo arcivescovo di Riga, che quasi senza dubbio è il « francescano Federico Barone morto nel 1340; poi ancora dalla « *Legenda vetus* di Tommaso; poi dagli scritti dei socii che dicono

« la vita e le gesta di alcuni dei più ricordati tra i primi Minori; « poi alcune cose di s. Antonio, del b. Giovanni della Verna e « di altri. Ora, credo si possa supporre con fondamento che il « libro di Federico arcivescovo di Riga era, sebbene solo in parte, « quello degli *Actus sancti Francisci* che possediamo anche noi. « Questo libro conteneva, come contengono gli *Actus*, il racconto « dei fatti più straordinari e dei miracoli e le tradizioni riguar- « danti la Porziuncola e la Verna, e in esso abbiamo quindi in « parte il Testo latino dei Fioretti. Quali sono dunque le fonti « che rimangono della Racc. avignonese?

« La 2ª *Legenda* di Tommaso; le notizie intorno alle virtù « di Fr. date dai suoi Compagni e scritte da uomini approvati « dell'Ordine; le *Legende* scritte dai Compagni stessi di Fran- « cesco e da alcuni tra i primi Minori; le *Legende* di S. Antonio, « del b. Giovanni della Verna, di Corrado da Offida, di Giovanni « della Penna. Ora, se andiamo per eliminazione, alla parte della « Raccolta avignonese corrispondente allo *Speculum perfectionis*, « vediamo che corrispondono i nomi di Tommaso e dei Tre Socii: « e, se ne togliamo i paragrafi di Tommaso che si possono ri- « scontrare, noi abbiamo che secondo il compilatore le notizie « dello *Speculum perfectionis*, o sono scritte dai Tre Socii, o sono « date da loro e scritte da uomini approvati dall'Ordine ».

Liber miraculorum?

Ora, lasciando di cercare quali fossero precisamente i limiti del libro di Federico Barone, posto che noi abbiamo una serie di fatti, la quale non risale ad alcuna delle fonti note, dobbiamo supporre che ve ne sia una ignota, e dal suo contenuto le converrebbe bene il titolo di *liber miraculorum o exemplorum*.

Ed è possibile che il libro di Federico Barone, se non era una cosa con gli *Actus*, avesse appunto questo titolo.

Nella prima parte di questo studio ho già detto che i capitoli riguardanti i santi Minori della 2ª e della 3ª generazione son presi da vite che prima correvano separate (1). Di autori non conosciamo dai *Fioretti* che quello della vita di Giovanni della Verna,

(1) Questo appare chiaramente da un confronto tra gli *Actus* e i *Fioretti*.

Ugolino del Monte santa Maria († 1322). Ugolino resta autore diretto di questi capitoli (1) e indiretto del cap. *De inventione montis Alvernae:* non d'altro. Il compilatore vero degli *Actus* rimane ignoto, e del resto alla materia raccolta non aggiunse molto del suo: e quasi piace che il primo autore dell' opera nella quale s. Francesco è apparso al popolo sempre vivo, rimanga oscurato nella sua luce.

Roma, 14 ottobre 1895.

GIUSEPPE STADERINI.

---

(1) Dal proemio degli *Actus* parrebbe che tutti quei capitoli dei santi della Marca non entrassero nel piano della compilazione:

Sunt quaedam notabilia de b.º f.º et sociis eius et quidam actus eorum mirabiles, qui in legenda eius praetermissa fuerunt: una conferma potrebbe essere il fatto che la chiusa caratteristica degli altri capitoli: *ad laudem domini nostri Iesu Christi* manca in questi; i due primi soltanto hanno *Deo gratias*. Ma e su questo e su altri punti del presente lavoro ritornerò ancora.



RICERCHE SULLA ANTICA CITTÀ DI REGILLO

Tito Livio, nel secondo libro delle sue Istorie, all'anno 247 di Roma, così si esprime:

« Erano consoli Marco Valerio e Publio Postumio. In quel-« l'anno, fu ben pugnato contro i Sabini. I Consoli trionfarono. « Quindi i Sabini si apparecchiavano alla guerra con maggiore « accanimento. Contro essi, e perchè non nascesse insieme qual-« che pericolo repentino da parte del Tuscolo, con cui sebbene « non vi fosse aperta guerra, vi era però sospetta, furono eletti « consoli, Publio Valerio per la quarta volta, e Tito Lucrezio per « la seconda.

« Una sedizione sorta nei Sabini, tra quelli che amavano la « guerra, e quelli che preferivano la pace; aumentò alquanto le « forze dei Romani. Imperciocchè, Azio Clauso, a cui poscia fu dato « il nome di Appio Claudio in Roma; mentre, essendo egli fau-« tore della pace, veniva perseguitato dai partigiani della guerra; « nè si trovava in forze sufficienti da tener testa all'opposta fa-« zione; dal vico Regillo, con grande seguito di amici e clienti « si ritirò a Roma. Ad essi fu tosto data la romana cittadinanza, « ed assegnati i campi che sono al di là dell'Aniene: e fu questa « chiamata l'antica tribù Claudia, aggiuntivi poscia quelli che pro-« venissero da quell'agro. Appio, ascritto tra i Padri, non andò « molto, che pervenne alla più alta riputazione.

« I Consoli, con nemico esercito, partiti per l'Agro Sabino, « quando ebbero, colla devastazione e la guerra, ridotte a tale le « forze dei nemici, che per lungo tempo non avessero più a te-« merne alcuna ribellione, tornarono a Roma trionfanti. Publio Va-

« lerio, che a giudizio di tutti era riguardato per il principe nelle « arti della guerra e della pace, l'anno dopo, morì, sotto il conso- « lato di Menenio Agrippa e Publio Postumio, con gloria im- « mensa, e con beni di fortuna così esigui, da mancare il denaro « per il funere. Fu questo fatto a spese del pubblico. Le matrone « lo piansero come Bruto » (1).

Questo fatto saliente della storia romana, che Livio, coll'usato suo laconismo, ha tratteggiato con poche parole, mi ha fatto nascere il desiderio di ricercare le circostanze ed i dettagli che accompagnarono questa grande decisione di Appio Claudio e dei suoi seguaci, e di rintracciare il sito dove sorse Regillo.

Atta o Azio Clauso, detto poi Appio Claudio in Roma, fu primario cittadino di Regillo, e quasi onnipotente in Sabina per il suo sapere, per le sue ricchezze e per il largo seguito dei suoi amici e fautori. Riaccesasi contestazione e discordia tra i Sabini ed i Romani, opinò che si dovesse preferire la pace alla guerra coi medesimi.

Il partito avverso alla pace, sparse malignamente la voce che Clauso amava la pace coi Romani, per potere coll'aiuto dei medesimi divenire signore e tiranno dei Sabini. Questo ingiusto sospetto gli lacerò l'anima; e siccome era fiero ed indomito, nel 247 di Roma, 505 anni avanti Cristo, abbandonò la sua patria, a ciò incoraggiato anche dal romano Valerio Publicola suo amico; e si condusse a Roma con 7,000 famiglie sabine, nelle quali erano 5,000 uomini atti alle armi.

I Romani accolsero lui ed i suoi festosamente: li ascrissero ad una delle prime tribù istituite dai Re, che più tardi fu chiamata *Vetus Claudia Tribus,* come dicono Livio e Virgilio (2); dettero loro la cittadinanza romana e le terre che erano tra Ficulea e Fidene, oggi Monte Gentile e Castel Giubileo.

Claudio fu subito ascritto al Senato, e tra le famiglie patrizie.

La guerra seguìta tra i Sabini ed i Romani, dopo l'emigrazione di Appio, fu subito perduta dai Sabini. Claudio divenne il

(1) Tit. Liv., *Hist.*, Lib. II, c. 16.

(2) Tit. Liv., *Hist.*, Lib. II.

Ecce Sabinorum prisco de sanguine magnum
Agmen agens Clausus, magnique ipse agminis instar,
Claudia nunc a quo diffunditur et tribus et gens
Per Latium, postquam data Roma Sabinis. Virg., *Aeneid.*, VII.

signore di Roma ed il direttore della politica romana. Fu console, fu l'ispiratore della creazione della terribile dignità dittatoriale, che incusse spavento ai contemporanei; ma insofferente di carattere, e soverchiamente severo, si creò dei nemici che lo chiamarono a render conto di tanti atti di giustizia eccessivamente crudeli.

Piuttosto che giustificarsi, si uccise nel 470 avanti Cristo, convinto di essere stato giusto e di non avere mai mancato al suo dovere. Fu tanta la sua potenza, che, durante la sua vita ed il suo apogeo, fu detto: *data Roma Sabinis*, perchè egli era tutto.

Fondò la celebre famiglia Claudia romana, e l'imperatore Claudio, si vantava di essere suo discendente. Tacito, al Libro XI degli Annali, gli fa dire: *Majores mei, quorum antiquissimus Clauses, origine Sabina, simul in Civitatem Romanam, et in familias Patriciorum adscitus est.*

Questa famiglia nobilissima si divise in cinque grandi rami, da cui uscirono varî imperatori ed un numero infinito di uomini illustri e di consoli. Dal ramo detto dei Pulcri uscì Appio Claudio il cieco, il fondatore della *Regina omnium viarum,* la famosa Via Appia, che da Roma conduceva a Brindisi.

I Claudi proseguirono a possedere in Sabina, anche dopo la loro emigrazione in Roma: ed il suggello di un mattone, trovato presso delle rovine antiche nel secolo passato, nel territorio di Montopoli, prova che avevano una villa in quei pressi, anche dopo varî secoli dal loro trasferimento a Roma:

PAET· ET· APRON· COSS·
EX· PR·
T· CLAVD· QVARTI

Il quale suggello ci dà due notizie utili ad un tempo. La prima, che Tito Claudio Quarto, della famosa famiglia dei Claudi, vi avea una villa, come si desume da quel *ex praedio;* e che questa villa fu, per ciò che riguarda i fabbricati, o adornata con nuovi edifizî, o restaurata negli esistenti, nell'anno 168 dell'èra volgare, sotto gli imperatori Marco Aurelio e Lucio Vero. La seconda, ed è utilissimo per la storia, ci fa vedere, che vi fu un console sostituito in quell'anno; e che questo fu quel Peto qui nominato insieme ad

Aproniano. Giacchè, dai Fasti Consolari, risultano consoli a quell'anno solamente Aproniano e Lucio Vegio Paolo.

Ma ora che la storia di questa grande famiglia Regillense ci ha tanto interessato viene naturale la domanda: dove era Regillo?

Molti hanno fantasticato sulla sua posizione: e nel secolo decimosettimo, vi fu perfino un distinto prelato, Monsignor Pier Francesco De Rossi, che senza alcun antico avanzo, senza alcun documento, acciecato dall'amore che portava ad un piccolo feudo in Sabina, volle vederlo nel microscopico Poggio Sommavilla.

Dionisio d'Alicarnasso lo pone a 160 stadi da Roma; Svetonio e Stefano geografo ne fanno menzione, senza precisarne il sito; Plinio ed Olstenio non ne parlano.

Strabone, che nacque in Amasia 54 anni avanti Cristo, e morì 21 anni dopo Cristo, e visse perciò sotto Augusto e Tiberio, non nomina Regillo; e così si esprime delle città Sabine a suo tempo:

« I Sabini............. hanno poche città, e quelle rovinate « dalle continue guerre, come Amiterno, Rieti, a cui è vicino il « castello di Antrodoco, etc.

« Vi sono anche i Foruli dei Sabini, scogli più atti a fare « rivoluzione, che ad abitarvi. Curi ora è un villaggetto, etc. (1). « Inoltre Trebula, Ereto ed altre residenze di tal genere, sono « piuttosto da annoverarsi tra i villaggi, che tra le città » (2).

Cluverio, nella sua *Italia antiqua,* parla molto superficialmente di Regillo, e la mette a caso tra Curi e Farfa, senza precisare alcun posto.

Ma Plauto ci dice che Regillo era così chiamato, quasi piccola Regia e villa reale della città di Curi, regia della Sabina (3).

E che Regillo non fosse lontano da Curi, capitale dei Sabini, lo prova il fatto che Clauso, nobile Regillense, era al giorno di tutte le trame che si ordivano in Curi per avversare il suo piano

(1) Eppure Curi ebbe un miglio e mezzo di diametro.

(2) Sabini........ urbes habent paucas, easque continentibus bellis attritas, Amiternum, Reate cui vicinum est oppidum Interocrea, etc. Sunt et Foruli Sabinorum, saxa ad rebellionem quam habitationem aptiora. Cures nunc viculus est, etc...... Praeterea Trebula, Eretum et alia id genus domicilia, pagis potius quam urbibus adnumeranda. STRAB., *Geographicorum,* Lib. V, p. 228, *B.*

(3) PLAUT. in *Epit.*

di pace e conciliazione coi Romani, e muovere invece di nuovo guerra ai suddetti.

Dunque, data la distanza da Roma, stabilita da Dionisio, lo scopo di villeggiatura dei Re Curensi, a cui dovea il suo nome, come dice Plauto, la presenza d'interessanti ruine che n'attestano l'esistenza, tutto concorre a farla stabilire nella contrada Majalino nel territorio di Mompeo, che oltre di racchiudere tutti questi estremi, è bagnata alle falde dal fiumicello Riana, che nei documenti Farfensi è chiamato Regiano, quasi fiumicello Regio o di Regillo.

Descriveremo per poco la località. Forse due chilometri da Mompeo verso Rieti, si erge un bel monte, tutto esposto a mezzogiorno, che dolcemente declina fino al fiumicello Riana. Sulle falde di quel monte vaghissimo, dei ruderi esistenti attestano l'antico vico Regillense.

Una parete di questi muri, fino a non molti anni fa, si ergeva a circa trenta metri di altezza, come persone ancora viventi asseriscono; e questa gente di campagna chiamava la torre. Molte rovine si trovano nei pressi; ed anche alla parte opposta del monte di Majalino, al di qua del fiumicello Riana. Anzi sulla collina a nord-est di Majalino, e quasi incontro al medesimo, si trovano, oltre avanzi antichi informi, delle pietre tagliate e lavorate; e due di esse, lunghe due metri e larghe centimetri ottanta con degl'incassi nel centro, rivelano che forse servirono di basi o stipiti di porta. Muri e pietre lavorate si trovano per ogni verso; ed una grande conserva di acqua, divisa a più stagni, che oggi volgarmente chiamano Grotta Ciottina, dimostra che questa serviva o agli usi di Regillo, cavalcando con apposite opere di arte e condutture il fiumicello Riana, o serviva ai fabbricati che erano nella parte opposta di Regillo. Molte incrostazioni calcaree denotano il pelo dove giungeva l'acqua.

Anche in questi ultimi tempi, dei terrazzieri, lavorando a caso, vi hanno trovato delle tombe con vasi della più remota antichità, contenenti ossa umane.

La presenza di queste interessanti ruine in una località incantevole, e che naturalmente invitava ad abitarvi o villeggiarvi, ha fatto vedere al chiaro archeologo signor Chaupy, in quel sito, l'antica Regillo; ed il signor D'Anville, seguendo la fondata opi-

nione del suddetto antiquario, nella Tavola premessa al Tomo I della Storia Romana di Rollin, metteva nel territorio di Mompeo la città di Regillo, come Curi in quello della Fara.

Calindri mette pure Regillo nel territorio di Mompeo, e dice che altri credono che le rovine di Regillo contribuissero alla edificazione di Mompeo.

Ma di questo parleremo più tardi.

Il dotto Cluverio, nella sua *Italia antiqua,* non precisava così esattamente la località, ma pure in qualche modo l'accennava, quando credeva che fosse esistita tra Curi ed il fiume Farfa.

Anche la presenza della Villa dei Claudi, del secondo secolo dell'impero, nel territorio di Montopoli, mentre esclude Regillo dalla casa rurale dei medesimi, fa supporre che la vecchia città non fosse molto lontana da quella.

Guattani nei suoi « Monumenti Sabini » sostiene che Mompeo, prima che fosse acquistato da Pompeo, era Regillo; ma noi mostreremo che sebbene la famosa Villa del Magno Pompeo, da cui Mompeo prende il suo nome, non era lungi da Regillo, non per questo era la medesima cosa, e due buoni chilometri separavano l'uno dall'altro.

Le rovine che si trovano nella località, chiamata Majalino, sono della più remota antichità e del tempo dei Re, e per nulla accennano all'epoca di Pompeo; perciò più atte ad indicare la città di Regillo di antichissima origine e che come tutte le città Sabine decadde, quando fu stabilita definitiva pace e concordia tra il popolo romano e sabino. Giacchè, ammessi i Sabini alla cittadinanza ed a tutti gli onori di Roma, fino ad avere un quartiere nobilissimo loro designato, l'attuale Quirinale, che da loro prese il nome, finirono per stabilirsi in Roma quanti avevano denaro o potere, abbandonando le loro città natìe.

Da questo loro installamento nella città di Roma provenne l'abbandono e decadenza quasi totale delle loro città, talmente che Strabone e Dionisio di Alicarnasso trovarono, a loro tempo, ridotte a modesti villaggi città che furono nobilissime. Strabone ci fa sapere, che la regia città di Curi (da cui è venuto il nome di Quirino, Quiriti e Quirinale) che nei tempi felici aveva avuto un diametro di un miglio e mezzo di abitazioni, a suo tempo era ridotta ad un villaggetto, *viculus.* E così deve essere avvenuto

anche di Regillo, che pian piano disparve in guisa da non lasciare quasi traccia di sè al principiar dell'impero.

Però da tutti gli argomenti addotti superiormente, e dalle rovine tuttora esistenti, si può con tutta sicurezza stabilire che Regillo esistesse nella bella falda meridionale che scende dalla montagna di Majalino nel territorio dell'attuale Mompeo.

Ma siccome, nel mondo, le cose piuttosto che a sparire del tutto, sono destinate a modificarsi ed a trasformarsi; così dalla vicina Regillo, quasi sparita al cader della Repubblica ed al cominciar dell'Impero, surse la grandiosa Villa del Magno Pompeo, che i più interessanti monumenti, ancora esistenti, ci ricordano.

Cadde, perciò, in errore il Guattani, quando scrisse che Mompeo, prima che fosse acquistato da Pompeo, era Regillo; perchè se è vero che erano vicini, non erano però la medesima cosa, passando una bella distanza tra loro, ed essendo del tutto diversi i monumenti che ricordano Regillo e la Villa Pompejana.

Già prima del grande rivale di Cesare, un'altra villa era sorta in quei pressi.

Fabio, detto Massimo, anch'egli volle trovare riposo alle sue cure politiche nei freschi recessi della Sabina: e nella località, anche oggi corrottamente chiamata Villa Marsa nel territorio di Mompeo, ebbe egli la sua casa campestre. La ricordò anche Cicerone nelle sue opere, scrivendo: *Villa Fabii Maximi in Agro Sabino.*

Ma questa dovea essere eclissata da quella, che per opera del Magno Pompeo, dovea sorgere nel posto più eminente di quella vaga contrada.

La bellezza del monte, su cui sorge Mompeo, ridente per la feracità del terreno, l'abbondanza delle acque, e più per gl'incantevoli panorami che vi si godono per ogni verso, dovette invitare quel grande ad edificarvi la sua dimora campestre, che ancora tanti avanzi antichi ricordano e fanno vedere quanto dovette essere grande e magnifica.

Il suo grande amico ed ammiratore, Marco Tullio Cicerone, dovette andarvi qualche volta a vederlo, come appare dalle sue lettere (1).

---

(1) In Pompejanum statim cogito, sed faciam te certiorem. Cic., *Epist.* 4, Lib. VII.

Certo, il nucleo dell'antica villa dovette essere dove oggi sorge il palazzo baronale, che per le varie edificazioni e raffazzonamenti che ha subìti, ha fatto quasi sparire le più antiche costruzioni.

Ma delle sue dipendenze restano ragguardevolissimi monumenti, specialmente nella parte del monte che discende verso la strada che conduce a Salisano, e verso una piccola chiesa, detta la Madonna del Mattone. Ivi veggonsi ruderi di antichi bagni, avanzi di sepolcri magnifici, quali quelli della Via Appia a Roma, pavimenti in musaico, e muri antichi, di cui alcuni reticolati, per una larga estensione, dimostranti quanto grande e bella dovesse essere quella villa.

La semplicità e l'ignoranza dei passati abitatori ha disperso gli ornamenti e le lapidi che ornavano quei magnifici sepolcri, ed appena una ne fu letta al posto dal Marocco (1) salvata dai rovi e da una moltitudine di rami di quella pianta chiamata *Ficus Indica* che copriva e cingeva quasi del tutto quel venerabile monumento, come esso dice. Io però non sono riuscito a vederla. Questo bellissimo monumento, oggi chiamato la Palombara, ha una bella camera sepolcrale a volta, ridotta a stalla, e l'iscrizione che vi lesse il Marocco, mostra che fu innalzato ad onore di una liberta di Pompeo, di nome Pasidiena, e ad una figlia di questa. Ecco l'iscrizione:

PASIDIENAE
P. L. CLIMENAE ET MEGISTAE FILIAE
FECIT HIMER·

P. L. vuol dire *Pompei Libertae.*

Le altre lapidi che doveano designare i bei monumenti sepolcrali, esistenti lungo quella via, sono state disgraziatamente disperse. Una ne ho letta murata nel palazzo baronale, e dice:

PETILIA T. ET
P. ATRI. L. ETHERA
P. ATRIVP. L.
L. SYNEROS
CONLIBERTAE ET SIBI

(1) Marocco, *Monumenti dello Stato Pontificio*, Tom. II, p. 75.

Dall'insieme si vede che questi monumenti sepolcrali, sebbene grandiosissimi, erano dei liberti dei signori del luogo, i quali avevano in custodia la villa e le sue vaste dipendenze.

E giacchè, per la vicinanza di Regillo, abbiamo fatto parola della sontuosa villa di Pompeo, rappresentata oggi dal castello di Mompeo; a diletto dei nostri lettori, faremo la storia, per quanto ci è dato dai documenti, di questo simpatico villaggio.

La maggior parte degli antichi avanzi, di cui abbiamo fatto parola, sono del periodo imperiale, e certamente del primo e secondo secolo: e ciò dimostra evidentemente che anche dopo la caduta e la morte in Egitto del grande Pompeo, i suoi successori seguitarono ad usare come luogo di delizia quel luogo, e certo almeno per due secoli dopo la sua morte, come quei monumenti rivelano.

Di là comincia il bujo della storia, che aumentato per la guerra civile in permanenza nella seconda metà del terzo secolo per l'ambizione di tutti quei generali o tiranni che aspiravano all'impero, e nel quarto, quinto e sesto secolo per le irruzioni barbariche, ci fa perdere ogni traccia di Mompeo fino ai tempi di Adriano I (772-795), in cui per la prima volta lo ritroviamo nominato sotto il modesto nome di *Fundus Pompejanus*.

Trovasi così scritto in una lapide di quel Papa, che è nell'alto del Portico di S. Pietro; ed è ricordato come quello, che somministrava l'olio per le lampade che ardevano sulla tomba dell'Apostolo nella Basilica Vaticana.

In una iscrizione del secolo ottavo, esistente nella Chiesa di S. Maria in Cosmedin, trovasi scritto, *Fundus Pompejanus*. Nella Collezione Deusdedit, trovasi egualmente *Fundus Pompejanus*.

Nell'anno 816, Papa Stefano IV, tra gli altri fondi, conferma all'Abate di Farfa, Ingoaldo, sotto Ludovico Pio, nel terzo anno del suo impero, *Fundum Pompejanum* (1).

Nel Diploma dell'imperatore Lotario (820-849), riportato nei Codici Farfensi, si trova richiamato il *Fundum Pompejanum* (2).

Dai surriferiti documenti, si vede bene, che l'antico fondo di Pompeo era divenuto proprietà della famosa Abbazia di Farfa.

(1) Reg. Farf.

(2) Reg. Farf., pag. 74.

Infatti, nell' 875, l'Abate Giovanni dà in enfiteusi Mompeo (*Pompeje*) ad un tal Francone, e tra i confini è designato un rivo che scende dalla Rocca di Azzone.

E due anni dopo, nell'877, il medesimo Abate Giovanni permette a Francone di edificarvi un castello.

Ecco il principio e la fondazione dell'attuale Mompeo, il quale dalla decadenza dell' impero fino a quest'anno 877, non era stato altro che una tenuta, chiamata ora *Pompejanum*, ora *Praedium Pompejanum*, ora *Fundus Pompejanus*.

Da ora in poi, non è più la squallida tenuta che si presenta; ma il *Castrum Pompei* coi suoi fortilizi ed i suoi abitatori.

Si vede che la linea feudataria di Francone dovette estinguersi, oppure che per demeriti fosse spogliata dall'Abate Farfense del feudo; perchè all'anno 956, sotto il Papa Giovanni XII, troviamo che l'Abate Adamo dà in enfiteusi a terza generazione, il che vuol dire in investitura, ai fratelli Gaiderisio ed Ottaviano, figli di Buza, il castello di Mompeo, chiamato in quell'atto *Pompeje* (1).

Dai documenti Farfensi parrebbe che non tutte le terre di quel territorio fossero comprese nell'investitura feudale, perchè, nel 998, l'Abate Ugo che succedette ad Alberico nel 997, dà in enfiteusi un terreno a Mompeo, chiamato Bove gelato (2).

Dall'investitura di Gaiderisio ed Ottaviano di sopra nominati, non sappiamo se ve ne siano state altre, prima che il feudo passasse nella casa degli Orsini, discendenti di Simeotto Orsini, signori di Castel S. Angelo in Roma.

Un'antica arma di questa famiglia, molto tozza nella forma, con due orsi per supporti, ho veduto murata in un portico o cortile del palazzo baronale, la quale, rivelando una grande antichità, mi fa supporre che già circa il duodecimo secolo, gli Orsini di Castel S. Angelo fossero padroni del luogo.

---

(1) Codex 2, Lib. Largitorius.

(2) Quest'Abate comprò con denaro la sua dignità da Gregorio V, papa accessibile all'oro, e meritò il rimprovero di Ottone III imperatore, nel Placito del 998, dove dice: *Qui sibi Imperialis Abbatiae* (l'Abbazia di Farfa, era detta Imperiale, perchè dipendeva direttamente dagli Imperatori Germanici) *absque nostro assensu regimen usurpaverat, et quod deterius est, pretio emerat a Romano Pontifice.* Chronic. Farf., 492.

Anzi io credo che debbano attribuirsi a loro parte del recinto fortificato e due torrette rimaste a memoria dell'antico castello, quasi interamente distrutto, e raffazzonato nella forma di palazzo baronale dai Marchesi Naro, ultimi signori del luogo.

Addurremo ora quei documenti, che a questa famiglia si riferiscono, come signori di Mompeo.

Ai 26 di aprile del 1423, Bertoldo di Troilo Orsini, nomina dei procuratori per ricevere dagli eredi degli Anguillara e degli Alberteschi quanto gli spetta in Castiglione ed altrove, secondo l'arbitrato del Cardinale Giovanni vescovo di Albano, e di Poncello Orsini, zio del Cardinale, ed a ricevere quietanza a favore delle comunità di Foglia, *Pompegio* e Gravignano (1).

Nel 1448, il magnifico Pier Angelo Orsino, signor di Mompeo, donò al Priore, monaci e Monastero di santa Maria di Farfa, il castello di Montefalcone, che era nei pressi di Mompeo, con tutto il suo territorio, ragioni, azioni, e gius padronato ecclesiastico sopra le sue chiese, e segnatamente su quella di s. Luca.

Ora è intieramente sparito tale castello (2).

Dal testamento del suddetto Pier Angelo Orsini, in data 29 marzo 1476, per gli atti del notaio Egidio Micaronio, si viene a conoscere, che a quel tempo, uno dei figli del testatore, di nome Troilo, era già morto. Perciò egli lasciò erede il figlio superstite, Pier Francesco, in tutti i suoi castelli, terre, rocche, etc., nominatamente..... *in castro Montis Pompei,* etc. (3).

E da questo nome di Monte di Pompeo, è certamente derivato il nome di Mompeo, più naturalmente di quello che molti scrittori vogliono dire, che invece provenisse dal cambiamento della lettera P in M.

Nel 1559, il feudo apparteneva ancora ai discendenti di Si-

---

(1) *Arch. Stor. Rom.*, anno 1887, vol. X, p. 252.

(2) In tal donazione, sono così enunciati i confini: *A serina montis Majolini versus dictum Castrum montis Falconis, et versus Castrum Salisani, et ab alio latere est rivus Andrianus et alios fines. Actum in Castro Pompei in domibus seu palatio solitae habitationis praefati D. Petri Angeli, Mattheus magistri Cicchi de Turri, notarius et judex ordinarius.*

Quinterno n. 12, Arch. Reat.

Ed in Marocco, tom. III, pag. 23.

(3) Arch. Vatic. Cod. Collectanea ad Ursinos.

meotto, come risulta dalla lapide esistente sulla porta della chiesa parrocchiale, dedicata alla Natività, dalla quale risulta che il popolo del castello di Mompeo, restaurò, in quell'anno, questo tempio, mentre erano signori del luogo Alessandro e Virginia Orsini, e sedeva sulla cattedra di Pietro, il santo Pontefice Pio V. Ecco l'iscrizione:

HOC TEMPLVM FVIT RESTAVRATVM A POPVLO
C. MOMPEI SVB DOMINATIONE ALEXANDRI
ET VIRGINIAE VRS. ET SVB PONTIFICATV
DOMINI NOSTRI PII PP. V. PONT. MAX.
A. D. MDLIX.

Ma, gli Orsini, riempitisi di debiti, furono presto obbligati a disfarsi dei loro possessi in Sabina; ed in tale circostanza, venderono il castello di Mompeo ai marchesi Capponi di Firenze.

Questi alla lor volta, lo venderono alla nobile famiglia Naro romana, che l'ha posseduto fino al primo quarto di questo secolo.

Questa famiglia, ora estinta, fu la vera provvidenza di questo luogo, e fece del tutto per riportarlo all'antica grandezza.

Il marchese Bernardino Naro, vero signore dall'animo grande e generoso, volle far risorgere la villa di Pompeo, là dove da tanto tempo era disparita.

Disfece quasi per intero il castello ed i fortilizii dei passati signori e degli Orsini, lasciandone solo due torri a ricordo. Sull'area di quello, edificò un bel palazzo baronale, che sebbene abbandonato e negletto dai presenti possessori, fa ancora arguire dal suo stato fatiscente la primitiva grandezza e magnificenza.

Circondò questo di giardini, fontane e deliziosissimi viali, che il Piazza, testimonio oculare, lo fa credere il castello incantato di Armida, esclamando che per quel luogo erano tornati i bei tempi del grande Pompeo (1).

Il suddetto marchese Bernardino Naro, all'ingresso della terra, costruì un maestoso portone in travertino al di fuori, da cui si gode il vago prospetto della Sabina, della Tuscia Romana e di Roma stessa.

---

(1) PIAZZA, *Gerarchia Cardinalizia*, pag. 188.

Aprì e lastricò strade, tra cui una, che da questo portone, conducesse direttamente al suo palazzo.

Volle anche lasciar ricordo della sua pietà a quei buoni terrazzani.

Riedificò perciò dai fondamenti la Chiesa parrocchiale nel 1663, non essendo stati sufficienti i restauri fattovi dal popolo di Mompeo nel 1559. Ed a dimostrare l'affezione sua particolare a questo luogo, vi edificò una cappella gentilizia, dove dispose, che dopo la sua morte vi fosse deposto il suo cuore; costume, che osservarono i suoi discendenti fino a tutto il secolo decimosettimo, come risulta dalle lapidi ivi esistenti.

Così, mentre seppellivano i loro corpi nella bella chiesa della Minerva in Roma, ove avevano una splendida cappella, mandavano a deporre i loro cuori nel loro amato Mompeo.

Il medesimo Bernardino Naro provvide con lasciti ai poveri, alle ragazze da marito, ed al restauro e dotazione di altre piccole chiese campestri.

Il figlio Fabrizio se non assomigliò il padre nella magnificenza, non gli fu secondo nella pietà.

Arricchì il tempio paterno con ricchi reliquarii ed insigni reliquie; trasportò da una chiesa campestre, nella cappella gentilizia dal suo padre edificata, un antichissimo crocifisso intagliato in legno, grande forse più del naturale, che per la sua rara perfezione artistica, commuove il cuore al vederlo, e desta nello stesso tempo venerazione ed ammirazione.

Piazza ha descritto pateticamente con particolari dettagli questa Traslazione, che dovette essere un vero avvenimento per quel villaggio.

Ottenuta, Fabrizio Naro, da Papa Clemente X l'indulgenza a forma di giubileo per tutti gli astanti, invitò a questa festa tutta l'aristocrazia Romana, facendo coniare medaglie di argento commemorative, che distribuì agl'intervenuti. Tutta la Sabina vi accorse.

Era il 17 maggio 1674: deposto il Cristo sopra un talamo, sontuosamente ornato di stoffe preziose, fu questo portato da dodici poveri vestiti di panno paonazzo, con i sandali all'apostolica, mentre dei nobili romani sostenevano un ricchissimo baldacchino che lo ricopriva, ed il Vescovo di Sabina e gli altri personaggi chiudevano il corteo.

Furono dotate, in memoria, tutte le ragazze povere, e fatte larghe elemosine a storpii ed indigenti (1).

Ma, con i Naro, finì ogni grandezza di questo luogo; ed ora, tolte le bellezze della natura, che vi spira ridente per ogni verso, nulla più vi rimane, all'infuori delle memorie da noi accennate.

Sono però ancor celebri i frutti del suo territorio, che fanno ricordare l'antico adagio romano su loro: *Omnia mala, mala, praeter Appia Pompejana.* Che è un *calembour,* o giuoco di parole bello e buono. Giacchè, in latino, la parola *malum* significando egualmente *male* e *melo,* l'adagio voleva dire: che tutti i mali erano mali, all' infuori delle mele appie di Mompeo.

In mezzo a tutte le vicende e traversie passate, è grato a quei buoni terrazzani conservar memoria della loro origine. Così, il suggello del Comune porta la scritta: *Communitas Pompejana;* sul Granajo di proprietà del Comune, leggesi la sigla P. C. P. che vuol dire *Pubblicae Commoditati Pompei;* e sulla facciata della Chiesa di S. Carlo, edificata dal popolo di Mompeo nel 1620, è scritto:

PIETATIS STUDIO POPVLI A POMPEJO SABINI.

I lettori vorranno, nella loro gentilezza, scusarci, se ricercando la città di Regillo, abbiamo sorvolato le memorie di Mompeo; perchè Regillo trovasi nell'attuale territorio di questo, e perchè ci pareva che valesse la pena d'illustrare un luogo, che fu deliziosa dimora di quel grande, che per poco non supplantò Cesare nella signoria del mondo.

Roma, maggio 1896.

ALESSANDRO BARBIELLINI-AMIDEI.

(1) PIAZZA, *Sabina,* p. 188.



L'AMMINISTRAZIONE ECONOMICA

DELL'ANTICO COMUNE DI PERUGIA



La saggezza negli ordinamenti finanziari e nei processi del pubblico riscontro economico è certamente da riguardarsi come una delle cagioni onde Perugia si alzasse tra mezzo alla barbarie e si ingrandisse tanto da poter essere annoverata fra le cospicue e libere città d'Italia. E riesce veramente incresciosa la mancanza di lavori, che facciano conoscere con certezza i servizi dell'entrata e della spesa, le varie scritture ed i conti di questo antico comune, che, per lungo tempo e attraverso fortunose vicende, seppe mantenere intatta la sua autonomia.

Di questo mi era forza parlare fin dalle prime, non per vana compiacenza nel mostrare ch'io intendo colmare una lacuna, ma per il desiderio vivo di sapere che presto altri compierà un lavoro tanto utile, con quella pienezza di ricerche e con quella profondità di considerazioni, per le quali io non ho nè mente nè lena bastevoli.

La legge del minimo mezzo va rigorosamente applicata alle pubbliche amministrazioni, nelle quali, purtroppo, come nei tempi che corrono, la intralciatura dei regolamenti, prodotta dalle numerose variazioni successivamente apportate al verificarsi di ogni bisogno, senza riordinare mai le disposizioni già prese, e talvolta anche la facilità nel concedere cariche ai numerosi petenti, hanno promossa l'eccessiva estensione di una burocrazia troppo onerosa per l'azienda. Ma l'applicazione di tale legge suppone unità e

armonia di movimenti e perciò una sapiente istituzione di organi amministrativi e una sapiente distribuzione di funzioni, alle quali si può giungere soltanto col trarre le norme amministrative dalla considerazione larga e coscienziosa dei fatti, ricercando il passato con grande amore e lungo studio, applicando, in somma, alle discipline amministrative, specialmente alla ragioneria, che si riferisce al controllo economico, quel metodo sperimentale, a cui molte scienze debbono il loro continuo incremento.

E deve riescire molto profittevole l'esame accurato degli ordinamenti governativi nella antica Perugia, per sapere come, col sorgere e l'aggrandirsi delle libertà cittadine, si tendesse a creare, sviluppare e coordinare gli organi amministrativi, ad adattare alle nuove esigenze quelli già esistenti, a regolare i singoli servizi in guisa da segnare ad ogni magistrato la via da percorrere e da rattenerlo costantemente in essa, onde avesse l'intiera amministrazione comunale a foggiarsi in modo da permettere alle parti sue di compiere azioni legate sempre da mutua dipendenza. Ma non si creda che questo esame debba partire esclusivamente dalla convinzione di trovare negli antichi documenti amministrativi tutte le disposizioni necessarie e sufficienti al reggimento delle odierne aziende. Sono considerabili le evoluzioni subìte dal pubblico controllo economico, vuoi per il progresso nella produzione e nella circolazione della ricchezza, vuoi per il perfezionamento nei mezzi e nei processi finanziari, vuoi per i mutamenti di tendenze della vita sociale e per lo sviluppo del reggime rappresentativo, vuoi per l'accrescimento dei bisogni comuni e quindi per la sopravvegnenza di nuove spese e l'ottenimento di nuove entrate pubbliche, vuoi infine per la integrazione e la conseguente differenzazione degli organismi politici. Del resto, il controllo economico si sviluppa a mano a mano che cresce la ricchezza, specialmente quella mobiliare, perchè l'importanza sua è in ragione composta della quantità dei beni economici e della rapidità delle loro mutazioni; e tale controllo aumenta in estensione e intensità a misura che il lavoro amministrativo diventa più complesso e si fa più grande la divisione sua, perchè, crescendo la differenzazione amministrativa, crescono eziandio le forze dissolventi, onde l'integrità dell'organismo non può essere serbata lungamente senza un efficace controllo, che renda perfetta la coesione delle parti. Se, qualche se-

colo addietro, quando le pubbliche aziende non erano molto complesse, si poteva sostenere che l'arte del controllo non era ardua, ora devesi pur convenire che le funzioni di ragioneria e gli organi a cui sono deputate prendono una parte ben grande nella compagine amministrativa. Bisogna rilevare e studiare tutto il lavoro economico nelle sue cause e nei suoi effetti, stimolarlo e vincolarlo in guisa che abbia sempre a procedere convenientemente. La valutazione degli elementi patrimoniali e dei loro mutamenti, gli inventari, le previsioni, la costrizione dei fatti amministrativi, le registrature analitiche e sintetiche, i rendiconti e le revisioni loro sono ora funzioni di controllo, che, nelle pubbliche aziende, si manifestano piene e convincenti più che in passato.

Negli scorsi secoli vi furono ordini veramente buoni, ma talvolta contrastavano al fine ultimo per cui erano emanati, avendo in sè troppa rigida severità. Ora i debitori del fisco non temono più la sospensione dei diritti politici, l'esclusione da tutti gli onori, offici e beneficî dello stato, la confisca dei beni, l'esilio, la distruzione delle loro case. E questa mitezza di mezzi del controllo economico moderno ne attesta di certo la superioranza rispetto a quello antico. Ora la qualità di ministro delle finanze non attira più l'odio popolare, i pubblici tesorieri non ritardano più a loro talento i pagamenti, i pubblicani non possono più conseguire lucri favolosi, non si affida più il denaro pubblico ai frati camerlenghi o chiavari o massari, perchè il controllo moderno tende a forzare ognuno, che lavora nell'azienda, ad essere, anche malgrado suo, onesto; a differenza del controllo antico, che spesso si fondava troppo sulla rettitudine e sul sentimento religioso.

È rimoto il tempo in cui i tributi e le tasse si corrispondevano in natura; perciocchè i reggitori delle pubbliche finanze cercarono di ridurre a denaro tutte le rendite e per conseguenza anche le spese, onde riuscisse meno intralciata la gestione e più efficace il suo riscontro. Aumentando l'importanza relativa del denaro nelle funzioni dell'entrata e dell'uscita, divenne cura precipua dei governanti l'accogliere in tempo nelle casse i fondi necessari. Per semplificare il processo dell'entrata e per rendere pronte e sicure le riscossioni, si indussero anche a dare ad appalto le gabelle; talvolta anzi ricorsero purtroppo a un metodo più sbrigativo, cedendo temporalmente ai creditori dello stato i proventi delle imposte e

delle tasse. Volendo regolare il servizio del tesoro, gli statisti non seppero da prima escogitare altro espediente che quello di affidare a speciali magistrati tante casse quanti erano i cespiti delle entrate e delle spese. La molteplicità delle casse e l'imputazione dei fondi provenienti da determinate rendite all'eseguimento di [illegible]e spese sono, per avventura, le caratteristiche che ebbe, negli stati nostri medioevali, il servizio del tesoro. Nella veneta repubblica, pressochè tutti i magistrati avevano casse proprie e generalmente più d'una, ove custadivasi il denaro secondo le fonti da cui proveniva e l'impiego che doveva farsene, ed a cui attendevano speciali cassieri e speciali scontri, obbligati a tenere giornali e quaderni separati (1). La limitazione delle varie categorie di spesa si faceva prima dal consiglio dei dieci, poi, dopo la sua riforma, dal senato; uno speciale magistrato, i provveditori alla scansazione, vigilava perchè non si uscisse dalle limitazioni fatte; la distribuzione del pubblico denaro ai varî magistrati si faceva con regolazioni di casse generali o parziali, avuto riguardo a ciò che dovevasi spendere nell'anno e procurando di deputare a ogni ufficio o reggimento le intere rendite di uno o più dazi, o di una o più camere (2). Anche a Firenze si applicò il metodo di assegnare a ciascuna categoria di spesa i fondi provenienti da determinate rendite o tasse, e di custodire simili fondi in casse separate; avendo cura di vincolare alle uscite più importanti le entrate più sicure, alle spese relative a un dato luogo i proventi ivi ottenuti, e comminando pene severe a chi erogasse le somme riscosse in modo diverso da quello prefisso. Così il camarlingo del Monte aveva assegnamento a carico delle gabelle più sicure, cioè quelle del sale, delle porte, del vino al minuto, in una somma stabilita annualmente o mensilmente; quando si istituì la decima, venne destinato il prodotto di essa a redimere il debito pubblico, per il che fu detta anche tassa di redenzione; nel 1351 fu deliberato dai consigli che tutto il denaro riscosso per il comune nella terra, corte o distretto di Prato, per la gabella del vino al minuto, si spendesse nel condurre a termine il cassero di Prato e che il ca-

---

(1) F. Besta, *La Ragioneria*, Prolusione letta, nella solenne apertura degli studî, per l'anno scolastico 1880-81, alla R. Scuola superiore di commercio in Venezia, pag. 52.

(2) F. Besta, op. cit., pag. 53.

marlingo dei governanti di detta gabella dovesse pagarlo ai soprastanti alla costruzione del cassero stesso, sotto pena di lire cinquecento (1).

Ma tali ordinamenti del servizio di cassa, sebbene valessero a separare nettamente le previsioni di cassa e la ripartizione dei fondi dalle autorizzazioni delle entrate e delle uscite ed a stabilmente fissare le rendite e limitare le spese, non erano tuttavia scevri da inconvenienti, poichè rendevano numerose le scritture, complicati i riscontri, troppo grandi le somme, che dovevano rimanere nelle diverse casse, necessari gli storni da cassa a cassa, quando tardava l'entrata dei fondi deputati alle singole spese, e difficile il disporre con sollecitudine del pubblico denaro secondo le occorrenze. Laonde, in progresso di tempo, si cercò di ridurre il numero delle casse, lasciando ai diversi magistrati, non il maneggio, ma la sola disposizione del denaro; di separare la facoltà di accertare le entrate e le uscite da quella di custodire il denaro e di curare gli incassi e i pagamenti; ed in questo modo si venne all'unità del tesoro, vale a dire all'unità del magistrato, che deve presiedere alla custodia del denaro e alla distribuzione sua nei varî luoghi dove si manifestano interessi da soddisfare. L'unità del tesoro eliminò necessariamente la molteplicità dei fabbisogni di cassa; i dati di questi si riunirono in un solo bilancio; e allora le previsioni relative alle entrate e alle uscite di un determinato periodo amministrativo si considerarono, nei governi parlamentari, come autorizzazioni definite, le quali segnavano, specialmente per la spesa, limiti fermi.

Nei secoli andati, il controllo pubblico si rivolgeva piuttosto a reprimere e punire anzichè a prevenire e frenare; era in gran parte susseguente e non antecedente e concomitante al lavoro amministrativo. Non si definivano previamente in ogni loro fase gli affari o i negozi, nei quali svolgevasi la pubblica gestione; non sempre si astringevano efficacemente i funzionari, con la vigilanza, l'opposizione d'interessi, gli ordini e le ricevute per iscritto, alla esatta osservanza del loro mandato. Non di meno la costrizione dei fatti amministrativi, nei liberi nostri comuni, ebbe mani-

(1) P. Rigobon, *La Contabilità di stato nella repubblica di Firenze e nel Granducato di Toscana*, pag. 84.

festazioni importanti. A Firenze i camarlinghi addetti alle diverse gabelle, i notari e gli scrivani di entrata dovevano registrare quotidianamente gli introiti, sotto pena di lire cento; i governatori delle singole gabelle dovevano tutti i giorni, meno i solenni e i festivi, notificare ai regolatori dell'entrata e della spesa l'ammontare dell' introito della giornata precedente a mezzo di cedola scritta dal camarlingo e sottoscritta dal notaio postogli accanto; per gli ordinamenti di camera del 1289, i camarlinghi non potevano ammettere ordini di pagamento dei signori, che non fossero sottoscritti da cinque di loro (1). A Venezia si faceva obbligo ai magistrati di registrare il fatto amministrativo in presenza della parte interessata o di un suo rappresentante; si consentivano ai singoli uffici, cui eransi deputate somme, per la diretta esazione, dalle camere o dai magistrati dei dazi, l'autorità di avvogadori fiscali, ponendosi così saggiamente in giuoco opposti interessi; il sindacato sui ministri subalterni e sui magistrati era assiduo ed era quasi costantemente efficace l'attrito di opposte tendenze fra essi (2).

Più sviluppato era, per avventura, in quei tempi, il controllo consuntivo; poichè si era scrupolosi nel confrontare il fatto col diritto, nel prescrivere la conservazione dei documenti di prova e la registrazione delle operazioni effettuate ed obbligare ciascuno, che aveva il maneggio del pubblico soldo, a rendere ragione del suo operato. L'ordinamento amministrativo dei liberi nostri comuni non permetteva, forse, la compilazione e la resa di conti per dimostrare lo stato della pubblica fortuna ed i risultamenti generali del governo in un dato periodo di tempo. Nulladimeno si obbligavano gli officiali aventi maneggio di denaro a render conto dell'azione loro, specialmente quando essi uscivano di carica; ma, invece di riassumere e ordinare in acconci prospetti i dati relativi alla gestione, presentavano i libri da essi tenuti e dai quali avrebbero dovuto ricavare quei dati. A Venezia i diversi cassieri dovevano saldare essi stessi ogni mese i loro registri, portare i loro libri così saldati e contare il residuo ai camarlinghi del comune; a Firenze i libri dei camarlinghi erano saldati e chiusi dai magistrati revisori, i quali determinavano la situazione

(1) P. Rigobon, op. cit., pag. 88, 89.
(2) F. Besta, op. cit., pag. 53, 78.

finale ed il resto, che avrebbe dovuto essere versato (1). Si ha tuttavia qualche esempio di documenti, che accennano alle generali entrate e spese dello stato; tali sono, per esempio, due capitoli della cronaca di Giovanni Villani risguardanti le rendite assise e le spese ferme del comune di Firenze nel 1338, e i brani della cronaca Alberegna, che ricordano le rendite e le spese di Venezia nel 1469. Giova però osservare che non si compilavano bilanci fondati sui risultamenti reali della gestione in un determinato spazio di tempo, sibbene prospetti, che non erano nè preventivi nè consuntivi, ma piuttosto conti d'avviso, tendenti a dimostrare a quanto sarebbero montate annualmente le rendite e le spese dello stato, ove questo si fosse mantenuto nelle condizioni normali (2). Solamente più tardi si pensò a ottenere dati compendiosi intorno alla gestione di ogni anno decorso ed a presentare veri conti per la dimostrazione dell'intiera opera amministrativa. Benchè non fosse ordinata la compilazione periodica di consuntivi, poteva non di meno essere stabilita la tenuta e richiesta la presentazione dei libri, nei quali fosse ricordato l'avvenimento di ogni annua entrata e uscita pubblica. Infatti, a Firenze, con deliberazione, di poco anteriore al 1384, si stabilì che i priori ordinassero, usando dei mezzi più opportuni, che si calcolasse e annualmente si rivedesse con diligenza la ragione integra di tutte le entrate e di tutte le uscite del comune, in modo da poter vedere ogni anno chiaramente il montare delle rendite e delle spese avvenute in quello decorso; e la sopraintendenza alla compilazione di tali scritture venne affidata ai provveditori della camera (3). Ma se la compilazione delle scritture complesse trovava non lievi inciampi nell'organismo amministrativo e nei processi finanziari dei nostri comuni, le registrature elementari avevano per controverso largo sviluppo. E riuscivano eziandio laboriose, perchè molte erano le magistrature richieste dalla molteplicità e moltiformità dei pubblici bisogni e volute specialmente da un principio fondamentale di governo, per cui, anzichè aumentare le attribuzioni ai magistrati esistenti, se ne dovevano istituire altri, acciocchè fosse li-

(1) P. Rigobon, op. cit., pag. 124.
(2) F. Besta, op. cit., pag. 62, 63.
(3) P. Rigobon, op. cit., pag. 102, 103.

mitato sempre il loro potere. Per una disposizione contenuta negli statuti fiorentini, riordinati nel 1415, il notaro e il camarlingo erano obbligati a presentare i loro libri allo scrivano o ragioniere dei regolatori, entro un mese dopo discesi di carica; e, se gli ufficî del notaro e del camarlingo cominciavano in tempi diversi, il primo doveva tenere un libro per ogni camarlingo e il secondo doveva tenere un libro per ogni notaro. Le provvisioni della camera, prese a Firenze nel 1289, prescrissero che giornalmente venissero registrate da uno dei numeratori del denaro le singole entrate e dall'altro le singole uscite, e che i notai di camera registrassero in due distinti quaderni le entrate e le uscite, divise in capitoli. E, dopo la riforma della camera, avvenuta nel 1458, il cassiere doveva segnare, in un solo libro, da una parte le riscossioni e dall'altra i pagamenti, ma sempre alla presenza del notaio e dello scrivano; il notaio, per chiarezza e per riscontro, doveva tenere un altro libro delle entrate e delle uscite; e lo scrivano doveva tenere, secondo l'ordine dei massai della camera, un libro grande, per la trascrizione e la classificazione dei pagamenti e delle riscossioni, il quale libro confrontavasi dai ragionieri ordinari col registro del cassiere, quando il cassiere o lo scrivano scadevano di carica (1). A Venezia, con decreto del senato, in data 1° febbraio 1515 (more veneto), venne stabilito che a cominciare dal 1° marzo 1516 si tenesse all'ufficio dei camarlinghi un libro ordinario nuovo con un giornale nuovo per notare giornalmente i fatti nel modo seguìto dai banchi di scritta, ossia in partita doppia (2).

A disegno mi sono fermato sulle principali condizioni del governo economico nei liberi comuni medioevali d'Italia, per facilitare il giudicio dei pubblici ordinamenti amministrativi, in parte almeno veramente originali, che Perugia seppe darsi nel tempo della maggiore sua gloria.

Reputo espediente trattare prima dell'organismo amministrativo, poi delle funzioni di direzione, di gestione e di controllo, e disporre le notizie nel modo indicato dal seguente sommario:

---

(1) P. Rigobon, op. cit., pag. 98, 99, 112, 113.
(2) F. Besta, op. cit., pag. 79.

Gli organi amministrativi.

1. *I consoli — il potestà — il capitano del popolo — i priori.*
2. *Il consiglio dei priori — il consiglio dei priori e dei camerari delle arti — il consiglio dell'adunanza generale — il consiglio dell'aringo — il consiglio generale — il consiglio maggiore — il consiglio del popolo.*
3. *I direttori delle imposte — gli officiali collettori — il camerlengo.*
4. *I massari — i conservatori delle monete — gli officiali dell'abbondanza.*
5. *I magistrati deputati a servizi speciali — gli agenti minori — i castellani.*
6. *I notari — i computisti — i cancellieri e gli abbreviatori delle riformagioni — gli officiali dell'armario.*
7. *I sindaci degli officiali superiori — il maggior sindaco.*

Le funzioni amministrative.

8. *Il servizio di cassa — l'autorizzazione delle entrate e la limitazione delle uscite.*
9. *L' introito della camera dei massari — l' introito della camera dei conservatori delle monete — l' introito della camera dell'abbondanza.*
10. *L'esito della camera dei massari — l'esito della camera dei conservatori delle monete — l'esito della camera dell'abbondanza.*
11. *La riscossione delle rendite e il pagamento delle spese — I mutui pubblici.*
12. *La vendita dei frutti di beni comunali e dei proventi delle gabelle.*
13. *Il catasto.*
14. *I libri dell'armario — i libri della cancelleria — i libri dei massari — i libri dei conservatori delle monete — i libri degli officiali dell'abbondanza — i libri dei sindaci e dei castellani.*

Svolgerò questa materia alla buona, da ragioniere, non da giurista, ed ometterò le osservazioni comparative, perchè a me

non sembra agevole istituire confronti fra gli ordinamenti antichi, che sono prova luminosa di senno pratico, ed i moderni, che si dicono frutto di indagine scientifica, e perchè il lettore, non annoiato dagli eccessivi ragionamenti, potrà così afferrare certi fatti essenziali, annodarli, definirne la natura, le relazioni, le leggi, raccogliere da sè in un punto le cose più disparate e lontane e dedurne le idee generali.

Gli organi amministrativi.

Il pubblico governo economico nell'antica Perugia, dovette certamente adattarsi allo spirito di associazione, alle tendenze industriali, forse anche al sentimento religioso, che informarono le varie corporazioni artigiane, e sopratutto ebbe a subire l'influenza del genio democratico, che presiedette all'organizzazione comunale e l'incitò a svolgersi con speciale indirizzo e notabile energia.

L'aiuto personale, la protezione giuridica furono i primi fini delle compagnie artigiane; poi, divenuto il popolo ricco e potente, la classe media trovò in esse appoggio per mantenere lo stato; le arti entrarono nel comune come corporazioni fortemente costituite, coordinate tra loro, partecipi del governo, si manifestarono operose per fini economici, politici, amministrativi e religiosi, e parte del diritto pubblico e privato apparve nei loro statuti (1). Anche a Perugia, città non semplicemente commerciale, ma trafficante, con proprie industrie, le arti ebbero grande azione politica, e si può credere che, trovandosi il comune intimamente legato alle corporazioni locali, conformasse, in parte almeno, il suo riscontro economico a quello che in esse veniva esercitato.

Perugia, al pari di altre gloriose repubbliche italiane, ebbe un'operosa democrazia, che andò assumendo sempre maggiore importanza, che recò in grembo le sorti di novelle istituzioni, volute dal popolo desideroso ognora di far valere i suoi diritti, che, sino dal cadere del secolo X, rese autonoma l'amministrazione pubblica e seppe mantenerla incolume fra l'imperversare degli avvenimenti politici ed a fronte ancora dell'autorità papale, a cui

---

(1) T. Cuturi, *Le corporazioni delle arti nel Comune di Viterbo*, pag. 90, 1.

potè chiedere protezione, come ebbe a cattivarsi l'appoggio degli imperatori, ma non lasciò sottometterla fino al 1539. I perugini si mostrarono costantemente alieni dal concedere ai vescovi un governo temporale nella città e si adoprarono sempre in modo che il clero non intralciasse le faccende comunali; considerarono la qualità di ministro del culto incompatibile coll'esercizio degli offici civili e non ammisero perciò ecclesiastici al disimpegno di pubbliche funzioni, fuorchè in casi ben radi e specialmente quando giudicavasi espediente, per il buon esito dei negozi, l'intervento della chiesa (1).

Per conoscere bene l'indole del pubblico riscontro economico svoltosi anticamente in Perugia, occorre badare alla organizzazione amministrativa del comune ed esaminare le molte disposizioni statutarie, che ad essa si riferiscono. Ma tale esame presenta difficoltà non lievi, perciocchè nei comuni la ragione pubblica si alzò a tal punto che non si rivolse solamente a qualche parte del diritto, ma abbracciò l'intiera legislazione, ad indicare forse i principî di quell'ordine, che doveva col tempo in tutta la sua pienezza essere stabilito (2). E dagli statuti comunali, necessariamente complessi, lo studioso non può sempre con sicurezza trarre tutte le notizie, che vorrebbe convenientemente classificare ed esporre con chiara sintesi. Di più, è bene ricordare che, nelle amministrazioni pubbliche, non è sempre possibile una differenzazione netta e piena tra gli organi, che hanno funzioni economiche e quegli altri, a cui sono deputate funzioni, le quali mirano direttamente a conseguire i fini dell'azienda; talchè vi possono essere bensì, e, per poco che l'organismo sia complesso, vi sono in fatto organi, che hanno solamente funzioni economiche, ma vi hanno funzioni economiche, anche importanti, che vengono compiute da organi istituiti per altre capitali funzioni (3). Questa circostanza emerge purtroppo dagli statuti perugini, nei quali, al dire del moderno storico di Perugia, si vede frequentemente at-

(1) L. Bonazzi, *Storia di Perugia*, vol. I, pag. 326, 327. — O. Scalvanti, *Considerazioni sul primo libro degli Statuti perugini*, (*Bollettino della Società umbra di storia patria*, vol. I, fasc. II, pag. 234).

(2) L. Cicconi, *Origine e progresso della civiltà europea*, vol. III, pag. 20.

(3) F. Besta, *Corso di Ragioneria professato alla classe di magistero nella R. Scuola Superiore di Commercio in Venezia*, vol. I, pag. 165.

tribuita, in casi disparatissimi, a tutti quanti gli ufficiali del governo (quocumque nomine nuncupentur) la esecuzione d'uno stesso decreto e uno scambio di uffici non corrispondente al titolo degli ufficiali (1). E perciò riesce ardua, forse vana, la classificazione di tutti gli antichi magistrati comunali rispetto alle loro attribuzioni di direzione, di gestione e di controllo.

Perugia reggevasi con proprio statuto anche prima che si compilasse quello del 1279: se ne ha prova in un documento del 1201 relativo alla lega coi Folignati, nell'atto di sommissione dei Montonesi del 1210 e ancora in una lettera di Innocenzo III nel 1215 (2). Ma gli statuti, secondo i mutati bisogni, di tempo in tempo si rinnovellavano: così si ha notizia di riforme ad essi apportate nel 1305, nel 1366 e nel 1415 (3). E questo fatto aumenta ancora la necessità delle indagini estese e profonde, per chi volesse, con piena sicurezza, ricostruire idealmente l'intiera amministrazione economica dell'antico comune perugino. Nondimeno, senza avere la pretesa di accingermi a lavoro sì arduo, debbo accennare alle principali magistrature perugine risguardanti il servizio dell'entrata e della spesa comunale affinchè possano riescire chiare le notizie del pubblico riscontro economico, che, nel seguito di questo scritto, andrò esponendo.

Perugia, simile in questo a molte altre città italiane, alternò per assai tempo il governo dei consoli a quello del potestà. Il numero dei consoli variava secondo le locali circostanze od i momentanei bisogni: dieci erano i consoli alla dedizione dell'Isola Polvese del 1130; sei dinanzi ad Arrigo VI, quando il cancelliere imperiale suggellava al campo di Gubbio la concessione del 1185; sedici, con a capo il camerario, nella sommissione di Castel della Pieve del 1188 (4). Forse la numerosità dei consoli fu talvolta cagione di interne fazioni e anche di impedimento all'unità e im-

---

(1) L. Bonazzi, op. cit., vol. I, pag. 553.

(2) F. Bonaini, *Prefazione al tomo sedicesimo dell'Archivio storico italiano*, pag. XXXIII.

(3) La più antica raccolta di statuti perugini che tuttora si conserva è del 1279, in latino, su membrana. Esiste anche una raccolta in vernacolo con la data del 1343, e un'altra in latino e a stampa del 1527. Vedasi il *Compendium iuris municipalis civitatis Perusiae*, pag. 249 e segg., di Bartolomeo Giliano.

(4) F. Bonaini, op. cit., pag. XXXI.

parzialità di governo; talchè si pensò di deputare la somma direzione del comune al potestà. Nel 1174 il potestà di Perugia era in Venezia con altri che tenevano la stessa carica e coi consoli di cospicue città d'Italia, per corteggiare Federico I e papa Alessandro III. Ma la carica di potestà, sino alla fine del XII secolo, non fu che straordinaria, presso a poco come dittatura, per la quale il consolato restava momentaneamente abolito, sinchè, dopo i primi anni del XIII secolo, apparve come regolare e ordinaria autorità suprema dei municipî. Questo alto magistrato venne poi sopraccaricato di uffici; doveva essere nobile, forastiero, dotto in legge; doveva durare per un solo anno e, più tardi, per sei mesi soltanto ed essere sindacato all'uscir di carica; doveva portar seco tre aiutanti (socios), sette giudici, dei quali uno almeno fosse barbiere (1).

Consoli e popolo solamente ci presentano gli antichi comuni; ma, scemata poi la confidenza popolare, sorsero accanto ai consoli i consigli, dei quali si ha notizia anche nella storia perugina, fin dall'accordo del 1200 con Montone. Il consiglio minore era composto dei personaggi più cospicui, specialmente per dottrina; venne istituito a fine di non trattare col popolo, adunato in piazza, affari delicati, che richiedevano molta circospezione, e fu anteriore al consiglio generale, scelto fra persone d'ogni condizione e istituito dagli stessi consoli per diminuire la propria responsabilità, fra gli impedimenti che loro opponevano il feudalismo, il papato e l'impero. L'istituzione del potestà, fornito di grandi poteri, non poteva andare disgiunta da quella di un consiglio sorvegliante, che, a Perugia, nel secolo XIII, era costituito da cinque consoli delle arti, scelti uno per porta (2).

Il capitano del popolo, già esistente e giudicante in Perugia verso il 1255, aveva comune col potestà il giuramento e comuni sovente anche le incumbenze, ma specialmente era investito del potere militare e di una parte del potere giudiziario, mentre il potestà continuava ad essere il rappresentante politico del co-

---

(1) L. Bonazzi, op. cit., vol I, pag. 331.
(2) L. Bonazzi, op. cit., vol. I, pag. 331, 333.

mune (1). Ambedue poi erano tenuti a mantenere la dignità della loro carica e ad osservare l'imparzialità del loro ufficio, evitando specialmente la domestichezza coi cittadini (2). L'istituzione del capitano del popolo sarebbe stata nulla se non avesse trovato appoggio in un nuovo consiglio, che fu detto degli anziani e composto di dieci membri. L'ufficio di capitano del popolo talora fu congiunto in Perugia a quello di potestà, il che seguì pure rispetto alle cariche del potestà e del capitano di guerra; al capitano del popolo si aggiunse poi il capitano di parte guelfa, che, fra i magistrati, fu l'ultimo a morire, perchè non fece mai niente (3); a questo si aggiunsero ancora il giudice di giustizia e il sindaco maggiore, per aiuto e sorveglianza; e, osserva il moderno storico perugino (4), quasichè i consigli non bastassero, si crearono, nel 1290, i savi del ritocco, per la trattazione di negozi delicati e severi. Fin dal 1259 Perugia aveva, fra i primi magistrati della repubblica, un priore delle arti, che teneva assai del carattere del proconsole in Firenze; quarantaquattro anni dopo, essendosi soppressi i consoli delle arti, vennero istituiti i priori. Erano dieci; due dovevano appartenere al collegio della mercanzia, e il primo dei due era capo, uno al collegio del cambio, gli altri toccavano in sorte a sette delle arti, che rimanevano delle quarantaquattro allora esistenti. Dovevano essere popolari e perugini, possedere un censo di cento lire, che poi fu ridotto a cinquanta, e non avere mai esercitato professione servile. Da principio, oltre il vitto, eb-

(1) Teneatur potestas et capitaneus et maior sindicus et quilibet eorum scilicet potestas suam potestariam et officium et capitaneus suam capitaneriam et maior sindicus eius officium bene legaliter et fideliter exercere et iura communis Perusie defendere et gubernare et pro ispsis inveniendis et habendis investigare omni sollicitudine qua poterunt ampliori: Et observare et observari facere iuxta eorum posse tam ipsi quam eorum et cuiuslibet eorum iudices et officiales et cuiuslibet eorum omnia ordinamenta artium et artis cuiuslibet. *Stat. Perus.*, vol. I, rub. 2. — Nos potestas et capitaneus communis et populi perusini et quilibet nostrum iuramus corporaliter ad sancta dei evangelia tacto libro toto posse salvare defendere et manutenere in pace unitate et bono statu totum commune et populum civitatis et comitatus Perusie... Rub. 3.

(2) Nec habeant ispi potestas et capitaneus nec aliquis de eorum famiglia conservationem seu familiaritatem cum aliquo perusino. Et non possint ipsi nec alter eorum commendere nec libere cum aliquo perusino vel habitatore ipsius civitatis clerico vel laico in civitate burgis vel suburgis perusie. *Stat. Perus.*, vol. I, rub. 2.

(3) L. Bonazzi, op. cit., vol. I, pag. 552. Vedasi la inconcludente rubrica 473 del volume primo degli statuti.

(4) L. Bonazzi, op. cit., vol. I, pag. 340.

bero lo stipendio di dieci soldi al giorno; più tardi la paga venne cresciuta, ma questa fu sempre in ragione inversa del potere, di maniera che finirono col percepire un fiorino d'oro (1) al giorno quando la democrazia non aveva più importanza. L'autorità loro risguardava la politica e l'economia, non la giustizia, giacchè la facoltà di sentenziare nelle materie criminali e civili spettava, secondo i casi, al potestà, al capitano del popolo e loro corti, e in quelle delle arti; da prima non fu piena, ma, a partire dal 1313, venne accresciuta. L'elezione loro fu da principio fatta a scrutinio segreto dai rettori e cittadini d'arte, divisi per porta; poi dai due priori della mercanzia e dai rettori delle arti, che erano tenuti a nominare due individui, non già della propria porta, ma dell'altra susseguente alla propria; quindi da diciassette arti, scelte dai priori, otto per bimestre, compreso sempre il camerlengo della mercanzia; e così incominciò l'uso delle borse annue contenenti i nomi degli eletti (2). Finalmente, nel 1313, fu stabilito che i priori

(1) L. Cibrario (*Dell'economia politica nel medio evo*, vol. II, lib. III, pag. 165 e segg.) determinò il valore di moltissime monete, che ebbero corso in Europa dal 1257 al 1587, fondandosi sui cambi diretti o indiretti accertati nei varî tempi tra esse monete e il fiorino d'oro di Firenze, che serbò sempre il peso originario d'una dramma e la suprema purezza a ventiquattro carati e al quale riconobbe il valore di lire italiane 12,3655; ma, osserva F. Besta (*Corso di Ragioneria*, vol. I, pag. 471), non tenne così verun conto delle variazioni avvenute nei rapporti tra i valori dell'oro e dell'argento. Il valore della moneta è indubbiamente la sua ragione di scambio con le altre merci, e, se i prezzi delle merci variassero tutti nella stessa proporzione, sarebbe facile inferirne le variazioni nel valore della moneta, che li rappresenta. Ma il rapporto fra i prezzi delle diverse merci non è sempre costante e le ricerche sul valore normale delle antiche monete possono condurre soltanto a risultamenti approssimativi. Il numero delle lire, dei soldi, dei denari e dei piccioli, che entravano in un fiorino, andò sempre crescendo, talchè questo, che in principio valeva lire 3,02, come attesta Giovanni Villani, più tardi, secondo il Bonazzi, valse in Perugia lire 4 $^1/_2$ e poi lire 5. Il Bonazzi dice che, sul principio del secolo XV, l'antico fiorino, ridotto al piede di cento ogni libra d'oro, si chiamò a Perugia ducato di camera. Per la mala fede degli zecchieri toscani, chiamati a Perugia, la moneta scapitò tanto che si dovette poi aggiungere un articolo allo statuto affinché i cambisti accettassero il fiorino al giusto valore (*Stat. Perus.*, vol. IV, rub. 118, 120). Si cercò, al dire di Vermiglioli (*zecca perugina*, pag. 13, 17), di coniar monete d'oro e d'argento nel 1259: ma forse non si improntarono fiorini, giulii e bolognini avanti il 1395. Da prima si batterono solamente piccole monete di basso titolo, come denari, quattrini e sestini. Del resto, la zecca perugina esisteva già nel 1240. I rettori del cambio, prima detti consoli e poi auditori, erano deputati a curare ciò che fosse della zecca e, nella udienza dell'arte loro, ad imprimere il suggello sulle monete d'oro di cui si volesse guarentito il valore.

(2) L. Bonazzi, op. cit., vol. I, pag. 379.

fra tutte le arti eleggessero per ogni bimestre d'un anno intero dodici probi cittadini, e i dieci éstratti fossero i nuovi priori (1). Per consueto venivano eletti nella città, ma non mancò occasione che fossero trascelti anche fuori, come accadde nel 1311, quando si nominarono nel contado di Todi (2). La durata ordinaria della carica priorale era di due mesi, ma nel 1494 cominciò ad essere di tre. I priori prendevano parte a tutti i consigli pubblici, e, anche in assenza di alcuno di essi, i rimanenti deliberavano (3). Erano capi del potere esecutivo, avevano seco cancellieri e notari, presiedevano direttamente all'annona, al catasto, alla custodia della città, all'osservanza degli statuti (4); ma legislatore e sovrano era sempre il consiglio generale composto di cinquecento cittadini d'arte coi loro camerlenghi e rettori, oppure l'arengo ossia il parlamento convocato, nei casi più gravi, in piazza S. Lorenzo. Sette erano però i consigli ordinati a trattare la cosa pubblica in Peru-

---

(1) Pro salubri statu et conservatione populi Perusini et eius manutentione pacifica, cum sine capite ordinata ad regendum et gubernandum ipsum populum stare et observari non posset: provvida deliberatione statuimus et ordinamus: quod in consilio populi perusini more solito congregato semper de duobus mensibus in duos menses extrahantur de sacculis communis perusie decem boni et legales sufficientes et idonei homines de populo et de artibus civitatis et burgorum perusie, duo de qualibet porta, qui sint et appellentur priores populi et artium civitatis perusij: de quibus decem prioribus, semper duo sint de arte mercantie: ita que singulis duobus mensibus duo priores sint de arte et collegio mercantie: unus de arte campsorum; Alij vero semptem priores sint et esse debeant de alijs artibus et de collegio aliarum artium........ *Stat. Perus.*, vol. I, rub. 65.

(2) F. Bonaini, op. cit., pag. LV.

(3) F. Bonaini, op. cit., pag. LVI.

(4) ..... Et studeant ad bonum et pacificum et tranquillum statum communis et populi Perusini et eius districtus. Et ad iura et ad iurisdictiones et honores communis et populi Perusini promovere, conservare manutenere et augere pro posse. Dare insuper pro viribus studium quod populus et artes et artifices dicte artis insolita et vera libertate et firmitate persistant...... Pecuniam avere res et bona communis Perusie diligenter facere costudiri et ipsam non expendere nec expendi facere inuliter nec contra formam statutorum et ordinamentorum communis et populi Perusini. *Stat. Perus.*, vol. I, rub. 66. Item quod dicti priores habeant et habere intelligantur arbitrium, bailiam et auctoritatem super bladis et aliam victualium habundantia habenda et facienda in civitate Perusie et occasione habundantie habende expensis et de pecunia communis Perusie faciendi et ordinandi et debitum feneratitium sive non feneratitium contrahendi et bladum emendi et pro minori pretio revendendi faciendi..... *Stat. Perus.*, vol. I, rub. 67. Vedasi anche la rub. 71 del vol. I, relativa alla osservanza degli statuti e degli ordinamenti.

gia (1); nei quali, o non potevano aver luogo se non individui ascritti a qualche collegio, o, se anche i colleggiati eranvi ammessi, la maggioranza costituivasi di artefici giurati. Nulla è a dire riguardo al consiglio dei cinque o dei dieci dell'arbitrio, a cui spesso accennano gli annalisti municipali, temporaneamente istituito in aiuto dei priori e che talvolta, a somiglianza delle balìe fiorentine, ebbe poteri dittatoriali.

Dopo questo cenno sopra i sommi magistrati direttivi, debbo ricordare gli officiali comunali deputati alle singole faccende, e che, per verità, furono in Perugia abbastanza numerosi. Torna utile qui il dire che gli impieghi erano pressochè tutti temporanei, duravano ordinariamente sei mesi o un anno, e che si distribuivano per porta (2). Così, osserva argutamente il moderno storico perugino, niuno artigiano abbandonava l'arte sua per l'impiego, le cui facili funzioni esercitava senza la burbanza dei nostri burocratici (3). Ed a quei tempi, diversi in questo dai nostri, volevano le saggie leggi municipali che gli uffici assegnabili dagli stessi magistrati non dipendessero da nessuna raccomandigia o da attenenze di parentela (4).

---

(1) Ad hoc ut nostra respublica beate et recte regatur et gubernetur: Statuimus quod consilia civitatis perusie et nostre reipublice sint ista videlicet consilium dominorum priorum artium civitatis perusie sit primum qui debeant esse decem: consilium dominorum priorum et camerariorum artium ipsius civitatis quorum camerariorum numerus totus est quadraginta octo sit secundum. Item consilium adunantie generalis quingentorum seu trecentorum artificum de artibus dicte civitatis: Qui etiam scripti sint in matriculis ipsarum artium sit tertium consilium. — Item consilium maximum arenghe seu arenghi et parlamenti sit quartum. — Item consilium generale sit quintum. — Item consilium maius sit sextum. — Item consilium populi sit septimum. *Stat. Perus.*, vol. I, rub. 222.

(2) Ad hoc ut officia sint omnia et non singularibus personis applicanda: Statuimus et ordinamus presenti capitulo aliquo alio non obstante: quod omnia officia potestatum sindicorum et vicariorum danda per commune Perusie ad brevia per formam alicuius statuti vel ordinamenti communis Perusie debeant eligi et fieri per portas et illa porta in que fuerit electus in aliquo dictorum officiorum vel alicuius eorum non possit vocari nec eligi aliquis in aliquo dictorum officiorum donec in alijs portis non fuerint electi et vocati et ipsa officia exercuerint et finitis illis portis ad primam porta electio supradicto devoluatur et fiat modo et ordine supradicto et sic de porta in portam fiat electio predictorum aliquo capitulo precedente vel sequente non obstante et sit precisum salvis semper sacchettis et ordinibus sacchetti et per hoc capitulum in nullo derogatur. *Stat. Perus.*, vol. I, rub. 193.

(3) L. Bonazzi, op. cit., vol. I, pag. 555.

(4) Nec etiam possint dicti domini priores eligere ad aliquod officium cum salario percipiendo a communi vel ad aliquam ambasiatam mittere aliquem eorum vel

Fra i magistrati più importanti preposti alla pubblica gestione, ricordo i direttori, che venivano eletti di sei mesi in sei mesi, con un esperto notaio, e che dovevano sollecitare tutte le esazioni (1), esercitare assidua vigilanza sopra gli officiali deputati alla riscossione e alla custodia del denaro (2), in modo che fossero sempre tutelati gli interessi del comune e rispettati pienamente i diritti dei contribuenti (3). Avevano adunque attribuzioni di riscontro finanziario, ma eziandio facoltà giudiziali, poichè erano chiamati a definire liti e controversie relative alle esazioni (4). La rubrica degli statuti, che determina l'ufficio dei direttori, è ben rilevante nei risguardi del governo economico e dovrebbe essere considerata

alicuius eorum consaguineum usque in tertium gradum inclusive nec eorum notarium. *Stat. Perus.*, vol. I, rub. 66. — Nec possint (massarij) eligere aliquem ex dictis massarijs actinentem ex linea ascendenti vel discendenti nec aliquem stantem cum eis ad unum panem et unum vinum. Rub. 351.

(1) Statuimus et ordinamus per hanc legem auream inviolabiliter observari: Quod decetero eligantur et debeant eligi de sex mensibus in sex menses tres boni homines de populo Perusino qui vocentur directores et unum expertum notarium qui sint et esse debeant officiales communis Perusie ad sollicitandum omnes et singulas exactiones fiendas per commune Perusie de omnibus et singulis que deberentur ipsi communi et cuicumquam causam dicti communis habenti tam conservatorum monete quam etiam massariorum dicti communis quam etiam officialium campionis bladi vel cuiuscumquam alterius camere dicti communis: et dicta debito cum effectu exigi et exequi faciendum per officialem et exactorem communis Perusie ad hec specialiter deputatum. *Stat. Perus.*, vol. I, rub. 7.

(2) Qui boni homines et officiales et notarius eorum ex debito sui officij teneantur et debeant perquirere et investigare a dominis conservatoribus monete massarijs et quibuscumque alijs officialibus communis Perusie de omnibus et singulis debitis et exactionibus que deberentur per quoscumque causa ipsi communi Perusie et ipsis cameris et cuilibet eorum quorum eorum notarius de predictis debitis registrum facere teneantur. *Stat. Perus.*, vol. I, rub. 7.

(3) Volumus etiam statuentes quod predicti tres boni homines et officiales sic eligendi sint et esse intelligantur officiales super indebitis et immoderatis gravaminibus que quotidie inferuntur civibus et comitatensibus perusinis...... *Stat. Perus.*, vol. I, rub. 7.

(4) Habeant etiam cognitionem et iurisdictionem dicti directores de et super omnibus litibus et controversijs vertentibus et que verterentur inter emptores quarumcumque communantiarum communis Perusie et inter fancellos ipsorum et etiam inter quascumque personas nomine et occasione gabellarum...... Et etiam habeant cognitionem et iurisdictionem quarumcumque exactionum et executionum que fierent vel fieri deberent pro dicto communi vel pro alijs personis vel commitatibus pro dicto communi vel occasione dicti communis. Et dictas lites videndi diffiniendi et terminandi summarie et de plano sine strepitu et figura iudicij et sine solutione alicuius decimi. *Stat. Perus.*, vol. I, rub. 7.

nella sua interezza, senza tralasciare neppure la relativa *addictio* (1), da chi volesse trattare largamente dell'organizzazione amministrativa nell'antico comune di Perugia.

Degli officiali collettori, ossia degli agenti di riscossione, poco dicono gli statuti; e solo incidentemente accennasi ad essi in qualche rubrica (2). La ragione di questa circostanza va cercata, come dimostrerò in seguito, nella consuetudine di appaltare le rendite di beni comunali ed i proventi delle gabelle.

La cura del pubblico tesoro veniva affidata al camerario o camerlengo (3), che fu magistrato di gran momento nella costituzione perugina, quando l'ufficio suo era congiunto a quello di console (4) e anche dopo che il comune passò al reggimento del potestà (5). E tanta era in quei tempi l'importanza attribuita al titolo di camerario, che i camerari delle corporazioni artigiane, l'ufficio dei quali veniva dagli statuti dichiarato grave e ponderoso (est grave officium et ponderosum pro comuni et populi Perusino), costituivano uno dei sette consigli direttivi del comune (6). Forse,

---

(1) Nell'edizione a stampa del 1526, le disposizioni del secolo XVI sono distinte dalle precedenti sotto forma di *addictiones*. — Vedasi il *Compendium iuris municipalis Civitatis Perusiae*, pag. 249 e segg.

(2) .... conservatores monete...... possint teneantur ed debeant...... examinare rationes introituum et exituum quorumcumque omnium et singulorum officialium collectorum fancellorum et notariorum presentium et futurorum deputatorum et deputandorum ad exigendum gabellas seu communantias....... *Stat. Perus.*, vol. I, rub. 347.

(3) Si disse anche massario, poichè nel mandato del 1230, rilasciato a fine di contrarre accordo con Città di Castello, viene espresso che ciò si fa dal potestà per facoltà del comune *una cum Massarijs et Consiliis specialibus et generalibus*. Vedasi la prefazione del Bonaini al tomo sedicesimo dell'*Arch. Stor. Ital.*, pag. 4. Del resto tale magistrato ebbe nomi diversi nei diversi stati e nelle varie corporazioni medioevali, e si nominò: camarlingo, camerario, clavario, massario, borsiere, chiavaro, chivigero, depositario, cassiere, tesoriere, ecc. Vedasi il *Dizionario del linguaggio storico e amministrativo* di G. REZZASCO.

(4) Nell'atto del 1188, relativo alla sommissione di Castel della Pieve, il camerario figura il primo fra i consoli notati: nel trattato del 1209 con Gualdo è invece l'ultimo di essi.

(5) Nel trattato con Montone, stipulato in Perugia, si obbligavano solo pel comune il potestà e con esso lui il camerario, senza che intervenissero di persona i membri del consiglio generale e speciale, che pure nell'atto vengono nominati come coloro dalla cui volontà l'accordo derivava. Vedasi la prefazione al tomo sedicesimo dell'*Arch. Stor. Ital.*, pag. 1.

(6) *Stat. Perus.*, vol. I, rub. 80, 224.

nell'antico comune di Perugia, l'erario non si affidò regolarmente a religiosi, come avvenne in altri stati medioevali, per la convinzione che così fosse più sicura la custodia del denaro e più onesto il suo maneggio (1). Furono dal comune adoperati i frati in parecchi uffici, probabilmente fin dal secolo XIII e di certo nel secolo seguente, ma erano becchetti o padri della penitenza, beghini o pinzocheri professanti il terz'ordine di s. Francesco (2).

L'ufficio dei massari, che dagli statuti consideravasi ponderoso (3), risguardava l'introito e l'esito del comune (4). I massari erano due, duravano in carica un semestre (5), avevano presso di sè un aiutante o ragioniere e un notaio per eseguire e registrare i riscuotimenti, un altro aiutante o ragioniere e un altro notaio per eseguire e registrare i pagamenti (6), di più un messaggiere o commesso (7). Si stabilì poi che, prima di entrare in

(1) A Firenze non radamente i camarlinghi del comune erano frati. Nel 1267, secondo l'asserzione di Giovanni Villani, si fecero camarlinghi della pecunia i frati della Badia di Settimo e d'Ognissanti. Verso il 1289 i camarlinghi fiorentini erano quattro, uno dei quali religioso, col salario di lire cento e rimanente in carica sei mesi, gli altri secolari, da rinnovarsi ogni due mesi ed eletti da dodici probi uomini, chiamati dai priori insieme ai consoli delle arti. (P. Rigobon, op. cit., pag. 48).

(2) L. Bonazzi, op. cit., vol. I, pag. 328, 379.

(3) Officium massariorum communis perusie est officium ponderosum et ipsum officium hucusque fuerit gestum et ministratum et factum per massarios communis perusie circa pagamenta et alia plurima plus ex arbitrio quam ex ordine sufficienti pro factis communis perusie et privatorum negociorum expenditione. *Stat. Perus.*, vol. I, rub. 351.

(4) Quorum massariorum sit et esse debeat officium et intelligatur super introitibus et exitibus dicti communis perusie eisdem debitis et permissis per formam statutorum communis perusie. *Stat. Perus.*, vol. I, rub. 351.

(5) Statuimus quod in civitate perusie sint et esse debeant et eligi duo boni prudentes et legales homines de populo perusino qui sint massarij dicti communis per semestre tempus: et eligantur et insacchulentur per bonos homines qui deputabuntur ad faciendum sacchectum officialium dicti communis et publicentur de sacchulo de sex mensibus in sex menses. *Stat. Perus*, vol. I, rub. 351.

(6) Et habeant dicti massarij per expeditione dicti eorum officij pro adiutoribus eorum duos fancellos unum qui scribat introitus et alium qui scribat et scribere teneatur exitus et pagamenta et ipsos fancellos dicti massarij eligere possint et debeant prout videbitur....... Et habeant et habere debeant secum duos notarios una cum eis insacchulandos et publicandos quorum notariorum sit et esse debeat videlicet unus ad scribendum introitus alter vero ad scribendum exitus et solutiones fiendas per ipsos massarios. *Stat. Perus.*, vol. I, rub. 351.

(7) Et habeant etiam et eligant et eligere possint dicti massarij pro expedientibus ad officium eorum unum nuncium..... *Stat. Perus.*, vol. I, rub. 351.

carica, i massari, i loro notai e i loro ragionieri o computisti dovessero prestar giuramento davanti ai priori (1), e che i massari non potessero rinunziare al loro ufficio (2). Lo stipendio dei massari venne fissato dagli statuti a quindici fiorini d'oro, quello dei loro notari a quindici pure, quello dei ragionieri a dodici e quello del messaggiere a sei per semestre (3). Gli statuti stabilivano che ogni provento, non assegnato ad altre camere o ad altri luoghi, dovesse pervenire ai massari (4) e vietavano a tutti i magistrati di depositare o far depositare somme di denaro in nessuna camera o tavola fuorchè in quella dei massari (5). Ed anche ordinavano ai massari, ai loro notai e ai loro ragionieri o computisti (fancelli ratiocinatores sive calculatores) di rimanere tutta la giornata (de mane tempestive usque ad noctem) nella camera comunale (in camera comunis Perusie ubi sunt soliti morari alij massarij) e curare assiduamente le entrate e le uscite di denaro o le altre faccende alle quali venivano deputati. I massari dovevano badare, nei riscuotimenti di denaro, al giusto valore delle monete d'oro e d'argento (6), non potevano volgere ad altre casse le riscossioni ad essi assegnate (7), avevano facoltà di spendere le somme depositate nella loro camera, anche se l'erogazione non riguardava

(1) Quod massarij et eorum notarij et fancellus debeant iurare eorum officium coram dominis prioribus. *Stat. Perus.*, vol. I, rub. 461.

(2) Quod massarij communis non possint renunciare officium vel cessare ab administratione officij. *Stat. Perus.*, vol. I, rub. 463.

(3) *Stat. Perus.*, vol. I, rub. 351.

(4) Item perveniant et pervenire debeant ad manus dictorum massariorum et ad ipsos massarios omnis alia pecunia et res alie dicti communis que non essent deputate in alia camera vel loco et que non deberent pervenire ad alios officiales dicti comunis....... *Stat. Perus.*, vol. I, rub. 351.

(5) Item quod potestas et capitaneus vel maior sindicus et index iusticie vel priores artium seu aliquis officialis communis Perusie nullam pecunie quantitatem in magnam quantitatem vel parvam de eo quod debet pervenire in communi, ut ordinatum est, possint deponere vel deponi facere in aliqua tabula vel camera....... *Stat. Perus.*, vol. I, rub. 351.

(6) Et ipsi massarij bonam pecuniam ad usum civitatis Perusie recipere teneantur: Et quod florenos aureos et monetam argenteam teneantur recipere pro eo precio et quantitate quod valebit et determinata erit in camera ubi stat et teneatur pondus communis Perusie et non ultra...... *Stat. Perus.*, vol. I, rub. 351.

(7) Et teneantur et debeant tamen ad cameram communis Perusie in qua morantur ad officium esercendum facere debentibus recipere pagamenta et non ad tabulam vel cameram alicuius. *Stat. Perus.*, vol. I, rub. 351.

il deposito (1), erano obbligati a restituire il denaro ai depositanti ed a consegnare ai nuovi massari il fondo di cassa, considerando la specie e il valore delle monete ricevute ed esistenti (2), restavano infine responsabili dell'eccedenza dei pagamenti sui riscuotimenti da essi effettuati e dei debiti assunti nel loro officio senza valido motivo (3). Altre disposizioni vennero emanate per la proroga dei versamenti (4), per la stipulazione dei prestiti con interesse (5), per la consegna dei residui di cassa (6), per la regolarità delle esazioni (7), ecc. Ed acciocchè fosse maggiormente saggia e sicura

(1) Et possint massarij communis Perusie et debeant depositum aliquod factum eis vel alteri eorum vel alij persone recipienti pro aliquo facto pro communi in introitibus communis perusie ponere et tale depositum expendere non obstante quod sententia lata non fuerit super eo pro quo factum fuerit depositum. *Stat. Perus.*, vol. I, rub. 351.

(2) Et teneantur idem massarij eandem monetam restituere tam deponentibus quam massarijs communis Perusie qui succederent loco sui ei in eadem specie et per eodem valore pro quo reciperint: quod si massarij non observarent in C librarum denariorum vice qualibet condemnetur. *Stat. Perus.*, vol. I, rub. 351.

(3) Preterea dicti massarij taliter debeant suum officium exercere quod in fine sui officij communi Perusie debitum aliquod non assignent per ipsos massarios contractum modo aliquo sine causa. — Et si debitum quod ipsi fecerint assignarent sibi tantum debeant imputari ed de suo ipsum debitorem solvere et satisfacere teneantur. *Stat. Perus.*, vol. I. rub. 351.

(4) Quod liceat massarijs prorogare terminum solventi ante tempus determinatum. *Stat. Perus.*, vol. I, rub. 361.

(5) Quod non liceat massarijs accipere pecuniam mutuo sub provisione vel fenore sine deliberatione dominorum priorum et camerariorum. *Stat. Perus.*, vol. I, rub. 363.

(6) Statuimus quod massarij communis perusie teneantur et debeant infra unum mensem post finem eorum officij immediate sequentem dare et consignare et effectualiter restituere eorum successoribus omnem quantitatem florenorum et pecunie seu cuiuscumque alterius rei que quomodolibet superfuisset eis asumptibus et expensis et pagamentis factis tempore eorum officij sub pena C C C C librarum denariorum pro quolibet et restitutionis dupli quantitatis que quomodolibet superfuisset..... *Stat. Perus.*, vol. I, rub. 366.

(7) Cum mala consuetudine sit inductum in perniciem substantie et haveris reipublice perusine quod pagamenta fiant per emptores seu exactores communantiarum seu gabellarum seu per debitores dicti communis vel alios extra cameram massariorum et non per massarios vel sic quod utilitas publica non modicum fraudatur ne talia fieri possint imposterum presenti capitulo duximus statuendum: Quod decetero nullius emptor seu exactor alicuius communantie seu gabelle dicti communis seu debitor vel alius quicumque possit vel debeat quoquo modo de introitibus et pecunijs debitis vel debendis camere massariorum aliquam solutionem facere vigore alicuius ordinamenti vel statuti vel provisionis quod seu que imposterum fieret quoquo modo etiam per habentes arbitrium ab adunantia generali alicui persone corpori collegio vel uni-

l'opera dei massari, si stabilì ancora che un consulente avesse ad assisterli nel disbrigo delle faccende più difficili (1). Le entrate e le uscite ordinarie o permanenti della camera dei massari vennero dagli statuti comunali diligentemente considerate nell'indole loro. Quelle dipendevano in gran parte da gabelle e da beni demaniali, queste si riferivano alla pubblica beneficenza, al culto e alle pompe, agli stipendi e alle mercedi spettanti a parecchi officiali comunali; e per le spese non stanziate dagli statuti occorreva la deliberazione dei competenti consigli (2). Ma delle entrate e delle uscite, al pari delle relative registrature, dirò nel successivo capitolo.

Simile a quella dei massari era la magistratura dei conservatori delle monete (3). I conservatori delle monete erano tre, duravano in carica un semestre (4), avevano presso di sè un computista e un notaio per l'esecuzione e la registrazione dei riscuotimenti, un altro computista e un altro notaio per l'esecuzione e la registrazione dei pagamenti (5), inoltre potevano eleg-

---

versitati nisi massarijs vel eorum fancello. *Stat. Perus.*, vol. I, rub. 374. — ...... massarijs communis Perusie nulla ratione vel modo sit licitum vel permissum quovis iure causa seu forma quomodocumque et qualitercumque per se vel alium seu alios directe vel indirecte post finem eorum officij exigere seu exigi facere ab aliquo communi universitate vel singulari persona aliquam quantitatem florenorum seu pecunie vel aliquid aliud que vel quod deberetur communi perusie quoquo modo causa seu formam: sed talem exactionem facere possint dumtaxat et per unum mensem post finitum officium. Rub. 365.

(1) .... massarij communis Perusie possint et eis liceat super quibuscumque casibus opportunis et qui quomodolibet emergerent seu dubitationem afferrent in vel super casibus provisis per formam statutorum camere ipsorum quomodocumque aut qualitercumque consulere consultorem una cum eis publicandum de sacculis: et si non publicaretur eligendum per eos... .. *Stat. Perus.*, vol. I, rub. 367.

(2) Quod ultra exitus in presenti statutorum volumine contentos massarij communis Perusie nihil possint expendere sine deliberatione consilij opportuni. *Stat. Perus.*, vol. I, rub. 471.

(3) L'autorità dei massari fu poi trasferita nei conservatori delle monete: *Bulla Non. Regim.* in 5 regist. Cancell. Comm., pag. 32. Vedasi il *Compendium iuris municipalis Perusiae*, pag. 191 e 96.

(4) .... presenti capitulo valituro perpetuo duximus statuendum: Quod eligantur et eligi debeant tres boni prudentes et legales cives perusini: Ita quod distributio electionis ipsorum per portas equaliter observetur et insacchulari debeant in conservatores et pro conservatoribus monete communis perusie: Quorum officium duret et durare debeat tantum sex mensibus....... *Stat. Perus.*, vol. I, rub. 229.

(5) Et pro expeditione eorum officij et executione habeant et habere debeant duos bonos fideles et expertos fancellos super quibuscumque introitibus et expensis

gere un officiale sopra dei pignoramenti (1). Conservatori, notari e computisti, all'inizio del loro officio, dovevano giurare, in presenza dei priori, di osservare gli statuti coscienziosamente (2). La custodia del pubblico denaro, il servizio di cassa per determinate entrate e uscite, l'effettuazione degli ingaggi (3) e, più tardi, la vendita del pesce del lago Trasimeno e la locazione dei beni comunali (4) erano le principali attribuzioni dei conservatori delle monete. Disposizioni varie regolavano la rielezione dei conservatori e dei loro impiegati (5), l'intervento dei conservatori all'ufficio (6), la proroga dei pagamenti (7), la riscossione dei proventi (8), l'assunzione di prestiti con interesse (9), la consegna del fondo di cassa ai successori (10), ecc. Nell'intento di rendere più oculata

---

et exitibus eorundem: habeant insuper duos expertos et sufficientes et fideles notarios quorum unus ad scribendum introitus alter ad scribendum exitus et expensa per dictos conservatores faciendas...... *Stat. Perus.*, vol. I, rub. 229.

(1) Statuimus et ordinamus quod conservatores monete possint et valeant eligere et deputare unum fancellum super pignoribus conservandis: Et quod pignora vendi possint tempore debito et permisso. *Stat. Perus.*, vol. I, rub. 350.

(2) Quod conservatores massarij officiales abundantie et eorum notarij et fancelli debeant eorum iurare officium coram dominis prioribus. *Stat. Perus.*, vol. I, rub. 327.

(3) ...... ad quorum manus perveniant et pervenire debeant omnes et singuli introitus redditus et provenctus infra scripti et prout inferius continetur: qui conservatores sint et esse intelligantur officiales communis perusie ad exigendum et recipiendum infra scriptos introitus redditus et provenctus: Et de ipsis nomine communis perusie finiendum et refutandum: Necnon ad concedendum stipendiarios equestres et pedestres ad stipendium vel provisionem communis perusie et stipendio vel provisione solvendum et solvere promittendum secundum formam presentium statutorum..... *Stat. Perus.*, vol. I, rub. 229.

(4) Vedasi il *Compendium iuris municipalis Civitatis Perusie*, pag. 97.

(5) Quod quilibet conservator ab officio conservatoratus vacasse debeat per tres annos notarij et fancellus per duos. *Stat. Perus.*, vol. I, rub. 256.

(6) Quod sufficiant due ex conservatoribus monete ad officium exercendum. *Stat. Perus.*, vol. I, rub. 257.

(7) Quod liceat conservatoribus prorogare terminum solventi pecuniam ante tempus. *Stat. Perus.*, vol. I, rub. 270.

(8) Quod de provenctibus camere conservatorum nulla solutio fieri possit per alios nise per conservatores seu fancellum. *Stat. Perus.*, vol. I, rub. 287.

(9) Quod non liceat conservatoribus accipere pecuniam mutuo sub provisione vel fenore sine deliberatione dominorum priorum et camerariorum. *Stat. Perus.*, vol. I, rub. 272.

(10) Statuimus quod conservatores monet et massarij officiales abundantie et alij quicumque officiales cives perusini quois officio fungerentur, teneantur, et debeant infra unum mensem post finem eorum et cuiusque eorum officij immediate sequen-

l'azione dei conservatori si permise poi che eleggessero a loro consulente un cittadino esperto e dotto in diritto (1). Secondo gli statuti, le entrate ordinarie della camera dei conservatori delle monete dipendevano da gabelle e da beni demaniali, e le uscite ordinarie riferivansi a censi ecclesiastici, paghe agli armigeri, stipendi dei magistrati, oggetti di cancelleria, costruzioni pubbliche, ecc. La limitazione delle uscite era ordinata con bastevole rigore, poichè vietavasi ai conservatori di fare spese in misura maggiore di quella degli introiti e non determinate nell'indole loro dagli statuti (2). Cercherò di spiegare nel successivo capitolo l'esecuzione e la registrazione di queste entrate e uscite.

Magistratura di gran momento era eziandio quella che concerneva l'annona. Gli officiali deputati all'annona (officiales abundantie et campionis bladi, officiales bladi clusij) erano tre, quattro,

---

tem dare consignare et effectualiter restituere eorum et cuiusque eorum successoribus omnem quantitatem florenorum pecunie, grani, bladi et alterius cuiuscumque rei que quomodolibet superfuisset eis a sumptibus expensis et pagamenti factis tempore eorum vel alicuius eorum sub pena C C C C C librarum denariorum...... *Stat. Perus.*, vol. I, rub. 275.

(1) .... conservatores monete possint et eis liceat super casibus opportunis qui quomodolibet emergerent seu dubitationem afferrent in vel super casibus provisis per formam statutorum camere ipsorum quomodocumque aut qualitercumque eligere unum consultorem civem fidelem et expertum et doctum in iure quem voluerint qui possit et debeat quotiens fuerit requisitus verbo vel inscriptis consulere ipsis conservatoribus super premissis fideliter. *Stat. Perus.*, vol. I, rub. 278.

(2) Statuimus quod nulli officio conservatoratus sit licitum vel permissum modo aliquo seu forma de introitibus proventuris ad cameram conservatorum tempore officij conservatoratus successoris expendere seu expendi facere directe vel indirecte quomodocumque aut qualitercumque aliquam florenorum seu pecunie quantitatem sine expressa deliberatione dominorum priorum et camerariorum....... *Stat. Perus.*, vol. I, rub. 325. — Quoniam immoderati seu inordinati exitus non solum privatorum substantiam sed cuiuslibet oppulentissime reipublice dissipant et evertunt: presenti salutari capitulo duximus statuendum quod conservatores monete communis perusie non possint nec debeant quoquo modo iure causa seu forma directe vel indirecte per se vel alium quomodocumque aut qualitercumque ultra exitus contentos in presenti volumine statutorum editorum presenti anno millesimo quadringentesimo et publicatorum die ultimo martij de quibus exitibus in precedentibus capitulis et presenti volumine mentio factam extitit. aliquid pagamentum seu solutionem aliquam facere vel aliquod aliud dare de bonis aut pecunia seu rebus communis perusie que quomodocumque aut qualitercumque pervenerint ad eorum manus contra seu preter formam seu exigentia precedentium statorum in presenti volumine contentorum et si secus vel alter facerent quod factum fueriti non teneant ipso iure......., rub. 326.

cinque e talvolta anche più; duravano in carica forse un anno (1); avevano presso di sè un computista e un notaio per effettuare e notare l'introito, un altro computista e un altro notaio per effettuare e notare l'esito della loro camera (2), tre misuratori al più e due serventi (3). Gli officiali, i notari e i computisti applicati alla camera dell'abbondanza erano obbligati a giurare innanzi ai priori di adoperarsi fedelmente nel loro ministero (4). Era studio precipuo di questi officiali d'impedire e di prevenire la scarsezza delle vettovaglie; nulla dovevano trascurare affinchè le sostanze alimentari si spacciassero in giusta misura, a buon prezzo e ben condizionate sotto l'aspetto igienico; dovevano fare incetta e somministrazione di derrate; ad essi spettava il riscuotimento dei proventi di non pochi appalti (communantie) e il pagamento di varie spese, e però, come i massari e i conservatori, avevano cassa propria (5). Si statuì in appresso che i magistrati preposti alla

---

(1) Quod eligantur ed eligi debeant duo tres vel quatuor vel quinque fidelissimi cives perusini officiales et pro officialibus super abundantia et campione bladi dicti communis pro illo tempore sicut cognoverint pro utilitate publica commodius expedire....... *Stat. Perus.*, vol. I, rub. 475. — Ad refrenandum superfluos exitus dicti communis et camere abundantie et etiam moltitudinem officialium que moltitudo confusionem generat ut plurimum ubiscumque: presenti capitulo duximus statuendum: Quod officialibus noviter eligendis et etiam qui eligerentur imposterum seu publicarentur de sacculis non possit nec debeat fieri additio officialium: et si fieret non valeat ispo iure. Rub. 476.

(2) Et pro expeditione eorum officij et esecutione habeant et habere debeant duos et expertos fideles et sufficientes notarios quorum alter sit ad scribendum introitus alter ad scribendum exitus et expensas per dictos officiales faciendas occasione eorum officij: Necnon ad scribendum varias et diversas scripturas pro expeditione dicti officij quomodolibet opportunas habeant etiam duos fancellos expertos et fideles cives Perusinos, quorum unus sit et esse debeaut super introitibus pecunie et super introitu grani et bladi et cuiuscumque alterius rei, alter vero super exitibus et expensis: Qui quidem notarij et fancelli eligantur et eligi possint et debeant per ipsos officiales, et eligendorum confirmatio per dictos officiales tam notariorum quam fancellorum spectet ad dominos priores et camerarios artium civitatis Perusie. *Stat. Perus.*, vol. I, rub. 475.

(3) Habeant etiam dicti officiales et habere possint pro executione eorum officij usque in tres mensuratores et habeant etiam et habere possint duos famulos quos mensuratores et famulos sibi possint eligere quos expertos et fideles esse cognoverint. *Stat. Perus.*, vol. I, rub. 475.

(4) Quod officiales abundantie et eorum notarij et fancelli debeant eorum iurare officium coram dominis prioribus. *Stat. Perus.*, vol. I, rub. 546.

(5) ... . sint et esse intelligantur officiales super abundantia grani, bladi et omnium vescibilium procuranda habenda et conservanda abundantia in civitate et co-

camera dell'abbondanza non potessero ricusare il loro mandato o cessare dalla loro amministrazione (1), che non dovessero stipulare mutui a interesse, vendere o far estrarre biade senza deliberazione o licenza dei priori e dei camerari (2), che avessero facoltà di prorogare i pagamenti delle biade, di costringere alla dazione delle derrate i renitenti e di multare i trasgressori dei loro ordini (3), che inoltre fossero obbligati a consegnare ai successori

mitatu perusie: Et etiam super campione grani et bladi dicti communis: Et sint et esse intelligantur officiales communis predicti ad exigendum et recipiendum fructus redditus et proventus postarum clusij Perusini venditarum et vendendarum imposterum et omnium et singularum communantiarum dicti communis eorum camere quomodolibet deputatarum seu imposterum deputandarum et etiam ad exigendum et recipiendum quoscumque fructus redditus et proventus et precia queque quomodolibet proventura ex grano blado farina seu pane venditis quoquo modo vel ex alijs quibuscumque bonis seu rebus ad dictam cameram pertinentibus sive spectantibus quoquo modo: Et de ipsis omnibus et quolibet eorundem nomine dicti communis finiendum et refutandum quotiens et prout noverint convenire. — Sint etiam et esse intelligantur officiales communis Perusie super exitibus expensis et pagamentis quibuslibet faciendis pro dicto communi occasione eorum officij iuxta et secundum exigentia infrascriptorum capitulorum. *Stat. Perus.*, vol. I, rub. 475.

(1) Statuimus quod nullus qui ad officium abundantie quomodolibet eligeretur vel de sacculis publicaretur vel quomodolibet surrogaretur possit audeat vel presumat renunciare dicto officio vel quomodolibet cessare ab administratione vel cura dicto officij sub pena et ad penam mille librarum denariorum....... *Stat. Perus.*, vol. I, rub. 477.

(2) Quod non liceat officialis abundantie acquirere pecuniam mutuo sub provisione vel fenore sine deliberatione dominorum priorum et camerariorum. *Stat. Perus.*, vol. I. rub. 493. — Et etiam salvo et expresse reservato quod officiales abundantie non possint nec debeant vendere nec vendi facere nec mutuare de grano seu granum dicti communis sine expressa licentia dominorum priorum et camerariorum artium qui pro tempore fuerint. Rub. 478. — Nulli officio abundantie vel alijs officialibus communis perusie vel alteri cuicumque persone sit licitum vel permissum alicui concedere licentiam portandi seu portari faciendi extra comitatum perusie aut extrahendi granum seu farinam vel aliud genus bladi contra seu preter formam presentium statutorum sine expressa licentia el deliberatione dominorum priorum et camerariorum artium civitatis perusie. Rub. 502.

(3) .... officiales abundantie communis perusie possint et eis liceat cuilibet communi corpori seu universitati vel singulari persone quod vel que eis solveret aliquam quantitatem pecunie vel aliquam quantitatem grani vel bladi ante debitum et prefixum tempus et terminum solutionis ipsius quantitatis tali solventi prorogare terminum ad solvendum quod deberet solvere eisdem officialibus de tantumde temporis et quantitatis pecunie vel grani seu bladi ante terminum solute per eum. *Stat. Perus.*, vol. I, rub. 192. — Pro conservatione abundantie statuimus quod officiales abundantie possint et eis liceat quotiens venerit opportunum compellere et compelli facere de facto omnes et singulos tam cives quam comitatenses quam etiam forenses et alias quascumque personas cuiuscumque gradus habitus seu dignitatis

i fondi di cassa e di magazzino entro quindici giorni dalla fine del loro officio e ad ommettere ogni esazione un mese dopo aver lasciato la carica (1). Anche agli officiali dell'abbondanza si assegnò un consulente, che avesse ad assisterli nella osservanza delle disposizioni statutarie risguardanti il loro ministero (2). Della effettuazione e della registrazione delle entrate e delle uscite di beni economici, risguardanti la camera dell'abbondanza, tratterò nel successivo capitolo: basti ora ricordare che a tale camera venivano dagli statuti assegnati le rendite di determinate località (poste seu communantie clusij perusini) ed accollate diverse spese fisse relative a salari, a oggetti di cancelleria e specialmente a somministrazioni di vettovaglie, e che, per le erogazioni non con-

existant ad assignandum ipsis officialibus vel deputandis ab eis per mensuratorem omnem quantitatem grani bladi seu farine quam in civitate vel comitatu Perusie vel alio quocumque haberent loco. Rub. 501. — Ad hoc ut officiales ipsi possint efficatius eorum officium exercere et omnes pareant eis circa concernentiam officij ipsorum: statuimus quod ipsis officialibus sit licitum et permissum posse quemlibet inobedientem seu non observantem eorum mandata seu eorum officialium vel commissariorum de facto mulctare pro eorum arbitrio voluntatis in V florenos de auro si fuerit civis vel comitatensis perusie: Si aut fuerit forensis punire et mulctare de facto possint in X florenos de auro, et si fuerit castrum vel universitas alicuius castri in L florenos de auro, et si fuerit villa vel ville universitas in XXV florenos de auro..... Rub. 479.

(1) Statuimus quod officiales abundantie communis perusie teneantur et debeant infra XV dies post finem eorum et cuiusque eorum officij immediate sequentes dare consignare et effectualiter restituere eorum et cuiusque eorum sucessoribus omnem quantitatem florenorum pecunie grani seu bladi et alterius cuiuscumque rei que quomodolibet super fuisset eis a sumptibus et expensis et pagamentis factis tempore eorum vel alicuius eorum officij sub pena C C C C C librarum denariorum..... *Stat. Perus.*, vol. I, rub. 494. — ..... officiales abundantie communis perusie nulla ratione vel modo sit licitum vel permissum quovis iure causa seu forma quomodocumque aut qualitercumque per se vel alium seu alios directe vel indirecte nisi per unum mensem post finem eorum officij exigere seu exigi facere ab aliquo communi universitate vel singulari persona aliquam quantitatem grani bladi et alterius generis victualium vel florenos vel pecunie vel aliquod aliud que vel quod deberet dicte camere abundantie quoquo iure causa seu forma. Sed talem exactionem facere possint dumtaxat infra tempus officij ipsorum et de inde infra mensem. Rub. 545.

(2) Ut cuncta sub libra procedant iusticie presenti capitulo duximus statuendum: Quod officiales abundantie communis perusie possint et eis liceat sub casibus opportunis qui quomodolibet emergerent seu dubitationem afferrent in vel super casibus provisis per formam statutorum camere ipsorum quomodocumque et qualitercumque eligere unum consultorem civem fidelem et expertum et doctum in iure videlicet illum quem conservatores monete in eorum camera eligerint qui possit ed debeat quotiens fuerit requisitus verbo vel in scriptis consulere ipsis officialibus super premissis fideliter. *Stat. Perus.*, vol. I, rub. 495.

template dalle leggi, era necessario l'assenso dei priori e dei camerari (1).

Bastevolmente numerosi erano gli officiali delegati a servizi pei quali non occorrevano speciali casse. Tali officiali non avevano sempre, per verità, diretta attenenza col governo economico, ma io reputo espediente ricordarli qui succintamente, affinchè sia meno incompiuto questo cenno intorno all'organismo amministrativo dell'antico comune di Perugia.

Della vigilanza sopra strade, fonti e ponti erano incaricati cinque cittadini, eletti uno per porta, i quali avevano con sè un notaio, per le debite scritture, e rimanevano in carica un anno (2). L'edilità e l'igiene pubblica erano affidate a un cittadino coadiuvato da un notaio e da un ministro del potestà e del capitano del popolo (3). La prestatura di bestie da cavalcare o da someggiare a prezzo stabilito era regolata da un cittadino e da un notaio, che rimanevano in officio sei mesi ed avevano per salario venti soldi di denari (4).

(1) Quod ultra exitus in presenti statutorum volumine contentos officiales abundantie nihil possint expendere sine deliberatione dominorum priorum et camerariorum. *Stat. Perus.*, vol. I, rub. 549.

(2) .... quod deinceps eligantur quinque boni homines de populo perusino videlicet unus per porta: quorum officium durare debeat uno anno de quibus fiat sacchectus et trahantur de anno in annum quorum quilibet sit pro sua porta: Qui teneantur et debeant saltem semel in singulis duobus mensibus ire in comitatu et inspicere et providere vias maxime principales et publicas pontes, fontes et similia et ubi defectum in talibus invenirent quod eo casu adiacentibus locis portiones talis operis assignet per castra et villas prout miserit............ ut qualitas negocij suadebit. que omnia scribantur in publicam formam et per publicum notarium quem quilibet dictorum officialium ducere et habere debeat et ad sacchectum eligi una cum officialibus supradictis et eo modo...... *Stat. Perus.*, vol. I, rub. 217.

(3) Statuimus et ordinamus quod eligatur et eligi debeat unus providus et idoneus civis qui sit et esse debeat ac iurisdictionem habeat super tabernarijs, pizicarellis, panacoculis, fornarijs et super fontibus reactandis, murandis et meliorandis et purgandis ubi fuerit opportunum cum quo sit unus ex notarijs potestatis cum socio potestatis cum socio vero capitanei sit unus ex notarijs capitanei. — Debeat insuper dictus civis cum dictis notarijs ac socijs super esse porcis qui vadunt ad stratum per civitatem et burgos et palloctantibus et balistarijs et possit et debet ex eius officio inquirere de omnibus eis commissis et accusari et condemnari possit contrafacientes in predictis et quolibet predictorum. *Stat. Perus.*, vol. I, rub. 10.

(4) Insacculetur unus bonus homo et unus notarius cum eo quorum officium duret sex menses et habeat quilibet eorum pro suo salario a communi pro dictis sex mensibus XX solidorum denariorum. Qui officiales teneantur facere banniri per totam civitatem et burgos semel omni mense quod omnes habentes equos seu mulos causa

Ai guasti e alle espropriazioni di beni distrettuali erano delegati per sei mesi un officiale ed un notaio, che, pel ministero loro, potevano condurre seco un misuratore (1). Per la concessione di rappresaglie erano eletti di sei mesi in sei mesi cinque uomini di arte, uno per porta (2). Un cittadino ascritto alla mercanzia e un notaio, eletti dai consoli dei mercanti per sei mesi, curavano le riprese e le vendite di cose dipendenti da staggimenti o rappressaglie (3). Due officiali nominati per un anno, con lo stipendio

---

dandi ad vecturam compareant coram eis cum ipsis equis et mulis infra octo dies a tempore bannimenti assignandis ipsis officialibus et ipsos equos et mulos qui occasione dandi ad vecturam coram eis fuerint assignati et omnia signa et maculas et magagnas eorum scribi faciant et postea eos bonafide sine fraude debeant extimare ita quod illi quorum fuerint extimationes scire non valeant. *Stat. Perus.*, vol. I, rub. 170.

(1) .... unus bonus homo et officialis et notarius qui eligetur et eligi debeat ad sacchectum et de sacculo extrahi et publicari de sex mensibus in sex menses et cogantur ipsi officiales et notarius et intelligatur ipse officialis esse et sint communis perusie ad recipiendum portionem bonorom devastandorum vel etiam publicandorum pro communi et secum ducat tempore quo ibit ad destructiones faciendas seu ad accipiendum partem bonorum publicatorum pro communi suum notarium et unum mensuratorem quem secum ducere voluerit et sit etiam sindicus ad vendendum dicta guasta et ad recipiendum precium et ad dividendum inter commune perusie et speciales personas. *Stat. Perus.*, vol. I, rub. 169.

(2) Statuimus quod super represalijs concedendis officiales extracti de sacculis et in futurum extrahendi qui sint et esse debeant de artibus scilicet unus pro qualibet porta que electio dictorum quinque bonorum hominum fiat et fieri debeat et insacculetur per officiales positos ad sacculos componendum et sic ad electionem et publicationem dictorum officialium de sex mensibus in sex menses procedatur. — Qui boni homines et officiales habeant plenam potestatem concedendi represalias cui de iure cognoverint concedendas et concessas tollendi scilicet que pro debito de quo non appareret instrumentum confessionatum vel guarentigiatum concesse essent cui crediderint concessa non fore de iure. *Stat. Perus.*, vol. I, rub. 171.

(3) Eligantur etiam unus bonus homo de mercantia et unus notarius cum eo super rebus que reprehendentur quibus vel alicui eorum quicumque aliquid reprehenderit debeat illud assignare et etiam officiali de cuius licentia reprehenderit infra tertiam diem a die reprehensionis ad penam C C C C librarum denariorum. Et nihilominus cadat a iure suo in rebus reprehendis ipso iure quam contrafaciens solvere teneatur et possit etiam de robbaria nihilominus accusari qui officialis esse debeat cum militibus sive socijs potestatis et capitanei et ipsas res reprehensas facere banniri quotiens eis et dictis militibus videbitur convenire. Et factis bannimentis ipse res vendantur pro iusto et convenienti precio per dictum bonum hominem de mercantia et predictos milites potestatis et capitanei dum tanto illas res non debeant concedere illi qui eas reprehendisset seu reprehendi fecisset vel alicui alij quod ad ipsam valeat pervenire et quando fient bannimenta predictam ille qui fecerit represaliam vel alius pro eo non intersit et illud precium quod haberetur ex venditione dictarum rerum

di trenta fiorini d'oro, badavano al campione delle carni (1). Acciocchè fosse conservata e migliorata la pescagione, venivano eletti, di anno in anno, un officiale e un notaio, che, in certe epoche, dovevano far mettere nel lago Trasimeno, dagli appaltatori, una determinata quantità di anguille (2). Altri magistrati ancora si trovavano in Perugia con attribuzioni di varia indole: per esempio, alle scarcerazioni da effettuarsi in alcune festività venivano deputati due cittadini con un notaio, eletti per un semestre dai priori e dai camerari (3); oltre al potestà, al capitano e ai conservatori delle monete si delegavano anche alle mostre militari e alle riviste delle munizioni da guerra speciali officiali e un notaio (4). Dai priori e dai camerari, riuniti in consiglio, si elegge-

---

reprehensarum debeat sibi dari........ Que electio dicti boni hominis et notarij fiat et fieri debeat de sex mensibus in sex menses per dictos consules mercatorum sub pena C C C C librarum denariorum pro quilibet consule contrafaciente vel negligente. *Stat. Perus.*, vol. I, rub. 172.

(1) Item dare et solvere teneantur et debeant duobus officialibus campionis carnium communis perusie solum visa eorum electione seu publicatione pro anno quolibet florenos XXX de auro pro utroque eorum. *Stat. Perus.*, vol. I, rub. 118.

(2) Item ut lacus predictus anguillis uberius abundet: Et ut quantitas anguillarum in lacu predicto mittenda non possit aliqualiter defraudari: statuimus et ordimus quod eligantur et eligi debeant per viam sacchetti continue unus bonus homo et unus notarius quorum officium duret per unum annum integrum qui bonus homo sit et esse intelligatur officialis communis perusie ad recipiendum anguillas inmittendas in dictum lacum que sit et esse debeat numero XV milia anguillarum vivarum quarum emptores fructuum aque dicti lacus quinque milia inmittere teneantur: reliquie vero X milia per piscatores dicti lacus inmitti debeant secundum distributione et declaratione faciendam per dictum officialem per postas dicti lacus. *Stat. Perus.*, vol. I, rub. 218.

(3) Item statuimus et ordinamus quod pro tempore futuro eligi debeant duo boni homines per priores et camerarios novos vel per maiorem partem ipsorum in qua electione adesse debeant ad minus septem ex prioribus presentes in concordia et de camerarijs ad minus triginta presentes et viginti in concordia de sex mensibus in sex menses et unus notarius cum eis que electio fieri debeat per sex mensibus proxime futuris incipiendis in Kalende Januarij proxime venturi infra tempus X dierum ante principium introitus eorum officij et simili modo fiat per priores et camerarios qui extraverentur de mense Junij et sic fiat quibuslibet sex mensibus de anno in annum. Qui officiales habeant potestatem et bailiam ad excarcerandum captivos de carceribus dicti communis in festivitatibus infrascriptis modo et ordine infra scripto......... *Stat. Perus.*, vol. I, rub. 187.

(4) Ut stipendiarij tam equites quam pedites serviant communi perusie debite sicut decet cum eorum personis et etiam cum equis: Statuimus et ordinamus quod decetero civis et notarius publicandos de sacchulis perusinis sint et esse intelligantur super monstris gentium armigerarum equitum et peditum quorumcumque: Et etiam

vano i custodi di rocche, fortezze, bastite, castella (castellani, arx et arcis custos); i quali avevano diritto a stipendio e dovevano, dopo sei mesi, lasciare la loro carica, fare inventario e dare ragione delle diverse cose avute in consegna (1).

Nel libro, che contiene le disposizioni relative all'organismo amministrativo dell'antica Perugia (Magistratuum ordines et Auctoritatem), sono anche distintamente considerati i particolari agenti del comune, per esempio, i cursori (2), i tubatori (3), i campa-

---

omnium et singulorum castellanorum et aliarum quorumlibet habentium custodiam alicuius cassari fortilitij et bastie comitatus perusie seu civitatum terrarum castrorum et locorum quorumlibet que recomendatorum vel quomodolibet summissorum communi perusie: Et etiam omnium et singularum famulorum eorum et cuiuscumque eorum. Et etiam omnium et singularum munitionum quas castellani habere et tenere debent secundum formam statutorum........ *Stat. Perus.*, vol. I, rub. 241. — Statuimus quod monstre gentium armigerarum tam equitum quam peditum quomodolibet militantium ad stipendium seu provisionem communis perusie possint et debeant bene diligenter et sollicite sepe sepius revideri tam in civitate perusie quam alibi ubicumque fuerint tales gentes quomodolibet deputate ad minus una vice mense quolibet per conservatores monete seu alium civem deputatum per ipsos conservatores, seu sit marescalcus vel non et per officiales de sacchulis publicand s. Rub. 245.

(1) Quod quotienscumque necessitas flagitaret domini priores et camerarij artium civitatis perusie obtento tantum premitus partito super unaquaque electione castellani ad bussolas et fabas albas et nigras per omnes priores concorditer vel ad minus per novem et per omnes camerarios concorditer vel ad minus triginta quinque possint et eis liceat eligere et deputare in castellanum seu castellanos illos quos putaverint convenire et mittere ad illa loca prout et sicut putaverint opportunum. Salvo quod neminem possint eligere qui esset debitor communis perusie vel condemnatus seu exbannitus modo aliquo seu forma....... Decernentes quod massarij communis perusie possint teneantur et debeant visa tali electione facta iuxta exigentiam premissorum seu facienda tales castellanos et eorum famulos conducere et scribi facere debeant per pila et signa sicut sit de gentibus armigeris et de quecumque pecunia dicti communis et sine alio precepto vel mandato solvere et solvi facere ad rationem duorum florenorum cum dimidio pro qualibet paga retinendo tantum debitam gabellam ad rationem II solidorum..... *Stat. Perus.*, vol. I, rub. 150. .... duximus statuendum quod imposterum nullus castellanus alicuius, cassari fortilitij vel bastie comitatus perusie seu civitatum terrarum castrorum vel locorum communi perusie recommissorum seu recommittendorum imposterum possit audeat vel presumat per se vel alium directe vel indirecte vel quovis colore quesito quoquo modo iure causa seu forma retinere seu facere retineri cassarum vel bastiam seu fortilitium aliquod ultra tempus sex mensium..... .. Rub. 180. — Quod castellani quarumdam roccharum reddant rationem et inventarium faciant de rebus existentibus in eis. Rubr. 192.

(2) De baiulis et officio baiulorum. Rub. 181.

(3) De tubatoribus communis Perusie et eorum officio et salario. Rub. 183.

nari (1), i muratori (2), i medici (3), i maniscalchi (4), i custodi delle masserizie, del palazzo de' priori e delle fonti (5), gli spazzini (6), i carcerieri (7), i donzelli e i birri (8), ecc. E tutti avevano salario: i donzelli del comune (domicelli), il cappellano, il tubatore, il cuoco dei priori avevano due fiorini al mese, e si scendeva a un fiorino pel sotto cuoco (quactero), pei custodi delle porte, per gli uscieri, pel chitarrista, che allietava la mensa dei priori, e pel naccherino, che accompagnava le trombe dei banditori a cavallo (9). Ma di tutti questi impiegati non è necessario ch' io discorra. Piuttosto è bene che, prima di chiudere il capitolo, io dica brevemente ancora degli officiali delegati alla compilazione e alla custodia delle scritture risguardanti il governo economico, e ch' io accenni eziandio ai magistrati sindacatori, tanto importanti per la compagine amministrativa della antica repubblica perugina.

La moltiplicità delle magistrature e la necessità di sindacare ogni officiale rendevano molto importante la registrazione dei singoli fatti amministrativi. Non credo di essere remoto dal vero affermando che più di cinquanta erano in Perugia gli impiegati, che dovevano compilare o custodire le scritture riguardanti la gestione comunale. Ho già dovuto accennare ai notari del potestà, del capitano e dei priori, dei direttori, dei massari, dei conservatori delle monete, degli officiali dell'abbondanza, dei magistrati sopra strade, fonti e ponti, sull'edilità e sulla pulitezza, sulle vetture, sopra guasti ed espropriazioni, sulla concessione di rappresaglie, sulle scarcerazioni, sulle mostre militari. E si è pure

(1) De campanaris et eorum officio et salario. Rub. 184.

(2) De muratoribus et eorum garsonis et salarijs eorum. Rub. 595.

(3) Quod medici salariati a communi non recedant sine licentia dominorum priorum et camerariorum. Rub. 584.

(4) De electione duorum marescalcorum qui declarent signa et pilos equorum. Rub. 253.

(5) De quantitate grani dandi custodibus fontis platee. Rub. 539. Vedansi anche le rubriche 422 e 298.

(6) De salario dando mundatori platee. Rub. 447.

(7) De custodia et custodibus carcerum communis perusie. Rub. 185.

(8) De forma iuramenti iudicum sociorum domicellorum et berruariorum potestatis et capitanei. Rub. 5.

(9) L. Bonazzi, op. cit., vol. I, pag. 554.

visto che talvolta stavano con i notari i fancelli raziocinatori, ossia i ragionieri, specialmente se la magistratura concerneva entrate e uscite di denaro. L'elezione dei notari doveva essere fatta a sorte fra i matricolati ed in guisa che agli offici più rilevanti si potessero assegnare le persone più idonee (1). La matricola veniva formata dai tre priori del consorzio notariale insieme a venti notari buoni ed esperti, da essi trascelti in numero di quattro per ciascuna porta (2). Perchè i notari attendessero con assiduità all'impiego, vietavasi ad essi l'assunzione di qualsiasi mandato non risguardante il loro officio (3). Si dovette anche, per utilità pubblica e comodità dei cittadini, proibire che i notari esigessero o accettassero somme oltre quelle ad essi spettanti per salario o

---

(1) Volumus statuentes quod de omnibus officijs que inferius declarantur et que dantur per commune perusie notarijs de civitate perusie et que in futurum dabuntur eisdem fiant sacchuli et ad ipsa officia notarij per viam et modum sacchetti eligantur et extrahantur et publicentur in maiori et generali consilio civitatis perusie ad hoc ut boni notarij et experti ad bona et magna officia ponantur mediocres ad mediocria et parvi seu minores ad minora officia assummantur: Et fiant et fieri debeant dicti sacchuli sive sacchecti per officiales qui eligerentur ad refectionem sacchulorum omnium officialium civitatis et comitatus perusie dummodo omnes notarij scripti et scribendi in matricula notariorum civitatis et burgos perusie et consortij notariorum eiusdem civitatis ponantur et mittantur in ipsis sacchulis et scribantur ipsa officia inter eos secundum modum predictum...... Officia vero ad que poni et mitti debent ipsi notarij in dictis sacchulis sunt infrascripta videlicet. — Officium notariatus in armario communis perusie et notariorum qui sunt in dicto armario ad copiandum. — Officium notariatus cum officialibus bladi clusij. — Officium notariatus cum officialibus massarie et aeonciminis palatiorum communis Perusie. — Officium notariatus cum officiali vel priore de Colle. — Officium notariatus ad copiandum in curia sindici et iudicis iusticie. — Officium notarius cum sindicatoribus potestatis et capitanei et aliorum rectorum communis Perusie. *Stat. Perus.*, vol. I, rub. 207.

(2) Volumus ordinantes quod priores notariorum civitatis et burgorum perusie una cum XX bonis et expertis notarijs eligendis per ipsos priores notariorum quatuor per portam premisso sacramento teneantur si viderint opus esse examinare et investigare de condictione et qualitate omnium notariorum civitatis et comitatus perusie sub pena C C C C C librarum denariorum pro quolibet eorum et quos invenerint esse legales et sufficientes faciant eorum nomina et pronomina et loca unde fuerint describi in matricula de verbo ad verbum ponantur in statuto populi perusini scilicet post ipsum volumen per notarium qui statuta scribet. *Stat. Perus.*, vol. I, rub. 209.

(3) Et ad hoc ut quilibet notarius intendant melius et habilius ad suum officium exercendum ad quod deputabitur: Volumus quod talis notarius durante illo officio ad aliud officium a communi perusie habere vel exercere non possit nisi aliud per commune perusie fuerit provisum vel de sacchulis communis perusie extraheretur: contrafaciens vero puniatur in L librarum denariorum. *Stat. Perus.*, vol. I, rub. 207.

provvigione (1). Reiteratamente si ordinò ai notari di mostrarsi ed essere valenti, onesti e diligenti nel loro officio, particolarmente nella tenuta dei libri relativi a entrate e uscite di beni; e, se riconoscevansi incapaci o negligenti, venivano sostituiti da altri notari nominati dai priori e dai camerari (2). Ordinarono i legislatori che alla registrazione degli introiti delle camere dei massari e dell'abbondanza si deputasse un notaro veramente esperto e dotto; e dagli statuti risulta che, nel 1389, fu eletto a tale officio, per tre anni, cominciando dal primo di luglio, e con stipendio annuo di trenta fiorini d'oro, ser Niccolò di Giglio, notaro perugino di porta S. Susanna (3). Anche i libri di entrata e uscita

(1) Utilitati publice et commodo civium et comitatensium intendentes: Statuimus quod nullus notarius qui haberet officium cum salario a communi perusie super gabellis macinatus buccarum et salarie pedagij vel alicuius earum vel alterius cuiuscumque persone dicti communis: non possit seu debeat quoquo modo ab aliquo communi corpore collegio seu singulari persona occasione vel causa talis officij pro refutationem vel alia quacumque causa aliquam suscipere quantitatem, nisi dumtaxat salarium debitum et taxatum, sub pena C C C C librarum denariorum pro quolibet et vice qualibet: Ed idem intelligatur de notario custodie civitis perusie: Salvo quod solum possit notarius accipere pro una litera in sex menses facienda de castellantia per se et famulo duos anconitanos et non ultra. *Stat. Perus.*, vol. I, rub. 332. Vedasi anche la rubrica 567.

(2) ...... teneantur et debeant parere efficaciter eorum officialibus circa administrationem eorum officij et in eorum officium concernentibus debitis et honestis et assidua vigilantia excubare circa exercitium et gestionem officij et libros ordinate componere et assidue tam introitus quam exitus et alia quecumque emergentia in eorum vel alicuius eorum officio mittere et seriose describere prout decet et omnia et singula facere ad que tenentur seu quomodolibet tenerentur circa tale officium ad quod esset quomodolibet aliquis electus publicatus vel surrogatus omni negligentia procul pulsa. — Et si negligentiam aliquam committerent in premissis vel aliquo eorum vel non parerent ipsi vel aliquis eorum: Quod domini priores et camerarij artium dicte civitatis perusie ad requisitionem officialium talium notariorum seu notarij negligentium vel remissorum seu negligentis aut remissi possint teneantur et debeant alios vel alium loco inobedientum seu inobedientis vel remissi idoneos aut idoneum surrogare et eligere omni vice vacationem aliquam non habentem per formam aliquorum statutorum communis predicti. *Stat. Perus.*, vol. I, rub. 331. — Vedansi anche le rubriche 160 e 548 perfettamente uguali alla rubrica 331.

(3) Cum pro ordinatione introituum camerarum massariorum et abundantie communis perusie sit non solum utile sed summe necessarium providere ut deputetur unus diligens et expertus et fidelis notarius super registris pro utraque camera cum officio et potestate prout est et habet notarius camere conservatorum ad hoc ut introitus utriusque camere sub debita ordinatione procedant: presenti capitulo duximus statuendum quod decetero semper sit et esse debeat et deputari unus notarius fidelis expertus et diligens civis perusinus super registris camere massariorum et camere officialium abundantie et utriusque cum officio et potestate prout habet et

della camera dei conservatori delle monete furono affidati a notari: si può leggere negli statuti che le registrature dovevano essere compilate secondo le forme usate da ser Benedetto di Pietro, notaro dal tempo di Rolando del Sulino, e che valente erasi dimostrato nell'ufficio suo ser Giovanni di Angelo del Cerqueto (1). Spettava ai priori ed ai camerari, e non ad altri, l'elezione dei cancellieri e degli abbreviatori delle riformagioni (2). Importante era la magistratura dell'armario, per la quale venivano semestralmente eletti due cittadini buoni ed idonei e due notari. Gli officiali dell'armario dovevano custodire e inventariare i documenti e consegnare le carte e le chiavi dell'armario ai successori entro otto giorni dal termine dell'officio (3). I notari potevano fare addizioni

---

exercere possit notarius super registris camere conservatorum cum salario XXX florenos de auro in anno sine aliqua solutione vel retentione gabelle cuius quidem salarij dimidia solvatur et solvi debeat sine alio precepto vel mandato solum visa eius electione per massarios communis perusie et alia dimidia solvatur et solvi debeat per officiales abundantie........ Et quod tale officium requirit personam fidelem doctam pariter et expertam considerantes fidei diligentiam et sufficientiam ser Nicolai gilij notarij de perusio porte s. Suxanne ipsum tenore presentis capituli ad dictum officium pro tempore trium annorum incipiendorum in Kalendis iulij proxime de presenti anno MCCCLXXXVIIII cum dicto salario et alijs muneribus in dicto officio duximus eligendum et eligimus aliquo non obstante. *Stat. Perus.*, vol. I, rub. 459.

(1) Item ut in camera conservatorum et massariorum communis perusie appareant exitus et introitus ordinate et cuncta modo recto et ordine procedant: duximus statuendum quod in camera conservatorum monete dicti communis fieri debeat unum registrum et unum in camera massariorum dicti communis in cartis edinis in quibus registris scribi et registrari debeant omnes introitus et exitus dicti communis per notarium super dictis registris deputandum qui notarius sequi debeat in dictis registris formam consuetam et usitatam olim per ser benedictum ser petri notarium perusinum tempore domini rolandi de sulino, qui notarius non scribat neque scribere debeat in dictis registris creditorem sine debitore nec econverso debitorem sine creditore super quibus registris eligatur et eligi debeat unus notarius valens et legalissimus sicut olim fuit ser ioannes ser angeli de cerqueto per dominos priores et camerarios cum salario per ipsos declarando et sibi solvendo per conservatores monete videlicet pro medietate et pro alia medietate per massarios dicti communis. *Stat. Perus.*, vol. I, rub. 560.

(2) Item statuimus quod electio cancellarij communis Perusie et abreviatoris reformationum dicti communis spectet et pertineat et spectare et pertinere debeat ad dominos priores et camerarios et non ad alium quovis modo et si secus fieret non teneat ipso iure et nihilominus pena C C C C C librarum astanti et prioribus et alijs aliter acceptantibus quoquo modo. *Stat. Perus.*, vol. I, rub. 79.

(3) Statuimus et ordinamus quod deinceps ad custodiam dictorum librorum et scripturarum ponantur et eligantur et eligi debeant duo boni idonei et legales viri de civitate Perusie de populo Perusino ad sacchectum et per formam sacchecti et de sacculo extrahantur et publicentur et extrahi et publicari debeant in consilio populi

o correzioni ai libri posti nell'armario, ma non potevano comporre registrature dopo di aver deposta la carica (1). Precipua incumbenza di questi magistrati era, come meglio si vedrà nel capitolo seguente, la formazione e la rettificazione del catasto, e perciò anche la tenuta dei libri dell'estimo (2). Non era permesso di cavar fuori i libri dell'armario, ma, in seguito a richiesta degli interessati, si faceva copia delle scritture (3). La copiatura delle scritture esistenti nell'armario era deputata a cinque notari eletti di sei mesi in sei mesi e retribuiti in ragione di due soldi e sei

de sex mensibus in sex menses: qui boni homines teneantur et debeant restituere libros et claves dicti armarij et ea que ad eos pervenerunt ratione dicti officij successoribus eorum infra octo dies proximos post finitum eorum officium cum inventario quod fecerint ut infra dicetur: Et quod domini priores et camerarij artium civitatis perusie qui pro tempore fuerint quotiens eis placuerit habeant auctoritatem arbitrium et bailiam eligendi unum vel duos bonos et legales viros et etiam duos notarios qui notarij sint experti et consueti esse in dicto armario qui debeant facere et scribere inventarium de omnibus libris et scripturis ligatis et condemnationum et absolutionum factarum et latarum per quoscumque officiales communis Perusie a sexaginta annis citra: qui et que reperirentur in dicto armario: quod inventarium debeant prefecisse infra tempus eis dandum per priores et camerarios in cartis membranis et auctenticare quod inventarium semper debeat ibi remanere. *Stat. Perus.*, vol. 1, rub. 97.

(1) Item quod quilibet ex notarijs deputatis vel deputandis ad scribendum addictiones diminutiones errorum correctiones permutationes et alias scripturas ad eorum officium spectantes causa officij predicti in dicto armario et catrasto communis perusie possit et sibi liceat impune et sine pena predictam omnia et scripturas quaecumque ad eorum officium spectantes scribere, cassare, addere et minuere in libris quibuscumque et manu cuiuscumque notarij scriptis publicis vel non publicis: non obstante quod manu ipsorum notariorum armarij scripti non apparerent vel essent .... *Stat. Perus.*, vol. I, rub. 106. — Item volentes modum salubrem et ordinem dare officialibus armarij librorum communis perusie et eorum notarijs statuimus et ordinamus quod officiales et notarij principales ipsius armarij debeant sindicari de gestis in eorum officio et quod finito eorum officio nihil possint scribere in libris dicti armarij .... Rub. 561.

(2) ...... officiales armarij communis perusie presentes et futuri et eorum notarij de mandato ipsorum officialium possint et eis liceat teneantur et debeant facere libram ipsis non habentibus libram in civitate vel comitatu scilicet civibus in civitate vel burgis et forensibus in civitate inter forenses tantum si in civitate abitarent...... . *Stat. Perus.*, vol. I, rub. 128. — Item quod officiales predicti vinculo iuramenti et ad penam C librarum denariorum pro quolibet eorum teneantur facere summam summarum librarum hominum et personarum allibratus in ipso catrasto reducendo quodlibet miliare ad minutam ad centinarium. Rub. 143.

(3) ...... officiales et notarij armarij teneantur et debeant omni die in quo non esset aliquod solemne festum non obstante quod essent ferie de se copiam facere in dicto armario et de mane et de sero omnibus petentibus. *Stat. Perus.*, vol. 1, rub. 123.

denari al più per ogni carta (1). Per riordinare i documenti esistenti nell'armario, si dovette poi nominare un indoneo cittadino, al quale si assegnò l'incarico di esaminare, insieme agli officiali dell'armario, le diverse scritture, di appartare quelle inutili e di far posto alle nuove (2).

Dall'esame delle disposizioni sulle antiche magistrature perugine si trae questo concetto, che alla amministrazione comunale dovevano prendere parte molte persone, non solo per la molteplicità delle faccende e quindi per la opportuna divisione del lavoro, ma eziandio perchè i legislatori forse opinavano che l'efficacia del controllo suole essere in ragione diretta del numero degli agenti. I molti con più difficoltà si corrompono o si collegano: ecco la giustificazione di non pochi ordinamenti amministrativi dell'antica Perugia. E, per aumentare il riscontro economico, si cercava ancora di evitare l'immediato contatto e la troppa dimestichezza fra officiali, col proibire le elezioni di quelli che fossero parenti od anche semplicemente amici dei magistrati dai quali avrebbero dovuto dipendere. Forse non erano sempre determinati esattamente e irrevocabilmente i particolari offici, forse non erano sempre definite previamente tutte le mosse amministrative, forse non era incitata e vigilata sempre l'azione di ognuno mentre si compieva; ma, senza dubbio, non lasciavasi mai insindacata l'opera dei singoli magistrati.

Il potestà, il capitano, il maggior sindaco, il giudice di giustizia e gli officiali loro, venivano sindacati da tre cittadini, che eleggevansi a sorte nel giorno della restituzione dei libri ed ai

(1) ...... in dicto armario esse debeant quinque notarij singulis sex mensibus ad copiandum et exemplandum scripturas in dicto armario existentes et copiam exemplandum petentibus. — Qui V notarij insacculentur deinceps et de sacculis extrahantur scilicet unus per porta et semel tantum...... Et recipere debeant pro eorum mercede et salario pro scriptura cuiuslibet carte duos solidos et sex denarios ad plus..... *Stat. Perus.*, vol. I, rub. 97.

(2) .. ... domini priores artium civitatis perusie possint teneantur et debeant eligere et deputare unum bonum et expertum civem perusinum qui una cum officialibus armarij librorum communis videat provideat et examinet scripturas et libros inutiles in armario existentes que iam sunt in quinquaginta annis vel ultra ex quo fuerunt in dicto armario presentate et remisse que ad presens requiruntur et possint teneantur et debeant ipsas scripturas et libros prout ei dictis officialibus armarij videbitur alia loca ipsius armarij restringendo reducere et seorsum ponere ita quod novis et supervenientibus detur locus...... *Stat. Perus.*, vol. I, rub. 142.

quali era data ampia facoltà di inquisire e giudicare. Questi sindaci riscuotevano per salario tre fiorini d'oro dai massari ed avevano presso di sè un notaio per la copiatura in pubblica forma delle sentenze e un giudice del fòro per gli opportuni consigli (1). Gli statuti regolavano scrupolosamente questo alto sindacato, in cui manifestavasi di certo nella pienezza sua l'autorità democratica: ne consideravano partitamente gli obbietti, prescrivevano i modi di effettuarlo secondo le circostanze, minacciavano pene ai trasgressori; e si deve credere che il popolo, geloso dei suoi diritti, non lasciasse insindacata l'azione dei principali magistrati communali (2). Vi furono certamente irregolarità amministrative, infra-

(1) Statuimus et ordinamus quod ad sindicandum potestatem et capitaneum et eorum familiam eligantur et deputentur tres boni homines de populo Perusino ad sacchectum et de sacculo tam facto quam fiendo qui sacchectus fieri debeat tempore quo sacchecti fiunt Priorum et aliorum officialium communis Perusie per illos bonos homines et extrahantur de dicto sacculo die restitutionis librorum dictorum officialium pro cuius sindicatu traherentur et eius officialium et familie qui habent et habere debeant secum unum iudicem forensem qui eligetur per officiales ad hec deputatos vel deputandos a quo possint recipere consilium et informationem super dicto sindicatu et testes et eorum dicta recipiant et examinent cui examinationi etiam adesse possint dicti sindici. Et dictis sindicis consilijs dare de iure tam super processibus factis per potestatem vel capitaneum quam etiam super his qui fient coram dictis sindicis. Et etiam habere debeant unum notarium qui de sacculo una cum dictis sindicis extrahatur..... et habeant et habere debeant dicti tres boni homines iurisdictionem et arbitrium auctoritatem et bailiam in cognoscendo procedendo et sententiando quod et quam habent et habere possent quicumque ad sindicandum eligerentur per totum populum Perusie. Et eorum processus et sententie valeant et teneant et executioni mandentur tamquam valerent iudicum ordinariorum quorumcumque... Item quod dicti boni homines et eorum notarius habeant et habere et percipere possint et debeant pro eorum salario a Massarijs communis Perusie tres florenos auri pro quolibet eorum et notarios duos florenos auri visa solum eorum electione et publicatione de sacchetto et sine alia apodissa precepto vel mandato quod salarium dicti Massarij eisdem bonis hominibus et notario dare et solvere teneantur. *Stat. Perus.*, vol. I, rub. 14.

(2) Potestas et capitaneus et maior sindicus et iudex iusticie et officialis damnorum datorum et quilibet alius officialis et quilibet eorum: Et qui temporibus futuris erunt vel cum altero eorum steterit in civitate perusie finito suo officio et regimine debeat examinari et sindicari per sindicos ad hec deputatos vel deputandos super eo quod dicti domini potestas, capitaneus, maior sindicus iudex iusticie et quilibet alius officialis vel socij vel iudices vel notarius eorum vel aliquis eorum reperirentur defraudasse de avere communis Perusie vel alicuius specialis persone furtum vel robbariam commississe vel barattariam in quatruplum quantitatis defraudate et subtracte vel derobbate vel per barattariam habite debeant condemnari..... Et priores et camerarij non possint ordinare nec reformare nec etiam priores proponere nec etiam notarius scribere nec aliquis arengare quod ante tempus a supradicto statuto ordinatum

zioni alle leggi del riscontro economico, ma ordinariamente si cercò di punire gli incapaci ed i disonesti, di onorare i saggi ed i leali (1). Nel 1390, si « elessero huomini a vedere tutte l'intrate « e uscite della città, con facultà di poter vedere i Conti a tutti « gli officiali, che havevano in fino allhora maneggiato danari « publici, a tutti i gabbellieri e appaltatori di Lago, di Salara, di « Macinato, e di tutti gli altri luoghi, onde entravano danari in « comune. Et ordinarono poi che per l'assenza del Capitano del « popolo, a cui apparteneva di rivedere le puntature, e l'attioni « de' Priori doppo la fine dell'officio loro, e ben vedute e discorse, « ò di ammetterle ò di riprovarle, che il Podestà in sua vece do- « vesse vederle per l'avenire, e particolarmente a i due Magi- « strati, che poco avanti erano usciti d'officio; il che non habbiam « voluto tacere, perchè i moderni sappiano, che quello officio, « ch'era il primo della Città, stava anch'egli a sindacato, e an- « corche havesse la briglia dell'amministratione del governo in « mano, erano però tali quegli antichi nostri padri, che per raf- « frenare la baldanza de' Magistrati, volevano, che l'attioni loro « stessero al giudicio del Capitano del popolo, e de' Camerlenghi,

---

absoluatur ita quod ad sindicandum non stet: Et si priores vel aliquis de predictis contrafecerit puniantur pena C C librarum denariorum pro quolibet de quo expresse debeant sindicari per eorum sindacatores dicti priores camerarij et notarius et alie singulares persone per potestatem et capitaneum et maiorem sindicum in dicta pena debeant condemnari facta probatione quod arrengaverint per duos testes de auditu et accusator vel denunciator habeat tertiam partem banni a massarijs communis Perusie sine aliqua appodissa precepto vel mandato eius quod venerit in communi. *Stat. Perus.*, vol. I, rub. 15.

(1) Nel 1359, i perugini vollero che si chiamassero a sindacato coloro che avevano amministrato i denari per la guerra, e però fu chiamato per sindacatore Geri de' Pazzi fiorentino. Non avendo potuto questi eseguire le sue sentenze contra i condannati, se ne partì. Se ne chiamò un altro, ma questo fu messo prigione, ed ivi finì i suoi giorni. — Fu soppresso per parecchi anni l'officio del maggior sindaco e fu poi rimesso nel 1498. — Nel 1338, al potestà (Nobilis et potens Miles Dominus Joannes Domini Vinciguerre de Panciaticis Pistoriensis Potestas Perusie) fu dai priori donata una corona d'oro, che gli fu messa in capo in presenza di una gran moltitudine di gente, e ciò pel suo buon governo e per la sua giustizia ed equità. Nel 1378, fu concesso al potestà (Nobilis et potens Miles Dominus Errigus Malaspina de Obizis Lucensis Potestas Perusie), per la buona sua amministrazione, di aggiungere alla sua arme il griffone, insegna di Perugia. — Veggasi il *Saggio di memorie istoriche civili ed ecclesiastiche della Città di Perugia e suo contado* — opera postuma di ANNIBALE MARIOTTI. Tomo I, parte II, pagg. 283, 315, 266, 296.

« per le mani de' quali si rivedevano minutissimamente gli atti « loro, de' quali spesso n'erano reprovati molti » (1). Leggendo gli statuti di Perugia si vede attribuita, in casi disparatissimi, a diversi officiali del governo la esecuzione di uno stesso decreto, e si rileva uno scambio di incumbenze non sempre giustificato dal titolo dell'officiale. Già ho dovuto accennare a questa circostanza, che può indurre a giudicare non sempre ordinata razionalmente l'amministrazione comunale. Per esempio, il maggior sindaco appare occupato di strade, di delitti, di birri, di carceri, di danni dati, di arredi (2), ecc. Ma, fra le attribuzioni proprie del maggior sindaco, si devono ricordare la vigilanza sopra le elezioni, e specialmente il sindacato dei priori delle arti, dei massari, dei conservatori delle monete, degli officiali dell'abbondanza, e di tutti gli altri impiegati comunali (3). I magistrati del comune

(1) P. Pellini. — *Dell' Historia di Perugia*, parte seconda, libro decimo, pagina 14. — Già dal 1315 erasi stabilito che i priori dovessero sottostare al sindacato del capitano del popolo e del giudice di giustizia. (P. Pellini, op. cit., parte prima, libro quinto, pag. 410).

(2) Teneatur et debeat dictus maior sindicus et iudex iusticie ex debito sui officij: Et ad eius spectet officium facere fieri aptari et explanari et sterni vias comitatus et districtus Perusie a portis burgorum civitatis extra .... *Stat. Perus.*, vol. I, rub. 16. — Statuimus et ordinamus quod dictus maior sindicus et Iudex iusticie sit et esse debeat officialis super omnibus et singulis damnis datis et que darentur in comitatu Perusie toto tempore sui officij et uno mense ante per quacumque personas et in Civitate vel burgis vel suburgis Perusie et de damnis datis de quibus penderet processus........ Rub. 22. — Item statuimus quod dictus maior sindicus potestas et capitaneus et quilibet eorum sit et esse intelligatur officialis super arredijs et vijs...... Rub. 26.

(3) Statuimus et ordinamus quod maior sindicus et iudex iusticie teneatur et debeat ex officio inquirere contra omnes et singulos qui eligerentur ad aliqua officia per commune Perusie et contra eligentem et insacculatos et contra insacculatores: Et si invenerint aliquem esse electum vel elegisse vel insacculasse vel insacculatus esset contra vel preter formam statutorum et ordinamentorum seu reformationum civitatis Perusie debeat electionem cassare et annullare et electum et eligentem insacculatum et insacculantem condemnare in penis contentis in statutis et ordinamentis civitatis perusie. *Stat. Perus.*, vol. I, rub. 16. — Ad officium autem dicti iudicis iusticie et sindici pertineant sindicare, examinare, punire et absolvere et condemnare dominos priores artium et omnes et singulos alios officiales homines et personas contentas in presenti capitulo qui fuerint in officio vel qui aliquid commiserint contra formam statutorum civitatis perusie in tempore vel infra tempus sex mensium precedentium proxime initium sui officij quorum officium expiravit ante initium sui officij. Rub. 20. — Item quod massarij communis Perusie eorum notarij fancellus et nuncius et quilibet ipsorum et omnia et singula per eos et quelibet eorum gesta et administrata tempore eorum officij quoquo modo possint et debeant diligentissime sindicari et

non potevano essere assolti prima della fine del loro officio, e nemmeno potevano essere rieletti immediatamente, fosse pure favorevole il giudizio dei sindaci (1). Anche gli officiali forensi dovevano essere sindacati al termine della loro carica, e, se il sindacamento compievasi prima, i conservatori delle monete erano obbligati a sospendere i pagamenti dei salari (2). Dei sindaci di castelli e ville (Sindici Castrorum vel Villarum Comitatus), ricordati nel primo e nel terzo libro degli statuti, e che, fra le principali loro incumbenze, avevano la denuncia dei misfatti e dei danni avvenuti nella loro giurisdizione (3), non reputo espediente

examinari per maiorem sindicum civitatis Perusie secundum formam statutorum...... Rub. 462. — Statuimus quod conservatores monete eorum notarij, fancelli, nuncij et marescalchi et quilibet ipsorum omnia et singula per eos et quelibet eorum gesta et administrata tempore eorum officij quoquo modo possint et debeant diligentissime examinari et sindicari per maiorem sindicum civitatis secundum formam statutorum...... Rub. 328. — Statuimus quod officiales abundantie eorum notarij fancelli mensuratores et famuli et quilibet ipsorum et omnia et singula per eos et quelibet eorum gesta et administrata tempore officij quoquo modo possint et debeant diligentissime examinari et sindicari per maiorem sindicum civitatis perusie secundum formam statutorum...... Rub. 547. — Item sindicet omnes et singulos officiales et suprestites alicuius vie fontis vel pontis vel alterius laborerij communis Perusie ad quorum manus pervenisset aliqua pecunia vel aliquid aliud a communi Perusie vel ab aliqua universitate vel speciali persona occasione talis officij aliquo non obstante per totum tempus eorum officij...... Rub. 21.

(1) Pro statu meliori communis perusie et populi statuimus et ordinamus quod non possint nec debeant domini potestas et capitaneus et iudex maior iusticie communis perusie nec aliquis officialis communis perusie seu eorum officiales absolui antequam suum regimen et officium finiatur vel ante tempus sindicationis fiende de eis vel aliquo eorum per commune perusie nec possint vel debeant alicui eorum parabole seu licentie dari ad aliquod eundi regimen vel officium suo durante officio extra comitatum perusie antequam sit lata sententia super examinatione sui officij per eorum sindicatores. — Et nullus de predictis officialibus communis perusie iurisdictionem habentibus possit in officio refirmari vel confirmari seu eligi nec in eodem officio vel in alio communis perusie eligi vel assummi a die depositi officij ad octo annos tunc proxime accessuros salva tamen forma infra scripta ...... *Stat. Perus.*, vol. I, rub. 204.

(2) Nullus officialis forensis communis perusie aliquo modo iure causa seu forma vigore alicuius statuti vel ordinamenti communis perusie possit vel debeat sindicari vel quomodolibet absolui seu eidem sindicatus remitti infra tempus sui officij vel eius durante officio quoquo modo vel aliquid provideri seu fieri possit quo minus iuxta formam statutorum communis perusie et exigentiam electionis stare debeat ad sindicatum ...... Et quod conservatores monete vel alij officiales communis perusie tali contra dictam formam sindicato vel absoluto non possint nec debeant ullo modo iure causa seu forma solvere ultimam pagam sui salarij. *Stat. Perus.*, vol I, rub. 276.

(3) Vedansi le rubriche 513 e 563 del primo libro e le rubriche 3, 172 e 173 del libro terzo.

discorrere. Così termino questo cenno sull'organismo amministrativo dell'antico comune di Perugia; ed ora mi accingo a trattare brevemente delle funzioni amministrative.

Le funzioni amministrative.

Le azioni, in cui si manifesta l'amministrazione economica, mirano direttamente o indirettamente a rendere la ricchezza dell'azienda nella massima misura efficace. Quelle, che tendono direttamente a tale scopo, costituiscono la gestione; quelle, che tendono indirettamente a tale scopo, costituiscono la direzione, se sono rivolte a coordinare e dirigere le prime, e costituiscono il controllo, se sono rivolte a rilevare, ricordare, stimolare e frenare il lavoro economico (1).

La gestione comprende l'effettiva accumulazione di beni economici, la trasmissione loro e il loro dispendio o impiego al conseguimento dei fini per cui l'azienda esiste. Le entrate e le uscite di beni economici sono fenomeni della gestione e possono dipendere da fatti amministrativi di varia indole: da compere, da produzioni, da riscossioni, ecc., oppure da vendite, da consumi, da pagamenti, ecc. Sono suscettibili di essere considerate in varî aspetti: riguardo ai fatti da cui derivano, riguardo agli elementi patrimoniali, che vengono aumentati o diminuiti, riguardo all'importanza loro, riguardo alle condizioni dell'azienda, ecc. Non è quindi nè facile nè breve lo studio delle entrate e delle uscite di un'azienda, specialmente se questa è pubblica e complessa e di più remota e spenta. Ma giova osservare che certe entrate e certe uscite sono intimamente legate ad altre uscite e ad altre entrate, e che perciò, considerando quelle, si considerano implicitamente anche queste. Fra gli elementi patrimoniali, i cui accrescimenti ed i cui scemamenti sono legati a scemamenti e ad accrescimenti di molti altri elementi patrimoniali, v'è il denaro, che, per i suoi movimenti, ha grande rilevanza nei fatti di gestione. Nelle aziende pubbliche, particolarmente in quelle di corporazioni, nelle quali la ricchezza si raccoglie proporzionalmente al numero e all'inten-

---

(1) F. BESTA, op. cit., vol. I, pag. 29.

sità dei bisogni da soddisfare e deriva da contribuzioni delle persone cui l'azienda giova, la maggior parte delle entrate è a denaro e per conseguenza anche le uscite sono in gran parte a denaro. Adunque io credo di non lasciare grave lacuna se mi restringo qui a considerare entrate e uscite a denaro e se delle altre entrate e uscite mi occupo incidentemente soltanto.

Anche a Perugia, come nelle libere città greche (1) ed in pressochè tutte le repubbliche medioevali, era parso che il modo migliore di effettuare a tempo le erogazioni necessarie per la dignità, l'onore e il benessere del comune, dovesse consistere nel vincolare a ciascuna spesa ordinaria o permanente i fondi provenienti da determinate rendite o tasse, e nel fare eziandio custodire il denaro in casse separate presso distinti magistrati. Così deputavansi alle spese più importanti le rendite più sicure ed alle spese meno rilevanti le rendite meno certe; così facevasi fronte alle spese ordinarie con rendite ordinarie e alle spese straordinarie con rendite straordinarie; così ottenevasi la fissazione delle entrate e la limitazione delle uscite. Le rendite si determinavano, nell'indole loro, nella loro misura, nei modi di ottenerle, con atti solenni e per tempi non brevi, da coloro che esercitavano l'autorità eminente. La facoltà e insieme il dovere di esigerle si assegnavano con gli stessi atti a magistrati speciali. Parimenti le spese si decretavano per tempi determinati o finchè durava la loro ragione di essere, ed i relativi pagamenti si accollavano ai singoli consegnatari del pubblico soldo. Perchè agli officiali non mancassero i fondi necessari per i pagamenti, assegnavansi a ciascuno di essi determinate riscossioni; e, nell'intento di evitare i possibili storni fra le diverse erogazioni, ordinavasi per l'appunto che si dovesse custodire il denaro in particolari casse, e all'uopo comminavansi anche pene pecuniarie.

Talvolta, nell'imputazione dei fondi, si collegavano, non solo gruppi di rendite con gruppi di spese, ma anche rendite singole

(1) Ricorda Aristotile che i magistrati maneggiavano quasi tutti pubblico denaro; e Demostene, nell'orazione contro Androzione, narra che una volta il senato ateniese non poté far eseguire la legge di Temistocle, la quale imponeva la fabbricazione di venti navi all'anno, perchè il cassiere del magistrato, a cui incumbeva tale ufficio, era fuggito portando seco due talenti e mezzo. Veggasi la prolusione di F. Besta: *La Ragioneria*, pag. 51.

con singole spese. Negli statuti perugini, alla rubrica 422 del primo libro, è detto che i proventi della gabella dei postriboli siano erogati nella manutenzione de' palazzi e delle masserizie comunali; e, nella rubrica 423 dello stesso libro, è detto ancora che le rendite della gabella delle emine siano impiegate nella manutenzione delle campane e nell'acconcime degli ammattonati. Si hanno anche antichissimi esempi di queste destinazioni di speciali rendite a speciali spese. Nella riformanza del 15 luglio 1276, è detto che « *militibus qui debent ire Spoletum in succursu ipsius communis deberet satisfieri et solvi de eorum stipendis de denariis montis Malbi* » (1).

A Perugia, adunque, l'erario era diviso; ma il sistema della molteplicità di casse non ebbe certamente grande sviluppo, come a Venezia, e ciò forse per la minore importanza dei bisogni pubblici e dei mezzi economici (2). Vi furono casse transitorie, istituite in vista di speciali servizi e di mutabili circostanze, specialmente nel primordio del comune, quando cioè l'organismo amministrativo non era ancora formato e rassodato in modo convenevole (3). Perugia, alle volte imitatrice di Firenze, forse non ebbe casse generali e speciali ordinate in guisa che a determinate epoche i resti di queste si versassero in quelle (4). Le casse principali e

(1) Ebbi quest'ultima notizia dall'egregio bibliotecario conte Vincenzo Ansidei. Debbo ringraziare il conte Ansidei, il professore Torquato Cuturi e il professore Luigi Giannantoni dei consigli, che, per agevolare questo mio lavoro, benevolentemente mi diedero.

(2) Nel 1738, a Venezia, erano quattro soli i magistrati, per cui si sostenevano spese, che non avessero cassa propria. — Nella scrittura de' Dep. ed Agg. alla prov. del den., del luglio 1726, si legge, a proposito di studi fatti per tentare una riduzione di casse: « *fu di mestieri far un'anatomia generale di 54 magistrati che regirano soldo pubblico e distinguer in la diramazione di 212 casse, de' quali 101 principali vengono registrate in libri separati, ed il rimanente che sono casse 112 subalterne si unisce nel registro a' libri delle principali sopradette* ». — Veggasi l'opera già citata di F. Besta, pag. 52.

(3) Dalla riformanza, poc'anzi citata, si trae che, nel 1276, esisteva un « camerarius montis Malbi », il quale, è detto nella stessa riformanza, non voleva pagare i denari nel termine stabilito. — Del resto, si può rilevare dagli statuti, che talvolta maneggiavano denaro, non solamente i massari, i conservatori ed i magistrati dell'abbondanza, ma eziandio gli officiali delle masserizie, gli officiali sui guasti, ecc.

(4) A Firenze, le casse d'uscita, oltre ad avere assegnamenti sulle casse speciali d'entrata, ne avevano spesso su quella generale della camera, oppure ricevevano somme da essa, quando qualcuna delle casse d'entrata, sulla quale stavano assegna-

permanenti erano tre: la cassa dei massari, la cassa dei conservatori delle monete e la cassa degli officiali dell'abbondanza. A ciascuna di queste casse erano assegnate speciali rendite ed accollate speciali spese dagli stessi statuti comunali. Per tal modo si otteneva stabilità nella fissazione delle rendite permanenti o assise e nella limitazione delle spese ferme. Ma, per avventura, si aumentavano inutilmente le scritture ed i riscontri col passaggio del denaro da cassa a cassa, si lasciavano inoperose somme di denaro relativamente troppo grandi, si rendeva difficile la pronta e conveniente erogazione dei fondi al soddisfacimento dei bisogni più urgenti. Di qui la ragione di alcune incongruenze, forse meramente apparenti, che si crede di rilevare, esaminando le disposizioni statutarie e le diverse riformagioni di quei tempi.

Per dimostrare chiaramente il servizio del tesoro nell'antico comune di Perugia, reputo espediente di epilogare qui le diverse disposizioni statutarie relative all' introito e all'esito delle tre precipue casse:

Introito della camera dei massari.

1. Gabella lignorum, palearum et herbarum,
2. Gabella pignorum,
3. Gabella bestiarum quadrupedum que venduntur in civitate burgis et suburgis Perusie,
4. Gabella accusationum concordiarum laudorum sententiarum et decimorum,
5. Gabella Buccarum,
6. Gabella mensurarum civitatis et comitatus perusie que deputata est per aconcimine fontium et cetera,
7. Communantie pasture clusij Perusini (1),
8. Communantia pedatarum et pasture montis malbe (2),
9. Communatie montis malbe lignaminis et calcinariorium,

menti, non era in grado di contribuire colla somma stabilita. Le casse della camera, specialmente quella generale, oltre alle poche rendite, che vi dovevano affluire dai contribuenti, ricevevano dalle diverse casse i loro resti o fondi di cassa ad epoche determinate. Così è scritto nell' opera già citata di P. Rigobon, pag. 85.

(1) Del Chiugi perugino.

(2) Monte Malbe è a nord-ovest di Perugia.

10. Communantia quinque camerarum sitarum in supramurum in dominibus campionis (1),
11. Condemnationes que fiunt per dominos potestatem et capitaneum maiorem sindicum et per quoscumque alios officiales forenses civitatis perusie: Et etiam conservatorem iusticie comitatus perusie: Et etiam per officiales abundantie et salarie,
12. Punctature castellanorum et aliorum officialium solvende in dicta camera secundum formam statutorum camere conservatorum de monstris revidendis et punctaturis solvendis,
13. Communantia postribuli que solvi debet officialibus massariarum communis Perusie,
14. Introitus censuum et paliorum qui et que annualiter presentantur communi Perusie in festo sancti Herculani,
15. Gabella duorum solidorum pro qualibet libra omnium quantitatum que solvi debent in camera massariorum que deputata est per manutentione fontis aque ductus et cetera (2).

Esito della camera dei massari.

1. .... in perpetuum et anno quolibet in festo decolationis gloriosissimi martyris Herculani fiat et fieri possit et debeat annua elimosina de triginta tribus vestimentis et esse debeant quadraginta septem canne panni bigij ad rationem unius floreni pro qualibet canna et etiam quod dicto die domini priores artium qui pro tempore fuerint teneantur et debeant trigintatribus pauperibus ob Christi reverentiam in eorum palatio commestionem dari facere: Et quod pro tali expensa habere possint et debeant a camera massariorum anno quolibet in dicto festo tres florenos auri....... (3).

---

(1) Sulla piazza del Sopramuro eranvi casamenti per i pubblici granai.

(2) Item perveniant et pervenire debeant ad manus dictorum massariorum et ad ipsos massarios omnis alia pecunia et res alie dicti communis que non essent deputate in alia camera vel loco et que non deberent pervenire ad alios officiales dicti communis secundum formam statutorum et ordinamentorum communis predicti. *Stat. Perus.*, vol. I, rub. 351.

(3) *Stat. Perus.*, vol. I, rub. 378. — Dice il Pellini che, nel 1389, « i nuovi Priori, « capo de quali fu M. Alberto di Nino de Guidalotti, per non mostrar di essere meno « religiosi de gli altri, trà le prime cose, che facessero dopò l' havere il dì di Santo « Herculano ricevuti i debiti Pali ordinarono per avvertimento di un Reverendo Padre « dell' Ordine Osservante di S. Francesco, che si vestissero tredici Poveri, e si desse loro « la Domenica prossima da desinare in palazzo, ad imitatione del Salvatore, quando il « giorno innanzi la sua morte volse nell'ultima Cena lavare i piedi a Discepoli » (op. cit. parte prima, libro nono, pag. 1368 - 1369).

2. .... possint teneantur et debeant sine aliquo alio precepto vel mandato de quacumque pecunia dicti communis expendere pro cera emenda pro faculis et candelis et cereis emendis et dandis et distribuendis...... (1).
3. .... teneantur et debeant fieri facere unum calicem argenteum deauratum in quo sunt sculta arma communis perusie valoris et precij X florenorum quem calicem dicti massarij de quacumque pecunia dicti communis emere teneantur et expendere dictam summam et offerre in die festivitatis s. Ambrosij ecclesie sancte Marie nove de perusio anno quolibet sub pena CCCCC librarum denariorum...... (2).
4. .... dent et soluant anno quolibet camerario pictorum pro pictura imaginis herculani X librarum denariorum sine solutione gabelle...... (3).
5. .... teneantur possint et debeant dare et solvere sine alio precepto vel mandato hastiludentibus equestribus in platea communis Perusie ad anulum in festivitatibus sancti Herculani et omnium sanctorum cuilibet lucranti anulum in utroque festo prout extitit consuetum decem libras denariorum...... (4).
6. .... possint et debeant dicti massarij expendere de pecunia dicti communis pro fulcimentis braviorum: ad que curritur in festivitatibus sancti Herculani et omnium sanctorum et pro thauro, porchetta, pane, ancipitre et hastis frangentibus in diebus ordinatis usque in quantitatem LX florenorum de auro in totum ad declarationem dominorum priorum et camerariorum dicte civitatis (5).
7. .... possint teneatur et debeant dare et solvere de quacumque pecunia dicti communis que pervenit seu perveniet ad eorum manus sine alio precepto vel mandato pro elemosina anno quolibet videlicet in Kalende Augusti cuiuslibet anni — Fratribus sancti Francisci — Fratribus sancti Dominici — Fratribus sancte Marie nove — Fratribus sancti Agustini — Pro quolibet conventu dictorum

---

(1) Nelle successive rubriche 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 410, sono peculiarmente fissati il numero e il peso delle candele e delle torcie di cera da somministrarsi, per processioni, luminarie, funzioni ecclesiastiche, ai singoli magistrati del comune, a chiese, badie e conventi, sopratutto nelle feste di S. Costanzo, di S. Ercolano e di S. Lorenzo.

(2) Rub. 409.

(3) Rub. 412.

(4) Rub. 413.

(5) Rub. 414.

quatuor conventuum libras L denariorum videlicet in totum libras ducentas — Item monasterio sancte Marie de monte lucido anno quolibet libras XXV denariorum — Item fratribus sancte Marie servorum libras XXV denariorum — Item monasterio sancte Marie Magdalene libras vigintiquinque denariorum — Item dicto monasterio dent et solvant C libras denariorum anno quolibet videlicet quinquaginta in festo nativitatis et alias quinqueginta in festo pascatis dominice resurectionis — Item de decennio in decennium dent et solvant unum palium de offerendis communis Perusie (1).

8. .... dent et solvant et dare et solvere teneantur et debeant gubernatori seu rectori sancte Marie maiestatis de volta pro oleo emendo pro lampadibus accensis retinendis in dicta maestate ad eius reverentiam mense quolibet unum florenum de auro si et inquantum oleum quod recoligitur seu recolligeretur in bonis dicte maestatis non sufficeret: quo casu dictam quantitatem solvere teneatur et alter vel alio modo non sed solum solvere debeant in defectum dicti olei, prout opus fuerit ad rationem unius floreni pro qualibet mense (2).

9. .... cum societas sani in festivitate gloriosissimi martyris Herculani in ferendo imaginem dicti martyris in ludis celebrandis in dicta festivitate se preteritis exercuerit, et preteritis temporibus a massarijs communis perusie in dicta festivitate habere consueverit sex florenos de auro et XX libras denariorum ut ad decorem dicte festivitatis valeant excitare: duximus statuendum quod massarij communis possint teneatur et debeant anno quolibet in dicto festo dare dicte societati saxi dictam quantitatem sex florenos de auro et XX libras denariorum sine aliquo alio precepto vel mandato aliquo non obstante — Item societatis montis lucidi pro ludo et festo faciendis apud modum predictum libras L denariorum anno quolibet (3).

10. .... dent et solvant de quacumque pecunia dicti communis que pervenient ad eorum manus capellano sancti Laurentij qui pulsat

---

(1) Rub. 415. — Ricorda il Pellini che, intorno al 1468, furono donati « cento fiorini d'oro, e altre somme in diversi tempi alli Reverendi padri di Santa Maria degli « Angeli di Perugia fuor delle mura in porta san Pietro Canonici Regolari di san Salvatore detti delli Scopetini per risarcimento della loro Chiesa, altri quattrocento fiorini alla Chiesa di san Francesco in porta Sansanne, alla cui fabrica s'era largamente « dalla Città sovenuto, e altri mille dugento ne diede alla fabrica, che la pia casa della « Misericordia faceva nella piazza minore, dove hoggi è lo studio, e il Monte della « Pietà...... » (op. cit., parte seconda, libro decimoterzo, pag. 697).

(2) Rub. 416.

(3) Rub. 417.

campanam pro scholaribus anno quolibet libras decem denariorum sine alio precepto vel mandato (1).

11. .... anno qaolibet in Kalende ianuarij teneantur et debeant dare et solvere sine alio precepto vel mandato capellano sacristie palatij dominorum priorum pro oleo emendo et pro lanternis manutenendis per ipsum capellanum cum lumine de nocte in scalis palatij dominorum priorum florenos decem de auro sub pena CCCCC librarum denariorum pro quolibet contrafaciente — Item massarij presentes vel futuri teneantur et debeant sub dicta pena dare et solvere officialibus massaritiarum pro dictis lanternis emendis et ordinandis in scalis dicti palatij: ad hoc ut lumem de nocte continue habeatur, pro honore dicti palatij et etiam commodum ascendentium seu descendentium per scalas dicti palatij florenos X de auro...... (2).

12. .... teneantur et debeant omnem quantitatem florenorum seu pecunie perventure ad eorum manus tempore eorum officij ex gabella, que solvitur et solvi debet in dicta camera ex quantitatibus florenorum seu pecuniarum per massarios solvendis sine alio precepto vel mandato pro manutentione fontis platee et eius aqueductus et cisternis, dare et solvere officialibus massaritiarum communis perusie..... (3).

13. .... possint teneantur et debeant sine alio precepto vel mandato solvere et solvi facere officialibus massariarum dicti communis pro manutentione palatiorum et massariarum dicti communis et pro alijs circa eorum officium opportunis omnem quantitatem florenorum auri et pecunie percipiende ex gabella...... postribuli anno quolibet ad eorum introitus poni et registrari facere..... (4).

14. .... teneantur et debeant sine alio precepto vel mandato dare et solvere officialibus massariarum communis perusie pro manutentione campanarum et horologij et earum pulsatione et pro aconcimine matonatus civitatis et burgorum portarum et suburgorum perusie omnem quantitatem florenorum seu pecunie que quomodolibet perveniet ex gabella eminarum et mensurarum civitatis predicte burgorum et suburgorum (5).

15. .... possint teneantur et debeant sine alio precepto vel mandato dare et solvere septem domicellis deputatis seu deputandis per

(1) Rub. 419.
(2) Rub. 420.
(3) Rub. 421.
(4) Rub. 422.
(5) Rub. 423.

dominos priores et camerarios in palatio habitationis dominorum priorum artium civitatis perusie........ (1).

16. .... dent et solvant et dare et solvere teneantur et debeant pro septem raubis septem domicellorum deputatorum seu deputandorum ad servitia dominorum priorum pro quolibet anno in festo beati Constantij ad rationem X florenorum de auro pro qualibet rauba in totum pro quolibet anno florenos LXX sine aliqua solutione gabelle...... (2).

17. .... dare et solvere teneantur et debeant dicti massarij sine aliquo alio precepto vel mandato solum visa eorum electione pro indumentis nuncij dominorum priorum et pro duodecim raubis famulorum et portinarij et eorum notarij ad rationem IIII florenorum auri pro qualibet rauba dictorum famulorum et portinarij et pro indumentis nuncij sexdecim florenorum de duobos mensibus in duos menses in totum florenos LXIIII de auro cum debita tamen retentione gabelle sub pena CCCC librarum denariorum pro quolibet contrafaciente et vice qualibet (3).

18. .... dent et solvant et dare et solvere teneantur et debeant de mense quolibet sacristie capelle dominorum priorum vel eius successori pro suo salario duos florenos de auro sine alicuius retentione gabelle sub pena cento librarum denariorum (4).

19. .... dent et solvant et dare et solvere teneantur et debeant uni coquo eligendo per dominos priores pro toto tempore officij prioratus duorum mensium florenos quatuor de auro — Item uni guactaro et qui verrat palatium dominorum priorum eligendo per dictos dominos priores pro tempore duorum mensium in totum duos florenos de auro — Item uni qui hauriat aquam eligendo per dictos dominos priores tempore officij prioratus et ferat ad coquinam et ad salam in totum florenos III de auro: et quod dictas quantitates solvere teneantur et debeant solum visa eorum electione sine aliquo precepto vel mandato cum debita retentione gabelle sub pena C librarum denariorum (5).

20. .... solvant et solvere teneantur et debeant notario dominorum priorum pro salario scripturarum et libri restituendi in cancellaria communis perusie per eum in forma publica de eis de quibus roga-

---

(1) Rub. 424.
(2) Rub. 425.
(3) Rub. 426.
(4) Rub. 427.
(5) Rub. 428.

tus fuerit pro tempore cuiuslibet prioratus florenos X de auro cum debita retentione gabelle........ (1).

21. .... dent et solvant et dare et solvere teneantur et debeant cancellario communis perusie per eius quotidiano victu temporibus et sub pena prout in eius electione exprimitur ad rationem XX solidorum denariorum pro quolibet die sine alia solutione vel retentione gabelle pro anno quolibet in totum libras CCCLXVI denariorum — Item eidem pro lumine habendo in cancellaria communis Perusie mense quolibet duas libras candelarum cere sine aliqua solutione gabelle — Item eidem anno quolibet in subsidium expensarum ultra dictas quantitates florenos quindecim de auro sine aliqua solutione gabelle — Item eidem pro pensione domus anno quolibet XX florenos de auro (2).

22. .... possint teneantur et debeant dare et solvere abreviatori reformationum communis Perusie temporibus et sub pena in eius electione contenta pro sublevatione expensarum anno quolibet florenos quindecim de auro sine aliqua solutione vel retentione gabelle (3).

23. .... dent et solvant et dare et solvere teneantur et debeant duobus nuncijs gonfaloneriorum pro duabus robbis et duobus caputeis anno quolibet florenos viginti de auro et libras decem (4).

24. Item dent et solvant et dare et solvere teneantur et debeant pro septem robbis, tubatorum et unius naccharini ad rationem X florenorum pro qualibet robba solum visa eorum electione florenos LXX de auro retinendo gabellam ad rationem XII denariorum pro qualibet libram......... (5).

25. .... dent et solvant et dare et solvere teneantur et debeant pro salario dictorum tubatorum et unius nacharini cum uno equo pro quolibet eorum ad rationem V florenorum auri quolibet mense et quolibet eorum si ronzinum retineverint: et si ronzinum non retineverint ad rationem trium florenorum pro quolibet mense et quolibet eorum de quo quidem ronzino monstram et assignam facere teneantur......... (6).

26. .... volumus et mandamus quod capitulum et fratres s. Marie servorum curam habeant capelle s. Honofrij in domibus carcerum

(1) Rub. 429.

(2) Rub. 430.

(3) Rub. 431. — Il salario degli abbreviatori delle riformagioni era pagato, come si vedrà in seguito, dai conservatori delle monete.

(4) Rub. 432.

(5) Rub. 433.

(6) Rub. 434.

site...... habeant a massarijs communis perusie anno quolibet unum cerum cere ponderis VI librarum et libras VI candelarum...... (1).

27. ...... dent et solvant et dare et solvere teneantur et debeant quinque custodibus carcerum communis perusie pro tempore duorum mensium ad rationem XII solidorum denariorum pro quolibet eorum et quolibet die solum visa eorum electione seu publicatione de duobus mensibus in duos menses libras CLXXX denariorum. Et si plus minus ve caperent dies pro bimestrali tempore solvere debeant ad rationem XII solidorum denariorum pro quolibet die ut capient....... (2).

28. .... dent et solvant et dare et solvere teneantur et debeant sine precepto vel mandato custodibus carcerum communis Perusie solum visa eorum electione seu publicatione pro oleo habendo pro lumine tenendo in dictis carceribus et etiam pro aqua habenda pro carceratis florenos duos de auro de duobus mensibus in duos menses....... (3).

29. .... dare et solvere teneantur bono homini et notario dictorum carcerum pro eorum salario de duobus mensibus in duos menses libras X denariorum solum visa eorum electione seu publicatione (4).

30. .... teneantur et debeant dare et solvere sindicatoribus officialium forensium communis perusie solum visa eorum electione seu publicatione pro eorum salario florenos tres de auro pro quolibet eorum et notario ipsorum sindicatorum solum visa eius electione florenos II pro quolibet officio sindicatus........ (5).

31. .... massarij possint teneantur et debeant sub pena C librarum denariorum pro quolibet et vice qualibet usque in numerum duodecim baiulorum tam electorum quam eligendorum pro dominos priorem artium ad rationem II florenorum pro quolibet eorum et quolibet mense solum visa eorum electione et habita fide ad officialibus quibus sunt yel erunt deputati depenso servitio de tempore in tempus ad hoc ut illis debeat satisfieri qui servient, prout decet..... (6).

32. .... dent et solvant et dare et solvere teneantur officialibus armarij librorum communis Perusie pro quolibet eorum pro tempore semestrali ad rationem XII florenorum de auro pro quolibet eorum in totum florenos XXIIII de auro solum visa eorum electione seu publicatione (7).

---

(1) Rub. 435.
(2) Rub. 436.
(3) Rub. 437.
(4) Rub. 438.
(5) Rub. 439.
(6) Rub. 440.
(7) Rub. 441.

33\. .... dare et solvere teneantur et debeant uni notario officialium custodie solum visa eius electione seu publicatione de sex mensibus in sex menses in totum pro tempore semestrali florenos VI de auro cum debita retentione gabelle: Et uni famulo ad rationem unius floreni de auro mense quolibet videlicet unum florenum pro quolibet eorum et quolibet mense et famulus vacare debeat sex menses (1).

34\. .... dare et solvere teneantur sine alio precepto vel mandato pro pennonibus tubarum et eorum fulcimentis dandis tubatoribus communis perusie anno quolibet tempore consueto et expendere perperea de quacumque pecunia communis perusie quolibet anno usque in summam LV florenorum de auro pro his omnibus........ (2).

35\. .... dent et solvant et dare et solvere teneantur et debeant pro iustitia facienda cuilibet malapezze et vice qualibet ad bullectenum officialium forensium qui iusticiam fieri fecerint libras duas denariorum perusinorum et pro alijs causis opportunis perperea secundum bollectenum talium officialum omnem quantitatem opportunam....... Et quod per massarios communis perusie debeant solvi alimenta et vestimenta condecentia dictis duobus malapezzis videlicet pro quolibet malapezza XV florenos auri in anno......... (3).

36\. ...... dare et solvere teneantur et debeant heredibus occisi vel occidendi sine alio precepto vel mandato tertiam partem totius condemnationis que solveretur communis Perusie...... (4).

37\. .... dicti Massarij possint teneantur et debeant sine alio precepto vel mandato dare et solvere omnibus et singulis officialibus forensibus pro inventionibus armorum ludi et invenctis de nocte et punctaturis castellanorum et famulorum et potestatum et rectorum comitatus et civitatis et terrarum suppositarum communis Perusie. Et de invenctis contra devetum et in salarium fraudem, committentibus: Et de alijs que venire fecerint in communi omnes quantitas florenorum et pecuniarum eis debitas per formam statutorum dicti communis....... (5).

38\. .... possint teneantur et debeant sine alio precepto vel mandato dare et solvere mundatori platee communis perusie anno quolibet visa solum publicatione seu electione libras L denariorum (6).

---

(1) Rub. 442.

(2) Rub. 443.

(3) Rub. 444. — Qui é stabilita la paga ai carnefici.

(4) Rub. 445.

(5) Rub. 446.

(6) Rub. 447.

39. .... dare et solvere teneantur et debeant duobus officialibus campionis carnium communis perusie solum visa eorum electione seu publicatione pro anno quolibet florenos XXX de auro pro utroque eorum......... (1).

40. .... possint teneantur et debeant dare et solvere pro salario advocati vel sindici communis perusie quotiens pro defensa iurium communis in aliqua lite controversia vel causa mota vel movenda contra commune perusie eligeretur per dominos priores artium ad mandatum dictorum dominorum et camerariorum anno quolibet usque in quantitatem X florenorom de auro pro quolibet eorum........ (2).

41. .... possint teneantur et debeant visa...... electione facta...... castellanos et eorum famulos...... de quacumque pecunia dicti communis et sine alio precepto vel mandato solvere et solvi facere ad rationem duorum florenorum cum dimidio pro qualibet paga retinendo tamen debitam gabellam ad rationem II solidorum pro qualibet libra de quibus quidem castellanis et eorum famulis revideri possit et debeat monstra prout et sicut revideri debet de alijs castellanis et eorum famulis et punctari et puniri prout et sicut debent alij castellani...... (3).

42. .... dent et solvant rectori vel ambasiatori cuius fuerit equus ronzinus vel mulus mortuus vel inutilis effectus emenda ipsius equi ronzini vel muli secundum extimationem de ipso factam per conservatores monete communis perusie seu per dominos priores artium civitatis perusie...... (4).

43. .... duximus statuendum quod decetero quotienscumque ad dominos priores artium civitatis perusie venerit aliquis nuntius cum aliqua victoriosa palma vel aliqua felicia seu importantia nova reportaverit et videretur esse decens pro honore communis ipsum nuncium seu nuncios quocumque fuerit honorare in vestimentorum largitionibus seu pecuniarum sicut personarum seu facti qualitas postularet...... massari communis perusie possint teneantur et debeant dare et solvere officialibus massaritiarum communis perusie omnem quantitatem...... de quacumque pecunia dicti communis que pervenit seu pervenient ad eorum manus: quam quantitatem dicti officiales massaritiarum teneantur et debeant expendere in honorandis talibus nuncijs...... (5).

---

(1) Rub. 448.
(2) Rub. 449.
(3) Rub. 450.
(4) Rub. 451.
(5) Rub. 452.

44. .... Statuimus quod de cetero domini priores artium qui pro tempore fuerint possint teneantur et debeant in pascate nativitatis dominice resurrectionis et pentecostem quolibet die trium dierum cuiuslibet pascatis dominum potestatem, capitaneum popoli, maiorem sindicum, et eorum collaterales, cancellarium, abreviatorem reformationem, capitaneum, custodie et notarium deputatum seu deputandum ad consilia congreganda in dicto palatio et quemlibet eorum honorabiliter convenire sicut pro honore et magnificentia dicti communis et honore officij fuerit oportunam: Et quod pro quolibet quo dictos officiales convivaverit in qualibet festivitate pascali prout superius est expressum, ipsi domini priores habeant et habere debeant sine precepto vel mandato solum habita fide de tali convivatione facta a massarijs communis Perusie florenos tresdecim de auro et unum tertium alterius floreni indequacumque pecunia dicti communis que perveniet ad eorum manus...... (1).

45. Ad reverentiam gloriosissimi martiris Hercolani et magnificentiam et honorem communis et populi perusini...... duximus statuendum quod domini priores artium civitatis Perusie qui pro tempore fuerint possint teneantur et debeant in dicto die festivitatis convivare honorifice sicut decet officiales forenses in precedenti capitulo declaratos omnes et singolos ambasiatores seu sindicos civitatum terrarum et locorum et dominorum communi Perusie suppositorum seu reccomendatorum qui ad dictam civitatem Perusie venerint ad presentandum bravia seu alia quecumque censualia in tali festo dictis dominis prioribus pro communi Perusie recipientibus: et quod pro tali convivio dicti domini priores habeant et habere possint et debeant sine alio precepto vel mandato a massarijs communis perusie florenos triginta de auro de quacumque pecunia dicti communis que pervenit seu perveniet ad eorum manus...... (2).

46. Cum sepe contingat ad dominos priores artium civitatis Perusie dirigi nuncios a diversis partibus et personis...... Statuimus quod massarij communis Perusie precedente tamen deliberatione dominorum priorum et camerariorum et obtento partito ad bussolam et fabas albas et nigras ad minus per duas partes possint teneantur et debeant visa solum tali deliberatione sine alio precepto vel mandato de quacumque pecunia dicti communis que pervenit seu perveniet ad eorum manus dare et solvere dictis dominis prioribus usque in vigintiquinque libras denariorum tempore cuiuslibet prioratus et non ultra...... (3).

---

(1) Rub. 453.
(2) Rub. 454.
(3) Rub. 455.

47. .... possint et eis liceat precedente tamen deliberatione dominorum priorum et camerariorum...... expendere de pecunia dicti communis que perveniet ad eorum manus seu pervenire deberet ex precijs camerarum dicti communis deputatarum camere massariorum pro reparatione tectorum hostiorum et fenestrarum quantitatem opportunam in ea summa prout et sicut per dominos priores et camerarios extiterit declaratum...... (1).

48. .... possint sino alio precepto vel mandato expendere et solvere de quacumque pecunia dicti communis que pervenit seu perveniet ad eorum manus pro cartis bombicinis, pecudinis, cera rubea, vernice, attramento pro ligaturis et copertis librorum et pro alijs similibus opportunis pro cancellaria communis perusie notaro dominorum priorum, officialibus super custodia, officiali super bullectino, officialibus super unione sindicatoribus officialium forensium pro camera dictorum massariorum et cuiusque eorum tempore officij cuiuslibet massariatus pro tempore semestrali in totum usque in quantitatem septuaginta florenorum auri...... (2).

49. .... possint et debeant sine alio precepto vel mandato de quacumque pecunia dicti communis solvere annò quolibet ratiocinatoribus maioris sindici pro salario eorum et cuiuslibet ipsorum solum visa eorum electione seu publicatione florenos octo de auro aliquo non obstante (3).

50. .... possint et debeant quotiens casus emerserit aliquem medicum ferre iudicium in aliquo casu membri debilitati vel cicatricis vel alter...... solvere cuilibet medico quantitatem debitam et consuetam (4).

51. .... possint teneantur et debeant de quibuscumque introitibus proventuris ex montemalbe vel de alia quacumque pecunia que pervenit seu perveniet quomodolibet ad eorum manus expendere dare et solvere officialibus massaritiarium communis perusie totiens quotiens opus fuerit pro aptandis et manutenendis campanis existentibus in turri palatij dominorum priorum et reparatione dicte turris et etiam pro horologio construendo in dicta turri...... (5).

52. .... Statuimus quod quotiens casus emerserit, massarij communis Perusie ad mandatum dominorum priorum et camerariorum artium

(1) Rub. 457.
(2) Rub. 458.
(3) Rub. 464.
(4) Rub. 465.
(5) Rub. 466.

civitatis perusie qui pro tempore fuerint possint et debeant expendere de quacumque pecunia communis Perusie vel solvere pro honorando funus cuiuscumque prioris qui decederet in posterum eius durante officio...... (1)

53. Pro nutrimento populi Perusini: Statuimus quod massarij communis Perusie ad mandatum seu declarationem dominorum priorum et camerariorum artium civitatis Perusie qui pro tempore fuerint omni vice possint et debeant pro abundantia facienda in civitate et comitatu perusie omnem quantitatem florenorum et pecunie ad eorum manus perventuram solvere officialibus abundantie...... (2).

Introito della camera dei conservatori delle monete.

1. Comunantia fructuum reddituum et provenctuum aque lacus clusij perusini et gabelle piscium,
2. Gabella salmarum grossarum et pedagij de pede platee,
3. Gabella salarie,
4. Gabella contractuum,
5. Gabella vini et bestiarum et mercatorum comitatus Perusie,
6. Introitus et proventus collectarum et prestantiarum pro preterito per commune Perusie,
7. Gabella II solidorum pro libra qualibet retinenda per ipsos conservatores seu ipsis conservatoribus solvenda de omnibus et singulis solutionibus et pagamentis faciendis per ipsos conservatores vel in camera ipsorum conservatorum quibuscumque personis quomodocumque et qualitercumque non obstante quod caveatur quod ipsas solutiones vel aliquam earum facere possent vel deberent sine retentione vel solutiones alicuius gabelle preter in casibus in presenti volumine statutorum specialiter exceptuatis,
8. Omnes et singule punctature faciende de stipendiarijs communis perusie equestribus et pedestribus secundum formam pactorum communis perusie: Et etiam pene quas ipsi stipendiarij incurrerint pro inobservantia et inobedientia secundum formam pactorum: et etiam punctature que fient de castellanis,
9. Omnes punctature que fient de officialibus forensibus et eorum familijs secundum formam statutorum et ordinamentorum communis Perusie,
10. Omne residuum quod restabit et super erit cuicumque officiali com-

(1) Rub. 468.

(2) Rub. 469. — Qui si fa cenno dei probabili storni, ossia delle probabili trasmissioni di fondi da cassa a cassa.

munis perusie ab executione sui officij, exceptis massarijs et officialibus super guasto: Et etiam exceptis officialibus abundantie et bladi et etiam campionis carnium et officialibus super massaritijs,

11. Omnis utilitas et omne melioramentum percipiendum per ipsos conservatores et eorum fancellos de havere et pecunia communis perusie ad eorum manus perventa seu pervenienda tempore eorum officij,

12. Omnis quantitas florenorum et pecunie qui et que communi perusie solvi deberet per commantiam terrarum subiectam seu recommendatarum ipsi communi seu per alias quascumque singulares personas et pro honore censu et seu pacto ipsi communi Perusie prestando pro nunc vel in futurum.

13. Communantia omnium et singularum camerarum sitarum in palatio populi habitationis domini capitanei civitatis perusie quarum fructus vendi consueverunt quod palatium nunc habitat dominus potestas civitatis Perusie.

14. Communantia camerarum sitarum in palatio habitationis domini potestatis civitatis perusie et iuxta et prope locum maestatis iuxta dictum palatium et domorum seu voltamenti zecche quarum fructus vendi consueverunt,

15. Communantia camerarum sitarum in domibus campionis bladi quarum fructus vendi consueverunt,

16. Communantia minus orti qui olim fuit ecclesie sancti Florentij,

17. Communantia montis tetij (1).

18. Communantia bonorum olim Bertaconis.

19. Communantia faldi.

20. Communantia unius tenimenti terrarum posita vecchia clusij Perusini,

21. Communantia portus et poteris olim fratonis panzi (2),

22. Communantia pedatarum aque lacus communis perusie (3),

23. Communantia unius tenimenti terrarum positi in clusio perugino prope campum stundece et possessiones rivi maioris que vocantur le macchie.

24. Communantia unius tenimenti et domus et vim positarum in pertinentijs laviani.

---

(1) Monte Tezio, a nord di Perugia.

(2) Rispetto l'antica ortografia, e però scrivo anche i nomi con l'iniziale minuscola.

(3) Sotto la voce pedate, sono intese tutte quelle terre, che sono intorno al lago Trasimeno, dalla riva di esso insino alle strade. Così dice il Pellini (op. cit., parte seconda, libro decimo, pag. 110).

25. Communantia bonorum olim arengutij et ugolini positorum in loco qui dicitur caioncole, saltichic et paciano,
26. Comunantia de casa Castalda,
27. Communantia duarum bubulchariarum que olim fuerunt Renerij Gualterij,
28. Communantia bonorum olim mutij domini Francisci,
29. Communantia sancte Savine (1),
30. Communantia Collis,
31. Communantia duarum bubulchiariarum positarum in colcello,
32. Communantia molendinorum pontis novi,
33. Communantia montis aleri cuius quidem precium redditus et proventus debent officialibus massaritiarum communis nostri per aconcimne viarum civitatis burgorum et suburgorum perusie anno quolibet prout capient et summabunt,
34. Communantia bubulcharie castri Alghesis,
35. Communantia castri fossati,
36. Communantia quatuor bubulchariarum terreni posititi in clusio inter lacum et clanas (2),
37. Communantia Colcelli,
38. Communantia arboreti olim lippoli tilis (3).

Esito della camera dei conservatori delle monete.

1. .... quod conservatores monete qui pro tempore fuerint possint teneantur et debeant solvere et solvi facere sanctissimo in Christo patri et domino domino Bonifacio digna die providentia pape nono vel eius successori canonice intranti vel cui prefatus summus pontifex vel eius successor mandabit, quantitatem debitam et debendam dicto domino summo pontifici et Romane ecclesie pro censu secundum formam capitulorum pacis editorum inter dictum summum pontificem et dictam romanam ecclesiam experte una, et dictum commune perusie experte altera...... (4).

---

(1) Terreni presso Ellera, ora detti i Sodi di S. Sabina.

(2) Il torrente Caina?

(3) Item omnes et singule alie communantie seu gabelle et introitus ipsarum quarum redditus et provenctus nec debentur vel in futurum deberentur camere ipsorum conservatorum: Et omnes communantie et gabelle et introitus quicumque et que massarijs vel alijs officialibus dicti communis deputati non essent veniant et venire debeant et solvi camere ipsorum conservatorum monete et ad ipsos conservatores perveniant. *Stat. Perus.*, vol. I, rub. 230.

(4) *Stat. Perus.*, vol. I, rub. 290. La pace di Genova, nel 1392, fra il papa e i Visconti è firmata anche dai Perugini, come alleati di Galeazzo. I Perugini spediscono

2. .... possint ipsi conservatores et debeant secundum pacta et conventiones firmata et firmatas seu firmanda cum quibuscumque gentibus armigeris equitibus seu peditibus quocumque modo vel forma conductis seu inposterum conducendis...... solvere et solvi facere de quacumque pecunia dicti communis que ad eorum manus pervenit seu perveniet...... (1).
3. .... dent et solvant et dare et solvere teneantur dominis prioribus artium civitatis perusie qui pro tempore fuerint videlicet pro quolibet prioratus duorum mensium in totum pro eis et eorum notario pro salario eorum et provisione florenos quingentos septuaginta duos de auro libras IIII et solidos VI denariorum perusinorum sine aliqua solutione vel retentione gabelle...... (2).
4. .... dent et solvant et dare et solvere teneantur et debeant dominis Camerarijs artium vel eorum procuratori pro toto tempore semestrali ducentos florenos de auro sine aliqua solutione gabelle..... (3).
5. .... dent et solvant et dare et solvere teneantur et debeant domino potestati civitatis perusie pro suo et eius officialium et famulorum salario pro tempore semestrali...... duo milia florenos de auro cum solutione gabelle (4).
6. .... dent et solvant et dare et solvere teneantur et debeant domino Capitaneo populi maiori sindico iudici iusticie pro suo et offi-

poi ambasceria a Bonifazio IX per offrirgli l'assoluto dominio della città, a condizione che vi venisse a risiedere, e che, quando ne stesse assente per più d'un anno, o ne partisse con animo deliberato di non tornarvi, allora ritornasse al comune il vicariato di S. Chiesa, secondo i patti stabiliti con Urbano VI. Il Papa accetta e viene in Perugia, la quale consacra 2400 fiorini d'oro alle feste ufficiali, non ostante l'impoverito tesoro. Ritornano i Raspanti. Pandolfo Baglioni insorge. Ma i popolani vincono ed esiliano i nobili. Biordo Michelotti entra in Perugia. Si fa guerra a Bonifacio IX e si conchiude la pace nel 1396. — Vedasi la *Storia di Perugia* per L. Bonazzi, vol. I, pag. 513 e segg.

(1) Rub. 291.

(2) Rub. 292. — Lo stipendio de' priori venne mutato parecchie volte. Da principio fu di dieci soldi al giorno, oltre il vitto: poi di un fiorino al giorno. Vedasi il capitolo precedente. — Alla rubrica 299 è scritto ancora: Item dent et solvant et dare et solvere teneantur et debeant ser Antonio alleutij de piro et ser Christoforo vagnutij de gualdo deputatis ad servitium dominorum priorum (come notari) pro eorum et famulorum salario mense quolibet quantitatem contenta in eorum conducta et famulorum seu refirma tam facta quam facienda...... Et similiter solvere debeant usque in dictam summam cuilibet alteri officiali post depositum officium seu refirmam dictorum.

(3) Rub. 293.

(4) Rub. 294.

cialium et famulorum salario pro tempore semestrali florenos mille quadringentos de auro...... cum debita tamen solutione gabelle (1).

7. .... dent et soluant et dare et solvere teneantur et debeant cancellario communis Perusie pro eius salario pro anno quolibet florenos ducentos viginti octo sine solutione gabelle...... (2).

8. .... dent et solvant et dare et solvere teneantur et debeant abreviatori reformationum communis Perusie pro eius salario anno quolibet florenos centum septuaginta de auro sine aliqua solutione vel retentione gabelle...... (3).

9. .... dare et solvere teneantur et debeant capitaneo custodie palatij dominorum priorum pro tempore semestrali florenos CCCL de auro cum debita solutione gabelle...... (4).

10. .... dent et solvant electionarijs videlicet domini potestatis domini capitanei populi et majoris sindici ad mandatum faciendum pro dominos priores artium dicte civitatis pro triginta diebus salarium consuetum: videlicet in totum inter electionarios notarium et sindicum florenos centum viginti de auro pro quolibet officio electionariorum potestatis et capitanei cum debita solutione gabelle (5).

11. .... dent et solvant electionario notario et sindico ad eligendum capitaneum custodie palatij dominorum priorum pro XV diebus inter omnes XXXVII florenos cum dimidio de auro cum debita solutione gabelle (6).

12. .... dent et solvant et dare et solvere teneantur cuilibet consultori forensi eligendo ad consulendum sindicatoribus potestatis vel capitanei maioris sindici...... usque in quantitatem quadraginta florenorum pro quolibet cum debita retentione gabelle...... (7).

---

(1) Rub. 295. — Nel 1312, il capitano del popolo aveva di stipendio, per tutto il semestre, 800 fiorini d'oro. Così scrisse il MARIOTTI (op. cit., tom. I, parte II, pag. 344). Ma il PELLINI (op. cit., parte I, pagg. 385, 386) disse che, nel 1311, dal primo magistrato di detto anno fu accresciuta la paga del capitano fino a 1800 fiorini d'oro il semestre. — Nel 1388, fu stabilito da un general consiglio che al potestà e al capitano del popolo fossero dati, per l'avvenire ed in perpetuo, 1700 fiorini per semestre e 50 corbe di spelta per ciascuno. Nel 1397, fu stabilito che il capitano del popolo, che per qualche anno non vi era stato, avesse per sua provisione 1300 fiorini d'oro per semestre e il potestà 1500 (PELLINI, parte II, pag. 86).

(2) Rub. 296.

(3) Rub. 297.

(4) Rub. 298.

(5) Rub. 300.

(6) Rub. 301.

(7) Rub. 302.

13\. .... dent et solvant uni consultori civi quem conservatores elegerint pro suo salario pro tempore semestri...... in totum florenos quinque de auro sine alio precepto vel mandato (1).

14\. .... dicti conservatores possint pro se ipsis et eorum salario retinere de quacunque pecunia dicti communis pro tempore semestrali libere licite et impune florenos XV de auro pro quolibet eorum...... Item dent et solvant et dare et solvere teneantur ed debeant sine precepto vel mandato duobus notarijs eorum camere pro eorum et cuiusque eorum salario pro tempore semestrali florenos XX de auro.... duobus fancellis dumtaxat super introitibus et exitibus per ipsos eligendis pro tempore semestrali usque in quantitatem XL florenos de auro........ uni nuncio per ipsos conservatores eligendo pro suo salario unium florenum pro quolibet mense...... uni vel duobus marufinis (2)........ eligendis prout ipsis conservatoribus oportunum videbitur usque in quantitatem trium florenorum pro quolibet eorum et mense quolibet (3).

15\. .... dent et solvant et dare et solvere teneantur et debeant sine alio precepto vel mandato........ notarijs dicte camere super registris deputatis et imposterum deputandis pro eorum salario ad rationem XL florenorum de auro pro quolibet anno....... sine aliqua retentione gabelle (4).

16\. .... dent et solvant et dare et solvere teneantur et debeant officiali super bollectino sine alio precepto vel mandato pro se et alijs suis officialibus ad rationem octo florenorum de auro pro quolibet mense inter omnes........ (5).

17\. .... dent et solvant et dare teneantur et debeant fratribus sancti Dominici anno quolibet in festo corporis Christi sine alio precepto vel mandato libras L denariorum pro elimosina facienda dictis fratribus (6).

18\. .... dent et solvant et dare et solvere teneantur et debeant officiali et notario revisionis monstrarum cassarorum et fortilitiorum communis perusie pro eorum salario pro quolibet die quo equitave-

(1) Rub. 303.

(2) Marruffini o ministri di arte di lana e di seta.

(3) Rub. 304.

(4) Rub. 305.

(5) Rub. 306.

(6) Rub. 307. — Si ha qui un esempio di irregolare assegnamento delle spese, poiché le erogazioni relative alla beneficenza e al culto spettavano per l'ordinario ai massari.

rint pro eorum officio exercendo XXX solidos denariorum pro quolibet equo videlicet officiali pro duos equis et notario pro uno equo...... (1).

19\. .... dent et solvant et dare et solvere teneantur et debeant....... pulsatori quitarre in refectorio dominorum priorum pro anno quolibet XII florenos de auro...... item in festo sancti Constantij pro una veste....... decem florenos de auro...... (2).

20\. .... possint et eis liceat pro opportunitatibus dicti communis conducere ad stipendium seu salarium dicti communis usque in quatuor cabalarios et usque in quinque cursores cives districtuales seu forenses: Et ipsis caballarijs de quacumque pecunia dicti communis sine alio precepto vel mandato dare et solvere pro quolibet et quolibet mense usque in VIIII florenos. Et cursoribus pro quolibet eorum et quolibet mense usque in quinque florenos....... (3).

21\. .... possint et eis liceat deputare et eligere super monstris faciendis et de gentibus armigeris unum civem in officium ire debentem cum officialibus publicandis ad revidendum monstras gentium armigerarum.... et tali officiali solvere pro suo et equi salario pro die quolibet ad rationem XXX solidorum pro quolibet die...... (4).

22\. .... possint teneantur et debeant sine alio precepto vel mandato dare et solvere officialibus super monstris gentium armigerarum castellanorum potestatum et aliorum quorumlibet officialium forensium..... quartam partem omnium et singularum punctaturarum scilicet quantitatum que remanserint propterea in communi seu in commune venerint quoquo modo........ (5).

23\. .... dent et solvant et dare et solvere teneantur et debeant custodibus portarum civitatis burgorum et suburgorum perusie pro eorum et cuiusque eorum salario pro mense quolibet sine alio precepto vel mandato...... florenum unum de auro et solidos XL...... (6).

24\. .... possint teneantur et debeant ad mandatum et provisione faciendam pro dominos priores et camerarios artium civitatis perusie de tempore in tempus, prout necessitas postulabit dare solvere vel numerare officialibus abundantie dicti communis pro grano emendo

(1) Rub. 308.
(2) Rub. 309.
(3) Rub. 310.
(4) Rub. 311.
(5) Rub. 312.
(6) Rub. 313.

aut emi faciendo de quacumque pecunia dicti communis que pervenit seu perveniet ad eorum manus occasione eorum officij....... (1).

25. .... possint teneantur et debeant de quacumque pecunia...... solvere et numerare emptoribus campionis carnium dicti communis omni vice qua dictum campione venderetur et pro ipso faciendo et conservando de tempore in tempus secundum deliberationem faciendam per dominos priores et camerarios qui pro tempore fuerint usque in summam duorum milium florenorum...... (2).

26. .... dent et solvant et dare et solvere teneantur et debeant de quacumque pecunia....... ad declarationem et mandatum duntaxat dominorum priorum et camerariorum...... per aconcimine, fortificatione et perfectione castrorum clusij Perusie...... (3).

27. .... Statuimus quod pro perfectione castri spedalicchi comitatus Perusie per officiales deputati seu deputandi imposterum super constructione dicti castri spedalicchi habeant et habere debeant de mense in mensem usque ad consumationem et perfectionem integram dicti castri florenos C de auro sine solutione gabelle...... (4).

28. .... dent et solvant seu ad introitum et exitum mittant florenos C C C de auro solvendos super et de introitu gabelle pedagij et gabelle grosse de pede platee vel de alijs introitibus si eis non sit satisfactum...... sindico capituli et ordinis cartusiensis vel eius procuratori occasione restitutionis domorum olim comitis nolani....... (5).

29. .... possint expendere sine alio mandato ex precijs que ex cameris coptumatis seu coptumandis per conservatores pervenire debent ad eorum cameram per aconcimine hostiorum tectorum et fenestrarum vel alicuius earum omnem quantitatem quam viderint necessario expendendam...... (6).

30. .... possint teneantur et debeant absque aliquo alio precepto vel mandato omnia et singula provisa declarata...... exequi observare adimplere et fieri facere....... pro reparatione porte voltularum civitatis Perusie et bolagarij (7) et muri superioris. — Pro palatio de

---

(1) Rub. 314. — Anche qui sono considerati i passaggi di denaro da camera a camera, come nella rubrica 469, già ricordata.

(2) Rub. 315.

(3) Rub. 318. — Trattasi di spese transitorie, come alla rubrica seguente.

(4) Rub. 319.

(5) Rub. 320.

(6) Rub. 324. — È anche spesa della camera dei massari. Vedasi la rubrica 457, già notata.

(7) Anche oggidì v' è una via di Perugia detta del Bulagaio e un fossone a nord della città, al quale si dà lo stesso nome.

capite platee et cameris et platea palearum et lignorum facienda et satisfactione precij pro casalenis venditis per commune. — Pro reparatione calzi sancti Herculani (1). — Pro statutis copiandis et libris faciendis et registris....... (2).

31. .... possint pro carta libris, vernice, actramento, et cera quomodolibet opportunis in eorum camera de quacumque pecunia...... expendere pro quolibet tempore semestrali usque in quantitatem XXX florenorum de auro sine alio precepto vel mandato (3).

Introito della camera dell' abbondanza.

1. Posta castilionis clusini,
2. Posta pozzoli,
3. Posta sive communantia Zippe valiani et colcelli,
4. Posta sancti Fatucchij,
5. Posta Abbatie,
6. Posta pannicaiole,
7. Posta capannarum,
8. Posta petrignani,
9. Posta case maioris,
10. Posta paterni,
11. Posta portus Filippi,
12. Posta laviani,
13. Posta vaiani,
14. Posta cantagaline (4),
15. Communantia bonorum omnium rebellium communis Perusie presentium et futurorum (5).

(1) Muraglie a scarpa della chiesa di S. Ercolano.

(2) Rub. 321. — In questa rubrica, che risguarda deliberazioni del 1389, sono indicate ancora diverse spese particolari « Pro satisfactione Marcho boncagni de ottingentis quinquaginta florenos...... Ceccholino de Tuderto de mutuo ducentorum florenorum...... Ebreis de mutuo ducentorum florenorum...... domino Petro vencioli vel alteri pro eo mutuanti si mutuaverit de quingentis florenos. — Pro quantitate mutuanda secundum formam contractus celebrati inter commune Perusie et emptores campionis carnium de mille quingentis florenos. — Pro solutione facienda super censum et alijs debitis romane ecclesie Gentili de Assisio de centum florenos in anno. — Pro subventione facienda Petro de sancto Severino pro uno anno de quindecim florenos...... Pro satisfactione facienda Baldino ceccholi de tribus milibus ducenti quadraginta florenos...... ».

(3) Rub. 323.

(4) Son tutte rendite di terreni del Chiugi.

(5) Item omnes alie poste seu communantie solite vendi seu concedi per cameram abundantie vel campionis grani non preiudicando iuribus aliquorum tenentium vel possidentium aliquam ex dictis postis. *Stat. Perus.*, vol. I, rub. 475.

Esito della camera dell'abbondanza.

1. .... quod officiales abundantie possint et eis liceat libere licite et impune expendere de quacumque pecunia dicti communis que quomodolibet pervenit seu perveniet ad eorum manus pro emptione grani bladi et aliorum quoruncumque victualium pro abundantia conservanda in civitate et comitatu perusie et etiam pro vecturis pedagijs et gabellis opportunis pro reducendo seu reduci faciendi ad civitatem perusie granum seu bladum quomodolibet et omne genus vectualiam empta omnem quantitatem florenorum seu pecunie quomodolibet opportunam sine aliquo alio precepto vel mandato (1).
2. .... possint et eis liceat libere licite et impune pro exercitio eorum officij de quacumque pecunia communis perusie emere seu emi facere unum vel duos equos vel ronzenos prout putaverunt opportunum quos equos seu ronzenos unum vel duos possint retinere continue seu temporaliter sicut putaverunt opus esse et pro quolibet mense pro victu cuiuslibet equi seu ronzeni d'ordeo et spelta communis perusie dare et expendere usque in medium corbem ordei et medium corbem spelte et ferratura stramine et alijs opportunis de pecunia dicti communis expendere usque in unum florenum de auro pro quolibet eorum et mense quolibet..... (2).
3. .... possint et debeant de grano dicti communis dare et mensurari facere cuilibet officio prioratus artium civitatis perusie ad requisitionem et beneplacitum dominorum priorum artium civitatis predicte qui pro tempore existentium pro bimestrali usque in quantitatem viginti corbium grani boni et puri inclusive ad rationem et pro precio trium florenorum de auro pro quolibet corbe dando et mensurari faciendo dictam quantitatem grani pro dicto precio sine aliquo alio precepto vel mandato...... (3).
4. .... possint teneantur et debeant sine alio precepto vel mandato solum visa electione dominorum potestatis capitanei populi maioris sindici et iudicis iusticie civitatis Perusie vel alicuius eorum de grano dicti communis dari et mensurari facere cuilibet ipsorum qui pro tempore fuerit petenti ad eorum et cuiuslibet eorum beneplacitum pro tempore semestrali inclusive usque in quantitatem quadraginta corbium grani boni et puri ad rationem et pro precio trium floreno-

(1) Rub. 528.
(2) Rub 529.
(3) Rub. 530.

rum de auro pro quolibet corbe non obstante quod granum pro tempore plus valeat...... (1).

5\. .... possint teneantur et debeant sine alio precepto vel mandato de spelta communis perusie dare et mensurari facere pro tempore semestrali sine alio precepto vel mercede sed gratis cuilibet potestati capitaneo populi et maiori sindico qui pro tempore fuerint solum visa eorum electione quadraginta corbes splelte...... (2).

6\. .... dent et mensurari faciant sine aliquo precio ex dono amore dei monasterio capitulo et conventui monialium sancte Marie Magdalene de porta santi petri anno quolibet decem corbes grani videlicet quinque corbes grani in festo nativitatis domini nostri Jesu Christi: Et quinque corbes grani in festo pascatis resurrectionis...... (3).

7\. .... sine alio precepto vel mandato teneantur et debeant de grano dicti communis bono et puro dare et mensurare et mensurari facere cancellario communis perusie ad eius petitionem anno quolibet sex corbes grani: Et similiter abbreviatori reformationum dicti communis sex corbes grani ad eius petitionem pro precio infrascripto videlicet quod inquantum corbes grani sit valoris duorum florenorum inclusive vel abinde supra vel sic comiter vendatur in platea civitatis perusie vel per ipsos officiales de grano communis quod solvant et solvere debeant dimidiam valoris et precij dicti grani prout capiet et summabit in quocumque valore fuerit a duobus florenis supra. Si verbo fuerit valoris a duobus florenis infra quod solvere debet ad rationem XXXX solidorum pro quolibet emina grani...... (4).

8\. .... dent et mensurari faciant sine aliquo precio ex dono amore dei capitulo et conventui fratrum s. Marie servorum pro capella s. Honofrij sita in domibus carcerum officianda sex corbes grani anno quolibet...... (5).

9\. .... possint teneantur et debeant de grano, farina, pane, ordeo, spelta, vino, acceto, carnibus, et alijs quibuscumque victualibus et in quacumque quantitate mittere et mitti facere in campum seu exercitum dicti communis seu ad eiusdem gentes ubicumque fuerint: Et etiam ad quecumque et quacumque castra, loca, fortilitia, civitates seu terras in ea summa et eo modo et forma prout et sicut fuerit quomodolibet provisum seu declaratum....... (6).

(1) Rub. 531.
(2) Rub. 532.
(3) Rub. 534.
(4) Rub. 535.
(5) Rub. 536.
(6) Rub. 537.

10. Cum sepe contingat ad civitatem perusie venire reverendissimos dominos Cardinales et alios prelatos nec non illustres dominos et alios spectabiles viros quibus pro honore et magnificentia communis perusie decens esse dignoscitur largitiones et enxenia facere .... duximus statuendum quod officiales abundantie .... possint teneantur et debeant dare et mensurare et mensurari facere de ordeo et spelta dicti communis vel altero eorum occasione predicta illis personis et in illa quantitate et summa .... prout et sicut per ...... dominos priores et camerarios fuerit quomodolibet provisum seu declaratum ...... (1).

11. .... possint teneantur et debeant solum visa electione factam vel facienda per dominos priores et officiales super fonte platee de anno in annum dare et mensurari facere de grano dicti communis tres corbes grani custodi fontis platee pro eius annuo salario ..... retenta tamen gabella ad rationem XII denariorum pro qualibet libra extimationis dicti grani ...... (2).

12. .... possint et eis liceat de quacumque pecunia dicti communis que pervenit seu perveniet ad eorum manus pro gabella macinatus ex grano seu blado dicti communis solvere et expendere omnem quantitatem florenorum seu pecunie quomodolibet opportunam prout capiet et summabit secundum ordinamenta dicte gabelle macinatus sine aliquo alio precepto vel mandato, salvo quod dicta quantitas non possit nec debeat quoquo modo execedere pro corbe grani summam XX solidorum denariorum etiam si gabella macinatus augumentaretur vel aliqua pars quomodolibet super adderetur: ita quod omni tempore et in quacumque forma gabella exigatur seu vendatur solummodo gabella macinatus pro grano dicti communis solvi debeat ad rationem XX solidorum denarioram pro corbe et non ultra ..... (3)

13. .... possint teneantur et debeant de pecunia exigenda a comitatensibus perusini .... vel de alia quacumque pecunia .... sine alio precepto vel mandato cuilibet emptori postarum clusij dare et solvere pro vectura XXX solidos denariorum pro quolibet corbe grani delati perusie et dictis officialibus seu fancelli pro dicto communi recipientibus mensurati et quod duos corbes ordei computari debeant pro uno corbe grani ...... (4).

---

(1) Rub. 538.

(2) Rub. 539.

(3) Rub. 540.

(4) Rub. 541. — Sembra che l'orzo avesse un valore presso a poco uguale alla metà di quello del grano.

14. .... possint et eis liceat sine alio precepto vel mandato de quacumque pecunia dicti communis que pervenit seu perveniet ad eourm manus expendere et solvere pro libris, carta, cera, vernice, et atramento opportunis durante tempore cuiuslibet annalis officij et ad ipsam rationem si plus tale duraret officium pro rata anno quolibet usque in quantitatem quadraginta florenorum de auro (1).

15. .... possint libere licite et impune sine alio precepto vel mandato de quacumque pecunia dicti communis pro eorum et cuiusque eorum salario retinere et ipsis solvere florenos usque in XXV de auro pro quolibet anno et quolibet eorum sine aliqua solutione gabelle. — Item possint et debeant solvere duobus notarijs ipsorum et pro quolibet anno ad rationem trium florenorum in mense. Et si plus duraret officium ad rationem unius floreni cum dimidio de auro pro quolibet mense et utroque ipsorum sine aliqua solutione vel retentione gabelle quantitatem opportunam. — Item duobus fancellis pro anno quolibet possint dare et solvere sine aliqua solutione vel retentione gabelle florenos usque in XXIIII de auro pro utroque eorum .... mensuratoribus usque in numerum trium pro anno quolibet pro salario cuiuscumque ipsorum annuo sine solutione gabelle salarium deliberandum per officiales abundantie. Item quod dicta salaria possint augmentari prout dominis prioribus et camerarijs placuerit conditione labore et qualitate temporis consideratis (2).

Le spese, adunque, distinguevansi in tre grandi categorie. Alla camera dei massari erano accollate le spese per la beneficenza e il culto, per le feste, le onoranze e i ricevimenti, per la conservazione di masserizie, cisterne, fontane, acquedotti e piazze, per i salari ai sindacatori, agli officiali del campione delle carni, agli officiali dell'armario, ai ragionieri del maggior sindaco, ai castellani, ai carcerieri, ai carnefici, agli spazzini, ai tubatori, ai serventi dei priori, ecc. Alla camera dei conservatori delle monete erano accollate le spese per il soldo delle milizie, per le opere di fortificazione, per gli stipendi dovuti ai priori, al potestà, al capitano del popolo, al maggior sindaco, al cancelliere, agli abbre-

---

(1) Rub. 543.

(2) Rub. 544. — In certe occasioni, sopratutto in tempo di guerra, poteva il ministerio degli officiali dell'abbondanza diventare gravoso: di qui la ragione della facoltà lasciata al consiglio dei priori e dei camerari di aumentare i salari.

viatori delle riformazioni, al capitano della custodia del palazzo priorale, ai consulenti dei sindacatori e dei conservatori, agli officiali sulle rassegne militari, ai custodi delle porte, ecc. Alla camera dell'abbondanza erano accollate le spese per acquisto di biade (1), per distribuzione di grano ai poveri (2), per vettovagliamento delle soldatesche, per somministrazioni di grano e di spelta ai priori, al potestà, al capitano del popolo, al maggior sindaco, al cancelliere, ai custodi delle fonti, ecc. Di più, gli officiali di ciascuna camera potevano, entro limiti prefissi, acquistare direttamente libri, carta, cera, inchiostro, per le occorrenti scritture, e prelevare « *liber, licite et impune* » dai fondi di cassa, gli stipendi loro e quelli dei loro notari e computisti. Alcuni officiali deputati a speciali servizi, per esempio, il cittadino e il notaio, che dovevano far mettere le anguille nel lago Trasimeno, erano pagati in ragione delle giornate di lavoro (3); altri officiali incaricati di particolari riscuotimenti di denaro, per esempio, l'uomo di mercanzia e il notaio, che dovevano curare la vendita delle cose dipendenti da rappresaglie, avevano diritto a pagarsi in propor-

(1) Nel 1468 « ...... il Magistrato, perche si vedeva alterare il prezzo de' grani, e « sperarsene mala raccolta per l'anno futuro, per non mancare della sua diligenza, « ancorche in tutto l'anno il prezzo maggior di esso non ascendesse più, che a' cin- « quanta soldi la mina, che hoggi è prezzo vilissimo e bassissimo, ordinò nondimeno, « che chiunque portasse grano forestiero in Perugia si guadagnasse un carlino per « somma, e che si vendessero delle farine a minuto, e molti altri ordini fece, tutti al « mantenimento dell'abbondanza volti: tanto havevano gli antichi nostri a cuore la « povertà, e il vedere abbondante la città loro. Et Galeotto di M. Lello de' Baglioni, « che a Roggiero de' Ranieri successe, fece instanza al Papa, che di già s'era veduto « il mal ricolto de' grani, e il gran bisogno, ch'era per haversene, che le piacesse di « darne la tratta dal patrimonio, e dalla Marca per otto mila somme, e nel consiglio « ordinario furono vinti due mila fiorini per comperarne con animo di prenderne tut- « tavia col ritratto di essi, e delle farine, che di continuo si vendevano ». (PELLINI, op. cit., parte seconda, libro decimoterzo, pag. 697).

(2) Nel 1381, i priori « accioche Iddio gli mantenesse nella loro libertà, e desse « loro aiuto contra quelli che cercavano d'occupargliela, diedero facultà à trè Citta- « dini di dispensare à poveri della Città e del contado, cinquanta Corbe di Grano « amore Dei...... » (PELLINI, op. cit., parte prima, libro nono, pag. 1278).

(3) Ita quod in totum non stent ultra XL dies et habeant et habere debeant inter omnes postas et piscatores pro eorum salario pro quolibet eorum et quolibet die quo serviverint ad predicta XL solidos denariorum et debeant stare et vivere eorum sumptibus et expensis...... *Stat. Perus*, vol. I, rub. 218.

zione del montare delle esazioni fatte (1). Gli officiali, che non avevano cassa propria e che dovevano spendere per il comune, ad esempio, i custodi delle masserizie, ottenevano dalle camere iscrizioni a loro credito (2). I notari talvolta erano retribuiti in proporzione del numero delle carte scritte (3).

La misura delle uscite veniva stabilita in due modi: a montare netto (sine retentione gabelle) oppure a montare lordo (cum retentione gabelle) (4). La limitazione delle uscite era fatta più o meno strettamente, prescrivendo che si erogasse qualunque provento (quamcumque pecuniam communis) oppure solamente alcune determinate rendite (introitum ex gabella.......).

Le spese straordinarie, non indicate dagli statuti, venivano deliberate nei consigli, prima di essere effettuate, soprattutto nell'adunanza generale (consilium generalis adunantie) o nel parlamento (consilium maximum et summum arenghe seu parlamenti). Le spese ordinarie e fisse, contemplate dagli statuti nell'indole e nel montare, potevano essere compiute dagli officiali delle competenti camere senza speciale autorizzazione (sine alio precepto vel mandato). Le spese ordinarie e variabili, considerate dagli statuti solamente nella natura, dovevano essere eseguite in seguito a ordinazione del consiglio dei priori e dei camerari (precedente tamen deliberationem dominorum priorum et camerariorum

---

(1) Et dicti bonus homo et notarius habeant et habere debeant pro eorum salario sex denarios pro qualibet libra quantitatis que redigeretur ex rebus reprehensis.... *Stat. Perus.*, vol. I, rub. 172. — Anche gli officiali incaricati di esecuzioni contro i debitori del comune o contro chi frodava la gabella, ottenevano mercedi proporzionatamente alle esazioni fatte. Veggansi le rubriche 271 e 362 del primo volume degli statuti e quanto si dirà ancora nel corso di questo scritto.

(2) Et quod dicti massarij teneantur et debeant et eorum notarij et fancellus dictam quantitatem ad petitionem dictorum officialium .... ed eourum introitus et exitus poni facere et registrari...... *Stat. Perus.*, vol. I, rub. 423.

(3) Veggasi, a cagion d'esempio, la rubrica 97, già citata nel primo capitolo.

(4) Nei pagamenti, gli officiali delle camere ritenevano ordinariamente, a titolo di gabella, due soldi per ogni lira: « Ad hoc ut commune perusie circa eius introitum maiora suscipiat augumenta: Statuimus quod decetero nulla solutio alicuius quantitatis florenorum seu pecunie fieri possit vel debeat per conservatores monete seu fancellum vel aliquem eorum modo aliquo seu forma vel per aliam personam pro eis alicui persone corpori collegio seu universitati quomodocumque aut qualitercumque sine solutione vel retentione gabelle ad rationem II solidorum denariorum pro qualibet libra quantitatis que solveretur ». — *Stat. Perus.*, vol I, rub. 286. Veggasi anche la rubrica 373 relativa ai pagamenti dei massari.

artium — ad mandatum seu declaratione dominorum priorum et camerariorum artium) (1). Per verità, l'effettuazione della spesa non avveniva sempre secondo le regole; e talvolta l'acconsentimento per le spese straordinarie era dato dai priori, senza il voto dei consigli, ai quali rimaneva soltanto il diritto di giudicare e sanzionare l'operato (2).

La frequenza e la ineguale ripartizione della colletta (collecta vel multa), imposizione straordinaria, che, nei primi tempi, era l'unico mezzo di sopperire, risanguando l'erario, ai bisogni del comune, fu cagione di tristissimi umori. Nel 1215, volendo comporre le discordie tra popolani e nobili, papa Innocenzo III destinò, come suo messo ai perugini, Stefano cardinale dei SS. dodici Apostoli e camerlengo di Santa Chiesa. E i patti che si fermarono furono questi: che le rendite dei comuni soggetti si dovessero dare in appalto (ad cottimum) a coloro che più denaro offerissero (qui plus voluerint dare); che non si potessero imporre gravezze in città e nel contado se non quando la rendita ordinaria mancasse in tutto o non fosse bastevole a soddisfare al papa o altrimenti all'imperatore, al popolo di Roma e ai bisogni della guerra generale, che il comune movesse; che la ripartizione della colletta si facesse non per *libra,* ossia per possidenza, ma per

---

(1) .... non possint nec debeant quoquo modo iure causa seu forma directe vel indirecte per se vel alium quomodocumque aut qualitercumque ultra exitus contentos in presenti volumine statutorum .... aliquod pagamentum seu solutionem aliquam facere vel aliquid aliud dare de bonis aut pecunia seu rebus communis perusie que quomodocumque aut qualitercumque pervenerint ad eorum manus..... Salvo quod....... precedente tamen deliberatione consilij dominorum priorum artium civitatis perusie qui pro tempore fuerint et camerariorum: et obtento partito ad minus per novem priores et triginta quinque camerarios ad bussolam et fabas dicti consilij super uno quoque casu, possint et eis liceat..... expendere om: em quantitatem florenorum seu pecunie .... *Stat. Perus*, vol I, rub. 326, 471, 549.

(2) Il Pellini lasciò scritto: « ...... e vi fù (nel 1377) approvato e vinto, ch'alcuni doni, ch'erano stati fatti da' Priori a Giovanni Aguto, e al Conte Lucio, fossero « benfatti, percioche il Magistrato de' Signori, come anco per l'adietro era stato « quello de' Consoli dell'Arti, non havevano facultà di fare spesa senza l'Autorità del « Consiglio fuori che d'una picciola somma di danari, il che è in uso anco hoggi, « benche diversamente, percioche alle spese sopra quella ordinaria somma, c' habbiam « detto, è necessario, che vi concorrano in luogo del Consiglio li Camerlenghi, con « una tanta quantità, e strettezza di voti, che rendono il più delle volte difficili tutte « le sorti di spese straordinarie, che si pensano di fare da Magistrati, ancorche evi« dentemente si vedessero utili e necessarie ». (Op. cit., parte prima, libro nono, pag. 1187).

parrocchia, ossia per testa e da due cittadini eletti dai parrocchiani (1). La ripartizione della colletta per possidenza spiaceva al popolo e piaceva ai nobili, i quali avevano i loro beni esenti da gravezze, per diritto feudale, o li avevano fuori del comune (2). La colletta riscuotevasi il più delle volte in denaro, unico procedimento che fosse privo di quei soprusi che seco recava la pratica, non affatto ignota nella stessa Perugia, di togliere come tributi i cereali (3). Invece della colletta talvolta si imposero prestanze ai cittadini e agli ebrei; modo spiccio di risanguare il pubblico tesoro. Queste prestazioni forzate erano fatte per libra, e da sei soldi salirono anche a venti ed a quaranta sopra ogni cento lire per la città e metà pel contado (4). Nel 1384, gli ebrei sono compresi in una prestanza obbligatoria in occasione di guerra; altra prestanza è imposta agli ebrei, nel 1386, per sopperire agli stipendi delle milizie assoldate; in un' imposta generale del 1409 si comprendono gli ebrei per 33 fiorini d'oro e 30 soldi di denari; si obbligano, nel 1416, gli ebrei e la loro sinagoga di prestare cento fiorini d'oro al comune per i bisogni della guerra; ancora si obbliga, nel 1434, la sinagoga degli ebrei a prestare al comune cinquecento fiorini (5). Alle volte si contraevano prestiti di denaro, che poi si estinguevano in una sola epoca, più o meno lontana, determinata o indeterminata, oppure mediante rate e con gli annui proventi di certe gabelle. Così, nel 1448, il comune di Perugia restituisce il denaro avuto in prestito dalla università degli ebrei; e, nel 1389, avendo gli ebrei prestati settecento fiorini d'oro, per mantenere l'abbondanza delle vittovaglie, si stabilisce di pagare il debito del comune mediante le rendite delle acque del lago (6).

---

(1) *Lib. submiss.*, lett. A, pag. 57. — L. Bonazzi, op. cit., vol. I, pag. 266. — F. Bonaini, op. cit., pag. 52. — P. Pellini, op. cit., parte prima, libro quarto, pag. 234.

(2) L. Bonazzi, op. cit., vol. I, pag. 266.

(3) F. Bonaini, op. cit., pag. LIII.

(4) L. Bonazzi, op. cit., vol. I, pag. 412.

(5) A. Fabretti, *Documenti di storia perugina*, vol, II, pagg. 104, 106, 119, 129.

(6) A. Fabretti, op. cit., vol II, pagg. 143, 112. — Ai massari e ai conservatori delle monete si vietò la stipulazione dei prestiti a interesse senza la previa deliberazione dei priori e dei camerari: « Ut imposterum commune perusie non ledatur de facili in cambijs provisionibus seu fenore ab acquisitiones pecuniarum qui fieri in preteritum sepe numero consueverunt: duximus statuendum quod...... non possint

Da un importante documento del 1410, già pubblicato da un esimio e diligente cultore di storia patria, si possono rilevare le norme particolari, che si avevano a Perugia nell'imporre gravezze e le forme e i modi che si seguivano nell'esigerle. Nel 1410, il comune di Perugia ordinò una imposizione per un anno agli abitanti della città e del contado, e la mise all'incanto per cederla agli offerenti migliori. « I cittadini *allibrati*, cioè descritti nel « catasto comunale, pagavano in ragione delle *libre* che possedevano, ma in una progressione discendente, ossia il rovescio « dell'imposta progressiva: cinque bolognini per 25 libre, sei bolognini da 25 libre a 50, otto da 50 a 100, e soldi 20 per ogni « centinaio dalle 100 libre in su. I nullatenenti e le loro famiglie, « così della città come del contado, pagavano in ragione del numero delle bocche, cioè dieci soldi per bocca, e s'intendevano « dall'età di quattro anni in su; ma, se le due prime bocche della « famiglia pagavano dieci soldi, per le altre la tassa era ridotta « a cinque soldi. Agli ebrei serbavasi un trattamento speciale, « più oneroso; s'essi tenevano banco o prestavano danaro, paghe« rebbero venticinque soldi per bocca, sempre da quattro anni in « su: tutti gli altri quindici soldi per bocca, ossia tre volte più « dei cittadini. La imposta colpiva tutti i cittadini, non esclusi i « forestieri; ma le eccezioni erano molte. Andavano esenti i servi « e le serve, i poveri e gl'inabili al lavoro, i frati o fraticelli « mendicanti, certi officiali pubblici, alcuni ecclesiastici e gli sco« lari forastieri » (1). Era costumanza dei comuni medioevali di sottrarre a certe gravezze chi poteva recare utile e lustro alla città; così, a Perugia, ottennero esenzioni siffatte i creditori del comune, i dottori forensi e gli scolari (2).

---

nec debeant quoquo modo acquirere seu acquiri facere sub aliqua provisione, costo fenore, seu cambio aliquam quantitatem florenorum seu pecunie pro communi Perusie sine deliberatione dominorum priorum et camerariorum artium »..... *Stat. Perus.*, vol. I, rub. 272 e 363.

(1) A. Fabretti, op. cit., vol. II, pagg. 69 e 70.

(2) « Imposero (nel 1381) una imprestanza a tutti li forestieri habitanti nella Città, « e Contado, che pagando ciascuno secondo la tassa fatta da gli officiali sopra ciò de« putati, s'intendessero esser fatti Cittadini della Città, il che fu anco conceduto a « tutti gli Hebrei, che concorsero ad un pagamento di cinquecento Fiorini d'oro, che « donarono a' Magistrati, purche essi fossero liberati dalle tante ordinarie, e straor« dinarie gravezze, che giornalmente pagavano, di che furono fatti essenti per due

A Perugia l'esazione delle imposte si faceva il più spesso per appalto, radamente a percezione diretta; e forse preferivasi il primo modo per i dazi e il secondo per l'estimo (1). Pertanto, il riscontro dell'entrata si restringeva alla vigilanza sugli appaltatori (emptores) per parte delle camere. Ma, se la forma dell'appalto agevolava o, per meglio dire, semplificava il riscontro finanziario, era anche una confessione permanente dell'inefficacia od almeno della imperfezione di tale riscontro. Le malleverie o cauzioni non erano sempre sufficienti nè potevano mancare agli appaltatori i pretesti per rompere contratti gravosi: soltanto i più deboli soggiacevano, ma da essi poco o nulla otteneva il fisco. Fra le ragioni, per cui simile forma di esazione era adottata dai nostri comuni, si hanno queste: che gli appaltatori potevano, dietro compenso, anticipare i fondi che i tributi avrebbero dovuto gettare, e che il comune non era obbligato ad aumentare, per il servizio dell'entrata, il numero dei suoi agenti. Quando non bastavano le imposte sulle proprietà immobili nè su quelle mobili a far fronte alle spese, si ricorreva ad imprestiti, come già si è visto, e talvolta, per guarentire la restituzione dei denari presi a prestito, non rimaneva ai reggitori dei comuni altra via se non

« anni, dovendo per quel tempo concorrere solamente alle spese che pagavano gli Ori- « ginarij Cittadini della Città ». (P. Pellini, op. cit., parte prima, libro nono, pag. 1276). — Nel 1304, il consiglio generale esentò Boscolo di Arezzo dalle pubbliche prestanze, essendo questi tenuto a prestar danari agli scolari « pro honore Comunis et studio conservando in civitate » (A. Fabretti, op. cit., vol. I, pag. 5). — Veggasi anche la rubrica 322 del primo libro degli statuti perugini: « Confirmatio privilegiorum concessorum scholaribus et inmunitas declarata in solutione pedagij et gabelle tam pro doctoribus forensibus quam scholaribus ».

(1) Venezia, progredita tanto nel riscontro finanziario, non trovò, per l'esazione delle imposte dirette, modo migliore dell'appalto. Del resto, in parecchi stati a finanze esauste, si vendevano adirittura le tasse esigibili in più anni ed anche in perpetuo. Eppure l'esperienza di tutti i tempi mostrava che l'appalto era spesso dannoso ai contribuenti ed al pubblico tesoro. Cartagine, quando voleva arricchire i patrizi impoveriti, li mandava ad esigere gravezze nelle città suddite. Il senato romano, nell'anno 587 di Roma, deliberò di rinunciare all'esercizio delle miniere di Macedonia, venute in potere della repubblica, per timore che gli appaltatori spogliassero i sudditi e derubassero l'erario! Per certo, negli stati fortemente costituiti, non mancarono esempi di appaltatori, che fecero magri affari col fisco, ma è pure sicuro che poco utile ne toccasse all'erario. (F. Besta, *Sunti litografati delle lezioni di Contabilità di Stato*).

quella di porre nelle mani dei creditori i proventi pubblici, di vendere cioè le gabelle, invece di appaltarle (1).

La *gabella delle some grosse e del pedaggio*, detta anche, in qualche cronaca perugina, *gabella grossa*, fu da prima appaltata per tre anni in tempo di pace e per un anno in tempo di guerra, come risulta da una cedola del 1379; e più tardi venne ceduta per annate, sia in tempo di guerra che di pace. In una cedola del 1391, i dazi sono espressi in moneta perugina, cioè in libre, soldi e denari, per quattrocentoventinove specie di mercanzie (2). E in tale cedola sono fissate anche le norme per la esazione dei dazi da appaltarsi. Per esempio, i gabellieri erano tenuti, sotto pena di venticinque lire di denari, a dare le polizze per l'entrata e per l'uscita delle mercanzie. Chi domandava le polizze era obbligato a dichiarare specificatamente le mercanzie, altrimenti perdeva le cose non denunziate e pagava venticinque lire, di cui la metà spettava al comune, un quarto all'appaltatore e l'altro quarto allo scopritore della contravvenzione. Coloro che venivano a Perugia con mercanzie, dovevano lasciare pegno alla porta, dove erano le guardie, sotto pena di venticinque lire, e pagare la gabella all'entrata delle mercanzie o due giorni dopo. Le mercanzie potevano essere estratte entro quindici giorni, compreso quello della loro entrata, ma non più tardi, sotto pena di cinquanta lire e del doppio della gabella. Per non pagare il dazio di uscita, bisognava notificare che le mercanzie introdotte si sarebbero estratte, e giu-

---

(1) Genova, avendo, nel 1148, guerra con i Saraceni di Spagna, contrasse un debito con i Veneziani, assicurando ai mutuanti, per malleveria dei denari sborsati, i proventi di alcune gabelle per un determinato tempo. Venezia fece un somigliante imprestito negli anni 1164 e 1207. Pisa, nel 1315, avendo preso a prestito dai cittadini 10000 fiorini d'oro, cedette ai creditori, per la sicurezza del rimborso, le gabelle comunali. Orvieto, nel 1304, quando istituì le gabelle, le obbligò ai creditori in estinzione del debito contratto di 22000 lire cortonesi. — (G. PARDI, *Gli statuti della colletta del comune d'Orvieto — Bollettino della Società Umbra di Storia Patria*, fasc. I, pag. 76).

(2) Ecco alcuni dati: allume di rocca, per soma, lib. 1 e soldi 5; acciaio, per soma, lib. 1; bambagio tinto, per soma, lib. 4; coltri di seta nuove, per ciascuna, lib. 1; carta bambagina, per soma, lib. 1; carta pecorina, per soma, lib. 2; corame grezzo, per soma, lib. 1, sol. 10; corame lavorato, per soma, lib. 2; grana di Romania, per soma, lib. 25; lino viterbese, alessandrino, napoletano e padovano, per soma lib. 1; lana di provenza, per soma, lib. 2, sol. 5; riso, per soma, lib. 1; solfo, per soma, sol. 10; vino nostrano, per soma, sol. 10; vino di malvagia, per soma, lib. 2, ecc.

rare poi che non si erano permutate; e chi frodava era costretto a pagare venticinque lire e il doppio della gabella. Nessuno aveva diritto di entrare in città e di uscirne o di attraversare il contado con mercanzie senza la polizza dei gabellieri, ed ai contravventori veniva comminata la pena di cinquanta lire e del doppio della gabella (1).

La gabella del macinato (gabella macinatus) fu, nel 1382, venduta per un anno, e, nella relativa cedola, si stabilì che venisse computata in proporzione diretta del numero delle *bocche,* ossia delle persone, e in progressione crescente del montare delle *libre,* ossia delle sostanze (2). Affinchè i ricchi concorressero convenientemente ai tributi, e forse per evitare i danni che avrebbero potuto derivare dalla convenienza di far figurare le biade da macinare in proprietà di chi aveva minor censo, si ordinò a chiunque avesse pagato la gabella in ragione inferiore a un fiorino d'oro per centinaio di peso, sopra venti soldi per focolare, di pagare ancora semestralmente la differenza. I sindaci dei castelli e delle ville erano obbligati, sotto pene pecuniarie, a notificare agli appaltatori gli abitanti della loro giurisdizione, in principio di ogni semestre; ed anche gli officiali dell'armario erano tenuti, sotto pene pecuniarie, a dare copia agli appaltatori delle somme allibrate. Gli appaltatori dovevano tenere sempre in ordine l'estratto catastale, e, se in questa bisogna mostravansi negligenti, erano colpiti da una multa di cinquecento lire; e soggiacevano anche al pagamento di cento lire, se la pesatura delle biade non facevasi regolatamente. Il prezzo della gabella era versato dagli aggiudicatari, a rate bimestrali posticipate, nella cassa dei conservatori delle monete (3). Prima di mandare le biade al mulino, era necessario farle pesare

(1) Nel 1410, la gabella grossa fu venduta per settecentosessanta fiorini d'oro, e nel 1432, per fiorini duemilanovecentosettantadue. Veggansi i *Documenti di storia perugina* editi da ARIODANTE FABRETTI, vol. II, pag. 1 e segg.

(2) Ecco alcuni dati: fino a venticinque libre di catasto, si dovevano pagare 28 denari per ogni centinaio di peso di grano da macinare; da venticinque a cinquanta, 2 soldi; da cinquanta a cento, 2 soldi e 6 denari; da cento a duecento, 3 soldi; da duecento a trecento, 3 soldi e 6 denari; da trecento a quattrocento, 4 soldi; da quattrocento a cinquecento, 5 soldi; da cinquecento a seicento, 6 soldi; da seicento a settecento, 7 soldi, ecc.

(3) Della prima rata, metà doveva essere data ai conservatori uscenti di carica e l'altra metà ai conservatori entranti in carica.

all'ufficio della gabella e dichiarare, anche con giuramento, il nome del proprietario di esse. I ragionieri della gabella notavano sopra un libro a due sezioni la data della presentazione, la qualità e la quantità delle biade e il nome del proprietario, e staccavano da tale libro i polizzini, che, muniti del bollo della gabella, dovevano poi essere, con le biade, consegnati ai mugnai; i quali, di mese in mese o di bimestre in bimestre, li restituivano all'ufficio della gabella. Chi non faceva pesare le biade, prima di recarle al mulino, incorreva in una multa di dieci lire, delle quali, la metà andava al comune, un quarto all'accusatore e l'altro quarto ai gabellieri; chi era trovato a far macinare, senza avere la bolletta, pagava cento soldi ogni corba; chi aveva la bolletta, ma per una quantità di biade inferiore alla vera, perdeva l'eccedenza delle biade. I mugnai, che macinavano senza aver ritirata la bolletta, erano costretti a sborsare, per ogni infrazione, dieci lire. La farina, prima di inviarsi ai proprietari, portavasi all'ufficio della gabella, perchè fosse pesata e registrata come le granaglie, e perchè, sulla legatura dei sacchi, fosse posto il sigillo dei gabellieri. Nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre, la differenza fra il peso del grano dato a macinare e quello della farina ottenuta non poteva essere superiore a dodici libbre ogni cento libbre di grano, ed a dieci libbre negli altri mesi: delle maggiori differenze erano responsabili i mugnai. Il pagamento della gabella si eseguiva, per la città, i borghi ed i sobborghi di Perugia, quando ritiravasi la bolletta; per il contado, era fatto dai sindaci, al termine di ogni semestre. Alla vigilanza sulla giusta imputazione della gabella, alla tutela dei diritti dei contribuenti e alla composizione delle controversie fra questi e gli appaltatori erano deputati tre cittadini (1).

Il *campione delle carni* fu venduto, nel 1386, per cinque anni e, nel 1389, per quattro anni, a rischio e ventura dell'aggiudicatario. Nella cedola del 1386 (cedula venditionis campionis carnium) venne stabilito che il compratore ottenesse in prestanza dai conservatori delle monete milleottocento fiorini d'oro sopra i proventi

---

(1) Veggansi i *Documenti di storia perugina* editi da ARIODANTE FABRETTI, vol. II, pag. 233 e segg.

delle acque del lago Trasimeno, anch'esse appaltate; che metà di tale somma fosse dal compratore restituita al termine del contratto, l'altra metà un anno dopo, e che, in caso di trasgressione ai patti, il compratore dovesse risarcire il comune delle spese fatte per l'abbondanza delle carni. L'aggiudicatario riceveva in uso dal comune i casamenti tenuti dagli officiali del campione e tutti gli arnesi occorrenti per l'esercizio della professione. Di più, aveva diritto di mantenere nel Chiugi perugino, su monte Malbe e in altri territorì comunali, le bestie da macello. Riscuoteva anche la gabella della pastura del Chiugi, ma doveva pagarne il prezzo annualmente al comune, in ragione di trecento fiorini d'oro per anno. Chi introduceva bestiame nel distretto perugino non pagava gabella; chi voleva estrarre bestiame dal contado doveva sborsare il decimo al compratore del campione, il quale era obbligato, sotto pena di cinquecento lire, a lasciar passare il bestiame ed a rimettere al conduttore una polizza di transito valevole per otto giorni (1). Era fatto obbligo al compratore del campione di curare l'abbondanza delle diverse carni (castratine, porcine e vitelline) e di venderle a prezzi prefissi (2). Le carni dovevano essere buone e sane, altrimenti il compratore e gli agenti suoi venivano multati per due lire ogni volta che si constastava la contravvenzione. I cittadini deputati alla vigilanza sul campione delle carni, potevano costringere l'appaltatore a ritirare le carni non buone; e, se l'appaltatore non era sollecito nell'obbedire, incontrava una pena di cento lire. All'appaltatore era vietata la vendita delle carni fuori del suo macello, sotto pena di lire cento per chi vendeva e per chi comperava; ed era pure comminata la pena di quaranta soldi all'appaltatore, se rifiutavasi di vendere le carni poste in mostra (3).

La gabella sulla vendita del vino (gabella vini quod venditur ad minutum et in grossum) nella città, nei borghi e sobborghi di Perugia, fu, nel 1387, venduta per un anno. Secondo la cedola, i venditori del vino dovevano chiedere licenza all'aggiudicatario,

(1) Ecco alcuni dati: per i cavalli e per i buoi, si pagava 10 lire ogni centinaio; per le pecore e le capre, lire 2 e soldi 10.

(2) Ecco alcuni dati: la carne di castrato si vendeva a 2 sol. la libb.; la carne di porco e di vitello a 20 den.; la carne di bue e di vacca a 15 den.

(3) Veggansi i *Documenti di storia perugina* editi da ARIODANTE FABRETTI, vol. II, pag. 196 e segg.

altrimenti incorrevano nella multa di venticinque lire, di cui, la metà apparteneva al comune, un quarto al giudice o agli officiali sulle gabelle e l'altro quarto all'appaltatore; inoltre erano obbligati a pagare il doppio della gabella sul vino venduto senza licenza. Al compratore delle gabella, se non emetteva le polizze richieste per l'attestazione della licenza, infliggevasi la pena di cinquanta lire; e la metà di questa somma apparteneva al comune, un quarto a chi aveva chiesta la licenza e l'altro quarto agli officiali sulla gabella (1).

La gabella sulla legna, sulla paglia, sull'erba, fu venduta, nel 1387, per un anno. Nella cedola (cedula venditionis gabelle lignorum), fatta in quell'anno, è detto che il prezzo della gabella doveva essere versato nella cassa dei massari, ogni bimestre. Chi si recava a vendere in città o chi faceva venire in città legna, paglia, fieno, carbone, era tenuto a pagare la gabella (2).

La gabella sui postriboli fu venduta, nel 1389, per cinque anni, alla condizione che il pagamento si dovesse fare, secondo la cedola (cedula postriboli), di quattro mesi in quattro mesi, agli officiali sopra le masserizie. Le meretrici dovevano restare in un determinato luogo della città, e, in caso di disubbidienza, erano costrette a pagare al comune, la prima volta, trenta lire, la seconda, cinquanta lire, e la terza volta, venivano frustate pubblicamente. A chi, senza licenza, ricettava meritrici, minacciavasi la pena di cento lire (3).

Per meglio dimostrare l'amministrazione economica dell'antico comune di Perugia, mi proverò ad epilogare qui le principali disposizioni statutarie relative alla vendita e alla esazione delle gabelle; poscia dirò brevemente del catasto e chiuderò il capitolo con alcune notizie sulle registrature delle entrate e delle uscite.

I conservatori delle monete ed i massari, due mesi prima

---

(1) Veggansi i *Documenti di storia perugina* editi da ARIODANTE FABRETTI, vol. II, pag. 190 e segg. — Veggasi anche la rubrica 263 de primo volume degli statuti: « Quod gabella vini et bestiarum comitatus Perusie pro una quaque porta insimul vendi debeat de porta in portam ».

(2) Per una soma di legna, paglia o fieno, si dovevano pagare 12 soldi, e per un sacco di carbone, soldi 2. — Veggansi i *Documenti di storia perugina* editi da ARIODANTE FABRETTI, vol. II, pag. 182 e segg.

(3) Veggansi i *Documenti di storia perugina* editi da ARIODANTE FABRETTI, vol. I, pag. 57 e segg.

che scadesse l'affitto dell'anno precedente, dovevano far bandire, sotto pena di cento lire per ciascuno, la vendita delle gabelle (1). E gli aggiudicatari erano tenuti, entro due giorni da quello dell'aggiudicazione, a presentare la malleveria di cittadini perugini sufficienti per numero e censo (2). Le cedole della vendita delle gabelle dovevano essere integramente registrate dalla cancelleria del comune (3). Agli esattori delle imposte era comminata la pena di cinquecento lire, se recavano discapito al pubblico erario (4).

---

(1) .... teneantur et debeant ad penam C librarum denariorum pro quolibet eorum contrafaciente de anno in annum duobus mensibus antequam gabelle seu communantie recadant seu revertantur ad commune perusie banniri et subbastari facere per publicum preconem communis perusie gabellarum fructus et communantiarum dicti communis...... *Stat. Perus.*, vol. I, rub. 259 e 353.

(2) Statuimus quod conservatores monete et alij quicumque vendentes communantias et gabellas communis perusie possint teneantur et debeant recipere bonos et sufficientes fideiussores cives perusinos ab emptoribus earum seu ab illis quibus fuerint stabilite infra secundam diem a die stabilimenti iuxta et secundum modum qualitatem et numerum infra scriptum videlicet : Pro gabella communantie aque lacus usque in viginti fideiussores. — Pro gabella vini in civitate Perusie burgis et suburgis usque in decem fideiussores. — Pro gabella salarie...... usque in decem fideiussores. — Pro gabella pedagij et gabella grossa...... usque in decem fideiussores. — Pro alijs quoque communantijs seu gabellis usque in quinque fideiussores pro qualibet. *Stat. Perus.*, vol. I, rub. 264. — Ab emptoribus communantie vel gabelle cuius precium esset anuale a L florenos infra dedisse debeant fideiussores bonos quorum extimum seu catrastum sit et esse debeat ad minus centarum librarum denariorum ad grossam. — Et si anuale precium esset a L florenos supra usque ad C florenos dedisse debeant fideiussores bonos quorum extimum seu catrastum sit et esse debeant ad minus quinqueginta librarum ad grossam. — Et si precium anuale excederet summam C florenorum...... dedisse debeant fideiussores bonos quorum extimum seu catrastum sit et esse debeat ad grossam ad minus extimationis dupli totius precij pro quo talis communantia seu gabella venderetur pro uno anno........ Rub. 356.

(3) .... conservatores monete et massarij communis vel alij officiales dicti communis ad quos bannimenta stabilitio et venditio communantiarum gabellarum seu aliorum bonorum dicti communis pertineret teneantur et debeant antequam ad bannimenta dictarum communantiarum gabellarum et seu bonorum procedant faciant et facere teneantur cedulas dictarum venditionum registrari de verbo ad verbum in cancellaria communis Perusie. *Stat. Perus.*, vol. I, rub. 344.

(4) .... nullus officialis communis perusie collector fancellus seu emptor alicuius communantie vel gabelle dicti communis per se vel alium directe vel indirecte vel quovis colore quesito possit vel debeat de aut super quantitate aliqua que solveretur per commune Perusie vel per ipso communi et ad eius exitum poneretur facere vel fieri facere aliquod pactum, defalcationem, cambium, baractariam, simoniam vel fraudem aliquam quoquo modo sub pena CCCCC librarum denariorum... *Stat. Perus.*, vol. I, rub. 345.

L'esazione delle gravezze non poteva essere fatta che nel tempo dell'appalto e nel semestre oppure nell'anno successivo, secondo i casi; se no incorrevasi nella multa di cento lire (1). Se gli appaltatori non pagavano in tempo il prezzo delle gabelle e perciò gli officiali delle camere ricorrevano a mutui, per avere i fondi necessari alle pubbliche spese, gli interessi pattuiti restavano a carico degli appaltatori morosi (2). La vendita delle gabelle non poteva essere fatta dagli officiali delle camere per tempo maggiore di quello prefisso e senza la deliberazione del consiglio dei priori e dei camerari (3). Era a tutto rischio e pericolo degli acquirenti delle pubbliche rendite qualunque infortunio potesse succedere, come cavalcate, guerre, gelo, grandine, sterilità, ecc., e perciò il comune non era tenuto a concedere diminuzioni del prezzo delle

---

(1) Nullus emptor vel socius alicuius communantie vel gabelle communis perusie possit vel debeat ullo modo petere accipere vel exigere aliquam quantitatem florenorum pecunie vel alterius rei quam diceret sibi deberi quomodocumque aut qualiter cumque ab aliqua persona communi collegio, corpore, vel universitate occasione gabelle vel communantie cuius fuisset emptor seu socius, nisi dumtaxat durante tempore quo esset emptor ipsius communantie vel gabelle inquantum precium communi solverint temporibus debitis ut tenentur. — Et siquis emptor vel socius alicuius communantie vel gabelle per se vel alium executionem aliquam peteret seu faceret vel fieri faceret ultra dictum terminum....... incidat in penam C librarum denariorum...... *Stat. Perus.*, vol. I, rub. 364. Nella rubrica 273, il tempo suppletivo di esazione è fissato a un anno.

(2) .... conservatoribus monete massarijs communis perusie vel officialibus abundantie quibus...... precia deberentur et soluta non essent tempore debito...... sit licitum et permissum tale precium seu precij quantitatem quod seu que conventio tempore solutum seu soluta non esset acquirere seu acquiri facere sub quacumque provisione vel cambio seu fenore prout commodius fieri poterit sumptibus et expensis emptorum non solventium....... *Stat. Perus.*, vol I, rub. 260, 354, 482.

(3) .... non possint seu debeant quoquo modo vendere seu vendi facere aliquam communantiam seu gabellam eorum camere deputatam pro maiori tempore vel alter seu sub alijs pactis modis seu conditionibus nisi dumtaxat usque in tempus et cum illis pactis in cedulis talium gabellarum et communantiarum ordinatis de presenti anno MCCCLXXXVIIII et de mense Aprilis per regulatores communis Perusie. — Et etiam non possint nec debeant venditionem facere aliquam de talibus communantijs seu gabellis vel aliqua earum ad contante sine expresse deliberatione dominorum priorum et camerariorum artium civitatis perusie opportuna. *Stat. Perus.*, vol. I, rub. 355. — Vedasi anche la rubrica 261 : « Quod nulla ex infrascriptis communantijs seu gabellis possit vendi nisi pro uno anno nec etiam a contante...... » e la rubrica 262: « Quod gabella salarie et gabella pedagij non possint vendi sine deliberatione consilij dominorum priorum et camerariorum cum triginta quinque fabis albis ».

gabelle (1). Così disciplinato e frenato, l'appalto non generava gravi abusi e il comune aveva il beneficio di poter riscuotere somme determinate a epoche fisse e compensava in gran parte il profitto degli appaltatori con il risparmio di spese derivante dall'energia del tornaconto.

Per determinare l'imposta con precisione, per distribuirla giustamente, per graduarla secondo la condizione economica dei singoli, occorreva naturalmente la istituzione di regolare catasto; e Perugia si accinse per tempo alla notazione delle proprietà private e alla compilazione dei libri dell'estimo (2).

Nessuna mutazione era fatta alle scritture catastali senza l'assentimento degli officiali dell'armario (3). Chi aveva venduto tutti i suoi beni immobili poteva chiedere di essere tolto dal catasto, e gli officiali dell'armario erano tenuti a registrare il trasferimento della proprietà (4). Per far cancellare dai libri dell'estimo i beni perduti in seguito ad alluvione, occorreva la fede di quattro o cinque testimoni; ed i beni ottenuti in seguito ad alluvione

---

(1) Quod deinceps omnes et singule communantie et gabelle communis perusie necnon poste clusij perusini et fructus redditus et proventus earum et cuiuslibet earum per conservatores monete massarios officiales abundantie et quoscumque alios officiales communis perusie nomine dicti communis ad tempus vendende vel alter concedente qualitercumque et quandocumque vendantur et concedantur quibuscumque emptoribus et eas emere volentibus ad omne ipsorum rischium, periculum, et fortunam .. .. *Stat. Perus.*, vol. I, rub. 258 e 352: — Forse non sempre gli appaltatori rinunciavano a richiedere diminuzioni del prezzo e il comune si rifiutava a concederle. Sul principio del secolo XIV, a Lucca, avendo soldati mercenari tedeschi guastate le campagne, i compratori delle gabelle della vicaria di Camaiore chiesero di essere reintegrati de' danni sofferti e l'ottennero. (G. Pardi, op. cit., pag. 78).

(2) Nel 1313 furono eletti dieci frati della penitenza per riordinare le libbre dei possidenti, non convenientemente descritte nei libri pubblici. (A. Mariotti, op. cit., tomo I, parte 2a, pagg. 245, 246)

(3) .... nulla mutatio diminutio seu augumento cancellatio vel descriptio de novo vel aliquid aliud possit fieri de aliqua libra catrasto seu extimo alicuius: nisi de presentia consensu et voluntate officialium dicti catrasti.. ... *Stat. Perus.*, vol. I, rub. 99.

(4) .... si aliquis civis vel comitatensi perusinus vendiderit omnia sua bona vel rem aliquam immobilem: qua vendita nihil immobile sibi remanserit: si voluerit et petierit coram officialibus armarij se et eius catrastum et libram et omnia sua bona tolli cassari et elevari de dicto catrasto: possint dicti officiales talia bona vendita vel in alio quocumque translata emptoribus ipsarum rerum vel alio titulo ipsas res acquirentibus ponere et acatrastare in eorum catrasto et libra...... *Stat. Perus.*, vol. I, rub. 98.

dovevano essere denunciati entro un semestre dal giorno dell'accessione, sotto pena di cento lire, agli officiali dell'armario, i quali erano obbligati pure, sotto pena di cento lire, di farli stimare a spese del proprietario e di notarli in catasto (1). Le case disaffittate non erano comprese nel catasto, purchè il disaffitto fosse testimoniato da tre o quattro convicini (2). La pigione assegnavasi per l'estimo in montare netto (3). Le case usate dagli stessi proprietari per l'esercizio di qualche loro arte dovevano essere allibrate secondo la pigione che si avrebbe potuto percepire (4). Si poteva chiedere di essere allibrato nel luogo ove trasferivasi la dimora, purchè in esso si rimanesse due anni, si avesse casa propria e la maggior parte dei beni posseduti (5). Gli eredi erano

---

(1) .... si per inundationem vel alluvionem vel aquarum impetum terrenum vel domus vel aliqua alia res alibrata seu acatrastata alicui seu aliquibus tolleretur in totum vel in partem occuparetur: quod facta fide legitima de predictis per quatuor vel quique testes fidedignos de libro et catrasto eius cuius fuerit talis res ablata aut occupata ex causa predicta elevetur et removeatur. .... Et si alicui aliquod terrenum accreverit per alluvionem aque vel fluminis redditam: ponatur tale terrenum et addatur ei cui accreverit seu pervenerit in comitatu Perusie...... Et ille cui accreverit vel obvenerit vel sic acquisiverit terrenum predictum teneatur assignare infra sex menses a tempore quo sic ut dictum est acquisiverit modo predicto qua assignatione facta predicti officiales teneantur facere dictum terrenum mensurari et extimari expensis assignantis: secundum quam extimationem in catrasto ponatur et accatrastetur pena non assignanti et officialibus in predictis negligentibus C librarum denariorum...... *Stat. Perus.*, vol. I, rub. 100.

(2) .... domus sive camere allibrata vel allibrate ratione pensionis pro tempore quo non pensionarentur: eleventur et minuantur de libra illius cui alibrate forent: facta fide de predictis per quatuor vel per tres testes de convincinia...... *Stat. Perus.*, vol. I, rub. 102.

(3) .... si aliquis domum suam ampliori pensione locaverit alienam verbo minori pensione conduxerit: tanto minus debeat assignare quantum est illud quod pensionis nomine pro aliena domo solvere est obligatus. *Stat. Perus.*, vol. I, rub. 103.

(4) .... si aliquis exerceret artem in domo propria quod illa domus debeat allibrari et acatrastari per inde ac si dictam domum locaveret seu pensionaret habita consideratione ad redditum seu ad pensionem que ex dicta domo percipi posset. *Stat. Perus.*, vol. I, rub 114.

(5) .... si contigerit aliquem alibratum in aliquo castro vel villa ire ad habitandum ad aliquem alium locum castri vel ville comitatus perusie et ibi continue per duos annos habitaverit: et domum propriam habuerit: quod possit petere coram officialibus armarij se alibrari vel acatrastari in loco ubi habitabit, si et inquantum in loco ubi habitat habuerit maiorem partem bonorum suorum et se elevari et eius libram cassari de loco unde discessit. *Stat. Perus.*, vol. I, rub. 104.

obbligati a farsi catastare in luogo del defunto (1). I proprietari di case erano allibrati nella parrocchia dove avevano le case loro e non in quelle dove abitavano; e se avevano case in diverse porte e parrocchie, venivano allibrati nella porta e nella parrocchia da essi scelta (2). Gli allibrati in diversi luoghi del contado dovevano ridurre la libra nel solo luogo in cui più dimoravano per gli interessi loro (3). Le variazioni catastali relative agli abitanti del contado facevansi ordinariamente in seguito a notificazione e domanda dei sindaci (4). Chiunque reputava eccessiva l'estimazione dei suoi beni aveva facoltà di farla rivedere a sue spese (5). Coloro i quali commettevano frodi riguardo al catasto, simulando compre e vendite di beni, venivano puniti con il pagamento di duecento lire e la confisca dei beni comprati e venduti (6). I beni venduti a prezzo maggiore dell'estimo dovevano

---

(1) .... si aliquis alibratus in libro et acatrastatus in catrasto communis perusie decesserit superstite sibi aliquo suo filio herede vel aliquo alio suo vel emancipato vel extraneo herede cuiuscumque condictionis existat et dictus heres velit suum nomem scribi et poni in catrasto et libra decedentes cui successerit...... *Stat. Perus.*, vol. I, rub. 107.

(2) .... unus quisque habeat libram suam in porta et parrochia in que habitat et moratur: sed si in una parrochia domum habet propriam in alia verbo habitat: in parrochia propre domus libra fiet. — Si aut in diversis portis vel parrochijs domos habet proprias: et in altera ipsarum vel utriusque habitet: sit in allibrandi electione in que de dictis portis et parrochia voluerit allibrari...... *Stat. Perus.*, vol. I, rub. 120.

(3) .... si aliquis comitatensis esset alibratus in duobus vel pluribus castris vel villis quod tota eius libra reducatur et sibi fiat in castro vel villa in qua familiariter habitaverit pro bonis suis ubicumque positis vel existentibus...... *Stat. Perus.*, vol. I, rub. 122.

(4) .... Sindici castrorum et villarum comitatus perusie ex forma alicuius ordinamenti de venditione, alienatione, translatione et adiustatione possessionum et rerum hominum et personarum mortuorum absentatorum et depauperatorum et anibitatorum eorum universitatis tenentur fidem facere officialibus armarij et catrasti communis perusie ad hoc ut tempore res et possessiones de ipsa libra et catrasto eleventur et acquirenti seu dictas res possidenti in suo catrasto ponantur et scribantur...... *Stat. Perus.*, vol. I, rub. 126. — Veggasi anche la rubrica 111.

(5) .... si aliquis deinceps conquereretur coram officialibus armarij quod immensuratione et mensurationibus sue possessionis vel possessionum erratum fuerit: possint et teneantur dicti officiales armarij omnes et singulas possessiones talis conquerentis suis expensis facere revideri et mensurari et tales mensurationes ad veritatem reducere...... *Stat. Perus.*, vol. I, rub. 110.

(6) .... siquis comitatensis vel alius quicumque venderet vel alienaret vel alio modo trasferret aliquam possessionem alicui in fraudem vel fictitie ad cessan-

essere notati in catasto secondo il valore accertato (1). Gli officiali dell'armario avevano obbligo di mettere sempre in catasto il maggior valore e di accrescere la libra a qualsiasi richiedente (2). Ad essi era anche deputata la correzione degli errori rilevati in catasto (3). In caso di compera e vendita di beni, si presentava la cedola del contratto ai notari dell'armario, i quali eseguivano la necessaria voltura (4). Diversi erano i limiti dell'estimo per la città e per gli abitanti del contado (5). Sui beni posseduti fuori del comune non si ponevano gravezze (6). I forestieri, dopo trent'anni di residenza, dovevano essere catastati, e così potevano godere di alcuni privi-

---

dum onus libre et factiorum communis perusie: quod tam venditor seu alienator quam emptor seu acquisitor puniatur et condemnetur per potestatem et capitaneum in CC libras denariorum et rem ipsam venditam vel alienatam perdant et in communi deveniant et confiscetur ipso iure. *Stat. Perus.*, vol. I, rub. 112.

(1) .... possessiones que venduntur et alienantur ultra quantitatem que estimate sunt in catrasto debeant extimari ementi et acquirenti secundum precium et secundum quantitatem precij et non minus aliquo non obstante. *Stat. Perus.*, vol. I, rub. 115.

(2) .... officiales armarij in descriptionibus extimationum ponant precium si fuerit maius quam extimatio et si extimatio fuerit maior precio ponantur extimatio: Ita quod semper maior quantitas describant et alibretur. *Stat. Perus.*, vol. I, rub. 125...... teneantur et debeant ad petitam C librarum denariorum augere et accrescere libram et summam libre cuiuscumque petentis...... Rub. 135.

(3) .... Et quacumque ratione vel causa error apparent ex eorum arbitrio et officio corrigere et emendare et ad veritatem debitam reducere ad petitionem petentis et eorum officio summarie et sine strepitu et figura iudicij........... *Stat. Perus.*, vol. I, rub. 134. — Veggasi anche la rubrica 133.

(4) .... quicumque tam civis quam comitatensis perusinus vel quicumque alius vendiderit vel alio quoquo modo alteri concesserit aliquam rem sibi allibratam: quod ad eius petitionem vel alterius cuius interesset seu sindici castri vel ville unde esset venditor vel concessor habita cedula venditionis seu concessionis talis rei vendite vel concesse: officiales armarij possint teneantur et debeant talem rem de libra vendentis vel cedentis elevare et cassare et ponere et describere in libra ementis vel alter acquirentis...... *Stat. Perus.*, vol. I, rub. 116.

(5) .... civibus Perusinis et allibratis in civitate et etiam forensibus allibratis in civitate perusie vel allibratis inter absentatos de comitatu fiat et fieri debeat libra: Et facta esse intelligatur ad minus XXV librarum ad grossam: Et comitatensibus perusinis et allibratis in comitatu fiat et fieri debeat libra V librarum ad grossam ad minus...... *Stat. Perus.*, vol. I, rub. 132

(6) .... omnes et singuli cives et comitatenses perusini qui aliqua bona stabilia possiderent extra comitatum et districtum perusie non teneantur nec debeant solvere pro ipsis bonis aliquas datas collectas vel factiones imponendas per commune perusie si pro ipsis bonis in civitate castro vel loco in cuius territorio et districtu sunt talia bona solverint dummodo clare et plene probent se alibi factiones solvere et onera suportare pro bonis predictis. *Stat. Perus.*, vol. I, rub. 141.

legi cittadini (1). Nessun forestiero aveva diritto, per venti anni, da che era stato allibrato o erano stati allibrati gli ascendenti suoi, di assumere pubblico officio o esercitare una delle quarantaquattro arti (2).

I libri del catasto, conservati nell'armario, erano di pergamena e disposti in modo che ad ogni proprietario si potesse assegnare un conveniente numero di pagine. In capo alla prima facciata di ogni serie di pagine stavano il nome, il casato e l'arme dell'allibrato; seguivano la descrizione dei beni e l'indicazione dell'estimo e poi uno spazio in bianco per le successive variazioni. I notai principali dell'armario dovevano tenere, secondo gli statuti, un libro di cartapecora, per notare le cassazioni di condanne, di focolari, di beni perduti per alluvione, delle pigioni, gli allibramenti dei forestieri, ecc.; e dovevano depositare tale libro in cancelleria, entro tre giorni dal termine dell'officio (3). Agli officiali dell'armario si comandò anche di far compilare dai loro notari due registri, in cui fossero notati compendiosamente ed alfabeticamente i condannati, e di trasmetterli ai massari, affinchè gli of-

---

(1) .... siquis forensis habitaverit continue per XXX annos in civitate Perusie quod possit et debeat describi inter cives absentatos in armario librorum dicti communis et acatrastari et allibrari in ea porta et parcchia prout sibi libuerit...... *Stat. Perus.*, vol. I, rub. 136.

(2) .... siquis originaliter forensis nunc quomodolibet allibratus inter cives originarios perusinos seu absentatos et quomodolibet descriptus a XX annis citra seu infra ipsum tempus quod a die descriptionis et acatrastationis facte quomodolibet inter cives infra XX annos seu inde ad XX annos, non possit nec debeat quoquo modo habere vel quomodolibet exercere per se vel alium aliquod officium communis Perusie vel XXXXIIII artium civitatis perusie vel alicuius earum nec civitatum terrarum seu locorum communi Perusie suppositorum seu recomendatorum seu recomendandorum imposterum quoquo modo.. ... *Stat. Perus.*, vol. I, rub. 137.

(3) .... fiat unus liber in armario supradicto expensis dictorum notariorum in cartis pecudinis in quo effectualiter dicti notarij principales teneantur scribere et notare de tempore in tempus infrascripta que sunt importantie et maxime efficacie videlicet. — Cassationes quarumcumque condemnationum. — Cassationes foculariorum. — Allibrationes forensium seu comitatensium allibrandorum de novo inter civis seu absentatos. — Cassationes quorumcumque bonorum per alluvionem et impetum aquarum. — Cassationes et positiones extimationum pensionum seu rerum que pensionantur que extimari debeant secundum formam statutorum de tali materia loquentium qui liber deposito officio infra tres dies restitui debeat per ipsos notarios in cancellaria communis...... *Stat. Perus.*, vol. I, rub. 561.

ficiali delle camere potessero conoscere chi non aveva diritto a paga dal comune (1).

I notari dovevano instrumentare, ossia redigere in pubblica forma, ogni atto amministrativo. I contratti erano, in cancelleria, notati sopra un libro detto *liber contractuum* (2). Le riformazioni erano trascritte in un *liber magnus* di carta pecora, che tenevasi nella cancelleria del comune (3). Le diverse condizioni e formalità di vendita delle rendite comunali erano esposte in un registro detto *formularium communantiarum et gabellarum*, posto anch'esso in cancelleria (4). Le rappresaglie erano descritte in un speciale

---

(1) .... officiales armarij et eorum notarij de proximo pubblicandi possint teneantur et debeant fieri facere duo registra in cartis membranis quorum alterum stare debeat in camera massariorum sub tabulis ligatum: in quibus quidem registris teneantur et debeant sub compendio registrare et registrari facere omnes et singulos condemnatos dicti communis a MCCC LXXV de mense decembri citra scribendo nomen condemnati, prout descriptum est in condemnatione, cum nomine pronomine agnomine et loco et tempore et quantitate seu qualitate condemnationis per ordinem alphabeti: ut faciliter valeant inveniri .... Ea omnia decernentes ut conservatores massarij et alij officiales communis Perusie neminem possint conducere vel eligere qui esset condemnatus vel alter assumere seu salarium provisionem vel stipendium solvere vel aliquid concedere quoquo modo. *Stat. Perus.*, vol. I, rub. 330.

(2) Si cancellarius notarius priorum et notarij potestatis vel capitanei vel aliquis eorum seu aliquis eorum notarius fuerint rogati de aliquo contractu communis Perusie seu aliquem contractum emptionis vel permutationis vel sindicatus vel alterius rei seu alterius conditionis pertinentis vel spectantis ad dictum commune fecerint vel rogati fuerint facere teneantur ille notarius qui tale scripserit vel fecerit instrumentum seu contractum intra XV dies postquam rogatus fuerit ipsum cancellario cancellarie assignare qui cancellarius teneatur et debeat scribi facere per eundem et autenticare: Et ipse etiam teneatur de ijs de quibus rogatus fuerit in publicam formam scribere in quodam libro qui esse semper debeat in cancellaria communis de cartis pecudinis et ligatum et coopertum cum assibus et vocetur liber contractuum communis Perusie...... *Stat. Perus.*, vol. I, rub. 8.

(3) ... ... notarius dominorum priorum artium debeat restituere librum suum in cancellaria integrum et sine aliqua obmissione et sine ceteris pena mille librarum denariorum pro quolibet contrafaciente; et teneatur dictus notarius registrari facere in registro retinendo in cancellaria dicti communis omnes reformationes perpetuo duraturas de quibus rogatus fuerit de quibus cancellarius communis debeat notitiam facere officialibus forensibus dicti communis. *Stat. Perus.*, vol. I, rub. 565 .... Et de predictis reformationibus fiat unus liber magnus per dictum notarium cancellarium vel abreviatorem cum subscriptione notarij predicti vel cancellarij vel abreviatoris subscriptioni in ijs et alijs plena ad hibeatur fides aliquo non obstante in cartis pecudinis qui semper remaneat in cancellaria communis predicti. Rub. 78.

(4) Statuimus et ordinamus quod fiat et ordinetur in dictam cancellaria unus liber qui vocetur formularium communantiarum et gabellarum communis perusie in quo libro ponantur scribantur et registrentur manu cancellarij communis perusie vel

libro, detto *registrum represaliarum,* custodito pure in cancelleria (1). Le residenze e le paghe dei castellani e dei loro famuli erano ricordate nel *liber conductarum,* che stava pure in cancelleria (2). Si conservavano ancora in cancelleria i registri nei quali i notari delle varie camere scrivevano i debitori del comune (3).

Le principali scritture della camera dei massari distinguevansi in due sistemi; uno relativo all'introito e l'altro relativo all'esito. E per ciascun sistema si avevano due registri: uno era di carta e rimaneva sempre nella camera, l'altro era di membrana e, alla fine dell'officio, si presentava, come rendiconto, al maggior sindaco e poscia depositavasi nell'armario (4). Di più, nella camera dei massari, si tenevano due altri libri: in uno si scrivevano le vendite dei frutti di beni comunali, indicando il luogo, il tempo, l'appaltatore, il fideiussore, il prezzo, ecc; nell'altro si scrivevano le vendite dei proventi di gabelle, indicando la data, il termine, l'aggiudicatario, il mallevadore, la quantità, il montare,

---

alterius experti notarij per dictum cancellarium eligendi omnes et singule forme secundum quas in presenti tempore vendi consueverunt ipse communantie et gabelle ita quod quelibet communantia et gabella in dicto libro per se habeat formam suam cum pactis modis et cum capitulis consuetis....... *Stat. Perus.*, vol. I, rub. 146.

(1) Statuimus quod fiat et fieri debeat et stare continue in cancellaria communis Perusie unum registrum in cartis membranis quod registrum massarij communis perusie expensis communis Perusie fieri faciant sub tabulis ligatum quod vocetur registrum represaliarum: In quo quidem registro describantur et describi debeant omnes et singule represalie et alie quecumque licentie concesse hactenus ad alicuius vel aliquorum istantiam....... *Stat. Perus.*, vol. I, rub. 177. Veggasi anche la rubrica 467.

(2) .... descriptio castellanorum et famulorum fieri possit et debeat per notarium super exitibus camere massariorum in uno libro deperse: Qui quidem notarius........ teneatur et debeat notarium talis castellani cum numero pagarum et locum ad quem dirigitur ex scripsisse et registrasse in cancellaria communis perusie in libro conductarum...... *Stat. Perus.*, vol. I, rub. 450.

(3) .... officiales abundantie et alij quicumque officiales dicti communis electi seu eligendi possint teneantur et debeant per eorum notarios registrari facere in...... registro existenti in cancellaria dicti communis omnes et singulos debitores dicti communis...... *Stat. Perus.*, vol. I, rub. 49).

(4) Teneantur notarij....... facere duos libros omnium introitum dicti communis scilicet unum pro eorum orriginali in carta bombicina et alterum ponendo in armario communis Perusie et omnium expensarum quas facient dicti massarij similiter faciant duos libros quorum unum habeant dicti massarij pro eorum orriginali et alterum ponant in dicto armario pro communi quos libros ponendos in armario faciant fieri in cartis pecudinis et non in cartis bombicinis....... *Stat. Perus.*, vol I, rub. 351.

ecc. (1). E tenevasi anche un libro dei debitori, per quanto concerneva la camera (2), e un libro delle paghe spettanti ai castellani e ai loro famuli (3). I massari dovevano, in forma pubblica ed entro un mese dalla fine del loro officio, consegnare i libri della camera ai successori (4).

Le principali scritture della camera dei conservatori distinguevansi in due sistemi: uno relativo all'introito, l'altro relativo all'esito. E per ciascun sistema si avevano due registri: uno era di carta e rimaneva sempre nella camera; l'altro era di membrana e, alla fine dell'officio, si presentava, come rendiconto, al maggior sindaco e poscia depositavasi nell'armario (5). Di più, nella camera dei conservatori, si tenevano due altri libri: in uno si scrivevano le vendite dei frutti di beni comunali, indicando il

---

(1) Statuimus quod in camera massariorum....... sint et esse debeant et fieri de novo in cartis membranis et inter tabulas ligati duo libri: in quorum uno scribantur omnes communantie communis perusie camere massariorum pro extensum et ubi site sunt in quo libro scribi debeant sub breviloquio homines et persone quibus tales communantie vendite sunt et pro quanto precio et ipsorum fideiussores et promissio preciorum ubi etiam scribantur solutiones pagamentorum preciorum ipsarum comunantiarum cum millesimo mense et die...... in alio verbo libro scribantur omnes gabelle communis perusie dicte camere deputate per extensum et que venduntur per ipsum commune et cui et nomina fideiussorum cum quantitatibus millesimo mense et die...... *Stat. Perus.*, vol. I, rub. 359.

(2) .... massarij communis perusie possint teneantur et debeant sub pena CCCCC librarum denariorum pro quolibet negligente et vice qualibet de facto auferendarum per maiorem sindicum vel alium officialem dicti communis reduci facere in uno registro deperse in eorum camera omnes et singulos debitores camere eorum......... *Stat. Perus.*. vol. I, rub. 360.

(3) .... descriptio castellanorum et famulorum fieri possit et debeat per notarium super exitibus camere massariorum in une libro deperse......... *Stat. Perus.*, vel. I, rub. 450.

(4) Libros aut introitum et exituum et gestorum tempore eorum offici in forma publica massarij et eorum notarij et fancellus teneantur et debeant restituisse et assignasse infra mensem post finem eorum officij...... *Stat. Perus.*, vol I, rub. 366.

(5) Statuimus quod per notarium conservatorum qui fuerit super introitibus deputatus fiant et fieri debeant duo libri: Et in quolibet ipsorum scribantur omnes et singuli introitus conservatorum quorum est notarius, quorum librorum unus sit in bombicinis et remanere debeat in camera dictorum conservatorum: Alter verbo in pecudinis et coram maiori sindico in fine officij iuxta consuetudinem debeat presentare, et simili modo fiant per notarium conservatorum qui fuerit ad scribendum exitus deputatus duo libri, et in utroque eorum scribantur omnes et singuli exitus et expense fiaciendi per ipsos conservatores: quorum unus in dicta camera debeat remanere alter verbo coram maiori sindico producatur...... *Stat. Perus.*, vol. I, rub. 268.

luogo, il tempo, l'appaltatore, il fideiussore, il prezzo, ecc; nell'altro si scrivevano le vendite dei proventi di gabelle, indicando la data, il termine, l'aggiudicatario, il mallevadore, la quantità, il montare, ecc. (1). E tenevasi anche un libro dei debitori, per quanto concerneva la camera (2), e un *registrum creditorum*, in cui erano notati i creditori del comune (3). I conservatori delle monete dovevano, in forma pubblica ed entro un mese dalla fine del loro officio, consegnare i libri ai successori (4). Spettava ai conservatori delle monete la revisione bimestrale dei conti degli officiali collettori. Gli officiali collettori, i loro notai e computisti erano obbligati a presentare ai conservatori i relativi libri (codices rationes introituum et exituum), e, se rilevavasi frode a danno del comune, venivano deferiti al maggior sindaco per l'applicazione delle pene comminate dagli statuti (5).

---

(1) Statuimus quod in camera conservatorum predictorum sint et esse debeant et fieri de novo in cartis membranis et inter tabulas ligati duo libri in quorum uno scribantur omnes communantie communis Perusie per extensum et ubi site sunt in quo libro scribi debeant sub breviloquio homines et persone quibus tales communantie vendite sunt, et pro quanto precio et ipsorum fideiussores et promissio preciorum, ubi etiam scribantur solutiones pagamentorum preciorum ipsarum communantiarum cum millesimo mense et die....... In altero verbo libro scribantur gabelle communis perusie per extensum et que venduntur per ipsum commune et cui nomina fideiussorum cum quantitatibus millesimo mense et die..... *Stat. Perus.*, vol. I, rub. 267.

(2) .... conservatores monete massarij communis perusie officiales abundantie et quicumque alij officiales seu exactores quarumcumque gabellarum seu communantiarum dicti communis possint teneantur, et debeant sub pena CCCCC librarum denariorum pro quolibet negligente et vice qualibet de facto auferendarum per maiorem sindicum vel alium officialem dicti communis reduci facere in uno registro deperse in eorum et cuiusque eorum camera omnes et singulos debitores camerarum predictarum vel alicuius earum seu communantiarum seu gabellarum predictarum.... *Stat. Perus.*, vol. I, rub. 269.

(3) .... conservatores proxime futuri et alij qui pro tempore fuerint teneantur et debeant per notarium super registris in eorum camera in uno registro quod vocetur registrum creditorum communis perusie registrare et registrari facere omnes et singulos creditores dicti communis........ *Stat. Perus.*, vol. I, rub. 340.

(4) .... libros aut introituum et exituum et gestorum tempore officij ipsorum in forma publica conservatores massarij officiales abundantie et officiales campionis carnium si venditio de eo non fieret in futurum et eorum et cuiusque eorum notarij teneantur et debeant restituisse et assignasse in fra mesem post finem eorum et cuiusque eorum officij..... *Stat. Perus.*, vol. I, rub. 275.

(5) .... conservatores monete presentes et qui pro tempore fuerint possint teneantur et debeant sub pena CCCCC librarum denariorum a quolibet negligente seu reculante per maiorem sindicum eo ipso revidere ad minus de duobus mensibus in duos menses diligentissime et examinare rationes introituum et exituum quorumcum-

Le principali scritture della camera dell'abbondanza distinguevansi in due sistemi: uno relativo alla cassa, l'altro relativo al magazzino. Le scritture di cassa suddividevansi in due sistemi minori: uno dell'introito, l'altro dell'esito; e per ciascuno si avevano due registri: uno era di carta e rimaneva sempre nella camera, l'altro era di membrana e, alla fine dell'officio, si presentava, come rendiconto, al maggior sindaco e poscia depositavasi nell'armario (1). Parimente le scritture di magazzino suddividevansi in due sistemi: uno dell'entrata di derrate, l'altro dell'uscita; e per ciascun sistema si aveva un libro speciale (2). Di più, nella camera dell'abbondanza, si teneva un registro, in cui si notava di anno in anno la presupposta misura delle rendite delle terre del

---

que omnium et singulorum officialium collectorum fancellorum et notariorum presentium et futurorum deputatorum et deputandorum ad exigendum gabellas seu communantias dicti communis prestantias seu collectas impositas aut imponendas et maxime gabellam seu communantiam salarie gabellam pedagij et alias quascumque gabellas et communantias et introitus quoslibet provenire debentes ad cameram conservatorum: Et quod omni officiales collectores notarij et fancelli et quilibet ipsorum sub dicta pena, et ut supra premittitur, auferenda possint teneantur et debeant ad requisitionem ipsorum conservatorum vel duorum ex eis ostendere et assignare ipsis conservatoribus codices rationes introituum et exituum quorumcumque...... *Stat. Perus.*, vol. I, rub. 347.

(1) Statuimus quod per notarium abundantie civitatis perusie qui fuerit super introitibus deputatus fiant et fieri debeant duo libri: Et in quolibet ipsorum scribantur omnes et singuli introitus officialum abundantie civitatis Perusie quorum est notarius quorum librorum unus remanere debeat in camera dictorum officialum et alter vero coram maiori sindico in fine officij iuxta consuetudinem debeat presentari. Et simili modo fiat per notarium officialum qui fuerit ad scribendum exitus deputatum duo libri et in uno quoque eorum scribantur omnes et singuli exitus et expense faciendi et faciende per ipsos officiales quorum unus in dicta camera abundantie debeat remanere alter vero coram cancellario communis perusie vel maiori sindico producatur...... *Stat. Perus.*, vol. I, rub. 489.

(2) .... officiales abundantie per eorum notarios et fancellos possint teneantur et debeant in uno libro deperse singuliter et destincte describere et describi facere omnes quantitates grani seu bladi quas quomodocumque aut qualitercumque emerent seu emi facerent ab aliqua universitate domino vel singulari persona describendo et describi faciendo tempus emptionis facte et a quibus seu quo emerint et pro quanto precio...... Et simili modo describi faciant in uno libro deperse singuliter et distincte omnes et singulas venditiones grani seu bladi quas facerent de die in diem describendo cui persone et pro quanto precio designando personam eo modo et forma prout et sicut in emptione tenentur facere cum effectu. — Et similiter describi faciant deperse singuliter et distincte omnem quantitatem grani seu bladi quam de die in diem facerent quomodolibet macinari et cui molendinario granum dederint ad molandum ad hoc ut de die in diem videri et discerni possit quantitas que perperea ad exitum mitteretur. *Stat. Perus.*, vol. I, rub. 500.

Chiugi (1). E si teneva anche un libro dei debitori, per quanto concerneva la camera. Gli officiali dell'abbondanza dovevano, in forma pubblica ed entro un mese dalla fine del loro officio, consegnare i libri ai successori.

Delle armi e degli arnesi esistenti nelle rocche e nei castelli si faceva inventario in pubblica forma; ed ogni castellano, recandosi alla residenza assegnatagli, doveva portare seco una copia dell'inventario, per riscontrarla e, entro quindici giorni dall'arrivo, significare le variazioni al capitano oppure al potestà ed ai priori (2).

Dopo queste notizie relative all'ordinamento dei registri, si può conchiudere che, nell'antica Perugia, se non cercavasi di adattare le scritture a qualunque esigenza, se non conoscevasi la massima potenza computistica dei metodi di registrazione, sapevasi però ricordare bene con la scrittura ogni fatto di gestione, per conoscere assiduamente lo stato dell'azienda e chiaramente dimostrare l'opera amministrativa.

Perugia, giugno 1896.

Alfieri Vittorio.

---

(1) .... pro officiales abundantie tam presentes quam qui pro tempore fuerint fiat et fieri possit et debeat unum registrum de anno in annum per aliquem ex notarijs dictorum officialium cui dicti officiales mandaverint: in quo fiat et fieri debeat compendiosa descriptio in totum collecte extimi et libre seu catrasti cuiuslibet castri seu ville comitatus perusie deperse et similiter describi debeat sub descriptione talis libre extimi seu catrasti facienda ut supra ad descriptionem cuiuslibet castri loci seu ville dicti comitatus quantitas grani et bladi et que pro illo anno debet percepi ex dicto clusio et quantitas que pro rata tali castro contingeret: Et similiter quantitas pecunie que tanget tale castrum locum seu villam ad rationem XXX solidorum denariorum quolibet corbe pro rata secundum exitum seu libram talis castri loci seu ville........ *Stat. Perus.*, vol. I, rub. 488.

(2) Ex nunc in antea talis modus servetur videlicet quod de omnibus et singulis balistis, sagiptamentis, corazzis, armis, ferramentis, arnesibus, massaritijs et cunctis rebus alijs roccharum civitatis perusie et castri plebis et aliarum roccharum que sunt vel erunt in terris communis Perusie fiat et fieri debeat inventarium et inventaria in publicam formam: Et quod quilibet castellanus quando vadit seu ibit ad dictum officium teneatur et debeat secum portare copiam registri: Et inquisitionem facere postquam fuerit in ipsa roccha de rebus predictis et si reperierit aliquid esse sub tractum ablatum vel asportatum diminutum vel vastum significare per literas domino capitaneo populi Perusini vel potestati vacante capitaneo et dominis prioribus artium civitatis Perusie infra quinque dies a die principij sui officij computandos..... *Stat. Perus.*, vol. I, rub. 192.

ANTONII GERALDINI

AMERINI POETAE LAUREATI

DE VITA RMI IN CHSTO PATRIS ANGELI GERALDINI

EPISCOPI SUESSANI

ET DE TOTIUS FAMILIAE GERALDINAE AMPLITUDINE

(Continuazione vedi fascicolo I, anno II, pag. 58).

Studia legge.

13. — His pueritiae rudimentis, nec i vulgaribus primiciis exactis, quarto decimo aetatis anno (1), die festum divi Lucae Evangelistae sequenti; ad legum civilium studia cum esset conversus, Mattheus genitor, utpote qui filiorum quinque totidem femellarum alternis vicibus feminis post mares ex eadem uxore natis educandorum onus ferre non poterat ipse solus, graviter tulit primogenitum, quem in alenda sobole socium habere sperabat, studio literarum sibi abductum, et se dispendium potius, quam opem ab ipso eodem tempore expectare. Misit itaque Bartholomeum fratrem et Angelum Archangeli filium Geraldinum propinquum suum, qui filio paternos labores fratrumque et sororum catervam prius commemorarent, deinde ipsum revocarent. et ad lucrosum aliquod studium exhortarentur. Patruum et et propinquum talia sibi patrio nomine referentes hoc responso est prosequutus: quod quamquam eorumdem hortatu milicias destituerat, nullo modo in animum ducerent se ipsorum quoque persuasionibus ingenuarum artium studia relictu-
* c. 10 rum, * quae, magis domui suae, conducibilia futura erant, quam quodvis aliud lucrosi opificii studium.

Entra nel collegio Galerano.

14. — Quibus dimissis, receptus est in collegium, quod quidam Galeranus, qui pro bene actae vitae, sanctitatem in beatorum numerum a posteris relatus est. Ibidem constituerat, ubi quadraginta juvenes, quilibet pro septem annorum victu sexaginta aureos primo ingressu pendentes, Jureconsultorum digestis, imperatoriisque sanctionibus, ac pontificiis decretis studiosissime invigilant, parce, et religiose sub peritissimi jurisconsulti doctrina degunt. Si erraverint, ut proclive est juvenibus, magistri imperio plectuntur; eodem assistente, singulis diebus de jure disputant.

(1) Intendi, *anno 1426.*

Quotidie missae sacrificio christiano intersunt, eodemque catholico ritu quater in anno peccata fatentur, et eucharistiam totiens quotannis pio corde suscipere consueverunt Talibus vitae istitutibus assueti facile studentibus caeteris bonarum artium scientia, et vitae cultu antecellunt. Inter eos educatus Angelus utrique juri accuratissime studuit. Enituit semper non minus studiorum excellentia, quam prudenti rerum consilio, et actione. Atque ita collegarum, et praeceptoris extimatione, census omnes illius collegii magistratus prius gessit.

Consultore e lettore dell' università di Siena.

15. — Deinde publicis omnium Senis studentium in muneribus praefectus inter universi studii consultores unus bis duobus annis ad illum magistratum electus est. Idem annos legendi muneris, quam lecturam vocant, communi omnium consensu obtinuit, miraque auditorum frequentia, singulari ac pene divina laude absolvit. Se- * c. 11 nensium gratium consequutus * multos amerinis concivibus apud eos magistratus impetravit, pluresque compatriotas ad literarum studia suis exhortationibus, et auxiliis convertit. Inter quos Bernardinum fratrem, secundo genitum, duodecim annos natum Senas ad se accesivit, quem humanis prius artibus erudiri curavit, deinde fructiferi juris sententiis instrui, quibus eidem quoque ut sibi iter ad judicandi rationem aperireret. Cum in geminatos fratris sui accessione sumptus videret, nec haberet unde sibi ad impensas subsidium, et fomenta polliceretur, diffidens caeptorum operum exitu, cum obstare sibi adversam rerum seriem vereretur, consilium mutavit, et Francisco Philelpho procurante, oratores Regis Cipri sequebatur; Qui eum ad Regem deducebant futurum ipsius consiliarium, et secretorum participem, non sine magno honore atque usu. Audiens autem, dum Ferrariae esset, in itinere a Dominico narinensi, quod Petrus Boccarinus, et Pax Cerichella, cum de generis praestantia, et studiorum aemulatione primis usque annis contenderet, publice de jure responderant, invidia gloriae motus quod studia, quae ipse tunc relinquebat, prosequentes clariores se in patria futuros extimabat, retulit pedem, seque studiis toto pectore reddidit. Fratrem primum Senis, deinde apud Massam Cararam judicem constituit, utrumque magistratum per annum integrum administratum. Ex quorum emolumento * ad studia literarum vires, et parva * c. 12 quaedam amnicula (?) reparavit.

Inviato a Pavia e a Bologna.

16. — Deinde decreto senensis Senatus Papiam tetendit, ut Martinum Laudensem in utroque jure consultissimum ibidem lectorem publico stipendio conduceret. Eadem causa profectus est Bononiam ad Bonerium liberaralium artium, et medicinae profes-

sorem. Quibus conductis in sui laboris proemium non parum utilitatis ab eodem senatu consectus est. Quod ei ad sumptuum suffectum maxime profuit. Cum certamen esset inter Siculum, et Aquilanum uter eorum universis studentibus rector proponeretur, studentesque inter se dissidentes pars aquilani, pars siculi studiis haererent, ipse aquilano, qui minus potens fuit; favebat, utque illum competitori praeferret, Perusium pro suffragiis impetrandis festinavit, et quadraginta illinc studentes sua prudentia, suasionibus auctoritate Senas perduxit. Quorum vocibus et favore aquilanus siculum superavit, regimenque obtinuit. Quod Angelo nostro non minorem Perusii quam Senis laudem, et gloriam obtinuit.

Sua accortezza.

17. — His meritis insignis juventutis nationis romanae princeps haberi apud socios meruit. Dum Eugenius quartus ejus nominis Pontifex Max: cum omni Romana curia ibi per sex menses ageret, juris nodos, et legum enigmata ter coram omnibus in pubblicis foris summo acumine, mirandaque gravitate dissolvit. Ob quae, virtutis non vulgaria testimonia universis sacrae, religionis principibus gratissimus extitit.

Da saggio pubblico.

Precipuam vero gratiam, et extimationem nactus est apud censuram * illius gravissimi, et maximi Patris Dominici de Capranica Firmani Cardinalis, cujus judicium non minoris ponderis fuit aetate nostra, quam olim Catonianum. Severissimus enim erat censor, nec quidquam adprobare consuevit quin ulla ex parte labasset. Meminit igitur ipsius, dum intentus esset ad eripiendum invicti ducis Francisci Sfortiae manibus Picenum, quod ante Mediolani dominium in duodecim annos occupatum tenuerat cum exercitu quatordecim millium partim peditum, partim equitum, in eam provintiam legatus a summo Pontifice Eugenio praedicto, qui tunc noviter in urbem redierat. Ex qua discedente, patrum concilio pulsus fuerat, deinde in eam revocatus, Umbriam recuperaverat. Cum ergo Cardinalis restaurando sacro Pont. imperio incumbens, et tanta rerum mole septum censpiceret, se prudenti aliquo diserto viro indigere, cuius opera, et fide in tam arduis negotiis uti posset. Hunc elegit quem consilii et eloquii, ac fidei copiam habere arbitratus est.

* c. 13.

Entra in grazia del Card. Capranica.

Questi lo chiama suo intimo consigliere.

18. — Angelum itaque e Senis Picenum, ubi tunc erat cum exercitu per literas accivit. Is antequam peteret, Romam divertit, ut ibi, posteaquam christiano ritu sacerdoti peccata fuisset fassus, culpae indulgentiam, quae divorum Petri et Pauli, et Johannis Apostolorum aedes visitantibus concessa est, assequeretur. Dum ille iter perageret prima nocte posteaquam Senis (1) egressus fuerat, quiescens vidit, subeunte aurora, in avita sede profundum extemplo repentem vivae aquae puteum, ex quo multi limpidissimi emer-

(0) Ms: Senas.

* c. 14. gerent * rivi, quorum non erat promptum dignoscere ubertatemne aquarum, an puritatem magis admirari deberet. Excitatus tanti visus ordine paulisper attonitus, iter et propositum suum sequutus, atque eo itinere Romam cum applicuisset, ab Eugenio Summo Pontifice canonicatus, et praebendae jus obtinuit in templo Cathedrali divae Firminae Ameriae patriae indigetis, felix profecto principium, cum tanta deinceps accessio facta est. Qui subinde, illic abscedens, tandem ad cardinalem Tolentinum piceni urbem recepit. Illum cum prudentissimus dominus clementer inter intimos domesticos recepisset nihil ab opinione, quam de eo conceperat immutatus est, verum ejus presentia adauctus.

Canonico di Amelia.

19. — Bis ipsum Romam ad Eugenium Max: Pontificem misit, quater ad illustrem Franciscum Sfortiam praefatum tunc hostem. Bis ad Anchonitanos, ter ad Camertes, semel ad Ricinnatenses, ad Firmanos, Tolentinates, Fabrianenses, et totiens ad Cingulanos legavit. Cingulani praedicti, et Sanseverinates per ejus manus, eo constituente conditiones pacis acceperunt.

Rilevanti missioni.

20. — Alexander quoque Sfortia, Francisci frater, Gironem firmanam arcem, in qua fuerat obsessus, cum apostolico imperio reddere cogeretur, certis conditionibus, ipso interveniente, confirmatis Cardinali restituit, ob quod meritum Firmani multum Angelo debentes ipsum semper maxime observarunt. Illius enim opera receptam arcem, quae urbi exitio erat, postea permittente summo Pontifice, ut sibi jugum demerent, everterunt. Erat enim arx in nativo scopulo super urbem vetusta, et miranda mole erecta, quae inexpugnabilis urbi dominabatur. Nec universa Europa tutius, aut nobilius * c. 15. opus fuisse audivimus. — Ipse * deinde quaecumque operae praecium fuit nunc ad amicos, nunc ad hostes profectus. Nec inimicorum timuit insidias, neque ulla quae utrimque ingruebant pericula detrectavit, cum ubique fraudes vigerent, undique inter bellorum turbines vis immineret, atque omnni ex parte se raptores circumferrent, ut mos est, inter Martis tumultus. Atque ita omne picenum apostolico juri Eximum (Oximum) usque restitutum est.

Il forte Girone di Fermo.

21. — Haec postquam egerat, Cardinalem, qui se illinc ad reformandum Perusinam Remp: et Umbriam in meliorem cultum redigendum, contulerat, sequutus, studia repetiit, quae per annum fere omiserat. Quotidianaque disputatione, quae coram ipso Cardinale privata post prandium fiebat, et quadam publica repetitione, quam fecit, reserans pontificii juris latebras, abditosque recessus, inauditam de sua indole spem, et expectationem innovavit, atque exausit.

Prosegue gli studi legali in Perugia.

Interea Eugenius, ut diximus, Umbria, et omnibus Piceni arcibus, oppidis, atque urbibus Eximum usque in dictionem receptis, ipso Cardinale suadente, ut ejus vices invicto animo agente redigendi quoque in suam potestatem Bononiam rebellem spem concepit. Et quam primum opere ipso spem sequutus est.

Adhibuit Tarctarum de Bectona, et Eliseum cives Perusinos, Nicolai Piccinini magni ductoris olim secretarios, cum aliquibus civibus Bononiensibus ad rem conficiendam, caeptorum ministros. Verum ad hoc cum Philippi Mariae tum ducis Mediolani milites necessarii viderentur, prudentiae sagacitatis ipsius Angeli cura demandata est, cum Eliseus, et Tartarus praefati addicti fuerant
* c. 16. socii. * Hos deduxit prope Ferrariam dissimulato corporis cultu, per mille capitis discrimina inter consertissimos hostes; ibi ipsis relictis, ad ducem penetravit quam celerrime. Obtinuit ab eo Iulianum Forlivensem exercitus ducem. Quem cum copiis mille quinquegentoram equitum et mille peditum in agrum Bononiensem conduxit, quibus major pars oppidorum Bononiensium sacro Ecclesiae imperio reparata sunt. Ipse his post tertium mensem peractis, ad Cardinalem rediit Perusium.

Recupera Bologna.

22. — Ibi reperit per mensem ante reditum Collegii novae Sapientiae noncupatae rectorem (se) fuisse designatum. Collegium illud studentium domicilium a Benedicto Guidalotto piissimo, Recinatensique psaesule fuerat institutum. Morte praeventus Benedictus, cum absolvere opus non potuisset testamento statuit illud perfici e suis opibus debere, reliquitque testamenti executorem Cardinalem Firmanum. Quo costituente, quadraginta studentes in illud admissi sunt. Illi cum de aliquo preficiendo agerent hunc, quamvis absentem novi collegii rectorem designarunt.

Rettore della nuova Sapienza in Perugia.

His compertis Angelus in utroque iure consultorum, quos doctores vocant, praestantiam infra triduum assertus est die natali beati Johannis Baptistae anno aetatis vigesimo secundo (1444) (1). Deducta pompa in palatium Cardinalis, et viginti octo utriusque jurisconsultis examini assistentibus. Qui omnes, praeter quinque, mercedis suae, quam in simili solemnitate accipere consueverunt, pecunias eidem ob virtutem liberaliter reddiderunt, ipsumque in utreque jura consultissimum, nullo discrepante, adprobarunt.

Laurato in giurisprudenza.

23. — His omnibus octo et viginti jureconsultis Cardinalis lautissimum convivium constituit, dumque in sumptuosa illa coena
* c. 18. * regifico luxu parata discumbentes essent prope finem, ecce quadraginta studentes primum et novum Rectorem ut exciperent, venerunt, peratocque convivio magna caterva stipantes ad colle-

Giureconsulto insigne.

(1) Piuttosto trigesimosecundo.

gium, et ad magistratum (1) tunc primum initi administrationem comitati sunt, et partim Cardinalis favore, partim ob virtutis suae merita et expectationem, quam de se contraxerat, partim propter regendi collegii munus noviter delatum tanto honore tantoque omnium plausu, et jureconsultorum consensu ad gradum illum juris consulti ascendit, quanto neminem nostris temporibus obrepisse audltum est.

Miglioramenti da lui portati nel suo Collegio.

24. — Interim credito sibi novo regimini intentus, duas et viginti cameras studentibus costruxit, translatos alio Benedicti auctoris libros recuperavit, et in bibliotecam composuit. Illos, quos costruendi collegii aedibus praefuerant ad reddendam rationem malae administrationis reos deprehensos damnorum refactioni coegit. Ex quibus repetundarum accersitis multam pecuniam extortam in collegii beneficium convertit. Praesentibus et futuris ibi studentibus vivendi raciones, et leges tradidit, a quibus parens et auctor collegii nominari et meruit, et obtinuit. Non enim minoris est faciundus, qui urbem legibus, quam qui moenibus fundavit. Nec minora Quiritibus Numae legum, quam Romulo marorum fundatori gratia habenda, et gloria reddenda fuit.

Vicario del Vescovo di Perugia.

25. — Antequam haec peregisset nondum post initum magistrutum mense exacto, factus est Perusini Praesulis vicarius. Ibi haec officii monumenta sui reliquit. Quindecim monialium mulierum conventus episcopali gubernationi submissos * ab ingredientium corruptorum labefactione prohibuit, et ab omni virili congressu. Maribus enim praeter legem adeuntibus, comuni christianae religionis comercio beneficiis interdixit, sacerdotes concubinas dimittere compulit. Extremae testantium voluntates, multos annos ante illud temporis impeditae, ipso statuente, exequutae fuerunt.

* c. 18.

Rettore della Sapienza vecchia.

26. Est etiam Perusii collegium, quod sapientiae veteris dicitur, ad novi collegii diferentiam. Per Nicolaum Capacium Romanum S. Ecclesiae Cardinalem olim sumptuoso opere erectum, et magno patrimonio dotatum, in quo circiter octuaginta studentes jugiter aluntur, consuevitque ejus rector, qui nunquam nisi eximius aliquis jureconsultus esse solitus est, Episcopi quoque vices gerere. Aegre tulerunt illius collegii alumni munus illud Rectori suo fuisse ademptum, et in novi collegii Rectorem translatum. Ideoque dedecus regentis ignaviae objectantes, rectorem, quem habebant, repudiarunt. Et Angelo Geraldino illius magistratus gerendi honorem detulerunt; partim ejus virtute illecti, partim ut amissum mu-

(1) Ms. Magistratus.

neris honorem reparerent. At novae, ut diximus, sapientiae societas, cum Rectorem suum ad aliorum regimen transferri non aequo animo pateretur, impetravit ex ambabus Angelus, ut eodem tempore utique novae, et vetri congregationi preeset.

Sua amministrazione.

27. — Hoc tertio munere suis honoribus addito haec officia praestitit; quod veteris collegii aedibus tecta ruinam innovavit minantia; Damnosum domus et reddituum ministrum multorum nobilium favore fulctum a tali administratione * expulit; vinum dum magno
* c. 19. dispendio ad studentium usum quotannis emeretur, vineas domui utillimas parvo ejusdem sumptu propagari curavit. Aedes nobilissimas foro imminentes litigio ab ejusdem collegii jure alienas factas summa industria recuperavit. Interim praeter consuetudinem oblatus est ei legendi honos cum stipendio solis civibus ante id temporis dari solitus. Quem gessit magna cum facundia, et gravitate, habuitque frequentissimos auditores.

Professore di diritto.

28. Additus est praeterea his titulis alius honor. Quod per recessum Petri de Capranica, is est substitutus, qui Cardinalis loco, ejus curiam celebrantes audiret, causarumque sententias, et judicia proferret. Hos quinque magistratus, quibus quinque insignes juris consulti potiri consueverunt, ipse solus citra sex mensium cursum obtinuit, gessitque eodem tempore, quod nunquam prius contingerat, ut tot honores in unum uno tempore in illa urbe congererentur.

Sostituto del cardinale Capranica.

Ex temporis curriculo, quo Episcopi (ut diximus) Perusini vices gerebat, quatuor et otaginta studentes in jure consultorum numero recepti, et adprobati sunt. Totidem orationes, quot ipsi fuerunt, sicut Vicarii est officium publice habuit disertissimas quidem et hornatissimas. Eorum privilegia vicarii, ut mos est, nomine expedita sunt. Quod ei maxime gratum fuit, quod se orante, et examini presidente, tres concives, multi compatriotae, et plurimi sodales inter honoratum jureconsultorum ordinem relati fuerunt. Praecipuam vero industriam et sapientiam adhibuit ad regendos lubricos, variisque (leg: variosque) juvenum studentium * animos, et multiplices volunta-
* c. 20. tes. Nam, quamquam veluti consueti sunt, multi fidis (1) factionibus agitati diversa semper inter se sentiebant. Rarusque inter plurimos cum alterius voluntate consentiebat. Ita tamen ad benevolentiam sui concordes habuit, ut ad bene de se sentiendum unanimes, ut nemo illorum esset, qui se primum apud ejus praecordia esse non existimaret. Et de illius virtute omnia vel mandita sibi polliceretur. At vero Angelus, cum instabiles illorum mentes cognosceret, veritus ne aliquid de benevolentia, aut de opinione, quam de se

Suoi alunni.

(1) Forse deve leggersi infidis.

habebant, novis inter ipsa collegia discentionibus exortis, immutaretur, et ut suum munus recte perficeret utramque societatem communi foedere ligavit. Et novas illis negotiorum litium occupationes objecit, aliisque in dies actionibus implicavit. Nam prius in reparandis juribus collegiorum, quae praemisimus, intentos habuit. Deinde exortatus est, et persuasit, ut causam agitarent contra studentes cives, qui ipsos in publicis argumentationibus praecedere voluissent, et auxilio eisdem fuit, dum locum suum cum honore tuerentur. Atque ita eo tempore quo illis praefuit, egit, ut inter se non dissiderent, verum et publicum bonum omnes intenderet, nec, ut eorum mos fuerat, contra regentem rebelles verterentur. Recordabatur enim, quod ipse et in Senis in collegio expertus fuerat, studentes, cum externis carerent bellis, intestina quaerere, et persaepe in ipsum rectorem verti consuevisse.

Premura per i suoi concittadini.

Praemissa dum ageret semper studiosissimus, non aliarum actio-
* c. 21. num oblitus, quae * virtutis essent, Baptistam Geraldinum germanum tertio genitum, undecim annos natum, Pascalem Gerardum consobrinum, Angelum Archangeli propinquum, Evangelistam Racanum, deinde Jacobum Mandosium Perusium ad legem et bonarum artium studia convocavit. Quorum Baptistam in equestrem ordinem deinde referri meruit. Alii omnes clarissimorum jureconsultorum titolos acceperunt. Multos praeterea concives, et finitimos ad totius patriae, decus illuc ad ingenuarum artium studio perduxit, partim officio, cui et locum, et studendi facultatem in amicorum civium Perusinorum domibus praestitit, partim sui aemulatione pertrassit. Qui nunc diversis artibus peritissimi; multi eorum patriae nomen suis virtutibus illustrant.

Richiamato a Roma.

29. — Vigesimo secundo mense posteaquam jureconsulti nomen adeptus est, his honoribus insignis, accersitus Romam a Cardinale reliquit in duobus magistratibus successorem Paulum a sancto Gemino finitimum et amicum. In alios tres alii successerunt.

Giudice d'appello e luogotenente generale in Fabriano.

Romam cum accessit, Eugenius e vita migravit, Nicolaus ejus appellationis quintus pontificatui successit. Ab eo Monasterii Sancti Erasmi, quod est diocesis Spoletanae, situm super oppidum Cesarum consequutus est. Et quamvis ejus redditus custodibus arcis Cesàrum destinati essent, obtinuit tamen ut sibi relinqueretur. custodiumque salarium e propriis Pontificatus Max: redditibus penderetur. Cardinalis postea quartum piceni legatus eo die, quo
* c. 22. Fabrianum Angelus est ingressus, * ipsum constituit judicem, quem appellationum dicunt. Cujus primum est de alienis judiciis judicare. Et locum tenentem generalem in generalibus esse jussit,

crediditque ei vices suas. Eundem statim post Tolentinum misit, ut universae curiae picenae frequentiam Sanseverinum traduceret. Quod ipse diligentissime absolvit.

Rivede le cause agitate in tempo di guerra.

30. — Reddita est tunc primum Italiae pax per Nicolaum Pontificem Maximum, qui ocii et quietis amator omnia bellica Eugenii coepta dimisit. Bononiaeque habenas certis condictionibus recaepit, pacato etiam Picaeno, ipsi omnium judiciorum, quae bellorum violentia, veteri justitiae inimica, oppressa jacuerunt cognitio remissa fuit.

Restituzione di Iesi.

Non multo post Franciscus Sfortia, de quo superius dictum est, cum ad majora evocaretur ipsumque, et virtus et fortuna comes ad Mediolani dominium eveherent, acceptis ab apostolicae sedis fastigio duobus et viginti millibus aureorum, ut pepigerat, Esim restuit in Angeli manus, qui ea causa, eo missus fuerat. Quod oppidum solum ipse Franciscus in ea usque tempora retinuerat, atque illuc curia generalis Picaeni translata est. Ibi quoque per ipsum Angelum res pubblica reformata, judiciaque renovata sunt. Et omnia quae bellorum concussa impetu labebantur firmis legibus stabilita. Revocati primum ejusdem opera exules, qui apostolicas partes sequuti sfortianorum potentiam profugerant. Revocati deinde Sfortiani, qui sibi conscii de his, quae contra pontifitios, egerant sanctae Ecclesiae imperii censuram formidantes aufugerant, * pars Pontificum clementia, et liberalitate uti noluit, atque extorris remansit. Qui redierunt non minus adversae factionis, quam amici in gratiam quocumque tempore redeuntes recepti sunt. Illisque evangelico praecepto indultum est. Aequis deinde legibus utraque subjugata, etiam pari regimine urbs omnis reformata.

* c. 23.

Fortifica Montecchio.

Eodem modo Tollentinantium respub: in meliorem cultum redacta est. Monticulum quoque ejusdem provinciae oppidum tunc duo millium incolarum suo accessu illustravit, et mirifice munivit. Cum enim nimis latus esset murorum ambitus, qui sine multis custodiis, et propugnantoribus ab impugnantium vi, et insidiis, haud facile tueri possit, obtinuit primum ut sexcentae casae demolirentur, et moenia contraerentur, munirenturque propugnacula. Deinde cum nullo modo possent convenire inter se de pretio cultores, diversa enim erant, et rustica capita, egit cum illis, quorum domus contractis maenibus extra circuitum relinqui debebant, illas dirimi paterentur. Et ab aliis impetravit, qui duplices habebant casas, exclusis quae (quas) ipsis colebant habendas relinquerent. Visa est vero talis oppidanorum, et praecipue agrestium de praetio domorum convenientia fere omnibus impossibilis. Cum ad omnia

consilia sibi, quamvis utilia adversari consueti, tunc damnosis privatum si respicias comodum, et calamitosis rebus facilem assensum praebuissent ex tanta rerum confusione expeditissimi, ac ipsius consilio consultissimi fuissent.

Montis Luponi, et Montisphilatrani incolis, suis rationibus persuasit, ut Sigismundi Pandulfi Malatestae, qui ea occupaverat, jugo se subtraherent, et ad sancta Pontificum jura ultro * revererentur. Atque ita illa duo foecundissima oppida apostolico obsequio sine vi, et sine ullo bellorum fremitu restituta sunt.

*c. 24.

È a lui deferita la causa dei Varano.

31. — Nobiles Varanenses, Camerini domini, qui Canderolam oppidum Ecclesiae juri subditum hostiliter invasissent, cum esset Angelo delegata causa, illos reos judicavit, resarciendorum damnorum, quae intulerant, vicariatus titulis, et praeminentia civitatis Camerini privavit, illos, et municepes a comuni christianae religionis participatione abdicavit, Urbi sacris interdixit, villas et oppida ab urbis dominio segregavit, et privilegiorum, muneribus, quibus a summis Pontificibus donata fuerat spoliavit. Cum autem a Pont: Nicolao nobiles ipsi indulgentiam essent assequuti, ipsius opera factum est, ut non ante in gratiam reciperentur, quam Canderolam, Montemrotundum, et Belfortem oppida sacrae Ecclesiae relinquerent.

È fatto uditore del Cardinale penitenziere.

Post XVIII mensem cum Cardinali Romam repetiit, remansitque magister familiae ipsius Cardinalis, et ejus vices in auditione servans. Fuit subinde in Cardinalaem a Pont. Max: collatum munus, quod poenitentiariae dixerunt, cuius officium est poenitentibus indulgere. Is quoque Cardinalis loco auditor institutus veniam poeni tentibus pontificia auctoritate peccatorum culpam remisit.

Condanna i Fermani.

32. — Non longe postea tempora Firmani ceperunt proditione castellum Montisoctonis, quod episcopali sceptro debetur. Exorta proterea inter Cardinalem et Firmanos controversia, quinquies ad prosequendam litem Angelus Picaenum prosequutus est. * Tandem definitiva judicis sententia Firmani ejus opera sunt ad restitutionem condemnati, quibus sacrorum beneficio interdixit, privilegiis, et oppidorum et villarum veteri conjunctione privavit.

*c. 25.

Sua vittoria

33. — Cardinalem Bononiensem Nicolai Quinti Pont: fratrem, ut contra Firmanos cum exercitu contenderet, exoravit. Poenituit facti Firmanos, cum sibi sacris interdictum, et militares copias in se ruentes conspexissent. Miserunt idcireo Oratores ad Cardinalem, qui veniam supplico nomine supplices implorarent. Indulsit illis Cardinalis, castellumque, et amorem, et observantiam a Firmanis

civibus ipsius Angeli opera, et industria recuperavit. Quod fuit beneficium non vulgare.

Comprime in Cascia i civili tumulti.

34. — Cassiam a Cardinali missus civiles tumultus compressit, statuitque inter eos pacem, quam usque ad regiminis reip: innovationem per annum cum medio tenuerunt. Ejus foedere sublato, in nova magistratuum partitione disentionibus exortis, mutuis cladibus in Pauli Pontificatum ad extremum usque exitium patriam perduxerunt.

Diviene Abbreviatore di parco maggiore.

35. — Anno a Redentoris Natali quinquagesimo super millesimum in celebritate Iubilei, quo fere omnes Christiani ex omnibus oris Romam confluunt, et a comuni gaudio, quod ex culpae criminum remissione assequuntur annum jubilei dictum fuisse opinor, adbreviatoris quos, rectius compendiatoris diceremus, munus designatus est. Horum officium est, apostolicas quas Bullas vocant, componere, et limare et de illorum structura judicare. Is ad primum, et secundum prius; deinde infra annum ad tertium gradum obrepsit. Ad quem neminem recipi nisi per decennium autem in
* c. 26. primo, etiam in secundo * versatus fuerit decreto Pont: statutum fuit. Est enim Magistratus ille triplicis gradus. Nam primus breviatorum ordo est, cui licet pontificiae largitiones literas ab aliis scriptis videre. Non tamen de ipsorum compositione judicium proferrre, qui primae visionis noncupatur. Secundus appellatur de parco minori, qui et videre, et de nonullis levibus jure suo inducere potest. Tertia series nominata est de parco majori, quae de omnibus tam parvi, quam magni ponderis censere solita est, atque illas corrigere, expolire, et expedire. In hunc igitur tertium breviatorum gradum, non obstarunt saeverae Pontificum institutiones, quominus ante annum exactum post primum reciperetur.

Verum multiplex ejus virtus, et fama celebris arcta legum vincula confregerunt. Illa tamen breviatorum munera, nonnisi in peritissimos, in facundissimos, prudentissimosque viros conferri mos unquam fuit. Indigent enim eorum praefecti magnae peritiae, magnaeque facundiae nec minoris prudentiae.

Ex ea vero perfectione singularis, et inaudita ipsi laus provevenit, partim ex mansetudine, et promptitudine audiendi omnes ad se proficiscentes, quibus se facillimum, et studiosissimum praestabat, partim ex liberalitate in amicos, et curiales, a quibus nunquam laboris praemium exaegit, partim etiam doctrina, et consilio, quibus in transigendis eorum negociis, utebatur.

36. — Hic quoque magnum illi humanae fortunae exemplum

se obtulit, quo antiquum illud proverbium comprobatur « Hominum frontes persaepe occurrere, montium vertices nunquam ».

Dum enim in pontificiarum literarum tergo cum nomine et co-
* c. 27. gnomen iscriberet, * ut mos est, hiberni Geraldini de quibus in repetitione Geraldini generis, in principio operis diximus, Angelum Geraldinum Amerinum in tergo legentes socium cognomen recognoverunt, et admirati sunt. Et memores priscae originis stirpis suae, quae in Ameria fuerat, Romam miserunt nunnullos, quibus injunxerunt Angelum Geraldinum generis consortem consanguineo nomine salutarent, gratularenturque cum eo de familiae felicitate, quae tam clara pignora ab antiqua origine non degenerantia hac aetate produxisset ipsum tulerit virtute, dignitate, et gloria insignem. Deinde facta quoque et eventus suos in Hybernia docerent, qui a tempore Julii Caesaris in illum usque diem principatum tenuissent. Deinde ipsorum favorem, opes, et potentiam eidem utenda offerrent tamquam consanguineo. Nuntios illos magnifice Angelus excepit, liberalissimeque dimisit. Mutuo enim prius, cum illis de successibus Geraldinae sobolis, et de dominio gratulatus acceptis eorum oblationibus, vicissim operas, et fortunas suas arbitrio illorum paratissimas fore detulit, pollicitationesque, reipsa prosequutus eorumdem negotia in romana Curia offieiosissime egit. Omnes porro Hyberni, qui postea Romam venerunt, quousque Angelus in praedicti muneris administratione permansit, non reebatur se in romana Curia aliquid impetrasse, nisi ejus nomine literas expeditas in Hiberniam reportasset. Maximo enim favore illud cognomen omnes prosequebantur magni auspicii maximaeque felicitatis esse late credebant.

I Geraldini d'Irlanda gli inviano una deputazione.

La riceve con sommo onore.

37. — Ex eodem magistratu, ut peripatetico more, opes velut
* c. 28. virtutum fomenta cum virtute conjungamus, * nec illis admniculis, et ornamentis carere velimus, quae ex divitiis proficiscuntur, multas fortunas comulavit, remque familiarem longe amplificavit. Quatuor enim sororum dotes, quae dum nupserant promissae maritis fuerant, solvit. Cum pater ex genere gravis familiae aliaenum aes conflasset, omnia ejus debita dissolvit. Construxit novas, et splendidissimas aedes, in propria avitarum sedium sita, ubi tam feliciter fata etiam posteris se protendebant, eversis prioribus, quae faciem primi parietis pulcherrimam, et quadratis vivis lapidibus compositam habebant, nec altera illis similis tota urbe reperiebatur. At illa demolita, ut pulchrior fieret, tam gravi, et iniquo animo tulit genitor, ut nunquam posteaqaum solo aequatus prior paries

Costruisce in patria uno splendido palazzo.

fuerit, domum videre potuerit, antequam novus illo praestantior erectus fuerit.

Aedes itaque novas tanto sumptu, tantaque architectura composuit, ut nullum in tota urbe vestigium sit, quod simile ante id temporis aedificium ibi fuisse indicet.

Emit etiam ex breviaturae (quam sic vocant) emolumento, pomarium, intra urbis moenia septemtrioni expositum, quod in tres, et quinquaginta hortulos divisum erat, et a totidem possessoribus emendum fuit. Atque ut in unum redigeret aequaretque, quatordecim casas, majori qua par erat praetio emptas, a fundamentis convulsit, et delevit, ac in unam aequam formam redactum muris pulchrisque aedificiis circumdedit. Addit praetera patrimonio multa latissima, et feracissima praedia. Quorum unum octigenta soli jugera suo gremio complectitur, in quo ipse et decem fructiferarum arborum millia * sua expensa consevit, tamque lata vineta propagavit,
* c. 29. quam ad totius cujuslibet populi, quamvis ampli, usum satis esset.

Acquista il feudo Seppi dai Cervara Monaldeschi.

Emit quoque castellum Seppi aprico clivo prope Balneoregium, et Lubrianum situm, quod principium dominii fuerat, et sedes nobilibus de Cervaria Monaldensibus cognominatis. Magna profecto ejusdem castelli fortuna, quod semper in celebre nobilium dominium jure esse debeat. Multa demum sub eodem Pontifice maximo in domum ornamenta congessit. Multos finitimos officiis sibi et suis devixit. A vicinis enim Luonanensibus, tum ob agrum Porchiani oppiduli diruti eorum juribus additum, cum jure exigendi ibidem vectigalia, tum etiam quod illis a Pontifice impetrarat ut navim in Tiberim trahere liceret, exemptus fuit et ipse, et Geraldini omnes ab omni et vestigalium, et navali solutione.

Privilegi conseguiti.

A Tudertibus civitate donatus cum omni progenie Geraldina, quae in omnia ipsius Reip: munera ejus meritis adscripta est.

38. — Federici Imperatoris augusti, qui Nicolao Pont: regnante Romam venerat, ardua negotia, cum sapientissime diligentissimeque expedisset, pater et fratres cum sobole futura ejus beneficio comites Palatini fieri meruerunt per publicas et augustas literas. Ab eodem pro galeae insigne in christis pardo donati sunt. Sublato deinde ex humano comercio Nicolao Pontifice Kalistus valentinus, tertius ejus nominis, sublimi divi Petri chatedrae insedit.

I Geraldini creati conti palatini da Federico II

Venerat forte paulo ante Iacobus Nicolai Piccinini filius, acerrimus ipse quoque militiae ductor, cum multis copiis, ut sacram
* c. 30. Pontificum potestatem * infestis armis adoriretur. Sed Alphonsus perpetui nominis Rex, cum eum a caeptis revocasset, in Senenses exercitum vertit.

Inviato in ajuto ai Senesi assediati.

39. — Challistus et ut Senensibus in tanto periculo adesset, et bellorum rabiem a sua sede compesceret, senensibus rebus integris, magnas copias coegit. Habuitque auxiliares, et ducis Mediolani, et Venetum, et Florentinorum acies equitum decem millia, et quatuor millia peditum. Quibus Johannem de Centomilio fortissimum belli ducem perfecit summo imperio. Et Angelum in castra legatum misit, cuius auctoritate omnia in expeditione gerenda commissa sunt. A qua commissione similes legati comissarii appellari censueverunt Romam de his, quae acta sunt rescribere, et de agendis summo Pontifici consulere.

Il Piccinino messo in fuga.

Primo congressu Iacobus cum suis turmis a delectu pontificio in fugam compulsus coactus fuit in oppidum quod Castillionis de Piscaria dicitur, se recipere, quod quidem erat sub potestate Alphonsi Regis, atque illuc usque apostolicae, cohortes insequntae sunt. Verum ab eo manus abstinuerunt, ne bellorum cum Alphonso quoque causam darent, si illum in agris dictioni ejus subditis impugnassent. Consederant Piscarium. ut Jacobo iter intercluderent, ne aut Perusium, aut Lucam per agrum Pisanum tenderet. Senenses, qui vim hostium formidantes voluerunt cum ipsis iniquis conditionibus pacisci, Angelus ab inhonesto proposito continuit.

Interea ejusdem Jacobi milites anonae defectu compulsi omnes difugerunt, intra undecimum mensem, ex quo praefatus ductor partim in Castillione, partim in Orbitello obsessus fuerat, composita
* c. 31. est pax inter Pontificem * et Jacobum hac prima condictione, ut ablata Senensibus restituerentur.

Riconcilia il Papa con Francesco Malatesta.

40. — Exorta est inter Pontificem, et ducem Mediolani Franciscum Sfortiam, qui tria millia equorum ad nutum Kallisti in ejus castra suppetias miserat, maxima suspicio quam idem Angelus e medio sustulit, confirmavitque pristinum eorum foedus, ex quo dux praedictus Angelo multum debere, et scepe, et publice testabatur.

Segretario di p. Callisto.

41. — Hisce peractis Angelus, cum primum ad Kallistum rediit in meritorum primo admissus est ad participationem arcanorum Pontificum, quod munus secretariorum dicitur, concessitque ei e sacris beneficiorum emolumentis primo vacantibus sub ditione pontificia, et a quacumque praesule conferendis tenus summam quingentorum ducatorum quotannis futuram.

Designavitque suis publicis literis Matheum ejus genitorem, et fratres omnesque eorum haeredes, et posteros comites palatinos cum facultate restituendi inlegitime genitos in omnia legitimo conubio

nascentium jura, et tabelliones instituendi, ipsosque ab omni onere corporeo exemptos esse jussit.

Legato in Viterbo.

42. — Viterbium, quam Iturbium prisci dixerunt, a Pont: bis fuit legatus. Dum furoribus civilibus, et publicis depredationibus excinderetur, incenderenturque, semel ut concivium raptae opes resignarentur, rursus ut arma deponerentur, et utrumque assequutus est.

Libera dalla pena di morte i Gattechi.

Troilus, et Galeottus Gaetenses, quae familia primaria in urbe illa esse consuevit, cum deinde non conquiescerent a bello civili, essentque deducti captivi in arcem Soractis, et etiam nulla esset mora quominus capite damnati Pontificis mandato laqueo suspenderentur, is retinuit praeceps eorum fatum, fuitque causa ut vita illis produceretur. Iterum cum Guglielmi Gaeti ejusdem sanguinis, diversae tamen factionis, per insidias trucidati bona deriperentur, is a rapina servavit.

Dal Pontefice è spedito ai Bolognesi.

* c. 32. 43. — Deinceps Bononiam jussu Pont: maximi profectus, * Bononienses, qui occupaverant oppida Plebis, et Centi Bononiensis Episcopi sceptro subdita, ad restitutionem movit, suaditque oppidanis Centi, ut sub consueti praesulis jugum ultro reverterentur. Habuit vero ad haec sua vota Centi optimates, quibus Geraldini cognomen est, facillimos adiutores. Quos generis sotios esse tunc primum comperit ex illis Romanis Geraldini originem habuisse, qui cum Bononia deducta fuit colonia, ibi restiterunt. Ipse Angelus tum meminit, et (ut) ipsi referebant. Gratulati igitur ad invicem de originis societate multis se honoribus mutuo prosequebantur.

È ricevuto con grande onore in Bologna.

Est ipsa domus amplissima, quae plusquam septuaginta viros habebat, hoc tempore in sexdecim lares divisos, voluntate tamen conjunctissimos. Omnium primus est Nicolaus senior, qui paterno nomine a toto genere appellari non immerito possit. Compositis rebus Angelus Bononiam rediens ab urbis praefecto maximo honore, et plausu exceptus est, et ab iisdem illi convivium maximo apparatu celebratum. In cuius frequentia dum esset, nunciatum est Aeneam Senensem Cardinalem, qui postea Pii secundi nomen accepit, Kallisto defuncto, ad pontificatus culmen evectum fuisse. Maximam ex tam fausta felicique relatione loetitiam accepit Angelus, audiens veteris amici, a quo amplissimus postea dignitates assequutus, felicitatem.

Pio II lo crea Datario.

44. — Fuit enim ab eo, quamvis in actione, de qua modo diximus, abesset, Datarius designatus, cuius officium est supplicationes porigere, eius signaturae assistere, deinde diem et locum, ubi datae sunt conscribere, atque idcirco Datarius appellatur. Ad quod munus, nonnisi quivis breviatorum peritissimus eligi consuevit.

Est autem non minus lucrosa administratio propter magistratus emolumenta, quam honorificum propter pontificiae signaturae praesentiam. Verum deinde novus Pontifex magistratum illum Laurentio Roborellae detulit, censens * multiplicem virtutem, promptum, invidumque ingenium Angeli semper in arduorum dificiliumque negotiorum expeditione versatum, inter militares tumultus, in regendis feris populorum animis, in Pontificum legationibus, conficiendisque inter principes foederibus, non dignum esse quod tam in ociosa actione lentesceret. Cum igitur primum in curiam revertisset, procubuissetque ante suos pedes, eum sereno vultu excipiens [in] protonotariorum collegium assumpsit. Hi praelati vocantur, et ab Episcopis corporis cultu in nullo differunt, praeter quam in subtegmine pilei, quod his e nigro serico est, illis e viridi. Solebant publicis Pontificum consistoriis assistere, atque omnia de quibus in eis referebatur prius quam alii notare.

** c. 33.*

Lo fa Protonotario.

Dal papa è spedito a Francesco Sforza ed al Duca di Savoja.

45. — Ipsum tum legavit ad invictum Mediolani Ducem Francescum Sfortiam, ut de ejus voluntate certior fieret in tuendis rebus Ferdinandi Alphonsi filii, qui post obitum patris paterno regno successit. Deinde ut ad ducem Allobrogum proficisceretur ad componendos utriusque ducis controversias. Quae omnia sibi injuncta accuratissime peraegit. Nam ducis mentem cum Pii voluntate conjunxit. Ducum veteres lites pontificia auctoritate sopivit. Per ea tempora Pius Neapolim misit Latinum Romanum Cardinalem, cui Ursino, ac (a) familiae nomine cognomentum fuit, et Nicolaum Pistoriensem Cardinalem Teanensem. Qui Ferdinandum, et trabea, et regni diademate apostolico nomine induernet.

Renato Re di Francia.

46. — Angelum vero ad regem Rhenatum Ferdinandi Regis hostem, et ejusdem regni competitorem, ac postea invasorem, Massiliam misit ut primum justam Pontificis causam ipsi palam faceret, qua motus praefatum honorificentissimis decretis Regem appellasset, et coronarit. * Deinde firmum, et justum propositum in eodem tuendo declararet, admoneretque si arma in ipsum Regem moveret, pontificem oppositum habiturum.

** c. 34.*

Come si diportasse con quel Re.

Cum Rhenatus oratoris, qui jam Avinionem pervenerat adventum, legationisque causam intellexisset in populos evulgavit se Pontificis legatum non admisurum. At Angelus haec audiens decrevit ad eum non ire nisi prius, ut accederet, per literas ipsius rogaretur. Atque eo usque in Avinione permansit, quo duo ad se nobiles venerunt, qui Rhenati nomine ipsum obsecrarent, comitarenturque in Regis tecta. Exposita coram ipso oratione sibi comissa, et animo Regis compresso, Romam repetebat Angelus, cum redditae

fuerint ei Pontificis literae, quibus ipsi injungebatur, ut Carpenturatae omni Venesino comitatui gubernando consisteret.

È fatto governatore di Carpenturate e della Contea del Venaisino.

47. — Qui in Narbonensi Gallia est sub apostolicis sceptri imperio per sexaginta annos illuc gubernatoris pontificii admissi non fuerunt. Ipse vero, adhibitis gallis militibus, et sacrorum interdictione, religiosisque armis in gubernatorem receptus est. Quod Romae magna cum laetitia, et admiratione postea renunciatum, auditumque fuit, dum intellectum esset quod comitatus praedicti jura sedi pontificiae per eum summa cum magnitudine reparata fuissent. Sunt in eo tres Urbes opulentissimae, oppida vero duo et septuaginta. His Angelus duorum annorum cursu praefuit; judicia constituit, jure pontificio populos ad meliorem vitae rationem redegit. Soepe tamen pro Ecclesiae sublimitate vitae discrimen incurrit, praesertim cum quidam? Carpenterate, ubi erat ejus sedes. * c. 35. Cives, qui patriam Rhenato voluerunt * prodere, plebejos illicere coepissent rapinis opum judeorum. Quorum partem interemerunt, partem sacri baptismatis unda irrorarunt, septuagintaque illorum domus omne suppellectile spoliarunt. Moisis, et omia aebraica volumina minutissime lacerata in publicam viam conjecerunt. Eorum violentiam Angelus summa fortitudine repressit, adhibito externo praesidio, vicitque, et de illis justum suplicium sumpsit. E converso Judeis, qui usura totius regionis fortunas hauserant, cum fere omnes debentes sibi reddidissent totam provinciam sub juga traxerunt, inhibuit ne in mutuis contrahere possent publicis istrumentis, sed acceptis pignoribus, et deposito, ut minus rapidum foenus exercerent, tolleravit. Deinceps cum inveterata consuetudo penes eos esset quod creditores ejus provinciae vocarent debitores suos in judicium ad aliena fora, obligarentque illos ad externa tribunalia apud illos praecipue a quibus faciliorem exactionem debentibus damnosum magis et incomodum expectabant. Is evertit hanc iniquam consuetudinem, universo populo calamitosam, et incredibilis jacturae. Quippe quod hi, qui statuto tempore non fuissent solvendo, statim ad tam longinqua judicia postulati aut magno cum dispendio, duplicatis debitis, proficiscebantur, aut pars bonorum in publicum referebatur, et aliaenum aes et eorum bonis exigebatur solvebantque laboris praemium exactoribus, atque ita omnis eorum res familiaris evanescebat, et persoepe illi cui niil debebant detinebantur in alienis urbibus, et per aliorum debita poenas luebant. Quod injusticiae genus represalia in jure vocant. Ipse itaque constituit ne debitores extra ecclesiae jura obligandi cuiquam potestas esset. Statuta mulcta iis qui se obligarent, qui eos ad hanc obligationem co-

Reprime una fiera persecuzione contro gli ebrei.

Saggie leggi ad impedire le loro usure.

* c. 36. gerent * tabellionibus, qui tam iniquam obligationem annotassent.

Difende i deboli.

Omnes vero tam nobiles, quam plebeos mansuete, constanter, diligenterque audiebat. Pupillos, viduas, pauperesque omnes a magnatum oppressione tuebatur.

Dirime in sei mesi oltre mille liti protratte da parecchi anni.

Lites ad multos annos a causidicis productas ipse statim iusta trutina diremit, cum omnes audiret indefessus. Nullam contraversiam sententiae censura, sed omnia per concordiam termlnabat. Et sic litigia ultra mille primis sex sui magistratus mensibus sustulit, utraque parte tam rei, tam actoris ad concordiam reducta.

Valerius causidicus,qui veteri quorumdam lite alebatur, cum ad eum accersitus ire distulisset, iterumque accitus tandem ad gubernatorem accessisset, et ab eo increparetur respondit subridens, sciebam equidem quod tibi veteri lucro privare animo sedebat, atque idcirco citus non veni. Nam me non latebat, quod posteaquam venissem arte tui eloquii quocumque volebas perduxisses. Est enim tuae praecipuum curiae munus ut quoscumque tuis suasionibus quocumque impellas.

Come liberasse la provincia dai latrocini.

Latrocinia quae antiquo usu in ea provincia justa esse videbantur, passimque fiebant ea lege extinxit. Quod de multis latronibus aequae poenae sumptae sunt, et universis tum urbium, tum oppidorum cultoribus severis mandatis imperatum, ut agrum suum a raptoribus vacuum et tutum viatoribus praestarent et, si minus expoliatis ipsi satisfacerent, et si captivum latronem in jus suae curiae non deduxissent certa poena mulctarentur. Itaque omnibus peregre proficiscentibus erant itinera (secura) etiamsi fulvum aureum palam in manibus tulissent.

Viene a patti col Cardinale di Fuso.

48. — Petrus Cardinalis a clarissimo genere de Fuso ortum ducens, tempore Eugenii quarti, quo christiana ecclesia scismatica discensione laborabat, et concilium contra ipsum Pont: apud Basileam frequens * erat, armis Avinionem invasit, quam tribus et triginta annis tenuit sub praetextu perpetuae legationis, et satisfactionis, quae in belli sumptibus expenderat. Cumque is cum Pio Pontifice discederet (forsan dissideret) Avinionenses Pium exortabantur ad dejciendum ipsum ex urbis potestate, suadentes pontifici, quod illuc impium in eum concilium cogere moliretur. Studium officiumque suum ad conficiendum facinus, et ad rempublicam sub antiquum sacrae ecclesiae jugum retrahendam promittentes. Delegata est Angelo talis expeditionis cura, ut Cardinalem ipse cum aliis coepti sociis ex illo solio deturbarent. Verum Angelus advertit fieri tuto non posse. Habebat enim in potestate palacium Avinionense, et quinque arces in venesino comitatu, quae non potuissent tam cito expugnari, eratque priculosum ne ipse

* c. 37.

cum se talibus difficultatibus cinctum videret, cum Renato Rege conveniret, qui tum contra Ferdinandum Regem, quem Pontifex tuebatur, in compania bella gerebat, ipsique Avinionem traderet. Ratus itaque cautius esse apostolicae sedi, et sibi tutius ne avincionensem legationem, dum nimis avide quaereret forte utramque et illam, et venesinam amitteret; decrevit pace potius, et securitate quam bello, et discrimine rem agere.

Pepigit cum Cardinali his conventionibus. Quod Cardinalis sibi omnes arces resignaret et praeteritorum bellorum expensis cederet, ne ea causa Fusani proceres Cardinalis consanguinei post fatum eius illam urbem invaderent. Ipse Cardinalis ad extremum vitae terminum in legatione confirmaretur, constitueretur que legatus, quem de latere * dixerunt, in provincia Narbonensi. * c. 38.

Concorda i Certosini.

49. — Forte eodem tempore inter se discors erat ordo Carthusiensis religionis, cuius prima sedes est quindecim millibus super Granopolim, quam magnam Charthusiam vulgo appellant inter alpium juga continua nive praetecta toto anno inaccessibilis erat, praeterquam duobus mensibus, nisi viae, super altissimas nives sternantur magno sumptu.

Generalis enim minister ordinis sibi conscius, veritus ne a magistratu excuteretur, annuum totius religionis concursum, quem capitulum vocant, ne fieret secundum ordinis instituta, impediebat, multosque ipsius antistites, qui suis votis obsistebant a prioratibus deturbavit, multos carceribus clausit, atque religionis observantia, et illius ordinis congregationes primatum discussionibus evertebantur. Illuc Angelus a Pont: missus et ordinis priores, et antistites in eumdem locum in votum coegit, ac generale capitulum eo anno celebravit cum pontificio nomine, et interfuit et praefuit. Statutum est ejus opera in illis adventitiis communi omnium consensu, ut quotendis capitulum servatis priscis illius religionis institutis, et novis rejectis celebraretur. Priores depositi in pristinam dignitatem restituti fuerunt, in vinculum conjecti soluti, et carceribus demissi. Omnesque sacri ipsius religionis ritus instaurati, et multi ad majorem regulae, et quietis rationem et divini cultus incrementum innovati.

Presiede al lor capitolo generale e toglie degli abusi.

Religionis ipsius cultores, pietatis divinorumque officiorum diligentissime observatores sunt. Taciturni silentii ita studiosi, ut mussare non audeant, nisi prius a superioribus venia impetrata. A carnium cujusque generis esu, sanctius quam pictagorei abstinent, utopte * qui etiam in extremis vitae laboribus earum cibum ventri non indulgent. Non mendicant, sed vivunt redditibus annuis. Clausi * c. 39.

sunt in amplissimas aedes in suis cameris bene compositis, ortulum, puteum cisternam, et locum orationis cum pluteolo habentibus, ter in hebdomada in convictum aliorum fratrum prodeunt. Quibusque septem diebus fateri peccata coguntur. Illorum disceptationibus nunquam animo se apostolica auctoritas interpossuerat. Verum ipso tunc praesente omnis religionis ritus boni confirmati sunt et in meliorem formam redacti.

Prosciuga le paludi del Sorga.

50. — Sorga est fons in provincia Narbonensi (1), qui fuerat celebratus cantilenis Francisci Petrarcae; dum spirat quidam ventus in loco ubi oritur trium turrium spatio aquas in altum ejaculatur paulum sub casum in quinque rivos dividitur. Quorum medius et melior, et latior fluit. Nullus eorum vado transit, sed aut ponte, aut cimba trajciendus est. Alvei rivorum ex ageribus facti jacentes campos supereminent. Verum multis in locis rupti, agros ambitu quadraginta passuum millium ab antiquo inondarant, et noviter faeracissima praedia agrediebantur, feceruntque stagnum, ex quo multa redundabant incomoda. Nam romanum iter viatoribus impediebat, agros, ut diximus, late occupabat, nebulas emittebat, quae et foetus arborum, et aeris salubritatem animantibus corrumperent. Ipse igitur utile opus comuni labore fieret excogitavit, ut obicibus tabularum hostiis rivorum interpositis singuli subtraherentur prius, deinde alvei purgarentur, erigenturque aggeres, atque ita via publica, omnesque stagnantes campi reparati, saluberque aeris tractus illi provinciae, eius consilio redditus, planitiem illam ab inundatione servatam apostolico juri adjudicavit, et inter quosdam ejus nomine dividit. * c. 40. Qui * quotendis certum tributum ejus aerario pendere debebant, si venderent quarta praecii pars ejus rationibus cederet, deberentque rivorum alveos purgatos conservare ageres, si qua parte laberent, reficere, ne rursus agri illi rivorum inundatione obruerentur.

Ritorna in Roma.

51. — Haec omnia cum summa laude in ea provincia, cui duobus annis praefuit, praestitisset, nec quidam aliud gloria dignum ibi posse fieri perspexisset, versus curiam Romanam retulit pedem sperans, fremente bellis Italia, se aliquid ibi sua industria recepturum dignum, ex quo et laudem et dignitatis amplificationem consequeretur. Mediolano iter faciens, per Insubriam ab invicto Francisco Sfortia duce honore maximo in hospitium exceptus est. Qui ei profusissimum convivium celebravit luxu pene inaudito: ordine mirifico gratia et hilaritate, quamquam paulo posterius eius mater defuncta erat, incredibili. Quatuor in ea mensa convivae

(1) Ms. cui.

fuerunt. Ipse Pontificis max: legatus a dextera, regius Orator a sinistra medii inter ducem Franciscum et Blancam uxorem sedebant.

E fronte discumbebat ducis primogenita Hippolita, quae Alphonso Calabriae duci, Regis Ferdinandi primogenito, nupta est, futura Parthenopis Regina, cum aliis formosissimis illustribusque puellis in eodem convivio, quamvis lugubrem adhuc cultum servarent. Nobiles ministri omnes ultra quadrigentorum numerum aut nigri serici, aut hyacentinis vestibus induti erant, quod pulchrum fuit spectaculum.

52. — Romam cum pervenisset a summo Pontifice aliique christianae religionis proceribus magno amore praecipuaque laetitia
* c. 41. receptus fuit. Intulerat* tunc bellum Pius II Jacobo Sabello Anicum Ecclesiae tunc hosti [qui] Jacobo Picinino miliciae (1) duci consentierat, atque ea causa multa ejus oppida expugnaverat. Angelus soepe ad utrumque profectus Jacobo Pontificem conciliavit. Fecitque aequum et ratum inter eos foedus.

Riconcilia il Piccinino con Pio II.

53. — Dehinc Neapolim una triremi ad Regem profectus est Pontificis jussu ut Ducem Sorae, Cotronaeque dominum, quem Marchionem dicunt, regiae fidei adderet, concordesque cum eo redderet et Hystrie Dominum rebellari paratum in fide contineret, quod fieri non potuit, sed duo illi principes, quos praemisimus, cum Rege se vincierunt. Non diu tamen. Num postea rebelles facti, fidem non servarunt. Postremo uterque principatu depulsus poenas luit perfidiae. Exinde Pontificis, et Regis nomine Florentias pergens, obstitit legatis gallis, qui illuc tenderat, ut Florentinos exorarent, faverent partibus Renati Regis.

Inviato al Re di Napoli.

Atque ita egit cum Cosimo Medicae illius Senatus primate aliisque optimatibus ut Florentini non modo Regi Renato nom adessent, et se medios servarent; verum ut si Ferdinandus Rex aliquo modo soccubuisset, ejus partes adiuvarent.

Mandato dal Papa, e dal Re Alfonso ai Fiorentini con buon risultato.

54. — His peractis Angelus Romanam curiam sequutus est regis orator et procurator, cujus nomine bis tributum censum ecclesiae sublimitati solvit, equum album cum auratis faleris anno priore elapso tempore. Nam Rex post tempus statutum miserat. Quod Pontifex aegre tulit. Secundo anno ne Pontifex Regi, ut prius, succenseret, equum album cum phaleris emit inscio Rege (ut) in
* c. 42. tempore ad Pontificem ejus nomine duceret. Duxitque Pientiam, novam Civitatem* Hetruriae, a Pio Pontifice institutam, et ab ejus

Oratore e procuratore del Re Alfonso presso Pio II.

(1) Ms. duce.

Presenta in nome del Re il tributo con molta avvedutezza.

nomine dictam, ubi Pontificis Pii natalis fuerat, seque illuc retulerat voluptatis studio, et ut natale solum, quibus posset ornamentis augeret. Sacraverat eo die cathedrale ipsius orbis templum, quod ipse fundaverat. Et exibat divinis rebus peractis templi limina, cum Angelus ibi expectans tributum, et munus Regium loculenta oratione sequntus est. Quod et Regi, et Pontifici fuit jocundissimum. Fuit vero illa prima, et ultima census pensio. Cum ante Albiensis Cardinalis, qui erat fautor Renati adversarii Regis Ferdinandi, ei obiceret, quod octo et quadraginta aureorum millia pro tributi censura debebat, non solvisset, miraretur cum pontifex illud ferret, respondit Angelus, Pium justius Gallis, qui Ferdinandi bella intulissent, contempta pontificii culminis auctoritate, quam Regi suo irasci posse, qui tuendo regno suo ab eorum insultibus intentus, impediebatur quominus debitum censum penderet.

Viene.

55. — Interim Pier biasius Zaccheus Spoletanus cohortis praefectus, qui tum sub duce Sinuessano Regi Ferdinando inimico militabat, et prius Angelo interpetre a Pont: Kallisto tertio stipendio obtinuerat, concedente e superis praesule Sunuessano, sedem illam vacare, eidem ut meriti vicem referret, significavit, et is Pium Pontificem certiorem reddidit. Qni profecto tunc Angelum Suessae Praesulem creasset, ni Cardinales Galli obstitssent. Qui desuaserunt Summo Pontifici asserentes, cum Angelus Regis partes seque-
* c. 43. tur, et Bernardinus ejus germanus eidem obsecundaret, nullo modo fieri posse ut a duce ipso Regi contrario, episcopatus possessionem assequeretur unquam. Pius qui illorum dissuasionibus honeste refellere non potuisset, sibi tunc in animo sederet, si aut per Regis victoriam, aut per ducis assensum unquam daretur Angelum in sede Suessani Praesulis collocare, subticuit, et passus est dignitatem illam novem mensibus sessore carere.

È nominato da Pio II vescovo di Sessa.

56. — Tandem cum Ferdinandus Rex hostes apud Troyam apulam superasset anno quadrigentesimo sexagesimo primo supra millesimum a Christi natali, trigesimo nono natalis ipsius apud Pientiam Pius Suessae episcopum Angelum constituit, declaravitque honorificentissimae vocis oraculo, duobus tamen annis dignitatibus illius fructibus caruit. Nam etsi dux Suessae crebris literis hortabatur ut Suessam accederet, pontificatusque sui jura acciperet, nunquam tamen ejus hortatum obsequutus est. Nec Suessam noluit ingredi dum ille Dux urbi dominabatur veritus ne aut summo Pontifici, aut Regi suspitionem ullo pacto moveret, post viginti mensium decursum et is suae dignitatis sedem obtinuit.

57. — Exacto mense, cum Cadens Imolae, et Astorgius Faven-

tiae domini hic patruus, ille fratris filius, discordia agitarentur, mutuisque bellis se invicem peterent, ipse suessanus pontifex quinque dierum intercapedine mandato Pii inter utrumque concordiae nexus jecit, receptis apostolico nomine Oriolo, et Montebaetaglia castellis. Quae Astorgius occupaverat in depositum quousque juris examine decerneretur utri eorum iure deberentur. Obstabat con-
* c. 44. ventioni * huic, tanquam obices, stipendia, quae Astorgius militibus dederat. Ipse hoc modo solvit hoc scrupulum, quod cum eo pepigit, ut apostolico nomine condonaretur ei tributum aureorum quod pro tribus annis censum debebat pontificiae sedi, cuius nomine vicarius illud dominium tenebat, sequereturque eum copiis ad summi Pontificis obsequia. Qui tum Dominicum Pandulfum Malatestam debellabat Apostolicae sedi Bertinoro incensa; et Cervia urbibus, vicarium, et noviter rebellem vulgatum, quia Sigismondo germano apud Ariminum, Fanum et alias urbes vicario Pontificio, Pontificis rebelli adhaesisset atque ita factum est, et utraque ex parte Malatestae invasi. Nam illustris Federicus Urbini dominus fortissimus, prudentissimusque belli Diux cum Nicholao Pistoriense Cardinale Teanense invicti animi summoeque prudentiae Pontificis tum legato ab uno latere Sigismundi urbes expugnabant, ex alio latere de improviso Angelus etiam a Pontifice missus Astorgium praedictum in Dominicum duxit cum exercitu mille ducentorum equitum, et trium millium peditum partim oppidanorum, partim exterorum. Quod clarum facinus Pontifici quam gratissimum fuit, et praecipue qualiter insperatum (1), hostibus vero summo terrori quod Malatestae undique oppugnarentur. Ipse uno die antequam dux cum delectu Meldulam diverteret ad Ciccum, et Pinum vicarios apostolicos Forlivium contenderet, ut ab illis obtineret aut pontificias partes adiuvarent, facta pactione praedae dividendae,* aut
* c. 45. saltem ne adversarentur, praestarentque tutum transitum, et commeatum per agrum suum. Verum hoc secundum tantum impetravit, tunc deinde Meldulam profectus, eo quod audiverat exercitum Astorgii illuc pervenisse, possuisseque castra, et meldulanos se interim expectare cum quo deditione paciscerentur. Conditiones acceperunt quod si infra triduum a Dominico non videretur subsi-

Rimette la concordia fra Cadente signore d'Imola ed Astorgio signore di Faenza.

Vittoria sopra P. Malatesta.

(1) L'autore ammirando la celerità della mossa strategica narrata al n. 57, al margine della pagina 44 inseriva questi distici « Iuxta hanc sententiam, quam alibi versibus clausi »

Improvisa magis delectant gaudia mentem
Quam per tardas consenuere moras,
Ille magis gaudet, cui res ex tempore parta est
Quam qui paulatim multiplicavit opes.

dium, ultro oppidum apostolicis reserarent, dederuntque octo obsides oppidi primiores. Astorgius, cui falso renunciatum fueret suppetias Meldulanis adventare, coepit timere et retro pedem volebat ferre.

58. — Hunc Angelus, cum ad mediae noctis horam hortationibus, et suasionibus pene invitum tenuisset, formidine aucta, terga oppidum vertentem. iterum inde ad unum miliare, in quodam angusto adito retinuit. Rursus trepidantem in fugamque versum ducem ad tria passuum millia prope Forlivium cum exercitu sistit. Cum vero videret quosdam in fronte exercitus abscendentes, jamque paulum ad aliis semotos, Angelus puncto calcaribus equo, citato cursu, omnes preteriit, qui medii erant, ferturque ad illos, quos ab iliis recedere viderat. Quos ubi deprehendit obsides esse qui familiaribus Astorgii circumdati, captivi Faventiam contra pactionem deducebantur, iratus consistere jussit, cum dux ira excandescens, advocato tam celeriter notario protestaretur obsides captivos pro utilitate Ecclesiae tenendos, ut aut Meldulani oppidum

Esempio di fedeltà alla data parola in riguardo agli ostaggi forlivesi.

darent, aut exigerentur ab eis octo millia aureorum si subsidiuem Malatestae advenisset. Ipse quoque cum inquam esse ducis * sen-

* c. 46.

tentiam censeret, eodem modo accito notario protestatus est non esse fugiendum, sed redeundum si Meldulam potiri voluissent, praesertim nullo inimico adversante. Atque ita obsidibus libertatem reddidit, et ne a militibus astorgiams spoliarentur Forlivium usque comitari jussit, et ut tuti ab eorum insultu proficisceruntur, ex quo magna ipsius fama servatae fidei per omnes illos Aemiliae populos ac exteros provagata est.

59. — Astorgius per unius diei cursum retro exercitum reduxit, quem vix tertio die potuit impellere, ut alia via hostes adoriretur. Johanna ejus uxor apud Angelum precibus institit, ne a marito tam sene, tantum animum, audentiam que extorqueret.

Motis castribus Caminatorum oppidum aggressi expugnarunt, diripueruntque. Oppidani, qui cum omni preciosa suppellectili se receperant, Franciscum nizanensem Astorgii scribam, Angeli nomine funibus in arcem per moenia substulerunt. Deinde nonnullos alios, eodem modo admiserunt, cum quibus paciscerentur. Franciscus vero cum sociis postquam se oppidanis potentiorem vidit,

Altro esempio di lealtà d'Angelo.

hortatus est illos ut supellectilem in turrim ex arce comportarent, suadens illis tutiorem fore ab aliis militibus. Ipse autem turris jus prius ceperat, et deinde propter fidem advenientes singulos cum opibus cepit ligavitque. Angelus semper perfidiae inimicus,

magna contentione egit, ut oppidani dimitterentur, eorumque (ut aequum erat) in turri direptae restituerentur.

60. — Eadem die arx Montis Veneris expugnata. Deinde Civitellam deducta expeditione, captis suburbis, cum praeliari caeptum esset * c. 47. contortum est ex ore * Bombardae bellicae machinae, noviter inventae orbiculare saxum in Angelum legatum directum, quid (quod) inter pedes equi ipsius transiens cujusdam Angeli assistentis pedem contundit. Rumor fuit apud oppidanos legatum eo ictu occidisse, atque deditionis actio paulo intercepta est. Mox cum legatum incolumem, et alium percussum fuisse plane illis innotuisset, se ultro pontificio juri, cum aliis tribus oppidis foedere connexis dediderunt.

Corre pericolo di restare ucciso da palla di bombarda.

61. — Comitatuum Giaccioli, et Fontis frigidi principes, et ejus subditi cum apostolico legato consensierunt. Comitatus etiam Coserculi principes, cum suis oppidis cum ejusdem voluntate convenerunt. Cultores vallis Oppii, cosereulano comitatui subditi, paulo ante, quam principes praedicti foedus cum Pontificis legato percussissent, arcem ubi congesta erant, omnia praetiosa dominorum suppellex, ceperunt tradideruntque legato. Quam Angelus, posteaquam in suam potestatem recepisset, retinuit, ne principes incolarum injuriam ulciscerentur. Coserculanis principibus omnia bona praeter arcem restituit. Inde progressus Angelus cum Astorgio, cum undique hostiles populos invaderent, ceperunt antiquissimum civitatem Sarsinam Plauti Poetae comici patriam.

62. — Karolus Malatesta Soglianensis dominus Castripondi, Galeoctus dominus Castrilunarii, Rogerius dominus Vallenucis, cui titulus est vicecomitis Archiepiscopatus Ravennae cum suis oppidis conditiones pacis ab apostolicis acceperunt. Deinde locata sunt castra contra Castrum novum, quod expugnatum est arce * c. 46. Ecclesiae, * sponte tradita.

63. — Mox cum statuisset proximo vesperi cum aliis copiis jungi, quibus illustris Urbini dux et Cardinalis theanensis pontificio nomine praeeret ut Cesenam obsidione cingerent, Astorgius, ut notam formidinis Meldulae acceptam dilueret, sine aliorum consensu Meldulam reversus est, quam circum castra disposuit post non multos dies, cum hostes de improvise supervenissent, Astorgio extra castra profecto, omnem exercitum ipsius fudissent diripuissentque impedimenta, nisi Angelus magno discrimine, majorique animo obstitisset illis.

Libera Astorgio da gravissima sconfitta con suo grande pericolo.

64. — Quidam quem Marchionem de Malaspina appellant, cum Angelum capere contenderet ab ejus familiaribus captus est. Hunc Angelus postea, relicto ei equo, et armis praeter consuetu-

Generosità di Angelo.

dinem dimissit. Astorgius interim certamini super accedens, cum sexaginta equitibus, quos in sui corporis tutelam adducebat octuaginta juxta pontem occidit. Et si, ut Angelus suadebat, fuisset victoriam tunc sequutus actum fuisset de Malatestarum statu, vidissent eo die postremum belli eventum Dirempta pugna, castra mutata, et in monte collocata sunt ut majori securitate fruerentur. Accessit illis Corradus de Alviano cum quadrigentis equitibus. Cum deinde paucos post dies ab alio exercitu ecclesiae, de quo supra mensionem fecimus, convocata essent, et hostium terras populantia se aliis conjungere niterentur, Cesenam undique circumsederent, assiduis pluviis a caeptis milites sunt prohibiti; erant enim pruinosi Novembris finis, hyematum * omnes secesserunt. Quatuor
* c. 49. et triginta diebus postea, quorum ex Faventia delectum eduxerant, ab utriusque copiis captae sunt duae urbes Malatestarum Sarsina, et Senegallia, cum castellis ducentis et pluribus; ditatus praeda uterque exercitus.

Astorgius cum majori militum parte Faventiam remeavit.

Suo rigore contro i colpevoli d'incendio e di stupro.

La sua moderazione ammirata dagli stessi nemici.

65. — Angelo centum equites, et octigentos pedites, reliquit, quos cum aliis quatrigentis equitibus ad stationes per ea loca disposuit per quae operae praecium videbatur. Ipse reliquis partim in Castronovo collatis, partim per alia loca, quae ceperat dispersis, cum omni equitatu et ducentis peditibus in oppido Caminatarum in hibernis constitit, Consuluit statim itinerum securitati cum milites ageres qui aquam fluminis advertendas Meldulanorum molas deducunt, vellent evertere non permissit, censens non esse demolienda ea, quea Meldulanis tunc non multum obesset, et si postea Meldulani ditionem recepissent magno sumpto forent reparanda, Supplicium sumpsit de illis. qui villas incenderunt. Ultus est Jacobum Ferrariensem, qui Meldulanae, mulieri vim intulerat. Tantaque moderatione erga hostes, et justitia apud omnes egit ut non minus ab inimicis, quam amicis amaretur timeretur honoreturque. Et tres latentes prodictiones, quae in ipsum pontificiosque agebantur eidem ub hostibus detectae fuerunt.

66. — Obrepsit ea hyeme inter oppidanos, qui sacro pontificum jugo praedicta quatuor et triginta dierum intercapedine subditi fuerunt generalis quorumdam conjurationis contagio. Repercullserat eorum animos, ut arbitror pristini dominii, * quamvis tyrannici,
* c. 50. amor, studebantque ut ad consuetum jugum, quamvis asperum, et iniquum colla premenda reducerent. Nec novas blanditias sacraeque Ecclesiae indulgentiam, et aequitatem ferre satis noverut. Ut a natura inditum est fera animalia nunquam recte mansuescat,

sed silvas omnino alii repetant urbanitatis indocilia. Sic veteri proverbio penes omnes vulgatum est Ranas libenter ad paludes.

67. — Rebellarunt eodem tempore octo et viginta oppida. Reliqua non potuerunt, quidam enim perditionis minister, qui literas deferebat, omnia metu, cruciatuque revelavit. Cum omnia cospirantium consilia deprehendisset Angelus, dixit eum mentitum fuisse, in his, quae detulerat, illumque libere ad suos remeare iussit, et admonuit ne desciscere paratis diceret se aliquid de illis retulisse legato, ne cum minime verum esset ab ipsis interficeretur. Hoc autem fecit Angelus eo consilio ne vulgatae proditionis rei, omnes alii statim rebellarent. Minister ad suos rediit, dixitque ipsorum consilia adhuc latere. Interim legatus cum exercitu acquitans magno astu Coserculis domino, et Civitellae primatibus conspirationis consciis captis, recepit in potestatem Civitellae, Conserculis, et quorundam aliorum oppidorum arces, dominum vero praedictum Faventiae relegavit, arcem autem Coserculi, quae non a domino sed a matre sibi libere credita fuerat, libereque ejusdem matri restituit post exitum bellorum magna cum dificultate; fuerat enim per Pontificis literas Angelo injunctum ut eam Giactioli comitatus principibus in damnorum rependia consignaret, qui multa amiserant oppida ea tempestate, dum sacrae * ecclesiae fidem inte-
* c. 51. meratam servare studuisset.

Scopre una congiura.

Di lui accortezza affinchè non si dilatasse la ribellione.

La doma.

68. — Postquam ineunte vere, omnes a stationibus hibernis in castra retulissent, omnia oppida, quae desciverant, rursus debellata sunt. Tanta vero inquietudine bellorum Angelus Dominicum Malatestam undique adortus est, ut eum compulerit, dimisso Sigismundo germano, cum solio pontificio pacem quaerere. Qui pepigit, ut dum ipse vita frueretur, Cesenae dominium retineret, et post fatum ejus cederet apostolicae ditioni. Eratque inter primos pactiones, ut omnino a fratris subsidio abstineret.

Costringe Dom: Malatesta a riconciliarsi colla Chiesa.

Has pacis conventiones idem suessanus Pontifex, qui auctor fuerat, expedivit apud Reversanum oppidum, quo Malatesta pestilitatem fugiens, quae Cesenae seviebat, se receperat. Coegitque omnes civitatis et oppidorum, quae Dominico suberant in suis manibus pontificiae sublimitati fidem adjurare. Dominicum vero a censuris pontificiis solvit, ipsumque divinis officiis, et christianae religionis partecipationi restituit, quo non multo poste vita migrante, omne illud dominium pontificiae potestati fideliter paruit.

69. — Sigismundus quoque Pandulphus ejus germanus in gratiam Pontificis Pii receptus, assignatis eidem legato Cisterna, et

Umbria, et arcibus Pennabilli, Manli, et sancti Leonis, quae in sua fide permanserant. Illi vero Ariminum cum tribus millibus passuum agri circum circa remansit, contractis dominii finibus, minus longa procuratione liberatus. Fuit deinde ad communia christia- * c. 52. nae religionis beneficia, quibus * ob perfidiam interdictum (interdictus) fuerat, restitutus per ipsum Angelum summi Pontificis mandato, et a censuriis pontificiis absolutus, dato in re jurejurando se nunquam in posterum apostolicae sedi fastigium contempturum. Et iis qui Romanae Ecclesiae, partes fuerant secuuti et in exilium pulsi tutum in patriam reditum daturum, et omnia eorum bona illaesa consignaturus.

Anche Sigismondo Sforza è costretto a far pace col Pontefice.

70. — Sopitis tandem bellorum incendiis in Haemilia, et omnium Malatestarum statu ditioni pontificiae subdito praeter Ariminum (ut diximus) in quo tributum annuum mille aureorum Ecclesiae addictum fuit, omnium copiarum, quae ad tutelam bello partarum restatutae (restitutae) fuerant, regimen totius provinciae gubernatio suessano Praesuli a Pont: Maximo delegata fuit.

Pacificata la Romagna, n'è costituito Legato.

Consignavit dono primum, eo jubente, Amalfitano duci, ejusdem nepoti, ac regio genero, Civitatem Senogalliae cum comitatu et vicariatum, quem appellant, olim (?) ut ajunt Fani comitatum cujus sunt numero oppida octo et triginta. Quod etiam Regis Ferdinandi voluntate factum est. Erant enim obbligata illa oppida, per quatuor, et quadraginta millibus aureorum, quorum jus Rex in dotem filiae assignavit, quae ipsi duci nupsit.

Urbini vero duci, quem non latine, comitem noncupant, sex et quinquaginta oppida elargitus est, quae in ea regione sunt, quam Montisfereti dixerunt. Charolo Soglianensi Malatastae, Castellum Sancti Johannis in Galilea. Alexandro Sfortiae Vicario apud Pisaurum Gradariam oppidum nobile cum duobus aliis tradidit *.

* c. 53. Antonello Foropopiliensi equitum ductori Tamellum cum duobus aliis oppidis concessit. Johandi Francisco de Bagno decem oppida dono dedit. Gotfredo Cini Cesenati Castri novi jus assignavit ejusdem Pontificis (nomine). Qui omnes praedicta oppida in praemium bene gestae militiae receperunt.

Civitas Fani insignis cum omni comitatu, et oppida comitatu Arimini, et Cesenae, quibus postea ipsa Cesena accessit per obitum Malatestae, nulli principi adscripta dono fuerant, sed sub pontificio jure permanserunt. Ac ne Pio grave esset dispendium, quod ex gubernatorum municipumque stipendiis proficisceretur, atque ea causa reliqua oppida parta eo bello ab ecclesiae ditione eodem

Fano e Cesena restano alla Chiesa.

modo faceret aliena. egit apud cives, et incolas omnes, ut pro simili salario ultro solverent dimidium tributi, quod ante tiranno pendenbat. Et sic factum est, ut illis non esset gravis dimidiata annui tributi pensio: quo diutius clementi pontificum imperio, quae, mera est libertas, fruerentur. Et sublata pontificibus causa, qua oppida a se alienare compellerentur. Consedit gubernator Fani pro majori temporis parte. Nunquam gravem provincialibus impensam intulit, quamvis soepe provinciam visitasset, cui non minori justitia, quam fortitudine praefuit. Constituta ubique iudicia et omnia sacris legibus renovata, quae bellorum incomodis consenuerant: puniti ab eo fures. Multi latrones flagellis caesi, multi in crucibus pepederunt, et omnis provincia pacata est. Provinciales, qui dum rebellassent, militum gazas, et arma diripuerat restitutionem compulsi eo temperamento ut militibus satisfieret: oppidani non pessundarentur.

Reprime la cospirazione del Panciotta.

71. — Pancielta * Fanensis popularis tumultus caput, et rebellari
* c. 54. paratus, re per Angelum prudenter cognita suspensus laqueo vitam abrupit. Alii factiosi sicarii ejus sequaces relegati omnes fuerunt. In Carticceto, quod caput est Fanensis comitatus arcem fundavit, ne iterum rebellaret, eodem modo prospexit ne Savignano facile esset factu.

Cum vero deinde Sigismundus Venetae militiae Dux designatus contra Mahumethum Amiram christianae religionis acerrimum impugnatorem, ac turcharum principem in Peloponessum exercitum duceret; illi ad veterem tyrannum redire noluerunt.

Indignatus idcirco Pius Pontifex urbem illam iugo tirannico assuentam, Amalfitano Nepoti suo sororio dominandam tradere decrevit.

Erat prefecto et dificile, et periculosum, cum propter multiplicis populi mentes diversasque sententias, tum propter contrariam pontificii collegii voluntatem. Hujus consilii curam Angelo injunxit. Dederatque duci literas bullatas, quibus titulum ac jus dominii eidem concessarat, ibatque Fanum ut urbem illam occuparet. Cives, cum id suspicari caepissent, vulgari tumultu costituerunt eum escludere, si venisset. Quod magno dedecori fuisset summo Pontifici. Angelus ne id fieret persuasit duci (per) literas non vulgares, simularetque se ad invisendam Senegalliam, aliaque oppida sua tendere. Atque ita dux intra urbem cum gratia admissus, dimissusque est. Pius interim per literas Angelo jussit daret (dare) operam, ut cives ipsi in dominum accirent. Rursus contraria erat

Mirabilissimo fatto di sua accortezza.

Cardinalium sententia, quia nullo modo assentiri decreverant urbem illam juri apostolico subducere.

Atque utrumque gubernatorem * dissonis petitionibus sollicitabant.
* c. 55. Hinc Cardinales minitabantur, si talia moliretur, inde Pius instabat ut quamprimum rem perageret. Nec tutum erat si alterutri parti dispiceret. Tali in dificultate constituto suessano Pontifice (1), erat enim amborum discordibus voluntatibus in eodem re obtemperandum, dixit Federicus Urbini dux, qui tamen erat illius consilii conscius, expertus sum equidem in arduis, et dificillimis actionibus prudentiam tuam, verum in hoc nullus relictus est prudentiae locus. Et aut in Scyllam, aut in Carybdim vertas necesse est. Cepit tandem gubernator hoc consilii, ut Pio significaret rem esse labore, et periculis ita plenam, ut per se absolvere eam non possit propter populi dissentionem, praesertim etiam cum pars civium, quae ducem dominum abnueret, aut capienda, aut bello extra urbem pellenda esset. Quod magno dedecori eidem foret, sed tutius esse rem diferre usque ad ejus adventum in Anchonem, ex qua Fanum ea causa poterat se conferre, et rem nepotis conficere. Cujus sententiam Pius comprobavit, Cardinalibus eadem via satisfactum est. Atque ita tali onere, et discrimine levatus est Angelus, et vafro, ac dextro consilio elapsus predicas hinc inde dispositas.

72. — Miserat interea Pius per omnes oras Europae cruciferos, qui universos Christianae religionis cultores undique excirent, ad debellandum impurum Mahumetam Amiram Turcharum principem. Atque ipse cum omni pontificum congregatione in eam expeditionem iturus, Anchonem se vehei jusserat, ut inde cum aliquibus praevius Ragusam Illyriorum caput transfetaret. Atque illuc omnes
* c. 56. * christicolarum legiones usque ad novum ver opperitur. Angelum ad Germanos, ac Panonios legaverat sexaginta cruciferorum millibus praefectum. Qui omnes ad tam sanctum facinus summum Christo optimo maximo futurum oblocaustum.

Da Pio II costituito condottiero di sessantamila crociati in Germania e in Pannonia.

Verum Pius Aeneas Pontifex Maximus, infectis rebus ad superos concessit, atque ita omnis illa indita sanctissimaque expeditio intercepta est.

73. — Invictus Dux Franciscus Sfortia eo tempore Angelum Suessae pontificem optabat designari Archiepiscopum Genuae insignis Liguriae Metropolis quam tunc noviter suo imperio addiderat. Atque ea de re ad supremum Pont: literas dederat, post quam Pius

(1) Ms. Pontifici.

Il Duca Francesco Sforza desidera presentarlo Arcivescovo di Genova.

inexorabilem mortalium legem subivit. Angelus provinciam sibi creditam sine aliquo tumultu, nec minimo quidem motu facto sub fide Romanae Ecclesiae continuit.

Episcopo subinde Perusino in provinciam sibi successore misso, et Petro Barba (Barbo) cui Paulo secundo postea nomen fuit ad summum Pontificatum assumpto, Angelus in Romanam curiam se referebat, vulgato prius per praecones suo recessu, ut si cui ipse vel familiares quidquam debuissent, satisfaceret. Nemo fuit qui nihil cuiquam debebant repeteret. Verum omnes ejus abscessum aegre ferebant, non ut gubernatoris, qui juste in aliquos severius animo advertisset, sed ut patris patriae, qui se omnibus clementissimum exibuisset, atque ipsum moesti optimates hinc inde glomerati extra urbem ad multa passuum millia comitati sunt, tandem dimiserunt.

Insigni attestati di benevolenza dei Fanesi al partire di Angelo.

74. — Faciebat per Ameriam natalem urbem iter Angelus, cum ad patriae portam pervenisset, audivit lugubrem campanarum sonum, quae ob sui parentis pientissimi obitum pulsabantur, ut a concive intellexit. Ingressu urbem ad aedium limina reperiit Matrem. * Hyeronimum germanum, sorores, patrueles, et consobrinos
* c. 57. fratres, et sororis nepotes, propinquos, et affines funebribus vestibus flebiliter tectos, et plorantes cives omnes tam plebejos, quam patritios lugentes, qui patris funus ad sancti Francisci templum secuti fuerant. Quod tanta vexillorum fanalium, clamantiumque pompa elatum fuit, quanta nunquam in ea urbe fuisse aliud (alium) fertur. Fuit enim comunis patriae luctus, partim propter defuncti probitatem, partim propter familiae amplitudinem. Ipse, quamvis incredibili dolore angeretur, patrem enim ingenti pietate colebat, et observabat tum publicam fati necessitatem recordatus, quod in tam acerbo casu mirandum fuit, non lacrimarum quidem unam emisit, quod fuit maximae constantiae documentum.

Nonullis diebus paternae animae exequiis ibi pie solutis, Romam petiit, interfuitque Pontificis Maximi coronationi. Dehinc et regimina, et legationes detrectans Romae magistratuum immunis degere cupiebat, tantum consequendo Archiepiscopatui Genuensi intentus, ut dux quotidianis literis exortabatur. Ante non exactum mensem novus Pontifex, peractis divinis rebus e vespertino rediens offitio obvium sibi Angelum (ad) se vocavit, dixitque ipsum Tibur proficisci decrevisse, et admonuit ut in ea re consuleret rectius. Post quindecim dies ea causa ad se accivit coram Philippo Cardinale Bononiensi, et Angelo de Capranica Cardinale Reatino, amplissimis basibus pontificii culminis. Cum Angelus re-

È stato governatore di Tivoli.

nuisset, nostra, inquit, causa, Pont: Max jubemus illud munus subeas. Cupimus enim tiburtinae arcis opus quod imperfectum pendet, te presidente, absolvatur, et regimen illius civitatis concussum, ac labans fulciatur prudentia tua. Scimus enim te Tiburtinis te notum, et carum utpote antiquum Firmani Cardinalis familiarem, quem ipsi tum * observant.

Innalza il forte di Tivoli.

* c. 58. 75. — Invitus igitur fere Tiburs (se confert) Angelus, dum cupit quamprimum Romam repetere, ante sex mensium cursum arce finita, et Reip. statu reformato ab eo munere se abdicavit, dimissione a summo Pontifice impetrata sub eo excusationis tectorio, quod episcopatum suum suessanum visere cupiebat, quo nunquam post suae dignitatis promotionem duobus et triginta mensibus ante illud temporis factam, accesserat.

Si reca in Sessa.

76. — Suessam perveniens ab universo populo pontifex summo cum plauso publicaque loetitia exicipitur, et tanto gratior, quanto insperatior accessit. Audiverant enim novam dignitatis Genuensis agitationem, intellexeruntque planc incliti ducis mediolanensis votum, et studium. Ipse nonnihl ibi immoratus, posteaquam Suessanos omnes tum Sacerdotes, quam alios cives amplexatus est, quamprimum Partenopem ad Regem contendit. Quem uti par erat, visit, et debita reverentia prosequutus est. A rege quoque regaliter receptus Sinuessam se retulit, ubi quatuor estivis mensibus moram traxit· Ibi primum divinorum (divini numinis) cultum invocavit, auxitque.

Stupende riforme e miglioramenti che in pochi mesi v'introduce.

Clerum concubinas dimittere jussit, et ad continentiam religionemque sacerdotalem retrassit. Novis moribus institutis, praeteritorum criminum reatum dimisit impunem Subsidium quod charitatis appellant novis praesulibus debitum illis indulsit.

Atque omnem dioecesim gratis visitavit, nulli vel minimam impensam inferens, ubique sacra faciens. Conjugatos omnes a pellicibus senjunxit. Tecta majoris templi labentia reparavit. Sublimem majoris altaris testudinem terremotu collapsam, instauravit, illamque cum ambabus eidem hinc inde adherentibus tunicari, dealbarique fecit, media tota picta. Totum templum amotis altari-
* c. 59. bus sepulchrisque incongruis reformavit, * structisque circum circa lapideis sedivis. Parietes quoque sacrarii novo tectorio praetegi dealbarique suis suumptibus curavit. In duas partes divisum in unum redigi sacrarium. Templum quoque extra urbis moenia situm, in suessano sinu per totam viciniam celeberrimum, quod dicitur sanctae Mariae in planitiae, tunc per eum reparari coeptum est. Deinde totum reformatum deletis parietibus, sepulchris, et

aris non bene positis, et ubi opus fuit erectis, tunicatum dealbatumque. Aedes episcopales in Sinuessa, quae partim collapsae erant, partim ruinam minabantur omnes reparataes.

Fabrica a sue spese uno splendido vescovato.

Conditumque novum pontificale palatium, cui in tota Campania simile non invenitur. In ejus erectione ex proprio loculo mille quatrigentos aureos expendit.

Proedia pontificatus sui per muitos annos coli jussit, emptis agricolis bobus, et subsidio pecuniarum colonis praestito, atque ita omnes agri renovati sunt. Duo millia quingenta olae in eis consitae, Arbores partim ad vitae substinendas, quas pergulas recte dicimus, partim fructiferae quatuor millia propagatae. Jura, et emolumenta episcopalia per nobiles occupata undique magno studio recuperata sunt.

Ritorna a Roma.

77. — Aestate exacta Romam rediit, et curiam per biennium sequutus, causam genuensis archiepiscopatus prosequebatur. Verum deinde summus Pontifex ab ea supersesedere jussit, donec qui tunc archiepiscopatui praesidebat Duci suspectus ad aliam dignitatem veheretur. Interea magnorum operum expertem aetatem non ducebat. Num veneratissimum germanum Johanem Geraldinum ad preasulatatum Chathacensem assumi curavit in cujus dignitatis competitione multos habuit aemulos. Verum et Pontifex Max: et Rex Neapolitanus Angeli causa omnibus competetitoribus Johannem preaetulerunt.

Est autem Cathanzarium primaria * urbis Calabriae Ferdinandi
* c. 60. regis sceptro subdita.

Consacra vescovo il fratello Giovanni.

78. — Deinde Suessam repetens adhibitis aliis tribus episcopis, ipse, ut mos est, suis manibus fratrem consecravit, quod rarum antea auditum. Episcopis illis et universo clero, ac nobilibus suessanis solemne convivium celebravit. Fratrem sacratum bipartita supellectiti, media cum parte equorum, et omnium ornamentorum suorum et pontificatus Cathacensis possessionem magno cum comitatu misit.

Difende presso il Papa i signori di Baschi.

79. — Deinceps Romam revertit, tutatusque Guglielmum Ranerum, et Franciscum germanos dominos Baschiae affines a non nullorum oppidorum rebellione, qui freti favore aliquorum procerum, et principum in Curia Romana insontes eos impugnabant. Et jam summi Pontificis mentem flexerant ut dominos illos ejiceret dominio. Verum Pontifex suessanus impugnationibus obstitit, suasitque Pontifici maximo, cum progenitores eorum propter probitatem, et justitiam quadrigentos annos in illo oppido regnassent, inhonestum, impiumque esse nepotes etiam inoxios ab avito solio deturbari, et obtinuit ut ab ipso summo Pontifice in principatu

33

confirmarentur, nec multo post eosdem a Tudertium impugnatione defendit. Qui Baschiae jus in agro suo sitae repetentes in dominos insurrexerunt.

Nec multo post corrupto coeli tractu pestilitateque saeviente Suessam secessit, ea lue contracto Francisco Geraldino, magna diligentia, ingentique sumptu mederi jussit. Verum immedicabilis lues medelam nullam admissit, et lepidissimus ille juvenis infra
* c. 61. triduum * interiit, magno dolori misero parenti suo Nicholao futurus.

È visitato in Sessa da Re Ferdinando.

80. — Ante exactum mensem Ferdinandus Italiae lumen, et Regum decus, Suessam veniens, semper deinde in hunc usque diem ejus offiiciis, et obsequiis in suis arduis negotiis usus, delectatusque est. Misit ipsum primum ad summum Pontificem ad componendas utriusque contraversias. Mox ad Florentinam Rempublicam; dehinc cum novum in gallia cisalpina inter ducem Milani, et Venetos bellum oriretur, Venetias legavit principem Oratorum Italicae confederationis, Habuit in eo Senatu omnium oratorum nomine orationem luculentissimam; tandem post multos hinc inde consultationes pacem reformarunt. Legatum ipsum cum regium, tum pontificiae dignitatis prudentissimum, facundissimumque magno honore ad publica, secretaque consilia veneti admiserunt, et per urbem magna patrum caterva stipantes, comitabantur. Ostenderuntque fora in arena fundata, deductusque in aequore moles, navalia, innumeras cimbas, biremes, triremes naves, omnia armamenta neptunia. Ipsi duo navigia capedibus obtecta, et auleis, quibus per sinus, et aquosas urbis vias cum suis veherentur, concesserunt. Peracto legationis munere, cum esset venetum agrum egressus, miserunt pone scribam, qui munus zachari, caerae et zinzeberi transmarini, et quantitate et qualitate praestans deferret. Is aliud iter faciens per mare enim prius deinde per padum vectus est.

Ambasciatore ai Fiorentini, ai Veneti per ottenere la confederazione italiana.

Legatum prevenit et in quodam oppido agri ferrarensis offendit, rediditque praestantissimum munus. Angelus postquam recepit munus; deditque scribae et munerum latoribus * coenam; Centum
* c. 62. petiit, Geraldinosque ejus oppidi proceres, qui tam mulieres, quam viri, quam juvenes ipsi obviam prodeuntes magno plausu, et frequentia, communique loetitia consanguineum exceperunt. In domo Nicolai Geraldini optimatis hospitio receptus ea nocte quievit. Sequenti luce Bononiam divertit, a quindecim Geraldinorum illuc usque comitatus.

Quibus Senatum illius urbis, et Johannem Baptistam Sabellum pontificium protonotarium, gubermatoremque exoravit, ut inter civium numerumque, et jus referreretur.

Bononiae quoque ab aliis Geraldinis Bononiensibus mira cum hilaritate receptus est. Atque illinc multo Geraldinorum cum comitatu recedens Florentiam pervenit.

81. — Ibiqueque originis consortes reperit Geraldinos a Chrisogono (ut diximus) Sillano milite genus ducentes. Ab eo senatu assequutus est, ut Magistratus Baptistae germani sui, qui praetor florentinus fuerat designatus, tunc ad gubernationem Corsicae a Duce Mediolani missus, praeturam illam adire non potuisset in aliud tempus gerendus differrerentur.

I Geraldini di Firenze.

Illic Iacobum Geraldinum, juvenem gratum, et modestum ex Cento se, insciis parentibus, sequutum, ut exteras videret nationes inter suos recepit.

Dehinc Senesis Senatus, cum per eam urbem iter faceret, et honoribus, et muneribus prosequutus est.

Riceve onori dal Senato di Siena.

82. — In Urbem cum porvenisset summus Pontifex de reditu ipsius certior factus, quatuor horis cum eo colloqui voluit. Multa
* c. 63. vero cum ejus fastigio verba * fecit Angelus, multis rationibus usus ut inter eum et regiam Majestatem concordiam sanciret, et jaceret quietis Italiae fundamenta. Tandem peracta legatione ad Regem in Apuliam contendit. Qui prius ea, quae egerat exposuit, et retulit, quae sibi a Pontifice Max. fuerat injuncta, ut suo nomine Regi diceret, gratissimum habuit, valdeque ejus solertia et industria delectatus est. Misit deinde ipsum ad Alphonsum ducem Calabriae, primogenitum, et ad concilium suum Partenopes, ad quod de omnibus referret, asserens se infra triduum postremam voluntatem suam de pace cum Paulo II sancienda, literas; de his, quae agenda essent, quas istructiones vocant, post eum Neapolim missurum, ut illico ad Pont: Max rediret italicae quietis fulcra (1).

83. — Interea Iohannes Renati filius Andegavensium dux Ferdinandi regis invicti ad regni competitionem inimicus, impetrato a Rege galliae praesidio, coactis multis hinc inde copiis pirineos transivit, irrupitque magno fragore in Hispaniam citeriorem, ut eminentissimi Regis Iohannis Alphonsi immortalis nominis germani, ac patrui Ferdinandi regis praefati regnum invaderet. Fuit hoc cordi Ferdinando, cum ut patrui sui regnum a veteris hostis irruptione tueretur, tum ut suum tutum ad omni futura invasione periculisque servaret. Ratus si dux Iohannes ibero regno per victoriam potiretur nullam moram fore quominus in suum in Italiam

È mandato al Re di Spagna.

(1) addendum forsan *jacienda* cum in Ms: incompleta remaneat periodus ex amm: errore.

rediret, ex quo eum iterum magno cum labore, et immortali laude sua ac maximo gallorum dedecore detruxerat.

È spedito dal Re Alfonso in Spagna per aiutare il Re di Spagna aggredito dai Francesi.

* c. 64. * Mutavit igitur propositum novis emergentibus causis. Et Angelus, quem Romam redire statuerat, decrevit in Hispaniam citeriorem transfetaret. Ad patruum ipsum prius, deinde ad proceres, principes, et Remp. hispaniae legatus iturus ad sistendas hominum mentes, ad conciliandos eidem principum animos, ad subsidium favoresque hinc inde aucupandos, ad declarandam universis mentem suam ad tutelam regni sui patrui paratissimam. Ut prius classem, quam in ejus subsidium miserat per alios quatuor menses perlatis stipendiis confirmaret, ut Regi assisteret, consuleret, et quocumque Rex Iohannes voluisset, proficisceretur. Elegit itaque triremes ex amplissimo castramentario suo Rex Ferdinandus, quae Angelum legatum cum familia veherent, et honorifice comitarentur.

Nella spedizione gli si aggiunge a compagno il nepote Antonio Geraldini.

84. — Ipsum ego Antonius tunc sum sequutus, partim avidus exteras oras videndi, partim ut ei perlongi itineris incomoda adessem, istruererque sub eo Regum negotia transigenda. At vero quamvis latius de ipsius iteneris rationem ad Episcopum Cathacensem opusculum descripserim, non erit alienum si quaedam quae in profectionis decursu nobis obtigerunt, deferemus.

Parte da Napoli il 7 marzo 1469.

Anno a Christi natali quatrigentesimo sessagesimo nono super millesimo, quinto Idus Martias e portu parthenopeo solvimus magno bombardarum strepitu in tonitrus similitudiem, et loetitiae signum emisso, et per ora Caprarearum, atque Aenariae in lucis crepusculo sumus progressi ad lylibeum trinacriae promontorium
* c. 65. proras * detorquentes. Verum Zephirus nos ad Liparem, vulcaniasque insulas praeter voluntatem impulit, pernoctavimusque in vulcaniarum portu, et ea vidimus, quae de nocturnis incendiis ex illarum insularum vertice, diurnoque fumo in piceae nubis similitudinem erumpentibus, et a poetis, et ab historiographis referuntur. Hinc non ventorum sed remorum vi ducti Panhormum applicuimus. Ibi Iohannes de Centimilio militiae dux, de quo diximus in expeditione illa, Kallisto tertio jubente, deducta in Iacobum Piccininum militiae imperatorem, recordatus veteris amicitiae, et contubernii quod cum Angelo (habuerat) ad eum praestantissima munera ciborum ex zaccharo conditorum, quae *confecta* appellant, misit. Quibus perexitialem illam aegrotationem, qua apud Aponianam, comuni quadam contracti fuimus contagione usi, ab interitu fuimus vindicati. Deinde ericinum montem praeterlabentes ad Drepanum mox ad lylibeum appulsi sumus hinc ad aponianam ubi febris, quae postea veluti quadam lues per omnem familiam

In viaggio per la Spagna.

serpit me primum invasit. Inde elapsi Sardiniae et Corsicae litora in lybiam vergentia ambivimus. Sardiniae quinquagintu arietes apud Auristagnum dono dati per triremes divisi sunt.

Corsicae, etiam munera accepimus non indigna ab amicis Baptistae Geraldini, qui tunc pro duce Mediolanensium Galeatio Maria Sfortia Franciscii filio illam insulam gubernabat, et profectionis nostrae inscius non venerat ad litus, ut nos transeuntes * c. 66. videret. Illinc Niceam antiquissimam * Allobrogum (1) urbem trajecimus, mox per Narbonensems inum. Semper inde per hostilia litora magno cum periculo, et rerum, quae aegros relevassent, inopia. Taraconem usque navigavimus nullo e loco anonam viatico renovare poteramus, nec aqua, tum quidem nostris remigibus ire tutum erat. Verum, quamvis aegri, sordidis aliquibus vilibusque nautarum, et remigum cibariis utebamur.

Duo hostium navigia piscatoria, quae uri caeperant nautae cremari, ut ipsi statuerent, Angelus passus non est. Nec equas armentarias, et equos pullos, et admissarios, qui ad litus usque venerant interfici. Quinto Nonas Majas ad Taraconem Hispaniae citerioris olim caput in continentem descendimus.

Re Giovanni va incontro al Legato che trova gravemente infermo.

85. — Dumque illuc aegra corpora omnes curaremus, et legatus lethalibus pene exureretur febribus, invictus Rex Johannes, qui ut gallorum frontibus se opponeret, tanquam ad Regni limen Taraconam parumper accesserat, venit cum omni concilio suo, et nobilium curialium caterva ad Angeli hospitium, ut eum viseret, hortareturque ad pristinam valetudinem recuperandam, et de ejus adventu maxime gratularetur. Ipse non multo post convaluit, statimque ad Regem pergens se legationis causam, me prae sente, in frequenti concilio maxima cum facundia exposuit, deinde classem ad regis auxilium confirmavit, persolvens quatuor mensium stipendia. Erat ea classis viris, et armis mirifice instructa, quae rebellem Barcellonam per mare obsidebat, dum defectu rei fru- * c. 69. mentariae laboraret, ut eidem * omne marittimum subsidium intercluderet.

Gallorum viginti (millia) (2) quos pyrineos superasse diximus, cum pars ad expugnandos arces in ipsis montibus consedisset, pars Gerundam circumsederet, eminentissimus Rex legavit Angelum suessanum pont : ad celeberrimos regni sui proceres opulentissimasque Respublicas, ut omnes ad praestandos cum militum, tum pe-

---

(1) Ms : *Allobrogorum* (sic).

(2) *Millia* ex menda ammanuensis ommissum est.

cuniarum suppetias ad repellendos e finibus exhortaretur hostes: cunctosque ad regnorum suorum, et patriae libertatis propugnationem concitaret. Quod ipse diligentissime perfecit et apud Valentinum Senatum, qui in illum usque diem se dificilem ad praestanda Regi subsidia praestiterat. Elegantissimam, omnium sententia, orationem habuit, obtinuitque non parvum pecuniarum et gentium subsidium. Itaque ex hoc et aliis hinc inde auxiliis comparatis, sola Gerunda non vi expugnata, sed a quibusdam primatibus prodita in hostium potestatem devenit.

Venit eo tempore Valentiam Rex Siciliae ulterioris, Regis Johannis primogenitus, qui ad Histabellam, cui superioris Hispaniae regnum debetur, accitus ad peragendum cum ea connubium, iturus erat. Et Angelum ut ipsum ad nuptias comitaretur fuerat a parente requisitus. Regem igitur Siciliae Caesararugustam usque, caput celtiberiae quae nunc Aragonia dicitur, sequuti sumus. Verum ipse Rex, mutata sententia, dissimulato corporis cultu, cum paucis familiaribus ad Isabellam principem incognitus penetravit. Nos vero ad genitorem ejus Regem reversi sumus et
* c. 68. in Taraca * oppido non longe a Taracone moram trahentes de felicissima Regis Trinacriae conjugii celebratione certiores facti sumus ex tali matrimonio magnae rerum mutationem (mutatio) animorumque mutationes emerserunt (1) cum quantum regio scesptro inde auctoritatis accessit, tantum ab ejus adversariorum animi decessit. Nec satis Regi Enrico sororiae nuptiae satisfacere videbantur. Verum ipsum quoque hostem fore certo autumabant.

È fatto primo ministro di Re Giovanni.

His rerum dificultatibus septi, Rex Johannes, et piissimus primogenitus Angelum Suessae pontificem suum consiliarum creaverunt, ejus in consilio magnam habentes fiduciam detuleruntque ipsi....... pontificatum (pontificatus) annui redditus (2). regni caput.

Et ipsum suum in Italiam legatum illico remiserunt. Qui optatis ipsorum cupiens satisfacere longam perigrinationem agressus est.

Sue legazioni in Italia.

Genuam divertit ad confirmandas cum illa Republica indutias, quas illi apud Johannem clementissimum regem impetraverat, sancieratque certis conditionibus. Et primum, ut omnes captivi, qui ad remigium multis jam annis detinebantur, dimitterentur. Qui omnes Angelus, dum esset Dertusae, nuovo obtinuit magna contentione a triremium dominis, ut solverentur, restituerenturque patriae et propinquis; liberale piumque studium, Deo et hominibus

(1) Ms. emerxerunt.

(2) L'autore tace la quantità dell'assegno somministrato allo Zio, per ragioni a lui note.

quam gratissimum. Quippe multi captivorum conjugati, multi patresfamilias, multi eorum cives erant amplissimi in civitate. Nec * c. 69. animi dubium suum non solum * (1) uxores, liberos, et propinquos assiduo in luctu vitam ducere, Deoque optimo illorum captivitatem objectare, sed urbem quoque, et universam Liguriam amissorum civium jacturam, familiarumque orbitatem assidue deplorare. Quod tanto magis illi patriae Angeli officium gratum esse debuit, quam dificilius fuit quo minus illis speratum. Quod tot annis ante consequi non potuerunt, et Deo gratius, qui orbatae reipublicae, familiarumque clamantium lamentationes, ac preces audiebat.

86. Legationem suam secuturus est Angelus ad petendum maritimum ab invicto rege Ferdinando classe, regnis, auctoritateque potentissimo. A quo ad patruum (ut diximus) fuerat legatus. E Neapoli Romam profecturus ad poscendam ipso a summo Pontifice dispensationem pro ipso Rege Ferdinando Iohannis regis filio qui Hisabella ulterioris Hispaniae haeredem sibi sanguine junctam, uxorem duxit. Ad renovandam sistendamque amicitiam cum Florentinis, Venetis, et Duce Mediolani, amplissimis Italiae potentatibus. Deinde in Galliam Belgicam ad jaciendum cum duce Burgundiae foedus, mox is celticam ad sanciendam cum Rege Galliae pacem. Et demum per Aquitaniam ad componendas res superioris Hispaniae ad Regem Henricum iturus solvit e Derthusa die..... Februari anno septuagesimo supra millessimum per hostia Iberi in mare egressus.

APPENDICE — 1.

Con la spedizione di Angelo al re Enrico, intrapresa nel febraio 1470, termina il racconto di Antonio sulla vita di lui.

Prosegue la narrazione degli ultimi anni Onofrio Geraldini de' Catenacci, scrittore già noto al lettore. Esso, dopo avere come di volo indicate le legazioni sostenute dal Vescovo di Sessa a favore del re di Spagna dal 1469 al febraio 1470, già ricordate dal nostro poeta, e dopo avere aggiunto, esser lui ancora stato

(1) Qui seguono tre pagine lasciate da Antonio in bianco forse per potervi registrare le altre gesta dello zio sino alla sua morte.

di nuovo legato del re Giovanni a Paolo II morto ai 26 luglio 1471, prosegue così il suo compendiosissimo racconto.

« Mox a Sixto IV bis in Galliam legatus, deinde Avinionen-« sium, et Comitatus Gubernator renunciatus pontificium aucto-« ritatem solide stabilivit, ac summa cum laude administravit. « Postea Perusiae, et Umbriae praefuit, in universam Germa-« niam, et ad Caesarem legatus, ac pontificatui Caminensi pre-« positus, seditiosum concilium, immo conciliabolum nec iure a falso « Archiepiscopo Cranerio Maguntiae contro pontificem inchoa-« tum nec minore fortitudine quam industria disolvit.

« Sub Innocentio VIII ad Ferdinandum, et Elisabettam cite-« rioris, ulteriorisque Hispaniae reges nuncius missus ea lega-« tione egregia functus.

« Vix Romam regressus coorto inter Pontificem Max: et « Regem Neapolitanum bello, iterum castrorum legatus designa-« tur, ubi dum pontificiam auctoritatem consilio, vigilantia, omni-« que conatu tueretur, castrorum laboribus, atque assidua armo-« rum delatione afflictatus, dum Cardinalis ab Imperatore, et Re-« gibus expeteretur (1) septuageaario major obiit apud Vejos (2) « tertio (3) Nonas Augusti anni 1486 summo sui desiderio familiae, « relicto, quam praeclaris titulis auxit. Patriae quam pluribus or-« namentis, et eadificiis, ac muneribus Principum ornarat, Pon-« tifici et Eclesiasticae dignitati, quos cum vitae, jactura adversus « omnes hostes, et etiam amicos Reges tutatus erat, ac omni « hominum generi, cui beneficum, et gratissimum semper se prae-« buit, ac extitit meritissimum amicorum exemplar.

« In Urbe amerina cadaver suorum cura vectum in Ecclesia « S. Francisci in Capella S. Antonii Geraldinorum gentilitia inter « suos conditus est cuius monumenti sub ejus integra in sarco-« phago statua, talis est inscriptio

(1) Il Gamurrini inoltre aggiunge esser stato ritrovato presso Mons. Angelo un pontificio documento, conservato ancora presso i suoi eredi ai tempi del medesimo storico, col quale Papa Innocenzo VIII promettevagli di promuoverlo al Cardinalato al primo Concistoro. Ma disgraziatamente non vi giunse.

(2) Nei tempi dello scrittore ritenevasi che Civita Castellana fosse l'antica Vejo, mentre oggi si ha quasi per certo che esistesse nei dintorni di Buceano.

(3) Nella lapide sepolcrale leggesi Non: Aug:

ANGELO GERALDINO
SUESSANO ET CAMINENSI PONT.
IOANNES GERALD. PONT. CATHACENSIS
BERNARDINUS GERAL. NEAPOLIS AC BAPTISTA GERAL.
FLORENTINAE EQUESTRIS. ORD: PRAETORES FRATRES
ANTONIUS. QUE GERAL. NEPOS
B. M. P.
Vix · An · lxx iiii · Men · iiii · Dies · v obiit · An. Sa.
MCCCCLXXXVI IIII Non: Aug.

Ed il nostro poeta laureato a piè dello stesso sepolcro vi apponeva i versi seguenti, che in carattere diverso trovo riportati in questo stesso manoscritto:

Ille Geraldini generis celeberrimus auctor
Angelus Antistes pulcra Suessa tuus
Hic jacet: heu qualem amisit sacer ordo patronum
Perdidit heu qualem gens amerina patrem
Dulichio similis, lustraverat aequora terras
Dum patriae vigilans consulit, et patribus,
Sed nimis ingestos alios superaddere fasces
Dum studet, immensum non tulit unus onus
Occidit ergo aliis, sed non sibi, quando peregit
Fortia, quod dederant, fata sequtus iter.

Il feracissimo estro poetico di Mons. Antonio, oltre al surriferito epitaffio, ne dettava un altro che trovandosi in questo manoscritto trascriviamo.

Qui egli più esplicitamente allude ai fatti dello zio, e specialmente alle vittorie riportate in Germania, ed alla spedizione contro il re di Napoli. L'esser poi morto a Vejo, famosa per l'espugnazione di Coroliano dopo dieci anni d'assedio, suggerivagli la brillante epigrammatica chiusa: Eccolo

Aliud Epit.[m]
Quum Patrum Antistes Sinuessae jura tuetur
Asserit et meritis pontificale decus
Haerculeas adiit metas: boreaeque recessus
Et maris, et terrae, cuncta pericla tulit.

Verum, quem adversis studiis germania frendens
Reddidit, et multa beticus arte vafer:
Abstulit infaustis castris oenotria mater,
Pontificis ad Veijos dum pia signa regit.
Quod vix Roma ferens Veij retinete Camillum,
Clamat, et hunc nobis reddite quaeso ducem

A questi distici tien dietro un'altra iscrizione per il sepolcro del medesimo:

Angelo Geraldino Amerino
Suessae et Caminensi Episcopo
De pontificio culmine: de Geraldinorum familia
Deque omni hominum genere meritiss:
Io: Epis: Cathacen. Fr: Ant: pontificius Protonota:
Regumque Hispaniae legatus Nepos
Bern: et Bapta equites Amerini al Praetores Neapolitanus, e Florentinus
Fratresque pientiss.
Patrono indulgentissimo posuerunt
H. N. S.
Vix annas LXX Mens Dies

Forse mise an: LXX e non LXXIV, come in realtà leggesi nella lapide sepolcrale di Angelo, o perchè non ben ne ricordasse l'età, ovvero la tenesse preparata qualche anno prima della morte di lui non avendoci neanche apposto il millesimo.

Collo stesso carattere, che potrebbe essere dello stesso Poeta, trovo riportato un altro epitaffio composto da un tal Pier Francesco Laurelio amerino. Affinchè non rimanga in appresso perduto (non meritando d'altronde di esser dimenticato) credo bene di trascriverlo, anche perchè concisamente allusivo alle più illustr imprese di Mons: Angelo.

P. Franciscus Laurelius Amerinus
Angelus hic situs est: gentis et auctor
Geraldinae: Idem praesul Arunca tuus.
Ter Gallos: quater Hispanos: Germaniaque regna
Orator Regum Pontificumque adiit.
Sed dum castra regit: Romamque tuetur ab hoste,
Pontifice Innocuo sceptra tenente, obiit.
Tot patriae titulos: generique hic attulit unus
Quot vel non omnis Gens Amerina dedit.

Neppure credo doversi dimenticare queste altri versi di Antonio riportati nel codice Vaticano, come attestanti un bell'atto di munificenza, verso la sua chiesa di Sessa.

Ille Geraldini generis celeberrimus Auctor
Angelus Ausoniae fama, decusque patrum
Elargitus agros propio, quos emerat, aere
Instituit triplex, hoc pietatis opus.
Pauperibus fruges: pueris alimenta docendis
Munera, et ad sacrum quaelibet apta dari;
Foelix Pontificis meritis Sinuessa profecto!
Pignore plus foelix urbs amerina tuo!

Finalmente non mi sembra dovere omettersi un'altra cosa di Angelo, della quale il Catenacci non fà parola. Si è lo avere ospitato per ben venti giorni in sua casa il Pont: Sisto IV. È ricordato da un apposita lapide, esistente ancora sopra il portone dello stesso palazzo, ove abitò, di proprietà al presente del sig. Avv. Carpenti. Questa stessa iscrizione altresì, riportata dall'annotatore del Ciacconio sotto l'anno 1476 al tom. 2°, pag. 1279 edizione del 1630, il quale attesta ancora di aver lette alcune lettere del medesimo Pontefice dirette ad Angelo quando trovavasi Pro-legato in Avignone ed oratore del Papa colla potestà di legato a latere.

Ecco per tanto la detta iscrizione:

SIXTUS IV PONT. MAX PRID. KAL. JULII
DOMUM HANC GERALDINAM INGRESSUS EST IN QUA
DIES XX PLACIDISSIME CONQUIEVIT AMOENITATE
HOSPITII PLURIMUM DELECTATUS DEINDE
EPISCOPORUM EQUITUMQUE GERALDINORUM
HONORE REFOCILLATO ANIMO PROFECTUS
ANNO SALUTIS MCDLXXVI

APPENDICE SECONDA.

Compendio della vita di Angelo.

Ora lasciamo riprendere il discorso ad Antonio Geraldini, il quale riepiloga il detto intorno allo zio aggiungendovi qualche altra notizia della sua vita.

II. Quaedam de ejus statura, moribus, et vita per compendium.

* c. 73. 1. — * Haec fuit in hunc usque diem Angeli vita quam per seriem servato temporum ratione in hoc compendium redegimus. Nunc age quaedam confuso temporum ordine summatim et perstricta collecta recenseamus. Deinde de pietate in patriam, ac parentes, deinde de meritis in familiam dicendum est.

Corpore fuit procero, exilitate non indecora, sed quae, dignitatem augeret. Fronte lata, et veneranda, facie alioquin oblonga, et majestatis plena. Oculis honoratis, et pupula oculorum nigerrima, vivaci, atque hilari. Coeteris membris, et lineamentis aptis et altitudini corporeae respondentibus. Valetudine prospera usus est, ut qui continentissime vixerit. Nam, ut alia exempla omittam, in Caminatis haemiliae oppido sacerdotem sibi virginem stuprandam offerentem altercatione multisque jurgis repulit. Numquam impudicum verbum fundere est auditus, atque ipsa continentia lacessitus in virilitate lumborum calore atque dolore diu oppugnatus luxum naturae gestatione topacij cohercebat (?). Robustissimus fuit, et laboris, caloris, frigoris tollerantissimus, deinde caloros aegrius tollerabat, utebaturque simplici toga in media hyeme. Impatiens inediei, postquam statuta mensis hora adventasset, ut qui adhustae, bilis est. Soepe tum nocturnam coenam * non susce-
* c. 74. pit. Cibum parce sumebat, nec praeciosum aut delicatum, sed comunem tantum, mundumque appetebat. Potum dilutissimum ad continentiae studium, et tantum ad extinguendun renum aestus. Somni parcissimus; non enim quatuor horis continuis quietem admittebat et eam levissimam. Quod reliquum erat noctis ducebat insomne, et aut legebat, aut scribebat, aut supplicationes, et preces debitas per horas a summis Pontificibus institutas, religiosissime persolvebat. Erat enim religionis studiosissimus, et pius culto (cultu) meridiano somno raro soccubuit, primo diluculo e stratis non mollibus erigebat. Nunquam enim plumis utebatur, sed crasso, et obduro grabato, quod lumbos minime foveret. In rerum actionibus expeditissimus fuit, ac diligentissimus.

Omnemque moram inique tulit. Nec domesticos quidem ne parvo ocio frui sinebat. Nec ludis, aut jocis indulsit. Neque illis delectari suos indulgentius patiebatur. Verum statim ad seria revocabat, et aut ipse de historia, de moribus, aliquave insigni re loquebatur, aut ab aliis, ut loqueretur, exigebat, quos actentissime audiebat. Ubi negotia defuissent, familiaribus novas occupationes obiciebat. Magno consilio persaepe rerum diligentique examinatarum

praevidebat eventus. Magno animo fortunae mutationes acerbosque casus ferebat. Convivia majore gratia, quam affluentia, et prodigalitate faciebat.

* c. 75. 88. — Amicos studiosissime * colere et officiosissime retinere consuevit. Neminem verbis lacessere, neque maledicentiam aequo animo tollerare.

Conciliandae hominum gratiae intendere, et ad promerendum mirum in modum propensus esse. Inpensarum rationem habens, nil temere de partis prodigere, nec illis parcere ubi expendere operae praetium erat. Nullius mercedem retinebat, cum in erigendis aedificis viridariis praedisque colendis tot operariorum labore usus sit.

Oblatas sibi pecunias, et opes ab hiis qui non habebant, non accepit. Renuit bellatorem equum a sigismundo Pandulpho Malatesta sibi dono missum dicens, sacerdotibus mula opus esse, atque ipsum qui in Turcas expeditionem duceret magni illo equo indigere. Quemdam sibi multam pecuniam offerentem reum criminis judicatum non absolvit sed flagellis caedi jussit. Iustitiae acerrimus, et intrepidus defensor se pro ejus tutela capitis discrimen adiit, et praecipue in carpenteratensi tumultu, dum judeorum opes a vulgo diriperentur passimque trucidarentur judeì. Nec ullo praecio, aut ducum, pontificiumque imperio (imperium) ei vim fecit. Priorem conventus carthusini apud Papiam literis ducis Pontificisque sibi comendatum, magnumque aureorum numerum offerentem, sed male meritum a prioratu deturbavit. Quemdam hortantem ut conditionem acciperet redarguit, non precuniarum, sed immortalitatis rationem habendam. Eodem modo dimisit alium priorem a duce

* c. 76. Borgundiae sibi per literas comendatum. * Renuit et magnam pecuniae summam a judeis delatam ut in mutuis publico instrumento contrahere permitteret.

Sacerdoti ex metallorum comistione, ac phucatione, magnas et subitas divitias policenti si praevio deposito adiuvaret, dixit non esse habendam fidem inopi divitias promittenti.

In adolescientia rehtoribus, et poetis dedit operam. In juventute augustis sanctonibus pontificioque jure peritissimus, ut diximus. In munus breviatorum de parco majori receptus, librum ejus disciplinae composuit, in qua divino ingenio, singula quae, ad apostolicos compendiatores pertinent, complexus est.

Suessae Pontifex designatus, ad sacras literas theologiamque animum, cui viglantissime cum a publicis actionibus requisceret, incumbebat.

Volumen maximum lucubravit de viciis, et virtutibus pleraque insignia ex claris auctoribus excerpens.

II. De ejus pietate in patriam.

89 — Fuit in patriam utilitatem officiossissimus. Nam civitatis, et diverticula cum convulsa essent, et coenosa coctilibus lateribus sterni curavit, populares tumultus, bellaque intestina compressit.

Obtinuitque a Nicolao V ejus nominis Pontefice, ne in factionis participes animadverteretur. Quod fuit patriae salus; omnes enim erant ejus crimnis rei, et omnium punitionem, si justum de omnibus fuisset sumptum supplicium, omnis patria corruisset.

Focis oppidum, quod dum rebellasset, ab amerinis captum, et ad arctiorem ambitum reductum fuerat, patriae dictoni per judicium addici operatus est. Deinde a Nicolao Pontifice max: confir-
* c. 79. mari. * Nonullis illud destruere nitentibus, obstitit.

Egit patriae causam cum illis de Collicello, qui ab ejus ditione subtrahere conarentur. Cum nobiles Canali Ameriam oppugnarent, et Collicellum cumbussissent, consequtus est, ut Pius Pont: Max: ipsos debellaret, oppidumque illud, quod Iohannem Geraldinum fratrem, Pontifici Max: nomine iter facientem oppidani cepissent, nec statim dimississent, rejecto Pii Pontificis mandato, summus Pontifex indignatus everti jussit. Valles Turris Picchi ad jus patriae reduci curavit, et eas coli, cum nunquam aetate nostra fuissent cultae.

Castellum Sancti focetoli ut restauraretur, colereturque plurimum semper studii et industria impendit.

Bartholomei Geraldini patrui, et Antonii Cresciolini, quamvis tunc aemuli, qui auctores fuerunt ut Lacuscellum oppidum rebelle diriperetur et solo aequaretur, quatuorque fratres rebellionis principes ad unam arborem suspensi laqueo darent poenas, ipse in romana curia patrocinium suscepit, ne plecterentur. Omnibus palam faciens praedictos cives pro patriae tutela, et honore, ac pro eorum meritis juste in illorum excidium populum concitasse. — Multis legationibus suae reip: jura defendit, nec nunquam mercedem recepit.

Ut Alviani, Attillani, Guardejae Iovis, et Pinnae oppida finitima in jus ac potestatem patriae suae redirent persaepe diligentissimam operam dedit.

Concivium litibus nunquam se ut patronus inseruit, sed ad eorum concordiam propensior semper extitit. Adversa verum fortuna passis et consilio et ope adfuit.

Multis ad literarum studia opitulatus est; * multis ad magistratus *c. 78. consequendos; multos ad virtutem, et honorem exortationibus et auxilio eduxit.

His atque aliis, cum in cives, et patriam meritis, tum multiplicibus fratrum magistratibus, et ornamentis patriam universam, insignem, honoratissimamque reddidit, ut non injuria patriae Pater, et decus, et gloria dici meritus. Haec et plura fuerunt in patriam merita; nunc in familiam tantum Geraldiniam munificentiam, et studium succincte referamus.

III. Descriptio Geraldini generis Amerini.

90. — Omne Geraldinorum genus, quod Ameriae constitisse in operis primordio dictum est, continuata a priscis progenitoribus serie nostro tempore in quinque lares divisum erat. Minus omnium Geraldinorum sanguine conjuncti sunt ei familiae Angeli Geraldini filiorum Archangeli, qui et rem familiarem et lares inter se divisos habent. At quia ipsi aurifices erant opulentissimi, et opifitio suo intenti ad gerendos magistratus minus apti videbantur, nec praeturas, nec munera illis adeunda procuravit, verum in eorum prolem multa contulit.

Riccardum enim Angeli industrii et prudentissimi viri filium ultra sanguinis jura condiscipulum, et sodalem meum ad literarum (studia) convertit fovitque.

Qui humanis studiis maxime perfecit sub *Grifone* amerino, et licteratura, et instruendorum puerorum disciplina *altero aetate nostra Quintiliano.* Is deinde uxorem duxit, fuitque Angeli studio accitus scriba Iohannis comitis pontificiarum * cohortium ducis.

*c. 79. 91. — **Francisco** vero Geraldino praefati omnium profecto aetatis suae optimo filio primogenito quator annis ad ingenuarum artium studia Romae facultatem praebuit. Cum ad Renatum Regem tempore Pii Pontificis Maximi (ut premissimus) legatus Massiliam contenderet per Bononiam iter facturus, eum secum duxit. Dumque Bononiae esset ipsum in collegium, quod Petrus de Anchorano clarissimus jureconsultus instituit, gratis alendum recipi procuravit, relictis ei multis suis libris, et annua ad studiorum fomentum pensione pecuniarum eidem ex suis rationibus instituta. Is post septem annorum studium peritissimus nemine discrepante in honoratum jureconsultorum ordinem assertus est. Dum studeret omnes collegii magistratus gessit. Legendi munus cum praemio, procurante etiam Angelo est assequutus.

Deinde penes Baptistam Geraldinum praetorem Mediolami biennio judex fuit. Florentiae judex in hunc usque diem permansit, et quotidie de ejus virtute ampliora expectantur (1)

Minores ejus fratres omnes Angelus ad studia literarum illexit promovitque.

92. — **Nicolaus** Francisci filius patruelis Angelo fuit propinquior vir profecto eloquentissimus, et gravissimus. Ipse Angeli opera est assequutus domus pulcherrimas aedibus Angeli contiguas, ejusdem quoque auxilio patrimonium amplificuvit. Auximi et Imolae praeturas gessit, ex quibus vexilla retulit. Eximi (2) ac Viterbiensis eidem est delata. Gubernatienem habuit comitatus Ariminensis, Lunano praefuit, atque singulis suae patriae muneribus. Per-
c. 80. siam ejus filiam * Nicolao Boccarino Angelus conjugavit. Fuerunt Nicholao filii sex. Franciscum qui Romae pestilentia correptus est, penes se Angelus educavit. Evangelistam Grifoni doctissimo erudientum tradidit. Reliqui quatuor parvi admodum sunt.

93. — Proximior fuit Angelo **Bartholomeus** patruus. Is cum ad Genesiam praeturam Angeli studio fuisset designatus, eam renuit. Curae familiari intentus inter primarios civitatis maxima semper in extimatione est habitus, omnibus suae reip: muneribus functus est.

Acerrimus patriae defensor castella Porchiani, Nicolai Focis, Lacuscelli, et Canalis, ut diruerentur effecit. Dives in summa opulentia popolarique favore consenuit.

Filios habuit Petrum, cui Angelus Civitellae arcis in Hemilia curam demandavit. Angelum Antonium, quem idem humanis studiis erudiri curavit. Et deinceps scribae honorem penes ducem Columnae ad eum deferri, qui postea ditissimam duxit uxorem.

In Lucianum Petri filium sacrorum beneficiorum honorem, et redditus conferri studuit. Justum ejus fratrem latinis literis instrui:

IV. Merita in parentes.

94. — In parentes vero se pientissimum, observantissimumque semper gessit. Solvit primum patris debita, quae ex onere familiae contraxerat, erexit illis splendidas aedes, et pomarium amplum emit coluitque, emit et agros feraces, et latos, et Seppi oppidum, omnes fortunas suas in eorum arbitrium, aut jus semper
c. 81. retulit. Matheo * parenti Maceratae, Exii (?) (Esii), et Nuceriae civitatum praeturas conquesivit. Quibus omnibus gestis insigni-

(1) Fu anche governatore di Orvieto nel 1491.

(2) Esii.

bus urbis donatus est. Arcis Caesarum, et terrarum Arnulforum regimen cum mercede eidem comparavit, ut palatinus comes ipse cum suis omnibus recto tramite ab ejus originem ducenti fieret a Callisto ejus nominis III summo Pontefice, et a Federico Caesare obtinuit, cum auctoritate constituendi tabelliones, ut in integitimo connubio genitos ad legitime genitorum jura constituendi. Eumdem demum in patriam summo cum honore revisit, ut ibi rei familiaris curam gerens (gerentem). Nam filii omnes in gerendis exteris magistratibus semper aberant inter suorum ora conquiescerent. Qui municipalibus magistratibus contentus, abundante patrimonio, tranquillissime senuit. Exactoque inter urbes antistitis vexilliferi munere obiit, magna liberorum felicitate, inter uxoris, Hyeronimi ultimi geniti, natarumque complexum. Vidit natos dignitate et honore prae stantes. Vidit filias bene nuptas, et feliciter prole foecundas. Vidit nepotum et pronepotum numerum. Nec minus ultimis honoribus decoratus fuit. Funus ei nigris vexillis equis funebribus faleris tectis, et per civitatem ductis innumeris funalibus magna propinquorum pullatorum pompa communi, ac publico luctu, eductum per urbem, celebratumque fuit magno sumpter et impensa, quam Angelus pientissimus natus persolvit.
* c. 82. Epitaphium et carminibus soluta oratione * sepulchro ejus caelandum quod sequitur egocomposui.

Matheo Geraldino Amerino Parenti optimo, Seniori, et Augustali
Angelus Pont: Suessames Iohannes Pontifex Cathacensis
Bernardinus, Baptista, Hyeronimus equites et turmarem praetores
Com: palatini nati pientissimi dedicarunt.

Clauditur hac foelix genitor Matheus in urna
Quem statuit prolis inclytus ordo piae.
Angelus hoc satus est Senuessae praesul amoenae,
Quo Geraldina est nobilis aucta domus.
Natus et huic generis soboles divina Iohannes
Praesul apud Calabros est Cathacensis agri.
Bernardinus et hinc, hinc et Baptista creati
Ambo equites, aequus rector uterque virum.
Tu quoque belligeras ducens Hyeronime turmas
Natorum decoras ultimus ipse gregem.
Hoc et avo celebrem series generosa nepotum
Pullulat in cultis gens Amerina tuis
Indeque preclarum ducens Antonius ortum
Manibus hic positi carmina sacrat avi.

Lucubravi quoque in perpetuum ejus monumentum, epistolam funebrem atque Nenias, quas im meis elegis, siquis quaesierit, reperiet. * c. 83. Helisabecta genetrix adhuc superestes, omnium * bonorum tutrix et domina remansit.

94. — Sorores ei fuerunt quinque. *Gratiosa* major natu, Andreae Geraldino filio Iohannis concivi optimo nupsit. Ex quo quatuor habuit natos *preter me minimun,* inter viventium comercium non futuros diuturnos. Viro non multo post viduata Paci Bossetano conjugata est.

Ex eo Alexandrum (1) ac Costantinum mares, Sidoniam et Tulliam femellas.

Johanna secunda fuit; tradita Petro Nicolai Cioni filio ex quo prior Johannem et Domnam suscepit, quae ab ipso Angelo Tadeo Artimisio, viro nobili et literato in gerendis magistratibus exercitato conjugata est. Obiit Jhoanna saeviente pestilitate Amerlae morbo quoque contracta.

Catherina est quarta (tertia) soror Mario Piccinino nupta pestilitate interiit antequam pareret. Loetitia quae quarta in ordine femellarum exorta est nupsit Alberto Rhacano viro nobili, tulit ex eo mares duos.

Honesta, quae ultimus parentum fuit foetus diuturna non fuit sed in primoevo flosculo pestilitate correpta, extincta est. Quum et Catharina soror, quamvis pius germanus Angelus tunc ex piceno in Umbriam se retulisset ut sorores ex loethali tunc urbe abduceret, nam fratres in piceno reliquerat.

Sororum, et Sororiae nepotibus dotes ipse Angelus solvit, nunquam Ameriam rediit, quamvis ipsas secum inaequalea dignitate * c. 84. constitutus ad mensam in ordine * honorifice discumbere voluerit. Soepissime dum abfuit diversa ad illas munera misit, ut fratrem pium decebat.

95. — Germani eidem Angelo quatuor fuerunt, quorum educandorum non velut frater, verum potius velut pater, curam habuit non vulgarem.

Bernardinum duodecim annos natum Senas advehi curavit, et primis elementis prius euridiri, dehinc rhetoricis poeticisque preceptionibus et imitatione exerceri. Mox civilibus digestis augustisque sanctionibus instrui. His studiis peritus dignoscendis

---

(1) Il celebre Vescovo di S. Domingo pel cui ajuto Colombo intraprese l'immortale spedizione.

causis per annum mansurus ejusdem Angeli opera Senis praeficicitur, deinde in Massa civitate.

Deindeque Suerchiani arx et adjacentia oppida eidem regenda committuntur. Hinc Saxoferrati Montis justi, Rochae, et Nuceriae praeturas administravit. Mox vice comitis, quem dicunt munere in Valle cuppina functus est. Romae criminum judex fuit. Adivit praeturam Nepesinae civitatis. Qua gesta arci Valerani et capenis praefuit montibus. Postea in palatinorum comitum numerum a Kallisto Pont: Max:, in equestris ordinis dignitatem a Ferdinando Rege relatus.

Asculi praetoria potestate jura reddidit. Accepit tum justitiae sceptrum a Baptista Geraldino fratre, qui ipsum in ea praetura precesserat. Quod novum et admirabile fuit germanum germano in simili magistratu succedere.

Peracto summa cum justitia eo in munere Nursiae praetor extitit. Deinde Perusii praetor designatus praeturam illam non adiit a
* c. 86. Rege Ferdinandum * Neapolim accitus. Functus est praeturam, quam capitanatum vocant, cujus ejus jus in patratrores criminum de facto ut ajunt, animadvertere, per sex menses.

Deinde praetura, cui regentis nomen inditum est, et prius solet civiles, ac criminales causuas in universo Regno Neapolitano decernere per biennium integrum. Atque eam urbem, bellorum fremitu soeviente fortuna, Regi Ferdinando, Alphonsi filio tranquillam, et obsequiosam sub fide con servavit. Exinde praetor, quem capitaneum dici meminimus, et pro (1) Rex Capuae fuit unum annum tempore bellorum summa potestate. Postea ad praeturam rediit parthenopeam. Peracto anno illo illius muneris functione licii Regis vices gessit. Hinc justitiae apud Brutios generalis minister annum ac sex menses complevit praedictis magistratibus functus, cujuslibet urbis insignia domum retulit, et sua in qualecumque urbe reliquit. Neapoli sub ejus insigne est pictum hoc epigramma quod sequitur.

« Insignia Magnifici d. Bernardini Geraldini Amerini equestris « ordinis et co: Pa: qui belli ac pacis invictissimi Regis Ferdi« nandi tempore tres annos, et sex menses, ter hunc praetor « vexillum Regni Siciliae Vexillumque, et auleum magistri Judi« ciarii principis gratiam ac hominum benevolentiam in optimae « administrationis praemium tulit MCCCCLXVIIII. XV Feb ».

Cuius vexilla coronas, lacernas, et pelves argenteos ego vidi

(1) Forse: *Pro rege*.

circum atria dispositos: pulchrum quidem spectaculum, qui domum revisens duodecim uno die retulit vexilla, et insignia bene gesto- * c. 86. rum munerum egregia testimonia. *

Deinde Bareti praetor, tertium Neapoli fuit. Nunc Bareti repetiit, gessitque magistratum in quo iterum confirmatus est. Fuit designatus ad praeturam Rheatinam, Anconitanam, Firmanam, Mediolanensem, Mantuanam, Rhicinnetensem. Duxit uxorem Persiam Crescioliui filiam nobilem et honoratissimam. Ex qua Agabitum, Optavium, Camillum, Alphonsum, Virgilium, et Regentem quem Neapoli dum regens esset proetoria potestate regentem nominavit, filios quidem formosissimos non indole a parentibus degeneres (1).

96. — **Baptista** germanus tertius in ordine, dum Angelus Cardinali Firmano carissimus Perusii magistratum gereret ab eodem duodecim annorum puer accersitus ad literarum studia usque ad quintum decimum aetatis annum sub variis praeceptoribus diversis in locis ipsius Angeli impensa altus est. Rhetoricae, poesique artibus apprime eruditus demum legibus studere incepit. Ei Sanctina Caesana, una ex nobilibus de Macerino dives, et honoratissima pupilla uxor data est. Quae Argentinam formosam sexto aetatis anno Bernardino Boccarino nobili adolescenti desponsatam ac Belisarium pulcherrimum nostrae aetatis puerum (2). Deinde Montis Falconis (1456) praetureas gessit. Praeterea a Kallisto Tertio ejus appellationis Pontifice in equitum ordinem adscriptus asculea in urbe praetor fuit, habuitque Bernardinum fratrem in eo magistratu successorum.

* c. 87. Ipse deinceps Firmanam praeturam adiit, et ante duos menses * exactos inivit Lancianensem quam per annum gessit, et eodem tempore utraque fungebatur. Quibus gestis locum tenens generalis in Brutiorum provincia declaratus est. quia in administratione illud suo Regi obseqium prestitit, qui, quamvis adversante tunc fortuna quae postea secunda fuit, Iacobus Piccinini belli dux rebellasset, Matheum Capuanum militum ductorem ab ejus sti-

---

(1) Dal cenotafio che si legge nella cappella gentilizia di S. Francesco, nel quale in genere si dice quanto ne racconta Mons. Antonio, si sa che Bernardino visse 75 anni essendo morto nel 1471. A lui fu concesso che la famiglia Geraldini potesse innestare al propio lo stemma di casa Aragona.

(2) Moriva di soli 17 anni nel 1482, essendo già protonotario Apostolico ed Arcidiacono Cavallicense e lo zio Angelo gli faceva fare un monumento in marmo ancora esistente in S. Francesco.

pendiis ad regia castra perduxit. Id fuit Regi ad victoriam non vulgare principium.

Mox Anchonae et Reate praetoriam dignitatem obtinuit. Deinde Brutiorm ¦montium praeses fuit. Mediolanensem preaturam quatuor annis integris tenuit. Quod nulli antea contigisse auditumest.

Illic Geraldini Oliviferum generis sotium comperit. Quia Geraldo jureconsulto Geraldini cognominis auctore, ut dictum est, se originem ducere, me praesente, asseruit, et eadem viridantis coelivae insignia in anulo relata gestabat.

Sic Iacobus Geraldini utriusque jurisconsultus Bassignani incola in agro papiensi dum Mediolani degerem cum avunculo se Geraldo Olivifero consanguineum esse retulit, et Baptistam Praetorem, ut generis sotium convenit. Sunt apud Insubres parentales eorum historiae, quae ab hoc ordine nostro non aberrant, in origine generis Geraldini ab Amerio Rege deducti (?). Verum de serie prognatorum alter meminerit.

Et inter eos maximus fuit jureconsultorum ordo. Fuit inter nos contraversia de Divo Himerio, olim Ameriae Pontifice, cujus
* c. 89. corpus intergerrimum post tot sœcula ab omni tabo * servatur Cremonae divino honore colitur. Nam ipsi in unam genealogiam divum referunt quare ejus corpus Cremonae conquievit. Nos vero inter genesim nostram quare amerinus fuerat Pontifex recense ibmus. *(Hoc ludicre dictum).*

Corsicam pro Illmo Duce Mediolani duobus annis gubernavit. Et illam bis rebellem ad ducis imperium magno astu et fortitudine reduxit. In ea puerum quem Sfortiam vocavit, tulit. Is etiam vexilia splendidissima et urbium insignia multis in magistratibus est consequntus.

97. — **Iohannes** Geraldini quartus frater fuit. Hunc optennem dum pestilentia Ameriae saeviret in picenum deduxit Angelus aluitque sub diversorum praeceptorum disciplina ; profecit plurimum in oratoria facultate, historiarum et juris Pontificii peritissimus fuit.

Diutius in Romana curia penes Angelum moram traxit. Eidem Angelus dum pestifero contagionis tempore ipse quoque mortem timeret renuit omnibus suis muneribus, sacrorumque benificiorum redditibus, ut si ipse interiisset, fratri juvenculo ad literarum studia relinqueret. Maximae profecto pietatis documentum, quod non solum in vita, sed in morte sua etiam fratribus consultum voluerit. Procuravit ipsi sua industria Angelus, ut persaepe in arduis regum et principum negociis cum honore ex-

erceretur. Fuit in secundo abreviatorum, seu melius, apostolicorum compendiatorum gradu, qui, ut diximus, de minori parco nuncupantur.

Deinde ejus studio et prudentia Cathacensis Cathedrae praesul insedit, Angeli manibus consecratus, * media equorum vestium * c. 89. ornamentorumque pontificalium parte donatus. Ipsius cura abacie Tabernensis in suo diocaesi sitae proventus in comendam, uti dicunt, recepit. Noviter ejusdem opera ducis Calabriae procurator, et orator in romanam curiam reversus est (1).

98. — Ultimus in fratrum serie **Hieronymus**, qui quinquennis in contagione amerina in picenum quoque evectus fuit Angeli cura. Is multis in locis, impensum non recursantem (non recusante?) literis studuit. Et deinde in versuum solutaeque orationis structura magnopere edoctus in collegium Perusinum, quod novam vocant sapientiam ejus opera admissus. Civicis populi Romani legibus operam dedit. Nobilem uxorem habuit Cherubinam Christophori Iuris consulti de Balneoregio, filiam pupillam divitem, et multis perexpetitam, octennem domum duxit. Deinde Amatricis praeturam administravit. Mox Bruciis montibus praeses designatus, et Leonissae praetor. His magistratibus functus ad rei militaris laboriosum honoratunque munus conversus est. Militavit sub Braccio Blaglione Pontificiae Militiae ductore triginta aequitum stipendio receptus.

Meruit deinceps sub Frederici Urbini duce, turmarum praefectus pro quinquaginta equitibus stipendium habuit. Postremo a Iacobo Picinino fuerat conductus salario centum equitum. Illo a Rege Ferdinando capto, et Matheo parente defuncto, tribus annis Ameriae in otio degit familiaris rei curam habens. Nunc Neapoli praetoria dignitate a Ferdinando Rege in equestris ordinis amplitudine ascriptusest.

* c. 90. Composuit materna lingua multa *carminum * millia* dulcis, et gentilitiae venae non inferiora Francisci Petrarcae cantilenis (2).

---

(1) Giovanni (1488) eresse l'arcidiaconato nella chiesa cattedrale d'Amelia, ove si vede il suo monumento con questi versi :

« Construis et generi et tibi Geraldine Iohannes
Presul apud Calabros hoc Cathacensis opus »

(2) Morì il 14 ottobre del 1481, di soli anni 39, mesi 8, giorni 8. Ciò rilevasi dalla lapide del suo marmoreo monumento nella cappella gentilizia di S. Fran-

Epilogo sull' eccellenza della famiglia Geraldini

99. — Nec iniuria Geraldinum genus praetorium cognominari posset, cujus geniti tot praeturas gesserunt. Illi multos legationes inclytarum urbium per diversas mundi regiones administrarunt, nec alia tota Europa, quae tot functionibus, tot tam amplis titulis, et honoribus decorata fuerat privatorum familia reperitur, si privati appellari debent, qui in publicis actionibus semper sunt versati. Gesserunt enim praeturas et magistratus, ex quibus insignia domum retulerunt, bene gestorum munerum monumentum.

Legationibus *vero* (?) functi sunt. Fuit vero illud admirabile quod tam ampla familia nullus aliqua membrorum contractione, exuperatione. defectione aut laesione deformis fuit Sed omnes sua mansuetudine. eloquentia, prudentia, privato forensique usu regibus principibus summisque Pontificibus gratissimi extiterunt, omni bonarum artium disciplina eruditi, omnes in dignitate constituti.

Nam duos pontificali amplitudine, tres equestri ordine fratres, omnes comites palatinos vidimus. Raro et hoc contigit, quod alter germanus, alter in magistratibus successerit, ut Bernardinus, et Baptista fratri in asculea praetura. Angelus vero suessanus Pontifex Johannem Pontificem cathacensem consecravit. Nunquam illis obtigit ut patrios lares, aut alio una omnes conveniret, nisi semel ab Angelo Ameriam convocati per unum diem
* c. 91. cum parentibus et sororibus moram traxerunt, * ut de re familiari simul constituerent. Semper enim et antea et post variis studiis et gerendis magistratibus per varia orbis plagas fuerunt diffusi.

100. — Illis ant (autem) spectanda Nepotum comitum palatinorum series subolemus.

Agabitus adolescens magni ingenii ad carmina maternae, latinaeque linguae industrius, cultusque et in primis suae vere

---

cesco, ove si vede la sua statua al naturale in divisa militare. Questa lapide è del seguente tenore:

Hieronimo Geraldini; equite praeclaro, armis togaque insignis:
qui Nursiae Spoleti, Firmensis, Neapoli, Aprutinis Bononiae re.
Florentiae Praetor integerrime jus dixit
A. Suessanus Caminensisque . Io: Cathacensis Praesules
Bernardinus . Baptista Equites Geraldini germano
B . M . F.
Vixit ann. XXXVIIII . menses VIII dies VIIII
Obiit XIII Octobr. MCCCCLXXXI.

jucunda lepidaque consuetudine gratissimus (1). Octavius, et Camillus latinis literis apprime eruditus (2).

Belisarius, Alphonsus, Virgilius. Regens et Sfortia, cum per aetatem licuerit, erudiendi.

101. — *Ego quoque,* his inter primos nepotes accessi, qui Angeli fratrumque clara imitatus vestigia, ipsum et fratres a teneris annis per varias oras et postremo sum in Hiberiam sequutus, cum in primaevo juventutis flore, bucolico, elegiaco, satyrico, lirico, heroicoque stilo ad quadraginta tria et viginti millia carminum lucubrassem, orationes vero decem, et octo, et epistolas familiares ducentas et triginta duas.

Deinceps in ulteriorem accedens Hispaniam mandato invicti Regis Aragonum, a Ferdinando ulterioris Siciliae Rege ejus primogenito, et ab Isabella principe Siciliae Regina, ejusdem nuru laurea in magna nobilium procerum magnatunque frequentia ingenti plausu donatus sum vigesimo secundo aetatis anno. Cujus serto nonnisi spectati poetae et militiae imperatores terrestri trinmpho olim insigniri meruerunt. De recepta laura panagricum, quod lauream appellavi, [conscripsi?].

V. Repetitio et conclusio facta in laudem Angeli Pont: Suessani.

Angelus itaque, cujus causa hos comentarios conteximus haec precipua dona est assequutus.

Qui in Romana Eclesia quinque summis* Pontificibus, et apud
* c. 92. Iohannim Reges Iberiae Regem et Ferdinandum fratris filium, eju-

---

(1) Nella detta cappella gentilizia avvi una lapide dipinta sulla parete, dedicata qualche secolo dopo alla memoria di quest' illustre loro antenato da Giulio, Gaspare ed Agapito Geraldini fratelli. Questa è concepita in tali termini:

D. O. M.
Agapito Geraldino . Bernadini filio
Archidiacono Amerino, Protonotario Apostolico ac Abreviatori
Omni literarum genere ornato
Alexandri VI Pont: Max: Segretario
Ob praeclaras animi dotes. ad preces
Fridericii Siciliae Regis electo
Archiepiscopo Sipontino
Immature sublato ann: salutis MDXV.
Iulius I . V . D Archid. Amer: Gaspar et Agapitus Fratres
Posuerunt.

(2) Camillo fu Abbreviatore apostolico, e Arcidiacono della Cattedrale: morì di 24 anni nel 1480.

sdem Iohandis primogenitum inferioris Siciliae Regem Consiliarius fuit eodem tempore, et omnium legatus, dum ego erumdem Secretarius essem, eo procurante, tot muneribus, tot honoribus, et titulis functus est, quot aut raros, aut nullum potitum esse audivimus. Tantum telluris obivit, quantum nec Liberum, nec Alcidem legimus.

Is arentia, et humilia stirpis suae germina ad viriditatem, sublimitatemque felici irroratione reduxit. Fratres, nepotes propinquos, concives ad bonarum artium studia excitavit, fovitque.

Is familium, ac totam patriam, magistratibus, titulis, multisque meritis accumulavit.

Debent Geraldini Oliviferi, Amerini, Umbrique omnes Angeli nomen celebrare, ad nepotum omnisque posteritatis memoriam honoratumque deducere ut Assyrii Ciri, Persae Darii, Aegyptus Ptolomei, Romani Caesaris nomen servarunt, et ut numina coluerunt.

Crevit olivifero foelix e stipite ramus
Qui, renovat prolis robora prisca suae,
Lans Des optimo Max: II Jan: MCCCCLXX.
V. F.

ANGELO GERALDINO AMERINO PONT: SUESSANO
B. M. RESTAURATORI DOMUS GERALDINAE
AMERINAE. IAM. PRIDEM. AD EXTERAS
TRANSLATAE. ET FRATERNAE AC NEPOTEM
AMPLITUDINIS. ORIGINIS. FRATRES GRATISSIMI
POSUERUT
LANS DEO AM.

Terminato il racconto della vita di Angelo, il nostro Poeta inserisce nel suo manoscritto un'egloga, allegorica alla famiglia Geraldini adombrata dall'olivo, emblema dello stemma gentilizio. Raffigura sotto il nome di Titiro Angelo, sotto il nome di Dafni Giovanni, sotto quello di Mopso Bernardino, sotto l'altro di Coridone, il fratello Battista.

Antonii Geraldini egloga, qua methaforice loquitur de domo geraldina sub forma pastorali.

Flava ceres siccis cum forte arderet in arvis
Syrus arentem cum fiideret aestifer orbem Cronografia.
Pastores tum inter florebat ditior umbros
Et pecoris foetu, atque agrorum limite largo

Titiro.

Quantum milvius edax rapidis non circuit alis.
Tityrus et spectans fessos sudoribus aestus
Messores, dixit, ramos captemus opacae
Arboris inventae victricis Palladis arte.

Esperienza di Titiro.

Agrestum huic fuerat vetus experienta rerum,
Usus, et antiquus pecoris. Nam gallica pavit
Armenta, atque truces nimia feritate juvencos.
Adodani liquidas rhegit post pabula lymphas,
Haemiliae viridi saturavit gramine tauros.
Picentumque greges olim, et nutrivit etruscos

Suoi viaggi.

Najades Hadraici testes mihi litoris omnes.
Tirrenique freti, testis mihi tibridis unda.
Ipse et occiduae telluris lictus oberrans
Herculis extremas pervenit adusque columnas.
Videre hesperii nereydes aequoris et qui
Nereus in mediae terrae perfunditur orbem
Qua sol in rutilas prius demergitur undas
Hoc duce campano tractu Sinuessa salubri
Fixa salutaris prati depascitur herbam.

Topografia della città di Amelia.

Forte sub apricis regionis collibus umbrae
Urbs amerina patet clivoso condita monte.
Hujus loeta virent contermina moenibus urbis
Quae Boream excipiunt lata pomaria flexu.
Vix glaucis foetus sustentans frondibus atros,
Captatum veniunt omnes huc arboris umbram
Gentis oliviferae quini pulcro ordine fratres.
Quarum qui primus sic Tytirus incipit ipse.

Parole di Titiro.

Cernitis hanc dulci, quae nos amplectitur umbra
Et nigris baccis, quam brachia pandit olivam
Alta magis priscis fuit, et foecundior annis.
Quae tibi non liquido sicionia cedat olivo,
Picenis oleis major, placidique venafri
Ubere: tarchesiis felicior illa trapetis
Et tiburtinis fuit illa feracior arvis.
Hujus ab annoso excissas jam stipite plantas
Insula dumosis excepit Hibernia campis;
Germinaque insubrium subolescunt Palladis arvis
Et saturis retinet foecunda Bononia sulcis.
Lydia rura genus servant vivacis olivae;
Quae demum longo consumpta exaruit aevo
Restitit et sterilis siccato robore truncus

Cuius candicibus sectis, quis crederet unquam?
Exiit e sicco foecundum cortice germen.
Quod modo stelligerum contingere vertice olympum
Creditur, estendens ramos, et brachia late;
Circumdatque solum, molli quod protegit umbra
Illustrans nitidis divorum altaria flammis;
Et genus ausonidum fructu foecundat olivi,
Balsama cui cedant albo sudantia ligno.
  Quare agite agricolae truncos diferte peragros
Nam truncis melius radix oleagina crescit.
Solis utramque oleis terram replete colendo
Quos super instillet caelestis semina roris
Atque salutifero perfundat Iuppiter imbre.
His contra Daphnis Cathacensis pastor ovilis
Lanigeri pecoris custos, (1) quod tergore gestat
Sydonio calabrum tingendum murice vellus.
Daphnis — Audieram memini, dum per declivia fundi Parla Dafni.
Errabam nostri, Nymphae cantare solebant
Admixtae satiyris victricia dona Minervae
Cum patruus curvo percusserat arva tridente
Belligerumque eduxit aequor, mavortia signa,
At dea cecropiam conquassans cuspide terram
Expulit hinc glaucos ramos viridantis olivae,
Munera frugiferae semper praenuntia pacis.
Tumque dedit victrix optatum nomen Athenis
Hoc nos nunc Calabros implentes arbore saltus
Tityre: jam jam oleo remur ditescere pingui
Mopsus — Ast ego, Mopsus ait, seu praedia dulcis oberro
Parthenopes; Capuaeve solum, seu Brutia lustro,
Aut Bareti aestiferaeve colo ipse novalia Leucae; Risponde Mopso.
Haec mihi prae cunctas arbor gratissima surgit
Hanc juxta sordet nobis et vitis hyachi
Et Veneris mirtus Alcidae populus apta (alta)
Chaoniae que Iovis glandes, et laurea Proebi.
Quin memorant olea paphiam venisse columbam
Arcibus e superis munitam, et tecta subisse
Lignea; daedalia senior qui condidit arte,
Aequoris antiquis cum finibus unda recepta est
Diffusum quondam cum pontus lictus obivit
Vertice caeruleo, qui terras texerat ante

(1) *Qui?*

Interloquisce Coridone.

Invadens, alpesque altas, arcesque supinas
Coridon — Iam sic excepit Coridon haec unica curae
Arbor erit nostrae quoquo fortuna vocabit;
Gratior haec nobis est, quam Cibeleya pinus,
Thurea quam molles, quae ditat virga sabeos,
Quam nemus aethiopum, quod molli vellere canet
Quam per oderatos nascentia cinnama lucos,
Major et hinc usus manat, victusque facultas.
Haec igitur nostris semper revirescet agellis
Seu mihi piceni cultus praebetur ovilis
Seu me pastorem saltus spectabit hetruscus
Grandia seu romanae armenta tuebimur Urbis.
Nunc apud insubres cum messis quarta recurrens
Pascere me vidit distentas lacte iuvencas
Omnibus insevi fundis sacra dona Minervae.

Augurio di Firsi.

Tirsis — Ultimus haec Tirsis, facili dehinc voce loqutus;
Haec etiam prisco fuerat jam grata Catoni
Hanc etiam olens sumpsit de fronde coronam,
Cum victor quondam contempsit olympia circum
Defluat assiris quamvis e germine nardus,
Caucasea piper et rugosum in rupe virescat;
Mollis arabs varios, e silvis carpat odores
India sic costo, et praecioso dives amomo;
Crescat idumeo quamvis in vertice palma;
Spiret odorati libani per jugera cedrus
Ideiique jugis niteat licet alta cupressus;
Robora palladii tunc haec gratissima ligni
Semper erunt, nostris hic palmes vivet in ortis.
Haecque legent pingues foecunda ex arbore baccas,
Qui venient nostri seri de stirpe nepotes.
Omnibus applausit ridenti Titirus ore
Atque haerens trunco teretis sic addit olivae

Conclusione di Titiro.

Tityrus — Hanc Iovis aura favens, et Phaebi sidus amae num
Et Venus, ac placido foveat Cyllenius astro:
Hinc procul armisoni sint noxia sidera Martis
Et gelidus rigida lateat Saturnus in arce
Nec nisi clementi despectet Delia vultu.

Finis

Antonii Geraldini Amerini

O p u s

Amelia, agosto 1896. B. GERALDINI.

POMPEO PELLINI

AMBASCIATORE DELLA CITTÀ DI PERUGIA A PAPA GREGORIO XIII

Dopo l'articolo del dott. prof. Alessandro Bellucci pubblicato sotto il riportato titolo a pag. 125, anno II, fasc. I di questo Bollettino, non furono per errore pubblicate le istruzioni date al Pellini e riflettenti l'ambasceria al Pontefice, alle quali il detto articolo si riferiva. Ripariamo alla involontaria omissione, riproducendo l'importante documento.

Riformanze dell'antico comune di Perugia.

Volume degli anni 1574-'75-'76.

(Carta 57 r.) Die dicta [XXViij Januarij 1575] omnes antedicti domini Priores, numero decem, in comuni solita adunantia etc, misso inter eos partito per suffragia approbantia et reprobantia, eoque obtento per omnia decem alba suffragia in pixidem constituta, nulla in contrarium reperta, unanimiter et concorditer elegerunt nominaverunt et deputaverunt, omnibus melioribus modo, via, jure, causa et forma quibus magis melius vallidius et efficacius de jure facere potuerunt et possunt debuerunt et debent ac eisdem licuit et licet, magnificum virum dominum Pompeum de Pellinis de Perusia nuncium ad sanctissimum Dominum Nostrum Papam et totam romanam curiam, ad pertractandum, agendum, faciendum et negociandum in Urbe, illa negocia augustae civitatis nostrae Perusiae, quae in scriptis eidem domino Pompeo per ipsos M. D. Priores tradita fuerunt, ex omnibus eorum arbitriis, authoritatibus et facultatibus, ex forma quorumdam statutorum eis datis attributis et concessis . . . .

Die [vigesimanova Jannarij] predicti Magnifici D. Priores numero decem, in eorum solita Audientia pro tribunali sedentes, unanimiter viva voce obtinuerunt, omni modo meliori, quod magnificus dominus Pompeus Pellinus ab eis nuncius electus, absumptus et deputatus ad sanctissimum Dominum Nostrum Papam et Romanam Curiam, habeat agere et tractare negocia augustae civitatis nostrae Perusiae super infrascriptis punctis, de communi ordine, merito et commissione, et matura deliberatione, factis et extensis per egregium virum Santem Pelliciarum, eorumdem M. D. Priorum cancellarium. Quorum punctorum tenor talis est qui sequitur.

I Priori delle Arti e del Popolo di Perugia.

Molto magnifico messer Pompeo Pellini, ambasciatore destinato da Noi alla Santità de Nostro Signore Gregorio per divina provvidenza papa XIII. A ricordo, per essere voi stato uno dei principali del Magistrato passato, et altrimenti ancora, quasi di continuo versato nelle cose pubbliche; et non accadesse stendersi molto intorno alle commissioni che habbiamo a darvi, ma che solamente notassimo i capi d'esse, et rimetterci nel resto alla prudenza vostra; nondimeno a sodisfazione et giustificazione vostra vi diremo:

Prima: che, dopo il bascio dei ssm̃i piedi, debbiate con quel maggiore affetto che potrete, ringratiare S. Santità, a nome Nostro, della benigna gratia che l'è piaciuta farci, di concederci che possiamo levar le gravezze dal sale et dalla carne, et impor quelle, coll'altre che non havevano assegnamento, a questa sola della macina; mostrandole, che oltre alla sodisfatione che universalmente se n'è presa da tutti quelli che amano il ben publico et il servizio della Santa Sede, il nogotio comincia a riuscire tanto bene che, se non viene impedito da chi volesse cavillare sotto pretesto di prerogative et privilegi, si spera che sia per continuare con tanta felicità, che veramente se ne tiene et terrà grado di memoria sempre graditissima alla gran bontà di sua Beatitudine.

Ma perchè alli giorni passati, Monsignor Illustrissimo il card. Alessandrino, ha fatto presentare a' nostri appaltatori un monitorio del'Auditore de la Camera, prohibendo loro espressamente che non diano alcuno impedimento a chi vuole andare a macinare alle Mole del suo Priorato, ma che si lascino andare liberamente come prima; supplicherete umilmente S. Santità, che Le piaccia farci gratia d'imporli perpetuo silentio, acciocchè non ci convenga necessariamente litigare con S. Signoria Illm̃a, come per le cose nostre ordinarie ci è stato forza di fare in tempo della felice memoria di Pio iiij, nonostante che havessimo ottenuto in Ruota

tre sententie conformi contro il Cardinal Salviati suo antecessore. Et poi chè, nè nostri capitoli, non si vieta a nessuno l'andare a macinare dove gli piaccia, si contenti ordinare che, chi vuole andare alle sue mole, o sia lavoratore o ministro del suo Priorato, o altri chi si voglia, da forestieri habiemnti in poi, sia obligato pigliare da' nostri appaltatori la bolletta et pagar loro la gabbella come gli altri; conforme alla gratia che a S. Beatitudine è piaciuta farci, senza riservo di persona alcuna; perciò che se si lasciasse aperta la strada di andare alle sue mole senza bolletta et pagamento di gabbella, oltrechè non sarebbe possibile de riparare alle fraudi infinite che si farebbono per il gran concorso che là havrebbono le genti, per non pagar gabbella; sarebbe cosa di tanto malo esempio che non mancarebbono degli altri, i quali hanno le molina et pretendono qualche privilegio, che cercarebbono per questa via di fare ancora essi il medesimo; et così il negotio perderebbe di reputazione et portarebbe pericolo di risolversi in fumo; come per rispetto delle fraudi, erano per fare quelli del sale et della carne, se a Sua Beatitudine non piaceva di prevenire, con la gratia di permutargli sopra la macina. Et poi non si servarebbe nè anche l'equalità, come per bolle de' sommi pontefici è stato ordinato, et in particulare dalla Santa Memoria di Pio V, il quale rivocò tutte sorti di privileggi et essentioni, et dechiarò che dal sussidio triennale, tasse de' cavalli morti et quatrino della carne, non fusse essenta persona alcuna di qualsivoglia dignità, etiandio cardinale, eccetto quelle che fossero veramente onerose per causa d'effectuale sborscio di danari.

Et in questo proposito, La supplicarete anche humilemente che per torre ogni dubbio a chi volesse cavillare contro questa esactione et per non haver sempre a fastidire S. Santità et suoi ministri, si degni, in essegutione de' suoi brevi, farci gratia di dar commissione espressa a Monsignor Reverendissimo Governatore, per sè et successori suoi, che debba astringere a pagar questa gravezza tutte quelle persone così ecclesiastiche come secolari che d'allora in quà, che da' noi fu fatta la compositione del sussidio triennale con l'arcivescovo Sauli, commissario apostolico, hanno per tassa et in qualsivogli altro modo, preso il sale dalla nostra salaia, et concorso con gli altri a questa gravezza et a quella della carne: etiandio che da quel tempo in quà, l'havessono per qualche tempo per lemosina della Reverenda Camera senza l'augumento; et che, per via di fraude o per rispetto de la trascuraggine degl'appaltatori che sonno stati, havessero intermesso, differito o cessato il pagamento; certificando S. Santità che per una volta non può fare a questa devotissima città gratia che le possa apportare più sodisfactione et partorire maggior quiete che questa, di dar ordine et modo che ognun paghi, et tor

via la materia degl'odii intestini et discordie civili che per ciò potessero nascere.

Ancora esporrete a S. Santità, che per haver questa sua devotissima città penato più d'un anno e mezzo, prima che abbia potuto trovare et ottenere un assegnamento fermo onde potesse cavare quel che le mancava per pagare le tasse de' cavai morti et vivi, il porto et la fortificatione d'Ancona, et l'augumento della porcina salata, era restata tanto adietro coi pagamenti, che le è convenuto pigliare a censo 2 milia scudi per sodisfare i Commissari d'una parte; a talchè tra questi, e quel che resta a dar loro, et che necessita anco di far buoni a gli Appaltatori della salaia et de l'uno e l'altro quatrino della carne perchè consentissero a far questa permuta della Macina, hoggi si truova il debito oltre a tre milia scudi; oltre poi, che importando le sue gravezze i4363 scudi l'anno, et non cavandone della macine più che ii4i0, vengono a mancarle ogni anno 3953 [2953] scudi. Di maniera che, per non trovar altro modo, s'è andato considerando di ristriguere le cose del palazzo fino che sia possibile et patire anche di qualche cosa, per fino a tanto che si vegga il ritratto che in questo primo appalto si farà della macina. Et perchè, tra l'altre provisioni, s'è pensato di ridurre la nostra Ruota a tre auditori soli, per impiegare li 240 scudi che si danno di salario al quarto auditore, negli interessi di due altri milia scudi da pigliarsi a censo, et questo non può farsi senza la benigna gratia di S. S. per essere gli ordini di detta Ruota approvati per breve del Papa, La supplicarete humilemente che, per far in un medesimo tempo duo gran beneficj alla sua città, Le piaccia concederci gratia di poterlo fare; atteso massime che questo quarto auditore non serve per altro che per fare immortali le liti; poichè per isperienza s'è molto ben conosciuto in più e diverse cause di grand'importanza, che per essersi tirati duo Auditori per banda, non hanno mai potuto accordarsi a sententiarci, di che n'è seguito et è per seguire tuttavia grandissimo danno a' nostri Cittadini; ove che riducendosi a tre auditori, ogni volta che due saranno d'accordo, il terzo non potrà impedire che le cause non si spedischino.

Esporrete parimente a S. Santità che per essere alli mesi passati dato a l'olio il prezzo di XI paoli, per vendersi d'intorno a' nostri confini, per tutto, a ragione di XVI, XVIII et XX paoli il mezzolino, Mons. Illmo Governatore, con tutta la diligenza che usa in ogni cosa, non può fare tante provisioni che non siano più l'inventione che si trovano per cavarlo sin dentro le casse contro-bando; a tal chè non essendo bastante la Corte a rimediarci nè a fare che chi l'ha non lo tenga celato per non darlo al prezzo limitato, questa città et suo contado ne son caduti in tanta necessità, che l'andar tutto di' cercando da comprarne etiando con

Bollettino di S. S. R., (senza che si possa haver per danari) ai poveri uomini, è, si può dire, un'altra gravezza, così per il tempo che perdono come anche per non poter la notte vegliare a guadagnarsi il pane; oltre che se na pate estremamente anco per vivere et per l'esercitio della lana et d'altri che l'adoprano.

Et imperò La supplicarete humilmente, che poichè s'è adempito l'obbligo delle cento some che si fuorono imposte per Roma, Le piaccia rivolger l'occhio della misericordia verso i nostri poveri et dar licenza che si possa vendere per quel che se ne truova; perchè ogni volta che i padroni d'essi sieno liberi nel venderlo, non è dubbio che la città ne sarà tanto abondante, che non pur ne havrà per sè, ma potrà darne agl'altri; et non havendo mercantia più viva di questa, potrà mantenere il commertio che per l'adietro ha tenuto sempre con Bologna, et altre città de Romagna, mandandovi l'olio, et ricevendo altre robbe; et magiormente potrebbe farlo, quando a S. Santità piacesse contentarsi che quello che sopravanza possa cavarsi per lo Stato di Santa Chiesa liberamente; poichè alla R. Camera, pagato che le serà la sua gabella, non ne segue alcun pregiuditio; anzi tanto più utile, quanto che questa Città sarà più mercantile. E di questo La supplicarete anco per ispecial gratia.

Supplicarete anco S. Santità con tutta l'efficacia et humiltà maggiore, che, per Sua bontà, si degni consolar questa sua devotissima Città in farli gratia che ne' suoi monasterii si possino accettar le zitelle che sonno ben disposte a servire a Dio, et che le già accettate, stando in proposito, possino pigliar l'abito, et non siano più trattenute, come sonno tuttavia; sendo che esse e i poveri lor padri et attinenti non sappiano che fin sia per haver il caso loro, nè che tampoco sperino di poter rihavere le doti che anticipatamente hanno pagato; che veramente, per esser la sua città incredibilmente povera et [per] aver non meno copia di monasterii che forsi habbia alcun'altra città, lo riceverà per uno dei maggior benefitij, che mai per alcun tempo potesse ricevere; attesochè per esser già bene incaminato l'ordine dato che siano sovvenuti d'elemosine pubbliche, non v'è più pericolo che alcun di quelli che sono poveri patino talmente del vivere, che non possino accettare molto maggior numero di quel che vi sia stato per l'adietro; oltre che non rinovandosi in essi le persone per morirsi di quelle che vi sono, i monasterij si serrerebbono in breve tempo, e i poveri Cittadini carichi di famiglia, mancarebbono di questa commodità di poter locare le lor zitelle.

Apresso, perchè nella cedola del lago si dispone che i conduttori di esso siano obligati, nel tempo della quaresima, mantenere abondante la città di pescio, et mettervene ogni settimana settanta some, tra grosso et minuto, in modo che ogni giorno ve ne sia abondanza; et per esser

35

molto cresciuta la gente et esservi lo studio, et tanti monisterij et luoghi pij, le dette settanta some non possono bastare, anzi se ne pate tanto estremamente, che non si conosce che habbiamo un lago tanto abondante qui vicino; supplicarete humilmente S. Santità, che si degni farci gratia di disporre che la detta messa di pescio si debba fare di cento some la settimana, a ciò che si possa fare la quaresima come conviene a buoni christiani; o almeno, non contentandosi di questo, Le piaccia deptarci per Commessario Mons. Reverm̃o Vescovo nostro, come quello che sta quì fermo, con darli piena facultà di farci osservare in questa parte la cedola; et la pena che in essa viene applicata alla capella del Palazzo et conservatori della moneta, applicarla al monte della Piatà amministrato da S. S. Illm̃a, con ordine espresso che non possa farne remissione o gratia alcuna; poi che si vede manifesto che per il rispetto che si porta al thesaurario et altri interessati in detto lago, non si procede mai alla essegutione di detta pena, ancor ch'essi siano ogni anno mancati purassai in grosso di adimpire l'obbligo loro, massime da l'hora in quà che senza intemento [intendimento?] della Città fu rifermata la cedola, et dechiarato che detta messa di pescio si faccia et osservi sì et in tal modo che li detti conduttori debbano alla palma d'oliva haver messo detta quantità; la qual dechiaratione essendo mal interpretata, ne segue ch'essi fanno, stentare il pesce in tutta la quaresima; et alhora poi che non ve n'è più bisogno et che affronta nella mutation del nostro magistrato, non v'è neanche chi si curi di far resentimento contra i detti conduttori, et così ogni anno si va di male in peggio etc. In fede etc. Dato in Perugia nel Palazzo della nostra residenza il primo di febbraio MDLXXV.

Sanctes Pellicciarius Canc. mandatus.

UN NUOVO DOCUMENTO

SULLA CONCESSIONE DEL PERDONO DI ASSISI

(Testimonium Michaelis Bernardi)

Nelle passate edizioni della *Vita di S. Francesco* io avevo creduto di non potere accettare tutto ciò che riguarda la concessione della famosa Indulgenza della Porziuncula o Perdono d'Assisi; ma nuove ricerche da me compiute a Firenze, a Roma e in Assisi mi hanno fatto persuaso ch'io mi era ingannato: esse infatti non solo mi hanno condotto alla scoperta di documenti nuovi, ma mi hanno anche provato che i documenti tradizionali, che si adducono in favore dell'Indulgenza, sono in generale autentici. Gli storici però che li trascurarono, come se fossero carte senza valore, meritano veramente di essere scusati, perchè nel passare per le mani di copisti ignoranti, e talvolta anche poco scrupolosi, quelle avevano a poco a poco perduto la maggior parte di quei segni, onde a prima vista si riconosce un documento originale. Nella prossima edizione francese della *Vita di S. Francesco,* darò *in extenso* tutti i documenti che si riferiscono alla concessione del Perdono di Assisi, a seconda degli originali. Intanto sono lieto di farne conoscere ai miei amici dell'Umbria uno, il più curioso, senza dubbio, della serie.

Sarà bene anzitutto di mostrare ai lettori, come in un quadro, il posto de' principali documenti:

Ognuno sa come nessuno dei veri e propri biografi di Francesco parli in modo del tutto esplicito di questa famosa Indulgenza: dirò altrove della ragione di questo silenzio e del perchè i documenti si raggruppino intorno a certe date.

1° gruppo (1277).

1. Testimonianza di Benedetto d'Arezzo;
2. Racconto di frate Leone;
3. Testimonianza di frate Oddo d'Acquasparta;
4. Testimonianza di Pietro Zalfani;
5. Disputa di Pietro Giovanni Olivi.

2° gruppo (circa 1310).

1. Testimonianza di Giovanni dell'Alvernia;
2. Parole di Ubertino da Casale;
3. Testimonianza del B. Francesco da Fabriano;
4. Notificazione di frate Teobaldo, vescovo d'Assisi.

3° gruppo (1335).

1. Il libro del Bartoli;
2. Diploma di Corrado, vescovo d'Assisi.

Possiamo dire che i nove documenti dei due primi gruppi si avvalorano vicendevolmente, in quanto sono espressioni differenti dello stesso argomento, ed è probabile che nessuno avrebbe mai pensato a mettere in discussione il Perdono d'Assisi se si fossero avuti dinanzi. L'esame minuto di essi prova, infatti, l'autenticità della concessione dell'Indulgenza e come costituiscano, si può dire, la tradizione ufficiale dell'Ordine in riguardo allo stesso fatto. Invece, i due documenti del terzo gruppo son cosa del tutto diversa. Tanto nel libro del Bartoli, quanto nel diploma di Corrado troviamo lo stesso argomento, ma in mezzo ad una varietà di nuovi racconti. L'edificio primitivo è stato distrutto e se le pietre vennero usate nella nuova costruzione furono però così sparpagliate e tanto bizzarramente disposte, che non è più possibile farsi un'idea dell'antico disegno.

Che mai era avvenuto e donde proveniva questa ricchezza di nuovi materiali? Nè il Bartoli, nè il vescovo Corrado ce lo dicono: ma la seguente pubblicazione ci permette in certo modo renderci conto dell'origine dei loro lavori.

Mentre nell'Ordine dei Frati Minori si perpetuava il racconto della storia autentica della concessione dell'Indulgenza e si pubblicavano i documenti indicati superiormente, si veniva a poco a poco formando in mezzo al popolo una leggenda, che descriveva sempre i medesimi fatti, ma con quella forma maravigliosa di cui l'immaginazione popolare si compiace rivestire tutto ciò che l'interessa.

Il Bartoli (ed io dimostrerò nello studio critico dell'edizione francese che il vescovo Corrado non ha fatto che copiarlo), il Bartoli, dico, trovandosi dinnanzi alle due tradizioni, concernenti un solo e identico fatto, non ebbe il coraggio di scegliere l'una coll'escludere l'altra; trascinato dallo zelo per la sua cara Porziuncola, nulla volendo omettere che gli sembrasse poter contribuire alla gloria di quella, dimenticò che, come dice il Vangelo, non bisogna cucire un pezzo di panno nuovo su un vecchio abito, cercò di accordare, quasi cucendoli insieme, i racconti più disparati.

Dal che provenne che per secoli la storia dell'Indulgenza è stata uno dei punti più oscuri e che molti storici spregiudicati, colpiti da tutte le contradizioni dell'opera del Bartoli, non videro che essa, invece, racchiudesse tutto un complesso di vere e proprie testimonianze.

Mancavano gli indizi delle vie da seguire per addentrarsi in quel dedalo e separare la storia dalla leggenda, e giustamente ha detto il Le Monnier: « Non è facile di scorgere dove fermarsi in questo progressivo moltiplicarsi di abbellimenti » (1).

Il documento che segue, la testimonianza di Michele Bernardi, ci rappresenta la tradizione popolare sulla concessione dell'Indulgenza.

Ponendolo nella sua integrità, accanto ai documenti più innanzi indicati, abbiamo sotto gli occhi le medesime fonti che ebbe il Bartoli, ed è quindi facilissimo vedere come egli procedette.

Questa tradizione popolare così isolata ed esaminata nella sua interezza non è senza un certo valore storico. I fatti vi sono molto alterati nei contorni, ma in mezzo alle alterazioni il critico storico scoprirà molto utili indicazioni. Si prova l'impressione di ascol-

---

(1) *Histoire de S. Fr.* t. I, pag. 349, Paris, in 8°, 1889.

tare un racconto in cui sotto forma di parabola si esponga un fatto storico.

La prima metà del documento si trova nello *Speculum*, 71 a-72 b, ed io, già disperato di giungere a conoscere il resto, l'ho trovato nel ms. Vat. 4654. E su questo ms. sarà fissato il testo che segue.

La divisione in versetti è stata introdotta per rendere più facili le ricerche e le citazioni. La punteggiatura, che quasi non esiste nell'originale, è stata aggiunta; l'ortografia è stata conservata rigorosamente.

(*fol. 154 a.*) [1] In nomine domini et individue trinitatis patris et filij et spiritus sancti et beate marie semper virginis et omnium sanctorum, ad reverentiam quinque plagarum quas dominus noster iesus christus suscepit in crucis patibulo pro salute humani generis [2]. De quibus sanctus franciscus contemplans affectuosius consignatus est in corpore similitudinarie stigmatibus ipsius [3]. Ego michael bernhardi olim de spello et concivis nunc et habitator civitatis assisij, tamquam devotus et spetialis beati francisci et ipsius ordinis [4], Accessi quadam die ad locum beate marie de angelis sive de portiuncula, et ibi inveni fratrem bernhardum quintevallis [5], fratrem leonem, fratrem petrum chatanii, fratrem angelum de reate, fratrem philippum longum de costa sancti severini, fratrem masseum de marignano: et fratem gnilielmum qui mutuo loquebantur ad invicem [6]. Et cum accessissem ad eos et videns quod absconse loquerentur, rubore ductus volui recedere [7]. Et ipsi vocaverunt me: et ego accessi ad eos. Et illud erat colloquium ubi nunc beatus franciscus. Et unus illorum cepit loqui ad me, scilicet frater petrus catannii et dixit: [8] Audi, michahel, valde mirabile quod accidit diebus istis proximis preteritis, quia cum ipsa pia mater nostra, videlicet beatus franciscus, qui nunc moratur in carcere montis sub assisio [9] Et frater bernhardus venit hodie ab eo, qui assotiavit eum ibi, quia cum esset in tabernaculo, hoc est in cella, que erat in horto post ecclesiam sancte marie, quam ostendit tunc hoc anno digito [10] de mense ianuarij proximi preteriti tempore nocturno quasi media nocte [11]. Et ecce sathanas venit ad eum iuxta tabernaculum, cum ipsa pia mater esset in oratione et dixit ei: Francisce, quare vis tu mori ante tempus, quare ista et talia facis? [12] Nescis tu quod dormire est potissimum alimentum corporis? Tu iuvenis es, tui dormire et quiescere potissimum est, et alias dixi tibi in quadam ecclesia, que vocatur quattuor capelle de comitatu tudertino, quod tu es iuvenis et poteris alias facere penitentiam de peccatis tuis [13]. (*fol. 154 b.*) Ad quid ergo affligis tu te tantum in vigilijs et orationibus? Et

tunc sanctus franciscus expolians se tunica exivit de tabernaculo et introivit per grossam clausam et sepem et ingressus est silvam durissimam et spinosam, que erat philippi iacobi iuxta ecclesiam de portiuncula [14]. Et cum ipsa pia mater, videlicet beatus franciscus, esset in medio silve cum corpore a spinis concremato et sanguinolento, dixit [15]. Melius est inestimabiliter quod sic agnoscam passionem domini nostri, quam ego obtemperem delitiis et blanditiis deceptoris [16]. Et statim fuit in medio silve lumen magnum et in maximo gelu, sicud est in ianuario, flores rosarum apparuerunt et cetus angelorum innumerabilis apparuit tam in silva quam in ecclesia, iuxta quam erat silva predicta [17]: et tunc angeli viva voce dixerunt beato Francisco: Accede velociter ad salvatorem et matrem eius stantes in ecclesia [18] (Tunc beatus franciscus invenit se indutum novo vestimento, quomodo vero et qualiter, ipse ignorabat: et tunc apparuit via recta strata de serico ornata ad eundum in ecclesiam ipsam (1)) [19]. Et ipse beatus franciscus accepit de rosario rosas rubeas et rosas albas: et ivit statim per viam illam in dictam ecclesiam sancte marie et accessit ad altare et posuit ibi rosas quas detulerat [20]. Et tunc vidit dominum ihesum stantem et beatam virginem matrem eius stantem a dextris eius cum magna multitudine angelorum [21]. Et tunc ipse dominus noster locutus est beato francisco prostrato in terram ante conspectum eius et matris eius virginis marie [22], et dixit: francisce, postula quod vis circa salutem gentium et reparationem ecclesie terrestris. Et ipse iacebat quasi raptus in conspectu divinitatis [23]. Et tandem, ad cor reversus, locutus est dicens: Sanctissime pater, illud supplico ego miser peccator, quod digneris facere hanc gratiam humano generi [24], quod concedas veniam et indulgentiam omnibus et singulis venientibus ad locum istum et introeuntibus ecclesiam istam omnium peccatorum suorum universaliter et singulariter, de quibus confessionem fecerunt sacerdoti et mandato comparuerunt [25]. Et supplico beate marie advocate humani generis quod pro hac re adiuvare et apud piissimam et clementissimam maiestatem (*fol. 155 a.*) tuam intercedere dignetur [26]. Et ipsa celorum regina humilissima et clementissima, inclinata precibus beati francisci, statim cepit supplicare filio suo dicens [27]. Altissime omnipotens deus, supplico divinitati tue et humiliter intercedo, quod dignetur maiestas tua se inclinare procibus fratris francisci famuli tui [28]. Et ipsa divina maiestas locuta est dicens: Satis grande est quod petisti, sed maioribus dignus es, frater francisce, et majora habebis et ego petitionem et

(1) Il versetto 18 non si trova nel codice Vat., 4654, ma quel che segue prova che ciò dipende da una pura dimenticanza del copista; è stato dunque aggiunto dal testo dello *Speculum* 71 b.

orationem tuam admitto. [29] Determina tamen diem in qua fieri debeat et tempus: [30] b. franciscus franciscus satim locutus est dicens: Sanctissime pater noster, ordinator celi et terre, tu digneris ordinare propter magnam misericordiam tuam diem istam assistente ad hoc beatissima Virgine matre tua humani generi advocata. [31]. Et sic divina majestas statuit, a vesperis prime diei augusti usque ad vesperas secunde diei [32], ut quicumque venirent eo die contriti et confessi de peccatis suis, de quibus existerent, quod remissa fuerint eis omnia peccata per eos commissa a die baptismi usque ad diem adventus et introitus ecclesie. [33] Et ipse beatus franciscus ait: Sanctissime pater noster qualiter fiet quod veniat in scientiam et in credulitatem humano generi? [34] Et ipse dominus noster ait: Francisce, hoc fiet, deo favorante et preparante et auxilium prebente gratie sue [35]. Tu autem ire debes ad vicarium rome, quem constitui, cui potestatem dedi ligandi atque solvendi, ut ipse faciat pro te fieri, prout ei videbitur. Et beatus franciscus dixit: [36] Qualiter credit (sic) mihi vicarius tuus, forte non credit (sic) mihi peccatori. Et ipse omnipotens deus dixit beato francisco: [37] Deferas tecum testes aliquos de sotiis tuis, qui hoc audierunt et rosas albas et rubeas quas in mense ianuarii collegisti in silva in afflictione et disciplina corporis tui, et numerum rosarum sicud tibi videbitur expedire [38]. Predicta omnia audierunt fr. petrus cathanii fr. ruphinus syphii, fr. bernhardus quintevallis (*fol. 155. b*) fr. masseus de marignano et socii [39], qui stabant in tabernaculis suis idest in cellis extra ecclesiam in orto ubi est cella beati francisci [40]. Et beatus franciscus de illis rosis accepit tres rubeas et tres albas ad honorem sanctissime trinitatis et ad laudem beate virginis hoc fecit presente ipsa majestate divina simul cum matre [41]. Et demum maximus chorus angelorum qui surrexerunt et cantaverunt, *te deum laudamus* [42]. Post hoc in mane, b. franciscus recepit tunicam suam et accessit ad istos tres fratres sotios suos et dixit illis [43]: Preparate vos ad veniendum romam et imposuit eis silentium de hiis que audierant. Et hii sunt fratres, scilicet, f. petrus cathanii, fr. bernhardus quintevallis et fr. Angelus de reate [44], et ceperunt iter ad eundum Romam, relictis aliis sociis in loco. Et ingressi civitatem romam, direxerunt gressus iuxta ecclesiam lateranensem et ibi invenerunt papam honorium successorem innocentii vicarium domini nostri ihesu christi [45]. Cui beatus franciscus adhesit cum piis sotiis suis, significans sibi omnia supradicta et de hiis perhibuerunt testimonium tres fratres predicti [46] et illi detulerunt VI rosas, scilicet tres rubeas et tres albas, ut superius notatum est [47]. Et ipse papa honorius aspiciens in mense ianuario rosas ita virentes tanti coloris et odoris [48], et dixit: Hoc verum miraculum est et divina bonitate scimus quod verum est testimonium eorum [49]. Nos tamen loquemur cum fratribus no-

stris, dixit papa, et audiemus in consilio secreto intentionem eorum et deliberabimus quod super hoc faciendum sit [50]. Et iussit ut reciperetur beatus franciscus cum sociis suis in loco congruo et honesto et darentur eis necessaria, et mandavit beato francisco ut sequenti die esset (*fol. 156 a.*) diluculo coram eo [51]. Et statim sequenti die beatus franciscus stetit coram domino papa: Digne christi vicarie, adimpleatis circa materiam supra dictam voluntatem regis cęlestis et matris eius ob cuius vocabulo ecclesia angelorum sive de portiuncula vocatur [52]. Et dixit papa beato francisco: afferas coram fratribus meis que sit voluntas dei et matris eius, licet alias dixerim [53]. Beatus franciscus respondit: Voluntas dei est, ut a vesperis prime diei augusti usque ad vesperas secunde diei dicti mensis [54], quod quicumque intraverit et quicumque ibi venerit in ecclesiam s.e marie de angelis sive de portiuncula assisinatis dyocesis remittantur sibi omnia peccata a die baptismi [55], videlicet que tunc recordaverit et ibi non recordatur, in penitentia, scilicet in confessione, memoriam fecerit et mandatum susceperit a sacerdote corde contrito et humiliato et absolutus fuerit per ipsum sacerdotem post mandatum. [56] Papa respondit: Fr. francisce, magnum est quod petis, sed postquam rex celestis dominus ihesus christus ad instantiam beate virginis marie matris eius tuam orationem exaudivit [57], nos scribemus episcopis perusii, assisii, tudertini, spoletino et fulginati et nucerino, urbeveterano [58], quod ad locum predictum sancte marie prima die augusti conveniant et notificent venientibus indulgentiam que tibi placuerit [59]. Et beatus franciscus cum sociis suis accepit litteras summi pontificis ed ad dictos episcopos venerunt et litteras dictas fecerunt presentari [60]. Et procuravit ipse beatus franciscus quod in die prima kalendarum augustorum (sic) omnes predicti episcopi venirent ad ecclesiam supradictam [61]. Et factum est pergulum ligneum in quo omnes dicti episcopi ascenderent simul cum beato francisco [62]. Et cum magna multitudo gentium esset iuxta pergulum congregata, et circum adiacentia dixit iterum beatus franciscus episcopis [63]. Quis vestrum vult predicare et veniam annuntiare? Et ipsi convenerunt in unum et intra se dixerunt: [64] Nos habemus sequi voluntatem fratris francisci, secundum tenorem litterarum papalium [65]. Et dixit beatus franciscus: Licet non sim dignus, volo aliqua (*fol. 156 b.*) dicere et predicare in conspectu gentium et annuntiabo indulgentiam matris dei [66]. Et vos de mandato summi pontificis auctoritatem prestabitis et annuntiabitis una mecum. Et surrexit et predicavit beatus franciscus adeo benigne et humiliter, ita ut videretur angelus celestis et non homo carnalis [67], Et perfecto sermone, denuntiavit indulgentiam, videlicet quod quicumque venirent ad illam ecclesiam et ingressum haberent [68] a vesperis prime diei in ka-

lendis augusti, usque ad vesperas secunde diei dicti mensis, tam de nocte, quam de die, includendo noctem sicut diem [69]. remitterentur sibi omnia peccata sua postquam confessionem fecerint a die baptismi usque ad dictum diem, et hoc locum haberet quolibet anno in perpetuum [70]. Audientes vero episcopi, indignati sunt et scandalum passi sunt de hoc quod dixerat beatus franciscus [71] atque dixerunt: Licet dominus papa mandavit nobis quod sequamur circa hoc voluntatem tuam [72], non fuit sue opinionis quod sequeremur in hoc, quod congruum non est. Unde denuntiemus indulgentiam X annorum [73]. Et surrexit episcopus assisinas ad dicendum decem annis, et dixit quidquid dixerat beatus franciscus et aliud non potuit dicere [74]: ad hoc sunt multi testes tam de perusio, quam de aliis civitatibus et de contrata. [75] Dicitur etiam quod omnes alii episcopi singulariter unus post alium surrexerunt ad id quod dictum fuerat contra dicendum. [76] Et omnes quod beatus franciscus dixerat affirmaverunt aliudque dicere minime valuerunt. [77] Testes autem inter alios qui interfuerunt: Suppolinus hugolini presbiter, dominus andreas de monte mellino de assisio, dominus neapoleo de armenzano [78], dominus johannes presbiter de geormini, petrus tubaldini, et ut predicitur multi alii, quos esset difficile nominare.

P. Sabatier.



COMUNICATI

ANCORA GLI ORSINI

Al prof. Fedele Savio, che con tanta opportunità ha impreso a districare la fin qui confusa genealogia degli Orsini, offriamo come attestato della nostra stima queste poche notizie, che siamo lieti d'aggiungere a quelle già da lui pubblicate in questo Bollettino.

Tra gli scarsissimi documenti del XIV secolo da noi raccapezzati a stento nell'archivio notarile di Calvi, annoveriamo un fascicolo di bastardello in mezzo foglio che va dal 2 maggio 1372 al 1374, ed un quinterno staccato di ugual sesto, ma di cui non si può apprender l'anno, i quali dal contesto appariscono esser del notaio Ser Pietro Bartolomelli da Calvi (1). Ebbe costui relazione cogli Orsini, e fu, come si rileva dai suoi atti, loro vicario in Monterotondo nell'aprile del 1373; ci ha lasciato perciò vari atti che li riguardano.

Il più importante è dell'8 luglio 1373. Esso è dato in Fiano Romano (Flagiano Romagne) nella chiesa di s. Biagio ed è scritto in un foglio, che poi piegato, come gli altri, per la lunghezza, fu cucito nel fascicolo mentovato. In esso Francesco di Giordano Orsini, dovendo pagare alle sorelle Giovanna, Alessandra e Simonetta, nonchè a Bucio suo fratello presente e stipulante per le sorelle, *pro ipsarum dotibus et aliis quibus est dicto Bucio obligatus,* la somma di fiorini 4135 d'oro, a norma dell'arbitrio dato tra esso Francesco e Bucio da Giovanni Orsini conte di Manoppello, e volendosi esonerare da detto debito, promette e si obbliga di

(1) Crediamo di poter attribuire a questo notaio anche un quinterno in folio contenente sentenze del vicario di Calvi nel 1372.

dare ogni anno al detto Bucio, per sè e sue sorelle stipulante, fiorini 700 d'oro, metà a marzo e metà a maggio, fino alla intera soddisfazione del debito. A garanzia del pagamento vincola i redditi e proventi del castello di Galera, al qual fine nomina fin d'allora vicario generale delle sue terre e di detto castello *Cecchum de Alberinis dictum stupposum* di Roma, rione S. Eustachio, « absente tamquam presente ».

Sono testimoni all'atto: « dno Nicolao de Ursinis nolano et palatino comiti, dno Troylo dni Io. de Ursinis, dompno dominico abbati de Mon. S. Andree in Flam., dno Angelo Sassi de Urbe de Rione pinee, Ianne Vivaldi de Urbe de Rione campi martii, Ceccho Montanaro de Rione S. Eustachii et dno Nicolao de Canimortuo et ser Antonio Cecchi de Flagiano not. » il quale si sottoscrive.

Dunque nell'albero degli Orsini di Monterotondo, datoci dal Savio (1) dobbiamo aggiungere a Francesco di Giordano altre due sorelle: Simonetta ed Alessandra. Che nel nostro atto non si faccia menzione di Perna, è evidente pel detto del Savio ch'essa andò sposa nel 1372. Ma ciò che principalmente importa osservare è quel che riguarda lo stesso Francesco. Il Savio lo crede morto tra il 1370 e il 1374 perchè il solo Bucio interviene al matrimonio di Giovanna, compiutosi appunto in quest'anno a Monterotondo. La congettura ragionevolissima, cade ora facilmente, perchè sappiamo appunto come Bucio si fosse assunto verso il fratello l'incarico di provvedere alle sorelle. Francesco, infatti, era vivo ancora nel 1376. Ciò apprendiamo da un breve contratto contenuto nel fascicolo d'un bastardello d'ignoto, che comprende dal 1373 al 1377. È un prestito di 35 fiorini d'oro tra Calvesi e il debitore, in caso d'inadempimento di patti, si obbliga alla multa di 50 fiorini, d'applicarsi metà a *Francisscho et Bucio de Ursinis* e metà al creditore. È in data del 20 marzo 1376.

L'importanza di quest'atto così semplice è grandissima per noi. Anzitutto è l'unico che finora accenni ad una signoria degli Orsini a Calvi prima del XVI secolo, in cui fu per 45 anni degli Anguillara. Ma ci dà lume anche sopra un altro punto.

(1) *Le tre famiglie Orsini di Monterotondo, di Marino e di Manoppello* (*Bollettino* n. 1).

Narra il Savio sulla scorta del Montemarte da Orvieto, che il Cardinal di Manoppello, nominato vicario del patrimonio da Urbano VI, fu maltrattato nel 1386 in Narni da Baciolo di messer Giordano ch'egli ritiene per Bucio fratello di Francesco. Aggiunge come nel 1387 fosse preso, pure a Narni, Poncello di Francesco, il quale poi, secondo il Contelori, ottenne, giurando fedeltà a Urbano VI insieme col fratello Giovanni, oltre altri castelli, anche a città di Narni il 24 settembre del 1388.

Ora ecco il passo del Contelori: « ...... *Johannes et Poncellus filii qu. Francisci de Ursinis iurant fidelitatem Urbano Sexto pro Castris Turris, Silicis, Montisasule, Collisreteris, Stimiliani, S. Poli et Civitate Narnie* PRO QUIBUS CENSUM NON PERSOLVERANT CAMERAE APOSTOLICAE » (1). Ciò vuol dire che gli Orsini di Monterotondo possedevano Narni (e Calvi con esso) anche prima del 1388.

Il nostro documento ci porta a stabilire che ciò fosse almeno fin dal 1376. Non tuttavia oltre il 1374, nel qual anno (10 gennaio) troviamo in Calvi Ser Andriolo « dni Jacobicci de palma » vicario di S. R. Chiesa. Ed anche non fu il loro possesso senza contrasti se, al dir del Moroni (2), Tommaso di Manoppello (fratello di Giovanni nominato nell'atto del nostro Bartolomelli), legato per Marche ed Umbria di Urbano VI, ricuperò al pontefice Narni, Amelia e Terni nel 1379.

Degli altri Orsini nominati nell'atto dell'8 luglio 1373, Nicolò conte di Nola è figlio del conte di Manoppello, Giovanni (3); Troilo di Giovanni è senza dubbio di quel ramo di Soriano e Castello

(1) *Genealogiae Familiae Comitum Romanorum*, Roma, 1650, pag. 18. Non rileviamo le inesattezze più volte incorse al Savio nella traduzione de' nomi de' luoghi della Sabina essendo facilmente correggibili da chi non n'è ignaro. Due atti del Bartolomelli concernono il dominio di Bucio in Collevecchio, Stimigliano e Santopolo. Sono del 10 agosto (1374?) e trattano di ordinaria amministrazione, ma ci piace di aggiungere a conferma delle congetture del Savio circa il Monte Giordano, che sono fatti in Roma *in domibus ipsius Bucii in camera iuxta salam positam in monte Ursinorum.*

(2) *Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica*, vol. XLIX, pag. 166.

(3) Abbiamo dal Bartolomelli, in data 11 marzo 1373, un atto tra alcuni fedeli del conte di Manoppello, tutti di Nerola, ed un soldato di Narni; *actum in villa S. Antonii in domo comitis supradicti in proaulo dicte domus existente...... supra portam dicti castri* (Nerola).

S. Angelo, di cui il Savio stesso ci diè la genealogia nel suo scritto su Nicolò III (1), e quindi cugino di Simeotto che fu argomento d'una memoria dello stesso autore nel n. 3 di questo Bollettino.

Del brevissimo tempo che costui fu signore di Orte, ribellatasi nel 1375 a Gregorio XI per istigazione de' Fiorentini (2), abbiamo scoperto un episodio, a quanto sappiamo finora ignorato, in una pergamena adoperata per fodera d' un bastardello del 1489-93 del notaro ser Cherubino Iacobuzi di Calvi. Questa pergamena, rifilata in calce, sul margine destro ed in parte del sinistro, contiene copia di una condanna, trovata nei libri del comune di Orte, lata da Carsucio di Franceschino « de Carsidociis » di Perugia, vicario di detta città pel magnifico principe Simeotto degli Orsini nel 1376. Il detto Carsucio, avendo trovato il processo iniziato dal suo predecessore contro un tal Egidio « magistri Cardi de Orto et contrata porcini », imputato di cospirazione e tradimento per aver trattato di dare la città al signor Giordano di Marino, ed essendo scaduto per il reo il termine di comparire o farsi rappresentare, lo condanna in contumacia al taglio del capo ed alla confisca dei beni. Il vicario è assistito dal suo assessore Enrico del fu Matteo de' Beccatelli di Bologna e dal suo notaro ser Cecco « Baccii » di Perugia. Ecco il passo in parola, in cui si rileva come Egidio mandasse ai suoi complici, « inter alia, quandam licteram q[ua apparet quia homines] predicti cum quibus predicta tractabat, quorum nomina tacentur, ad presens volebant accedere ad dandam civitatem ortanam dno Iordano de Marino et eius gen[tibus armigeris, et expli]cite quia ipse Egidius operaret ita et taliter cum effectu quia dictus dnus Iordanus dabit gentes armigeras pedestres et [equestre]s et faciet omnia que [necesse essent ad plenam e]xpeditionem negotii predicti, et per ipsum Egidium non stetit quin presens bonum et pacifichum statum dicte civitatis ortane tolleretur, [rumperetur] seu mutaretur et adnulla[retur, nec quia ortana civit]as ocpcupata (*sic*) et invasa non esset, nec quia dictus dnus Iordanus ad predicta attendere et consentire noluit » (3).

---

(1) *Civiltà Cattolica*, an. 1894, Quad. 1061.

(2) Moroni, loc. cit., pag. 187.

(3) Le parole chiuse tra parentesi quadre sono quelle da noi sostituite sulle mancanze dei margini e dei guasti della pergamena.

Si trattava di Orsini contro Orsini, giacchè questo Giordano è del ramo di questa famiglia detto di Marino, del quale pure si è occupato il Savio nel Bollettino del gennaio scorso ed al quale rimandiamo il lettore.

Calvi dell'Umbria, marzo 1896.

D. Benucci.



GLI ANNALI DEGLI OLORINI

E I MANOSCRITTI DI CRONACA SPELLANA

Giovanni Targa Olorini, discepolo di Baldo, scrisse gli Annali di Spello, sua patria, fino al 1338; Ranuccio, suo pronipote, li continuò fino al 1472; Giovanni e Guido, pronipoti del suddetto, fino al 1594. Ma, com'è già stato notato da altri, non si sa dove siano andati a finire; e negli ultimi decenni non sono stati citati, a quanto pare, se non di seconda mano. Nella prima metà del secolo scorso furono posseduti, non si sa se autografi, dal Passarini (V. Arme ecc., p. 94); e in una Posizione stampata a Roma coi tipi della Camera apostolica, nel 1738, per la canonizzazione del b. Andrea Caccioli (*Sacra Rituum Congr.*, p. 35), un canonico attesta d'aver letto notizie d'esso beato in un Ms. di Guido Olorini, nella Libreria de' Conventuali, costituente ora la massima parte della Comunale, catalogata nel 1865 dal dott. F. Rosi, che non inventariò parecchi opuscoli e Mss , accatastati, con le carte dell'Archivio di S. Andrea, nelle Colonne 7 e 8, dove ò cercato invano l'autografo di questi Annali. E di Guido Olorini non si trova più un Ms. De origine, antiquitate et nobilitate Hispelli (1610), notato dal Doni (*L.*, p. 567, n. V) e dal Marucelli (*M. m.*, v. XCVI, a. 62) e posseduto dal Passarini (l. c.). Parimenti andò perduta la Historia di Spello di Fausto Gentili (1621), ricordata dallo Iacobilli (*B. U.*, p. 101), dal Marucelli (l. c.), dal Passarini (p. 57), dai Bollandisti (3 giugno).

Rimangono tuttavia i seguenti Mss. cartacei, non ancor catalogati, che in massima parte derivano, più o meno direttamente, e con molte inesattezze e incoerenze, dai detti Annali Oloriniani.

1. Historie di Spello || et Annali, di ff. 15 in 4° picc., alla rust., in cart. st., nella Libreria Rosi, ora Dini. Sul retto

della copertina v'è lo stemma degli Olorini, riportato nel verso con un cappello cardinalizio e le parole: *Rainaldus Offreduccius de Olore, Patriarcha Hierosolimitanus* (creato da Gregorio V nel 998). Comincia: *Venuta di S. Pietro, Principe degli Apostoli, in Italia;* finisce: ... *non volle accettare,* e giunge con le notizie al 1598; ma, essendovi a p. 4 il distico del Donnola su Orlando, non può essere anteriore al 1635.

II. Con le parole: *si trova un antiquiss.º e nobiliss.º acquedotto* comincia ora un frusto e acefalo Ms della Comunale, di pp. 124 in 4º picc., alla rust., con disordinata numerazione e diverse interfogliature, già posseduto e in parte scritto da T. Donnola, che vi cita una sua *Historia di Spello* (?). Oltre un suo abbozzo su *La Patria di Properzio* e una diceria di Fausto Gentili, ecc., v'è uno scritterello *Sulle Statue* di Spello, una silloge d'iscrizioni romane, ignota al Bormann, e, a pp. 31-49, una Descrizione dell'antichissima Terra di Spello, *con la traslazione delle reliquie del b. Andrea Cacciola, composta dal R.do don* Nevio Feliziani *di Spoleto, nel 1597,* trascritta però posteriormente; della quale si legge un'altra copia, di mano del Dorio, a cc. 288-298, 300-311 del codice A. V. 5 della Jacobilliana di Foligno, segnato nel dorso: *Umbria, t. X.* È ricordata dallo Jacobilli (*B. U.*, p. 206), dal Marucelli (l. c.), dai Bollandisti (l. c.), dal Sansi (*St. di Spoleto*, II, 262). Questo Ms. termina con la parola *mortuus;* ma in fine v'è aggiunto un pezzo di carta con un'iscrizione (n. 5264 del Bormann), che termina EIDEMQ. PROB.

III. Antichità ‖ e diversi Successi ‖ di Spello, di ff. 136 in 4º picc., alla rust., in catt. st., nella Libreria Dini. Sul verso della copertina è incollato un polizzino di uno della famiglia Targa Olorini, con la data 1651. È mutilo fino alla p. 17, che comincia: *Di San Felice, detto il Vecchio ...;* manca dei ff. 35-41, 56, 101, 112; contiene molte cose inutili e in fine la copia d'una lettera dell'ag. 1671, che termina: ... *accennato, etc.*

IV. Alcuni Successi dal 246 al 1360, di pp. 21 in 4º picc., alla rust., nella Comunale. Comincia: *Compendio cavato dagli Annali di Spello;* contiene anche una *Relazione estratta dal Convento di Valdigloria* (cioè da una sua Cronaca mscr.) e un *Summarium ex Libello Patris Thomae* [Vagnoli] *de Hispello,*

extractum a D. Joanne de Targarinis, ad aeternam memoriam b. Andreae Caccioli, 1630, ricordato pure dai Bollandisti (l. c.), e nell' ultima pagina à una giunta di F. A. Sidori, in data 7 ottobre 1729, che termina: ... *è seppellito nel Conv. d'Orvieto.*

V. Passarini (Ab. Ferdinando), Arme ‖ delle Famiglie cittadine ‖ di Spello ‖ *messe insieme....... con le Annotazioni istoriche del medesimo* | *nel 1721:* autografo di ff. 132 in 4° picc., leg. in perg. e posseduto dal signor L. Berretta. Comincia con una *Prefazione* (*Non vi à dubbio...*) e termina con l' Indice (.... *Vagnoli e Vignatoli*). Nell'Archivio municipale ce n'è una copia *coll'aggiunta fatta in fine di alcune altre famiglie dal Capño* Michelangelo Michelangeli, *nell'an. 1775*, di pp. 149 in 8°, leg. in perg.: un' altra copia, ricordata dal Laspeyres, è nella Libreria Dini; un'altra, infine, è posseduta dal signor Leone Nardoni in un Ms. di Notizie storiche di Spello, compilato circa il 1819 (cfr. Bormann, *C. I. L.* XI, p. 765).

VI. Di Spello e suo antico splendore, di pp. 8, in 4° picc., nella Libreria Dini. Comincia: *Spello, secondo riportano le antiche sue istorie, e al riferir di Gio. Targarini....;* v'è ricordato l'anno 1720, e termina: ... *da essa.* In altre 4 pp. dello stesso carattere segue il *Catalogo dei Vescovi che stabilirono in Spello la fede cattolica e che ressero questa chiesa.*

VII. Magnani (don F. Andrea), L'Antichità di Spello, *Terra insigne dell'Umbria, provata dagli antichi scrittori e lapidi esistenti in essa* (1770?), Ms. di ff. 26, posseduto da Mons. M. Faloci Pulignani di Foligno. Nel cap. I tratta *Degli scrittori antichi e fabbriche antiche di S.;* negli altri due delle lapidi, e in fine v'è l'enumerazione dei mausolei (cfr. Bormann, p. 765). — Dello stesso Magnani il P. G. Fratini ricorda, senza però dir dove sia, un grosso Ms. di *Memorie dei cittadini spellani passati al cielo con fama di santità* (1793?), e nel tomo IV, pp. 10-13, dei Mss. di Memorie spellane, da lui depositati nella Biblioteca d'Assisi, à trascritto: *Brevi cenni biografici su ventidue servi e serve del Signore, oriundi di Spello, estratti dai Manoscritti del Magnani.* — Del quale potrebb' anch' essere una *Breve notizia della Chiesa e del Convento di S. Onofrio di Spello,* di pp. 12 in 4° picc., che comincia: *Nell'anno 1525...*, e termina: ... *in breve compendio.*

Il Laspeyres (*Die Bauwerke der Renaissance in Umbrien*, p. 54) dice d' aver consultato nella Libreria Rosi una *Descrizione di Spello, del can. Meschini, camarlingo di S. Giacomo, dell'anno 1728,* che non si sa dove sia andata a finire. — E qui prendo occasione di notare come qualcuno abbia ricordato anche una « Storia di Spello, di Benedetto da Bevagna », cioè di Teodoro Benedetti, priore di S. Lorenzo dal 1656 al 1692; la quale non è affatto citata fra le opere di lui nè dallo Jacobilli, nè dal Passarini, nè dall'Alberti: solamente ò veduto, nell'Archivio capitolare, diversi appunti storici, riguardanti la Collegiata, che paiono di sua mano e sono ricavati in parte dal *Libro d.º grosso,* raccolta di rogiti e d'altre memorie, di cui gli dobbiamo un minuto indice alfabetico.

GIULIO URBINI.



I.

DI BONIFACIO DA VERONA AUTORE DELL'EULISTEA (1)

Perugia non ha cronache anteriori all'Eulistea che si credette perduta e che poi ritrovò il conte Giancarlo Conestabile. L'esemplare smarrito era membranaceo: così, infatti, leggesi nell'Inventario, redatto nel 1380, dei documenti riposti in S. Domenico dal Cancelliere del Comune: « In capsula dicte casse recondidi ego Franciscus de Montepolitiano cancellarius Perusie librum Eulisteos continentem gesta Perusinorum heroico carmine, in pechudinis cartis et sub assidibus ligatum ». Nel 1440 un altro Cancelliere, Tommaso Pontano, rifacendo lo stesso Inventario, così indicava quel manoscritto: « Item liber Eulisteos in cartis pecudinis sub assidibus ligatus, copertus corio rubeo, qui incipit Quoniam in omni speculatione ». Il volume dunque, perduto, come attesta il Vermiglioli, dopo il 1380 e scoperto a Cortona, trafugatovi non sappiamo da chi e per quale ragione, nel 1382, riappariva nuovamente fra i documenti per la storia perugina: si sa che i Priori di Perugia concessero la cittadinanza a un Egidio da Cortona che trovò modo di restituire al Comune il poema. Ma da una nota marginale, scritta dal Pontano stesso a canto alla citata indicazione del manoscritto, deducesi che questo tornò a scomparire nel 1440. L'esemplare che oggi abbiamo di codesta Cronaca e sul quale fu edita nell'*Archivio storico italiano*, non è il membranaceo menzionato negl'Inventari del 1380 e del 1440, ma (così lo descrive il Bonaini) « una copia condotta su carta bam-

---

(1) Vedi in *Archivio storico italiano*, XVI, parte I, le *Cronache e storie inedite della città di Perugia*, ecc. a cura di Francesco Bonaini, Ariodante Fabretti e F. L. Polidori: G. C. Conestabile, *Memorie di Alfano Alfani*, Perugia, 1848, pag. 5 e segg.; Vermiglioli, *Saggio di memorie istoriche, civili ed ecclesiastiche della città di Perugia*, Perugia, 1806, pag. 10-12: Maffei, *Scrittori Veronesi*, tomo II; Labbe, *Nova biblioteca latina mss. librorum*, Parigi, 1653, pag. 66.

bagina da amanuense vissuto al finire del secolo XIII o in quel torno, quando doveva nei Perugini essere ancora molta la curiosità di leggere le loro imprese metricamente celebrate dal poeta forestiero ». Di ciò che intorno a questi congetturò e scrisse il Maffei; s'egli, come al Rovetta sembrò e il Maffei stesso riferì, sia da identificarsi con il Bonifazio degli Scaligeri, ancor vivo nel 1290; e se, prestando fede al Labbe, sia da attribuirsi a lui la « Veronica heroico poemate mille versuum celebrata », io non dirò quí per non uscir d'argomento: noto però che il poema, nell'esemplare che il Bonaini ebbe sott'occhio per la stampa, finisce così: « Explicit Eulistea sive liber Eulystidos Bonifatii Veron. ac electi Principis ». Non sappiamo se codesto titolo di Principe conveniva in realtà all'autore, o se sia un'aggiunta arbitraria dell'amanuense; certo è che, accettando il parere del Bonaini, non parmi fuor di proposito, tanto più che in un luogo del rifacimento in prosa del poema l'a. dichiara di essere « inmensa coniunctus familiaritate » con la Maestà di « Rodulfi serenissimi Romanorum regis ». Per cattivarsi l'animo di re Rodolfo ed essere di sua particolare benevolenza onorato, dovè, congettura il Bonaini, esser necessario che l'a. avesse per lungo tempo frequentata la sua corte: forse fino al luglio del 1291 (ma ignoro da quale anno), quando Rodolfo morì. L'ipotesi dell'esser egli vissuto prima di quest'anno e fino a quest'anno fuor di Verona è resa probabile da due ragioni che mi sembrano valide: la prima è che l'a. fu bandito dalla nativa città durante la tirannia di Ezelino, morto nel 1259; la seconda che non anteriormente al 1293 egli dovette recarsi a Perugia, dove pose mano, nel luglio, alla cronaca poetica. Dell'esilio egli stesso ci dà notizia nel libro IX: « Me Verona tulit; me repulit inde tyrannus Ecelinus atrox » (1). Del tempo in cui scrisse in versi e poi rifece in prosa la cronaca, dell'incarico e del prezzo convenuto per compilarla, ricaviamo le testimonianze dagli *Annali Decemvirali,* che qui sotto riporto.

---

(1) E continua: « Aquilas et lilia scripsi, Divinos apices Griphonis et arma potentis Gestaque multorum quorum sua fata per orbem ». Che abbia, dunque, composto tre opere, oltre all'Eulistea, la prima e la seconda sul sacro romano impero e sul regno di Francia, e la terza su le gesta d'uomini di fama e gloria? Pare; e parve anche al Bonaini (*op. cit.*, pag. XVI nota).

Nè come storico e poeta soltanto dovettero stimarlo i Perugini, ma pur come legista, si che gli avrebbero affidato l'insegnamento del diritto civile nello stesso anno in cui scrisse la cronaca (1). Nel '94 era tuttavia a Perugia e die' consiglio nelle trattative di pace fra le discordi parti politiche di Città di Castello.

[Arch. Com. di Perugia, *Ann. Decemv.* 1284-95, fol. 196]. [1293] die martis ultima Junii. Congregato consilio speciali et generali populi civitatis Perusij in sala domorum domini Vençoli more solito. In quo consilio dominus Celle capitaneus dicti populi de assensu et voluntate d. Consulum arcium proposuit et consilium postulavit. ... Item cum magister Bonifacium de Verona magister in Estroloia et in versificando venit ad civitatem Perusij et velit solempne opus facere et librum antiquitatum et negotiorum Communis Perusij et antiquitates reducere ad memoriam pro honore Comunis Perusij, Si placet consilio quod dum stabit in civitate Perusij ad compilandum et conficiendum dictum opus, quod debeat habere expensas a Comuni et quod profecto dicto opere provideatur sibi quod videbitur Consulibus pro tempore existentibus et consilium populi consulatur. (Nei margini sono due note. Una è del secolo XV, e dice: « Opus quod conscriptum Bonifatius composuit est in Armario cancellerie Comuni Perusij albo et dicitur Eulissea: signatum 30 et coopertum est corio pavonatio ». L'altra è del secolo XVI e dice: « N.ª quod pulchrum notabile esset hoc refici opus »).

[*Ivi,* vol. cit., fol. 197]. [Arloctucius Oddonis] consuluit et dixit quod magister Bonifacius fabricaverit opus antiquitatum Comunis Perusij debeat habere expensas a Comuni pro se et filio et consules arcium teneantur et debeant de moneta Comunis fieri facere expensas predictas et perfecto opere provideatur sibi de salario suo quod recipere debeat pro remuneratione sui laboris ut consilio populi videbitur.

[*Ivi,* fol. cit.]. [In reformatione consilii... stanciatum et reformatum fuit] quod de moneta Comunis Perusij fiant expense magistro Bonifacio et filio donec stabit et faciet librum de antiquitatibus Comunis Perusij et consules arcium predictas fieri faciant expensas ut eis videbitur convenire et perfecto opere predicto provideatur dicto Magistro Bonifacio pro remuneratione sui laboris sicut viderint convenire.

[*Ivi,* vol. cit., fol. 207]. Die lune XVI mensis novembris [1293]. Cum

---

(1) Così afferma il Bini, *Mem. ist. della perugina Univ. degli studi;* Perugia, 1816, parte I, pag. 21.

magister Bonifacius de Verona in estroloia poeta construxit et eddiderit quemdam librum suo docmate de memoriis antiquitatum Perusinorum secundum quod die ultima Junii proximi lapsi ordinatum fuit in consilio populi. Et quod sibi pro mercede de lavore debetur provideri ad votum consilii populi. Quod salarium placet eis sibi ordinari pro mercede laboris dicti operis ei solutorum de avere Comunis Perusij cum sit dignus mercenarius premium suscipere pro labore consulere debeatis.

[*Ivi,* fol. cit. Si delibera nello stesso consiglio] quod per dominos Guidonem de Corgnia et Tribaldum iuris professores ordinetur et concedatur salarium magistro Bonifacio pro remuneratione laboris operis nuncupati. Et valeant et rata sint que per eos fient et ordinabunt et fiant poliçia de avere Comunis. Item fuerunt consilium et consiliarii in plena concordia facto partito de sedendo ad levandum per dominum capitaneum et stanciaverunt et reformarunt quod auctoritate et decreto prefati consilii et consiliariorum Cum comune Perusii non desinat memorare beneficiorum collatorum nec deficiat suis amicis et servitoribus pro obsequiis beneficia retribuere iuxta posse Et sit dignus premium recipere mercenarius pro mercede Per dominos Guidonem de Corgnia et Tribaldum iuris professores viros prudentes Magistro Bonifacio poete in dictamine qui eddidit et ordinavit et fecit unum librum suo dictamine ut ordinatum fuit per consilium populi perusini per eundem debere fieri dictum opus de gestis memoriarum et antiquitatibus perusinorum pro mercede et labore quem passus est pro ordinatione libri et operis antedicti ordinetur et concedatur salarium quod percipere et habere debeat a Comuni Perusij et de avere Comunis quod eis videatur Et salarium quod per eosdem sibi ordinabitur et concedetur poliçiam fieri faciat dominus capitaneus et pagamentum de avere Comunis Et efficaciam habeant et sint rata et firma que per eosdem circa premissa extiterint ordinata statuto aliquo non obstante.

[*Ivi,* vol. cit., fol. 209; anno e giorno cit.]. Prudentes viri domini Guido de Corgnia e Tribaldus iuris professores ob baliam eis concessam et attributam supra concessione et ordinatione facienda ad votum eorum de salario magistri Bonifacii pro opere libri sui dictaminis facti de gestis Comunis Perusij eorum consilio et cum consilio et deliberatione infrascriptorum iuris sapientum videlicet dominorum

Guidonis Ugonis	Michael Angeli
Raynaldi domini Tancredi	Bonaparte Gualfredotti
Bonaventure Elimosine	Vguçionis Bonaventure

et Gueçii domini Andree deliberarunt et ipsi sapientes iuris cum eisdem quod magister Bonifacius pro opere quod fecit suo dictamine de gestis Comunis Perusij habeat et habere debeat de avere Comunis Perusij et a

Comuni Perusino .XXV. flor. auri de quibus sibi dominus capitaneus apoliçiam fieri faciat et solutionem massario de avere Comunis. Et quod ipse magister Bonifacius teneatur et debeat ipsum opus prosaice distinguere et ordinare et componere Et pro dicto opere prosayce faciendo et ordinando per eum cum factum erit habere debeat de avere Comunis Perusij .XXV. flor. auri qui sibi exsolvantur de avere Comunis pro mercede laboris et opere supradicto si per eum fiet et ordinabitur ut dictum est et dare debeat Comuni dictos libros.

II.

LA LEZENDA DE FRA RAINERO FAXANO.

Il codice donde ho tratta questa leggenda e che esiste nell'Archivio della fraternita di S. Maria della Vita in Bologna, fu noto a G. B. Vermiglioli, il quale, anzi, ne fece eseguire per conto proprio una copia (cfr. *Nuova riforma delle costituzioni della ven. compagnia dei ss. Andrea e Bernardino detta della Giustizia di Perugia;* Perugia, Baduel, 1804, pag. 5 : e *Bibliografia stor. perug.,* I, 119). È contenuta ne' primi due fogli del ms., che è membranaceo, in fol., del sec. XIV. Negli altri fogli leggonsi gli evangeli con miniature, sequenze, preci, ecc. Veggansi in proposito E. Monaci, *Uffizi drammatici,* ecc. in *Riv. di fil. romanza,* I, 250 ; D'Ancona, *Origini del teatro* [2], I, 111 e sg.; Bonazzi, *Storia di Perugia,* I, 305 e sg.

LEZENDA DE FRA RAINERO FAXANO.

Questa è la vita de fra Rainero Faxano de Peroxa comenzatore de la regola di Batudi in Bologna.

Anno Domini Millesimo ducentesimo quinquagesimo octavo, tempore domini Rolandini de Mariscotis potestatis Peruxij. Cum hoc sit quod ad honorem omnipotentis Dei patris et filij spiritus sancti et ob honorem et reverenciam Virginis gloriose et passionis et aspersionis sanguinis filij Dei, frater Rainerius Faxanus de Peruxio fecerit disciplinam occulte decem et octo annis et plus; accidit quadam nocte quod dictus frater faceret disciplinam, aspiciendo ymaginem Virginis gloriose vidit de occulis beate Marie virginis lacrimas exire; et videns hoc fortiter cepit

se percutere. Et sic stando, venit quidam ad hostium celle dicti fratris, inveniens dictum fratrem paratum ire per terram. Et dixit ei: — Ego volo venire tecum ad disciplinam. — Et frater Rainerius respondit: — Quis es tu? — Et respondit ille: — Ego sum frater Benvignay. Non me cognoscis? Steti enim tecum decem annis —. Et aspiciendo vidit plures alios cum eo. Et dixit ei: — Qui sunt hii qui sunt tecum? Et tunc respondit sanctus Benvignay: — Isti sunt sanctus Gerolimus, sanctus Florencius, sanctus Cesarius et sanctus Ciriacus —. Et sic sociatus ivit cum eis usque dum pervenirent ad ecclesiam sancti Florencij. Et clausis ianuis intraverunt ecclesiam predictam et ante altare sancti Florencij ceperunt facere disciplinam. Et faciendo, sic venit ad eos sacrista illius domus; et non videns nisi fratrem Rainerium miratus est valde. Et dixit dicto fratri: — Es tu solus? Et frater respondit: — Non; immo est hic mecum sanctus Benvignay, sanctus Florencius, sanctus Cesarius et sanctus Ciriacus —. Et dixit sacrista: — Unde intrastis ecclesiam? — Qui dixit: — Unde Domino placuit —. Et parum stando, exivit dictus frater ecclesiam, hostiis ecclesie firmiter clausis. Et de hoc dompnus Manza sacrista expavescens, die sequenti ivit ad confitendum peccata sua. Et confessus cepit nudus ire per terram disciplinam faciendo. Et sic faciens, in capite octo dierum defunctus est. Sequenti vero nocte, dum dictus frater Rainerius in media nocte faceret disciplinam, occulis levatis versus Crucifixum et ymaginem gloriose Virginis, vidit ab utraque parte unum puerum. Et parum stando, venit in medio illorum quedam puella deferens litteram in manu sua. Et posita littera super tabulam, disparuit cum pueris. Et statim dictus frater ex admiratione cepit flere et valde turbari. Dicebat frater semper infra se ipsum: — Benedictus Deus in donis suis et sanctus in omnibus operibus suis —. Et sic stando, apparuit sanctus Benvignay dicens dicto fratri: — Quare ploras et quare turbaris? — Et frater Rainerius respondit: — Propter ea que vidi indignus —. Cui sanctus Benvignay ait: — Non turberis, quia que vidisti a Deo sunt. Pueri quos vidisti unus est sanctus Michael, alter est sanctus Gabriel. Puella quam vidisti est mater Domini nostri Jhesu Christi. Et dico tibi quia propter peccata innumerabilia et turpia, scilicet sodomitarum feneratorum et propter corruptionem fidei christiane, scilicet propter incredulitatem patarenorum gazanorum pauperum lenonis (?) et aliorum multorum, volebat Dominus mundum istum subvertere: precibus tamen pie Virginis inclinatus Dominus Jhesus Christus, largitur spacium christianis penitenciam faciendi, et vult quod disciplina, quam occulte diu fecisti, publice fiat a populis. Unde ibis cras ad episcopum perusinum et ei litteram presentabis ut quod continetur in littera publice denunciet populo. Adveniente die ivit

dictus frater Rainerius ad episcopum et sibi litteram presentavit. Erat enim sic disposita littera quod non poterat aperiri. Et significans episcopo qualiter sibi fuerat littera presentata, tunc respondit episcopus dicto fratri: — Tu es bonus, set vis melior reputari —. Et accepta littera, frater Rainerius reversus est ad cellam suam et verecundia captus cepit flere et rogabat Deum patrem et beatam Virginem ut, si velle suum esset, predicta deberent mandari ad effectum. Et tunc facta oratione, venit ad eum sanctus Benvignay et dixit: — Noli timere, frater, et noli turbari; set revertaris ad episcopum, et ipse faciet velle tuum —. Adveniente die reversus ad episcopum, dedit sibi litteram dicens quod super eam celebraret divina. Et accepta littera cecinit missam episcopus super eam. Et statim aperta est littera; et episcopus confestim cum littera in manu ivit ad scalam palacij Comunis Peruxij et congregato populo dixit condictionem littere et qualiter portata fuit et id quod continebatur in ea. Et inter cetera legit ibi hunc versiculum profete: Apprehendite disciplinam, ne quando irascatur Dominus et pereatis de via iusta. Lecta autem littera, multi cum domino fratre Raineiro nudi ceperunt facere disciplinam: et sic, cohoperante divina gracia, secunda die nullus remansit in urbe qui non iret nudus faciens disciplinam. Et omnes qui habebant odia ad pacem et concordiam pervenerunt. Et sic, ut est omnibus manifestum, dicta penitencia discipline per universum orbem christianorum excrevit, cohoperante Deo patre eiusque unigenito filio Jhesu Christo ac amborum spiritu sancto paraclito, cui sit honor laus perennis et gloria per omnia secula seculorum. Amen.

G. Mazzatinti.

ANALECTA UMBRA

Sul poeta perugino Francesco Pontano dà alcune notizie il prof. Remigio Sabbadini nelle *Briciole umanistiche* stampate nel *Giornale storico della letteratura italiana* (vol. XXVII, fasc. 80-81).

In detto *Giornale*, negli stessi fascicoli, a proposito delle pubblicazioni, alle quali ha dato luogo il terzo centenario di Torquato Tasso, Angelo Solerti discorre della conferenza che il nostro socio conte Paolo di Campello della Spina lesse al Circolo Romano di Studi, e così scrive: « Il conte di Campello fu assai misurato, mostrò di aver presa conoscenza dei più recenti documenti, e non si peritò di affermare che molte leggende sono ormai sfatate e la figura del Tasso ci si presenta sotto un aspetto molto diverso che per lo passato ».

Nei medesimi fascicoli del *Giornale storico della letteratura italiana*, è una recensione del volume di A. Wesselofsky, « *Boccaccio, la sua società e i suoi contemporanei* » (Pietroburgo, tip. dell' imper. Accademia delle scienze 1893-94), nel qual volume è un « non fuggevole cenno » dei maestri del Boccaccio, fra cui Paolo da Perugia.

Nell' *Archivio storico italiano* (serie V, tomo XVII, fasc. I), il professore Lodovico Zdekauer si occupa dell' *Inventario dei beni di Giovanni di Magñavia vescovo di Orvieto e vicario di Roma,* pubblicato dal nostro Presidente Luigi Fumi, affermando che siffatte pubblicazioni non hanno un valore « puramente anedottico e di sola curiosità, ma servono invece come fonte principale per le nostre cognizioni intorno alla vita privata, la vita vera, e che forse in molti casi importa più della politica, della quale talvolta aiuta a spiegare l' andamento ».

Sono uscite le prime dispense dell'opera del prof. Getulio Ceci, *Todi nel Medio Evo*. Del volume che tratterà della Storia medievale di

Todi fino al papato di Bonifacio VIII inclusivamente e che sarà diviso in due parti, la seconda delle quali contenente gli Statuti tudertini del 1275, discorreremo quando ne sarà completa la pubblicazione.

Della signoria su Todi di Malatesta di Pandolfo Malatesta, la quale, secondo il Montemarte (*Cronaca d'Orvieto*), durò fino ai primi del 1395 e fu susseguìta da quella di Biordo Michelotti, ha discorso lo stesso professore Ceci in uno opuscolo intitolato, *Malatesta di Pandolfo Malatesta e il Comune di Todi*. Vi è riprodotto l'atto del 17 agosto 1392, col quale questo signorotto nominò i suoi procuratori per devenire col pontefice Bonifacio IX ad un accordo, di cui sono espresse nel documento le condizioni assai dure pel Malatesta.

Per le nozze Tenneroni-De Lorenzi il prof. Getulio Ceci ha dato alle stampe quattro lettere di *S. Carlo Borromeo,* tre delle quali dirette al luogotenente di Todi Ercole Rossi da Montefortino e la quarta indirizzata al Vicelegato di Perugia, Mons. Grassi. Gli originali delle quattro lettere si conservano nell'archivio di S. Fortunato.

Nel fasc. VI (serie seconda, anno I) dell'*Archivio storico dell'arte* si legge un interessante articolo del nostro socio corrispondente prof. Anselmo Anselmi intitolato: *Le maioliche dei Della Robbia nella provincia di Pesaro-Urbino.* Ne diamo qui notizia, imperocchè, come dice il chiaro autore, « questa bellissima e gentile arte delle terre cotte invetriate che prese il nome da Luca della Robbia..... per quasi un secolo fiorì espandendosi maggiormente, dopo la Toscana, nelle Marche e nell' Umbria, regioni finitime ».

Il prof. Francesco Ravagli nella sua *Miscellanea di Erudizione e Belle Arti* (anno II, fasc. XII) scrive un articolo su *I fratelli Gucci e l'origine dell'arte della stampa in Cortona,* ove con largo corredo di dottrina dimostra che fin dal 1541 Cortona ebbe una tipografia per opera di Niccolò Gucci e Antonio Mazzocchi. Niccolò e Antonio insieme a un altro Gucci, Bartolomeo, stamparono nel 1538 gli Statuti di Città di Castello, il primo libro che abbia veduto la luce nella medesima città. Da un manoscritto della Biblioteca etrusca di Cortona, *Le notti Coritane,* risulterebbe che il Gucci o il Mazzocchi avessero esercitato l' arte loro anche in Perugia, ma nulla si è potuto trovare di stampato da detti tipografi in questa città.

Il nostro socio Canonico prof. Anastasio Rotelli ha pubblicato le *Memorie della vita e del culto del B. Giacomo da Cerqueto agostiniano.*

L'opuscolo contiene interessanti notizie sulla storia della Chiesa perugina e su Cerqueto, uno dei più notevoli ed antichi castelli dell'arcidiocesi di Perugia.

A cura del dott. Cesare Agostini hanno veduto la luce in un elegante volumetto (Perugia, Unione tipografica cooperativa, 1896) l'*Autobiografia e gli scritti minori del prof. Luigi Bonazzi.* Ognuno leggerà con vero interesse la vita che di sè medesimo ha scritto in quella forma vivace e al tempo stesso correttissima che gli era propria lo storico della città nostra. All'autobiografia fanno seguito bozzetti, discorsi politici e bellissimi versi.

Nel n. 6, anno XV, del periodico di Firenze *Arte e Storia,* il professor Giulio Urbini, sotto il titolo di *Passeggiate artistiche,* continua ad illustrare con molto amore e con pari erudizione i non pochi monumenti d'arte dei quali son ricchi Spello e i suoi dintorni.

Nel fasc. I del vol. II di questo *Bollettino* (pag. 99) fu ricordata, tra gli articoli di storia umbra inseriti nei periodici, una breve monografia di A. Bartolini su *Dante a Gubbio,* che leggesi nel fasc. VI del vol. III de *L'Arcadia.* L'a. s'appoggia al Pelli, all'Arrivabene, al Troya, al Balbo, all'Hell e ad altri, i quali affermarono che Dante fu a Gubbio, senza notare che l'asserzione loro deriva da un'unica fonte, cioè dal *Trattato della famiglia, della persona, degl' impieghi e delle opere di Messer Bosone da Gubbio* di F. M. Raffaelli: ha tale provenienza quanto il Tiraboschi e il Mazzuchelli scrissero di lui. Codesta venuta dell'Alighieri a Gubbio, la sua visita all'Avellana e le sue relazioni politiche e letterarie con messer Bosone, che l'avrebbe accolto nel castello di Colmollaro, son fatti, dice il B., che « trovano difficoltà per alcuni critici moderni »; e se la prende in ispecial modo con Adolfo Bartoli, che accettò le conclusioni di un altro critico di cui il B. non fa neppure il nome. Il Raffaelli designò un *Bastiano* tra i discendenti di Basone?: ora, *Bastiano* nel Teleutelogio parla di Dante come di *suus praeceptor;* dunque a *Bastiano,* figlio di Bosone, Dante fu maestro. Così il B. ragiona. Ma noi gli domanderemo se ignora che del Teleutelogio fu data fin dal 1881 un'ampia notizia da G. Mazzatinti nel tomo VII della serie IV dell'*Archivio storico italiano;* che un Bastiano non fu figlio o tra i discendenti di Bosone; che un Bastiano non fu autore di quel libro morale, ma sibbene Ubaldo di Sebastiano (*Illis Ubaldum me mater dulcis alebat,* dice egli stesso nell'ultimo carme); e che di lui e della famiglia sua nulla per ora si sa. Il Bartolini ignora tutto questo, e pur

d'un figlio di Bosone e alunno di Dante discorre con tanta disinvoltura. Per lui ha peculiare importanza il fatto che nell'*Avventuroso Ciciliano* « si scorge alcuna cosa di sicuro che arieggia la Divina Commedia; e questa tinta dantesca del racconto di Bosone non si potrebbe spiegare senz'ammettere un lungo avvicinamento fra il poeta nostro e il guerriero di Gubbio ». Le poche frasi del libro attribuito a Bosone che dal Nott furono avvicinate ad alcune della Commedia, sembrano « favorevoli » al B. per concludere collo stesso Nott che tali « rassomiglianze nascessero non da una parziale cognizione della D. C., ma dalla reciproca ed intrinseca comunione dei pensieri e degli studî di ambedue questi valenti scrittori ». Pel Nott, giovi ricordarlo, è certo che nel 1311 la Commedia era finita e Bosone aveva compiuto il romanzo; dunque dev' esser chiara la ragione onde « queste rassomiglianze si trovano ugualmente ricavate dal Purgatorio e dal Paradiso ». Il Bàrtoli giustamente dubitò che il libro di Bosone fosse terminato in quell'anno, anzi credette che, così com'è, Bosone non l'abbia scritto; ma, dice il Bartolini, « queste cose sono (dal Bartoli) accennate di volo e messe in mostra piuttosto come difficoltà negative che come asserzioni positive contro la nostra tesi ». Le aveva forse accennate di volo il Mazzatinti nello studio critico su *Basone da Gubbio e le sue opere* che il Bartolini non ha letto nel vol. I degli *Studi di filologia romanza* diretti dal prof. E. Monaci?: al Bartoli bastò di semplicemente accennarle. Ma è proprio vero che del 1311 il romanzo era compiuto?: o il Bartolini non l' ha mai letto, o non s' è accorto che c' è la diceria del 1316, recitata da Dino Compagni a Giovanni XXII, la lettera del re Roberto ai fiorentini del 2 dicembre 1333, e varî squarci delle versioni del Ceffi del 1324. Ed è proprio vero che il libro è opera di Bosone?: ma legga l'a. ciò che il Mazzatinti ne scrisse a pag. 324 e seg. del citato volume degli *Studi*. E lasciamo andare anche le somiglianze tra questo goffo racconto e la Commedia di Dante, delle quali il Bartolini ne riporta cinque sole: si tratta di somiglianze come questa: « quanta viltade si raccoglie ne' vostri animi », e Dante « Perchè tanta viltà nel cuore allette? ». — Ma, più che per altro, per la « tradizione popolare » si dee tenere per fermo che Dante fu a Gubbio: « l'epigrafe ch'è sulla casa dei conti Falcucci è una testimonianza d'un popolo intero, è la sintesi di vecchie tradizioni; quella semplice epigrafe ha un' eloquenza più viva d' un' orazione dell'Arpinate ». Chiacchiere; tanto più che la casa Falcucci non fu quella dei Raffaelli: Bosone abitava presso al Vescovato, e del suo palazzo restano ancora due piccole fenestre bifore e lo stemma di sua famiglia. Se mai Dante fu a Gubbio, qui avrebbe dovuto albergare. O l' iscrizione, allora, della casa Falcucci *Hic mansit Dantes,* etc.?: la vanagloria del Falcucci, è

chiaro, giunse fino a questo punto; fino anche a quello di notare tale inventata circostanza nel ms. 14, Pluteo 42, della biblioteca Laurenziana. — « Fu poi veramente l'Alighieri maestro dei figli di Bosone? », domanda il B.: forse sì, risponde; e si deduce dal sonetto « Tu che stanzi lo colle ecc. » ch'egli riproduce, ma più mostro di quanto sia in realtà (l'ultimo verso, per esempio, egli lesse e stampò così: « che tra dal vedrallo esser vedutto »). Ma chi non sa oggi che quel preteso autografo è del secolo XVI?; chi non v' ha scorto in margine l'anno 1508? E non sia quel sonetto opera di Dante, generosamente concede il B.; ma conclude: « senza proferire sicuro giudizio intorno al sonetto, possiamo asserire che la convinzione non pure del Raffaelli, ma di molti storici, che esso appartenesse al poeta, è una conferma della tenace tradizione popolare che asserisce la dimora di Dante a Gubbio ». Quanto disgraziato sonetto!: lo rifece a modo suo un eugubino nel secolo XVII, forse coll' intendimento, rabberciatane la forma e rifatti a nuovo alcuni versi, di gabellarlo più agevolmente per una felice opera del grande Poeta. Il Mazzatinti ne possiede l'autografo che qui si riproduce:

Sonetto di Dante a Busone Rafaelli.

O tu ch' habiti il colle ombroso e fresco
Sopra del fiume che non è torrente;
Quinci Molle lo chiama quella gente
Con nome italiano e non tedescho;
Ponti sera e mattin contento al descho
Poiché del cor figliuol(o) vedi presente
Il frutto che sperasti e sì repenta
S' avanza nello stil greco e francesco.
Gavazzi pure il primo Rafaello:
Poichè cima d'ingegno non istalla
In quest' Italia di dolore hostello;
La cui fama vedrai al cielo alzarla
Sopr' ogni ingegno più fiorito e bello
Come sovr' acqua si sostien la galla.

Un' ultima domanda: e chi ha mai detto e dimostrato che i Gabrielli furono consanguinei dei Raffaelli e che, per conseguenza, Dante fu parente con Bosone? Fantastica asserzione, dalla quale si ricava un bel colpo di scena: « da una parte la condanna fiera, dall'altra l'accoglienza amorevole: la vita del grande poeta mosse sempre fra questi due punti polari, l'amore e l'odio: da un lato gli amici, dall'altro i nemici ». Altro che « ipercritica » colle sue « rigide spire »! Al Bartolini « spiace di vedere tolte dalla biografia dantesca quelle pagine che ci ricordano Campaldino, frate Ilario, l'ospitalità di Bosone, per non dire dell'amba-

sceria a Bonifacio che si vorrebbe ora contendere »; ma come confortarlo? La vita e l'opera di Dante non si studiano con le lagrimette e i sospiri per le tradizioni che la critica seria scuote e distrugge, e collo svenevole desiderio che « si lasci che cantino i nostri monti, le nostre valli, i nostri antichi monasteri, i nostri antichi castelli, Gubbio ed Avellana — Onorate l'altissimo poeta »: fatti si oppongono all'ipercritica, non congetture senza base, anzi a base di fiorita retorica. Del resto, a quanto scrisse Armando Perotti nel *Pantagruel* (a. II, num. 12; Trani, 2 maggio 1888) sullo stesso argomento, rispose il prof. Pasquale Papa nel num. 15 del medesimo periodico (Trani, 22 maggio), ampiamente esponendo le ragioni che qui sono state ripetute e combattendo quelle del Perotti che sono appunto le ragioni del Bartolini. Perchè, dunque, tornare adesso su quel vecchio tèma che non può e non deve esser sostenuto e difeso?: perchè il Bartolini forse ignora, come si è detto, la monografia del Mazzatinti e l'articolo del Papa.

Nel fasc. III, a. I, di questo *Bollettino* fu data notizia d'una lettera del prof. Lupattelli sopra la tavola di Luca Signorelli in Umbertide. Qui giova aggiungere che i documenti relativi a questa bell'opera d'arte furono stampati da Michele Gualandi nelle *Memorie originali italiane risguardanti le belle arti,* serie VI, 1845 (Bologna, Sassi, pag. 36 e seg.). Il Signorelli ebbe, secondo tali documenti, tre fiorini e 36 soldi una volta, un fiorino un'altra, e poi il 29 luglio 1516 « per termine dei lavori » 70 fiorini. Cfr. l'appendice del Milanesi alla Vita del Signorelli di G. Vasari (ediz. Sansoni, III, 703).

In appendice all'opera magistrale *De claris archigymnasii bononiensis professoribus a saeculo XI usque ad saeculum XIV* di Mauro Sarti e Mauro Fattorini, splendidamente ristampata da Cesare Abicini e dal comm. Carlo Malagola (Bologna, Merlani, 1888-1896), è riprodotta la serie degli Scholares illustres dello Studio. Tra questi appaiono: all'a. 1268, Mag. Ventura de Perusia scriptor; all'a. 1269, D. Munandus filius domini Rainaldi Napulionis de Fulginio prior sancte Marie Forisporte; all'a. 1270, D. Petrus de Urbeveteri decretorum doctor; all'a. 1276, D. Johannes de Perusia; all'a. 1284, D. Hugolinus archipresbiter de Urbeveteri; all'a. 1285, D. Gerardus Hugolini de Spoleto; all'a. 1286, D. Jacobi de Spoleto, Mag. Butus Tasoni de Urbeveteri, D. Johannes Arnaldi de Assisio, D. Paulus domini Philippi de Spoleto, D. Rumpi domini Francisci de Spoleto; all'a. 1287, D. Raynalduccius domine Egidie de Spoleto: all'a. 1289, D. Silvester Blaxius Maphei de Perusio e D. Vanne sive Vignolius domini Silvestri de Spello; all'a. 1291 Mag. An-

gelus filius Oddonis de civitate Perusii, D. Franciscus domini Petri de Gubio; all'a. 1292, D. Lambertus domini Zanis de Peruxio; all'a. 1293, D. Bernardus de Turi de Spoleto e D. Stephanus domini Petri Beniti de Urbeveteri. Un Magister Johannes de Assisio è testimone ad un atto del 1295 (II, 232). Un Ottaviano rettore dell'ospedale di S. Maria d'Orvieto è ricordato nel 1269 (in Vita di Arimondo da S. Pietro, I, 183). Di un professore d'Orvieto, Jacobus Orbevetanus physicus, sono dati brevi cenni biografici (I, 516). Più ampia, se bene concisa anche questa, è la biografia di Raniero da Perugia (I, 506), professore di notaria: in un atto del 1228 è notato il nome della sua moglie, Anastasia. Nella matricola dei Notai il suo nome è designato così: « Magister Raynerius Peruxinus »; ma « non solum notariae, sed etiam iuris civilis peritus erat ».

De *La famiglia di Pandolfo Collenuccio* il dott. Medardo Morici ha pubblicato memorie (Pistoia, 1896) di sulle *Cronache di Gualdo* di Durante Dorio, l'autore della Historia della famiglia Trinci. Il codice conservasi nella Jacobilliana del Seminario di Foligno, e offrì materiale utilissimo al prof. M. Faloci Pulignani pel suo studio su « Le arti e le lettere alla corte dei Trinci ». Codeste cronache sono (e così furono rettamente giudicate nelle Dissertazioni Vossiane da Apostolo Zeno) uno zibaldone di accatastate e farraginose notizie di storia umbra e marchigiana. Fatti nuovi sul Collenuccio deduce da tali memorie del Dorio il dott. Morici, ed altri già storicamente accertati: prova evidente della veridicità dello storico ed erudito nostro.

Nella libreria di Ulisse Franchi di Firenze, tra i libri e i manoscritti de' quali si fece la vendita il 27 aprile scorso, è da segnalarsi un codice di Statuti perugini (num. 707 del Catalogo; a. XIX, num. 126), di cui è così dato il titolo: « Quiste sonno li stattute dei Cape | tanie del contado de Perugia facte per | li magnifici signiore de Perusia e per | li nobilie... del m | agnicho (?) e presente facto e confer | mato per mss. pietro donato vesscovo | pacduano governatore per sancta | romana eciesa per lo presente stato ». L'anno 1465 leggesi nel tergo del fol. 23, col. 2, in fine. Il ms. è dichiarato « pregevole, su pergamena ». — Alla stessa asta erano in vendita sette lettere autografe, formanti un « carteggio importante » dal 1806 al 1827 di G. B. Vermiglioli. — Altri manoscritti di storia umbra sono da segnalarsi in un *Catalogo di libri antichi e moderni* dei fratelli Bocca (Roma, Catal. num. XIII). Un volume autografo di « Lectiones XI in laudem Perusiae et Perusinorum » dell'Alessi; un volume contenente un « Discorso sopra la famiglia Corgna di Perugia »,

la genealogia dei Baglioni, e due discorsi sopra i Graziani e i Crispolti (sec. XVIII); frammenti di cronache di Nocera e Gualdo Tadino (secolo XVI); un indice delle bolle e dei brevi pontifici che sono trascritti in fine dello Statuto di Foligno (sec. XVIII); la « Series Legatorum ac Praesidum Aug. Perusiae a Braccio » fino al 1754 (con molti stemmi); un volume di « Memorie de' fatti occorsi in Perugia a' suoi tempi » del Macinara (sec. XVII ineunte: è citato dal Vermiglioli, Bibliografia, pag. 92); una raccolta di « Notizie antiche di famiglie perugine » (secolo XVII); e un'altra di notizie storiche della Bastia (sec. XVI e seg.; già dell'Archivio Frondini).

Il signor Angelo Lupattelli, r. Ispettore per gli scavi e monumenti, ci comunica la scoperta di una tavola di Ottaviano di Martino di Nello. « In Pietralunga (Mandamento di Umbertide) mi fu dato scoprire nell'ex-chiésa di S. Agostino una tavola a tempera, ben conservata nelle parti principali, a cinque scomparti rettangolari, terminati a triangolo, con pilastrini alle estremità laterali e con la leggenda seguente, in caratteri del quattrocento, che corre in tutta la lunghezza della base: *Hoc opus fecerunt fieri heredes Petri Corsutii pro anima dui A. D. MCCCCIII die V mensis Madii p. manus Otaviani de Eugubio Deo gratias am.*

Nello scomparto centrale è la Vergine in trono seduta con il bambino in braccio; a destra, in piedi, S. Paolo ed una santa martire; a sinistra un santo vescovo in sembianze giovanili (forse S. Ubaldo) e S. Antonio. Nei pilastri sono sei figure di santi, pure in piedi, in piccole dimensioni. Nel triangolo sovrastante alla Vergine, il Padre Eterno a tre faccie, circoscritto da eleganti decorazioni in pastiglia dorata: negli altri triangoli, quattro piccoli angeli, pure circoscritti da decorazioni in pastiglia, le quali corrono anche nelle altre parti del dipinto. Il non conoscersi fino ad ora di Ottaviano da Gubbio che due sole opere di cavalletto, e queste nemmeno sicure, l'una in S. Agostino di Gubbio e l'altra in Montefalco — secondo L. Bonfatti —, rende preziosissima questa tavola, conservata nella sua integrità, ed ora assicurata e garantita dai danni dell'umidità nella sala del Consiglio del Comune di Pietralunga ».

Tra *I manoscritti della R. Biblioteca Riccardiana* (fasc. V, Roma, 1895) descritti dal dott. Salomone Morpurgo riguardano la letteratura della nostra regione i segg. ms. 1258 (Profezia di Tommasuccio da Foligno), 1278 (Fioretti di S. Francesco: una laude di Jacopone), 1287 (un volgarizzamento del sec. XIV della vita maior di S. Francesco, di cui si servì il Manni per l'edizione fiorentina del 1735), 1290, 1295, 1312

(Fioretti di S. Francesco), 1291 (Laude di Jacopone), 1304 (Proverbi di Jacopone). Il ms. 1295 contiene un'altra copia del citato volgarizzamento.

Sull'argomento della battaglia di Tagina è apparsa una pregevole notizia del dott. B. Feliciangeli nella *Nuova Rivista Misena* (a. VIII, fasc. 1-2: Estr. in 8° di pagg. 10), col titolo *un'opinione poco nota intorno al luogo della così detta battaglia di Tagina.* Codesto luogo fu indicato vagamente da Procopio, tantochè Flavio Biondo lo pose tra Cagli ed Acqualagna, e il Baldi lo seguì in tale opinione: il Claverio credette avvenuta presso Gualdo Tadino, altri la suppose nel Casentino; l'Hodgkin presso la Scheggia, il Mazzatinti — fondandosi sulla tradizione locale — nel piano che si distende dinnanzi a Gualdo, il Valsecchi tra Città di Castello e Borgo S. Sepolcro. Invece l'Acquacotta nelle *Memorie storiche di Matelica* opinò che Totila e Narsete combattessero « nelle vicinanze di Castelraimondo » e che Totila ferito morisse « in una villetta piccola e oscura a pochi passi da Santa Natolia che fino ad oggi *Capriglia* vien nominato e potrebbe esser bene il luogo *Capras* che ci accenna Procopio ». Ma il Feliciangeli, riferita e vagliata codesta opinione, conclude che sebbene non regga all'esame critico, pure essa « non è meritevole dell'oblio in cui è restata ».

Nei numeri 6 e 8, a. IV, del periodico *Natura ed Arte* G. Campari ha inserito le note di un suo viaggio *Da Orvieto a Viterbo,* corredate d'illustrazioni di varî e preziosi monumenti orvietani; e C. Buffoni Zappa alcuni cenni storici su Narni *(Città italiane dimenticate. Narni)* e la descrizione illustrata delle principali opere d'arte che ammiransi in quel Duomo.

Nel fasc. 4 del vol. XI della *Rivista storica italiana* il prof. G. Mazzatinti prese in esame la Cronaca in ternari di Giovanni Santi intitolata *Federico di Montefeltro duca d' Urbino,* che nel 1893 aveva integralmente pubblicata il dott. Enrico Holtzinger di sul Codice Vaticano-Ottoboniano 1305. Se bene il Santi si limitò a trattare delle gesta del duca magnifico e guerriero, pure codesta cronaca ha valor grande anche per la storia nostra, chè Gubbio, ad esempio, fece parte del ducato, e teatro delle glorie militari del principe fu l'Umbria. Sta qui la ragione onde in questo Bollettino si dà notizia della scoperta d'una vita di Federico, che il Mazzatinti e l' Holtzinger, e prima di loro l' Ugolini ed altri, credettero perduta, e che è la fonte diretta a cui attinse il Santi per la Cronaca rimata. Il Mazzatinti, non isfuggitagli la simiglianza sorpren-

dente che corre fra il testo del Santi e la vita di Federico del Baldi, sospettò che l'uno e l'altra discendessero da una fonte sola; cioè dalla vita di Federico del Paltroni, che il Baldi citò qualche volta. Il sospetto era giusto, ed ora, anzi, è assoluta verità: il Baldi rifece la vita del Paltroni e il Santi la versificò. La recente scoperta d'una bella copia, di mano del sec. XVI, del testo del Paltroni, che fu segretario del duca, importa a noi perchè costituisse un'ottima fonte e genuina di storia umbra negli anni più belli del rinascimento. Alla gentilezza del signor G. Castellani di Fano dobbiamo la comunicazione di questo prezioso esemplare. È cartaceo, misura mill. 252×155, di fogli 104 numerati e 3 non numerati, scritti da una mano del secolo scorso; quella stessa, forse, che scrisse il titolo: « Commentari della vita e gesta gloriose dell'invittissimo e magnanimo Federico Feltrio duca d'Urbino, raccolti e scritti da Pierantonio Paltroni urbinate suo secretario ». Il racconto, sospeso al fol. 104, v'è continuato e compiuto « mediante una copia levata fedelgente dal suo originale esistente nella Biblioteca Vaticana ». Da questo, che oggi più non esiste, derivarono probabilmente le altre due copie che sono ora nell'Archivio di Urbino e che dall'amico prof. E. Calzini ci vengono descritte. La prima, oltre alla vita, contiene il « Ricordo della famiglia che teneva la fel. mem. dell'Ill. et ecc. Signore Federico »; una « dissertazione in forma di lettera intorno alla vita e fatti dell'invittissimo Federico » di Giov. Gallo Galli; « Notizie intorno alla nascita del duca » dello stesso Galli. La seconda, ch'è di fogli scritti 159, ha soltanto la vita, e termina, come la precedente e quella del sec. XVI, con le parole: « come scrive frate Leandro ». L'una e l'altra copia sono del secolo scorso. — Constatato il fatto che dalla Vita del Paltroni procedono quella del Baldi e il poema del Santi, si dovrebbe concludere che questo e quella non hanno più il valore storico che dianzi veniva a loro attribuito. Sarebbe questa una logica conclusione se anche il Santi nei 23 libri che suddividonsi in 105 lunghi capitoli e che formano il poema, avesse versificato soltanto il testo del Paltroni: ma a concludere a quel modo si oppone il fatto che il rifacimento in versi della Vita del Paltroni giunge fino al capitolo 62; nè può supporsi che pochissime pagine del Paltroni (sono otto nel testo posseduto dal Castellani) siano la fonte di altri 43 capitoli del Santi. Per ciò il poema rimarrà, nella seconda parte, fonte attendibile per la storia del Duca, finchè almeno non si possa stabilire da quale più ampia biografia di Federico discenda, o se in quella parte il Santi abbia narrato fatti de' quali fu testimone.

Nel num. 3, a. I, di questo *Bollettino* fu annunziata la monografia del prof. Egidio Calzini: *Il palazzo ducale di Gubbio,* ch'è ora apparsa

nell'*Archivio storico dell'Arte* (Roma, tip. Coop., 1896; estr, di pp. 15). Alle due domande che l'a. si fa, — Chi ne fu l'architetto? — e — In quale anno fu costruito? —, risponde coi confronti istituiti con singolari serietà e competenza tra questo e il palazzo ducale di Urbino. E son posti a confronto, riprodotti in fototipia, i due cortili, due capitelli, tre fregi di camini, una candelliera d'un pilastro della scala del palazzo urbinate e l'arco d'ingresso a pie' della scala nel palazzo eugubino. Luciano da Lovrana fu l'architetto di questo; che però non sorse sotto la sua direzione immediata e continua. « Quando sul finire del 1472, o, meglio ancora, sul principio dell'anno seguente si gettarono le prime fondamenta del' palazzo di Gubbio e si allargarono quelle preesistenti, i lavori d'Urbino dovevano trovarsi nel massimo del loro sviluppo: dunque la presenza di Luciano, più che necessaria, doveva ritenersi indispensabile nel capoluogo del ducato. Però, accertato che l'architetto dell'edificio di Gubbio fu il Lovrana, bisogna anche supporre ch'egli si recasse sul posto a dirigere il primo impianto della nuova fabbrica e a presiedere alla costruzione, almeno, del voltone e del cortile... Poichè non bisogna dimenticare che proprio il portico nel cortile di Gubbio è la sola parte della costruzione ove si mostri indubbiamente palese la presenza dell'illustre architetto: il tratto importantissimo del palazzo da lui non solamente disegnato ma forse anche in parte diretto. Del cortile infatti osserviamo, a colpo d'occhio, la struttura elegante, la solidità perfetta, le proporzioni delle colonne, la grazia dei capitelli, e vi vedremo lo stile, il genio di Luciano ». Per l'epoca, appoggia l'affermazione del Calzini un documento che ci rivela come nel 1480 la parte principale della corte era compiuta: non sia, pertanto, « ardito il sospettare che la fabbrica eugubina non debba essere stata principiata se non cinque o sei anni prima del 1480 ». È vero che così vien distrutta « la tradizione gentile che quelle stanze, un tempo così signorili, accogliessero una fra le più elette gentildonne del rinascimento », cioè Battista Sforza; ma non v'è gentilezza di tradizione che tenga dinanzi alla critica giustamente severa. Gli archivi di Gubbio non dànno aiuti a ritrovar gli artisti che operarono in quella corte magnifica: però è lecito stabilire che « gli scultori i quali vi lavorarono non sono da confondersi con quelli che operavano ad Urbino, guidati nell'opera loro, ricca e geniale, dallo stesso architetto ». I cultori dell'arte avranno da compiacersi per la felice illustrazione del palazzo eugubino dataci dal prof. Calzini; ma nel tempo stesso avranno infinite ragioni di ripetere con noi — Quanta vergogna! — a veder quella mole superba deperire e cadere.

Lo stesso prof. Calzini, nella solenne tornata Accademica del 28

marzo, ricorrendo il 413° anniversario dalla nascita di Raffaello, lesse in Urbino un discorso su Timoteo Viti, che non fu una delle solite esercitazioni accademiche, come ivi solea farsi ogni anno per la stessa circostanza. Dicendo della prima educazione di Raffaello, confermò il fatto ch'egli non potè avanti il finire del 1499 essere affidato a Pietro Perugino: di questi seguendo le peregrinazioni in Toscana, nel Veneto, in Lombardia, nelle Marche dal 1492 al 1499, dimostrò che entro a tal periodo non potè accogliere nel proprio studio di Perugia i giovani che consacravansi all'arte. Il Sanzio, quando andò a Perugia sullo scorcio del 1499, era stato iniziato nella pittura dal suo concittadino, il leggiadro Timoteo Viti, che a 26 anni era tornato in patria artista provetto dalla scuola di Francia e di Lorenzo Costa. Non come alunno, dunque, o apprendista, come suol dirsi, Raffaello si presentò al Perugino, ma si bene come aiuto; tant'è vero che poco dopo, nel 1500, il maestro si servì dell'opera sua nell'eseguir le pitture nella sala del Cambio. Raffaello allora aveva 17 anni. Ed a mostrare che per venire in quel tempo in aiuto di Pietro, doveva Raffaello essere stato educato all'arte da un altro maestro, il Calzini prese in esame diversi dipinti e disegni suoi che non riflettono ancora la maniera del Perugino, mentre rilevano all'evidenza l'arte del Viti. Codesto discorso, ricchissimo d'osservazioni originali e forbito, non è che l'orditura di una piena monografia su Timoteo alla quale il Calzini attende con amore e dottrina.

Nel vol. V degl'*Inventari dei manoscritti delle Biblioteche d'Italia* pubblicati a cura di G. Mazzatinti, è venuto in luce (Forlì, 1896; di pagg. 244) quello dei tanti mss. ond'è ricca e pregiata la Comunale di Perugia. Di pochi aveva data notizia il prof. A. Rossi; parecchi, i più antichi e di valore classico, erano stati indicati dal Bethmann e dal Bluhme; dei greci dierono la descrizione l'Allen e il Weinberger nel *Centralblatt für Biblioteksivesen.* Ora il completo catalogo appare mercè le cure intelligenti del prof. Alessandro Bellucci che ha pur descritti i volumi di recente provenienza (quelli, ad esempio, del Brizi e di A. Fabretti), ed ha tessuta la storia della biblioteca stessa dalla sua fondazione per il lascito cospicuo di Prospero Podiani. Moltissimi sono i mss. che riguardano la nostra storia e la nostra letteratura: gli annali di Carlo Baglioni, i diari e le corrispondenze epistolari del Bonciari, le memorie del Frollieri, gli scritti del Lancellotti, la storia del Crispolti, le memorie del Sozi, la cronaca del Maturanzio, le miscellanee dell'Oldoini, le corrispondenze del Vincioli; e poi in grandissimo numero documenti per la storia della città e dello Studio. Degni di nota varî codici di rime antiche, il poema di Candido Bontempi, la Fenice dello Spirito, un can-

zoniere (num. 709) d'ignoto rimatore perugino. Abbondano i codici umanistici e di classici. È questo un de' migliori cataloghi che finora costituiscono la raccolta edita dal Mazzatinti.

Su *I Gabrielli di Gubbio,* cospicua famiglia d'illustri cittadini e guerrieri, ha raccolte copiose notizie Carlo Gabrielli e ne ha stampata la prima parte nei fascicoli VIII-XII dell'*Archivio storico gentilizio del Napoletano.* Più ricche sarebbero state se l'a. avesse potuto esaminare l'Archivio comunale di Gubbio e quella miniera storica ch' è l'Archivio di Vincenzo Armanni. A proposito di Girolamo Gabrielli, che vuolsi crociato con Goffredo di Buglione, l'a. cita la *Cronaca* del Greffolino (meglio, frammento di cronaca) che si conserva nella Biblioteca di Gubbio: ma codesto Greffolino, che altri chiamò Greffolino di Valeriano, e che il Lucarelli (*Memorie e guida stor. di Gubbio,* pag. 356) disse vissuto nella seconda metà del sec. XIII, non è mai esistito! Anche è citata la Cronaca di Guerriero Berni che il Muratori pubblicò: per chi non se ne ricordasse (ma ormai s' è ripetuto a sazietà) quella Cronaca è di Silvestro Campioni da Gubbio, e il Mazzatinti la ristampò su l'autografo nell'*Archivio storico per le Marche e l'Umbria.* Copiose notizie, si è detto; e in realtà s'avvantaggiano di molto su quelle che die' il Lucarelli: però fa meraviglia il fatto che talvolta siano esposte colle parole stesse dell'autore delle citate *Memorie.* Veggasi, per citare un esempio, il cenno biografico di Cante II di Giacomo che nelle *Memorie* del Lucarelli è a pag. 401 e seg. e nell'*Archivio* cit. a pag. 274 e seg.: l'opera del Lucarelli è citata in nota, ma la pura e semplice citazione non basta quando si tratta di riprodurne integralmente un brano così lungo.

La R. Deputazione di storia per le province delle Marche ha pubblicato il vol. I de' suoi *Atti e Memorie* (Ancona, Morelli, in 8°, pagine 276). Tra le pubblicazioni proposte dai Soci nell'adunanza annuale del 1894 è notevole per noi quella del prof. Piergili: *Spigolature dagli annali di Spello riguardanti il marchese di Ancona Raimondo di Spello* da cui avrebbe avuto nome la terra di Castel Raimondo. Colla storia della nostra regione ha attinenza, se bene non intima, la memoria accuratissima del prof. Dino Feliciangeli *Intorno ai rapporti tra il comune di Camerino e Francesco Sforza signor della Marca* (pag. 43 e segg.).

Un prezioso manoscritto della Biblioteca Comunale di Gubbio è stato ora studiato con sommo profitto dal dott. Enrico Simonsfeld della Università di Monaco in Baviera: è quel volume bambagino, qua e là molto deperito e a mala pena leggibile, che contiene l'autografo della Cronaca

del Cantinelli. Se ne legge una diffusa notizia a pag. 360 e segg. del vol. III *Aus den Sitzungsberichten der philos.-philol.-und histor. Classa der k. bayer. Akad. d. Wissen.*, dov' è pubblicata la monografia dal titolo *Untersuchungen zu den Faentiner Chroniken des Tolosanus und seiner Fortsetzer.* Il dott. Simonsfeld ristamperà tra breve codesta Cronaca su l' autografo eugubino: apparirà tra i *Monumenta Germaniae hist.* dei quali farà parte anche la vita di S. Ubaldo vescovo di Gubbio, scritta da Teobaldo suo successore, a cura del dott. Holder-Egger che riprodurrà l'antico testo esistente nel vol. I delle Riformanze dell'Archivio comunale di Gubbio.

È uscita ora l'edizione critica delle *Rime di Francesco Petrarca* condotta sugli autografi, col sussidio di varî codici e stampe, e corredata di varianti e note dal prof. G. Mestica. Il son. XX della prima parte del Canzoniere è in risposta a quello di Stramazzo da Perugia (La santa fama) che qui è riprodotto secondo la lezione del cod. Vaticano 3213, dove sta sotto il nome di « Ser Mutio altramente detto Stramazzo Peroscino », aggiuntavi la postilla « Altrove trovo fosse chiamato Andrea peroscino ». La Canz. VI (Spirto gentil) è esplicitamente dichiarata come scritta « A Bosone da Gubbio senatore di Roma » (ottobre 1336-ottobre 1337).

Il nostro socio conte Luigi Manzoni ha testè pubblicato (Bologna, tipografia Alfonso Garagnani e figli, 1896) alcune notizie inedite da lui raccolte su « *Frate Francesco Pipini da Bologna de PP. Predicatori. Storico, geografo, viaggiatore del sec. XIV* ». Il detto lavoro, nel quale il Manzoni con molta cura ricostruisce la vita del Frate bolognese e dà importantissimi ragguagli sulle condizioni degli studî geografici in Italia durante il detto secolo, è seguìto da notevoli documenti: fra questi ne piace segnalare alcune notizie sul modo che tenevano i pellegrini nel recarsi in Terra Santa, notizie che il conte Manzoni ha tratto dal Cod. E. 39 della Biblioteca Comunale di Perugia. — Il Cod. contiene un « tractatello dele indulgentie di terra Sancta cum le sue dichiaratione compillato per frate Francesco Surian de l'ordine de li frati de la observantia de Sancto Francesco ne li anni del Signor mile quatrocento octantacinque ». Di questo viaggio stampato una sola volta a Venezia nel 1524 per Francesco Bindocci, nonchè degli studî geografici ed astronomici in Perugia il conte Manzoni nel libretto di cui teniamo ora parola promette di occuparsi in questo nostro *Bollettino,* e noi facciamo voti perchè egli possa presto mandare ad effetto il suo divisamento.

Nel fascicolo III (vol. XX-XI, della serie III) delle *Memorie del R. Istituto Lombardo di Scienze e lettere* — Classe di lettere, scienze storiche e morali — si legge una memoria del prof. Francesco Novati su « *Maestr' Ugolino da Montecatini medico del secolo XIV ed il suo trattato de' bagni termali d'Italia* ». — Con questo scritto il chiarissimo prof. Novati porta un bel contributo alla storia della medicina in Italia durante il secolo XIV, facendo rivivere nelle pagine brevi, ma ricche di notizie con ogni amore raccolte, la figura di Ugolino Caccini che dell'arte salutare fu in quei tempi una vera illustrazione. — Segnaliamo il lavoro del prof. Novati, perchè maestro Ugolino, dopo aver peregrinato in varie città d'Italia, fu nel 1417 a Città di Castello in qualità di « medico, fisico e salariato pratico », e passò poi nel 1419 a Perugia chiamato a leggere, nel nostro studio da Braccio Fortebraccio. — In Città di Castello il valente medico pose mano a quel trattato *De balneis*, che doveva tanto raccomandare il nome di lui alla posterità, e in Perugia egli potè, avendovi avuto da un medico d'Assisi notizia della scrittura di Matteo da Piantinone sui bagni di Pozzuoli, da Bindaccio Ricasoli luogotenente di Braccio copia degli epigrammi di Pietro da Eboli; per detti bagni potè, diciamo, rendere più completo il trattato medesimo.

Da un opuscoletto su *Bettona Umbro-Etrusca e Romana* edito a Firenze (tipografia Minori Corrigendi, 1896) si rileva che il nostro socio cav. Giuseppe Bianconi sempre con vero amore raccoglie ed illustra tutto quanto si riferisce alla storia del suo paese nativo.

In un articolo stampato nella Rivista settimanale di Venezia *La Scintilla* (anno X, num. 1, 5 gennaio 1896) il dott. F. C. Carreri discorre del Coro e degli Antifonarj di Spilimbergo, e ricordando un documento del 1489, in cui si accenna a « fra Piero de Columbaita scriptor de li antiponarii o graduali » suppone, nella considerazione che a Perugia fuori di Porta S. Susanna esiste la piaggia Colombata, che questo fra Piero sia da Perugia. Poichè il Vasari, rammentando nella vita di Agnolo Gaddi il miniatore Pietro da Perugia afferma che questi imitò la maniera di Stefano Veronese, sarebbe desiderabile, come accenna lo stesso autore dell'articolo, che un accurato confronto fra le opere di Stefano e gli antifonarj di Spilimbergo venisse a confortare di nuove prove la supposizione del dott. Carreri.

Il signor Adolfo Morini in una breve ma interessante pubblicazione intitolata *Cursula* (Roma, tipografia Avvocati, 1896) tratta dell'antichis-

sima origine della città di questo nome, che esisteva nel territorio di Cascia, e sommariamente ne ricorda le vicende, accennando alla importanza che essa ebbe nell' epoca Romana, alle istituzioni municipali di cui godette, alle famiglie che la illustrarono e da ultimo a Vespasia Polla madre dell' imperatore Flavio Vespasiano, la quale vi sortì i natali.

Il dott. Bartolomeo Nogara nell'Annuario 1895 96 della R. Accademia Scientifico-Letteraria di Milano ha pubblicato una memoria su alcune iscrizioni del sepolcreto etrusco di Bruscalupo omesse o inesattamente pubblicate nel nuovo *Corpus inscriptionum etruscarum* e sulle iscrizioni messapiche attualmente esistenti alcune fra le quali ancora inedite.

Il sig. Giovanni Guiraud, antico allievo della scuola normale superiore e della scuola francese di Roma, professore aggregato di storia al Liceo di Marsiglia, ha pubblicato il bel volume dal titolo: *L'état pontifical adris le grand schisme, étude de géographie politique* (Paris, E. Thorin, édit, 1895, pag. 252, con atlante). Ne parleremo di proposito nel fascicolo primo dell'anno III.

SPOGLIO DI PERIODICI (1893-95)

Accademia la Nuova Fenice (Orvieto).

Bullettino 5-6. Nelle sedute del 1893 94 trattarono di Giovanni Magnavia vescovo d'Orvieto il presidente L. Fumi; del Governo dei Cinque in Orvieto il socio prof. Pardi; della costruzione del Duomo il socio Zampi; degli affreschi del Signorelli nel Duomo il prof. Presenzini; dell'antica chiesa di S. Angelo il socio Catenacci; del volgare orvietano del trecento il socio Cerretti. Tra le necrologie è quella (pag. 121) del baron Sensi. — Nella seduta del 7 giugno 1894 il socio on. Bracci parlò del monumento al card. di Brave in S. Domenico di Orvieto, opera di Arnolfo.

Archivio storico italiano (Firenze).

Disp. 3-4, 1893. De Fabriczy Cornelio, *Il codice dell'anonimo Gaddiano nella Nazionale di Firenze.* Contiene biografie di artisti, per lo più fiorentini. In fine è semplicemente notato il nome di « Pietro Perugino discepolo di Sandro Boticello ». Ciò dimostra, come il De Fabriczy avverte alla nota 226, che l'autore ebbe in animo di scrivere la biografia sua o « qualche ragguaglio su esse: il che poi non avvenne ». — Recensione espositiva del vol. II dei *Documenti di storia perugina* editi da A. Fabretti.

Disp. 1, 1894. Loevinson E., *Intorno alla sottomissione di Spoleto a Perugia nel 1324.* Il documento è ora nell'Archivio di Stato a Roma. — Recensione favorevole, ma con qualche appunto, della vita di S. Francesco del Sabatier. — Recensione fav. del vol. IV delle *Cronache di Perugia* pubblicate da A. Fabretti.

Disp. 2, 1895. Sforza G., *Il falsario Alfonso Ciccarelli e Alberico Cybo Malaspina.* È questi « tra i personaggi di conto gabbati dal Ciccarelli »: la storia della loro relazione è tessuta sui documenti dell'Archivio di Stato di Massa.

Archivio storico dell'arte (Roma).

A. VII. Reymond M., *L'angelo che suona del Bargello e la Fontana di Perugia.* Cfr. questo *Bollettino,* I, 433. — Calzini E., *Marco Palmeggiani e le sue opere.* V'è tenuto conto d'una delle tante repliche dell'*Andata al Calvario* del pittore forlivese, posseduta dalla galleria Ranghiasci-Brancaleoni di Gubbio. Cfr. *Bollettino,* I, 435.

Serie II, a. I, fasc. 1. Riproduzione fototipica della Crocifissione di Pietro Perugino nella chiesa della Calza a Firenze. Fasc. 3. Recensione del libro *The early of Raphael* di Giulia Cartwright (M. Henry Ady), Londra, 1895. V'è notato che il contatto di Raffaello col Perugino si verifica nel 1500, quando questi aveva compiuti i dipinti nel Cambio. A tale periodo, che ne rappresenta la simiglianza sensibilissima delle opere del maestro con quelle dello scolaro, appartiene il quadro della Crocifissione già a Città di Castello, ora proprietà Mond. Ma tutto il libro ha stretta attinenza colla storia dell'opera di Pietro Perugino.

Fasc. 4. Diego di Sant'Ambrogio, *Di due marmi sopravanzati nell'antica chiesa di S. Eufemia d'Incino del sec. XIII e di un altare d'Orvieto del XII.* È l'altare della chiesa di S. Giovenale d'Orvieto, la quale è dello scorcio del sec. XI: la scultura è di un Guidubaldo che l'eseguì nel 1170. La chiesa, malgrado le trasformazioni subìte nel sec. XIV, « rivela nell'organismo suo chiari i capisaldi della pristina architettura lombarda ».

Fasc. 5. Calzini E., *Il palazzo ducale di Gubbio.*

Fasc. 6. Anselmi A., *Le maioliche dei della Robbia.* Naturalmente v'è detto anche delle opere che sono a Città di Castello ed a Fonte Avellana.

Arte e storia (Firenze).

A. XIII. Pag. 92. Buccolini Tito, *Il coro di M. Domenico Indirini in S. Francesco d'Assisi.* — Pag. 37. Urbini G., *Due affreschi del Perugino a Spello.* — Pag. 75. Id., *La tribuna di S. Maria Maggiore a Spello.* — Pag. 126. Id., *La chiesa di S. Claudio a Spello.* — Pag. 157. Necrologia di A. Fabretti.

A. XIV. Pag. 2. Urbini G., *La chiesa di S. Andrea a Spello.* — Pag. 50. Id., *Le opere d'arte della chiesa di S. Lorenzo a Spello.* — Pag. 139. Id., *Opere d'arte di Spello.* — Pag. 170 e 181. Sordini G., *Il sepolcro di Gabriello Garofoli da Spoleto.*

Atti della R. Accademia delle scienze (Torino).

1893 94. Patetta F., *Appunti da un ms. della Capitolare di Perugia.* Cfr. *Bollettino,* II, 189.

Vol. 28. Cian V., *Ancora dello* Spirto gentil *di Franc. Petrarca.* V'è dottamente dimostrato che la canzone non è diretta a Bosone da Gubbio, ma a Cola. Vedi, fra l'altre, una recensione in *Nuova Antologia*, serie III, vol. 48, pag. 160 e seg.

Atti della Società d'archeologia e belle arti di Torino (Torino).

V. 6. Fabretti A., *Iscrizione romana di Gubbio e Terni nel Museo di Torino.*

Atti della Società ligure di storia patria (Genova).

XXIV, 2. Rosi M., *La riforma religiosa in Liguria e l'eretico umbro Bartolomeo Bartoccio.* Cfr. *Bollettino,* 1, 436.

Bullettino della Società Dantesca (Firenze).

1895, fasc. 8 (maggio). G. Mazzoni, a proposito de *La Poésie du Moyen Age* di Gaston Paris, tratta del Sigieri di Dante e ammette col Paris che è quel medesimo di cui nel *Fiore* è detto che fu morto a ghiado in Orvieto.

Comunicazioni di un Collega (Bergamo).

A. I, num. 3. Alla domanda, fatta nel num. 1, *Dove cadde Totila,* si risponde dal prof. Valecchi che pare errata la indicazione di Matelica e Gubbio.

Compte-rendu des séances de l'Académie des Inscriptionis (Paris).

1893, fasc. settembre-ottobre. Héron de Villefosse, *La tessère de Bizerte.* Confrontasi questa tessera con quelle di Tolentino, ora nei musei di Berlino e di Perugia.

Eco di S. Francesco (Sorrento).

1894, 30 novembre. Priori mons. N., *Il giorno della morte di Santa Chiara.* Stabiliscesi che fu l'undici agosto, anzichè il 22, come da molti s'è detto e creduto.

Erudizione e belle arti (Cortona).

I, fasc. 3. Ancillotti L., *Perugia artistica.*

Fasc. 10. Urbini G., *Intagli e tarsie di m. Andrea Campano da Modena.* Trattasi del coro in S. Lorenzo di Spello che altri avea descritto, ma di cui nessuno disse l'autore. Il suo nome appare in un documento dell'Archivio della Collegiata.

Fasc. 11. Ansidei V., *G. B. Vermiglioli e 201 lettere del Maturanzio.*

Notizie sul ms. E. 5 della Bibl. Comunale di Perugia. Cfr. Bellucci, *Inventario dei mss. della Com. di P.*, Forlì, 1895.

A. II, fasc. 1. Urbini G., *Lo spedale di Spello.* Se ne descrivono le cose d'arte.

Fasc. 2. Urbini G., *La rotonda di Spello.* È a breve distanza da Spello e dovrebbe piuttosto chiamarsi Madonna di Vico. Rotonda si dice anche ora perchè il Donnola opinò che vi fosse un mausoleo romano.

Fasc. 6. Urbini G., *Opere d'arte di Spello. Chiese suburbane.* S. Maria in Paterno, S. Anna, S. Ventura. Diligentissime descrizioni.

Fasc. 7. *Umbria artistica.* Notizia di un affresco da attribuirsi alla scuola di Fiorenzo di Lorenzo, ritrovato nel Nosocomio di Perugia.

Fasc. 9. Lupattelli A., *Di un quadro di Luca Signorelli esistente in Umbertide.* Cfr. *Bollettino,* I, 623.

Fasc. 12. Ravagli F., *I fratelli Gucci e l'origine della stampa in Cortona.* Furono essi che stamparono gli Statuti di Città di Castello dove si recarono nel 1538 chiamativi da quei Priori. Vi restarono fino al 1839 e vi fecero l' edizione del « De obsidione Tifernatum » di Roberto Orsi. Pare, secondo il R., che un dei due stampasse anche a Perugia, ma nulla ne dicono gli Annali tipografici del Brizi.

Gazete des beaux-arts (Paris).

1893, 1 aprile. Lefort P., *Le musée de Prado. La peinture italienne.* V'è tenuto conto delle pitture di scuola umbra che il museo stesso possiede.

1 ottobre. Reymond M., *La sculpture florentine au XIV-XV siècle.* Vi son presi in esame i bassorilievi del Duomo di Orvieto.

Giornale storico della letteratura italiana (Torino).

Fasc. 64 65. Bellucci A., *Un cancelliere poeta nel 500.* È « Lucangelus de Palmis de Malliano Sabinorum civitate » che fu cancelliere degli Anziani d'Amelia nel 1518 ed autore d'un capitolo in ternari in lode d'Amelia, che qui si riferisce.

Fasc. 73. Della Giovanna I., *S. Francesco d'Assisi giullare e le Laudes creaturarum.* Cfr. *Bollettino,* I, 434.

Giornale dantesco (Roma).

A. III, fasc. 4. Cosmo U., *Della così detta cappella dantesca in Terni.* È la cappella « haeredum d. Johannis de Paradisiis de Interamna », che poco dopo il 1350 fu dipinta da un artista umbro a noi ignoto. Il C. descrive i tre regni dell'oltretomba ivi rappresentati, ne lamenta il pessimo stato in cui sono oramai ridotti per l' incuria dei frati e per quella non meno vergognosa del Comune che la fa « servire da magaz-

zino alle ferravecchie », e riconosce che il pittore mediocre, arido, freddo non dovè certo ispirarsi alla Divina Commedia, chè di dantesco poco o nulla c' è veramente: il pittore, anzi, non dovè nemmeno conoscer l'opera di Dante. « Ma un giorno (dice il C.) piovve a Terni un disgraziato qualunque, che doveva da qualche vecchia carta aver rilevato ciò che ora pur troppo là nella cadente cappella non si vede più: dette alle pitture un par d'occhiate e ci fece sopra una sua pappolata dove tu non sai se sia più offesa la grammatica o il buon senso o il rispetto severo agli studî nostri. Il nome per pietà non faccio. Plausero i cittadini commossi e la cappella dantesca parve per un momento un fatto accertato ». Tanta pietà nel non fare il nome di quel tale che con sì poca pietà e molta scortesia vien detto « un disgraziato qualunque »! Quella pappolata, se non erriamo, è il discorso che il prof. A. L. lesse a Terni il 23 ottobre 1882 e che poi a spese del Comune e per desiderio della Giunta fu stampato coi tipi del Ceccarelli in un opuscolo di pag. 20 in 8.° Il prof. L., dopo aver veduta la cappella (ed ebbe tempo di darle più d'un par d'occhiate) ne descrisse gli affreschi, giovandosi anche e largamente della descrizione inedita che n' avea fatta il prof. Carattoli. I raffronti colla Divina Commedia sono del Carattoli, e il prof. L. (chi scrive queste linee ha sotto gli occhi il ms. e l' opuscolo dell' uno e dell' altro) fedelmente li riferì. Sbagliò od esagerò il Carattoli, ed altrettanto fece il L. a volergli credere e a voler vedere per forza la ispirazione dantesca in quelli affreschi: ma non bastava dire che errarono tutti e due, e fecero tutti e due della retorica? C'era proprio bisogno di ricorrere a modi scortesi verso uno di loro?

La Carità (Roma).

1894, decembre. Tenneroni A., *Lauda del b. Jacopone.* È quella che comincia *O novo canto.* Ristampata su l'edizione del 1490 e collazionata sul cod. Manzoni 59.

La Nuova Rassegna (Roma).

A. II, num. 11. Labanca B., *Francesco d'Assisi e i francescani dal 1226 al 1328.* Larga esposizione e critico esame della vita del Sabatier.

Il Muratori (Roma).

1893, num. 5. Ballerini F., *Feste a Gubbio,* ecc.: continuazione. — Num. 6. *Lettere di A. Geraldini;* continuazione nei numeri 7-10.

Il Propugnatore (Bologna).

1893. Frati L. e C., *Indice delle carte di P. Bilancioni.* Vi sono in-

dicati i codici e le edizioni che contengono tre canzoni e un sonetto di Sinibaldo da Perugia; cinque sonetti di Stramazzo da Perugia; la profezia di Tommasuccio da Foligno. — G. Rossi, *Tavola del cod. 1739 della Bibl. Univ. di Bologna.* Vi son contenute rime di Bartolomeo Monaldeschi, di Andrea da Perugia e di Monaldo da Orvieto.

IAHRBUCK DES KAIS. DEUTSCHEN ARCHAEOLOGISCHEN INSTITUTS (Berlino).

1893, fasc. 2. Hauser F., *Eire Tyrrenische amphora.* Appartiene alla collezione Bourguignon e fu trovata in Orvieto. Se ne studiano le relazioni colle amfore tirreniche e colle calcidiche e corinzie.

LITERARISCHE RUNDSCHAU FÜR DAS KATHOLISCHE DEUTSCHLAND (Friburgo).

1893, 1 giugno. Baumgarten P. M., *Zur Centenarfeier des Domes von Orvieto.* È data notizia delle molte e splendide pubblicazioni scientifiche italiane su tale argomento. — Nel num. del 6 giugno tratta delle tre opere del Fumi: *Il Duomo d'Orvieto e i suoi restauri; Statuti e regesti dell'Opera di santa Maria d'Orvieto; I palazzi dei papi e del capitano del popolo in Orvieto.*

MISCELLANEA FRANCESCANA (Foligno).

Vol. VI, fasc. 1. Faloci Pulignani M., *S. Francesco d'Assisi e la città di Foligno.* — D'Aleçon E., *Sul più antico poema della vita di S. Francesco;* continuazione. Cfr. *Bollettino,* I, 447.

Fasc. 2. Faloci Pulignani M., *Gli autografi di S. Francesco.* Oltre alla descrizione e trascrizione, se ne dà il facsimile in fototipia. Sono la benedizione di fra Leone, le Laudes creatoris e la lettera allo stesso frate. — Sabatier P., *Il b. Tommaso da Celano e il suo trattato de miraculis.* Questo è qui pubblicato sul ms. 338 della Bibl. di S. Francesco di Assisi. È un brano dell'opera di Tommaso sui miracoli di S. Francesco. — Faloci Pulignani M., *Il Cantico del Sole, sua storia, sua autenticità.* Si confutano le conclusioni a cui pervenne il prof. Della Giovanna col suo studio su *S. Francesco Giullare,* edito nel *Giorn. stor.,* fasc. 73. — *L'Umcria Serafica:* continuazione. Dal 1478 al 1485. — Brevi recensioni dell'inventario dei mss. della Com. di Assisi, compilato da G. Mazzatinti e L. Alessandri, e degli studî su S. Francesco di A. Bournet, H. Cochin, P. Sabatier, G. Salvadori.

MISCELLANEA STORICA DELLA VALDELSA (Castelfiorentino).

1895, num. 2. *Un quadro di Bernardino Betti detto il Pinturicchio nella Pinacoteca di S. Gemignano.* Cfr. *Bollettino,* II, 187.

MITTHEILUNGEN DES INSTITUTS FÜR ŒSTERREICHISCHE GESCHICHTSFORSCHUNG (Innsbruck).

1894, fasc. 2. Riegl A., *Alfonso Ceccarelli und seine Fälschungen von Kaiserurkunden.* È dato anche l'inventario dei diplomi imperiali falsificati da lui. L'Ottenthal nello stesso fascicolo torna su l'argomento e fa qualche appunto allo studio del Riegl.

MÉLANGES D'ARCHÉOLOGIE ET D'HISTOIRE (Paris-Rome).

1893, 3 luglio. Fabre P., *Une charte pour Fonte Avellana en 1192.* È pubblicata e illustrata.

NUOVA ANTOLOGIA (Roma).

1893, 15 febbraio. Recensione favorevole dei *Documenti di storia perugina,* vol. II, editi da A Fabretti.

1894, 1 giugno. Tesorone G., *La città di Gubbio e i soffitti del palazzo Panfili.* Il soffitto al pianterreno (dov'è ora una bottega da calzolaio) non esiste più: le mattonelle bellissime furono vendute alla spicciolata a forastieri. Un soffitto, ancora intatto, è nel piano superiore del palazzo ed è stato recentemente acquistato dal Ministero di P. I.: sarà, credesi, conservato in una camera del palazzo comunale. Del soffitto distrutto conserva alcune mattonelle il prof. G. Mazzatinti: hanno, come il Tesorone racconta, ornati, dorature e l'arme de' Pamphyli.

1895, 1-15 febbraio. Salvadori G., *Su S. Francesco d'Assisi a proposito d'una sua vita recente:* quella del Sabatier.

ORIENTE SERAFICO (Assisi).

A. VII, 1895. Patrem M., *Cronologia Francescana.* In varî articoli vengono corrette molte circostanze cronologiche rammentate dai biografi di S. Francesco.

RASSEGNA BIBLIOGRAFICA DELLA LETTERATURA ITALIANA (Pisa).

A. I, num. 1. Recensione favorevole delle *Cronache,* vol. III, e dei *Documenti* di Perugia, vol. I-II, editi da A. Fabretti.

A. II, num. 2. Novati F., *I mss. ital. d'alcune biblioteche del Belgio e dell'Olanda.* Nella biblioteca reale di Bruxelles, ms. 14614, è il cap. di Bosone da Gubbio su la Div. Com.

Un esemplare della leggenda *maior* di S. Franc., volgarizzata nel sec. XIV, e dei Fioretti è nel ms. V, 69 della r. bibl. di Gravenhage.

A. III, num. 3. Recensione dello studio di mons. G. Cozza Luzi su *Chiara d'Assisi* (Roma, 1895, di pp. 48). Fra l'altre cose notisi che la scrittura del Cantico del Sole contenuto nel cod. 338 della Com. di As-

sisi, è assegnata al sec. XIII; mentre il p. Ehrle e il Mazzatinti l'attribuiscono al successivo.

Rassegna pugliese (Trani).
Vol. X, num. 11-12. Toniolo G., *Francesco d'Assisi e il suo secolo; Studî di F. Prudenzano.* A proposito della 11ª edizione di quest'opera; Napoli, 1893.

Revue des questions historiques (Paris).
1895, 1 gennaio. Cochin H., *S. François d'Assise d'àprés son dernier historien.* Questi è il Sabatier a cui si fa rimprovero di non avere intuito lo spirito dell'Assisano per preconcetto anticattolico.

Revue des deux mondes (Paris).
1894, fasc. 1. Valbert G., *S. François et ses derniers biographes.* A proposito delle due vite del Le Monnier e del Sabatier. Per quest'ultima veggansi gli appunti di C. Guignebert in *Le Moyen Age,* 1894, fasc. 3.

Rivista storica italiana (Torino).
XI, 4. Rinaudo C., *Commemorazione di A. Fabretti.*

Rivista delle tradizioni popolari italiane (Roma).
1893, fasc. 4. Roux O., *La maschera perugina.* È Bartoccio.

Studi e documenti di storia e diritto (Roma).
1894, fasc. 1-4. Fumi L., *L'inventario dei beni di Giovanni di Magnaria vescovo d'Orvieto e vicario di Roma.* Cf. *Archivio stor. ital.,* dispensa 4ª del 1895, pag. 438.
1895, fasc. 1-3. Pardi G., *La signoria di Ermanno Monaldeschi in Orvieto.*



RECENSIONI BIBLIOGRAFICHE

Giustiniano Degli Azzi Vitelleschi. — *Le rappresaglie negli statuti perugini. — Studio storico.* — Perugia, tip. Boncompagni, 1895, in ottavo, di pagine 64.

Gli studiosi devono esser grati al signor Giustiniano Degli Azzi Vitelleschi delle fatiche ch'egli ha sostenute per recare col lavoro annunziato un utile contributo alla storia del diritto italiano; poichè essi possono trovare nelle brevi pagine che compongono il lavoro di questo giovane e valente autore, notizie interessanti e disposizioni legislative non mai ancora ricordate da altri scrittori. Con chiarezza il signor Degli Azzi Vitelleschi ha saputo esporre specialmente la procedura delle rappresaglie, quale risulta dagli statuti di Perugia del 1279 e del 1526; e la sua esposizione, in cui sotto distinti capitoli sono raggruppate le principali prescrizioni statutarie, è, per quel che concerne la parte teorica, sufficientemente completa. Egli tratta difatti delle ragioni per cui si potevano chiedere le rappresaglie e delle persone che le potevano domandare ed ottenere; della procedura in generale; dei magistrati cui spettava la conoscenza delle rappresaglie; delle persone e cose immuni dall'esercizio di tale diritto; della pubblicità e della cessazione delle rappresaglie.

Impossibile è naturalmente seguirlo passo passo nel suo discorso; ma non voglio però lasciar di osservare che a differenza della pratica seguita altrove, e specialmente a Firenze, il Podestà condivideva a Perugia col Capitano del popolo l'autorità suprema in fatto di rappresaglie; nè pare che i Consigli vi avessero, come nel Comune fiorentino, ingerenza in siffatta materia. Altre disposizioni degne di essere notate sono quella che proibisce di concedere rappresaglie contro i forestieri che venivano a Perugia per farsi curare e l'altra per cui le licenze concesse erano colpite da una prescrizione decennale che vi poneva fine.

La notizia di tali provvedimenti basta già da per sè a rendere interessante il lavoro del signor Degli Azzi Vitelleschi; lavoro che naturalmente avrebbe acquistato un'importanza molto maggiore se l'autore

avesse riportato in appoggio delle disposizioni statutali, citate con tanta diligenza e sagacità, alcuni esempi tolti dalle altre serie di documenti conservate nell'archivio perugino.

Ma se tali esempi egli non ha creduto opportuno di presentare in questo primo saggio lodevolissimo, io spero che non trascurerà di offrirceli quando egli darà alla luce una nuova edizione del suo lavoro.

Gioverà allora pensare se non convenga togliere addirittura l'ultimo capitolo sul Comune del Popolo e quello del Potestà, che non ha che fare col tema trattato; e se non sia meglio distinguere nettamente fra loro le disposizioni contenute nello statuto del 1279 e quelle dello statuto del 1526 perchè nessuno possa muovere all'autore il rimprovero di aver confuso le varie epoche fra loro, di non avere colla debita precisione distinto i magistrati, le leggi e i caratteri che presiedettero a questa istituzione nello spazio di quasi due secoli e mezzo. Sarà altresì opportuno di vedere se sia lecito affermare che nel Regno delle due Sicilie « poco o nulla, od almeno più tardi che altrove, allignò » « quest'uso barbaro e incivile » (p. 10), quando si ricordi che Sicardo principe di Benevento ci dà fin dal secolo IX uno dei primi esempi della legislazione delle rappresaglie.

Non sarà poi affatto inutile osservare che se il primo statuto di Perugia è del 1279, la prima rubrica fiorentina relativa alle rappresaglie è almeno contemporanea, se non anteriore a questa data; poichè essa non si trova già nella Balìa generale del 1309, che non concerne se non la Corte della Mercanzia, ma bensì in una carta di concessione del 1280 dal prof. A. Del Vecchio e da me pubblicata nel nostro volume, dove appare molto più elaborata e perfetta che non quella perugina.

E finalmente l'autore potrà accorgersi che non deve ritenersi per una violazione del diritto delle genti, come egli vorrebbe (p. 17), la proibizione fatta agli stranieri di chiedere in Perugia rappresaglia contro i perugini stessi; essendo invece tale proibizione naturalissima. Sui loro cittadini i magistrati avevano piena autorità e potevano costringerli cogli ordinari mezzi legali a risarcire il danno recato ad altrui, senza che fosse necessario di ricorrere a quel provvedimento straordinario delle rappresaglie, al quale non potevano rivolgersi se non quando, difettando di mezzi legali di coercizione, avevano esaurito tutti quelli di cui pacificamente potevano disporre ed avevano ricevuto dai giudici del danneggiatore un formale diniego di giustizia. Ed a questo proposito osserverò ancora che non condivido l'opinione dell'autore; secondo il quale (p. 24) l'offeso senza « prendersi il disturbo di chiedere la riparazione del danno e la restituzione del tolto al Comune cui apparteneva l'offensore » si querelava subito ai giudici della sua patria per ottenere soddisfazione;

poichè tale affermazione non mi pare fondata sopra alcuna delle disposizioni contenute nelle rubriche pubblicate a pagina 20 della memoria.

Questi miei appunti e queste mie osservazioni non tolgono però niente alla sincerità delle lodi che ho espresso in principio su questo lavoro, del quale riconosco di nuovo l'importanza e l'interesse.

Mi compiaccio sinceramente di vedere un giovane valente dedicarsi con amore e con utilità per la scienza a studî a cui mi sembra veramente inclinato; e mentre lo incito a continuare nella sua lodevole fatica, lo ringrazio cordialmente a nome del mio illustre maestro e collaboratore e a nome mio per i benevoli giudizi espressi sul nostro volume.

Firenze, maggio 1896.

EUGENIO CASANOVA.

Conferenze della Commissione Senese di Storia Patria. — Siena, tip. e lit. sordo-muti di L. Lazzari, 1895.

Sono quattro pregievoli lavori di storia senese in forma di conferenza.

Nella prima di queste conferenze sulle origini di Siena il ch.mo prof. P. Rossi riassume a grandi tratti e con chiarezza mirabile tutto ciò che può dedursi dalle tradizioni popolari e dalle leggende, nonchè dalle cronache intorno ai primi secoli di vita di quella *Sena vetus* che occupa a buon dritto un posto così eminente nella storia delle città italiane. L'autore dopo essersi brevemente intrattenuto a parlare delle due famose leggende (*la romana e la gallica*), passa ad esaminare la questione se *il ove oggi sorge Siena, fosse in origine umbro,* ed a questo proposito egli scrive: « *La cosa è per dir vero probabile, poichè i più recenti studî hanno dimostrato che la parte centrale della nostra penisola fu in origine abitata quasi esclusivamente dai Latini e dagli Umbri, due rami poi suddivisi dal primitivo popolo italico* ».

L'invasione etrusca apparterrebbe ad un periodo storico posteriore, periodo che è ben messo in rilievo dalle numerose iscrizioni e da tutti gli altri documenti che l'autore ricorda, dando prova di una non comune erudizione storica e di una grande familiarità con le opere celebri del Gori, del Palcretti e del Gamurrini.

Si fa menzione da ultimo della terza fase storica di quella città, del periodo cioè della dominazione romana, e si viene a stabilire che *Siena già centro di qualche rilievo durante la dominazione etrusca,* aveva l'importanza e il grado di città autonoma, emancipata dalla dipendenza di città vicine, se non prima, probabilmente all'epoca dell'unificazione romana. — La seconda e la terza conferenza contengono respettivamente degli studî molto seri sulle « prediche volgari di S. Bernardino in Siena

nel 1427 e su Santa Caterina »; l'una è opera del prof. O. Bacci e l'altra del nostro socio corrispondente prof. C. Calisse.

Chi ha udito o letto queste due belle conferenze non può non aver veduto apparire nitide e luminose dinanzi alla sua immaginazione quelle due grandi figure: da un lato il *fraticello tutto animato dalla santa idea di fare il bene degli altri,* fiero ed instancabile nel combattere i *mali costumi che affliggevano molte città d'Italia in quel tempo;* dall'altro la *popolana senese,* la cui vita tutta quanta si riassume in una serie di atti improntati sempre alla più schietta dolcezza e soavità di modi, ma la cui missione, come giustamente dice il prof. Calisse, non è destinata *alla tranquillità della contemplazione ma all'operosità della vita; come la favilla luminosa s'innalza verso il cielo e poi ricade alla terra,* gridando sempre ed ovunque *pace, pace, pace.*

LUIGI GIANNANTONI.

Nozze Mancini-Imbrico. — Per il matrimonio della signorina Vittoria Mancini con il cav. Ulrico Imbrico, Tenente dei RR. Corazzieri, gli Accademici Etruschi di Cortona hanno dato alle stampe, facendola precedere da una gentile lettera alla sposa dovuta alla penna elegante della marchesa Teresa Venuti, una descrizione inedita delle feste nuziali celebrate in Cortona quando il suo sesto signore Francesco Casali sposò Antonia Salimbeni nobile senese. La importante narrazione è tratta da un codice cartaceo ove si legge la storia dei Casali scritta dal canonico Filippo Alticozzi, il quale codice è ora di proprietà del cav. Girolamo Mancini. Nello stesso opuscolo è stata per la prima volta pubblicata per opera del chiarissimo prof. Francesco Ravagli una lettera diretta dal card. Lorenzo Pucci ai Priori di Cortona il 23 febbraio 1531. In essa il cardinale rivolge preghiera e quasi comanda ai magistrati di questa città che ai canonici e al capitolo della cattedrale cortonese sien restituiti gli splendidi paramenti sacri donati al medesimo capitolo dal card. Silvio Passerini. I canonici avean consentito che il Comune di Cortona desse in pegno detti parati ad alcuni cittadini di Siena, dai quali il Comune stesso aveva tolto in prestanza 600 ducati. Il prestito era stato fatto per poter pagare al principe Filiberto d'Oranges la intera somma di 20,000 ducati, che i cortonesi, disperando d'esser soccorsi da Firenze dopo l'assalto dato dal principe alla loro città il 14 settembre 1529 e da loro valorosamente respinto, e nella dolorosa certezza di non poter resistere ad un nuovo attacco, s'erano impegnati a pagare entro il termine d'un mese al capitano delle truppe imperiali. Tanto la descrizione delle feste nuziali quanto la lettera del cardinal Pucci sono accompagnate da opportunissime notizie illustrative. Chiudono l'opuscolo due graziosi sonetti

dettati dall'avv. Antonio Berti nel vernacolo cortonese che ha tanta analogia con quello delle campagne perugine.

Meritano la maggior lode gli egregi promotori della *Biblioteca Critica della Letteratura italiana,* e la Casa editrice Sansoni ha certamente acquistato un altro titolo di benemerenza dai cultori degli studî letterarî in Italia.

Pubblicar di nuovo le monografie che non posson consultarsi facilmente, quelle che per la foga superba di una critica troppo *giovane,* troppo *moderna,* furono ingiustamente dimenticate, quelle sopratutto che nei limiti di un modesto ambito di ricerche hanno pur diffuso tanta luce di metodo ed hanno suscitato tanto entusiasmo di studî severi e geniali, coordinar questa scelta, darle un afflato organico, è quasi un' invenzione, direbbe il Montesquieu.

E noi confidiamo che questa avveduta e sapiente *antologia* sia sempre ispirata da così sani principî e non degeneri in un raccogliticcio di esotici arbusti brulli di fronde e pieni di spine.

I primi due volumetti contengono le note dissertazioni del Giesebrecht e dell' Ozanam intorno all' Istruzione in Italia nel Medio Evo: a queste succedono gli studî del Capasso sui Diurnali di Matteo da Giovenazzo, e dello Zenatti su Arrigo Testa.

Insieme con due monografie del Paris furono inoltre pubblicati lo studio del Sainte Beuve intorno al Fauriel e Manzoni ed al Leopardi, ed una stupenda lettura del Carlyle sopra Dante e Shakspeare.

Auguriamo alla nobile impresa il più felice successo.

Abbiamo anche ricevuto, con gentile dedica dell' autore, un piccolo manuale di *Letteratura italiana.* Sono cenni storico-critici di *Onorato Roux* (Roma, Fratelli Centenari, 1896).

Come compilazione destinata a richiamare alla memoria dei giovani le date e i nomi più importanti della nostra letteratura, questo scritto può avere un certo valore; e noi crediamo che questa per l' appunto sia stata l' intenzione del noto scrittore, a cui va per ciò tributata ancora una volta la lode di una instancabile operosità.

J. C. Broussolle. — *Pélerinages ombriens.* — Paris, Librairie Fischbacher, 1896.

In questo volume, in cui l'abate Broussolle si occupa con vero amore dell' Umbria nostra, di alcuni artisti ai quali essa diede i natali, di molte delle opere d'arte che si ammirarono un tempo o si ammirano anche adesso nei nostri paesi, invano si ricercherebbero profonde indagini

critiche apportatrici di nuova luce nelle questioni storico-artistiche che tuttora si agitano. A siffatte indagini il signor Broussolle si palesa e francamente affermasi del tutto contrario, e noi non sapremo rimproverargli la sua avversione se prendiamo a considerare quella critica eccessivamente minuziosa che non sa elevarsi alla sintesi, e la cui azione è tutta demolitrice. Ci sembra però che al signor Broussolle a proposito del suo libro possa con opportunità ripetersi — *in medio stat virtus* —: se l'egregio e valente scrittore francese avesse tenuto in maggior conto i severi studî critici e avesse esposto il risultato di questi (ai quali egli, con il suo acuto ingegno, avrebbe campo di applicarsi molto utilmente) nella forma geniale e brillante che gli è propria, dal volume *Pélerinages ombriens,* che presenta già tanto interesse, sarebbe venuto alla storia dell'arte un contributo più notevole; il capitolo su Benedetto Bonfigli avrebbe con maggiore larghezza trattato dell'opera di quel maestro, e nell'altro *De Pérouse à Pérouse* sarebbe stato facile al signor Broussolle discorrere più diffusamente delle numerose opere d'arte che si conservano anche nei più piccoli paesi dell' Umbria. — In una nuova edizione di questi *Pélerinages,* che si leggono tanto volentieri, allarghi il chiarissimo autore i suoi studî e le sue ricerche ad altre parti della nostra regione, sulle quali per ora egli ha taciuto o sorvolato; se ne occupi con quel diligente e intelligente amore, con cui ha descritto ed illustrato la piccola Chiesa della *Rocca S. Angelo o Rocchiciola* presso Assisi, che pur non contiene, come egli stesso afferma, pitture di speciale importanza e valore, e gliene saranno molto grati non solo gli Umbri, ma tutti quanti dell' Umbria amano le bellezze naturali ed artistiche. — Noi rivolgiamo fidenti questa preghiera al signor Broussolle, perchè conosciamo in lui un ammiratore appassionato dell' Umbria verde: tale egli si rileva nel capitolo del suo libro intitolato *Les Paysages ombriens,* capitolo in cui con grazia squisita, con entusiasmo sincero, descrive i paesi nostri. — Egli non si sente straniero nell' Umbria, e del suo affetto verso questa regione e Perugia ci è gradita testimonianza la parte del suo volume — *Les Pérugins de Pérouse et les pillages artistiques des armées de la révolution et de l'empire* —. Le notizie che il signor Broussolle vi dà non sono certo inedite, ma egli col diffonderle a mezzo di un libro che avrà non pochi lettori anche all'estero, ha cooperato al trionfo della verità e della giustizia.

Abbiamo sopra affermato che l'abate Broussolle non si sente straniero fra noi; aggiungiamo ora che egli per la sua non comune cultura, di cui è prova la pubblicazione che ci occupa, e per l'amabilità perfetta delle sue maniere si è guadagnato in questa provincia numerosi amici, che ben volentieri lo rivedrebbero in mezzo a loro, intento ad ampliare e

completare i suoi studî artistici; di tali studî egli ha già offerto un bel saggio in questi *Pèlerinages,* che hanno veduto la luce in un elegante volume adorno di molte riproduzioni (talune delle quali per opera dell'egregio pittore Sebastiano Novelli) dei quadri di maggiore bellezza, dei più insigni monumenti, dei più incantevoli paesaggi umbri.

V. A.

Coi tipi della Unione Tipografica Cooperativa di Perugia ha testè veduto la luce uno studio del dott. ANGELO FANI su *La Deportazione.* — Dell'importante e promettentissimo lavoro, che considera la deportazione anche dal punto di vista storico, dobbiamo, nostro malgrado, per l'abbondanza della materia di questo doppio fascicolo, rimandare al prossimo numero la recensione.

PERIODICI IN CAMBIO O IN DONO - OMAGGIO DI PUBBLICAZIONI

R. Istituto Lombardo di Scienze e Lettere. — Memorie. — Classe di lettere e scienze storiche e morali (Vol. XX-XI della Serie III, Fascicoli 2°-3°). — Carlo Giussani, La questione del linguaggio secondo Platone e secondo Epicuro. — Francesco Novati, Maestr'Ugolino da Montecatini medico nel secolo XIV ed il suo trattato dei bagni termali d'Italia. — Rendiconti (Serie II, Fascicoli 1° a 15°).

R. Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti. — Pacomio Rusano grammatico greco del secolo XVI e i manoscritti autografi delle sue opere, Ricerche storiche di C. Castellani. — Antonio Favaro, Nuove contribuzioni alla storia delle scienze nel decimosettimo secolo, Tito Livio Burattini — Nuovi contributi alla storia del processo di Galileo — Don Baldassarre Boncompagni e la Storia delle Scienze matematiche e fisiche. — Giuseppe Occioni-Bonaffons, Degli studî storici relativi al Friuli nel triennio 1883-1885 — Insurrezioni popolari a Rovigo nell'Istria (1752-1796) — Del commercio di Venezia nel secolo XVIII — Un episodio di Storia ecclesiastica concordiese — La liturgia slava nell'Istria secondo recentissime pubblicazioni. — Galanti Ferdinando, Saggio di Versioni da Filemone. — Cesare Augusto Levi, Dei culti orientali nell'antica Venezia; Dichiarazione di un monumento mitriaco in Torcello; Appunti di critica storica sulle analogie fra Mitra e San Marco — Studî archeologici su Altino — Su Cheronzio Augustale, Taide da Licopoli e Publio Clodio Quirinale. — Pompeo Molmenti, Di un'antica forma di rappresentazione teatrale Veneziana. — Bernardo Morsolin, Il Consiglio di Vicenza, episodio della Storia del Concilio di Trento (1537-1538). — Nicolò Papadopoli, Del Piccolo e del Bianco antichissime monete veneziane — Moneta Dalmatiae. — Pertile Antonio, I laudi del Cadore. — Agostino Rossi, La elezione di Cosimo I Medici. — Federico Stefani, Sul vero autore della Storia arcana della vita di Fra P. Sarpi attribuita a mons. Giusto Fontanini. — Nuovi appunti sul conte Carmagnola e sui documenti che lo ri-

guardano. — E. Teza, Le geste di S. Cristoforo nella tradizione armena. — G. B. De Toni, Frammenti Vinciani; I. Intorno a Marco Antonio Dalla Torre anatomico veronese del XVI secolo ed all'epoca del suo incontro con Leonardo da Vinci a Pavia.

Archivio Storico Italiano (Dispense 1ª - 2ª del 1896). — Sommario della dispensa 2ª. — Atti della R. Deputazione. — Memorie e documenti. — Della vita di Filippo Brunelleschi attribuita ad Antonio Manetti con un nuovo frammento di essa tratto da un Codice pistoiese del secolo XVI, A. Chiappelli. — Biella e i Vescovi di Vercelli, Ricerche, F. Gabotto. — Una minaccia di rappresaglia contro il Comune di Firenze nel 1309, P. L. Rambaldi. — Aneddoti e varietà. — Corrispondenze. — Rassegna bibliografica. — Necrologie. — Notizie.

R. Accademia delle Scienze di Torino. — Memorie. — (Serie II, Tomo XLV, Anno MDCCCXCVI). — Classe di Scienze morali, storiche e filologiche. — Indice. — L'immigrazione dei Gesuiti spagnuoli letterati in Italia, V. Cian. — Maine de Biran e la sua dottrina antropologica, G. Allievo. — Frammenti torinesi del Codice Teodosiano, F. Patetta. — Brevi appunti di storia novaliciense, C. Cipolla. — Studî psicofisiologici, G. Allievo. — Atti (Vol. XXX Dispense 13ª a 16ª, Anno 1894-95, e Vol. XXXI, Dispense 1ª a 5ª, Anno 1895-96).

Archivio Storico per le provincie napoletane (Anno XXI, Fascicoli 1°-2°). — Sommario del Fascicolo 2°. — Cerasoli F., Clemente VI e Giovanna I di Napoli (Documenti inediti dell'Archivio Vaticano, 1343-1352), (*continua*). — Nunziante E., I primi anni di Ferdinando d'Aragona e l'invasione di Giovanni d'Angiò, (*continua*). — Ceci G., Il giuoco a Napoli durante il medio evo. — Schipa M., Un ministro napoletano del secolo XVIII (Domenico Caracciolo), (*continua*). — De Crescenzo S., Notizie storiche tratte dai documenti angioini, conosciuti col nome di *Arche*, (*continua*). — Beltrani G., Un ms. inedito di Onofrio Fiani da Torremaggiore sui fatti del novantanove in Napoli. — Capasso B., Notizie intorno alle artiglierie appartenenti alla città di Napoli dal secolo XV fino al 1648.

Atti e memorie della R. Deputazione di Storia Patria per le provincie di Romagna (Serie III, Vol. XIII, Fascicoli 4° a 6°). — Comelli G. B., Pianta di Bologna dipinta nel Vaticano, e altre piante e vedute di questa città. — Bagli G. C., Contributo agli studî di bibliografia storica romagnola. — Manzoni L., Fr. Francesco Pipino da Bologna dei pp. Predicatori. — C. Malagola, *Segretario*, Atti della Deputazione.

Archivio Storico lombardo (Serie III, Fascicoli 9° a 10°). — Sommario del Fascicolo 10°. — Memorie. — L'assedio di Milano nel 1526 dappresso

una corrispondenza inedita di Francesco Guicciardini commissario del Papa nell'esercito dei Collegati, G. Bernardi. — L'Umanista Lodovico Odasio alla Corte dei Duchi di Urbino, A. Pinetti ed E. E. Odazio. — Nozze e funerali alla Corte dei Gonzaga, 1519-1550, G. B. Intra. — Varietà. — Archeologia.

Rivista di Storia, Arte, Archeologia della provincia di Alessandria (Anno V, Fascicoli 13° - 14°). — Sommario del Fascicolo 11°. — Studî. — P. Valente, Il Comune Astigiano e la lotta contro Federico I. — F. Negri, Il Moncalvo. — F. Gabotto, Asti e il Piemonte al tempo di Carlo d'Orléans (1407-1422). — Memorie e notizie. — Documenti. — F. Savio, Indice del *Moriondo*. — C. De Simoni, Documenti di Gavi.

R. Accademia dei Lincei (Classe di Scienze morali, storiche e filologiche). · Rendiconti (Serie V, Vol. IV, Fascicolo 12° e Indice del Volume e Vol. V, Fascicoli 1° a 5°). — Atti. — Rendiconto dell'adunanza solenne del 7 giugno 1896.

Archivio della R. Società Romana di Storia Patria (Vol. XIX. Fascicoli 1° - 2°). — P. Savignoni, L'Archivio storico del Comune di Viterbo. — D. Orano, Appendice al Diario di Marcello Alberini. — V. Capobianchi, Appunti per servire all'ordinamento delle monete coniate dal Senato Romano dal 1184 al 1439 e degli stemmi primitivi del Comume di Roma. — G. Tomasetti, Della Campagna romana. — B. Fontana, Sommario del proces o di Aonio Paleario in causa di eresia. — Varietà. — Atti della Società. — Bibliografia.

Atti della Società Ligure di Storia Patria (Vol. XXVII). — Le Monache nella vita genovese dal secolo XV al XVII per M. Rosi. — La morte di Jacopo Bonfadio per M. Rosi. — Un geneologista dei Principi Cybo, del socio G. Sforza.

Bollettino della Società di Storia Patria Anton Lodovico Antinori negli Abruzzi (Anno VIII, Puntata XVI). — Elogio storico del march. Giulio Dragonetti, V. Moscardi. — L'Abruzzo nella « Storia documentata di Carlo V » di Giuseppe de Leva, L. Palatini. — Stato dell'Aquila degli Abruzzi nei grandi periodi sismici del 1315, 1319 e 1461-62, G. Vittori. — Una corsa pel paese dei Vestini, I. Ludovisi. — Un opportuno ricordo bibliografico di pubblicazioni abruzzesi e marchigiane, V. Moscardi. — Un documento inedito (sulla beatificazione del Ven. Sertorio Caputo), L. Palatini. — Pergamene. Rivista bibliografica. — Appunti bibliografici e critici. — Corrispondenze e varietà. — Atti ufficiali della Società.

La Critica, Rivista settimanale di arte, diretta da G. Monaldi (Anno III, numeri 5 a 13).

Bollettino della Società Dantesca italiana (Vol. III, Fascicoli 3°, 4° e 5°).

Miscellanea Storica Senese (Anno III, numeri 10, 11 e 12, e Anno IV, numeri 1 a 8).

R. Accademia dei Rozzi — Bollettino Senese di Storia Patria (Anno III, Fascicolo 1°). — Atti della Commissione. — Memorie originali. — A. Luschin, I sepolcri degli scolari tedeschi in Siena. — G. Pardi, Sulla vita e gli scritti di Domenico da Monticchiello. — Varietà. — Archivi. — Rassegna bibliografica.

Nuova Rivista Misena, diretta dal prof. Anselmo Anselmi (Anno VIII, numeri 11-12, e Anno IX, numeri 1-2).

Atti e memorie della Società Siciliana per la Storia Patria (Anno XX, Fascicoli 1°-2° e 3°-4°). — Sommario dei Fascicoli 3°-4°. — Pellegrini A., Nota sopra un' iscrizione egizia del Museo di Palermo. — Sampolo L., Accademia Siciliana 1790-1818, nuove ricerche. — Lagumina B., Di un pregevole ripostiglio di monete arabe trovato a Palermo. — Atti della Società.

La Favilla, rivista letteraria dell' Umbria e delle Marche, diretta da Leopoldo Tiberi (Anno XIX, Fascicoli 1° a 6°).

Studî e documenti di Storia e Diritto (Anno XVII, Fascicoli 1°-2°). — Note intorno allo dottrina dei legati, (*cont. e fine*), E. Carusi. — Annali d' Italia dalla morte di Valentiniano III alla deposizione di Romolo Augustolo (Anni 455-476), L. Cantarelli. — Il diverticolo Frontiniano all' acqua Tepula, A. Rocchi. — Il Catalogo della Biblioteca di Pomposa, G. Mercati.

Miscellanea Storica della Valdelsa (Anno IV, Fascicolo 1°).

Bollettino della Società Africana d'Italia (Anno XIV, Fascicoli 11°-12° ed Anno XV, Fascicoli 1°, 2° e 3°).

Società Storica Comense. — Atti della visita pastorale diocesana (1589-1593) di F. Feliciano Ninguarda vescovo di Como (Vol. III, Dispense 3ª a 6ª).

Commentari dell'Ateneo di Brescia per l'anno 1895 (Brescia, Stab. Tip.-Lit. Apollonio, 1895).

École Française de Rome — Mélanges d'Archéologie et d'Histoire (XV année, Fasc. 4-5; XVI année, Fasc. 1-2 et 3-4). — Un acte de la Légation du Cardinal Jean Halgrin en Espagne, par M. L. Auvray. — La question des blés dans la rupture entre Florence et le Saint-Siége en 1375, par M. L. Mirot. — Notice du manuscrit Vatican latin 3881, par M. J. Paquier. — Le livre de la Chasteté composé par Jésusdenah, Évêque de Baçrah, publié et traduit par M. J. B. Chabot. — Le Monument de Benoît XII dans la Basilique

de Saint-Pierre, par M. G. Daumet. — Une collection de tessères, par M. H. Graillot.

Archivio Storico per le provincie parmensi (Vol. II, 1893). — E. Casa, Memorie storiche di Parma dalla morte del Duca Antonio Farnese alla dominazione dei Borboni di Spagna (1731-1749). — E. Casa, Storia dell'amministrazione di Guglielmo Du Tillot pei duchi Filippo e Ferdinando di Borbone nel governo degli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla dall'anno 1754 all'anno 1771.

Rivista di Storia antica e scienze affini, diretta dal dott. Giacomo Tropea (Anno I, Fascicolo 4°).

La Civiltà Cattolica (Serie XVI, Vol. V-VI, Dal quad. 1093 al quad. 1102).

Bollettino Storico-bibliografico Subalpino, diretto da Ferdinando Gabotto (Anno I, numeri 1, 2 e 3).

Nuovo Archivio veneto, pubblicazione della R. Deputazione veneta di Storia Patria, Direttore comm. Federico Stefani (Anno VI, numeri 21 e 22). — I Conti di Verona, parte prima, B. Baudi di Vesme. — Della patria e della nazionalità del B. Odorico da Pordenone, V. Savi — Guarino Veronese e la polemica sul Carmagnola, R. Sabbadini. — Ancora del Gobbo di Rialto, A. Moschetti. — La morte, il monumento di Vettor Pisani, V. Lazzarini. — Pubblicazioni sulla storia medioevale italiana (1894), C. Cipolla. — I teatri musicali di Venezia nel settecento, (*continua*), T. Wiel.

Analecta Bollandiana (Tom. XIV, Fascicoli 1°, 2° e 3°, Tom. XV, Fascicoli 1°, 2° e 3°).

In morte di Cesare Cantù a cura della Famiglia; Milano, XI marzo MDCCCXCVI.

Carlo Cipolla. — Brevi appunti di Storia Novaliciense; Torino, Clausen, 1896. — Le pubblicazioni della Commissione Colombiana; Roma, Tip. Forzani, 1895.

Commissione Senese di Storia Patria nella R. Accademia dei Rozzi. — Conferenze tenute nei giorni 16, 23, 30 marzo e 6 aprile 1895; Siena, Tip. e Lit. Sordo-muti di L. Lazzeri, 1895.

Getulio Ceci. — Todi nel medio evo; Todi, Tip. Trombetta. — Quattro lettere di S. Carlo Borromeo pubblicate per nozze Tenneroni-De Lorenzi, VIII gennaio MDCCCXVI. — Malatesta di Pandolfo Malatesta e il Comune di Todi; Todi, Franchi, 1890.

Gaudenzio Claretta. — Delle principali relazioni politiche fra Venezia e Savoia nel sec. XVII; Venezia, Tip. Visentini, 1895. — Il de-

posito delle Reliquie di S. Agostino a Pavia e il Re di Sardegna Carlo Emanuele III; Pavia, Tip. Fusi, 1894.

MORINI ADOLFO. — Note istoriche del Comune di Poggiodomo; Camerino, Tip. Marchi, 1894. — Cursula, Ricerche giovanili; Roma, Tip. Avvocati, 1896.

G. B. PAGANELLI. — Fondazione per l'istruzione agraria di S. Pietro in Perugia. — Facoltà agraria universitaria o Scuola agraria superiore? ; Perugia, Unione Tipografica Cooperativa, 1896.

TORRACA FRANCESCO. — Biblioteca critica della letteratura italiana; Firenze, Sansoni, 1896.

GIUSEPPE BIANCONI. — Bettona Umbro-Etrusca. — Bettona Romana; Firenze, Tip. Minori Corrigendi, 1896.

BARTOLOMEO NOGARA. — Iscrizioni etrusche e messapiche. (Estratto dall'*Annuario* 1895-96 della R. Accademia Scientifico-letteraria di Milano).

ONORATO ROUX. — Letteratura italiana. Cenni Storico-critici; Roma, Tip. Centenari.



TAVOLA DE' NOMI DI PERSONE E DI LUOGHI

INDICE DEL SECONDO VOLUME

Atti della Società.

Memorie.

Documenti illustrati.

Inventari e regesti.

Comunicati.

Recensioni bibliografiche.

Necrologio.

